

COLECCIÓN  
CULTURA Y DERECHO

**I DELITTI E I DISCORSI.  
DIRITTO E RETORICA NELLE  
TETRALOGIE DI ANTIFONTE**

Stefania Giombini



eBook en [www.colex.es](http://www.colex.es)







## ¡Gracias por confiar en Colex!

La obra que acaba de adquirir incluye de forma gratuita la versión electrónica. Acceda a nuestra página web para aprovechar todas las funcionalidades de las que dispone en nuestro lector.

## Funcionalidades eBook



**Acceso desde cualquier dispositivo**



**Idéntica visualización a la edición de papel**



**Navegación intuitiva**



**Tamaño del texto adaptable**

Puede descargar la APP “Editorial Colex” para acceder a sus libros y a todos los códigos básicos actualizados.



Síguenos en:





**COLECCIÓN**  
CULTURA Y DERECHO

**I DELITTI E I DISCORSI.  
DIRITTO E RETORICA NELLE  
*TETRALOGIE* DI ANTIFONTE**

# COLECCIÓN CULTURA Y DERECHO

## Director:

**ANTONIO JOSÉ QUESADA SÁNCHEZ**  
*Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga*

## Subdirectora:

**ANA SEDEÑO VALDELLÓS**  
*Profesora Titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga*

## Consejo editorial:

**BENJAMÍN RIVAYA GARCÍA**  
*Catedrático de Filosofía del Derecho  
de la Universidad de Oviedo*

**JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA**  
*Catedrático de Derecho Administrativo de  
la Universidad Pública de Navarra*

**CHIARA VITUCCI**  
*Catedrática de Derecho Internacional /  
Professoressa Ordinaria di Diritto Internazionale  
dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli (Italia)*

**SONIA CALAZA LÓPEZ**  
*Catedrática de Derecho Procesal de la UNED*

**JOSÉ MANUEL RUIZ-RICO RUIZ**  
*Catedrático de Derecho Civil de la  
Universidad de Málaga*

**ALFONSO ORTEGA GIMÉNEZ**  
*Profesor Titular de Derecho Internacional Privado  
de la Universidad Miguel Hernández de Elche  
(Alicante)*

**FRANCISCO RUIZ NOGUERA**  
*Catedrático de Lengua y Literatura, Profesor Titular  
de Lingüística Aplicada de la Universidad de Málaga  
y Director de la Cátedra María Zambrano*

**RAFAEL MALPARTIDA TIRADO**  
*Profesor Titular de Literatura Española  
de la Universidad de Málaga*

**MERCEDES DE PRADA RODRÍGUEZ**  
*Profesora Titular (Acreditada) de Derecho  
Procesal y Directora Académica del  
Centro de Estudios Garrigues*

**JOSÉ MANUEL CABRA APALATEGUI**  
*Profesor Contratado Doctor de Filosofía del  
Derecho de la Universidad de Málaga*

**CARLOS RIVAS SÁNCHEZ**  
*Profesor Contratado Doctor de Hacienda  
Pública de la Universidad de Málaga*

**CRISTIAN CERÓN TORREBLANCA**  
*Profesor Contratado Doctor de Historia  
Contemporánea de la Universidad de Málaga*

**CARLOS GERALD PRANGER**  
*Profesor Sustituto Interino en el Departamento de Didáctica de las  
Lenguas, las Artes y el Deporte de la Universidad de Málaga*

**COLECCIÓN**  
CULTURA Y DERECHO

**I DELITTI E I DISCORSI.  
DIRITTO E RETORICA NELLE  
*TETRALOGIE* DI ANTIFONTE**

**Stefania Giombini**

COLEX 2023

**Copyright © 2023**

**Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos ([www.cedro.org](http://www.cedro.org)) garantiza el respeto de los citados derechos.**

**Editorial Colex S.L. vela por la exactitud de los textos legales publicados. No obstante, advierte que la única normativa oficial se encuentra publicada en el BOE o Boletín Oficial correspondiente, siendo esta la única legalmente válida, y declinando cualquier responsabilidad por daños que puedan causarse debido a inexactitudes e incorrecciones en los mismos.**

**Editorial Colex S.L. habilitará a través de la web [www.colex.es](http://www.colex.es) un servicio online para acceder a las eventuales correcciones de erratas de cualquier libro perteneciente a nuestra editorial, así como a las actualizaciones de los textos legislativos mientras que la edición adquirida esté a la venta y no exista una posterior.**

© Stefania Giombini

© Editorial Colex, S.L.

Calle Costa Rica, número 5, 3º B (local comercial)

A Coruña, C.P. 15004

[info@colex.es](mailto:info@colex.es)

[www.colex.es](http://www.colex.es)



# SUMARIO

ABBREVIAZIONI .....	11
INTRODUZIONE .....	13

## PARTE I ELEMENTI PRELIMINARI

### 1.

#### IL DIRITTO GRECO ANTICO: UNA VISIONE D'INSIEME

1.1. Premessa .....	19
1.2. Pre-diritto e diritto .....	20
1.3. Il 'nome' della legge: <i>thesmos, nomos, psephisma</i> .....	22
1.4. <i>Dikē</i> e <i>epieikeia</i> .....	25
1.5. Diritto greco o diritti greci? .....	26
1.6. Le fonti del diritto greco antico .....	28
1.7. Atene come modello. ....	32
a) Le istituzioni .....	33
b) I tribunali .....	36
c) I magistrati .....	39
1.8. Il processo nell'Atene classica .....	40
1.9. La confluenza del diritto greco nel diritto romano (con un accenno al diritto bizantino) .....	43

### 2.

#### ANTIFONTE E LE TETRALOGIE

2.1 Antifonte: il profilo biografico .....	47
a) Un Antifonte: l'ipotesi unitarista .....	47
b) Antifonte e la <i>polymathia</i> .....	51
c) Le opere .....	53

## SUMARIO

2.2. Il contenuto delle <i>Tetralogie</i> . . . . .	54
a) La <i>Tetralogia A</i> . . . . .	55
b) La <i>Tetralogia B</i> . . . . .	56
c) La <i>Tetralogia Γ</i> . . . . .	57
2.3. La natura delle <i>Tetralogie</i> . . . . .	58

## PARTE II LE TETRALOGIE. TRADUZIONE E COMMENTO

Premessa. . . . .	65
-------------------	----

### 3. LA TETRALOGIA A

3.1. <i>Tetralogia A</i> . Traduzione e commento . . . . .	67
3.2. <i>Tetralogia A</i> : i cardini concettuali e formali . . . . .	108
a) La premeditazione . . . . .	110
b) Verosimile e verità . . . . .	112
c) La <i>basanos</i> . . . . .	115
d) Retorica e logica nella <i>Tetralogia A</i> . . . . .	117

### 4. LA TETRALOGIA B

4.1 <i>Tetralogia B</i> . Traduzione e commento . . . . .	129
4.2. <i>Tetralogia B</i> : i cardini concettuali e formali . . . . .	165
a) Verità e menzogna, opinione e credenza . . . . .	167
b) Volontarietà e involontarietà. . . . .	169
c) La legge che vieta di uccidere . . . . .	171
d) La legge sull'allontanamento dai luoghi sacri e l'esilio . . . . .	172
e) La mancanza di testimoni. . . . .	174

### 5. LA TETRALOGIA Γ

5.1. <i>Tetralogia Γ</i> . Traduzione e commento . . . . .	177
5.2. <i>Tetralogia Γ</i> : i cardini concettuali e formali . . . . .	218
a) La specificità del processo penale e la sua deontologia . . . . .	220
b) <i>Phonos dikaios</i> e autotutela . . . . .	221
c) La neutralizzazione della legge che vieta di uccidere in ogni caso e la responsabilità di terze parti. . . . .	230
d) La costruzione logica . . . . .	231

**PARTE III**  
**IL DIRITTO E LE *TETRALOGIE***

**6.**

**LE *TETRALOGIE* COME FONTE PER LA STORIA DEL  
DIRITTO GRECO DEL V SECOLO A.C.**

6.1. I testi dei sofisti come fonte per la storia del diritto . . . . .	235
6.2. Le <i>Tetralogie</i> come fonte per la storia del diritto . . . . .	237
a) Le <i>Tetralogie</i> : discorsi reali o esercizi? . . . . .	237
b) Alcune parole chiave per il diritto . . . . .	240
c) Testimonianze e schiavi . . . . .	244
d) La legge che non esiste . . . . .	250
e) Omicidio volontario e omicidio involontario . . . . .	253
<b>CONCLUSIONI</b> . . . . .	<b>273</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b> . . . . .	<b>279</b>



## ABBREVIAZIONI

**CPF:** *Corpus dei Papiri Filosofici greci e latini*, [ed: Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria"].

**DK:** H. DILES – W. KRANZ, *Die Fragmente der Vorsokratiker*, 1903.

**IG I:** D. LEWIS, *Inscriptiones Graecae, Inscriptiones Atticae Euclidis anno anterioris*, Berlin -New York 1981.

**L.M.:** A. LAKS – G. W. MOST, *Early Greek Philosophy: Introductory and Reference Materials*. Harvard University Press: Cambridge-Massachusetts 2016.

**PGen.:** *Papiro di Ginevra*, Bibliotheca Bodmeriana.

**POxy:** *Papiro di Ossirinco*, [<http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy/>].

† (**crux desperationis / obelos**): indica il *locus desperatus*, una *lectio* inaffidabile per corruzione (insanabile corruzione) non emendabile in maniera certa ma per ricostruzione.

< > **parentesi uncinata**: indicano una lacuna presente nei manoscritti di cui si tenta una ipotesi di ricostruzione.

Per la citazione delle opere antiche sono state utilizzate le abbreviazioni LSJ / *Liddle - Scott - Jones* disponibili online alla pagina:

[http://stephanus.tlg.uci.edu/ljsj/01-authors\\_and\\_works.html](http://stephanus.tlg.uci.edu/ljsj/01-authors_and_works.html).



# INTRODUZIONE

Questo libro è dedicato ad una delle opere più significative di Antifonte, sofista e oratore, vissuto ad Atene nel V secolo a.C.: le *Tetralogie*. Si tratta di orazioni giudiziarie costituite ognuna da quattro discorsi: due di accusa alternati a due di difesa. Le *Tetralogie* riguardano processi di natura penale e, in particolare, trattano casi di omicidio perpetrati in ambiti e contesti diversi, pur con un approccio comune attorno al problema della responsabilità e della volontarietà delle azioni.

Prima di entrare nel vivo della lettura e dell'interpretazione dei testi, si è ritenuto necessario proporre una serie di elementi preliminari. A tale scopo, il primo capitolo vuole essere una introduzione al diritto greco antico: la sua storia, i suoi passaggi fondamentali e la sua progressione. In questa sezione viene anche prestata particolare attenzione ai termini *thesmos*, *nomos* e *psephisma* che rendono conto del progressivo sviluppo del diritto greco dal concetto di norma a quello di legge e di decreto. Vengono discussi, inoltre, i termini *dikē* ed *epieikeia*, che segnano un affinamento del concetto di 'giusto' e 'ingiusto' orientato al senso dell'equità; quest'ultima intesa come giustizia che si concretizza grazie all'interpretazione dei giudici che devono applicare leggi, per loro natura generali, a casi particolari. Il passo successivo è stato dettato dalla necessità di delimitare il diritto greco non solo temporalmente, ma anche nella sua dimensione spaziale. L'antica Grecia, infatti, non è una realtà monolitica: se da un lato cultura e religione sono elementi comuni in tutto il territorio ellenico, dall'altro la realtà frammentata delle città, *poleis*, ci restituisce un quadro differenziato e ben più variegato. Non stupisce, dunque, che vi sia stato un dibattito circa l'opportunità di utilizzare la terminologia 'diritto greco antico', al singolare, o di 'diritti greci antichi', al plurale (tanti diritti quante erano le città): tale discorso tende a maturare nell'idea che solo avendo un chiaro presupposto e riconoscimento della diversità è possibile usare il singolare dando preponderante rilievo agli elementi comuni e fondamentali. Chiariti questi aspetti, si entra nella sezione dedicata alle fonti, ossia dove e in che forma si trova il diritto dell'antichità e come è possibile conoscerlo. L'elenco delle fonti che viene proposto ha la funzione non solo di identificarle, ma anche di introdurre il lettore all'idea che esse hanno un carattere fortemente letterario. Non sono, quindi, necessariamente

giuridiche: si tratta di trovare il diritto anche in testi che non sono legali e che normalmente fanno un alto uso di mezzi retorici e narrativi. La questione si fa ancora più complessa quando si consideri che l'antica Grecia manca di una vera cultura giuridica perché non conosce la figura del giurista: non esiste una tale categoria di esperti che speculano su questioni inerenti alla vita giudiziaria e il cui parere si fa utile strumento per l'elaborazione della legge o per le sue applicazioni più pratiche. Per segnare un limite all'esposizione, con l'intento di aiutare il lettore a comprendere meglio il contesto delle *Tetralogie*, il lavoro prosegue concentrandosi sulla *polis* di Atene. Il caso ateniese è privilegiato perché è la città di cui disponiamo del maggior numero di fonti, è quindi facile prenderla a 'modello' per avvicinarsi al diritto greco. Vengono presentate sia le istituzioni della *Boulē* che dell'*Ekklēsia*, il Consiglio e l'Assemblea dei Cittadini, nonché i tribunali, le loro tipologie e funzioni, per proseguire con i magistrati e le loro funzioni. Successivamente, viene discusso il processo, una questione essenziale per comprendere la situazione in cui si svolgono i discorsi delle *Tetralogie*. Viene, così, fornito un quadro generale dei processi e, in modo particolare, vengono evidenziate le peculiarità del processo penale, che è quello che qui ci interessa (a tale scopo si utilizzano le informazioni che ci pervengono attraverso le fonti del IV secolo che sono in grado di colmare fedelmente alcune lacune lasciate dalle fonti sul secolo precedente). Il processo penale era di natura privatistica e si caratterizzava per l'aspetto religioso-morale del *miasma*, la contaminazione, cioè la vendetta che il defunto richiede eticamente alla città e ai cittadini, e la possibilità di richiedere un consulto con gli *exēgētai*, i funzionari religiosi. Il primo capitolo si chiude con il tentativo di tracciare i nessi del diritto greco con il diritto romano e il diritto bizantino. In una prospettiva comparata, è possibile affermare che il diritto greco non è rimasto 'lettera morta' e che vi sono corrispondenze con la cultura romana e alcuni richiami nel successivo diritto bizantino.

Una volta stabilito questo quadro di nozioni, paradigmi e fonti, sembra più agevole avvicinarsi al tema del presente lavoro, e nel secondo capitolo si affianta sia il profilo biografico di Antifonte sia le *Tetralogie* e le sue caratteristiche fondamentali. Antifonte è stato sotto l'attenzione della letteratura critica anche per un aspetto prettamente storiografico: individuare, al di là degli epiteti, se si tratta di un solo Antifonte o se il nome Antifonte si riferisce a due personaggi diversi, il primo un sofista e il secondo un oratore. Il presente lavoro accetta la teoria unitarista, quindi considera che si tratti di un unico autore, Antifonte sofista e oratore, al quale si possono attribuire diverse opere che sono, tra l'altro, un'importante testimonianza del suo carattere poliedrico, quello di un *polymathēs* interessato a una pluralità di materie (tra cui anche le discipline scientifiche) in linea con i pensatori presocratici. Così, Antifonte si presenta come un intellettuale attivo politicamente e ben radicato nella sua contemporaneità, il V secolo a.C., ma ancora connesso con la cultura precedente.



Dopo aver presentato tutto ciò che ci è pervenuto dalla produzione di Antifonte, l'attenzione si sposterà sulle *Tetralogie* con l'esposizione di una sintesi dei casi presentati in questi discorsi. La *Tetralogia A* tratta dell'omicidio di un uomo ricco e del suo schiavo compiuto di notte in una strada di Atene. È un caso in cui, per via indiziaria, viene accusato un nemico storico del ricco. Attraverso varie possibilità argomentative e logiche, dai discorsi di accusa e difesa emerge chiaramente che le due posizioni sono più o meno equivalenti, cioè viene rispettata la struttura antilogica per cui, sebbene due discorsi siano contrari, sono entrambi validi. La *Tetralogia B* è un caso emblematico di omicidio perché compare anche in altre fonti greche, si tratta di un *topos*. È il caso dell'omicidio di un giovane che, in palestra, viene colpito a morte da un giavellotto lanciato da un compagno di allenamento. Accusa e difesa affrontano rispettivamente il tema della responsabilità e del dolo cercando di chiarire la dinamica dell'evento e l'attribuzione della colpa. L'ultima *Tetralogia*, la  $\Gamma$ , contempla il caso di un omicidio intercorso in una lite avvenuta tra un uomo anziano e un uomo giovane. Le parti a processo si concentrano sull'individuazione della responsabilità, la natura del colpo mortale, chi ha la responsabilità ultima e le motivazioni degli atteggiamenti di entrambi secondo l'età e il carattere. Le tre *Tetralogie* toccano temi importanti del diritto penale nell'antichità: il problema testimoniale (con particolare attenzione alla testimonianza degli schiavi), il rapporto con la tradizione e la consuetudine, la tutela della comunità, e altri fattori che vengono rivelati nel corso dell'analisi dei testi.

La seconda parte del volume è dedicata alle orazioni. Le tre *Tetralogie* sono presentate nell'originale greco (a partire dall'edizione stabilita da Gernet nel 1954): ogni paragrafo è seguito dalla traduzione e dai commenti ai singoli passaggi. Così, per ogni discorso sarà possibile trovare l'originale, la traduzione, i commenti e, alla fine, un capitolo per fornire uno sguardo d'insieme sui temi più significativi, rilevati durante le analisi testuali.

Nella terza parte del lavoro si renderà conto della natura giudiziaria e giuridica delle *Tetralogie*: è qui che le scelte interpretative saranno chiarite, motivate e, si spera, fondate. Le tre *Tetralogie* che sono indipendenti l'una dall'altra verranno 'riannodate' e ripensate come un contenitore unico: tutte le informazioni verranno dunque armonizzate, almeno ogni qualvolta ciò risulti possibile. Si procederà, dunque, a riflettere sulla natura di quest'opera e sulla sua finalità, sull'apporto lessicale che l'opera antifonetea ha per il diritto dell'epoca, sulla funzione della legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente (presente in due tetralogie) e, infine, sulla tipificazione dei reati che è possibile riscontrare sia nelle *Tetralogie* sia nella restante produzione giudiziaria di Antifonte.

\*

Il presente volume è la rielaborazione della tesi dottorale da me discussa nel 2021 presso l'Universitat 'Pompeu Fabra' di Barcellona. Mi sembra

questa l'occasione giusta per ringraziare i due relatori che hanno accettato con entusiasmo l'idea di lavorare su un tema poco frequentato quali sono le *Tetralogie* antifontee e mi hanno seguito con eguale attenzione, Tomàs de Montagut i Estragés e Manuel José Vial Dumas. Allo stesso modo, voglio ringraziare i membri del 'Tribunal', Alberto Maffi, Enrique Álvarez Cora e Flavia Marcacci, per aver dato valore alla mia ricerca accompagnando i loro giudizi con preziose suggestioni.

Questo libro è dedicato a mio padre Giovanni, a cui rivolgo parole prese in prestito da 'Il catalogo della gioia' di Antonella Anedda:

T

È la lettera che trasmutando tramanda, è il tentativo  
di tradurre in cosa ciò che fugge, di tenere vicino ciò che ci travolge.

# PARTE I

---

Elementi preliminari



---

# IL DIRITTO GRECO ANTICO: UNA VISIONE D'INSIEME

## 1.1. Premessa

Con il termine 'diritto greco antico' ci si riferisce al diritto sviluppatosi nei territori ellenici dall'epoca arcaica fino all'epoca ellenistica, dunque per un periodo che ha estensione dal XVII sec. a.C. fino a, per lo meno, il I sec. a.C., considerando però che, per alcuni studiosi, il termine di fine potrebbe protrarsi fino alla *Constitutio Antoniana* del 212 d.C.

I primordi del diritto greco antico si hanno, infatti, con le prime civiltà greche di cui abbiamo notizie, dall'epoca micenea a quella omerica ossia dalla sua origine fino all'VIII sec. a.C. La società micenea è avvolta da incertezze storiche e la sua ricostruzione appare sempre parziale e piena di dubbi e lacune. In generale si può dire che la civiltà micenea si è sviluppata nel territorio dell'Argolide (Micene, Tirinto), della Messenia (Pilo) e di Creta (Cnosso), all'incirca a partire del XVII sec. a.C. Si trattava di una società fondata sul potere aristocratico e su una politica bellica di cui abbiamo notizia grazie soprattutto alle tavolette di argilla<sup>1</sup> che contengono la famosa scrittura detta Lineare B (tavola 1) e che possiamo collocare nei secoli XIV-XIII a.C. L'interpretazione della lineare B ha modificato sostanzialmente la nostra conoscenza di questa civiltà e soprattutto ci ha restituito il profilo politico di una società che è per noi un primo modello di riferimento. La conoscenza di tale società rappresenta per gli studiosi un antecedente di indubbio rilievo per la ricostruzione del diritto greco nel suo sviluppo storico<sup>2</sup>. Forse più proficuamente che nel caso del diritto miceneo, un contributo sostanziale

---

1 Le tavolette micenee erano di argilla di piccole dimensioni che contenevano dati finanziari di contabilità.

2 Cf. Cantarella 1994, in part. 29-36 e 69-71 (riguardanti le Tavolette di Pilo che contengono leggi sulla proprietà agraria).

alla ricostruzione della storia del diritto greco si deve allo studio del diritto omerico. *L'Iliade* e *l'Odissea* rappresentano opere capitali per la ricostruzione del diritto arcaico greco e in particolare del diritto consuetudinario<sup>3</sup> che rappresenta il fondamento del diritto positivo che si va delineando a partire dal secolo VII con l'avvento dell'età dei legislatori.

*L'Iliade* e *l'Odissea* sono opere essenziali per la conoscenza del diritto dell'VIII secolo: la loro forma definitiva comincia ad essere presente dal VI secolo quando venne messa per iscritto forse per volontà di Pisistrato, tiranno di Atene. La loro storia e la loro formazione sono comunque avvolte nell'incertezza, già a partire dal suo presunto autore, Omero, di cui ben poco si sa e la cui esistenza è anche posta in dubbio da una parte di specialisti che sostengono si celi sotto questo nome un complesso tessuto di narrazioni prodotte dagli *aedi*, ossia dai cantori che vagando per le terre greche narravano accompagnati dalla lira personaggi e fatti emblematici con lo scopo di educare gli ascoltatori e procurare contestualmente il loro diletto. Ad ogni modo, queste opere in versi rappresentano un magnifico quadro della cultura greca arcaica: le informazioni sulla struttura politica e sociale dei Greci sono varie e numerose e coprono un ampio spettro anche delle complesse relazioni sociali dell'epoca. Per questo motivo lo studio del diritto greco include con pertinenza queste due opere fondamentali<sup>4</sup>: esse rappresentano un termine di paragone atto a distinguere il momento arcaico del diritto con quello della sua positivizzazione e marcano in tal modo le innovazioni e le peculiarità del diritto scritto che prende forma dalle grandi opere dei legislatori.

## 1.2. Pre-diritto e diritto

Gernet nella sua opera del 1968 *Anthropologie de la Grèce antique*, inizia la trattazione con un intenso capitolo dedicato a *Droit et prédroit en Grèce Ancienne*, riproponendo invero un suo articolo del 1951. Gernet aveva colto la possibilità di individuare nella cultura greca una fase di 'assenza' del diritto - inteso nella sua forma stabilizzata e che si ebbe solo successivamente -, che però presentava una nozione chiara di giustizia. Tale giustizia aveva lo scopo di gratificare chi aveva subito un danno, e dunque cercava soddisfazione, o chi acquisiva un diritto in seguito ad un evento specifico. Gernet prendeva le mosse da Omero e in particolare dall'*Iliade* dove, nel canto XXIII, narrando

---

3 Si deve sottolineare che con le opere omeriche siamo ancora nell'ambito del diritto trasmesso oralmente. Su questa dimensione arcaico-orale del diritto la letteratura è ampissima; basti qui citare Cerri 1979, Gagarin 1986 e Faraguna 2011.

4 La letteratura critica sul diritto nelle due opere omeriche è sterminata, se si considerano anche le trattazioni minori negli articoli e nei contributi su temi specifici. Tra i testi più eminentemente votati al diritto segnaliamo Cantarella 1979a e Faraguna 2007.

dei giochi funebri in onore di Patroclo, veniva spiegato come il vincitore dei giochi acquistava un diritto di proprietà sul premio sia per merito proprio sia per il riconoscimento datogli della comunità<sup>5</sup>. La tesi di Gernet appare stimolante proprio perché indaga il diritto greco *in nuce*, un diritto 'extrastatale', fuori dalla dimensione classica della *polis* ma che comunque stabilisce e regola la vita dei Greci in epoca arcaica. Grazie a questa prospettiva lo studio del diritto greco ha ampliato anche il suo bacino di fonti, volgendosi alle fonti letterarie quali mezzi per raggiungere informazioni, anche indirette, proprio su questo tipo di comunità e sulle loro norme. Scrive Gernet: «En, revanche [scil. rispetto al diritto romano] la Grèce a conservé, dans sa mythologie surtout, quelque souvenir d'un ancien état que les faits romains permettaient de postuler, mais seulement de postuler: celui où des forces religieuses fonctionnent à des fins que le droit réalise plus tard par ses moyens propres [...] C'est un fait que la notion de force juridique ne peut se réduire à des éléments positifs: c'est également un fait que le droit ne peut s'en passer»<sup>6</sup>.

La questione, dunque, ruota intorno al concetto di giustizia: cosa può considerarsi o meno giustizia in senso stretto. Se da un lato Gernet include nel concetto di giustizia anche ciò che appartiene alla sfera della cultura magico-mitica e arcaica in tutte le sue sfumature, dall'altro lato Gagarin<sup>7</sup>, anche sulla scorta di Havelock<sup>8</sup>, restringe il campo alla giustizia applicata secondo precise procedure, eliminando così la prospettiva di intendere i principi come fondamento della legge. Perseguendo questa prospettiva, Gagarin suddivide il processo di sviluppo del diritto greco in tre fasi distinte sulla base dello sviluppo della procedura e dei contenuti di legge, anche tenendo conto dell'arrivo della legge scritta. Il primo stadio è quello 'pre-legal' che Gagarin definisce in questo modo: «The first, which I shall call the 'pre-legal' stage [...] is where the society has no recognized (i.e. formal and public) procedures for peacefully settling disputes among its members»<sup>9</sup>, ovvero quando la società pre-letterata non riconosce ancora neanche la procedura per il dirimere delle dispute. Il secondo stadio è quello 'proto-legal', ossia quando la società pur rimanendo pre-letterata riconosce le procedure; scrive Gagarin: "[scil. the second one] in which a society has legal procedures but not recognized legal rules"<sup>10</sup>. Il terzo stadio corrisponde al raggiungimento di un pieno stato

---

5 Vd. e.g. Cantarella 1994 e Lentini 2008-2009.

6 Gernet 1982, 118.

7 Gagarin 1986.

8 Havelock 1978, 137 ss. Havelock si è dedicato allo studio dell'avvento della scrittura nel mondo greco; tra le sue opere si rimanda all'ormai classico Havelock 2005.

9 Gagarin 1986, 8.

10 Gagarin 1986, 8.

del diritto che Gagarin definisce 'fully legal' e che "is where a society has recognized legal rules, as well as procedures, a step that almost always requires the knowledge of writing"<sup>11</sup>.

La posizione di Gagarin ha trovato, come ci si poteva aspettare, una serie di repliche<sup>12</sup> che hanno sottolineato il limite della suddivisione proposta dallo studioso, in particolare per il fatto di avere espunto in tal modo tutte le norme consuetudinarie che, invece, sono parte sostanziale dello sviluppo del diritto greco. La decisione di Gagarin di utilizzare il criterio della presenza della procedura e di escludere le pratiche derivanti dagli accordi sociali condivisi come nel diritto consuetudinario porta con sé un rischio fondamentale: infatti, il diritto consuetudinario ha in Grecia un valore ineliminabile che si traspone nel diritto positivo e che sempre trova una eco in tutte le sue epoche di svolgimento. L'idea di *prédoit* di Gernet e la classificazione di Gagarin pur richiedendo certamente delle cautele, sono però feconde dal punto di vista metodologico ossia in quanto criteri possibili atti a chiarire e distinguere le fasi della crescita e della stabilizzazione del diritto greco.

### 1.3. Il 'nome' della legge: *thesmos*, *nomos*, *psephisma*

Lo sviluppo e le variazioni politiche, territoriali e sociali del diritto greco antico appaiono chiare già a partire dai passaggi lessicali che il concetto di legge ha avuto dal periodo arcaico a quello classico ed ellenistico<sup>13</sup>. In particolare, sono tre i termini che attestano tale sviluppo e che qualificano in tal modo la progressiva complessità acquisita dal diritto greco: *thesmos*, *nomos*, *psephisma*.

Il primo, *thesmos*, indicava la legge divina che proveniva dallo statuto teologico e religioso greco. Il termine deriva da Themis, la divinità che stava ad indicare l'ordine divino. Come abbiamo avuto modo di scrivere in un articolo dedicato al diritto nella *Medea* di Euripide: «Themis is the alter-ego of justice, as is clear from etymological analysis. Themis is derived from the verb τίθημι, which means 'what is set,' or, 'what is in line with the order of the world.' By extension, 'themis' then refers to a sort of cosmic justice found in nature itself; it is the way things should properly be»<sup>14</sup>.

11 Gagarin 1986, 8-9.

12 Cf. Cantarella 1987.

13 Per una rassegna ragionata dello sviluppo del lessico giuridico si veda Stolfi 2020, che si concentra su *nomos* (anche in relazione a *physis*) e *dikē*.

14 Vd. Giombini 2018, 204.



In effetti, Themis rimanda alla perfezione dell'ordine cosmico della giustizia e si riferisce all'idea che il cosmo e le divinità sono incaricate in prima persona di mantenere il giusto nel mondo degli uomini. Già Biscardi 1982, 353 aveva sottolineato che con il termine *themistes* i greci indicavano «[...] le formule magico-religiose, le quali esprimono la volontà ineluttabile degli dèi, e che quindi sono leggi per i mortali (tale è anche del resto il concetto sotteso al termine *rhetra* [scil. legge] nell'uso di Sparta)». La legge, perciò, in epoca arcaica appare strettamente vincolata alle divinità: procede da queste e dunque ne è diretta emanazione. Agli uomini non resta che seguire le indicazioni divine ed interrogarsi su cosa potesse essere ammesso o no, su cosa potesse essere o meno la giustizia per gli dèi. La *dikē*, la giustizia, è direttamente derivata dalla *themis* e si qualifica nell'ottica di questa relazione di dipendenza<sup>15</sup>.

A seguito di una graduale strutturazione del diritto avanzò lessicalmente il termine *nomos*. *Nomos* è per definizione la legge positiva che ha il carattere di essere vincolante. Nel V secolo il termine è ampiamente attestato ed è interessante notare che, soprattutto grazie alle speculazioni dei sofisti, il termine acquisì una fisionomia propria soprattutto in contrapposizione al termine *physis*, ossia la natura, inteso come tutta quella serie di diritti che hanno origine naturale. L'ambivalenza *nomos/physis*, diritto positivo/diritto naturale, lasciò sullo sfondo il *thesmos* che rimane come il termine più adatto a rimandare al contesto arcaico ma non più prestabile alle nuove prospettive del diritto classico.

In definitiva, *thesmoi* sono le leggi arcaiche, mentre *nomoi* le leggi in epoca classica che nella prospettiva sofistica si oppongono a una legge naturale che proviene dagli dei ma che è in qualche modo viene demitizzata e segnata da un certo ateismo: probabilmente nella nostra prospettiva più prossima a quelli che oggi definiamo diritti umani.

È interessante notare che in Andocide, oratore ateniese la cui attività si colloca tra il V e il IV secolo, la distinzione tra *thesmos* e *nomos*<sup>16</sup> è legata a due legislazioni fondanti il diritto ateniese: quella di Draconte e quella di Solone. Infatti, nell'opera *Sui misteri* (Περὶ τῶν μυστηρίων) Andocide dice che:

1, 81: [...] τέως δὲ χρῆσθαι τοῖς Σόλωνος νόμοις καὶ τοῖς Δράκοντος θεσμοῖς.  
[...] Per il momento<sup>17</sup> bisognava applicare le leggi di Solone e le istituzioni (*scil. norme*) di Draconte (trad. Feraboli 1995).

15 Per l'analisi di Themis e *Dikē* in Omero si veda Pelloso 2012a.

16 Per una riflessione su *nomos*, *psephisma* e *thesmos* si veda anche Stolfi 2006, 123-151.

17 Scil. alla fine del V secolo (403).

E anche in 1, 83 dove è riportato un decreto, sebbene su di esso gravi un dubbio di autenticità:

“Ψήφισμα. ἔδοξε τῷ δήμῳ, Τεισαμενὸς εἶπε: πολιτεύεσθαι Ἀθηναίους κατὰ τὰ πάτρια, νόμοις δὲ χρῆσθαι τοῖς Σόλωνος, καὶ μέτροις καὶ σταθμοῖς, χρῆσθαι δὲ καὶ τοῖς Δράκοντος θεσμοῖς, οἷσπερ ἐχρώμεθα ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ ὁπόσων δ' ἂν προσδέη, οἶδε ἡρημένοι νομοθέται ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀναγράφοντες ἐν σανίσιν ἐκτιθέντων πρὸς τοὺς ἐπωνύμους, σκοπεῖν τῷ βουλομένῳ, καὶ παραδιδόντων ταῖς ἀρχαῖς ἐν τῷδε τῷ μηνί.”

Decreto. Su proposta di Tisameno il popolo decise: la vita civile si svolga in Atene nel rispetto della tradizione; siano osservate le leggi di Solone, le misure e i pesi da lui stabiliti e vengano pure osservate le istituzioni di Draconte, come per il passato. Se saranno necessarie altre leggi, una volta trascritte su tavolette, questi nomoteti eletti dalla Bulè le espongano davanti alle statue degli eponimi di modo che siano visibili a tutti, e le consegnino ai magistrati entro queste mese (trad. Feraboli 1995).

A partire dal IV secolo la nozione di legge si va definendo ulteriormente per arrivare a un distinguo lessicale di rilievo: al più ampio *nomos* per intendere la legge nella sua generalità si affianca il termine *psēphisma* per indicare il decreto in senso proprio. Hansen<sup>1819</sup> che ha effettuato uno studio sulla frequenza e l'impiego dei termini ha dimostrato che mentre i due appaiono intercambiabili fino al IV secolo, successivamente assumono connotati ben precisi. Parrebbe che ad influire su questo passaggio vi sia stata l'influenza della *Nomothesia* ossia dell'assemblea preposta all'approvazione delle leggi composta da 500 membri e che avrebbe esautorato l'*Ekklēsia* ossia l'assemblea dei cittadini delle funzioni più importanti, lasciandole di fatto il potere di emettere decreti con delibere inferiori<sup>20</sup>. Tale nuovo ordine avrebbe delegato i *nomoi* alla *Nomothesia*<sup>21</sup> e gli *psēphismata* all'*Ekklēsia* creando un distinguo di poteri e di grado di legislazione: i *nomoi* apparivano come leggi più generali mentre gli *psēphismata* come applicazioni individuali della norma generale.

La crescente specificazione terminologica e lessicale rende chiaro un percorso di crescita e 'affinamento' del diritto greco che dal IV secolo si accrebbe dando vita anche ad una revisione di tutta la legislazione vigente per l'abrogazione o il mantenimento delle vecchie leggi con il fine di creare un sistema di leggi coerenti. Tale procedimento chiamato *dokimasia* caratterizzò

18 Canevaro-Harris 2012.

19 Hansen 1978.

20 Secondo una parte sostanziosa degli specialisti del settore la *Nomothesia* sarebbe stata una sezione del tribunale e non una istituzione a parte. Sulla *Nomothesia* si veda Canevaro 2018.

21 Cf. Martini 2005, 31.

il diritto greco di IV secolo e si articolò differenziando le procedure di risoluzione del conflitto tra leggi (*diorthōsis tōn nomōn*), da quella di conservazione anche parziale o revisione (*epicheirotōnia tōn nomōn*) e di abrogazione di una legge (questa procedura era forse inclusa nella precedente). Della *dokimasia* sappiamo che si sviluppava in seno all'*Ekklēsia* ma in un modo inedito: infatti, l'assemblea individuava i *sunēgoroi*, figure assimilabili a quella di avvocati difensori delle vecchie leggi di fronte ai *nomothetai*.

Il IV secolo fu, dunque, un periodo di sedimentazione e organizzazione del diritto greco anche se, va sottolineato, tale 'costruzione' non resistette, se non in parte, alla successiva grande costruzione del diritto romano.

## 1.4. *Dikē e epieikeia*

Il concetto di giustizia ha nel mondo greco un lessico preciso: da un lato c'è la *dikē*<sup>22</sup> intesa come giustizia compiuta attraverso leggi (tanto è vero che il processo<sup>23</sup> veniva chiamato con lo stesso termine) e dall'altro c'è il concetto di equità (*epieikeia*). Questi due concetti differiscono sostanzialmente, come ha delineato in maniera chiara Aristotele soprattutto nell'*Etica Nicomachea* (libro V). Aristotele riconosce quello che già i sofisti e Platone avevano rilevato, ossia il fatto che la legge nella sua generalità poteva non condurre ad una giustizia reale quando veniva applicata ai casi particolari. Se la giustizia nella sua universalità viene applicata ai casi particolari essa può generare una situazione di iniquità: l'equità giunge dunque a sanare lo iato che si crea durante il processo di interpretazione e applicazione della norma alla realtà e in tal senso la figura del giudice assume quella dimensione di mediazione necessaria per raggiungere un verdetto soddisfacente e profondamente giusto rispetto al caso specifico che si trova a trattare. Aristotele, come i greci, rispettano ed hanno fiducia nelle leggi ma cercano di creare gli strumenti atti a superarne le caratteristiche limitanti, lasciando in ultima analisi la possibilità di un 'indirizzamento' della norma ai giudici che si devono fare garanti dell'equità.

In effetti, nel diritto greco la norma è sovrana e la sua applicazione 'letterale' è sempre attuata quando però la legge aderisce al caso che i giudici si trovano a giudicare. In moltissimi casi, però, se non nella maggioranza, le leggi non si prestavano a una applicazione letterale e dunque era necessaria

---

22 Sulla *dikē* nella cultura greca, e.g., si vedano i saggi raccolti in Camerotto - Pontani 2020.

23 Il processo veniva identificato col termine '*dikē*'. Un ulteriore modo di richiamarlo sembra essere presente nell'*Apologia di Palamede* di Gorgia in cui, al par. 1, il lessema *katēgoria kai apologia*, ossia 'accusa e difesa', indica proprio l'evento processuale che è caratterizzato dalla necessità del dualismo delle posizioni, ossia di accusa e difesa in quanto parti sostanziali e necessarie a decretarne la natura; in linea con un analogo uso, ma in forma verbale, presente nella *Retorica* di Aristotele (*Rhet.* 1358b11= I.3), vd. Giombini 2020.

l'interpretazione della giuria. Tale interpretazione, lungi dall'andare in conflitto con le leggi, seguiva proprio il criterio della ricerca dell'equità, come nota Avilés<sup>24</sup> 2011, 40: «We may imagine that equity was the way in which Athenian jurors chose between different interpretive protocols, none of which was regarded as inherently more correct than any other. This could account for the fact that litigants use so many words trying both to depict themselves as righteous men and good citizens and their opponents as lowlifes and to persuade the jurors that justice is on their side. The dikastic oath, on the other hand, demands that the court avoid breaking statutory law by its ruling; conceivably, then, strictly legal arguments will provide the jurors with an interpretive protocol showing them that to decide in favour of the speaker does not constitute a breach of law and a violation of their oath but, on the contrary, is in conformity with the spirit, if not the letter, of the statutes. Thus the jurors can in good conscience rule in favour of the speaker». I giudici, dunque, a parità di possibili interpretazioni della legge perseguono ciò che appare equo e giusto: forse anche per questo, e non solo per una funzione prettamente retorica, i convenuti in tribunale utilizzano parte dei loro discorsi per autoelogiarsi e proporre alla giuria un quadro della loro persona in quanto buona, giusta e corretta<sup>25</sup> al fine di sensibilizzarla verso una sentenza equa, almeno dal loro punto di vista.

## 1.5. Diritto greco o diritti greci?

Ci si riferisce alla struttura giuridica greca con la locuzione singolare 'diritto greco antico', intendendo con questa terminologia generale tutto il diritto sviluppatosi nelle culture elleniche. Il mondo greco, però, era multiforme e diviso: la struttura politico-sociale delle *poleis* era diffusa in tutti i territori ellenici ma ogni *polis*<sup>26</sup> era autonoma e autocratica. A partire dal secolo VII e fino al IV, la formazione delle *poleis* ha prodotto la sua ascesa e la sua progressiva crisi per cui può essere considerata una costante di questa cultura. Hansen ha promosso un progetto all'Università di Copenhagen, "The Polis Project", con l'intento di raccogliere e analizzare tutte le fonti e le informazioni sulle *poleis* greche<sup>27</sup>. Il "Polis Project" ha prodotto una grande quantità di risultati,

---

24 Avilés 2011 per dimostrare il ruolo dell'equità al momento della decisione della giuria analizza alcuni passaggi da lui considerati chiave in Iperide (*Contro Atenogene*), Demostene (*Per la corona*), Eschine (*Contro Ctesifonte*).

25 Si veda Harris 2013.

26 Sulla legislazione come nucleo centrale nella formazione della *polis* si veda Hölkeskamp 1992, 107 che dopo avere ripercorso anche le legislazioni della Magna Grecia e avendo analizzato il passaggio dalle consuetudini alle leggi scritte, asserisce che «Legislation [...] became the very core of the peculiar statehood of the *polis*».

27 Cf. Hansen 2006.

tradottisi poi in pubblicazioni, e ha di fatto censito tutte le *poleis*, non solo quelle conosciute e di cui ci rimangono informazioni sostanziose ma anche di quelle di cui ci rimangono solo il nome o qualche accenno. Dal censimento, Hansen e il suo gruppo di ricercatori hanno prodotto una lista di 1500 *poleis*: ognuna di esse aveva leggi proprie ma mostrava similitudini con le altre manifestando un certo grado di coerenza o unitarietà tra tutte, più o meno grandi che fossero. Infatti, sia i cosiddetti 'macrostati' (più città sparse sul territorio) sia i 'microstati' (città-stato) condividevano la lingua, la religione, i valori, le tradizioni, ossia un immaginario culturale di fondo che ne garantiva una certa unitarietà ed equivalenza. La metodologia adottata dal 'The Polis Project' era, dunque, quella comparata che, anche applicata al periodo antico e classico, si presenta come un grande strumento di analisi, specialmente laddove le informazioni tendono ad essere variegata come in questo caso.

Preso atto di una conformazione tanto complessa della società e della politica greche, appare evidente che anche nella formazione e nello sviluppo del diritto si ripresenti la stessa frammentazione. Molte *poleis* restituiscono molti diritti: spesso coerenti o simili, ma a volte differenti, dipendendo il diritto anche dalla connessione col potere e con la forma politica in cui si realizzano.

Sulla base di questa situazione non è difficile giungere alla conclusione che parlare genericamente di 'diritto greco antico', al singolare, è corretto nella misura in cui si sottenda la varietà e la peculiarità dei diritti delle varie *poleis*. E questo se ci attestiamo al solo periodo arcaico e classico: la situazione si va rendendo ancora più complessa quando si considera che il diritto ellenico, ossia greco ed ellenistico, passa per un processo di romanizzazione per poi confluire nel diritto bizantino<sup>28</sup>. Nello svolgimento dei secoli e del suo sviluppo e della sua confluenza finale, si affaccia la consapevolezza che sia formalmente più corretto parlare di 'diritti greci antichi' al plurale, proprio per manifestarne la complessità e le variazioni spazio-temporali<sup>29</sup>.

In generale, qualsiasi soluzione si adotti circa l'uso della forma singolare (diritto greco) o plurale (diritti greci) quello che deve essere accettato è la natura di tale diritto: la terminologia in quanto convenzione resta sullo sfondo delle discussioni.

---

28 È possibile considerare l'ipotesi secondo cui non vi fu un processo di romanizzazione quanto piuttosto l'assimilazione del diritto greco antico nel diritto bizantino che però si costituiva sul puro diritto romano. Non entreremo nella questione, basti qui segnalare che, o come fonte o come residuo assimilato, il diritto greco antico trova corrispettivi in quello bizantino.

29 V. Martini 2005 il cui titolo è infatti "Diritti greci"; e Stolfi 2006 che intitola questo suo volume "Introduzione allo studio dei diritti greci".

## 1.6. Le fonti del diritto greco antico

Parte della difficoltà dell'accesso e dello studio del diritto greco antico è costituito dalla natura delle fonti da cui possono essere tratte le informazioni sulle sue istituzioni e sulle leggi durante il suo progressivo sviluppo. Mancando di fatto quella che possiamo definire una cultura giuridica in senso stretto si deve fare a meno delle opere di riflessione di giuristi specializzati in grado di restituirci una riflessione teorica e teoretica sul suo sviluppo. Questo è uno dei punti che rendono controverso il diritto greco antico in quanto, proprio la mancanza di un apparato concettuale e teoretico ossia non esistendo di fatto un meta-diritto, lo ha fatto apparire già in epoca antica come un diritto 'semplificato', non strutturato e non organico. A questo si aggiunge il fatto che le fonti da cui siamo in grado di ricostruirne la storia del diritto greco sono per lo più di natura non specialistica e molto variegata e questo ha reso la loro indagine più complessa e soprattutto votata ad un certo grado di interpretazione.

Una delle prime rassegne sulle fonti è stata proposta da Biscardi che nella sua opera *Diritto greco antico* del 1982 ha dedicato un capitolo preliminare all'argomento<sup>30</sup>.

Biscardi ha prodotto una lista esaustiva e pertinente delle fonti, che qui di seguito riportiamo e commentiamo.

### I. Testi legislativi per via epigrafica

Le epigrafi rappresentano le fonti più certe che abbiamo. Si tratta di testi di leggi scolpite su pietra<sup>31</sup> che i greci utilizzavano per rendere pubblica una legge una volta emanata. Le epigrafi erano spesso poste sulla pubblica piazza (*agora*) ma anche situate nei luoghi di riferimento della legge. Se ad esempio la legge si riferiva ai lavori di un tempio essa veniva posta nelle vicinanze; se la legge si riferiva alla gestione delle acque di un fiume essa veniva posta in una zona di accesso del fiume stesso. Il posizionamento doveva garantire della diffusione stessa della legge ed era pratica comune che l'epigrafe venisse utilizzata proprio in questa funzione<sup>32</sup>.

---

30 Biscardi 1982, 17-35.

31 Marmo o *similia*, più raramente su metallo.

32 È forse esemplificativo un caso riscontrato da Rossetti 2002 su una epigrafe di un decreto emanato ad Atene intorno al 430 a.C. che istituisce divieti allo scopo di contenere alcune forme gravi di inquinamento (relativamente alla lavorazione delle pelli nelle acque del fiume). L'iscrizione, IG3 257, è stata rinvenuta alle pendici della collina ateniese e Rossetti ipotizza che fosse una delle copie; infatti, scrive Rossetti 2002, 2-3: «L'iscrizione nomina espressamente il fiume Ilisso e un tempio di Eracle, effettivamente localizzato in prossimità del fiume, alle porte della città. Sorprende un poco, perciò, che la stele sia stata ritrovata piuttosto lontano da questi luoghi e precisamente sulle pendici dell'acropoli, come se un terzo esemplare dell'iscrizione fosse stato collocato in città allo scopo di conferire un supplemento di notorietà al divieto».

## II. Testi legislativi per via manoscritta e orazioni

Molte opere di natura letteraria riportano testi di leggi. Si tratta per la maggior parte di orazioni che proprio per la natura retorica e letteraria che gli appartiene possono dare adito a incertezze sulla veridicità di ciò che riportano. Prima di passare all'analisi dei limiti di queste opere, è necessario specificare la natura generica di questi testi. L'oratoria greca è stata definita e organizzata da Aristotele nella sua magistrale opera *Retorica*. Si tratta della prima opera giunta fino a noi in grado di restituirci dello sviluppo dell'arte retorica nella cultura greca<sup>33</sup>. Certamente, la retorica nasce e trova un suo sviluppo prima di Aristotele: la tradizione ci trasmette che a fondarla siano stati due oratori sicelioti, Tisia e Corace. Di questi due personaggi sappiamo ben poco (così poco che la letteratura critica non è ancora concorde se si tratti di un unico personaggio o due<sup>34</sup>) ma sappiamo che avrebbero iniziato l'arte della retorica in Sicilia dove poi sarebbe passata a Empedocle e soprattutto a Gorgia, che forse di Empedocle fu allievo. Da lì Gorgia, nel 427 a.C., l'avrebbe portata ad Atene (vi si era recato in ambasceria); per altri la retorica ad Atene venne introdotta da Antifonte stesso che trasmise l'opera e le strutture dei sicelioti trasformando quella che era una attività prettamente intellettuale in una pratica di possibile applicazione giudiziale<sup>35</sup>. La tradizione retorica sarebbe stata contemporaneamente sviluppata dagli altri autori della sofistica e sarebbe divenuta una delle arti più significative del portato culturale greco classico. Di questi autori precedenti ad Aristotele sono arrivate un numero limitato di opere ma soprattutto si lamenta la perdita dei manuali di retorica che la tradizione vuole siano stati scritti dai sofisti. Aristotele aveva prodotto, con scopo didattico nei primi insegnamenti nell'Accademia platonica, una compilazione di queste arti: avrebbe, infatti, preso tutte i manuali scritti precedentemente per farne una *summa* del sapere retorico fino alle sue proprie elaborazioni personali. La pratica aristotelica a compilare e assemblare era tipica del filosofo di Stagira che procedeva in questo modo ogni volta

---

33 Discussa è la collocazione cronologica della *Rhetorica ad Alexandrum* di autore ignoto (già ps-Aristotele) che potrebbe essere contemporanea o, più credibilmente posteriore, alla *Retorica* aristotelica. Per un quadro sulla natura e sul contenuto della *Rhetorica ad Alexandrum* si veda l'efficace introduzione all'opera nell'edizione Ferrini 2015.

34 Si veda più avanti la sezione dedicata alla ricostruzione biografica di Antifonte.

35 In ultimo Placido Suarez 2019, 19; sulla scorta di Gagarin 2002, 182 il quale scrive «It is traditionally (though misleadingly) said that rhetoric was invented in Sicily several decades before Antiphon began writing speeches. But the theoretical work of Corax, Tisias, Gorgias, and others had a relatively narrow impact on Greek intellectual life until Antiphon turned it to practical use and created an institution that in the fourth century played a significant role in the lives many Athenians. Later critics, interested primarily in prose style, valued Antiphon less highly than some of his successors, and most of his works were lost before the modern era. But he deserves more credit than he has received as the pivotal link between the intellectual activity of fifth-century Sophists and the public oratory of the fourth-century politicians and logographers».

che si affacciava a costruire e studiare una nuova disciplina. Purtroppo, di questa compilazione non ci è giunto nulla: al contrario della sua seconda opera di retorica, il *Grillo* (un dialogo alla maniera del maestro Platone) di cui ci sono rimaste pochissime tracce ma indicative del contenuto<sup>36</sup> e soprattutto della *Retorica*, opera in tre libri che possediamo per intero. Nella *Retorica*, in particolare nel Libro I a partire da 1358a36, Aristotele propone la divisione delle opere di retorica in tre generi: il genere deliberativo, il genere giudiziario e il genere epidittico. Di questi generi ne spiega poi argomenti e *topoi* ricorrenti per darne una visione completa. La sintesi sui generi oratori che abbiamo proposto serve proprio a identificare il problema che abbiamo con i testi manoscritti che contengono leggi: infatti, tutte le opere di tutte e tre queste tipologie possono fornire l'occasione per l'inserzione da parte degli autori di testi di leggi. È una ovvia considerazione che risultano preponderanti le opere del genere giudiziario in quanto si muovono proprio nel contesto specifico di materia da tribunale e spesso sono opere che tramandano di processi che hanno realmente avuto luogo. Seppur nella specificità della loro natura giudiziaria, tali fonti rimangono opere letterarie e di oratoria: sono per cui arricchite da un alto tasso di elementi retorici e, non si può escludere, di vere e proprie invenzioni retoriche<sup>37</sup>.

Il loro carattere oratorio, perciò, rende queste fonti difficili da gestire: si tratta pur sempre di stabilire la validità delle informazioni che trasmettono e apparirà ovvio che la letteratura critica si è confrontata con tale problema con intensità. L'analisi delle singole leggi inserite, la loro attestazione in altri tipi di fonte (come le epigrafi) e la loro coerenza nel sistema di leggi che si è andata delineando negli studi permette, in ottica comparativa, una prima valutazione sulla loro autenticità: ciò non toglie che in molti casi il dibattito sia ancora aperto.

### III. Leggi non attiche

La maggior parte delle leggi che conosciamo provengono dal contesto attico, ossia da Atene. Eppure, non vanno dimenticate alcuni casi, minori per quantità seppur non per qualità, che aiutano la nostra conoscenza del mondo giuridico greco. Tra queste spicca la legislazione di Gortina, *polis* dell'isola di Creta, di cui disponiamo grazie alla presenza di una legislazione quasi integra scolpita sulle mura della città. Si tratta di dodici pannelli databili al VI-V sec a.C., scritti in dialetto dorico e con modalità bustrofedica (in linea continua da destra a sinistra e viceversa) che contengono diritto di famiglia,

---

36 Cf. e.g. Giombini 2011.

37 D'altronde la presenza di un forte tasso di retorica è presente anche nella tradizione romana (ad esempio, nei discorsi di Cicerone dove è dominante); non è dunque quello greco un caso isolato (e non potrebbe esserlo, a maggior ragione se si parte dal presupposto che non c'è discorso, di nessuna natura, che possa prescindere da tale dimensione).



con particolare accento alla questione ereditaria<sup>38</sup>. Rilevante anche se non supportato da un alto numero di fonti è poi il diritto spartano<sup>39</sup>, ma in certa misura anche quello della Beozia<sup>40</sup> e della Focide<sup>41</sup>.

Da considerare anche le pergamene e i papiri di Dura Europos, città della Mesopotamia (nell'attuale Siria) poi ellenizzata e l'ormai avanzato studio dei diritti del Mediterraneo e dell'Asia, dal diritto egizio a quello orientale con tutte le sue varianti.

#### IV. Epigrafi di carattere non legislativo

Tra le epigrafi vi sono anche quelle di carattere non legislativo che pur non essendo testi di leggi possono fare riferimento ad esse o richiamarle per via indiretta. Fra queste tutte per il diritto pubblico gli *psephismata*, ossia i decreti, emanati dalla *Boulē* e dall'*Ekklēsia* su temi vari che rimandano a leggi senza tuttavia citarle direttamente; e per il diritto privato gli *horoi*, «pietre terminali che, confitte nei fondi ipotecati, attuavano un regime di pubblicità e configuravano l'esistenza di un diritto reale di garanzia»<sup>42</sup>.

#### V. Opere letterarie e lessicografiche

Tra le opere di carattere letterario vanno inclusi i testi degli storici, i testi teatrali destinati alle rappresentazioni tra cui le tragedie<sup>43</sup> e le commedie<sup>44</sup>. Si devono poi aggiungere le opere lessicografiche (l'*Onomasticon* di Polluce, il *Lessico dei dieci oratori* di Arpocrasione<sup>45</sup>, il lessico di Esichio e la *Suda* di autore ignoto).

38 Negli ultimi decenni la produzione scientifica sulle tavole di Gortina si è andata intensificando ed ora si può contare su una letteratura piuttosto ampia: sia sufficiente ricordare qui la monografia di Maffi 1997 e un articolo di Gagarin 1982. Maffi ha stilato una rassegna sugli studi più recenti in materia a cui rimandiamo anche per i riferimenti bibliografici, cf. Maffi 2003.

39 È giunta fino a noi una *Costituzione degli Spartani* (di autore ignoto) e le vite di Licurgo, Lisandro e Agis trasmesse da Plutarco. Vd. MacDowell 1986; per un quadro generale cf. anche Martini 2005, 171-189.

40 Bonner-Smith 1945.

41 Bonner-Smith 1943.

42 Biscardi 1982, 22.

43 La bibliografia è molto ampia e spesso diretta a singole opere: per un quadro generale si veda e.g. Allen 2005.

44 Sulla commedia cf. Wallace 2005; in particolare su Aristofane come fonte del diritto, si veda Buis 2019.

45 Riguardo a questa opera mi sembra rilevante la raccolta dei lemmi giuridici raccolti, tradotti e commentati da Casella 2018b.

## VI. Testi di costituzioni

Tra tutto il materiale che ci è giunto possiamo usufruire anche di alcune Costituzioni. Si tratta di opere che rendono conto della struttura politica, istituzionale e giudiziaria della città che hanno in analisi: spesso vi è anche una presentazione storica delle evoluzioni di tali sistemi. *In primis* si deve considerare la *Costituzione degli Ateniesi* di Aristotele<sup>46</sup>, la *Costituzione di Atene* e la *Costituzione degli Spartani* dello pseudo-Senofonte, la *Politica* di Aristotele, le *Leggi* di Platone.

## VII. Le fonti romane

Sono fonti sul diritto greco anche le opere letterarie latine, tra cui quelle dei comici (e.g. Plauto) e quelle dei retori.

## VIII. Papiri e ostraka

I papiri e gli *ostraka* sono una fonte importante per il diritto greco-egizio. Come gli *ostraka* ateniesi anche quelli egizi restituiscono parte di alcune prassi giudiziarie greche. Gli *ostraka* sono pezzi di ceramica (spesso provenienti da vasame) su cui si scriveva il nome della persona che, durante la riunione plenaria dell'*Ekklēsia*, si voleva ostracizzare: i dati che contengono sono significativi per la ricostruzione di tale prassi<sup>47</sup> ed hanno un valore informativo di pregio.

## IX. Il diritto romano

Le fonti del diritto romano e lo stesso diritto codificato dai romani sono una fonte per il diritto greco. La limitazione che si può riscontrare in questa fonte consiste soprattutto nell'approccio del diritto romano al precedente greco. I romani non trovarono un diritto ben decodificato e ovviamente non trovarono un riferimento alla cultura giuridica che poi ha costituito presso di loro un reale discrimine coi diritti precedenti nonché le fondamenta della loro propria costruzione giuridica. La prospettiva romanista è stata anche in qualche modo una limitazione per lo stesso studio del diritto greco: infatti, volere intendere il diritto greco a partire dalle categorie offerte dal diritto romano può essere non solo fuorviante ma anche spesso causa di un ridimensionamento eccessivo del valore del diritto greco.

## 1.7. Atene come modello

Come detto, ogni *polis* godeva di un proprio sistema politico e istituzionale. Prenderemo a riferimento Atene, senza alcuna pretesa di esaustività, con l'intento di orientare il lettore nella successiva analisi delle *Tetralogie* di

---

46 Aristotele ne redasse 158 ma ci è pervenuta solo quella di Atene.

47 Ad esempio, possono dare informazioni sulla formazione dell'assemblea, sulla falsificazione dei voti e sull'ostracismo predeterminato.

Antifonte, opera che si deve inserire proprio nel contesto ateniese. Si tenterà di delineare le istituzioni maggiori e le relazioni interistituzionali ateniesi anche perché è il diritto greco su cui abbiamo il maggior numero di fonti, e che dunque conosciamo meglio, nonché in grado di offrirsi come 'modello' dei diritti greci nella loro generalità.

## a) Le istituzioni

### I. La *Boulē*

La *Boulē* era il Consiglio della città<sup>48</sup>. Istituita con una certa probabilità da Draconte nel VII sec. a.C. (le riforme di Draconte vengono datate verso il 621 a.C.) era formata al momento della sua istituzione da quattrocento membri<sup>49</sup>. Con la riforma sostanziale di Clistene, tra il VI e il V sec. a.C., la *Boulē* si modificò fino a venire organizzata in maniera precipua. Clistene, infatti, aumentò il numero dei *bouletai* (i membri della *Boulē*) e ne regolò la provenienza. Il sistema clistenico aveva come obiettivo quello della rappresentanza: era intenzione di questo riformatore fare in modo che tutta la regione dell'Attica venisse rappresentata nel Consiglio e per poter ottenere questo risultato riorganizzò il territorio dividendolo in trenta *trittis*, ossia trenta territori: dieci della parte interna della regione, la *Mesogea*; dieci della parte della costa, la *Paralia* e dieci della città di Atene che era la parte più densamente popolata, l'*Asty*. Clistene divise, poi, la popolazione in dieci tribù e assegnò a ogni tribù una zona per ogni parte: dunque, ogni tribù amministrava e rappresentava un territorio della *Mesogea*, uno della *Paralia* e uno dell'*Asty*. In tal modo si assicurava l'imparzialità di ogni tribù che aveva interessi in tre zone diverse caratterizzate da esigenze e caratteristiche differenti. Clistene pensava così di evitare che una tribù difendesse e facesse gli interessi di una sola zona ma che al contrario si facesse portavoce di istanze diverse nell'interesse del territorio comune. Tale struttura politica era

48 Sulla *Boulē* l'analisi più completa e approfondita si deve a Rhodes 1972 che si è basato sia sulle fonti letterarie che su quelle epigrafiche e anche sulle evidenze archeologiche.

49 Aristotele parla della *Boulē* sia come istituzione prevista da Draconte (*Ath. pol.* IV, 1-3: «[...] Draconte stabilì le leggi. Ecco com'era il suo ordinamento [...] Al Consiglio partecipavano quattrocento membri estratti a sorte fra i cittadini a pieno diritto [...] Se uno dei consiglieri, durante una seduta del Consiglio (*boulē*) o dell'assemblea (*ekklesiā*), mancava alla riunione, pagava tre dracme se apparteneva ai pentacosimedimmi, due se era un cavaliere, uno se era uno zeugita», trad. Lozza 1991) che come prodotto della riforma di Solone (*Ath. pol.* VIII, 4: «Egli (scil. Solone) formò un Consiglio di quattrocento membri, cento per ognuna tribù, e incaricò quello dell'Aeropago di vegliare sul rispetto delle leggi, come anche prima era guardiano dello Stato e regolava gli affari pubblici più numerosi e importanti, e disciplinava i trasgressori, essendo arbitro di multare e di punire [...]», trad. Lozza 1991). Non entreremo in questo dibattito che è impervio, complesso e di non interesse per questo studio, ma va almeno registrata la labilità dell'attribuzione dell'istituzione del consiglio e anche l'incertezza sul suo promotore.

poi affiancata da quella locale dei *dēmoi*, in totale centotrentanove divisioni che si occupavano dell'amministrazione territoriale. Ogni tribù ogni anno eleggeva cinquanta rappresentanti per cui, essendo dieci le tribù, si arrivava al numero di cinquecento membri del Consiglio.

La *Boulē* si riuniva nell'agorà in cui aveva degli spazi appositi e si strutturava in maniera piuttosto rigida e chiara. Ogni tribù reggeva la *Boulē* per la durata di un mese: si deve specificare che Clistene aveva riorganizzato l'anno in dieci pritanie: ogni pritanìa durava dai trentaquattro ai trentasei giorni. Per cui per ogni pritanìa una tribù teneva la gestione della *Boulē* e durante quel periodo i cinquanta membri si convertivano in pritani. Ogni giorno i pritani eleggevano un loro rappresentante, detto *epistatēs*. L'*epistatēs* si avvaleva della consulenza e della collaborazione di nove *proedroi*, uno per ogni tribù che in quel momento non stava gestendo la *Boulē*. In tal modo, si comprende, la rotazione delle cariche era molto intensa e la partecipazione attiva dei cinquecento membri molto elevata.

I compiti della *Boulē* variarono col momento storico e con le riforme ma in linea generale la *Boulē* aveva il compito primario di stendere i *proboulemata*, ossia un parere preventivo da destinare alla discussione dell'*Ekklēsia*, l'assemblea della città. Si può interpretarlo come una specie di 'ordine del giorno': la *Boulē* decideva e organizzava gli argomenti da discutere in assemblea emettendo così un primario parere. A volte la *Boulē* risolveva autonomamente le questioni e Rhodes<sup>50</sup> fa notare che ad Atene esistevano tre tipi di decreti a seconda dell'organo di approvazione: c'erano decreti emessi dalla sola *Boulē*, quelli emessi dalla sola *Ekklēsia* e anche decreti emessi congiuntamente. Sappiamo di queste differenze grazie a delle formule fisse che erano integrate nel decreto e che rendevano conto dell'iter di approvazione che avevano seguito. La *Boulē* si occupava anche di materia giudiziaria in relazione all'*eisanghelia*<sup>51</sup>, accuse per crimini contro la città che venivano poste direttamente alla *Boulē*. Alla *Boulē*, inoltre, spettava

50 Rhodes 1972, in part. 52 ss.

51 Secondo ciò che sappiamo dall'orazione Per Eussenippo di Iperide 7-8, l'*eisanghelia* contemplava i seguenti casi: «'ἔάν τις, [...] 'τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καταλύη' [...] ἢ 'συνίη ποι ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου ἢ ἐταιρικὸν συναγάγη, ἢ ἔάν τις πόλιν τινὰ προδῶ ἢ ναῦς ἢ πεζὴν ἢ ναυτικὴν στρατιάν, ἢ ὅπως ἂν μὴ λέγῃ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων χρήματα λαμβάνων», ossia «Se uno [...] cerca di rovesciare il regime democratico in Atene [...] o se uno partecipa a riunioni in qualche luogo allo scopo di rovesciare il regime democratico o allo stesso fine ha formato un'eteria; o se uno, per tradimento, ha consegnato al nemico una città, una flotta o una forza di terra o di mare o; nella sua qualità di oratore, non presenta le proposte più conformi agli interessi del popolo ateniese, perché corrotto con denaro» (trad. Marzi 1977). Secondo alcuni, Iperide cita tutte le accuse possibili, anche se non integralmente, ma probabilmente esistevano altri crimini previsti dalla legge che non sono citati da Iperide. Tra questi: i crimini riguardanti i cantieri e, in generale, le leggi commerciali; gli inganni nei confronti del popolo; le accuse contro i sicofanti.

il controllo dei magistrati, soprattutto per ciò che concerneva la materia finanziaria e copriva tutte le restanti attività non svolte dalla *Ekklesia*.

La *Boulē* si riuniva quasi quotidianamente, esclusi i giorni dedicati alle festività: secondo Rhodes la media delle riunioni arrivava a duecentosettantacinque l'anno.

## II. L'*Ekklēsia*

L'*Ekklēsia* era l'assemblea di tutti i cittadini ateniesi che si riunivano sulla collina della Pnix, di fronte all'Acropoli. Le evidenze archeologiche testimoniano di un progressivo ingrandimento di questo spazio che probabilmente subì tre modifiche sostanziali. Lo spazio aperto e ampio aveva in posizione rialzata una tribuna sulla quale gli oratori potevano offrire i loro discorsi. Per poterne fare parte si doveva avere diciotto anni, essere di sesso maschile e provenire dalla regione dell'Attica. Ogni ateniese attestava la sua identità grazie a un *pinax*, una 'targa' identificativa di piccole dimensioni su materiale vario (metallo, legno, e così via) in cui era annotato il nome del soggetto, quello del padre e il *dēmos* di appartenenza, ossia l'area amministrativa di provenienza: la nascita di un nuovo cittadino era registrata, infatti, presso il *dēmos* di provenienza. L'*Ekklēsia* si riuniva quattro volte per pritanìa, dunque ogni otto giorni circa. Le sue competenze variavano ma si attestavano sostanzialmente su questi temi: stipulare alleanze, ricevere ambascierie straniere, occuparsi delle questioni finanziarie (come quella di stabilire le spese in ambito militare, per le opere e le feste pubbliche), deliberare sull'organizzazione delle feste religiose, votare nei processi di ostracismo. L'*Ekklesia* si atteneva all'ordine del giorno stabilito dalla *Boulē* e le votazioni avvenivano per alzata di mano in maniera pubblica secondo il principio di maggioranza<sup>52</sup>.

L'*Ekklēsia* aveva, dunque, ampi poteri ed è l'espressione democratica del potere ad Atene che vedeva nella partecipazione dei cittadini il suo centro focale. Si ricorda in questo passaggio che erano cittadini tutti i soggetti di sesso maschile che venivano riconosciuti in quanto tali: vengono esclusi dalla vita politica le donne, gli schiavi, i minori, gli stranieri. La cittadinanza era un tema fondamentale nel sistema giuridico e politico ateniese. Infatti, avere la cittadinanza equivaleva all'esercizio del potere e ad essa corrispondevano diritti e doveri: diritti politici, giuridici, religiosi e sociali, ma anche doveri fiscali e militari. Non è un caso che la cittadinanza fu oggetto di riforme politiche<sup>53</sup>. Si ricorda la fondamentale legge sulla cittadinanza promossa da Pericle nel 451-450 a.C. che non riconosceva la cittadinanza ai figli

---

52 Il principio di maggioranza era il principio rispettato dal diritto greco. Ne è testimone fondamentale Aristotele che se ne occupa in più luoghi della sua produzione e che ne cerca anche forme di perfezionamento. Cf Maffi 2016 (e la bibliografia annessa), e vd. anche Maffi 2019.

53 Per una visione generale del tema della cittadinanza si vedano i contributi in de Luise 2018.

nati dai matrimoni misti (tra un uomo greco e una donna straniera)<sup>54</sup>. La legge di Pericle tramandata da Aristotele in *Ath. Pol.* 26,4 si trova anche in Plutarco, *Pericle* 37,3. Questa legge aveva la finalità di limitare l'accesso alla cittadinanza per mantenerla nelle mani di ateniesi figli di ateniesi creando in tal modo una 'selezione' degli ateniesi puri<sup>55</sup>. Pericle tentò successivamente di abrogarla per lasciare il proprio potere al figlio Pericle II, meticcio perché nato dall'unione di Pericle con Aspasia di Mileto e tale richiesta gli fu concessa<sup>56</sup>. Ma la legge fu portata avanti anche dopo Pericle e restaurata senza retroattività dopo la restaurazione democratica del 403 a.C. Sappiamo, inoltre, dallo pseudo-Demostene dell'orazione *Contro Neera*<sup>57</sup> che le unioni coniugali miste vennero addirittura vietate da una legge (*Contro Neera*, 16)<sup>58</sup>. La preponderanza della cittadinanza come strumento politico e di potere si ravvede anche nella pratica dell'adozione che ad Atene privilegiava quelle intra-familiari<sup>59</sup>.

## b) I tribunali

Vi erano differenti tribunali ad Atene: sul loro sviluppo e sulle loro competenze permane ancora una certa labilità<sup>60</sup>: si consideri che di alcuni si hanno ben poche informazioni.

54 Cf. Tarditi 1957.

55 La legge probabilmente non fu retroattiva perché successivamente Cimone (la cui madre era straniera), richiamato da Pericle stesso, non avrebbe potuto ricoprire l'importante incarico di guidare l'esercito ateniese contro Cipro. Inoltre, in una successiva disposizione sul grano che rende conto del numero di persone nei vari demi risultano anche di nascita mista (nello specifico, nel 445-444, c'era da suddividere il grano donato dal sovrano di Libia, Psammetico e per questo furono stese le liste degli abitanti dei demi tra cui erano inclusi i cittadini meticci).

56 Plut. Per. 37.

57 Il processo a Neera può essere datato all'incirca a metà del IV secolo a.C.

58 Nel caso specifico si fa riferimento all'unione di una donna ateniese con uno straniero. Nel testo del *Contro Neera* è riportata la legge: «Qualora uno straniero conviva maritalmente con una cittadina in qualsivoglia modo o maniera, chiunque, Ateniese e che ne abbia i requisiti, sia libero di denunciarlo davanti ai tesmoteti. Se poi venga riconosciuto colpevole, vengano venduti lui e il suo patrimonio, e la terza parte del ricavato vada all'accusatore. Lo stesso valga per una straniera che conviva con un cittadino: il convivente della straniera condannata paghi inoltre una multa di mille dracme» (trad. Avezzù 1986).

59 Cf. Baelo Álvarez 2014.

60 Wolff 1946, 74: «The early history of the Areopagus and the various courts of ephetae is a mystery which will never be fully penetrated unless new sources provide us with clues». MacDowell 1963, 7 è sulla stessa linea.

## 1. L'Areopago

L'Areopago (in greco Ἀρειος πάγος, collina di Ares) è uno dei tribunali più menzionati ma anche meno conosciuti della storia di Atene. Fino al 462 a.C., anno di una riforma ad opera di Efialte che ne diminuì le funzioni passandole al tribunale dell'Eliea, e successivamente con Pericle<sup>61</sup>, l'Areopago era il tribunale principale di Atene che si trovava su una zona rocciosa mediana tra l'Acropoli e l'Agorà. Notizie sul numero di membri di questo tribunale non ci sono pervenute, dunque non se ne conosce né l'entità né l'estrazione precisa<sup>62</sup>. Si occupava<sup>63</sup> di controllare l'operato dei magistrati, di interpretare le leggi (con controllo della vita politica e costituzionale) e giudicava i casi di omicidio, in particolare dei casi di φόνος ἐκ προνοίας, ossia di omicidio con premeditazione<sup>64</sup>.

## 2. L'Ēliea

L'Ēliea è il tribunale popolare supremo. I giudici di questo tribunale venivano chiamati *Ēliastai* o *Dikastai*. I giudici di questo tribunale venivano selezionati attraverso il sistema del sorteggio; il loro numero è difficile da determinare<sup>65</sup> ma sappiamo che erano divisi in dieci sezioni (*dikastēria*). I giudici potenziali che potevano presentarsi al sorteggio dovevano avere compiuto trenta anni di età, essere cittadini e non essere stati colpiti da *atimia*, ovvero non aver perso i loro diritti politici a seguito del riscontro di una colpa nei confronti della patria. Nelle riunioni della *Ēliea*, convocate dai *tesmothetai*, si sentenziava di casi di privati con incarichi pubblici; a partire dalla riforma di Efialte l'*Ēliea* acquisì gli incarichi dell'Areopago. Con la riforma di Pericle, i membri di questo tribunale ricevettero un *misthos*, ossia un compenso per il loro lavoro. Si deve sottolineare che il sistema di estrazione, che dal V al IV secolo avveniva

61 Aristotele informa sulla progressiva perdita di poteri dell'Areopago in due punti della *Costituzione degli Ateniesi*, *Ath. Pol.* XXV, 2: «(Efialte) In primo luogo eliminò molti areopagiti, intentando processi per corruzione; poi sotto l'arcontato di Conone, tolse al Consiglio tutte le prerogative aggiunte grazie alle quali esso vigilava sulla costituzione, e le attribuì in parte ai cinquecento e in parte al Popolo e ai tribunali», trad. Lozza 1991; e in *Ath. Pol.* XXVII, 1: «In seguito Pericle, divenuto capo dei democratici e conquistatosi la fama per la prima volta quando, ancora giovane, accusò Cimone al momento del rendiconto del suo operato come stratego, rese il governo più democratico. Tolsse infatti certe prerogative all'Areopago [...]» (trad. Lozza 1991).

62 Secondo alcuni studiosi, è possibile che l'Areopago fosse formato da sessanta membri, totale raggiunto sommando il numero degli Efeti (cinquantuno) a quello degli arconti (nove): ma il fatto che la carica fosse vitalizia fa escludere che il numero di nove potesse rimanere fisso. Sensato perciò pensare, come una parte della letteratura critica ha fatto, che si trattasse di un consiglio vitalizio formato da ex arconti. Cf. Bearzot 2008, 59-60.

63 Cf. Arist. *Ath. Pol.* IV, 4 sull'Areopago all'epoca di Draconte e VIII, 4 per l'epoca di Solone.

64 Su questo tema si tornerà più ampiamente nel prosieguo del lavoro.

65 Bonner-Smith 1968; per un'analisi generale cf. Palao Herrero 2007, 103-106.

grazie a una macchina apposita chiamata *klērotērion*<sup>66</sup>, non era garanzia della preparazione dei membri di questo tribunale che effettivamente si trovavano a giudicare senza avere una reale competenza per farlo. Questo deficit garantì l'enorme importanza che acquisì la retorica durante i dibattimenti, avendo la persuasione un ruolo fondamentale per influenzare il parere delle giurie.

### 3. Gli Efeti

- i. Gli Efeti erano i membri di cinque tribunali particolari. Il loro numero era di 51 membri che si riunivano in luoghi distinti. Gli Efeti provenivano da famiglie nobili e dovevano aver almeno cinquanta anni di età. La natura di questo tribunale 'variabile' che cambiava nome in base al luogo di riunione e dei casi che si andavano affrontando è molto dibattuta<sup>67</sup>, ma in linea generale se ne può tracciare le linee generali come qui di seguito:
- ii. il Palladion (Παλλάδιον), dal nome di un tempio dedicato ad Atena. Questo tribunale si occupava dell'omicidio senza premeditazione (μη ἐκ προνοίας / *mē ek pronoias*) o involontario (ἀκούσιος / *akousios*). La pena prevista in questo caso era l'esilio o nel caso di perdono da parte della famiglia danneggiata dalla morte di un proprio membro la pena veniva convertita nel pagamento di una ammenda (ποινὴ / *poinë*);
- iii. il Delfinion (Δελφίνιον): questo tribunale si occupava dell'omicidio legittimo (φόνος δίκαιος / *phonos dikaios*)<sup>68</sup>. Il diritto greco prevedeva casi in cui l'omicidio era legittimo: a) la *moicheia* (μοιχεία) ossia il caso in cui un uomo uccideva l'amante di sua moglie cogliendolo in flagranza di reato in casa propria; b) la morte accidentale durante una competizione sportiva; c) la morte per fuoco amico in campo di battaglia; d) omicidio di un bandito per la strada<sup>69</sup> (per legittima difesa). Si ritornerà sul *phonos dikaios* nel prosieguito essendo uno dei punti che riguardano i casi presentati da Antifonte;
- iv. il Freatto (Φρεαττός), dal nome di una spiaggia nei pressi del Pireo. L'accusato, che già si trovava in condizione di esilio, accusato di un *phonos akousios* (φόνος ἀκούσιος) o un *phonos mē ek pronoias* (μη ἐκ προνοίας), veniva trasportato presso Atene ma non veniva

66 Di questo strumento ci parla Aristotele in *Ath. Pol.* LXVI. Sul suo funzionamento si veda Rossetti 2016.

67 Per una rassegna chiara dei quattro tribunali e del ruolo degli Efeti accompagnata da riferimenti bibliografici in merito, si veda Gagliardi 2012 (cf. anche Gagliardi 2003), il quale ipotizza che gli Efeti non presiedessero i tribunali del Delfinio e del Freatto, così come anche del Pritaneo (dove a giudicare era il *basileus* e i suoi quattro *phylobasileis*, re delle tribù); dunque rimaneva di loro competenza solo il Palladio.

68 Arist. *Ath. Pol.* 57.3; Dem. 23.53.

69 Dem. Contro Aristocrate 60.



fatto scendere dalla barca che lo trasportava per non attrarre la contaminazione sulla città e i cittadini. Il processo avveniva perciò in una situazione particolare: gli Efeti si trovavano sulla spiaggia e l'imputato sulla barca. Di questo particolarissimo e, per alcuni, dubbio processo si ha notizia solo da una orazione di Demostene (Περὶ συντάξεως/ *Peri syntaxeōs* / Sull'organizzazione, 77);

il Prytaneion (Πρυτανεῖον): tribunale che si occupava di processi contro ignoti, animali o cose inanimate.

### c) I magistrati

I magistrati, chiamati Arconti (ἄρχοντες / archontes), dettavano la linea politica della città. Ebbero grandi poteri fino al V secolo quando poi col sistema democratico il loro potere perse centralità. In epoca arcaica restavano in carica per dieci anni (l'accesso era riservato agli aristocratici) poi a partire dal VII sec. a.C. la durata della carica si limitò ad un anno (così li troviamo nell'epoca classica di Atene, quando Pericle rese accessibile tale ruolo anche ai non aristocratici, in particolare agli zeugiti, i piccoli proprietari terrieri). Una volta completato il loro incarico diventavano membri dell'Areopago. Venivano eletti per sorteggio<sup>70</sup> ed erano in numero di nove.

- i. l'Arconte Eponimo, ossia l'arconte capo: dava il suo nome all'anno in cui restava in carica e che aveva competenza sull'organizzazione delle attività teatrali e coreutiche delle feste pubbliche controllandone *in primis* gli aspetti economici;
- ii. l'Arconte Polemarco, prima capo militare e poi dal V secolo quando nacque la figura degli strateghi si occupò di rappresentare gli stranieri presenti ad Atene;
- iii. l'Arconte Re (*basileus*) che aveva le competenze in materia religiosa;
- iv. i Tesmoteti, nel numero di sei. Si occupavano delle leggi e di dirimere controversie legali.

Non ci soffermeremo sulle figure magistrali minori che comunque erano numerose e relative ad ambiti specifici.

70 Cf. Arist. *Athen. Pol.* XLIII. Una critica alla procedura selettiva di queste magistrature è presente al par. 7 dei *Dissoi logoi*, opera antologica di un ignoto sofista, in cui si sottolinea come il sorteggio non solo non sia garanzia di preparazione ma anche che tale sistema sia antidemocratico in quanto non coinvolge tutti i cittadini con le loro preferenze.

## 1.8. Il processo nell'Atene classica

Sullo svolgimento del processo<sup>71</sup> ad Atene abbiamo molte fonti soprattutto grazie alle orazioni giudiziarie<sup>72</sup> in particolare quelle relative al V e, più dettagliatamente, al IV sec. a.C.

Sappiamo che vi erano due tipi di processo: la δίκη / *dikē* e la γραφή / *graphē*. La *dikē* nasceva da un'accusa privata, mentre la *graphē* derivava da un'accusa pubblica. La *graphē* poteva venire intentata da un qualsiasi cittadino che accusava un altro di aver fatto un danno ad un terzo (o anche alla *polis* nella sua totalità). La *graphē* poté assumere una valenza politica quando apparve la figura del sicofante<sup>73</sup>, ossia di un accusatore 'professionale' che per interesse o per conto terzi intentava una causa contro un nemico soprattutto in ambito politico (si dovette poi procedere a stigmatizzare questa figura assicurandogli una pena in caso di menzogna).

Si può ricostruire un processo 'tipo'<sup>74</sup> secondo queste tappe<sup>75</sup>:

- i. *prosklēsis*: l'attore notificava in presenza di testimoni la sua accusa al convenuto;
- ii. il convenuto poteva difendersi adducendo un difetto di legittimazione dell'attore dovuto a motivi formali o sostanziali (questa prassi non è riscontrabile nei processi pubblici). Il processo si svolge a prescindere dall'efficacia di questa difesa<sup>76</sup>;
- iii. dopo almeno cinque giorni l'attore depositava presso il magistrato competente la sua accusa circostanziata (*enklēma*<sup>77</sup>; un testo scritto che includeva il nome delle parti e i termini dell'accusa); l'attore e il convenuto depositavano una somma per coprire le spese legali: chi perdeva la causa doveva ripagare tutte le spese restituendo la parte depositata dall'avversario precedentemente;

71 Per una visione degli studi sul processo greco si veda Maffi 2007b. Lo stesso Maffi ha redatto in un ampio saggio lo *status quaestionis* sugli studi di diritto greco, vd. Maffi 2007. Si veda anche Harris 2018.

72 Per una rassegna completa e argomentata si veda Pepe 2019.

73 Sulla figura del sicofante e i luoghi letterari in cui è possibile rintracciarla si veda García Domingo 2013.

74 Il modello di seguito rispetta in maniera puntuale il processo di IV secolo ma può essere utile per inquadrare le tappe processuali di quello di V secolo che interesserà nel prosieguo le analisi delle *Tetralogie*.

75 Vd. Bearzot 2008, 66-70.

76 Cf. Talamanca 2017; in particolare l'*Introduzione* di Maffi.

77 Per la ricostruzione dei passi del processo e un approfondimento sull'*enklēma*, cf. Harris 2018a. Stendendo una lista delle informazioni di cui disponiamo per la ricostruzione del processo greco, Harris analizza tra tutti i casi anche le orazioni V e VI di Antifonte.

- iv. il convenuto depositava la propria difesa (*antigraphē*);
- v. le due parti comparivano poi davanti al magistrato per presentare le proprie motivazioni e prestavano giuramento (*antōmosia*)<sup>78</sup>. Le prove, ossia documenti scritti, erano trasmesse al cancelliere tramite contenitori provenienti dall'istruttoria. Vi erano diversi tipi di prove che Aristotele così classifica nella sua *Retorica*: tecniche e non tecniche. Le tecniche (1357b) si identificano con le conclusioni di argomenti sillogistici validi e Aristotele le inserisce nella discussione dei segni, dei luoghi e delle proposizioni delle argomentazioni retoriche. Alle prove non tecniche dedica, invece, un paragrafo proprio (par. 15, 1375a 22). Aristotele ne elenca cinque tipi: "I. le leggi, II. le testimonianze, III. i patti, IV. le dichiarazioni fatte sotto tortura e V. i giuramenti" (trad. Zanatta 2006). Dunque, venivano ammessi sia gli argomenti degli oratori che le prove raccolte, pur nella loro varietà;
- vi. la causa veniva tradotta in tribunale e si avviava il processo: la causa a seconda della sua natura, pubblica o privata, e della sua gravità veniva destinata al tribunale o alla sottosezione del tribunale competente. Nel caso dei tribunali popolari venivano sorteggiati i giudici, veniva individuato l'addetto alla clessidra (per il calcolo dei tempi dei discorsi<sup>79</sup>), quattro scrutatori, cinque addetti al *misthos*: dunque, un cospicuo numero di figure venivano coinvolti anche nella parte più tecnica del processo per realizzarlo nelle sue varie fasi;
- vii. il cancelliere leggeva l'istanza e la contro-istanza e poi si procedeva all'ascolto delle parti. Non esistendo di fatto, le figure del pubblico ministero e dell'avvocato, a parlare erano gli stessi soggetti coinvolti o persone a loro prossime (*synēgoroi*), familiari o amici che sostenevano la tesi di chi sostituivano e che spesso erano persone di riguardo proprio per avere una certa influenza sui giudici. I discorsi proposti erano due per ogni parte, in alternanza. Alla fine dei discorsi avveniva

78 Istruire la causa era competenza dei magistrati (la fase istruttoria era detta *anakrasis*; su questa fase si veda Kremmydas 2018) i quali inoltre presiedevano la causa. In particolare, tra i ruoli più contano i seguenti: l'Arconte Re si occupava dei processi religiosi; l'Eponimo per le *dikai*; il Polemarco per i processi relativi a stranieri residenti in Atene; i Tesmoteti per le *graphai*; e gli Undici, in quanto responsabili del sistema carcerario per i processi relativi all'arresto preventivo.

79 Todd 2005, 147: «A further, very simple mechanism also contributed to the principle of equal opportunity: exactly the same amount of time for speaking was measured out for the prosecutor and defendant by a waterclock (*klepsydra*). The times ranged from approximately fifteen minutes (five *choes* of water) for the simplest private case to exactly one-third of the day for the most important political cases». Un esemplare di clessidra ad acqua è visibile al pubblico nel museo dell'Agorà di Atene. I discorsi, dunque, avevano un tempo di declamazione: la clessidra veniva bloccata quando erano presentate le testimonianze o lette delle leggi: il tempo calcolato era quello utilizzato dall'oratore per il suo discorso. Sui limiti dei contenuti dei discorsi si avrà modo di discutere più avanti.

la votazione dei giudici che era segreta ed effettuata attraverso gli *psēphoi*, dei dischetti di bronzo con un lato vuoto ed uno pieno che, coprendone gli estremi, depositavano in due contenitori differenti. Le votazioni erano due: la prima a seguito dei primi due discorsi di accusa e difesa, la seconda una volta compiuti i secondi discorsi di accusa e difesa. Non era contemplato il 'ricorso' in senso stretto rispetto alla decisione del tribunale, ma poteva essere previsto solo contro il magistrato qualora si riuscisse a dimostrare una mancata esecuzione della procedura o nella raccolta delle prove;

- viii. una volta prodotta la sentenza, qualora fosse stata di condanna si doveva procedere alla decisione della pena. Nel caso di un *agōn atimētos* la pena era fissata per legge; mentre nel caso di un *agōn timētos* era previsto un verdetto autonomo da parte della giuria.

I processi per omicidio seguivano pressappoco lo stesso iter<sup>80</sup>: essendo ritenuti procedimenti privati<sup>81</sup>, era coinvolto l'Arconte Re, competente in materia religiosa, perché un omicidio, producendo il *miasma* (la contaminazione) richiedeva una certa cautela ed andava affidato ai tribunali speciali formati da Efeti, che abbiamo visto precedentemente. Nei casi di omicidio la contaminazione aveva una rilevanza: il processo serviva a ristabilire la giustizia, evitando così che tutta la città venisse contaminata dall'atto imputo dell'azione omicidiaria. Tra l'altro non erano previste limitazioni di tempo: l'accusa e il conseguente processo in tribunale potevano essere

80 Lo stesso Antifonte nell'orazione *Per l'uccisione di Erode*, 88 sottolinea la peculiarità della procedura penale: «Le leggi, i giuramenti, le viscere delle vittime, le interdizioni, insomma l'intera procedura concernente le cause di omicidio è così diversa da quella stabilita per le altre proprio perché è di estrema importanza che sui fatti stessi, su cui vertono i processi, si pronunzi una sentenza giusta; una sentenza giusta è una soddisfazione per la vittima, ma la condanna per omicidio di un innocente è un errore ed empietà verso gli dei e le leggi», trad. Marzi 1995. Per la procedura dei processi di omicidio anche Demostene XXIII, 67-69 dove si fa riferimento ai vari passaggi: il processo avveniva nell'Areopago, l'accusatore giurava invocando la sua rovina (e della famiglia) in caso di mendacità (a rimarcare la forte responsabilità di chi accusa) stando in piedi sui corpi degli animali sacrificati da persone predisposte e in giorni altrettanto stabiliti. Se l'accusatore ha mentito, visto il giuramento, la disgrazia si abatterà su di lui; se non ha mentito e l'accusato viene condannato sarà lo stato a eseguire la pena mentre l'accusa potrà solo essere presente e osservare. L'accusato ha diritto dopo il primo discorso di darsi all'esilio volontario senza che alcuno possa impedirlo.

81 Sulla possibilità che i processi per omicidio potessero essere giudicati anche attraverso un processo di natura pubblica, ossia attraverso l'*apagoge*, si veda Volonaki 2000, in part. 153 ss., che riconosce un caso del genere in Antipho 5. Sull'esistenza di una *graphē phonou* la letteratura critica ha dibattuto senza poter raggiungere un pieno accordo; una posizione a favore della sua presenza nel diritto greco è quella di Hansen 1976, che non è stata accolta da larga parte della letteratura critica; cf. Tulin 1996 (soprattutto rispetto al codice draconiano).

intentate in un qualsiasi momento<sup>82</sup>. Non si arriva ad un processo quando il morto, prima del suo decesso, aveva concesso il perdono (che andava a ricomporre ed eliminare la vendetta): in questa situazione la famiglia della vittima non aveva il diritto di procedere ulteriormente con un processo<sup>83</sup>. La dimensione religiosa dell'omicidio porta in campo una categoria parallela a quella dei giuristi: gli *exēgētai*, ossia ufficiali religiosi, esperti nella tradizione delle leggi sacre (anche interpreti di oracoli), che potevano essere consultati quando il caso non appariva chiaro proprio sotto il profilo religioso<sup>84</sup>. Queste 'consulenze' però non producevano un effetto diretto sui processi<sup>85</sup>: nulla, insomma, di facilmente avvicinabile agli *iuris prudentes* del diritto romano che in epoca arcaica erano pontefici, ossia sacerdoti della religione romana e che a poco a poco si trasformano nei giuristi laici che caratterizzarono il diritto romano nel suo sviluppo storico.

## 1.9. La confluenza del diritto greco nel diritto romano (con un accenno al diritto bizantino)

La tradizione storiografica ha lungamente lasciato *a latere* il diritto greco rimarcando la forte differenza tra questo e il diritto romano. I romani, sviluppando una forte cultura giuridica, hanno sostanzialmente formato il diritto occidentale-cristiano tessendone non solo le basi ma anche fornendogli un vero e proprio metodo di analisi e riflessione. In tal senso, il diritto greco non ha fatto lo stesso in quanto non è stato in grado di prodursi in maniera teoretica e fondante, relegando la propria esperienza ad essere storicizzata e circostanziata. Il mondo greco non conosce la figura del giurista in senso puro, né tantomeno contempla la possibilità che il giurista possa anche convertirsi in fonte del diritto: la distanza su questo tra il mondo greco e quello romano appare impossibile da colmare. Allo stesso tempo, il diritto greco produce

82 Scrive MacDowell 1963, 10: «There was however no time limit (*prothesmia*) within which the relatives were legally required to take action, or after which a killer became immune from prosecution [...] The statement is shown to be correct by the case of Antiphon's speech *Against the Stepmother*, in which a prosecution for homicide is brought by the dead man's son, who was only a boy when his father died (Ant. I 30), so that some years must have elapsed between the death and the prosecution». Dunque, l'omicidio non cade mai in 'prescrizione' e l'assassino può essere sempre perseguito fino a che non si abbia soddisfazione.

83 Si veda Demostene 37.59; cf. MacDowell 1963, 8.

84 Cf. Oliver 1950 e Pepe 2015-2016.

85 MacDowell 1963, 16: «Advice, on the other hand, they give hesitantly, asking the recipient's permission before they give it. This concerns the proceedings in a law-court (...), and here they have no authority, and their recommendation is unofficial [...] On a strict definition, legal procedure is outside the province of the exegetai, and for further enlightenment on it we, like the trierarkhos, must run our attention to 'the laws of Drakon'».

in maniera sostanziale lo sviluppo tecnico di procedure e contenuti di legge che non solo hanno valore specifico in sé ma che costituiscono un apporto significativo al diritto contemporaneo e successivo.

La presa d'atto dello scarto tra il diritto greco e il romano (fondatore del *Civil Law*) non deve, però, bloccare il tentativo di verificare se e cosa del diritto greco sia entrato nella cultura romana e in quella bizantina.

Per quanto riguarda il diritto romano, una connessione si presenta immediatamente per fattori cronologici e contenutistici, offrendosi come ottima possibilità di un approccio comparato. Nella metà del V sec. a.C. (451-450 a.C.) i romani durante la Repubblica produssero un primo corpo di leggi: le "Leggi delle Dodici Tavole" (*duodecim tabulae*; *duodecim tabularum leges*) promulgate dai *decemviri legibus scribundis*. Si tratta del primo testo legittimo del diritto romano con norme di diritto pubblico e privato<sup>86</sup>. Pomponio (*l.s. ench.* – D. 1.2.2.4 – L. 178; *de Orig. Jur. Dig. 1. tit. 2. s. 4*) tramanda che per la stesura di questo documento i romani inviarono un'ambasceria in Grecia (o forse in Magna Grecia) per potere acquisire l'esperienza giuridica greca, in particolare quella solonica. Su questa possibilità non abbiamo ulteriori informazioni. Un'altra parte della tradizione informa, invece, che fu Ermodoro di Efeso a far confluire il diritto greco in queste tavole dando luogo ad un assorbimento che fu alla base del corpo di leggi romano. Ermodoro è un personaggio poco noto ma la sua provenienza lo connette al filosofo Eraclito, anch'egli di Efeso, che secondo Diogene Laerzio (v.s. IX 2):

καθάπτεται δὲ καὶ τῶν Ἐφεσίων ἐπὶ τῷ τὸν ἑταῖρον ἐκβαλεῖν Ἐρμόδωρον ἐν οἷς φησιν, «ἄξιον Ἐφεσίοις ἠβηδὸν ἀποθανεῖν πᾶσι καὶ τοῖς ἀνήβοις τὴν πόλιν καταλιπεῖν, οἵτινες Ἐρμόδωρον ἄνδρα ἑαυτῶν ὀνήστον ἐξέβαλον λέγοντες, Ἡμέων μὴδὲ εἰς ὀνήστος ἔστω· εἰ δὲ τις τοιοῦτος, ἄλλη τε καὶ μετ' ἄλλων.» ἀξιούμενος δὲ καὶ νόμους θεῖναι πρὸς αὐτῶν ὑπερεῖδε διὰ τὸ ἦδη κεκρατῆσθαι τῇ πονηρᾷ πολιτείᾳ τὴν πόλιν.

[scil. Eraclito] Polemizzò anche con gli Efesini, per il motivo che esiliarono il suo compagno Ermodoro, là dove dice: "Gli Efesini adulti meriterebbero di morire tutti, lasciando la città solo ai più giovani, poiché essi esiliarono Ermodoro, il più valente di tutti loro", affermando: "Non ci sia neppure uno che sia il più valente tra di noi; e, se ci fosse mai uno del genere, vada da un'altra parte, con altra gente". E, pregato poi dai suoi concittadini di istituire leggi, si rifiutò di farlo, adducendo il motivo che la città era già dominata da una cattiva costituzione (trad. Reale - Girgenti - Ramelli 2005).

Eraclito aveva sviluppato, seppur in maniera inorganica, una riflessione sulle leggi (in particolare sul diritto naturale<sup>87</sup>) ed è possibile che avesse in comune con Ermodoro proprio l'interesse per queste. Diogene Laerzio ci informa dunque del fatto che Ermodoro venne cacciato dai suoi concittadini

86 Cf. Ruiz Castellanos 1992, con annessa bibliografia; Diliberto 2009 e il recente Corsi 2018.

87 Cf. Giombini 2014.

non riconoscendo, ed anzi detestando, il suo valore invitandolo a recarsi presso altri popoli<sup>88</sup>. Qui non risulta difficile pensare che se proprio sul tema delle leggi Ermodoro ebbe contatti coi Romani, i suoi concittadini si siano rivoltati contro di lui cacciandolo e che proprio a Roma avesse trovato riparo. E, seguendo Plinio (*Nat.* 34.11<sup>89</sup>), pare che i Romani gli eressero una statua per gratitudine nel *Comitium*<sup>90</sup>. Anche Strabone (14.1.25) pare confermare che Ermodoro avesse scritto alcune leggi per i romani.

Dunque, il contatto tra Ermodoro e i romani e la conseguente commistione tra diritto greco e quello romano 'degli albori' (prima, della definizione della scienza giuridica e del nuovo ruolo del giurista) appare di per sé stessa stimolante, se non anche sotto il punto di vista storiografico<sup>91</sup>. Si aggiunga che alcuni elementi formali<sup>92</sup> relativi alle "XII Tavole" trovino consonanze con il mondo greco<sup>93</sup>. Ci si riferisce, ad esempio, al fatto che le leggi fossero esposte nei luoghi pubblici per poter essere accessibili a tutti: si tratta di una prassi greca che si ritrova in tutto lo sviluppo del diritto ellenico, fin dal suo stadio più antico. Alcune convergenze riguardano poi altri fattori sia più generici (come le confluenze tra il diritto solonico e le norme decemvirali) o casi specifici come, ad esempio, l'adozione<sup>94</sup>: a Roma l'*adrogatio* si faceva sulla pubblica piazza come si faceva in Grecia (a Gortina ad esempio)<sup>95</sup>.

88 Riportato poi da Cicerone, *Tusc.* V, 36.

89 «[...] fuit et Hermodori Ephesii in comitio, legum, quas decemviri scribebant, interpretis, publice dicata».

90 Ne è certo Gratama 1817, 11.

91 Va registrato che dubbi su questa interazione sono presenti in parte della letteratura critica, soprattutto dovuti al poter circostanziare i fatti e all'eliminazione di alcune incongruenze cronologiche. In tale ottica, va sottolineata la possibilità che il richiamo a una tradizione più antica sarebbe stato funzionale solo al dare valore alla costruzione romana del diritto; e che dunque non vi sia stata una reale interazione. D'altronde il diritto romano ha tra le sue caratteristiche quella di vedere nel pregresso e nell'antico un valore fondativo e costitutivo di indubbia rilevanza, in quanto le leggi che sono in grado di passare indenni nel tempo si dimostrano evidentemente di indubbia validità. Rascón García e García Gonzalez 1993 in relazione alla legge delle *XII Tavole* e riscontrando una caratteristica propria del diritto romano scrivono che «El respeto a quienes se reconoció la *auctoritas iura condendi*, la autoridad de fundar derecho, fue una actitud permanente en la cultura romana, que hizo de su ordenamiento el resultado de un proceso de sedimentación histórica en el que la costumbre, los *mores maiorum*, fueron el elemento conservador y, al mismo tiempo, renovador del sistema, porque, al fin y al cabo la tradición no dejó de fluir» ("Estudio Preliminar", XX). Per una riflessione sul tema delle congruenze tra le leggi delle XII Tavole e il diritto greco, si vedano, e.g., Pais 1915 e Ducos 1978.

92 Per gli aspetti lessicali si veda. e.g. Bréal 1899 che si concentra sui termini: *poena / poinë*; *calumnus / kaloumenos*, altre forme verbali e lessemi mutuati dal lessico medico greco.

93 Si veda anche Amunátegui Perelló 2020.

94 Cf. Martini 2001.

95 Cf. Baelo Álvarez 2014, in part. 75-118. Diverso il caso di Atene dove l'adottato veniva presentato alla Fratria, ossia al nuovo gruppo familiare di cui entrava a far parte.

Per quanto riguarda il diritto bizantino, le consonanze provengono *in primis* dal possibile rapporto con la *Ecloga* che pur essendo di epoca ben più tarda (VIII sec.) fa trasparire una nostalgia per il diritto antico. Infatti, pur manifestando alcune similitudini col diritto romano-germanico, la *Ecloga* assimila costumi orientali e più antichi, come nel caso delle pratiche matrimoniali e della funzione della dote<sup>96</sup>, o anche per l'utilizzo delle pene corporali.

Si deve considerare in ultimo l'utilizzo della lingua, il greco. Si tratta di un greco bizantino ma che ricollega almeno idealmente alla cultura greca nella sua totalità: l'uso del greco corrispondeva chiaramente anche all'intenzione di rendersi comprensibile (nella parte orientale dell'Impero il latino non era evidentemente lingua comune).

---

96 Cf. De Ruggiero 1908.



---

## ANTIFONTE E LE *TETRALOGIE*

### 2.1 Antifonte: il profilo biografico

#### a) Un Antifonte: l'ipotesi unitarista

La letteratura critica su Antifonte, intellettuale del V secolo a.C., ha cominciato a intensificarsi dal secolo scorso, soprattutto a partire dal 1912 quando Diels e Kranz (DK) lo inclusero in una delle raccolte più significative della storia degli studi di filosofia antica, i *Vorsokratiker*<sup>97</sup>. Diels e Kranz distinsero tra le fonti, seguendo una divisione che la storiografia e la dossografia avevano inaugurato già dall'antichità, ossia tra le testimonianze, i frammenti e le imitazioni. Nel caso di Antifonte effettuarono una ulteriore scelta altrettanto consolidata dalla tradizione: inclusero, infatti, le opere di un Antifonte sofista e non inclusero invece la produzione di un secondo Antifonte oratore di Ramnunte, un demo della parte orientale dell'Attica, la regione di Atene.

La distinzione tra i due Antifonte aveva avuto origine nell'antichità (non si tratta quindi di una scelta moderna o contemporanea), in particolare nel I secolo a.C. per opera di Didimo di Alessandria il quale sostenne per primo l'esistenza di plurimi Antifonte; la cosa in sé non desta perplessità se si pensa che il nome Antifonte era piuttosto diffuso nell'epoca classica greca. Di tale posizione di Didimo abbiamo notizie indirette, grazie a Ermogene di Tarso il quale, dopo avere riportato proprio la prospettiva di Didimo – che è attribuita in verità anche ad altri autori in differenti fonti – aggiunge alcune sue note (*De ideis* II.11, p. 399, 18 – 400, 21 Rabe). In particolare, Ermogene ha sostenuto che due di questi Antifonte ipotizzati da Didimo afferirono alla sofistica (li definisce infatti οἱ σοφιστεύσαντες, coloro che si comportavano, agivano

---

97 Si trattava della terza edizione. La prima, che non includeva i sofisti, è del 1903.

o ragionavano come sofisti): uno oratore e l'altro del demo di Ramnunte<sup>98</sup>. Fu Ermogene, dunque, a stabilire questa biforcazione e anche a individuare anche quali opere andavano attribuite all'uno e all'altro: infatti, nella sua visione, l'oratore avrebbe scritto discorsi su casi di omicidio e discorsi pubblici, mentre l'altro, interessato alla politica<sup>99</sup> e tra l'altro anche ai sortilegi e ai sogni, aveva scritto i discorsi *Sulla verità*, *Sulla concordia* e il *Politico*.

Tale distinzione tra un Antifonte oratore ed un Antifonte Ramnusio è stata accolta all'inizio del Novecento<sup>100</sup>, ma si è poi affievolita nel corso dello stesso secolo in cui, come si diceva, la letteratura critica ha avuto una crescita importante. In particolare, mi pare che il dibattito sul tema possa essere ben sintetizzato dal 'dialogo' instaurato a distanza, anche temporale, tra Pendrick e Gagarin.

Pendrick<sup>101</sup> già dal 1987 (in un articolo in cui cercava di ribaltare la teoria di Avery<sup>102</sup>) e in un contributo fondamentale del 1993 (i cui esiti sono presenti nella sua edizione e traduzione dei testi e dei frammenti di Antifonte) sosteneva che le informazioni degli antichi difficilmente potevano essere messe in discussione, essendo questi stessi più prossimi cronologicamente rispetto alle ricerche contemporanee. Pendrick poi si avvaleva di un argomento molto spesso portato avanti dalla letteratura

98 Antifonte proveniva dalla tribù di Aiantis e pare che fosse nipote di un partigiano di Pisistrato (si veda Arpocrazione, s. v. *στασιώτης*) e che suo padre fosse tale Sofilo (per il Lessico dei Dieci Oratori di Arpocrazione, in particolare per i lemmi giuridici, si veda Casella 2018). L'assonanza tra Sofilo e il termine 'sofista' avrebbe prodotto la credenza che il padre fosse proprio un sofista; scrive Jebb 1962, 3: «The tradition that his father Sophilos was a sophist antedates by a generation the appearance of that class of teachers, and may have been suggested simply by the jingle of the words».

99 Su questo Kerferd 1957.

100 Si veda e.g. Jebb 1962, 17. In controtendenza Bignone 1974, che offre anche una breve rassegna di opinioni, vd. 9-20. Quella di Bignone è una intera monografia sul tema in cui, analizzando gli aspetti stilistici che quelli morali, conclude la fine del primo ampio saggio con queste parole: «Questi due uomini, che anche nella modellatura e nel colorito della prosa si distinguono, militarono in opposti campi, in quell'Atene percossa dalla guerra del Peloponneso, in cui le passioni politiche si esasperano, mordono profondamente gli animi, li modellano della loro impronta tenace» (57). La posizione di Bignone è stata assunta con tentativi di rafforzamento da Luria 1963; per la tesi separatista propende anche Ribeiro Graça 1988-89. Levystone 2014 ha ribadito che già gli antichi distinguevano i due profili e che la critica moderna ha accettato la tesi continuista sulla base di una errata interpretazione di B44b de *Sulla Verità*; in realtà, infatti, la coerenza del personaggio si avrebbe anche a partire dalla fisica in essa contenuta. Per la soluzione unitarista non solo recentemente Gagarin, come vedremo, ma già anche Morrison 1961, Avery 1982 e Luginbill 1997.

101 Pendrick 1987, 1993 e anche nel 2002 con la pubblicazione dei frammenti di Antifonte Sofista da cui esclude i discorsi giudiziari che attribuisce al Ramnusio. Per Pendrick in definitiva ci sarebbero stati tre Antifonte: il sofista, il logografo-politico e il poeta; per una rassegna delle posizioni sull'identificazione di un Antifonte o tre, cf. Pendrick 2002, 1-26.

102 Avery 1982.

critica di questo indirizzo ovvero che tra le opere giudiziarie e declamatorie e quelle di natura maggiormente teoretica e politica vi fosse una differenza stilistica e contenutistica su cui era impossibile sorvolare. In particolare, a dare man forte alla posizione di Pendrick vi era l'innegabile fatto che nell'opera *περὶ ἀληθείας / peri alētheias – Sulla verità*<sup>103</sup> (e in una forma più alta la *περὶ ὁμονοίας / peri homonoias – Sulla concordia*) si affrontava la superiorità delle leggi di natura sulle leggi particolari degli uomini. Tale posizione non sarebbe in linea con la biografia dell'Antifonte (ampiamente nota grazie alla narrazione tucididea) che lo rappresenta come una delle anime del colpo di stato dei Quattrocento, di natura oligarchica<sup>104</sup>.

- 103 Va notato che grazie al nuovo papiro *POxy LII, 3647* pubblicato in italiano nel 1984 (già edito da Grenfell e Hunt nel 1915) a cura di Funghi (poi editato nell'89 con Decleva Caizzi: Decleva Caizzi – Funghi 1989) nuovi aspetti dell'opera *Sulla verità* sono apparsi sul dibattito sull'autore, le sue posizioni politiche e il censo complessivo dell'opera. Decleva Caizzi 1986 ha proposto una nuova ricostruzione del passaggio presente tra le colonne I e II, giungendo ad eliminare proprio una parte inerente all'origine nobile o illustre dei genitori degli ateniesi. Decleva Caizzi mostra come la presunta interpretazione 'democratizzante' di Antifonte non abbia ragion d'essere e che dunque non c'è contraddizione concettuale e politica tra questa opera e il resto della produzione antifontea. Infatti, la studiosa conclude: «[...] risulta oggi totalmente privo di consistenza l'argomento che scorgeva nelle presunte idee egualitarie o democratiche presenti nel testo che stiamo analizzando la prova più forte contro l'identificazione di Antifonte con l'oratore di Ramnunte e sul piano del metodo si dimostra nel contempo pienamente lecito prendere le mosse, nello studio dei testi, dall'ipotesi di lavoro che essi appartengano all'autore di cui ci parla Tuciddide (VIII 68)» (Decleva Caizzi 1986, 69). Per la ricostruzione della pubblicazione del nuovo papiro di Antifonte cf. anche Bonazzi 2014.
- 104 Nella *Vita di Antifonte*, nelle *Vite dei X oratori*, Plutarco informa del processo che vide Antifonte accusato e processato per il colpo di stato dei Quattrocento. La sentenza del tribunale risulterebbe la seguente: «Sono colpevoli di tradimento Archeptolemo figlio di Ippodamo, del demo di Argile, presente, e Antifonte, figlio di Sofilo, del demo di Ramnunte, presente. La condanna per entrambi è che siano consegnati agli Undici [scil. magistrati con a capo un *grammateus* che avevano la funzione di gestire il carcere pubblico e tutte le attività connesse: torture, esecuzioni, e così via], che i loro beni siano confiscati e che la decima sia offerta alla dea, e che le case di entrambi siano abbattute e siano posti dei cippi sul sito dove sorgevano, con l'iscrizione: "Apparteneva ai traditori Archeptolemo e Antifonte"; che i demarchi [scil. magistrati a capo di un demo] dichiarino la loro proprietà, e che sia proibito seppellire Archeptolemo e Antifonte ad Atene o in terra controllata da Atene; e che Archeptolemo e Antifonte siano spogliati dei loro diritti e lo stesso valga per la loro discendenza, legittima e illegittima; e che, qualora, uno adotti uno dei discendenti di Archeptolemo e Antifonte, colui che adotta sia spogliato dei diritti. Tutto questo sia riportato su una stele di bronzo, da collocare nel luogo in cui si trovano i decreti che riguardano Frinico [scil. un membro della fazione radicale del colpo dei Quattrocento]» (tr. Di Salvo 2017). Sull'attendibilità della *Vita di Antifonte* di Plutarco si veda lo studio di Edwards 1998 che analizzando passo per passo prende atto del fatto che molte informazioni possono essere verificate attraverso altre fonti e quindi, in generale, sostiene che si possa ritenere il passo degno di fiducia. Anche Faraguna ritiene valida e informativa questa fonte; lo studioso si sofferma sul passaggio inerente la discendenza dei due, colpita dal decreto, che include sia i figli legittimi (*gnēsioi*) che quelli illegittimi (*nothoi*) e spiega l'inserimento dei figli illegittimi in questo modo: «[...] l'estensione dell'atimia ai discendenti γνήσιοι e νόθοι, difficilmente spiegabile altrimenti, si giustifica perciò alla luce

Gagarin<sup>105</sup> ha risposto a Pendrick, richiamandone direttamente il lavoro, e mostrando come il termine 'sofista' - abbinato a uno dei due personaggi in gioco - sia da ritenersi come un termine generico, atto solo a designare come 'acculturato' il personaggio a cui è attribuito<sup>106</sup>; e soprattutto questo epiteto avrebbe reso possibile distinguere l'unico Antifonte, oratore del demo di Ramnunte, da un altro Antifonte, un trierarca della stessa epoca. Anche Narcy<sup>107</sup>, che ha allestito la voce del *Dictionnaire des Philosophes Antique* del CNRS, propende nettamente per la teoria 'unitarista' che vuole un unico e solo Antifonte<sup>108</sup>. Partendo dall'assunzione della identificazione dei due personaggi, rimarrebbe da valutare l'attribuzione della qualità di 'ἔποποιός' (poeta), che in Diogene Laerzio ritroviamo nella sezione dedicata ad Aristotele<sup>109</sup> (fr. 75 Rose; D.L. II 46 = L.M. P6) e che è presente anche nella Suida (L.M. P1-3). Tale ulteriore dato potrebbe essere contestualizzato pensando che tale epiteto possa riferirsi all'attività di tragediografo, attività presentata nello ps-Plutarco (*Vit. X Orat.* 833 C = L.M. P8). Certo, la questione potrebbe essere dibattuta più ampiamente e in sedi più opportune, perché non si può per principio escludere che ci si trovi di fronte a due Antifonte: da un lato il poeta/tragediografo e dall'altro il politico/autore di discorsi giudiziari e sofista. Ma una obiezione a questa ultima definizione mi pare ottimamente affrontata sul piano storiografico da Stroppa il quale, sulla trasmissione dei testi di Antifonte, scrive: «I suoi scritti furono catalogati nella biblioteca di Alessandria nel III a.C., probabilmente da parte di Callimaco, e nell'elenco furono inseriti anche i trattati: tale aspetto risulta fondamentale per il dibattito antico e moderno sull'esistenza di un Antifonte oratore e di un Antifonte sofista. In questo contesto, almeno, un unico Antifonte era ritenuto autore delle orazioni e dei trattati, e verosimilmente la presenza in epoca romana nella provincia egiziana (nell'Ossirinco del III d. C.) dei frammenti del *peri tēs alētheias* è da collegare al fatto che tali opere

---

della mutata e più favorevole condizione dei figli illegittimi nell'ultima fase della guerra del Peloponneso e diventa in tal modo uno degli elementi più probanti a favore della sua autenticità», vd. Faraguna 2016, 86.

105 Gagarin 1990, 2002.

106 Croiset 1917 sostiene, come poi Gagarin, che il termine sofista sia stato funzionale al fine di non creare confusione con altri personaggi dallo stesso nome.

107 Narcy 2018 (19891).

108 Sulla stessa linea anche Ramón Palerm che riscontra una coerenza interna in tutta la produzione antifontea. Cf. Ramón Palermo 1996.

109 Aristotele (*Rhet.* 1385a 9) informa che un Antifonte poeta, sul punto di essere ucciso a colpi di bastone per ordine di Dionigi, riprendeva quelli che venivano uccisi con lui a non coprirsi per la vergogna. Sulla possibilità che il poeta non corrisponda al nostro oratore si veda Edwards 1998, 89-90.

circolavano da lungo tempo sotto il nome di un retore famoso, piuttosto che all'interesse per un sofista ateniese del V secolo a.C.»<sup>110</sup>.

Verosimilmente, dunque, Antifonte sarebbe stato un intellettuale, un sofista, un oratore interessato a più ambiti del sapere, nato all'incirca nel 480 a.C. e la cui carriera e vita si sarebbero interrotte con una condanna a morte a seguito del tentativo di restaurazione oligarchica dei Quattrocento nel 411<sup>111</sup>.

## b) Antifonte e la *polymathia*

L'ipotesi unitarista è senza dubbio l'opzione migliore di cui possiamo disporre: da questo ritratto unitario ne deriva il profilo di un Antifonte πολυμαθής (*polymathēs*)<sup>112</sup>, ovvero un intellettuale dedito allo studio di molteplici discipline, in linea con le indagini e dei profili intellettuali propri dei presocratici. Alcuni frammenti e testimonianze su Antifonte portano a considerarlo in questa ottica, con tutte le cautele del caso. Ortolá Guixot nel suo contributo "Antifonte: sofista y científico"<sup>113</sup> ha rivalutato le fonti relative ad Antifonte scienziato, in particolare i frammenti e le testimonianze relative alla medicina, alla biologia e alla geologia, alla fisica, alla geometria e alla matematica. Anche Bonazzi nel suo emblematico 'Antifonte presocratico'<sup>114</sup> ha voluto ricollocare Antifonte nello spazio cronologico e concettuale del mondo dei fisiologi-naturalisti, in particolare in relazione alla cosmologia e al nesso con le teorie dell'atomismo. Nell'ottica di Bonazzi, Antifonte sarebbe un sofista-oratore con una precisa natura presocratica: spaziava infatti dalla geometria (dove si occupò della quadratura del cerchio<sup>115</sup>) alla psicoterapia, alla politica, all'osservazione dei fenomeni naturali e alla meteorologia,

110 Stroppa 2020, 93-94.

111 Sulla cronologia della vita di Antifonte si veda Avery 1982; Hourcade 2001, in part. 28-30.

112 Sulla *polymathia* del V secolo, si veda Rossetti 2000.

113 Ortolá Guixot 2006.

114 Bonazzi 2012.

115 In merito a questo, le fonti che ci informano dell'interesse di Antifonte per il problema della quadratura del cerchio sono Simplicio (*phys.* 54, 12 = DK 87B13) e Temistio (*phys.* 4, 2 = DK 87B13). Secondo Simplicio, Antifonte aveva utilizzato il metodo di 'esaustione': costruendo progressivamente triangoli a partire da un quadrato inscritto in un cerchio si andava a esaurire lo spazio restante avvicinandosi a coprire la circonferenza. Temistio trasmette l'applicazione dello stesso meccanismo ma a partire da un triangolo equilatero inscritto nel cerchio; egli è anche noto per il suo tentativo di risolvere il problema della quadratura del cerchio. Sia Simplicio che Temistio, inoltre, criticano Antifonte per non aver tenuto conto del principio della divisibilità all'infinito dello spazio già proposto da Zenone di Elea. Allo stesso modo, Aristotele (*phys.* A2, 185 a 14 = DK 87B13; *soph. el.* 11, 171 b 15-29 e 172a 1-8) ritenne sbagliato il calcolo di Antifonte tanto da non meritare neanche la confutazione di un "geometra". Cf. Giombini 2010.

alla medicina e così via<sup>116</sup>: tutti questi interessi sono ben rintracciabili nelle raccolte di frammenti e testimonianze.

Sulla psicoterapia è necessario aggiungere alcune informazioni. Plutarco fornisce una descrizione di una pratica insolita ed evidentemente unica nel suo contesto, tanto che l'autore ne fornisce un'esposizione abbastanza dettagliata.

Plut., *Vit. X orat.* 1.833 c-d:

ἔτι δ' ὦν πρὸς τῇ ποιήσει τέχνην ἀλυπίας συνεστήσατο, ὥσπερ τοῖς νοσοῦσιν ἢ παρὰ τῶν ἰατρῶν θεραπεία ὑπάρχει· ἐν Κορίνθῳ τε κατεσκευασμένος οἰκημά τι παρὰ τὴν ἀγορὰν προέγραψεν, ὅτι δύναται τοὺς λυπουμένους διὰ λόγων θεραπεύειν, καὶ πυνθανόμενος τὰς αἰτίας παρεμυθεῖτο τοὺς κάμνοντας. νομίζων δὲ τὴν τέχνην ἐλάττω ἢ καθ' αὐτὸν εἶναι ἐπὶ ῥητορικὴν ἀπετράπη.

Mentre si dedicava alla poesia, compose anche «un'arte del non soffrire», cioè una cura come quelle che i medici prescrivono agli ammalati; messo su un ambulatorio a Corinto accosto alla piazza, bandì che egli riusciva con le parole a curare gli afflitti, e, sentite le cause del male, consolava i sofferenti. Ma ritenendo poi quest'arte non degna di lui, si volse all'arte retorica (trad. Di Salvo 2017).

Plutarco, dunque, tramanda che Antifonte avesse sviluppato una tecnica che fosse in grado di ridurre o meglio eliminare la sofferenza, la *τέχνη ἀλυπίας*<sup>117</sup>; una vera e propria arte che permetteva attraverso l'uso delle parole di rimuovere la causa del dolore. Gli studiosi hanno visto in questa arte un antecedente della pratica psicologica moderna: in effetti a una prima fase di ascolto del paziente seguiva poi una terapia del discorso. In questa 'logoterapia' si può riconoscere *in nuce* una pratica psicanalitica dove l'ascolto e i successivi discorsi portano il paziente ad una analisi della sua coscienza<sup>118</sup>.

116 Cf. Bonazzi 2012.

117 Cf. Gil 2006.

118 Lo stesso Antifonte ha indicato un primo portato del discorso al tema del dolore quando in b. 44 col iv 5 giudica il dolore come 'non utile' sottolineando così che l'eliminazione del dolore produce una effettiva utilità. Il dolore viene conosciuto dalla razionalità che lo decifra e lo cura con la stessa razionalità. Interessante è poi la pratica di Antifonte di presentare quest'arte pubblicamente, nella migliore tradizione retorica e sofistica, di farne un pubblico esercizio. In questo senso, l'utilizzo del discorso come cura richiama con sé una vera e propria deontologia: chi cura si assume la responsabilità di poter curare. Evidentemente non siamo di fronte al giuramento del medico di ippocratica estrazione, ma anche qui Plutarco è indicativo perché ci informa che Antifonte dichiarò le sue possibilità e i suoi intenti: προέγραψεν, ὅτι δύναται τοὺς λυπουμένους διὰ λόγων θεραπεύειν; dunque notificò con un pubblico scritto (o bandì, diede avviso) quello che era in grado di fare ovvero di poter curare attraverso i discorsi coloro che soffrivano, che avevano dolore. Si trattava di una dichiarazione di intenti ma anche di un accordo col potenziale paziente: se il paziente si presenta sa che chi lo cura ha preso un impegno certo e possibile ovvero curarlo. In questo senso l'aspetto deontologico si evidenzia e si realizza e, inoltre, concretizza una relazione trattamento-paziente in cui lo strumento, i discorsi, assumono un ruolo non

### c) Le opere

Assumendo per valida, e in via definitiva, la coincidenza dei due Antifonte in un'unica persona, gli si possono attribuire questa lista di scritti completi:

- i. Φαρμακείας κατὰ τῆς μητρειᾶς, *Contro la matrigna* [Antipho 1]
- ii. Τετραλογία Α, *Tetralogia A* [Antipho 2]
- iii. Τετραλογία Β, *Tetralogia B* [Antipho 3]
- iv. Τετραλογία Γ, *Tetralogia Γ* [Antipho 4]
- v. περὶ τοῦ Ηρώδου φόνου, *Per l'uccisione di Erode* [Antipho 5]
- vi. περὶ τοῦ χορευτοῦ, *Sul Coreuta* [Antipho 6]
- vii. ed inoltre frammenti, anche consistenti, del περὶ ἀληθείας, *Sulla verità*; del περὶ ὁμονοίας, *Sulla concordia*; e del περὶ κρίσεως ὀνείρων, *Sull'interpretazione dei sogni*.
- viii. Vi è poi la difesa che Antifonte avrebbe pronunciato di sé al processo che dovette affrontare a seguito del colpo oligarchico dei Quattrocento di cui fu promotore: περὶ τῆς μεταστάσεως, *Sulla rivoluzione*, che è pervenuta attraverso dei sostanziosi passi da quattro frammenti di un papiro di Ginevra<sup>119</sup>.
- ix. Infine, possediamo una serie di brevi o brevissimi frammenti reperibili nelle raccolte dei presocratici e nelle raccolte degli oratori attici minori (in queste ultime ritroviamo passi di: *Contro Erasistrato sui pavoni*, *Contro Filino*, *Invettive contro Alcibiade*, *Proemi ed epiloghi*, *Arte retorica in tre libri*).

Per la cronologia delle opere di Antifonte è sicuro riferimento lo studio di Dover "The Chronology of Antiphon's Speeches"<sup>120</sup> che ha inteso occuparsi della data di composizione del discorso Antipho 5 (attorno al 414) per poi inserire Antipho 1 tra Antipho 5 e Antipho 6 (419-418), con il *terminus ante quem* della difesa del 411-410. Dover, attraverso una puntuale analisi lessicale e linguistica, colloca Antipho 1 tra il 417 e il 416 (con possibile variazione di un anno in più o meno). Dover nota anche che la produzione oratoria di Antifonte si concentra nell'arco di pochi anni (anche se con successo) e che dal punto di vista lessicale l'opera non sia in linea con le altre. Dover offre due possibilità: la prima, subito esclusa, è che le *Tetralogie* non siano di Antifonte; mentre la seconda è che Antifonte le abbia scritte imitando il genere ionico

---

solo consolatorio ma curativo in senso stretto. Su questo aspetto si veda La Greca 1994; D'Alfonso 2001; Hourcade 2001, in part. 26-28; Cordero 2010; Bourgeois 2012.

119 PGen. inv. 264bis-267, e poi nel CPF - *Corpus dei Papiri Filosofici* I\* 17 4, 224-234.

120 Dover 1950.

all'inizio della sua carriera, prima di scrivere le altre opere destinate a processi reali; per cui le *Tetralogie* sarebbero anteriori agli altri tre discorsi giudiziari<sup>121</sup>.

In conclusione, è rispetto a questo 'singolo' autore che ci confronteremo, ammettendo che l'opera che di lui ci interessa, ovvero le *Tetralogie*, sono il prodotto di un oratore con un substrato assolutamente presocratico segnato dall'interesse per molti ambiti, tutti condotti con sapienza e una certa abilità e che verranno richiamati nel corso del presente studio quando necessario.

Quanto alle *Tetralogie* è in questo momento che vale la pena proporre una sinossi dei singoli dibattiti.

## 2.2. Il contenuto delle *Tetralogie*

Le *Tetralogie* sono costituite da tre testi a loro volta suddivisi in quattro discorsi. Si tratta di testi di natura giudiziaria, o dicanica, e in particolare dei discorsi di accusa e difesa nel contesto di dibattiti da tribunale. I quattro discorsi sono rispettivamente due di accusa e due di difesa in un ordine corrispondente al reale svolgimento del processo greco di epoca classica, per cui seguono il seguente ordine nel dibattimento:

- i. primo discorso di accusa
- ii. primo discorso di difesa
- iii. secondo discorso di accusa
- iv. secondo discorso di difesa.

Le tre *Tetralogie* si occupano di casi di omicidi per i quali l'accusatore e l'imputato si trovano a processo davanti tribunali di cui purtroppo non è chiara la natura: questo è ancora oggetto di dibattito tra gli specialisti e ci torneremo più avanti nei punti interessati.

Proponiamo qui di seguito una sinossi delle tetralogie allo scopo di introdurre il lettore nei temi e negli argomenti che questi troverà nel corso della traduzione e dei commenti ai singoli paragrafi dei discorsi. Abbiamo scelto di costruire l'indagine per gradi: a partire dalle dimensioni più generali e macroscopiche fino a scendere nei particolari; sperando di ottemperare così all'impegno di accompagnare la lettura e infine le proposte interpretative dell'autrice.

---

121 Scrive Dover 1950, 59: «To sum up: given the existence of *eisphorai* [*scil. contributi*] in the Pentecontaetia, all the evidence is consistent with the hypothesis that the *Tetralogies* were written by Antiphon, in imitation ultimately of Ionic models, at a stage in his career earlier than his writing for real litigants; but if the existence of *eisphorai* in the Pentecontaetia is denied, then Antiphon cannot be held to be the author of the *Tetralogies*».



## a) La *Tetralogia A*

La prima tetralogia, o *Tetralogia A*, affronta il caso di un omicidio multiplo, nello specifico il caso della morte violenta di un uomo benestante e del suo schiavo. I due, al ritorno da un banchetto vengono assaliti: il ricco muore al momento, mentre lo schiavo muore di fronte a dei testimoni sopraggiunti sul luogo dell'accaduto, ossia una piccola strada della città di Atene. Nel primo discorso, l'accusa richiama immediatamente il tema del *miasma*, la contaminazione dovuta all'atto violento, ricordando come l'empietà dell'assassino ricadrà su tutta la città. Il richiamo all'aspetto religioso lascia subito il campo alla ricostruzione logica degli eventi e alla loro forza probatoria. Inizia così la costruzione delle ipotesi, in un percorso dettato dalle argomentazioni tipiche della *reductio ad absurdum* su cui ci focalizzeremo nel prosieguo di questo lavoro. Infatti, si prova a valutare l'ipotesi del furto: se si fosse trattato di un ladro questi avrebbe preso dal corpo del ricco tutto ciò che indossava, ma ciò non è avvenuto. Negata questa prima ipotesi si argomenta la seconda: se fosse stato un soggetto ubriaco allora sarebbe stato conosciuto dal ricco che era un abituale frequentatore di banchetti e proprio quella sera proveniva da uno di questi eventi: tale conoscenza avrebbe evitato lo scontro violento. Si passa, così, ad una ulteriore ipotesi, ossia se la morte dei due sia il risultato di una rissa: anche questa ipotesi viene scartata, infatti la rissa notturna non appare convincente in quanto ne mancherebbero i motivi. Anche l'ipotesi dello scambio di persona deve essere esclusa secondo l'accusa in quanto non avrebbe avuto senso uccidere anche lo schiavo. Deve perciò trattarsi di un caso di omicidio premeditato. La premeditazione deve essere a carico di chi aveva un movente e per l'accusa l'imputato ne aveva uno chiaro: egli era acerrimo nemico del morto. La loro inimicizia si era palesata già in occasione di altre cause intercorse tra i due dove l'imputato era sempre risultato danneggiato: l'odio e i danni subiti avrebbero portato l'imputato a premeditare il crimine non considerando rilevante la possibilità di essere scoperto ed essere accusato di omicidio.

A questo punto, la difesa, condotta dallo stesso accusato, assume le argomentazioni dell'accusa e cerca di capovolgerle a suo favore. Il morto, a detta della difesa, aveva molti nemici il che smentirebbe l'argomento cardine dell'accusa ovvero l'odio che l'imputato provava per la vittima e la conseguente premeditazione. Da questo assunto principale, la difesa disconosce tutte le accuse e le motivazioni apportate dall'accusa, negando non solo la premeditazione ma anche un coinvolgimento del suo rappresentato.

L'accusa riprende la parola e cerca un ulteriore fondamento nella testimonianza che lo schiavo ha fatto prima del decesso avvenuto nel luogo del delitto. L'accusa pone l'attenzione sulla validità di tale testimonianza e aggiunge che l'accusato appare colpevole sotto due punti di vista: per verosimiglianza, ossia secondo un argomento retorico di ciò che probabilmente è avvenuto, e per certezza di fatto dal momento che il fatto è avvenuto ed è sostenuto dalla testimonianza dello schiavo.

La difesa risponde all'accusa *in primis* ribadendo la non attendibilità della testimonianza dello schiavo, mettendo dunque in discussione quello che oggi chiameremmo il valore probatorio, e proponendo di controbattere a questa con la testimonianza di tutti i suoi schiavi e schiave, e, rifiutando i ragionamenti per verosimiglianza, conclude appellandosi ai fatti concreti così come egli nei due discorsi li ha esposti.

## **b) La *Tetralogia B***

La *Tetralogia B* riguarda il caso di un giovane atleta che lancia un giavellotto durante un allenamento. Alla ricaduta a terra del giavellotto viene colpito un compagno del lanciatore il quale muore istantaneamente. Al processo a sostenere accusa e difesa si presentano i padri dei due giovani. Il primo discorso di accusa si caratterizza per essere breve: infatti, l'accusa sostiene che il fatto si presenta chiarissimo e non suscettibile a interpretazioni; si tratterebbe infatti di un lapalissiano caso di omicidio involontario dal momento che è agli occhi dell'accusa, e in principio di tutti, l'impossibilità della volontarietà nell'atto del lancio e della conseguente caduta. Seppur considerando l'azione involontaria, l'accusa chiede l'esilio per il giovane lanciatore per il danno provocato alla famiglia e alla città in seguito al *miasma*. L'accusa si nega, dunque, a chiedere la pena capitale, in linea con il disconoscimento della volontarietà.

La difesa analizza i fatti, quegli stessi che per l'accusa non possono essere oggetto di discussione. La difesa argomenta che il giovane accusato ha effettuato un lancio corretto: il giavellotto ha seguito una traiettoria corretta e non c'è stato alcun errore nel gesto atletico del lancio. Dunque, il lanciatore ha attuato in maniera corretta mentre un errore è stato compiuto dalla vittima la quale è corsa verso il punto di ricaduta dell'attrezzo dove, infatti, il soggetto e l'inconsueta 'arma' si sono trovati nello stesso momento. L'attrezzo, in definitiva, viaggiava nella corretta direzione ed è stato il giovane a muoversi verso di esso. Con questo contro-argomento la difesa nega l'involontarietà dell'azione richiamata dall'accusa perché nega una connessione diretta tra il lancio del giovane e la morte della vittima stabilendo invece una connessione tra i due eventi a carico della stessa vittima.

L'accusa riprende dunque il discorso, questa volta argomentando in maniera più dettagliata, non senza sottolineare previamente la dimensione retorica del discorso di difesa. È durante gli argomenti contro la difesa che l'accusa si richiama a una legge che vieta di uccidere in ogni caso, sia giustamente che ingiustamente (B.III.7), sostenendo che sia proprio la difesa a richiamarsi a tale legge. Infatti, la difesa negando la connessione lancio-morte nega la possibilità di applicare la legge. L'accusa, perciò, deve cercare di riammettere la validità della legge: farla valere significherebbe azzerare la linea della difesa perché eliminerebbe la discussione circa la volontarietà e l'involontarietà dell'azione. La qualità dell'azione non è significativa se il divieto di uccidere è totale e assoluto; la responsabilità e l'intenzionalità vengono eliminati

dalle argomentazioni e rimessi nel campo di una virtualità non considerata e considerabile. Eppure, pur in questo contesto logico, l'accusa deve proprio discutere la volontarietà e l'involontarietà, cercando di eliminare la 'distanza' stabilita tra il lancio e il suo effetto finale. L'accusa, dunque, stabilisce che la volontarietà dell'atto da parte del lanciatore dipende dallo stesso lancio in sé che è la causa della morte. Avviene, perciò, un capovolgimento: l'accusa punta a dimostrare l'omicidio volontario in risposta ad una difesa che aveva negato anche l'involontario. Inoltre, l'accusa rifiuta di addebitare alcun carico di responsabilità al giovane morto, in quanto se il giovane lanciatore non avesse lanciato il giavelotto il fatto non avrebbe avuto luogo. L'accusa si spinge a riconoscere una possibile colpa del giovane morto (ma non il dolo) ma sostiene che, anche si desse tale possibilità, il giovane morto ha già pagato la colpa con la sua stessa morte. Per cui a dover pagare resta il giovane lanciatore. Mentre conduce un affondo sulla responsabilità, l'accusa chiede alla giuria ancora la pena dell'esilio (come se ci si trovasse ancora in una situazione di involontarietà).

Il secondo discorso della difesa disconosce ancora la connessione lancio-morte e sposta l'asse della responsabilità ad una terza parte: il maestro che conduceva gli allenamenti. Questa opzione chiamata in causa non viene poi svolta dalla difesa che ritorna ancora sulla responsabilità e sull'imprudenza del giovane morto che è andato correndo incontro al giavelotto e si è punito da solo con la sua stessa morte. L'invito finale della difesa non è in linea con le richieste dell'accusa: infatti, l'appello di chiusura richiama i giudici a non punire il lanciatore andando contro il volere divino ed evitando lo spirito vendicatore del morto.

### **c) *La Tetralogia I***

La terza tetralogia tratta del caso di una rissa avvenuta tra un giovane e un uomo anziano in cui il secondo ha la peggio perdendo la vita.

Il primo discorso di accusa ritiene responsabile il giovane di omicidio volontario.

La difesa risponde negando la responsabilità e l'intenzionalità dal momento che il giovane ha utilizzato le stesse armi dell'anziano, ossia le mani. A parità di 'strumenti' e a parità di azioni l'esito della zuffa non può essere attribuito ad uno dei due coinvolti. Come nella seconda tetralogia, anche qui la difesa cerca di spostare l'asse della responsabilità verso una terza parte, nella fattispecie verso il medico che ha curato il vecchio e che, a detta della difesa, ne ha causato la morte: in definitiva, il discorso introduce una concausa che fa sì che la causa principale, ossia i colpi, perdano peso rispetto al risultato dell'insieme, ovvero la morte dell'uomo anziano.

L'accusa non accetta di spostare la responsabilità sul medico e ribadisce che la causa sia da trovarsi in colui che ha posto le condizioni per la chiamata del medico.

Al secondo discorso di difesa cambia il difensore: infatti l'accusato che nel primo discorso si era difeso da solo si dà all'esilio e viene sostituito da un amico (tale prassi era prevista nel diritto greco) ritenendosi in pericolo fino al momento della sentenza. Il nuovo difensore risponde all'accusa chiamando in causa dei testimoni che però non vengono coinvolti nel prosieguo del processo. Secondo la difesa ci sono dei testimoni che hanno visto l'anziano colpire per primo: in tal senso cadrebbe l'idea della presunta aggressività del giovane e della responsabilità di avere posto le condizioni dell'evento. A difesa di questa possibilità la difesa sottolinea come essere giovani non comporti essere smoderati dal momento che ci sono giovani dal carattere mite e anziani dal carattere aggressivo. Viene, dunque, a cadere il carattere intenzionale delle azioni del giovane: se si deve ammettere l'intenzionalità questa deve essere attribuita a entrambi i coinvolti. Utilizzando questa prospettiva in chiave paradossale la difesa torna ad attribuire la colpa al medico e fa un appello alla giuria a prendere tempo per cercare e giudicare il colpevole.

### **2.3. La natura delle *Tetralogie***

La letteratura critica su Antifonte si caratterizza per una certa ampiezza: sicuramente essa non appare sterminata come quelle riservate ad autori la cui produzione ci è giunta in forma più ampia (come Platone e Aristotele che godono di un *corpus* ciascuno), ma è possibile dire che, pur con questa specifica, le analisi e le ipotesi interpretative sull'opera di questo intellettuale non sono state scarse ed hanno coperto i vari ambiti di indagine entro cui egli risulta essersi mosso.

Le *Tetralogie* sono un'opera di una certa difficoltà in quanto miscelano due aspetti della cultura greca: la retorica e il diritto. Le edizioni critiche dell'opera, contenendo normalmente un'introduzione critica e le analisi ritenute opportune dal traduttore, sono un primo punto di riferimento per la conoscenza e la comprensione dell'opera. Si distinguono le edizioni di: Decleva Caizzi 1969, e Feraboli-Marzi 1995 (in italiano); Gernet 1954 (in francese); Redondo Sánchez 2008 (in castigliano), Felipe Bellintani Ribeiro 2008 (in portoghese), Maidment 1941 e Gagarin – MacDowell 1998 (in inglese).

Se queste opere offrono un quadro completo, con tentativi di introduzione generici sulla struttura e la natura del testo, un approccio più specifico e circoscritto lo si deve alla produzione degli articoli scientifici sull'autore e l'opera in questione. Questa specifica produzione scientifica sarà di supporto per tutto il corso del presente lavoro e sarà richiamata nei punti specifici delle analisi. Intanto però è possibile approcciare una prima questione inerente alla natura generale dell'opera.

Un testo completo come lo sono le *Tetralogie* potrebbe apparire, ad una prima analisi, di facile discernimento. In definitiva il testo non si nasconde, né cela aspetti di sé: si tratta di discorsi completi, di senso compiuto, che propongono ogni volta una tesi e la dimostrano<sup>122</sup>. Eppure, il loro intendimento profondo appare difficoltoso.

Se quasi tutta la letteratura critica pare essere concorde nel giudicare le *Tetralogie* come un esercizio, probabilmente di natura didattica<sup>123</sup>, è altrettanto vero che spesso tale conclusione non è accompagnata, né deriva, da una analisi tesa a dimostrare proprio questo punto. Anzi spesso, e con certe incongruità, si bada al contenuto delle *Tetralogie* e alla loro rilevanza teoretica per poi asserirne il valore didattico o dimostrativo: o forse più correttamente dovremmo avanzare il termine 'epidittico'<sup>124</sup>. Nel presente lavoro si tenterà di prendere posizione in merito, successivamente a una puntuale lettura delle opere.

Una parte della letteratura critica ha sostenuto che ogni tetralogia rispetti un tipo di processo: la prima tetralogia sarebbe un caso di *phonos hekousios* (omicidio premeditato), la seconda sarebbe un caso di *phonos akousios* (omicidio non premeditato) e il terzo un caso di *phonos dikaios* (omicidio legittimo). Questa suddivisione non appare una buona soluzione interpretativa in quanto gli argomenti volti allo spostamento dell'asse della responsabilità e le stesse configurazioni di accuse e difese non gli corrisponderebbero<sup>125</sup>. Lo studioso Aly<sup>126</sup> ha utilizzato l'articolazione in *stochasmos* (congettura), *horos* (definizione) e *poiôtēs* (specie, natura), secondo la suddivisione di Ermagora di Temno del II sec. a.C.<sup>127</sup>. La teoria di Aly non collima perfettamente col

122 Scrive giustamente Decleva Caizzi che «[...] l'opera non si può certo definire un semplice schizzo schematico; non mancano gli abbellimenti letterari e persino un breve mito sull'origine della legalità...L'opera è stata pensata e scritta proprio così come appare, in quanto vuole rispecchiare una serie di problema concettuali [...]», Cf. Decleva Caizzi 1969, 16-17.

123 *Contra* Pendrick che scrive (2002, 5): «Many critics point to the *Tetralogies* as evidence that Antiphon of Rhamnus did in fact teach rhetoric. But there are serious grounds for doubting that the *Tetralogies* were written, or could appropriately serve, as models for the use of students (as is usually supposed). Other motives for their composition and "publication" are readily conceivable, and they do not by themselves prove that their author was a professional teacher of rhetoric».

124 Per il termine epidittico e il suo valore relativamente alla produzione di V secolo, si veda Giombini 2012, 47-53, in part. 49: «Dunque, per opere epidittiche in età pre-aristotelica si possono intendere tutte quelle operette che erano eloquenza d'apparato e avevano funzione celebrativa, finalizzate a dimostrare la bravura del retore che proponeva questi discorsi per promuovere la sua immagine e il suo ruolo».

125 Così pensa anche Decleva Caizzi 1969, 12.

126 Aly 1929.

127 Ermagora aveva suddiviso l'argomentazione in quattro fasi: congetturale, definitoria, generale o qualitativa e traslativa. Secondo Aly alle *Tetralogie* mancherebbe la quarta fase

contenuto delle tetralogie che verrebbero chiuse in contenitori definiti quando invece presentano continuamente ritorni su posizioni differenti (anche circostanziali) e che dunque mal si adattano ad una netta definizione.

In generale, è difficile comprendere la natura di questi testi ogni qualvolta li si voglia definire in maniera stringente: fa notare giustamente Decleva Caizzi che anche le sinossi di un grammatico posteriore che aprono le *Tetralogie* (e che per scelta, come si vedrà, non sono state incluse nel testo in traduzione) sono a loro modo fuorvianti ed imprecise<sup>128</sup>.

Uno dei contributi più significativi sul tema è senza dubbio quello di Edwin Carawan che, in un suo articolo del 1993 "The Tetralogies and Athenian Homicide Trials", riparte da alcuni aspetti fondamentali delle *dikai phonou*, cercando di ridefinire la legislazione greca sull'omicidio a partire proprio da Antifonte. Carawan 1993, 266 sostiene che Antifonte capovolge le dinamiche reali delle corti ateniesi con un sistematico rovesciamento delle tecniche utilizzate nelle corti stesse. In tal senso la *Tetralogia B* appare come una parodia della *apodeixis* (dimostrazione) standard e la *Tetralogia Γ* un esercizio di argomenti della probabilità. Allo stesso modo, viene utilizzato il *miasma* in una modalità contraria a quella propria della prassi processuale e al momento di analizzare la legge 'che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente' vede l'applicazione dei processi del *Delfinion* ad altri ambiti definendola come una regola di "retributive killing"<sup>129</sup> che Antifonte utilizza per trasferire la colpa sulla vittima. Dunque, in questo ultimo caso, Antifonte amplierebbe la giurisdizione del *Delfinion* recependo la sensibilità greca al *phonos dikaios* in linea con l'idea greca di giustizia retributiva ancora innestata fortemente nella cultura greca. Anche rispetto all'utilizzo dell'argomento del *miasma*, Carawan offre una sua lettura: il *miasma* è un elemento rilevante nei discorsi di Antifonte, viene richiamato più volte ma, nota, è un argomento non rilevante nelle corti giudiziarie del V secolo e ne deduce che Antifonte dà per assodato che l'argomento pur senza rilevanza concreta sia ancora presente nelle menti dei giudici<sup>130</sup>. Dunque, l'opera di Antifonte sembra richiamarsi a una dimensione precedente alle grandi variazioni tecniche del diritto greco e in quanto tale si affida ancora alle tecniche letterarie: ne deduce, infine, che le *Tetralogie* siano un'opera polemica contro la logica propria delle *dikai phonou*. Anche nel caso di Carawan, il tentativo di leggere questa sua opera come polemica nei confronti delle *dikai phonou* appare euristicamente interessante ma con alcune debolezze nelle fondamenta: infatti, la variabilità

---

chiamata *metalepsis*. Per i frammenti di Ermagora si veda Matthes 1962. Su Ermagora e la retorica giudiziaria, si veda Zanatta 2012.

128 Decleva Caizzi 1969, 14.

129 Si avrà modo di tornare più volte sul tema nel corso del volume, per cui se ne rimanda la discussione alle analisi successive.

130 Harris 2019.

dei discorsi di Antifonte e il loro non essere aderenti in maniera completa alla realtà delle corti del tempo appaiono opzioni ugualmente valide a quelle offerte dallo studioso.

In generale, le *Tetralogie* si caratterizzano per un'amplia gamma di riflessioni sulla procedura dei processi e sugli argomenti relativi alle azioni omicidiarie (nelle loro differenti nature) presenti nelle orazioni. Nondimeno la natura retorica dei testi, gli aspetti logici, come anche quelli paradossali, che si cercherà di evidenziare a partire dai commenti alla traduzione del testo, si presentano con una forza e una natura tanto specifica e particolare che è difficile immaginare che siano esclusivamente mirate a muovere una critica alla *dikē phonou* e al substrato concettuale che la sostiene.

La possibilità che pare adeguarsi maggiormente ai discorsi delle *Tetralogie* appare ben più labile e meno atta ad essere schematizzata di quanto si possa desiderare di rintracciare.





# PARTE II

---

**LE *TETRALOGIE*. TRADUZIONE E COMMENTO**



## Premessa

Il testo originale in greco antico ci è giunto grazie a una traduzione manoscritta non particolarmente corposa che si basa su due manoscritti fondamentali: l'*Oxoniensis* o *Bodleianus* (*Ms. Auct. T. 2.8*) del sec. XIII-XIV e il *Crippsianus* o *Burneianus* (*Ms. Brit. Mus. Burn. 95*) del sec. XIII. Tali manoscritti dovrebbero discendere, secondo parte della critica specialistica<sup>131</sup>, da un archetipo con interpolazioni.

La traduzione che segue è stata fatta a partire dall'edizione stabilita da Louis Gernet nel 1954: eventuali varianti sono state segnalate nel corso dei commenti. Non sono state incluse nel processo di traduzione e analisi le sinossi, apposte all'inizio di ogni *Tetralogia*, opera del copista medievale. Il copista (del manoscritto archetipo) si è trovato probabilmente in difficoltà al momento di cogliere il significato complessivo di ogni *Tetralogia* finendo per elaborare dei testi brevi e non propriamente chiarificatori rispetto al contenuto dell'opera stessa.

---

131 Cf. Declava Caizzi 1969, 87-88. Per la tradizione manoscritta completa, cf. Blass 1908 e Thalheim 1914.



## LA TETRALOGIA A

### 3.1. *Tetralogia A*. Traduzione e commento

#### [A.I.] *Primo discorso di accusa*

[A.I.1] Ὅποσα μὲν τῶν πραγμάτων ὑπὸ τῶν ἐπιτυχόντων ἐπιβουλεύεται, οὐ χαλεπὰ ἐλέγχεσθαι ἐστίν· ἂν δ' οἱ ἰκανῶς μὲν πεφυκότες, ἔμπειροι δὲ πραγμάτων ὄντες, ἐν δὲ τούτῳ τῆς ἡλικίας καθεστῶτες ἐν ᾧ κράτιστοι φρονεῖν αὐτῶν εἰσὶ, πράττωσι, χαλεποὶ καὶ γνωσθῆναι καὶ ἐλεγχθῆναι εἰσι.

[A.I.1] Non è difficile che vengano provati una certa quantità [di crimini] quando sono architettati dagli uomini comuni; quando invece ne sono autori individui capaci, essendo esperti dei crimini e giunti all'età in cui sono i migliori nel ragionare, allora sono difficili sia da riconoscere che da accusare.

[A.I.1] *Commento*: Il primo discorso di accusa della prima tetralogia inizia con un argomento capace immediatamente di captare l'attenzione dell'uditorio (o dei lettori). Infatti, l'oratore prospetta la possibilità di smascherare o meno l'autore del misfatto in discussione a partire da un distinguo generale. Ci sono, infatti, una certa quantità di crimini comuni orchestrati da uomini non particolarmente abili: questi crimini sono facili da smascherare. Ci sono poi crimini che vengono architettati da uomini abili: questi crimini sono difficili da smascherare. Il caso specifico di cui l'accusa si sta per occupare deve essere inteso come appartenente ad una di queste categorie<sup>132</sup>. Ed ogni ascoltatore o lettore è chiamato immediatamente a chiedersi quale caso si troverà innanzi. La forza di un *incipit* risiede in questa capacità di immettere il fruitore nel

132 La disamina svolta dall'oratore richiama la nostra attenzione verso la distinzione, proposta da Dworkin 1975, tra 'easy cases' e 'hard cases', ossia tra casi facili e i casi difficili; la distinzione avveniva sulla base della possibilità di interpretare facilmente o meno i casi. Tale suddivisione è stata molto discussa e criticata: per Streck 2010 il problema fondamentale riguarda il riconoscimento di 'easy' o 'hard' in quanto esso può avvenire attraverso una precomprensione dei casi che determina la stessa 'etichettatura'. Sul tema, e sull'introduzione dei 'not-so-easy-cases' si veda Crowe 2019.

discorso in una posizione di attività, nel richiedere subito una partecipazione interpretativa: la sua adesione al discorso che sta per proporre l'oratore è il primo passo per il coinvolgimento nel prosieguo. Risalta immediatamente dal punto di vista lessicale l'uso del verbo *epibouleuō* che ritroveremo molto spesso nel prosieguo e che sarà uno degli elementi fondamentali per la discussione circa la volontarietà degli atti omicidari. Infatti, *epibouleuō* significa 'avere l'intenzione di', 'macchinare', 'tramare': tutto lo spettro semantico di questo verbo parte dall'idea che si compia qualcosa che è stato voluto, desiderato ma anche pensato e meditato.

[A.I.2] διὰ γὰρ τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου ἐκ πολλοῦ τὴν ἀσφάλειαν ὧν ἐπιβουλεύουσι σκοποῦντες, οὐ πρότερον ἐπιχειροῦσιν ἢ πάσης ὑποψίας φυλακίην ποιήσονται. Γινώσκοντας οὖν ὑμᾶς χρῆ ταῦτα, κἂν ὅτιοῦν εἰκὸς παραλάβητε, σφόδρα πιστεύειν αὐτῶ. Ἡμεῖς δὲ οἱ ἐπεξερχόμενοι τὸν φόνον οὐ τὸν αἴτιον ἀφέντες τὸν ἀναίτιον διώκομεν·

[A.I.2] Infatti, considerando la certezza di ciò, fanno progetti per lungo tempo a causa della grandezza del pericolo, non agiscono prima di avere impedito ogni sospetto. È necessario dunque che voi, tenendo conto di queste cose, assumiate come verosimile qualsiasi cosa nel prestarle fede del tutto. Noi che sosteniamo l'accusa di omicidio non perseguiamo un innocente lasciando libero un colpevole;

[A.I.2] *Commento:* Nel secondo paragrafo, l'oratore si concentra sulla categoria degli uomini abili, conducendo in tal modo l'uditorio ad una comprensione intuitiva della posizione iniziale dell'oratore stesso: chi ha commesso il crimine è esperto, abile intellettualmente, pianificatore e cauto. In virtù di queste caratteristiche sarà difficile provarne la colpevolezza. Nel solo proemio, l'oratore prospetta all'uditorio un quadro già fortemente carico di colpevolezza e di intenzionalità che segnerà il prosieguo dell'intero discorso. L'accusa allude a un colpevole con caratteristiche specifiche e posto questo primo passo può concentrarsi su un argomento ulteriore. Sulla funzionalità retorica di questo passaggio non può esserci alcun dubbio: è assolutamente efficace all'accusa e al suo impianto accusatorio. Dal punto di vista concettuale, l'oratore introduce uno degli elementi portanti di questa *Tetralogia*, il verosimile (l'*eikos*, εἰκὸς) invitando a prestare fede nelle cose che egli sta dicendo perché esse sono verosimili, e dunque credibili. L'*eikos* è uno dei cardini portanti della retorica dei sofisti, non stupisca dunque che esso sia presente anche in Antifonte<sup>133</sup>. È presente anche il lessico della colpa e della causa nel suo duplice valore, ossia 'avere la colpa' inteso come 'essere stato

133 È impossibile rendere conto della letteratura critica sul concetto di verosimile presso i sofisti; sia qui sufficiente rimandare a Piazza - Di Piazza 2013 per le teorie generali del verosimile e per la ricostruzione storica del concetto, mentre si veda e.g. Gagarin 2002, 112 ss. per la relazione tra *eikos* e probabilità in Antifonte.

la causa<sup>134</sup>; e anche 'non avere la colpa' come 'non essere stato la causa' grazie alla presenza dei termini τὸν αἴτιον (*ton aition*) e τὸν ἀναίτιον (*ton anaition*) resi in traduzione qui con i termini contrari 'colpevole' e 'innocente'; allo stesso modo viene esplicitato il motivo del processo: infatti si tratta di una accusa per omicidio (*phonos*). Dunque, anche dal punto di vista lessicale, l'oratore ha preparato il suo uditore/lettore fornendo già i termini chiave che saranno utilizzati nel prosieguo del discorso.

**[A.I.3]** σαφῶς γὰρ οἶδαμεν ὅτι πάσης τῆς πόλεως μαινομένης ὑπὸ αὐτοῦ, ἕως ἂν διωχθῆ, τό τ' ἀσέβημα ἡμέτερον γίγνεται, τῆς θ' ὑμετέρας ἀμαρτίας ἢ ποινὴ εἰς ἡμᾶς τοὺς μὴ δικαίως διώκοντας ἀναχωρεῖ. Ἄπαντος δὲ τοῦ μιάσματος ἀναχωροῦντος εἰς ἡμᾶς, ὡς ἂν δυνώμεθα σαφέστατα ἐξ ὧν γινώσκομεν πειρασόμεθα ὑμῖν δηλοῦν ὡς ἀπέκτεινε τὸν ἄνδρα.

**[A.I.3]** infatti, noi sappiamo certamente che essendo contaminata tutta la città da lui, finché non sia perseguito, l'empietà diventa nostra, l'espiazione del vostro errore ricade su di noi se non intentiamo l'accusa giustamente. Dal momento che tutto il *miasma* ricade su di noi, tenderemo di mostrarvi il più chiaramente possibile, da ciò che sappiamo, che uccise l'uomo.

**[A.I.3]** *Commento:* È in questo terzo paragrafo che entra in campo uno dei primi argomenti del discorso di accusa: il *miasma*. È necessario qui procedere prima alla definizione del concetto nel suo contesto storico-culturale per poi tentare una prima riflessione sulla sua presenza in questa parte del discorso. Il *miasma* (μῑάσμα) è la contaminazione che deriva da un atto illecito o violento la cui colpa ricade sull'intera comunità del soggetto che lo ha causato. Letteralmente il termine si riferisce ai fenomeni di putrefazione (acque stagnanti, cadaveri e così via) poi giunta per estensione semantica ad indicare il fenomeno religioso di una empietà di un singolo o di un numero ristretto di uomini sulla città. Il *miasma* assume una valenza fortemente, o totalmente religiosa, perché trasforma l'empietà di uno o pochi nell'empietà di tutti<sup>135</sup>. La dimensione religiosa deriva dal fatto che l'azione che provoca la contaminazione è una azione non approvata o contro gli dèi, per cui il *miasma* ricopre il colpevole o i colpevoli con la propria condanna, una condanna che ha origine sacra. Il *miasma* finisce e si dilegua nel momento in cui la pena viene decretata e pagata (ossia 'posta in essere') riportando così ad una situazione di equilibrio l'intera comunità. Il *miasma* ha origine nella fase arcaica della cultura greca, che interagisce con la fase di sviluppo del

134 Risulta agevole l'avvicinamento alla odierna dogmatica del diritto, in particolare la distinzione tra la teoria causale per cui ogni effetto (reato) è conseguenza naturale della causa (agente) e a teoria finalistica in cui invece predomina la finalità di chi compie l'azione.

135 MacDowell 1963, 3, sulla base di Antipho 5.,82, nota che: «All citizens are polluted, but some are more polluted than others. The stain affects the whole state, but it more particularly affects those who associate with the killer, knowingly or even unknowingly».

diritto greco arcaico. La giustizia è *in primis* garantita dall'elemento divino che cerca di riportare l'equilibrio e la sacralità nelle comunità degli uomini. Si può tranquillamente dire che spetta a Themis farsi garante perché è proprio tale divinità a presiedere la giustizia intesa come ordine cosmico.

Il tema del *miasma* è presente nel mondo greco in maniera massiva e il suo ruolo anche in questa opera di Antifonte è stato letto come predominante. Se le *Tetralogie* possano centrarsi e trovare un perno su questo elemento è cosa dibattuta: non è sicuramente facile stabilire se il richiamo al *miasma* sia funzionale, retorico e se esso fosse utilizzato in tal modo già nella cultura del V secolo, ossia come un rimando teoricamente necessario ma non efficace nel computo della valutazione giudiziale, o se avesse tale centralità. Per ora sia necessario registrarne la presenza per poi valutarne l'uso da parte di Antifonte nel prosieguo della sua opera.

[A.I.4] [...] <sup>136</sup> Οὐδεις γὰρ ἂν τὸν ἔσχατον κίνδυνον περὶ τῆς ψυχῆς κινδυνεύων ἐτοίμην καὶ κατειργασμένην τὴν ὠφέλειαν ἀφῆκεν· ἔχοντες γὰρ τὰ ἱμάτια ἠυρέθησαν. Οὐ μὴν οὐδὲ παροινήσας οὐδεις διέφθειρεν αὐτόν· ἐγινώσκετο γὰρ ἂν ὑπὸ τῶν συμποτῶν. Οὐδὲ μὴν οὐδ' ἐκ λοιδορίας· οὐ γὰρ ἰὼν ἀωρὶ τῶν νυκτῶν οὐδ' ἐν ἐρημίᾳ ἐλοιδοροῦντο. Οὐδὲ μὴν ἄλλου στοχαζόμενος ἔτυχε τούτου· οὐ γὰρ ἂν σὺν τῷ ἀκολουθῶ διέφθειρεν αὐτόν.

[A.I.4] [...] Nessuno, correndo il rischio estremo della vita, avrebbe lasciato un vantaggio necessario e alla sua portata; infatti, sono stati trovati con indosso le vesti. Né nessuno in preda all'ubriachezza lo uccise; infatti sarebbe stato riconosciuto dai compagni di bevute. Né nessuno (lo uccise) per un insulto; infatti non si sarebbero insultati da soli a un'ora indebita della notte. Né lo colpì prendendo di mira qualcun altro; infatti non lo avrebbe ucciso insieme al servo.

[A.I.4] *Commento*: Già a partire da questo passaggio, l'oratore comincia a enucleare le motivazioni che a poco a poco lo portano alla costruzione del discorso. L'autore nega alcune categorie di possibili assassini attraverso brevi *reductiones ad absurdum*: non può essere stato chi uccise per trarne un vantaggio materiale, ossia un ladro, perché non ha spogliato la vittima dei

136 L'edizione Aldina ha l'inserzione che segue (probabilmente un'aggiunta dal copista): <Οὐτε γὰρ κακούργους εἰκὸς ἀποκτεῖναι τὸν ἄνθρωπον>, trad: <E non è verosimile che dei ladri abbiano ucciso l'uomo>. Inclusa da Maidment nella sua edizione del 1941, 54-55, il quale traduce κακούργους con un generico 'malefactors' (pensando alla figura di briganti -'footpads') quando in suo luogo 'ladri' sembra più indicativo se connesso con il reato di furto di vesti. Gagarin (in Gagarin – MacDowell 1998, 20) acrive che « Originally, kakourgoi designated common street criminals, such as thieves and muggers (cf. 5.9). The most serious street crime in Athens was *lopodusia* or the theft of a cloak, a cloak being normally the most valuable possession a man had with him in public». Rileva, inoltre, Marzi 1995, 148, n. 8 che: «È ben nota la legge contro i *kakourgoi* (malfattori), tra cui erano compresi principalmente i ladri, venditori di uomini liberi e i rapinatori di indumenti (Arist. *Cost. At.* 52, 1, Isocr. XV, 90). A costoro, se colti in flagrante, era applicabile la procedura sommaria dell'*apagōgē*, per la quale ogni cittadino poteva tradurli con forza davanti agli Udici».



suoi abiti; non può essere stato un compagno di bevute perché sarebbe stato riconosciuto dagli altri compagni di bevute; non è stato qualcuno spinto in una rissa a causa di possibili insulti perché la situazione notturna e solitaria non può far pensare ad un simile contesto; si esclude anche lo scambio di persona, essendo stato ucciso anche il servo: un omicida attento lo avrebbe colto in altre condizioni. Dunque, escluse queste tipologie di potenziali assassini, si deve andare a formulare altre ipotesi. Anche in questo caso l'oratore attua una forzatura e conduce l'ascoltatore / lettore a intraprendere una certa strada interpretativa abbandonando queste ipotesi che sulla base della loro esclusiva poca credibilità vengono eliminate. Eppure, ad una analisi attenta, tenendo in conto possibili varianti, non sono da escludersi a priori tali possibilità: un ladro potrebbe avere portato via altro (che non si sapeva che il morto avesse con sé), oppure un compagno di bevute però isolatosi dal resto del gruppo, oppure ancora non si può escludere una rissa anche con un solo singolo, irato o in preda ai fumi dell'alcol, e infine neanche si può escludere uno scambio di persona se si considera che il potenziale assassino potrebbe avere considerato comunque vantaggiosa la situazione essendo per esempio difficile incontrare o organizzare l'omicidio premeditato della persona realmente oggetto delle sue intenzioni ma confondendosi per l'oscurità. Dunque, pur non potendo in linea di principio escludere tali ipotesi, l'accusa invita a non considerarle valide e passa velocemente oltre, non considerando inoltre altre possibili varianti che non vengono citate ma che sulla scorta dell'intuizione potrebbero venire formulate.

**[A.I.5]** Ἀπολυομένης δὲ τῆς ἄλλης ὑποψίας ἀπάσης αὐτὸς ὁ θάνατος ἐξ ἐπιβουλῆς ἀποθανόντα μηνύει αὐτόν. Ἐπιθέσθαι δὲ τίνα μᾶλλον εἰκὸς ἐστὶν ἢ τὸν μέγала μὲν κακὰ προπεπονθότα, ἔτι δὲ μείζονα ἐπίδοξον ὄντα πάσχειν; ἔστι δὲ ὁ διωκόμενος οὗτος· ἐκ παλαιοῦ γὰρ ἐχθρὸς ὢν αὐτοῦ πολλὰς μὲν καὶ μεγάλας γραφὰς διώξας οὐδεμίαν εἶλεν,

**[A.I.5]** Eliminato ogni «altro» sospetto l'omicidio di per sé stesso indica che lui morì con premeditazione. Chi è maggiormente verosimile che si sia lanciato contro di lui che aveva ricevuto prima gravi offese, e che inoltre si aspettava di soffrirne di maggiori? L'accusato è tale per questo: infatti essendogli nemico da tempo antico e avendo tentato molti e importanti processi contro di lui non ne vinse nessuno;

**[A.I.5]** *Commento:* Franco della veloce eliminazione delle ipotesi precedenti, l'accusatore assume subito la sua concreta posizione: si tratta di un caso di omicidio dovuto a una premeditata macchinazione<sup>137</sup> verso il soggetto deceduto. E basa la sua affermazione sulla verosimiglianza (come implicitamente avviene nella eliminazione delle altre) ma in questo caso si tratta di una verosimiglianza maggiore, accresciuta, più forte, connotata

137 La premeditazione intesa come macchinazione di ciò che poi si realizza è presente anche nell'opera *Contro la matrigna* di Antifonte con i verbi *mēchanomai* e *bouleuō*; Cf. Pepe 2015, 15.

proprio così: μάλλον εἰκός (*mallon eikos*). Tale verosimiglianza risiede nel fatto che chi ha ucciso lo ha fatto perché verosimilmente aveva ricevuto un danno dall'uomo morto e probabilmente si aspettava di riceverne altri. Il profilo dell'accusato risponde a questa esigenza ed è proprio per questo che è stato posto sotto accusa. L'oratore produce così una inferenza al contrario: non accusa l'accusato direttamente ma va a escludere profili omicidiari finché non trova quello a cui l'accusato risponde. Si tratta come abbiamo visto di fallacie, di assunzioni prese per certe ma non provate (su base indiziaria), e che retoricamente costringono all'elaborazione dell'accusa prodotta senza per ora una costruzione efficace dell'impianto accusatorio<sup>138</sup>. Declava Caizzi a proposito del passaggio *autos ho thanatos* [...] che traduce come «le circostanze stesse delle morte rivelano che si tratta di omicidio premeditato» scrive: «[...] l'espressione indica qualche cosa di più; l'ora, il luogo, il modo del delitto escludono un delitto casuale. Si deve cercare chi aveva il movente più valido, chi dunque è più verosimile che volesse ucciderlo»<sup>139</sup>.

[A.I.6] ἔτι δὲ μείζους καὶ πλείους διωχθεὶς οὐδεπώποτ' ἀποφυγῶν ἱκανὸν μέρος τῶν ὄντων ἀποβέβληκε, τὰ δ' ἄγχιιστα ἱερῶν κλοπῆς δυοῖν ταλάντων γεγραμμένος ὑπὸ αὐτοῦ, συνειδῶς μὲν αὐτῷ τὸ ἀδίκημα, ἔμπειρος δ' ὢν τῆς τούτου δυνάμεως, μνησικακῶν δὲ τῶν ἔμπροσθεν, εἰκότως μὲν ἐπεβούλευσεν, εἰκότως δ' ἀμυνόμενος τὴν ἔχθραν ἀπέκτεινε τὸν ἄνδρα.

[A.I.6] inoltre, accusato più volte e più gravemente, non essendo mai stato prosciolto, ha perso una parte considerevole dei suoi beni; in tempi recenti, accusato dalla vittima di furto di beni sacri per un valore di due talenti, essendo conscio della sua colpa, ed essendo esperto della sua abilità, pensando a vendicarsi per le cose passate, verosimilmente ha premeditato e, per allontanare l'inimicizia, verosimilmente lo uccise.

[A.I.6] *Commento*: Dopo aver individuato nell'accusato il probabile omicida e aver fatto riferimento ai danni che questi aveva ricevuto dal morto, l'oratore va a dettagliare la loro relazione. Ne risulta che l'accusato fu portato in causa dal morto e che perdendo le cause (evidentemente di natura civile) aveva pagato tante pene pecuniarie da avere perso una parte considerevole dei suoi beni. All'ultima chiamata in causa, per il furto di beni sacri del valore di due talenti<sup>140</sup>,

138 Albini 1958, 41 ss. rileva la necessità dello stesso meccanismo di persuasione quando il processo si basa su prove indiziarie.

139 Declava Caizzi 1969, 175.

140 Un talento corrispondeva a 600 dracme, per cui i beni rubati ammonterebbero a 1200 dracme che è, generalizzando, il valore di un cavallo (o anche all'incirca il doppio del costo dell'arredo di una casa). Cf Marginesu 2020, 125-126: il prezzo del cavallo è stimato sull'informazione proveniente da Aristofane, *Nub.* 21, 1224; il prezzo dell'arredo della casa su Princhett-Pippin, *The Attic Stelai*, II, 211-212. Nel caso di questa cifra si devono considerare due ipotesi (nel testo permane una incertezza dovuta alla natura del duale in caso genitivo): che sia la cifra rubata (Gernet 1954, 54; Declava Caizzi 1969, 134; Redondo Sánchez 2008, 42) o che sia la cifra della multa che l'imputato avrebbe

di cui è evidentemente colpevole decide di ucciderlo sia per vendicarsi del passato che per eliminare lui e la sua inimicizia, causa di tante perdite.

Sull'accusa di appropriazione indebita di beni sacri è fonte Aristotele (*Ath. Pol.* 54, 2): lo Stagirita informa che i magistrati erano affiancati da dieci contabili e sostituti che avevano il compito di controllare i conti che i magistrati necessariamente gli dovevano consegnare: se i contabili scoprivano che un magistrato aveva rubato, allora quest'ultimo veniva condannato a pagare una multa di dieci volte la somma rubata. Questo paragrafo verrà poi discusso dalla difesa (A.II.9) e lì rimandiamo per l'ulteriore discussione.

Molti elementi contribuiscono a rendere un profilo dell'accusato come personaggio odioso e malvagio. Infatti, non solo è uscito colpevole da giudizi precedenti, ma ha continuato nelle sue azioni contro la legge: l'ultima accusa lo vede come un ladro ancora con l'aggravante di beni sacri e comuni. Dunque, l'accusato non solo avrebbe ucciso con premeditazione un singolo cittadino ma nella sua vita ha anche danneggiato la comunità ed è stato irrispettoso degli dèi. Il profilo dell'accusato fornito dall'accusa è assolutamente negativo, su più fronti, anche se è nella premeditazione assegnata all'omicida che si gioca parte importante del processo.

**[A.I.7]** Ἡ τε γὰρ ἐπιθυμία τῆς τιμωρίας ἀμνήμονα τῶν κινδύνων καθίστη αὐτόν, ὃ τε φόβος τῶν ἐπιφερομένων κακῶν ἐκπλήσων θερμοτέρων ἐπιχειρεῖν ἐπήρε. Ἥλιπζε τε τάδε μὲν δράσας καὶ λήσειν ἀποκτείνας αὐτόν καὶ ἀποφεύξεσθαι τὴν γραφήν· οὐδὲ γὰρ ἐπεξιέναι οὐδένα, ἀλλ' ἐρήμην αὐτὴν ἔσεσθαι.

**[A.I.7]** Il desiderio di vendetta lo ha reso immemore dei pericoli, la paura dei mali che sarebbero stati inflitti, spaventandolo, (lo) indusse ad attaccare con più passione. Avendo compiuto ciò e avendolo ucciso, sperava che

---

dovuto pagare una volta riconosciuto colpevole (Glotz 1904, 506 s., n. 7; Bellintani Ribeiro 2008, 133); Maidment 1941, 57, è più generico in traduzione "the sum to be recovered being assessed at two talents" ma in nota specifica che: «*ἱερῶν κλοπή* (embezzlement of sacred monies of which the person concerned was in charge) is to be distinguished from *ἱεροσυλία* (temple-robbery), for which see Antiph. 5.10. The penalty for *ἱερῶν κλοπή* was the repayment of ten times the sum embezzled (Dem. XXIV 111-112)». Tale cifra sarebbe dovuta corrispondere all'ammontare del valore dei beni rubati moltiplicato per dieci volte. Dunque, ne risulterebbe che i beni sottratti corrispondessero a un valore di 120 dracme, valore prossimo a 6 capi di lana; in definitiva un valore esiguo. Dunque, è più agevole pensare che 1200 dracme (due talenti) corrispondano alla cifra rubata: a questa sarebbe corrisposta una pena pecuniaria di 12000 dracme (ossia 20 talenti) che rappresenta una cifra importante in grado di spiegare la difficoltà dell'imputato di passare per il processo (ricordiamo che l'imputato ha una certa capacità economica evidente anche dal fatto che ha organizzato le coregie, come si vedrà in seguito): perdendolo, infatti, avrebbe perso una ulteriore considerevole parte dei suoi beni. La stessa difficoltà interpretativa si trova in Demostene, *Contro Timocrate* XXIV 127, dove il verbo *apotinō* (sia pagare che prendere) seguito da accusativo rende di nuovo possibile due letture: nel passaggio demostenico la quantità di denaro citata è di tre talenti.

sarebbe rimasto ignoto e che sarebbe sfuggito all'accusa (di furto); perché nessuno avrebbe intentato una causa, ma la stessa sarebbe stata tralasciata;

[A.I.7] *Commento*: A questo punto, l'oratore tenta l'affondo con il suo argomento e definisce l'accusato come un soggetto vendicativo che spaventato dai mali futuri si decide ad attaccare con maggiore intensità e passione. Il soggetto appare preso da irrazionalità ma al tempo stesso pare seguire una strategia: presumendo che sarebbe rimasto ignoto<sup>141</sup> pensava che non si sarebbe intentata la causa. Il termine ἐρήμην - *erēmēn* rimanda alla *erēmos dikē* ossia l'azione contro il contumace<sup>142</sup>: qui, però, la situazione è rovesciata; infatti, non essendoci l'attore, l'accusato pensava che non ci sarebbe stato un processo. Altro elemento che pare non in linea con le nostre conoscenze è che nel passaggio si fa riferimento alla *graphē*, ossia a un'azione pubblica mentre nei casi di omicidio l'azione era privata, ossia era una *dikē*. Questo porta a pensare che qui l'oratore si riferisca al processo per il furto di beni sacri; scrive Gagarin (in Gagarin-MacDowell 1998, 21, n. 4) che «Theft of sacred property was a public action (a graphē), so that any citizen who wished could prosecute (...). But such cases were often brought by the accused's political enemies, and the speaker reasons that with the defendant's main enemy dead, no one else would prosecute». Anche Gernet 1954, 54 è sulla stessa linea e infatti traduce con «accusation (de vol)», richiamando così la precedente accusa di furto<sup>143</sup> che il la vittima aveva intentato contro l'accusato. Dunque, spaventato, passionale ma lucido al momento di agire, aveva la certezza che non si sarebbe trovato di fronte a un processo. Ancora una volta, l'oratore procede a discreditare a poco a poco l'accusato che ora, nella sua ingenuità fallimentare (infatti, è a processo), appare animato da una forte sete di vendetta che gli è stata cattiva consigliera. Dunque, l'accusato è ladro, non rispettoso gli dèi, vendicativo, stolto e furbo al tempo stesso: è l'omicida perfetto.

[A.I.8] εἶ τε καὶ ἀλοίη, τιμωρησαμένῳ κάλλιον ἔδοξεν αὐτῷ ταῦτα πάσχειν, ἢ ἀνάνδρως μηδὲν ἀντιδράσαντα ὑπὸ τῆς γραφῆς διαφθαρεῖν σαφῶς δ' ἦδει ἀλωσόμενος αὐτήν· οὐ γὰρ ἂν τόνδε τὸν ἀγῶνα ἐνόμισεν ἀσφαλέστερον εἶναι.

[A.I.8] E se fosse stato condannato, a lui che si vendicava sarebbe sembrato più conveniente tollerarlo, avendo agito a sua volta, piuttosto che venire rovinato vilmente per l'accusa; sapeva chiaramente che sarebbe stato condannato; altrimenti non riterrebbe essere questo il processo più sicuro.

141 Il tema dell'agire in maniera sconveniente o contro la legge quando non si è osservati da nessuno e si può rimanere ignoti è tema affrontato anche da Platone, nella *Repubblica*, Il libro, in part. 360c, quando viene presentato da Glaucone il mito dell'anello di Gige per dimostrare che nessuno di sua spontanea volontà si comporterebbe secondo giustizia. Sul mito e la sua simbologia si veda Casertano 2010.

142 Un riferimento si trova in Demostene, *Contro Callicle* LV, 2.

143 Sul tema si veda Cohen 1983.

**[A.I.8]** *Commento:* L'oratore porta alle estreme conseguenze interpretative il suo discorso, giungendo ad affermare che l'accusato ha preferito trovarsi in questo processo piuttosto che affrontare il precedente per furto, in seguito al quale sarebbe risultato colpevole. Qui il ragionamento prende una strada diversa dalla precedente: prima l'oratore sostiene che vi fu una spinta vendicativa nell'azione omicidiaria; qui invece se ne sottolinea anche la convenienza perché l'accusato in un calcolo sulla sicurezza dei processi ha preferito affrontare questo e non quello per la precedente accusa. Se ne deduce un ragionamento biforcuto per cui l'omicida o ha agito per vendetta o ha agito per convenienza, ma in entrambi i casi è arrivato alla situazione in cui si trova.

**[A.I.9]** Τὰ μὲν βιασάμενα ταῦτά ἐστιν ἀσεβῆσαι αὐτόν. Μάρτυρες δ' εἰ μὲν πολλοὶ παρεγένοντο, πολλοὺς ἂν παρεσχόμεθα· ἑνὸς δὲ τοῦ ἀκολούθου παραγενομένου, οἱ τούτου ἤκουον μαρτυρήσουσιν· ἔμπνους γὰρ ἔτι ἀρθεῖς, ἀνακρινόμενος ὑφ' ἡμῶν, τοῦτον μόνον ἔφη γινῶναι τῶν παιόντων αὐτοῦς. Ἐξελεγχόμενος δ' ὑπὸ τε τῶν εἰκότων ὑπὸ τε τῶν παραγενομένων, οὐδενὶ τρόπῳ οὔτε δικαίως οὔτε συμφερόντως ἀπολύοιτ' ἂν ὑφ' ὑμῶν.

**[A.I.9]** Tali sono i motivi che gli hanno fatto commettere gli atti empì. Se avessero assistito molti testimoni, ne avremmo potuti presentare molti. Dal momento che gli era stato vicino solo lo schiavo<sup>144</sup>, testimonieranno coloro che lo ascoltarono. Infatti, essendo stato sollevato da terra ancora vivo, interrogato da noi, disse di riconoscere soltanto lui tra coloro che lo colpirono. Dimostrato colpevole sia dalle verosimiglianze sia da coloro che erano presenti, in nessun modo né giustamente né utilmente potrebbe venire prosciolto da voi.

**[A.I.9]** *Commento:* Il discorso dell'accusa è così quasi compiuto dal momento che valutando varie opzioni giunge sempre ad affermare la plausibile colpa dell'accusato. Ne è sicuro tanto da sostenere che se vi fossero stati molti testimoni, tutti avrebbero testimoniato della colpa dell'accusato. Si tratta di una petizione di principio, non fondata su nulla, se non su una ipotesi *ad hoc* che l'accusa pone per via ipotetica ma accompagnata da una certezza, che

144 ἀκολούθος significa genericamente 'servitore' o 'che segue, che accompagna'. In questo caso, visto che l'oratore sta richiamando i fatti e in particolare la testimonianza di questo, tradurre il termine con 'schiavo' appare coerente. Lo stesso fanno Gernet 1954, Declève Caizzi 1969, Redondo Sánchez 2008. Gagarin (Gagarin – MacDowell 1998, 21) lo intende invece come 'attendant'. Il termine ha, in effetti, un margine di ambiguità che può essere sanato solo se si inserisce nel contesto: in A.II.7, ad esempio, si fa riferimento al padrone (dello schiavo) e questo sembra fa propendere per l'identificazione tra ἀκολούθος e schiavo. Conferma questa possibilità Placido Suarez 2019, 73 che scrive: «[...] ἀκολούθος, qui offre une plus grande ambiguïté, mais celui-ci est plus déterminant pour la fonction fournie par l'esclave [...] ἀκολούθος (II, 1, 4; II, 1, 9; II, 3, 4; II, 3, 19; II, 4, 3; V, 24) fait allusion à la fonction de serviteur personnel comme compagnon. La première tétralogie imagine le crime d'un citoyen particulier qui a été trouvé assassiné avec son esclave accompagnant».

deriverebbe dai ragionamenti precedenti. E allora torna allo stato delle cose, sottolineando che vi fu un testimone, uno solo, lo schiavo – poi deceduto – che, a detta dell'accusa, prima di morire confermò di averlo riconosciuto tra coloro che lo colpirono. Qui, la strategia argomentativa si apre: vi sono più testimoni delle ultime dichiarazioni dello schiavo (lo si intende dall'uso del plurale: οἱ τούτου ἤκουον μαρτυρήσουσιν). Dunque, due sono le vie della dimostrazione dell'accusa: la prima per via verosimile nella ricostruzione del movente e delle cause di preferenza della soluzione omicidiaria e la seconda consistente nella testimonianza dello schiavo. A questo punto, l'accusa avrebbe dovuto chiamare a testimoniare uno o più uomini tra coloro che ascoltarono lo schiavo ma questo non si verifica, indebolendo di fatto tale opzione. Si deve notare che qui, come succede in altri luoghi delle *Tetralogie*, si fa riferimenti a testimoni e a testimonianze che non vengono contemplati nel contesto del discorso: sappiamo però che non si usava inserire questo materiale nei testi di processi reali (sia sufficiente notare che questo avviene *e.g.* in alcuni discorsi demostenici). Anche nel computo del tempo a disposizione della declamazione dei discorsi durante i processi, al momento delle testimonianze (o della lettura delle stesse) l'orologio con cui si calcolava la durata, veniva fermato e poi si rimetteva in funzione alla ripresa dei discorsi stessi. Ma di tutto questo qui non vi è traccia e non vi è rimando diretto.

**[A.I.10]** Οἱ τε γὰρ ἐπιβουλεύοντες ἀνεξέλεγκτοι ἂν εἶεν, εἰ μήτε ὑπὸ τῶν παραγενομένων μήτε ὑπὸ τῶν εἰκότων ἐξελέγονται· ἀσύμφορόν θ' ὑμῖν ἐστὶ τόνδε μαρὸν καὶ ἀναγνον ὄντα εἰς ἅτε τὰ τεμένη τῶν θεῶν εἰσιόντα μαιίνειν τὴν ἀγνείαν αὐτῶν, ἐπὶ τε τὰς αὐτὰς τραπέζας ἰόντα συγκαταπιμπλάναι τοὺς ἀναιτίους· ἐκ γὰρ τούτων αἱ τ' ἀφορμαὶ γίνονται δυστυχεῖς θ' αἱ πρᾶξεις καθίστανται.

**[A.I.10]** Coloro che tramano, infatti, sarebbero difficili da confutare se non fossero smentiti né da coloro che erano presenti né dalle verosimiglianze; è in disaccordo con voi che questo, essendo empio e impuro, si presenti nei luoghi sacri agli dei e ne contamini la purezza, partecipi alle stesse mense e contagi gli innocenti; infatti a seguito di ciò sia le perdite diventano sciagurate sia le imprese si fermano.

**[A.I.10]** *Commento:* L'oratore si avvia alla conclusione ribadendo le sue due vie di accusa: la verosimiglianza e i testimoni. Richiama poi il *miasma*, come monito verso i giudici, adducendo le disgrazie che la colpa e l'empietà - che infesterebbe la città e i cittadini puri i quali ne subirebbero i danni - potrebbero arrecare su tutti. Dunque, l'argomento religioso della contaminazione viene ripreso e utilizzato come valido: si richiede che la giuria lo prenda in considerazione nel bilancio dell'impianto accusatorio, dandogli di fatto un valore concreto al momento della sentenza. Il *miasma* sembrerebbe venire trattato, dunque, non come un *topos* ma come un elemento a carico dell'accusato anche se non se ne danno ulteriori specifiche. Il fatto, però, di riprenderlo successivamente ma sempre di passaggio e con richiami generici ne mostrerà una certa debolezza e forse la sua poca efficacia, riavvicinandolo in parte al suo *status* di *topos* retorico.

[A.I.11] Οικείαν οὖν χρῆ τὴν τιμωρίαν ἡγησαμένους, αὐτῷ τούτῳ τὰ τούτου ἀσεβήματα ἀναθέντας, ἰδίαν μὲν τὴν συμφορὰν, καθαρὰν δὲ τὴν πόλιν καταστήσαι.

[A.I.11] È pertanto necessario che si consideri la pena, che a lui stesso siano ascritti i misfatti, che la disgrazia sia personale e che la città venga purificata.

[A.I.11] *Commento*: La chiusura del discorso è dunque breve e coincisa. L'appello finale ai giudici è la diretta conseguenza di quello che l'accusa ha asserito precedentemente: si deve considerare la pena (τιμωρία, *timōria*) giusta per l'accusato in modo da purificare la città e pagare il misfatto. L'oratore dà per dimostrata l'accusa e con chiarezza perentoria termina il suo discorso d'accusa.

[A.II] *Primo discorso di difesa*

[A.II.1] Οὐ μοι δοκῶ ἀμαρτάνειν ἀτυχέστατον ἐμαυτὸν ἡγούμενος εἶναι τῶν πάντων ἀνθρώπων. Τῶν μὲν γὰρ ἄλλων οἱ δυστυχοῦντες, ὅπότεν μὲν ὑπὸ χεიმῶνος πονῶσιν, εὐδίας γενομένης παύονται· ὅταν δὲ νοσήσωσιν, ὑγίεις γενόμενοι σφύζονται· ἐάν τέ τις ἄλλη συμφορὰ καταλαμβάνη αὐτούς, τὰ ἐναντία ἐπιγιγνώμενα ὀνίνησιν.

[A.II.1] Non credo di sbagliare giudicandomi il più sfortunato tra tutti gli uomini. Infatti gli sventurati tra gli altri (uomini) allorché siano afflitti dalle intemperie, quando il cielo diventa sereno trovano quiete; e quando sono malati, si salvano essendo tornati in buona salute; e qualora qualche altra disgrazia gli accada, le cose contrarie che vengono dopo gli risultano utili.

[A.II.1] *Commento*: Il discorso di difesa inizia con una *captatio benevolentiae*: l'accusato si definisce come il più sfortunato tra gli uomini, mostrando ai giudici la sua disgraziata condizione e cercando di produrre un *pathos* nei suoi confronti. Sostiene Decleva Caizzi che qui il termine '*anthropos* - uomo' «ha una sfumatura dispregiativa, ed è spesso, in Antifonte, riferito a schiavi (cfr. ad es. I, 17; V, 39, ecc.). L'accusa, parlando della vittima dice sempre *anēr*» (1969, 181)<sup>145</sup>. Il termine ha sicuramente la volontà di impietosire la giuria: in tal senso *anthrōpos* richiama l'umanità della sua persona (ossia l'essere letteralmente 'un essere umano') più che indicare la caratteristica di essere 'maschio'.

Il *pathos* consiste nella ineluttabile condizione senza lieto fine: gli uomini che si trovano nelle intemperie e nelle malattie possono uscirne ed anzi le cose buone che giungono dopo la disgrazia mostrano il loro lato positivo

145 Nell'indice tematico di Placido Suarez 2019, 74 si legge a questo proposito: «*anthrōpos*: (I, 17; V, 29, V, 39; V, 42; V, 48; V, 51; V, 52; V, 54; V, 55) est une des termes de caractère générique qui s'applique à l'esclavage pour marquer l'ambiguïté de la personnalité des êtres humains soumis, et qui peut se référer et aux hommes et aux femmes (I, 17: *ē anthrōpos*)».



più fortemente. La sua condizione invece è innegabilmente penosa: non solo perché si trova a processo ma perché la macchia che si produrrà nella sua persona sarà senza soluzione, come si accerta di dimostrare nel paragrafo seguente. Questo passaggio ha una funzione retorica e non prospetta ancora una linea di difesa: è solo funzionale a creare una attenzione 'patetica' nei confronti di chi si difende.

**[A.II.2]** Ἐμοὶ δὲ ζῶν τε ἄνθρωπος ἀνατροπεὺς τοῦ οἴκου ἐγένετο, ἀποθανῶν τε, κὰν ἀποφύγω, ἱκανὰς λύπας καὶ φροντίδας προσβέβληκεν. Εἰς τοῦτο γὰρ βαρυσταμονίας ἦκω, ὥστε οὐκ ἀρκοῦν μοί ἐστιν ἑμαυτὸν ὅσιον καὶ δίκαιον παρέχοντα μὴ διαφθαρήναι, ἀλλὰ κὰν μὴ τὸν ἀποκτείναντα εὐρῶν ἐξελέγξω, ὃν οἱ τιμωροῦντες αὐτῷ ἀδύνατοι εὐρεῖν εἰσὶν, αὐτὸς καταδοχθεὶς φρονεὺς εἶναι ἀνοσίως ἀλώσομαι.

**[A.II.2]** E per me, invece, l'uomo che da vivo è stato il distruttore della (mia) casa, da morto, quand'anche io venga assolto, mi avrà arrecato sufficienti dolori e preoccupazioni. Infatti, mi trovo in questa grave sventura, tanto che, presentandomi pio e giusto, non mi è sufficiente per non morire, ma qualora confutassi non trovando l'omicida, che neanche i vendicatori sono in grado di trovarlo, io stesso, sospettato di essere l'omicida, sarò giudicato colpevole empiramente.

**[A.II.2]** *Commento:* l'accusato mostra i danni che inevitabilmente riceverà dalla situazione in cui si trova: se sarà prosciolto avrà ricevuto dolori e preoccupazioni, se sarà condannato lo attenderà la morte. Entrambe le possibilità lo pongono in una condizione miserevole ed è questa che egli vuole che i giudici tengano presente. Vi è poi un elemento da tenere in considerazione: l'accusato potrebbe liberarsi dall'accusa se trovasse egli stesso il colpevole dell'azione. Ma questo gli risulta impossibile dal momento che neanche chi lo accusa è stato in grado di trovare chi ha causato la morte dell'uomo e del suo schiavo. Dunque, con questo esile passaggio la difesa compie paradossalmente due argomenti: il primo è che non può difendersi trovando il vero colpevole; e il secondo è che egli stesso è accusato in maniera scorretta: infatti l'accusa ha sbagliato nell'individuare il colpevole in lui (non potendo farlo, in linea di principio, come a lui non è possibile farlo). Si prova dunque che è difficile (o non è possibile) trovare il vero colpevole e che l'accusa ha intrapreso una via errata dal momento che ha accusato un innocente.

**[A.II.3]** Καὶ ἐμὲ ὡς δεινὸν μὲν παγχάλεπόν φασιν ἐλέγχεσθαι εἶναι, ὡς δὲ ἡλίθιον ἐξ αὐτῶν ὧν ἔπραξα φανερόν εἶναι ἐργασάμενον τὸ ἔργον. Εἰ γὰρ νῦν διὰ τῆς ἔχθρας τὸ μέγεθος ὑφ' ὑμῶν καταδοκοῦμαι, πρὶν ἐργάσασθαι εἰκότερον ἦν προειδόμενα τὴν νῦν ὑποψίαν εἰς ἐμὲ ἰοῦσαν, καὶ τῶν ἄλλων εἰ τινα ἔγνων ἐπιβουλεύοντα αὐτῷ, διακωλύειν μᾶλλον ἢ αὐτὸν ἐργασάμενον εἰς ἐκουσίους καὶ προδήλους ὑποψίας ἐμπεσεῖν· ἔκ τε γὰρ αὐτοῦ τοῦ ἔργου φανερός γενόμενος ἀπωλλύμην, λαθῶν τε σαφῶς ἤδη τήνδε τὴν ὑποψίαν εἰς ἐμὲ ἰοῦσαν.



**[A.II.3]** Dicono anche che io sia tanto abile che è difficilissimo accusarmi, ma altrettanto stolto per le stesse cose che appare evidente che io sia l'autore degli atti di cui sono accusato. Se ora, infatti, sono sospettato da voi verosimilmente per la forza dell'inimicizia, prima di avere agito era più verosimile che io avessi previsto che subito ci sarebbe stato del sospetto nei miei confronti, e se avessi preso coscienza che tra gli altri (cittadini) qualcuno stesse macchinando contro di me, era (più verosimile) che lo ostacolassi piuttosto che cadere in sospetti volontari ed evidenti essendone l'autore; e infatti, essendo stato evidente per quale azione andavo in rovina, ed essendo sfuggito sapientemente alla (mia) attenzione sapevo che c'era un tale sospetto verso di me.

**[A.II.3] Commento:** Questo paragrafo è interessante per diversi aspetti. Il primo è che la sezione inizia con un richiamo al principio di non contraddizione: infatti, è sottinteso che l'oratore trovi un problema logico nell'accusa che lo vede per un lato abile (tanto da essere difficilmente accusabile) e allo stesso tempo stolto per il fatto contrario, ossia per essere chiaramente accusabile. Non si tratta di una formulazione astratta, né tanto meno completa in quanto a mancare è la dichiarazione di impossibilità della coesistenza delle ipotesi, ma se si considera che formulazioni dello stesso principio in forma non astratta si trovano in Gorgia (*Apologia di Palamede* e *Peri tou mē ontos*) e quelle teoreticamente più strutturate in Aristotele, non si può non considerare la forza logica (ma anche retorica) che qui assume<sup>146</sup>.

Di fatto, la presa di coscienza della contraddizione delle posizioni altrui è il primo passo per distruggere l'accusa. La difesa continua assumendo due argomenti ipotetici. In caso fosse stato realmente colpevole, avrebbe dovuto prevedere di venire accusato verosimilmente: infatti, l'accusa gli sarebbe stata mossa proprio perché verosimile. È evidente che l'azione omicidiaria è sconveniente proprio perché verosimilmente rimanda a lui come colpevole. Allo stesso tempo, se avesse avuto coscienza che qualcuno stesse macchinando contro di lui, avrebbe cercato di impedirgli di portare a termine tale macchinazione: purtroppo non lo ha previsto e per tale motivo si trova ad affrontare il processo. L'intenzione della difesa appare chiarissima: vuole dimostrare come il verosimile che accompagna la sua accusa nasca da una macchinazione volontaria di chi vuole renderlo colpevole. La verosimiglianza assume quindi un carattere contrario a quello che normalmente ha: viene, per così dire, a dimostrare la inopportunità di sé stessa; assurge ad essere dimostrazione di essere una verosimiglianza indotta e dunque falsa. Non possiamo dire di essere di fronte a un corax perché in effetti l'argomento è biforcuto e non viene sviluppato ma sì che i presupposti e il metodo argomentativo possono essere intesi attraverso il corax in quanto sua applicazione<sup>147</sup>.

146 Per il valore di questa formulazione e il contesto in cui inserirla, si veda il paragrafo dedicato nella sezione d) del capitolo 3.2.

147 Si veda la sezione dedicata al corax.

**[A.II.4]** Ἄθλια μὲν οὖν πάσχω μὴ ἀπολογεῖσθαι μόνον βιαζόμενος, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀποκτείναντας φανεροὺς καταστήσαι· ὅμως δὲ καὶ τοῦτο ἐπιχειρητέον· οὐδὲν γὰρ πικρότερον τῆς ἀνάγκης ἔοικεν εἶναι. Ἔχω δὲ οὐδαμῶς ἄλλως ἐλέγχειν ἢ ἐξ ὧν τοὺς ἄλλους ὁ κατήγορος ἀπολύων αὐτὸν τὸν θάνατόν φησι μὴνύειν ἐμὲ τὸν φονέα ὄντα. Εἰ γὰρ τούτων ἀναιτίων δοκούντων εἶναι ἐν ἐμοὶ τὰ δίκημα φανείται, τούτων ὑπόπτων ὄντων ἐγὼ δικαίως ἄν) καθαρὸς δοκοίην εἶναι.

**[A.II.4]** Dunque, subisco questa situazione disgraziata essendo costretto non solo a difendermi ma anche a rendere noti gli assassini; tuttavia devo tentarlo; infatti niente mi sembra essere più amaro della necessità. Non considero di confutare in nessun'altra maniera se non quella per cui l'accusatore, prosciogliendo tutti gli altri, dice che il fatto stesso della morte indica me come assassino. Se infatti l'apparente innocenza di questi fa ricadere su di me il torto, divenendo loro sospetti, io potrei apparire giustamente innocente.

**[A.II.4]** *Commento:* Dopo aver continuato sulla scia della *captatio benevolentiae*, ricordando di trovarsi in una situazione disgraziata, alla difesa non resta che rendere chiaro come potrà controbattere al discorso di accusa. La difesa dichiara, dunque, le sue intenzioni: dal momento che l'accusa arriva ad individuare lui come il colpevole eliminando tutti gli altri possibili colpevoli, allora egli dovrà fare la stessa operazione, ma al contrario: dovrà, perciò, individuare gli assassini non potendo risultare sufficiente la sola apologia. In effetti il ragionamento dell'oratore è, dal punto di vista logico, funzionale: se si stabilisce il nesso logico (Decleva Caizzi 1969, 136 lo esplicita traducendo: «è logico che io risulti puro») per cui gli accusatori prosciogliendo tutti gli altri possibili responsabili giungono ad accusare lui, allora l'accusato, spostando il sospetto su questi altri, renderà sé stesso libero dalle ingiuste accuse.

L'intenzione della difesa, in ultima analisi, è spostare il sospetto, mostrare la debolezza dell'impianto accusatorio per trovarne i punti deboli o le contraddizioni: il che spingerebbe ad intravedere in questo passaggio una riduzione all'assurdo che viene esposta come metodo da seguire per la costruzione del discorso stesso della difesa. E, al fine di spostare il sospetto, un elemento fondamentale sarà senza dubbio la valutazione della verosimiglianza.

**[A.II.5]** Ἔστι δὲ οὐκ ἀπεικός, ὡς οὗτοί φασιν, ἀλλὰ εἰκὸς ἄωρὶ τῶν νυκτῶν πλανώμενον ἐπὶ τοῖς ἱματίοις διαφθαρῆναι. Τὸ γὰρ μὴ ἐκδυθῆναι οὐδὲν σημεῖον ἔστιν· εἰ γὰρ μὴ ἔφθησαν περιδύσαντες αὐτόν, ἀλλὰ τινὰς προσιόντας φοβηθέντες ἀπέλιπον, ἐσωφρόνουν καὶ οὐκ ἐμαίνοντο τὴν σωτηρίαν τοῦ κέρδους προτιμῶντες.

**[A.II.5]** E non è inverosimile, come loro affermano, ma verosimile che chi vada errando a un'ora inopportuna della notte venga ucciso per le vesti. Il fatto di non essere stato spogliato (delle vesti) non è un indizio; se infatti non ebbero il tempo di spogliarlo ma, spaventati da qualcuno che sopraggiungeva, lo abbandonarono, furono saggi e non folli preferendo la salvezza al profitto.

[A.II.5] *Commento*: Il primo attacco della difesa muove dalla verosimiglianza che attribuisce alla propria versione e dalla non verosimiglianza delle affermazioni dell'accusa. *In primis* la difesa afferma che sia verosimile che chi vaga di notte<sup>148</sup> possa trovarsi in una situazione di pericolo. Qui già si determina un passo avanti nel discorso: la difesa costruisce un immaginario nell'ascoltatore/lettore che può da subito crearsi una opinione sulle circostanze del fatto. In più, c'è anche la ricerca di un elemento empatico: gli ateniesi sanno che le vie di Atene possono essere pericolose di notte e dunque nel momento in cui la difesa richiama questo elemento sa già che avrà il consenso di chi ascolta/legge essendo il fatto condiviso. Si deve notare che il furto delle vesti era ritenuto grave nel mondo greco antico<sup>149</sup>: esisteva, infatti, il reato specifico e un termine che contrassegnava i ladri di vesti (*lopodutai*<sup>150</sup>) che spesso erano in azione nei luoghi pubblici (*in primis* palestre e bagni pubblici) ma che potevano anche rubare in proprietà private. Nel caso di questi ladri si avviava l'*apagoghē*, ossia il ladro colto in flagranza di reato veniva portato di fronte agli Undici<sup>151</sup>, veniva giudicato e poteva anche ricevere come sentenza la pena di morte<sup>152</sup>. Il fatto che il ricco e lo schiavo non siano stati spogliati delle vesti non è un indizio in grado di eliminare la possibilità che si sia trattato di un'aggressione a scopo di furto: per la difesa questo è anche il momento per sottolineare che vi è una possibilità ulteriore che allontanerebbe ulteriormente i sospetti da sé stesso. I malfattori potrebbero essere stati allertati dal sopraggiungere di altre persone e, dunque, avere scelto saggiamente di fuggire (oppure, si può aggiungere, potrebbe essere stata la difesa resistente dello stesso schiavo a farli fuggire). Qui la difesa realizza una riduzione all'assurdo perché mostra come l'accusa abbia volontariamente interpretato i fatti in una sola direzione in grado di far reggere l'accusa, non tenendo in conto l'altra possibilità (il furto e la fuga non prevista) che la smentiscono. Dunque, la difesa, ampliando le possibilità di interpretazione dei fatti, dimostra la limitatezza, l'inconsistenza e soprattutto la potenziale contraddittorietà dell'accusa.

[A.II.6] Εἰ δὲ μὴ καὶ ἐπὶ τοῖς ἱματίοις διεφθάρη, ἄλλ' ἑτέροισι ἰδὼν ἄλλο τι κακὸν ποιῶντας, ἵνα μὴ μηνυτῆς τοῦ ἀδικήματος γένηται, ἀπέθανεν ὑπὸ αὐτῶν, τίς οἶδε; Τοὺς δὲ μὴ πολὺ ἤσπον ἐμοῦ μισοῦντας αὐτόν – ἦσαν

148 Secondo una annotazione al papiro Köln V 213, si può ricostruire (o almeno ipotizzare) la specifica, possibilmente integrata, di: "dell'ora decima (della notte)"; vd. Stroppa 2020, 95-96.

149 Per un quadro completo sul furto nell'antichità (nel mondo egizio, nel greco e nel romano) e le sue regolamentazioni giuridiche si veda Pelloso 2009.

150 Si veda *supra* nota 136.

151 Magistrati responsabili del sistema carcerario (per le detenzioni preventive o cautelari). Sul sistema carcerario e la detenzione a scopo cautelativo si vedano Allen 1997 e Hunter 1997.

152 Martini 2005, 82.

δὲ πολλοί – πῶς οὐκ εἰκὸς ἦν ἂν ἐμοῦ μᾶλλον διαφθεῖραι αὐτόν; ἐκείνοις μὲν γὰρ φανερὰ ἦν ἡ ὑποψία εἰς ἐμὲ ἰούσα, ἐγὼ δὲ ὑπὲρ ἐκείνων ὑπαίτιος ἐσόμενος σαφῶς ἤδη.

**[A.II.6]** Se invece non fu ucciso per le vesti, ma perché aveva visto alcuni compiere qualcosa di ignobile, morì per mano di questi, affinché non diventasse il delatore dell'illecito, chi lo sa? Quelli che lo odiavano non meno di me – erano molti – in che modo non potrebbe essere verosimile che più di me lo uccisero? Secondo loro il palese sospetto ricadeva certamente su di me, io invece sapevo chiaramente che stavo per essere accusato a loro vantaggio.

**[A.II.6]** *Commento:* La difesa continua la propria opera di 'decostruzione' dell'impianto accusatorio, attraverso un incremento di incertezze e dubbi sulla prospettiva della controparte. Il secondo dubbio viene instillato, infatti, argomentando che c'è la possibilità che il ricco (insieme allo schiavo) fosse stato testimone di un evento ignobile e che perciò fosse stato ucciso dagli stessi autori del primo atto delittuoso: sarebbe stato, dunque, il testimone scomodo di un altro delitto.

Ma la difesa non si accontenta di sviluppare gli argomenti già proposti e ne introduce uno nuovo: propone una riflessione di assoluto valore, per lo meno nella dimensione della logica delle argomentazioni. Nota, infatti, che altre persone oltre lui odiavano il morto, e che se lui era verosimilmente accusato per questo odio in maniera verosimile, gli altri più verosimilmente possono essere stati gli assassini. Si attua qui un argomento retorico di carattere giudiziario di cui si hanno poche informazioni ma che trova qui il suo esempio più chiaro<sup>153</sup>: il corax. A questa figura retorica è dedicata in questo studio una sezione apposita ma è utile anticipare che si tratta dell'argomentazione di carattere giudiziario più antica di cui abbiamo notizia. Il corax si fonda sul rifiuto del verosimile in quanto troppo verosimile per essere vero: se un soggetto è per verosimiglianza da accusarsi, egli può argomentare che è fin troppo verosimile l'accusarlo tanto che deve necessariamente essere poco verosimile: troppo facile l'accusa e troppo immediata la virtuale condanna da apparire meno verosimili. Il corax è prova a sé stessa: se un colpevole è troppo facilmente accusabile allora egli sarà stato accusato con troppa superficialità o l'accusa sarà stata deviata su di lui ovvero sarà stato oggetto di una macchinazione a sue spese.

**[A.II.7]** Τοῦ δὲ ἀκολούθου ἡ μαρτυρία πῶς ἀξία πιστεύεσθαι ἔστιν; ὑπό τε γὰρ τοῦ κινδύνου ἐκπεπληγμένον αὐτόν οὐκ εἰκὸς ἦν τοὺς ἀποκτείναντας γνῶναι, ὑπό τε τῶν κυρίων ἀναγιγνωσκόμενον ἐπινεῦσαι ἦν εἰκὸς. ἀπιστομένων δὲ καὶ τῶν ἄλλων δούλων ἐν ταῖς μαρτυρίαις - οὐ γὰρ ἂν ἐβασανίζομεν αὐτούς - πῶς δίκαιον τούτῳ μαρτυροῦντι πιστεύσαντας διαφθεῖραί με;

153 Solo pochi paragrafi prima esso sembrava già concettualmente introdotto: cf. infra, commento a A.II.3.

[A.II.7] Come si deve ritenere degna la testimonianza dello schiavo? E infatti non era verosimile che lui spaventato dal pericolo riconoscesse gli assassini, ma era verosimile che, persuaso dai suoi padroni, annuisse. Non prestando fiducia neanche nelle testimonianze degli altri schiavi – infatti non li avremmo interrogati sotto tortura – in che modo è giusto uccidere me, avendo creduto alla testimonianza di questo?

[A.II.7] *Commento*: A questo punto, la difesa deve affrontare la questione inerente ai testimoni, continuando a instillare il dubbio. La testimonianza degli schiavi è dubbia, secondo la difesa. Infatti, lo schiavo *in primis*, spaventato, risulta poco credibile quando si sostiene che abbia riconosciuto gli aggressori e in secondo luogo, vivendo una posizione di sudditanza rispetto ai padroni, è normale che abbia annuito alle domande che gli sono state poste. Questa ‘riduzione veritativa’ della testimonianza dello schiavo in fin di vita nasce da una visione più ampia della tortura, la *basanos*. Infatti, sostiene l’oratore, normalmente si dubita degli schiavi e delle loro testimonianze e per questo si usa la tortura: dunque, come è possibile al contrario fidarsi della testimonianza di questo schiavo che non è passato neanche per la *basanos*? C’è una critica latente all’utilizzo degli schiavi al fine di ottenere delle testimonianze: e in tal senso non si comprende del tutto se la critica può essere estesa ulteriormente alla *basanos*: se si accetta questa estensione, ovvero una critica a tale procedura vigente al tempo, si dovrebbe ammettere che le *Tetralogie* si pongono con un atteggiamento critico tipico dell’epoca e presente in una serie di opere letterarie che contengono simili opposizioni al sistema giudiziario vigente<sup>154</sup>. La domanda finale del paragrafo, una domanda retorica, instilla ancora il dubbio: se la fiducia negli schiavi è ridotta (e deve esserlo per la natura della relazione che hanno con i rispettivi padroni, infatti li temono, e per la stessa pratica della *basanos*) allora non è possibile giudicarlo, e condannarlo con la pena di morte, proprio sulla base di questa.

[A.II.8] Εἰ δέ τις τὰ εἰκότα ἀληθέσιν ἴσα ἡγεῖται καταμαρτυρῆσαί μου, τοῦτ’ αὖ ἀντιλογισάσθω ὅτι με εἰκότερον ἦν τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἐπιβουλῆς τηροῦντα φυλάξασθαι καὶ μὴ παραγενέσθαι τῷ ἔργῳ μᾶλλον ἢ τοῦτον σφαζόμενον ὀρθῶς γινῶναι.

[A.II.8] E se qualcuno reputa che le cose verosimili uguali alla verità mi accusino, mi si contraddica in ciò, perché era più verosimile che io stessi in guardia prestando attenzione alla sicurezza del piano e non assistessi al fatto, piuttosto che lui mi riconoscesse correttamente mentre veniva ucciso.

[A.II.8] *Commento*: Un nuovo attacco alla verosimiglianza costituisce l’*incipit* del nuovo paragrafo: la verosimiglianza non è la verità ed essere accusato sulla base di questa è scorretto. Ma assumendo tale verosimiglianza, ancora una

154 Si veda Pepe 2011. Per l’atteggiamento critico nei confronti del sistema giudiziario in altri autori: per Gorgia cf. Giombini 2015; per Euripide cf. Giombini 2018.

volta in una riduzione all'assurdo, la difesa invita a ragionare sul fatto che se egli avesse davvero macchinato l'azione omicidiaria, sapendo che sarebbe stato prontamente considerato coinvolto, avrebbe trovato più conveniente non partecipare all'atto omicidiario per non farsi riconoscere. C'è da aggiungere che la difesa invita l'accusa a fare sostanzialmente quello che lui stesso sta facendo, ossia individuare una contraddizione nella controparte. La difesa si vuole fare forte del fatto che egli può portare a contraddizione la controparte: e dunque, la invita, se può – ed è qui che si gioca l'argomento – a fare altrettanto. Il verbo utilizzato è *antilogizomai* che significa letteralmente 'calcolare contro la mia parte' e che invita pertanto l'accusa a produrre un ragionamento (un calcolo) in grado di opporsi a quello che la difesa è in grado di produrre. Il verbo è corrispondente al sostantivo *antilogia* (contraddizione, argomentazione opposta/contraria) che rispetta la natura delle *Tetralogie*, essendo queste delle vere e proprie antilogie, e che si inserisce correttamente anche nel contesto del dibattito. Il verbo si trova in forma di participio nell'*Onomasticon* di Giulio Polluce (II sec.) che lo attribuisce ad Antifonte così, DK 87b98 = [149 B., 152 S.] Poll. II 120: «Antifonte ha usato il termine "antilogoumenoi" (che fanno discorsi contrapposti)» (trad. Migliori - Ramelli - Reale 2006).

[A.II.9] Ὡς δὲ τόνδε τὸν κίνδυνον οὐκ ἀσφαλέστερον τοῦ ἀπὸ τῆς γραφῆς ἠγούμην εἶναι, ἀλλὰ πολλαπλάσιον, εἰ μὴ παρεφρόνουν, διδάξω. Ἄλους μὲν γὰρ τὴν γραφὴν τῆς μὲν οὐσίας ἤδη ἐκστησόμενος, τοῦ δὲ σώματος καὶ τῆς πόλεως οὐκ ἀπεστερούμην, περιγενόμενος δὲ καὶ λειψθεὶς, κἂν ἔρανον παρὰ τῶν φίλων συλλέξας, οὐκ ἂν εἰς τὰ ἔσχατα κακὰ ἦλθον· ἐὰν δὲ νῦν καταληφθεὶς ἀποθάνω, ἀνόσια ὀνειδή τοῖς παισὶν ὑπολείψω, ἢ φυγῶν γέρων καὶ ἄπολις ὧν ἐπὶ ξενίας πτωχεύσω.

[A.II.9] Dimostrerò in che modo io reputavo che questo processo non fosse meno rischioso di quello relativo al furto, ma più rischioso, a meno che fossi stato fuori di senno. Infatti, essendo sul punto di essere dimostrato colpevole nel processo (per furto) sapevo che avrei perso il possesso del mio patrimonio, ma non mi sarei visto privato né della cittadinanza né della vita, ed essendo stato risparmiato, avendo potuto raccogliere un contributo dagli amici, non avrei raggiunto i più estremi mali. In quanto condannato come colpevole, qualora io muoia adesso, lascerei un empio disonore ai figli, oppure mendicherei in terra straniera essendo un vecchio esiliato indegno di vivere nella città.

[A.II.9] *Commento*: E, ormai alle battute finali, la difesa cerca di mostrare come per lui non sarebbe stato conveniente prodursi nell'azione omicidiaria: infatti, perdendo il precedente processo per furto (a cui era stato portato dall'uomo ucciso), avrebbe perso denaro e patrimonio ma non beni più alti, quali la cittadinanza o la vita (oltre l'onore di sé e della sua stirpe), a cui questo altro processo per omicidio potrebbe portarlo. Dunque, qui la difesa fa riferimento alle conseguenze che sarebbero derivate dall'applicazione nel processo di cui si è già parlato in A.I.6 del precedente primo discorso di accusa: la *graphē hierōn chrēmātōn*.

Sulla *graphē hierōn chrēmatōn* (il processo per il furto di beni sacri) non sono molte le fonti. È necessario primariamente volgerci a Demostene (XXIV. *Contra Timocratem*, 111 e ss., in part. 112; e XIX. *De falsa legatione* 293). L'opera *Contro Timocrate* è stata scritta da Demostene per tale Diodoro: Diodoro porta in tribunale Timocrate accusandolo di avere proposto e fatto votare una legge a favore di amici ambasciatori che avevano trattenuto del denaro che spettava alla città (a seguito di una appropriazione indebita) e nel valutare questo tentativo richiama la legge sul furto. Si legge:

*c. Timoc.* 112: Nessuna punizione mi sembra eccessiva per uno che, quando un ispettore del mercato o delle strade o un giudice dei demi al termine della sua carica viene riconosciuto colpevole di furto nel corso del rendiconto – un uomo povero, senza competenza e senza esperienza, che ha ricoperto una carica perché estratto a sorte –, ritiene che a lui debba essere inflitta l'ammenda del decuplo e non propone alcuna legge in aiuto di persone che si trovano in tali situazioni; quando invece degli ambasciatori eletti dal popolo, degli uomini ricchi, hanno sottratto grandi somme di denaro, sia sacro che pubblico, e le hanno trattenute per molto tempo, per loro ha escogitato in modo molto accurato la maniera di non subire nessuna delle pene che le leggi e i decreti prescrivono (trad. Pinto 2000).

Qui si fa riferimento ai furti, di denaro sia sacro che pubblico, che alcuni soggetti coinvolti nell'amministrazione pubblica possono trovarsi a fare (anche involontari, per ignoranza o incompetenza) e per cui vengono condannati a pagare una multa dieci volte più grande di ciò che hanno sottratto. Non si fa riferimento esaustivo al furto di beni sacri, il contesto è più generale, ma va tenuto in conto.

Demostene, anche in *De falsa legatione*, parla del furto e del furto sacro, anche se di passaggio:

*de leg.* 293: Perché [Eschine] chiamasti in giudizio Merocle, se riscosse illegalmente venti dracme ciascuno dagli acquirenti delle miniere, e perseguisti Cefisofonte con l'accusa di furto sacrilego (*graphēn hierōn chrēmatōn*), se depositò al banco sette mine tre giorni più tardi; e invece coloro che il denaro ce l'hanno in mano, lo ammettono, è stato dimostrato che hanno agito in flagrante per la rovina degli alleati, perché questi non li persegui in giudizio, ma inviti finanche ad assolverli? (trad. Labriola 2000).

Secondo Decleva Caizzi, si deve distinguere la *graphē hierōn chrēmatōn* che prevede una pena pecuniaria dalla *graphē hierosylas* che invece «indica la sottrazione di beni sacri da città sacre [...] ed è punita con l'esecuzione



capitale, il divieto di sepoltura in patria e la confisca dei beni»<sup>155</sup>, quindi la studiosa riconosce una doppia legiferazione, che appare in linea con il *nomos* del testo sottostante.

Informazioni su tale legge provengono, infatti, da Senofonte che oltre a far riferimento al decreto di Cannono<sup>156</sup> cita una ulteriore legge; *Hell.* I, 7, 20-22<sup>157</sup>:

[20] Voi sapete tutti quanti, o Ateniesi, che il decreto (ψηφισμά / *psēphisma*) di Cannono è pienamente in vigore (*ovvero: molto rigido*), e prescrive, per chi commetta ingiustizia nei confronti del popolo ateniese, l'autodifesa individuale davanti al popolo, e in caso di riconosciuta colpevolezza, la morte dell'imputato che viene gettato nel baratro, la confisca dei suoi beni e il prelievo della decima per la Dea [21] Vi invito a emettere il giudizio sugli strateghi proprio secondo questo decreto, e, per Zeus, se deciderete in questo senso, prima di tutto su Pericle che è mio parente; sarebbe vergognoso per me dare più importanza a lui che all'intera città. [22] Se invece lo preferite, giudicate sulla base di questa legge (κατὰ τόνδε τὸν νόμον / *kata tonde ton nomon*), che viene applicata per sacrileghi e traditori: "se uno tradisce la città o ruba gli oggetti consacrati, giudicato nel tribunale, se è riconosciuto colpevole non sia sepolto nell'Attica, e i suoi beni siano confiscati (trad. Bultrighini - Mari 1997).

Dunque, da un lato abbiamo la *graphē hierōn chrēmātōn* e dall'altra la *graphē hierosylias*: due possibili leggi sul furto di beni sacri. Le fonti non sono esaustivamente informative a riguardo, e l'ambiguità è stata registrata fin da subito anche nella letteratura critica a riguardo, se si considera che la

155 Decleva Caizzi 1969, 175, seguendo Lipsius 1904, 200 (e anche in Lipsius 1905-1915) e *contra* Dittenberger 1896 e 1897, 10-20.

156 Probabilmente il decreto di Cannono era antico, se si guarda al nome non tipico dell'epoca classica e non noto attraverso la letteratura e la dossografia. Cannono è un personaggio di cui non si sa quasi nulla ma che è citato rapidamente anche in Aristofane, *Ecclesiazuse* 1089 s. dove il personaggio del giovane fa riferimento alla necessità di una prestazione sessuale alla volta. È perciò oggettivamente difficoltoso avanzare delle ipotesi interpretative del decreto.

157 Cerri 1995 nota che: «Dalle parole che Senofonte attribuisce ad Eurittolemo, risulta evidente che l'applicazione delle due norme legislative non è affatto automatica: occorre una decisione dell'assemblea popolare perché lo *psēphisma* o il *nomos* entrino in funzione. Si tratta, in sostanza, di semplici precedenti giuridici, piuttosto che di regole vere e proprie, immediatamente operanti attraverso le sentenze dei tribunali. È in sede politica che si opera la scelta tra modelli alternativi di penalizzazione. Un dato di fatto che di per sé stesso indica come il diritto ateniese, almeno in determinati settori, non fosse univoco e non avesse perciò quel carattere di unitarietà e sistematicità postulate da chi ipotizza una normativa ben definita per la repressione del tradimento e del sacrilegio [...] I due provvedimenti, per quanto attiene al momento punitivo, divergono soltanto in un punto: nella sorte riservata al corpo del giustiziato. Mentre il *nomos* si limita a vietare la sepoltura in Attica, lo *psēphisma* prescrive che, dopo l'esecuzione capitale, il cadavere venga gettato nel *barathron*». A Cerri interessa rilevare le assonanze tra queste leggi e l'atteggiamento di Creonte, e nel suo caso la sua speculazione è utile a rimarcare la sostanziale ambiguità delle fonti sulle sepolture e più: nel nostro caso ci interessa il riferimento al *nomos* sul furto.



prima diatriba interpretativa si è avuta tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX con le due posizioni antitetiche di Dittenberger e Lipsius. Scrive Cohen, in una sua monografia sul tema<sup>158</sup>: «The standard account of the Athenian law of *hierosulia* arises out of a long controversy between Dittenberger and Lipsius in which Dittenberger ultimately conceded, with one reservation, the correctness of Lipsius' interpretation of the evidence»<sup>159</sup>. Dittenberger effettivamente aveva ritenuto che la *graphē hierōn chrēmātōn* e la *graphē hierosylías (hierosylía)* fossero la stessa cosa espressa in due differenti modi: il primo più tecnico e il secondo più ordinario. Eppure, è vero che le stesse fonti che abbiamo visto le distinguono soprattutto relativamente alla pena (una impone il pagamento decuplicato della quantità rubata, l'altra - chiamata solo come '*nomos*' in Senofonte - la pena di morte). Il Lipsius sulla base di questa differenziazione di pene, aveva inoltre specificato che la *hierosylía* riguardava un caso specifico di furto, ossia quello di oggetti sacri presi da recinti (o spazi in generali) sacri. Cohen ha chiara la difficoltà di comprendere in maniera univoca la *hierosylía* visto che il termine è polisemico: per cui, per poterla inquadrare, ripercorre tutte le fonti significative, non considerando, ad esempio, quelle che non ritiene valide (come Demostene XXII, 69 e XXIV, 177), in quanto a suo dire si riscontra una esagerazione da parte dell'oratore che per esigenze dettate dalla retorica tende a delle forzature. In tal senso, la divisione netta offerta dal dibattito tra Dittenberger e Lipsius non risulterebbe particolarmente fruttuosa in quanto le fonti, un po' per la loro genericità e un po' per l'esagerazione retorica, non appaiono del tutto coerenti.

Nel caso della testimonianza di Antifonte va registrato che in A.I.6 si fa riferimento generico al furto di beni sacri *ιερώων κλοπῆς (hierōn klopēs)* che in questo passaggio viene chiarito rispetto alla pena, ossia il pagamento di una ammenda. Dunque, Antifonte non utilizza un lessico specifico anche se nel richiamare le pene pare riferirsi alla *graphē hierōn chrēmātōn*.

In tal senso, questa *Tetralogia* non offre coerenti indicazioni sul furto e sui suoi differenti gradi di rilevanza, in linea sostanzialmente con quello che Cerri ha rilevato, relativamente alla sepoltura ma che sembra valere anche qui ossia che: «Emerge dall'insieme dei dati una situazione giuridica dinamica, non statica; cioè conflittuale e contraddittoria, ma estremamente chiara nella polarità dei suoi termini antinomici»<sup>160</sup>.

**[A.II.10]** Οὕτω μὲν ἂ κατηγόρηταί μου, πάντα ἄπιστά ἐστιν· ἀπολύεσθαι δὲ ὑφ' ὑμῶν, εἰ καὶ εἰκότως μὲν ὄντως δὲ μὴ ἀπέκτεινα τὸν ἄνδρα, πολὺ μᾶλλον δίκαιός εἰμι. Ἐγὼ τε γὰρ φανερόν ὅτι μεγάλα ἀδικούμενος ἡμυνόμην· οὐ γὰρ ἂν εἰκότως ἐδόκουν ἀποκτεῖναι αὐτόν· τοὺς τε ἀποκτείναντας καὶ οὐ τοὺς αἰτίαν ἔχοντας ἀποκτεῖναι ὀρθῶς ἂν καταλαμβάνοιτε.

158 Cohen 1983, in part. 'chapter 3': *Hierosulia*.

159 Cohen 1983, 93.

160 Cerri 1995.

**[A.II.10]** Così quelle accuse verso di me, sono tutte non credibili; è molto più giusto che io sia assolto da voi, dal momento che non uccisi l'uomo né verosimilmente né realmente. È chiaro, infatti, che io mi stavo difendendo contro i grandi torti: altrimenti non sarei stato accusato con verosimiglianza di averlo ucciso; è giusto che voi condanniate coloro che uccisero e non coloro che sono accusati di avere ucciso.

**[A.II.10] Commento:** Ed ecco, dunque, la difesa ricapitolare gli argomenti: le accuse che gli vengono mosse non sono credibili; la verosimiglianza su cui gli avversari si basano sono parziali e la giustizia deve consistere nello scagionarlo e nel condannare i veri assassini, coloro che realmente realizzarono l'omicidio. Nella ricapitolazione, la difesa riannoda i suoi argomenti e si prepara all'epilogo del suo discorso, che comunque sarà ben articolato con lo scopo di essere massimamente efficace dal punto di vista retorico.

**[A.II.11]** Ἐκ δὲ παντὸς τρόπου ἀπολυόμενος τῆς αἰτίας ἔγωγε οὔτε εἰς τὰ τεμένη εἰσιῶν τὴν ἀγνείαν τῶν θεῶν μιανῶ, οὔτε ὑμᾶς πείθων ἀπολύσαι με ἀνόσια πράττω. Οἱ δὲ διώκοντες μὲν ἐμὲ τὸν ἀνάιτιον, τὸν δὲ αἴτιον ἀφιέντες, τῆς τε ἀφορίας αἴτιοι γίνονται, ὑμᾶς τε ἀσεβεῖς εἰς τοὺς θεοὺς πείθοντες καταστῆναι πάντων ὧν ἐμὲ ἄξιόν φασι παθεῖν εἶναι δίκαιοί εἰσι τυγχάνειν.

**[A.II.11]** Prosciolto da ogni tipo di accusa, proprio io non contaminerò la purezza degli dèi entrando nei luoghi a loro sacri, e non compirò cose contrarie alla volontà degli dei persuadendovi a prosciogliermi. Gli accusatori, perseguendo me, un innocente, e assolvendo il responsabile, si rendono la causa delle perdite (sciagurate)<sup>161</sup>, e persuadendovi a mostrarvi empì verso gli dèi, meritano di patire tutte le cose che loro dicono siano opportune per me.

**[A.II.11] Commento:** La difesa si dichiara perciò scagionata dai suoi stessi ragionamenti, che la prosciogliono e la vedono anche innocente rispetto alla produzione del *miasma*, dal momento che è innocente. E attacca l'accusa sia per non avere incolpato i veri responsabili, sia perché ha tentato di persuadere gli stessi giudici a non ristabilire la giustizia. Gli accusatori meritano perciò quelle stesse pene che vorrebbero che lui stesso ricevesse. Il ricordare ai giudici la loro posizione e la necessità della correttezza del giudizio trova un parallelismo con l'*Apologia di Palamede* di Gorgia (parr. 33-34) dove l'eroe greco richiama i giudici a guardarsi bene da un giudizio errato, non provato dai fatti, per non caricarsi di un giudizio falso e dannoso. C'è inoltre un parallelismo con l'*Apologia di Socrate* di Platone dove Socrate in 19c afferma che non vuole persuadere i giudici ma solo far venire fuori la verità. Dal punto di vista della difesa, dunque, la persuasione appare come

161 In questa punto la difesa risponde all'accusa che in A.I.10 si riferiva all'*aphoria* intendendo le perdite sciagurate che un *miasma* avrebbe potuto apportare, ossia ai cattivi raccolti, alla scarsità delle risorse.

un elemento d'impaccio alla giustizia. La difesa aveva già mostrato la sua posizione anti-sofistica rispetto alla precipua questione dell'*eikos*: infatti aveva criticato il verosimile (asse portante della persuasione) distinguendola dalla verità. E mentre l'accusa fondava la sua accusa sulla verosimiglianza, la difesa vi contrapponeva la verità. In questo contesto non sorprende che, qui, la persuasione sia trattata come un elemento tanto negativo eticamente quanto nei risultati: infatti, la difesa avverte i giudici che se saranno persuasi dall'accusa allora compiranno azioni empie, contro gli dèi.

**[A.II.12]** Τούτους μὲν οὖν τούτων ἀξίους ὄντας ἀπίστους ἠγεῖσθε· ἐμὲ δὲ ἔκ γε τῶν προειργασμένων γνῶσεσθε οὔτε ἐπιβουλεύοντα οὔτε τῶν προσηκόντων ὀρεγόμενον, ἀλλὰ τὰ ἐναντία τούτων πολλὰς μὲν καὶ μεγάλας εἰσφορὰς εἰσφέροντα, πολλὰ δὲ τριηραχοῦντα, λαμπρῶς δὲ χορηγοῦντα, πολλοὺς δὲ ἐρανίζοντα, μεγάλας δὲ ὑπὲρ πολλῶν ἐγγύας ἀποτίνοντα, τὴν δὲ οὐσίαν οὐ δικαζόμενον ἀλλ' ἐργαζόμενον κεκτημένον, φιλοθύτην δὲ καὶ νόμιμον ὄντα. Τοιούτου δὲ ὄντος μου μηδὲν ἀνόσιον μηδ' αἰσχρὸν καταγῶτε.

**[A.II.12]** Li reputate certamente non credibili dal momento che sono degni di queste cose; piuttosto mi giudicherete per le mie azioni anteriori; riconoscendo che io né ho tramato né ho desiderato cose che non mi spettavano, ma al contrario di ciò ho versato molti e anche grandi contributi, sono stato trierarca molte volte, ho splendidamente sostenuto la coregia, ho soccorso molti con contributi, ho pagato come garante in genti debiti per molti, ho guadagnato i beni non coi processi ma lavorando, e anche essendo dedito ai sacrifici e rispettoso delle leggi. Essendo in tal modo non accusatemi di nessuna cosa empia e di nessuna cosa ignobile.

**[A.II.12]** *Commento*: Il discorso sta per chiudersi e come nella tradizione delle apologie, la difesa porta all'attenzione dei giudici tutte le cose positive che ha svolto a favore della comunità, invitando a non accusarlo di cose ignobili. Il passaggio è 'dovuto', necessario a un discorso di difesa, e ha lo scopo di portare i giudici a riflettere sul ruolo di cittadino dell'accusato. L'accusato è stato sempre corretto dal punto di vista fiscale: ha versato cifre sostanziose per la città; è stato trierarca per tre volte (per cui tre volte ha sostenuto le spese di una trireme e del suo equipaggio); ha pagato per la coregia (ossia per avere organizzato e sostenuto finanziariamente spettacoli teatrali per le feste liturgiche); ha aiutato economicamente molti; ha ottenuto i suoi guadagni lavorando onestamente e mai intentando processi come sicofante<sup>162</sup> senza mai dimenticare di essere dedito ai culti religiosi. La funzione retorica del richiamo alla vita precedente il processo è un elemento tipico delle orazioni giudiziarie (sia nella retorica greca all'interno dell'argomentazione relativa alla *diabolē* che in quella romana con la *vita ante acta*, ma conserva la sua

162 Cf. García Domingo 2013 e la nota 73 di questo volume. Il richiamo qui alla sicofantia e al fatto che egli, l'accusato, non si sia mai prestato a svolgere questa attività potrebbe essere una velata insinuazione nei confronti dei suoi attuali accusatori.

forza anche nelle disamine odierne)<sup>163</sup> e serve a immettere nell'uditorio l'idea che il soggetto in causa sia stato un cittadino partecipativo ed utile alla sua città<sup>164</sup>. Dunque, l'accusato offre di sé l'immagine di un cittadino modello che ha fatto del bene alla città e ai suoi concittadini: in più ha l'occasione di sottolineare il suo *status* di uomo abbiente che dunque non può avere mai pensato di agire illecitamente per denaro.

[A.II.13] Εἰ δὲ ὑπὸ ζῶντος ἐδιωκόμην, οὐκ ἂν μόνον ὑπὲρ ἔμμαντοῦ ἀπελογούμην, ἀλλὰ αὐτόν τε τοῦτον καὶ τοὺς τούτῳ μὲν ἰοὺ βοηθοῦντας, παρ' ἐμοῦ δὲ ὠφελεῖσθαι ζητοῦντας ἐφ' οἷς κατηγορεῖτέ μου, ἐπέδειξα ἂν ἀδικοῦντας. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπιεικέστερον ἢ δικαιοτέρον παρήσω· δέομαι δὲ ὑμῶν, ὦ ἄνδρες, τῶν μεγίστων κριταὶ καὶ κύριοι, ἐλεήσαντας τὴν ἀτυχίαν μου ἰατροὺς γενέσθαι αὐτῆς, καὶ μὴ συνεπιβάντας τῇ τούτων ἐπιθέσει περιδεῖν με ἀδίκως καὶ ἀθέως διαφθαρέντα ὑπὸ αὐτῶν.

[A.II.13] Se fossi stato accusato da uno vivo, non solo avrei difeso me stesso, ma avrei anche dimostrato che compiono ingiustizia lui e quelli che lo sostengono, cercando di beneficiarsi a mio discapito dall'accusa che muovete contro di me. Certamente lascerò da parte queste cose in modo più equo ma non più giusto. Vi chiedo, o signori, giudici e padroni delle cose grandi, avendo compassione della mia sventura di diventare medici di questa, e di non aiutare colui che permise l'aggressione di questi e che io non venga ucciso da loro ingiustamente ed empivamente.

[A.II.13] *Commento*: Dopo l'elogio delle sue azioni, la difesa dapprima mostra una reticenza a continuare i suoi argomenti per agire equamente (rispetto allo svolgimento pratico del processo) e poi svolge l'appello finale sollecitando *pathos* nei giudici e mostrando sé stesso come vittima da difendere piuttosto che come colpevole da condannare. In tal senso, chiede ai giudici di prendersi cura della sua sventura e dell'ingiustizia che lo ha colpito: è una ulteriore maniera di responsabilizzare la giuria e far comprendere che il processo ha una posta in gioco elevatissima.

### [A.III] *Secondo discorso di accusa*

[A.III.1] Ἡ τε ἀτυχία ἀδικεῖται ὑπὸ αὐτοῦ, ἦν προϊστάμενος τῆς κακουργίας ἀφανίσαι τὴν αὐτοῦ μιαιφάνην ζητεῖ· ὑπὸ τε ὑμῶν οὐκ ἄξιός ἐλεεῖσθαι ἐστίν, ἀκούσιον μὲν τῷ παθόντι περιθεῖς τὴν συμφορὰν, ἔκουσίως δὲ αὐτὸς εἰς τοὺς κινδύνους καταστάς. Ὡς μὲν οὖν ἀπέκτεινε τὸν ἄνδρα, ἐν τῷ προτέρῳ λόγῳ ἀπεδείξαμεν· ὡς δὲ οὐκ ὀρθῶς ἀπελογήθη, νῦν πειρασόμεθα ἐλέγχοντες.

[A.III.1] Per opera sua è offesa la sventura, attraverso cui cerca di nascondere il suo delitto adducendola come giustificazione della malvagità;

163 Cf. Manfredini 2009. Sul passaggio dalla *diabolē* greca alla *vita ante acta* romana si veda Giombini 2023a.

164 Un esempio sempre nella produzione sofistica lo si trova ai parr. 28-30 della gorgiana *Apologia di Palamede* dove l'eroe greco è presentato anche come *prōtos heuretēs*, inventore di molti strumenti utili ai suoi compatrioti; cf. Giombini 2012, 225-227.

non è degno di essere compatito da voi, dal momento che ha procurato al morto una disgrazia che non voleva, esponendosi lui stesso volontariamente ai pericoli. Abbiamo dimostrato nel discorso di prima che uccise l'uomo: ora proveremo a dimostrare, confutandolo, che non si è correttamente difeso.

**[A.III.1]** *Commento:* L'accusa riprende parola e comincia il suo secondo discorso, sottolineando a più riprese che l'accusato è colpevole e che il suo tentativo di utilizzare l'argomento della sfortuna per deresponsabilizzarsi non solo non è valido ma non è neanche degno di essere proposto alla giuria. In tal modo, l'accusa si dirige ai giudici e ribadisce la colpevolezza dell'accusato. In più, specifica che se nel primo discorso di accusa si era limitata a definire quando l'uomo fu ucciso, ora invece dimostrerà che la difesa non è stata efficace e non è stata in grado di difendersi efficacemente.

**[A.III.2]** Εἶτε γὰρ προσιόντας τινὰς προιδόντες οἱ ἀποκτείναντες αὐτοὺς ἀπολιπόντες ὥχοντο φεύγοντες πρότερον ἢ ἀπέδυσαν, οἱ ἐντυχόντες ἂν αὐτοῖς, εἰ καὶ τὸν δεσπότην τεθνεῶτα ἠύρον, τὸν γε θεράποντα, ὃς ἔμπρους ἀρθεῖς ἐμαρτύρει, ἔτι ἔμφρονα εὐρόντες, σαφῶς ἀνακρίναντες τοὺς ἐργασαμένους ἠγγειλαν ἂν ἡμῖν, καὶ οὐχ οὗτος ἂν τὴν αἰτίαν εἶχεν· εἶτε ἄλλοι τινὲς ἕτερόν τι τοιοῦτον κακουργοῦντες ὀφθέντες ὑπὸ αὐτῶν, ἵνα μὴ γνωσθῶσι διέφθειραν αὐτοὺς, ἀμα τῷ τούτων φόνῳ τὸ κακούργημα ἂν ἐκηρύσσετο καὶ εἰς τούτους ἂν ἡ ὑποψία ἦκεν.

**[A.III.2]** Infatti vuoi che gli assassini vedendo da lontano che qualcuno si stava avvicinando se ne andavano fuggendo mentre li abbandonavano prima di averli spogliati, vuoi che coloro che vi si imbattono li ritrovassero, anche se trovarono cadavere il padrone, almeno lo schiavo, essendo sollevato che respirava, testimoniava, dal momento che lo trovarono ancora cosciente, coloro che lo interrogarono ci avrebbero informato chiaramente su coloro che avevano compiuto (l'omicidio), e lui non sarebbe accusato. Nel caso in cui anche altri, visti da loro mentre commettevano qualche altro crimine, li avessero uccisi per non essere riconosciuti, il crimine sarebbe stato reso noto insieme al loro omicidio e il sospetto sarebbe ricaduto su di loro.

**[A.III.2]** *Commento:* L'accusa prende in considerazione la situazione per cui i presunti assassini spaventati da chi si stava avvicinando sono scappati prima di essere riusciti a spogliare il ricco delle sue vesti: ma il servo era ancora cosciente e aveva potuto, pur in fin di vita, fare i nomi dei colpevoli in fuga: e insinua che la presenza dell'accusato non è esclusa, altrimenti non si ritroverebbe sotto accusa. Qui Antifonte è molto evasivo perché non dice nulla della testimonianza, anche indiretta, delle ultime parole dello schiavo ma lascia intendere che la presenza al processo dell'imputato sia diretta conseguenza della testimonianza dello schiavo. L'accusa considera anche l'ipotesi che se il morto e il suo schiavo si fossero trovati di fronte a qualcuno che stava attuando un crimine, questo si sarebbe manifestato chiaramente dopo la loro morte. Il che serve a mantenere un'immagine limpida e senza onta del morto e del suo schiavo e anche ad escludere questa seconda ipotesi, rafforzando la prima: ossia che gli assassini

hanno ucciso l'uomo ricco e non hanno finito lo schiavo perchè nel frattempo sono giunti dei passanti; gli assassini, così, hanno dovuto lasciare i corpi senza svestirli (questo avrebbe simulato il furto). Gli intervenuti hanno trovato i due corpi ed hanno ascoltato le parole dello schiavo che ancora in vita può rilasciare la testimonianza. Dalla testimonianza si arriva al processo a carico dell'imputato. Dunque, dalla considerazione delle due ipotesi, l'accusa ottiene di rispondere al precedente discorso di difesa quando l'imputato dichiarava di essere il più sfortunato tra gli uomini e di trovarsi di fatto in un processo senza motivazione valida. Il motivo c'è, secondo l'accusa: ed è connesso con la testimonianza dello schiavo, poi deceduto. Lo schiavo, per testimoniare, avrebbe dovuto conoscere i suoi aggressori sia nel caso che questi aggressori fossero stati lì per ucciderli sia che fossero stati lì per compiere un altro atto illecito. Nel primo caso si ammette che l'uomo ricco aveva dei nemici (conosciuti anche dal suo schiavo) e nel secondo caso si ammette che lo schiavo fosse in grado di riconoscere dei malfattori sconosciuti. L'accusa, così, accetta l'idea della difesa che l'uomo ricco aveva molti nemici, e anche che qualora si fosse trattato di altri generici malfattori il crimine sarebbe stato scoperto successivamente, il che non è avvenuto rafforzando la prima ipotesi e paradossalmente concedendo alla difesa l'opportunità di allargare la cerchia dei sospetti.

**[A.III.3]** Οἳ τε ἤσπον κινδυνεύοντες τῶν μᾶλλον ἐν φόβῳ ὄντων οὐκ οἶδ' ὅπως ἂν μᾶλλον ἐπεβούλευσαν αὐτῶ· τοὺς μὲν γὰρ ὅ τε φόβος ἢ τε ἀδικία ἱκανὴ ἦν παῦσαι τῆς προμηθίας, τοῖς δὲ ὅ τε κίνδυνος ἢ τε αἰσχρὴ μείζων οὕσα τῆς διαφορᾶς, εἰ καὶ διενόηθησαν ταῦτα πράξει, ἀρκοῦσα ἦν σωφρονίσει τὸ θυμούμενον τῆς γνώμης.

**[A.III.3]** Coloro che corrono pericoli minori di coloro che erano nella paura maggiore, io non so come avrebbero potuto tramare ulteriormente contro di lui; infatti loro, sia per il timore di quella sia per l'ingiustizia subita avrebbero desistito al riguardo, gli altri, essendo sia il pericolo ma anche la vergogna più grandi del vantaggio, anche qualora avessero deciso di fare ciò, erano sufficienti a dominare lo sdegno dell'animo.

**[A.III.3]** *Commento:* Questo passaggio rimane per certi versi di difficile interpretazione. L'accusa riconosce due gruppi di possibili colpevoli: il primo che include coloro che potevano aver paura pur correndo pericoli minori; il secondo che include coloro per cui la vergogna e il pericolo erano maggiori del vantaggio e non avrebbero perciò compiuto l'omicidio. Per cui se si eliminano questi altri possibili fattori del crimine, quello che rimane è un soggetto che ha agito macchinando per procurare la morte dell'uomo ricco e del suo schiavo.

Si tratta di una riduzione all'assurdo attraverso la quale si mostra che l'opzione di sconosciuti assassini non trova motivazioni razionali: dunque, non solo non si è scoperto nessun ulteriore crimine attuato da questi ignoti (altrimenti sarebbe stato evidente successivamente, come l'oratore ha ammesso alla fine del paragrafo precedente) ma neanche è logico pensare che vi fossero soggetti del genere: ossia colpevoli riconoscibili dallo schiavo,

che avrebbero trovato motivazioni più valide della paura e del vantaggio per compiere il delitto. Si elimina così questa ulteriore ipotesi per dimostrare che l'unico colpevole non può che essere l'accusato.

**[A.III.4]** Οὐκ ὀρθῶς δὲ τὴν τοῦ ἀκολούθου μαρτυρίαν ἄπιστον λέγουσιν εἶναι. Οὐ γὰρ ἐπὶ ταῖς τοιαύταις μαρτυρίαις βασανίζονται, ἀλλ' ἐλεύθεροι ἀφίενται· ὅποταν δὲ ἡ κλέψαντες ἀπαρνῶνται ἢ συγκρούπτωσι τοῖς δεσπόταις, τότε βασανίζοντες ἀξιούμεν τάληθῆ λέγειν αὐτοῦς.

**[A.III.4]** Dicono precisamente che la testimonianza dello schiavo non sia credibile. Infatti, non interrogano sotto tortura riguardo a tali testimonianze, ma (li) lasciano liberi. Nel caso invece che neghino di avere rubato o aiutino i padroni a nascondere (quello che hanno rubato), allora crediamo che dicano il vero torturandoli.

**[A.III.4]** *Commento:* In questo paragrafo, l'accusa gioca una carta fondamentale relativamente alla testimonianza dello schiavo e precisamente attacca la difesa che a sua detta ha un atteggiamento ambivalente. Infatti, la difesa rigetta la testimonianza dello schiavo in questo caso specifico, ossia il caso di un assassinio. Mentre, al contrario, è pronta a riconoscere la validità della loro testimonianza sotto tortura quando si tratta di furto (con le specifiche che l'oratore ne dà). Il discorso è generico per un verso ma per l'altro è ben mirato a controbattere la difesa che in A.II.7 aveva messo in discussione la fiducia che si deve rivolgere agli schiavi: sono inaffidabili e per questo vanno torturati. Ma in quello stesso passaggio la difesa aveva ipotizzato che lo schiavo morente aveva confermato; insomma, la difesa aveva immaginato una situazione in cui allo schiavo in fin di vita venissero rivolte domande molto circostanziate a cui lui per timore e reverenza aveva risposto con un gesto di assenso della testa ('annuisse' si legge in A.II.7). Ora l'accusa sta difendendo quella testimonianza non senza tono ironico: la relazione padrone-schiavo è sempre di sudditanza e quando vengono torturati gli schiavi lo fanno per assentire a una tesi, in ogni caso. La situazione dello schiavo morente non è differente: certo non può essere torturato visto che è in fin di vita ma la sua testimonianza ha un valore<sup>165</sup>. Il punto ironico si ha quando l'accusa sostiene che per casi di tal fatta, ossia omicidi, la difesa lascia liberi gli schiavi (ἀλλ' ἐλεύθεροι ἀφίενται)<sup>166</sup>: la letteratura critica ha

165 Gernet 1954, 61-62 nota 1, fa riferimento a una legge, una «loi connue (Dem. XLVI, 7) qui permet exceptionnellement le témoignage par oui-dire dans un cas comme celui-ci». La legge presente in Demostene, *Contro Stefano (III)*, 7, recita in questo modo: «Si può attestare una cosa udita da un morto, e riferire le testimonianze di un assente e di un infermo» (trad. Mariotti 1877).

166 Si dovrebbe intendere che si lasciano liberi gli schiavi che denunciano un crimine. Su questo cf. Gernet 1979, 66 che sostiene che «la 'testimonianza' [scil. dello schiavo] è trattata come una 'denuncia' (*ménysis*) che – almeno nei processi pubblici – poteva essere ricompensata con l'affrancamento». Gagarin 1997, 137 la intende come pratica comune (e per la quale non risulta esserci stata una legge).



qui intravisto la possibilità di ammettere la testimonianza degli schiavi senza tortura anche in casi di omicidio<sup>167</sup>.

Gernet<sup>168</sup> ha stabilito una relazione tra questo paragrafo e un passaggio delle *Leggi* platoniche (XI, 936 a-b: «A una schiava, a uno schiavo e a un bambino sia permesso di testimoniare (*martyrein*) e di sostenere la difesa solo nei casi di omicidio, qualora arrechino un garante sicuro del fatto che rimarranno a disposizione fino alla sentenza, nel caso in cui siano accusati di avere testimoniato il falso», trad. Ferrari-Poli 2005) sostenendo che la loro vicinanza faccia supporre una dipendenza di entrambe dal diritto positivo ateniese, in cui era contemplato il diritto degli schiavi a testimoniare nei processi per omicidio.

Si tratta a nostro avviso di ritracciare in questo passaggio delle *Tetralogie* un paradosso - retorico -, che vuole invece affermare il contrario. La difesa non può ammettere la tortura sugli schiavi, ad esempio per i casi di furto, e poi non accettare questa testimonianza che pur non sotto tortura, per evidenti ragioni, contava sulla presenza del padrone dello schiavo e altri presenti. L'ambivalenza dell'uso o meno della tortura per avere delle confessioni diventa motivo per accettare la testimonianza dello schiavo morente; infatti se si accetta l'uso della tortura nelle situazioni in cui è coinvolto lo stesso padrone (o si produce un danno privato di qualsiasi genere) allora si può accettare anche la testimonianza dello schiavo morente. Su questo punto l'accusa non può retrocedere di un solo millimetro: l'accettazione della testimonianza dello schiavo è uno dei presupposti del processo stesso.

[A.III.5] Οὐδὲ μὴν ἀπογενέσθαι ἢ παραγενέσθαι εἰκότερον αὐτόν ἐστιν. Εἰ γὰρ ἀπεγένετο, τὸν μὲν κίνδυνον τὸν αὐτὸν ἔμελλε καὶ παρῶν κινδυνεύειν, - πᾶς γὰρ αὐτῶν ληφθεὶς τοῦτον ἂν τὸν ἐπιβουλεύσαντα ἤλεγχεν ὄντα -, τὸ δὲ ἔργον ἦσσαν πράσσειν· οὐδεὶς γὰρ ὅστις τῶν παρόντων οὐκ ἂν ὀκνηρότερος εἰς τὴν προᾶξιν ἦν.

[A.III.5] Neanche è più verosimile che lui fosse assente invece che presente. Qualora infatti fosse stato assente correva lo stesso pericolo che se fosse stato presente, dato che da un lato era destinato lui stesso al pericolo essendo

167 Secondo il discorso Antipho 6, 25 gli uomini liberi venivano obbligati alla testimonianza con giuramenti e parole d'onore, mentre gli schiavi con tutti gli altri mezzi, sostenendo che questi mezzi sono violenti. Si veda MacDowell 1963, 102 che analizza anche questo passaggio asserendo che «I believe they [scil. *Attic Orators and Plato*] provide no basis for a solution».

168 Gernet 1979, 67 sottolinea così la differenza tra *martyrein* e *mēnyeîn*, ossia il testimoniare e il denunciare, sostenendo che nel caso di questi passaggi si tratta chiaramente di testimonianza; infatti scrive: «*Martyrein* ha dunque il suo senso preciso nella formula di Antifonte, come lo ha senza alcun dubbio nella parallela formula platonica: Platone indica chiaramente che il diritto in questione è eccezionale per lo schiavo (*mónon*), mentre non mancano certo nelle *Leggi menyseis* di schiavi». Cf. anche Declava Caizzi 1969, 196-197 che rilevava ugualmente una non contraddittorietà di questo passo con la legislazione attica. Per un inquadramento della testimonianza degli schiavi, si veda Pepe 2011.



ugualmente in condizione di esporvisi, dall'altro l'operazione sarebbe riuscita meno bene – infatti ognuno di loro una volta catturato lo avrebbe incolpato di essere il mandante –; certamente nessuno dei presenti non sarebbe stato più timoroso riguardo all'azione.

**[A.III.5]** *Commento:* E dopo avere cercato di dare un valore alla testimonianza dello schiavo, l'accusa cerca di dimostrare che non è verosimile che l'accusato non si trovasse nel luogo del delitto: e lo fa sempre seguendo un principio di convenienza. Qualora, infatti, fosse stato assente, i complici o le persone che aveva mandato ad uccidere l'uomo ricco, una volta presi, avrebbero dovuto negare che era stato lui a cospirare e si sarebbero dovuti prendere la responsabilità della colpa, il che avrebbe rappresentato per loro una azione pericolosissima e sarebbero stati legittimamente timorosi. Ma ciò non è credibile: dunque, i colpevoli avrebbero denunciato il mandante, il che lo avrebbe posto in estremo pericolo. Si tratta, benché poco strutturata, di una riduzione all'assurdo: le persone incaricate del crimine avrebbero dovuto comportarsi in un modo difficilmente sostenibile e questa complicità non sarebbe stata affidabile, al contrario appare poco probabile, per cui si invalida la possibilità che lui non abbia partecipato. Ne deriva che la sua presenza sul luogo del delitto è credibile e di conseguenza è credibile che lo schiavo lo abbia riconosciuto.

**[A.III.6]** Ὡς δὲ οὐκ ἐλάσσω ἀλλὰ πολὺ μείζω τὸν ἀπὸ τῆς γραφῆς κίνδυνον ἢ τόνδε ἡγείτο εἶναι, διδάξω. Τὸ μὲν ἀλῶναι καὶ ἀποφυγεῖν ἀμφοτέρας τὰς διώξεις ἐν ἴσαις ἐλπίσι θῶμεν αὐτῷ εἶναι. Μὴ παραχθῆναι δὲ τὴν γραφὴν οὐδεμίαν ἐλπίδα εἶχε τούτου γε ζῶντος· οὐ γὰρ ἂν ἐπέιθετο αὐτῷ· εἰς δὲ τόνδε τὸν ἀγῶνα ἤξειν οὐκ ἤλπισε· λήσειν γὰρ ἐδόκει ἀποκτείνας αὐτόν.

**[A.III.6]** Mostrerò invece che non pensava che il pericolo per il processo (per l'accusa di furto) fosse più piccolo ma più grande. Ammettiamo che, nelle medesime condizioni, avesse le stesse probabilità di essere condannato e di essere assolto in entrambi i processi. Non aveva nessuna speranza di non essere condotto in giudizio, almeno finché (l'accusatore) era vivo; infatti non sarebbe stato persuaso da lui; d'altra parte non pensò che sarebbe giunto a questo processo; pensava infatti che dopo averlo ucciso non sarebbe stato scoperto.

**[A.III.6]** *Commento:* In questo passaggio l'accusa cerca di dimostrare che l'accusato, convinto che non sarebbe stato scoperto, aveva deciso di uccidere l'uomo per evitare il primo processo che riteneva pericoloso più del secondo (per il quale non si aspettava di giungere a processo in quanto non sarebbe stata scoperta la sua macchinazione). Inoltre, era costretto ad uccidere l'uomo perché non sarebbe mai riuscito a convincerlo a parole a ritirare l'accusa: qui la persuasione appare come non efficace perché sopraffatta dagli interessi dell'accusatore che per nessuna ragione avrebbe rinunciato a denunciare l'imputato per il furto che aveva commesso. Con questa nota, l'accusa risponde al tema della maggiore convenienza di uno

dei due processi: non si può pensare che la difesa si avvalga di una simile valutazione perché l'accusato aveva la convinzione che non si sarebbe trovato in un processo.

**[A.III.7]** Ἀξιῶν δὲ διὰ τὸ φανερὰν εἶναι τὴν ὑποψίαν αὐτῷ μὴ καταδοκεῖσθαι ὑφ' ὑμῶν, οὐκ ὀρθῶς ἀξιοῖ. Εἰ γὰρ τοῦτον ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις ὄντα ἱκανὴ ἦν ἡ ὑποψία ἀποτρέψαι τῆς ἐπιθέσεως, οὐδεὶς γὰρ ἂν ἐπεβούλευσεν αὐτῷ· πᾶς γὰρ ἂν τις τῶν ἤσσον κινδυνευόντων, τὴν ὑποψίαν μᾶλλον τοῦ κινδύνου φοβούμενος, ἤσσον ἢ οὗτος ἐπέθετο αὐτῷ.

**[A.III.7]** Non pensa giustamente quando chiede di non essere sospettato da voi dal momento che il sospetto verso di lui era evidente. Se infatti trovandosi nei più grandi pericoli il sospetto era sufficiente a far desistere dall'aggressione, in verità nessuno avrebbe tramato contro di lui; infatti, qualsiasi altro tra coloro che correvano pericoli minori, temendo il sospetto più che il pericolo, sarebbe stato meno propenso ad aggredirlo.

**[A.III.7]** *Commento:* L'accusa ribadisce che la prospettiva dell'accusato era sbagliata: egli non solo pensava che non si sarebbe trovato a processo, altrimenti già solo il fatto di poter venire sospettato lo avrebbe fatto desistere dall'azione: di fatto, si rafforza ciò che era stato già sostenuto nei due precedenti paragrafi. Infatti, a nessuno sarebbe convenuto tramare contro di lui perché avrebbe temuto per lo meno il sospetto, più che l'effettivo pericolo derivante dal comportamento della vittima che suscitava odio, ma in misura minore rispetto all'accusato. La discussione su questo punto è fatta in profondità: evidentemente per l'accusa si tratta di un argomento forte su cui vale la pena insistere. Dal punto di vista formale, anche se in maniera poco strutturata, c'è un argomento correlato con il corax: siamo infatti in presenza di un anticipo di anticorax: se l'essere sospettato fa desistere dall'azione allora anche chi era oggetto di sospetto minore avrebbe desistito. Ma se è così: chi è sospettato avrebbe desistito, e chi non è sospettato avrebbe avuto meno motivi per compiere l'azione. La struttura dell'anticorax è la stessa che viene sviluppata nel paragrafo di seguito.

**[A.III.8]** Αἰ δ' εἰσφοραὶ καὶ χορηγίαι εὐδαιμονίας μὲν ἱκανὸν σημεῖόν ἐστι, τοῦ δὲ μὴ ἀποκτείνειν τὰναντία· περὶ γὰρ αὐτῆς τῆς εὐδαιμονίας τρέμων μὴ ἀποστερηθῆ, εἰκότως μὲν ἀνοσίως δὲ ἀπέκτεινε τὸν ἄνδρα. Φάσκων δὲ οὐ τοὺς εἰκότως ἀλλὰ τοὺς ἀποκτείναντας φονέας εἶναι, περὶ μὲν τῶν ἀποκτείναντων ὀρθῶς λέγει, εἴπερ ἐγένετο φανερόν ἡμῖν τίνες ἦσαν οἱ ἀποκτείναντες αὐτόν· μὴ δεδηλωμένων δὲ τῶν ἀποκτείναντων, ὑπὸ τῶν εἰκότων ἐλεγχόμενος οὗτος ἂν καὶ οὐδεὶς ἕτερος ὅ' ἀποκτείνας αὐτόν εἶη. Οὐ γὰρ ἐπὶ μαρτύρων ἀλλὰ κρυπτόμενα πρᾶσσεται τὰ τοιαῦτα.

**[A.III.8]** I contributi e le coregie sono una prova sufficiente di agiatezza, ma non al contrario di non averlo ucciso: infatti poiché temeva di essere privato di questa agiatezza, con verosimiglianza uccise l'uomo sacrilegamente. Dichiarando che gli assassini sono coloro che hanno ucciso e non coloro che appare probabile lo abbiano fatto, afferma giustamente su di loro, se

veramente ci fosse chiaro chi furono i suoi assassini. Invece, non essendo stati resi noti gli assassini, egli e nessun altro dovrebbe essere accusato di essere il suo assassino secondo le verosimiglianze. Giacché tali fatti vengono attuati non in presenza di testimoni ma tenendoli nascosti.

**[A.III.8]** *Commento:* L'accusa contesta poi l'elogio che l'accusato ha fatto di sé e del suo ruolo sociale. Infatti, sostiene che il fatto che l'accusato abbia finanziato le coregie e offerto contributi non abbia attinenza col delitto e non può essere considerato una prova a suo favore. Al contrario testimonierebbero che poteva avere paura di perdere la sua agiatezza: per cui il suo *status* economico e la sua posizione come cittadino non possono essere considerati argomenti validi al fine della sua innocenza. L'accusa mette poi in evidenza una ulteriore carenza della difesa: l'accusato sostiene di non essere lui il colpevole, pur apparendo 'verosimile', perché la verosimiglianza non può essere il criterio sulla base del quale ritenere qualcuno colpevole. Ma fosse così, se coloro che sembrano verosimilmente colpevoli in realtà non lo sono, allora verrebbe a cadere un criterio per l'attribuzione della colpevolezza, e non verrebbe mai scoperto nessun colpevole. Di nuovo l'argomento è ribaltato: il fatto di sembrare colpevole non lo rende meno possibilmente colpevole: qui Antifonte stravolge il *corax*; infatti crea la risposta atta a renderlo non funzionale. Questo paragrafo si dimostra in tal modo di importanza capitale perché propone risposte dirette al primo discorso di difesa, e soprattutto perché contiene la formulazione dell'*anticorax*. Antifonte, da grande retore, mostra come applicare la figura e anche come contrastarla; per questo si rimanda al commento di A 2.6 e all'approfondimento nel capitolo finale di questo lavoro.

In più, l'accusa nota che l'attacco alla verosimiglianza potrebbe essere accettato qualora si fosse individuato il colpevole in maniera certa, reale: ma così non è stato. Dunque, il criterio di verità che la difesa vuole assumere è infruttuoso, mentre quello per verosimiglianza può ancora essere applicato<sup>169</sup>.

**[A.III.9]** Οὕτω δὲ φανερώς ἐκ τῆς αὐτοῦ ἀπολογίας ἐλέγχθεις διαφθείρας αὐτόν, οὐδὲν ἕτερον ὑμῶν δεῖται ἢ τὴν αὐτοῦ μαρίαν εἰς ὑμᾶς αὐτοὺς ἐκτρέψαι. Ἡμεῖς δὲ ὑμῶν δεόμεθα μὲν οὐδέν, λέγομεν δὲ ὑμῖν, εἰ μήτε ἐκ τῶν εἰκότων μήτε ἐκ τῶν μαρτυρουμένων οὗτος νῦν ἐλέγχεται, οὐκ ἔστιν ἔτι τῶν διωκομένων ἔλεγχος οὐδεῖς.

**[A.III.9]** Così, accusato chiaramente dalla sua stessa difesa di averlo ucciso, non chiede nient'altro da voi se non di deviare la propria empietà su voi stessi. Noi non vi chiediamo niente, vi diciamo che, se ora la sua colpevolezza non è provata né per verosimiglianza né attraverso i testimoni, non c'è più alcuna accusa possibile verso gli accusati.

169 L'argomento va in contrasto con il principio del *in dubio pro reo* proveniente dal *Digesto* (50.17.125) che è alla base della dogmatica del diritto penale attuale e che prevede che quando non è possibile stabilire il colpevole con certezza allora è preferibile assolvere un presunto colpevole piuttosto che condannarlo.

**[A.III.9]** *Commento:* L'accusa cerca di portare i frutti del suo ragionamento e chiama in causa i giudici. L'accusato prova a convincere della sua innocenza ma in realtà si accusa da solo: non accetta né l'argomento per verosimiglianza (che si ritorce invece contro di lui) né tantomeno accetta la testimonianza dello schiavo (dimostrando di essere ondivago a riguardo). A questo punto l'accusa lancia una sfida ai giudici: l'accusato ha già il suo quadro e ai giudici non rimane che farsi carico dell'empietà che a lui non viene addebitata. In più, portando a fondo l'argomento, se si escludono la verosimiglianza e la testimonianza, allora sarà impossibile trovare il colpevole perché vengono a cadere gli argomenti su cui si regge l'accusa stessa. Questo passaggio porta all'assurdo il ragionamento della difesa: difendendo sé stesso e disconoscendo gli argomenti contro di lui, pone le basi affinché non siano utilizzati contro altri. Seguendo le sue istanze il processo apparirebbe senza possibilità di soluzione. L'accusa vuole dimostrare che sia le prove tecniche che quelle atecniche portano a riconoscere l'imputato in quanto colpevole, dando così ulteriormente completezza alle sue argomentazioni.

**[A.III.10]** Σαφή μὲν γὰρ τὸν θάνατον γινώσκοντες, φανερώς δὲ τὰ ἔχνη τῆς ὑποψίας εἰς τοῦτον φέροντα, πιστῶς δὲ τοῦ ἀκολουθοῦ μαρτυροῦντος, πῶς ἂν δικαίως ἀπολύοιτε αὐτόν; ἀδίκως δὲ ἀπολυομένου τούτου ὑφ' ὑμῶν, ἡμῖν μὲν προστρόπαιος ὁ ἀποθανὼν οὐκ ἔσται, ὑμῖν δὲ ἐνθύμιος γενήσεται.

**[A.III.10]** Infatti, giudicando che la morte è evidente, che chiaramente le tracce del sospetto portano a lui, che è credibile ciò che è testimoniato dallo schiavo, in che modo potreste proscioglierlo giustamente? Invece, nel caso in cui venga prosciolto da voi ingiustamente, la maledizione della vittima si rivolgerà non contro di noi ma contro di voi.

**[A.III.10]** *Commento:* Ma evidentemente la difesa deve essere contraddetta e non accettata; così l'accusa rimette in ordine gli elementi su cui chiama a valutare la giuria: c'è stato un morto, il sospetto porta all'accusato, lo schiavo ha testimoniato credibilmente. Sulla base di questi dati, appare evidente all'accusa che il colpevole sia proprio l'accusato e la giuria non può non riconoscere questi elementi. Nel caso in cui venisse prosciolto, non solo il morto non sarebbe vendicato ma la giuria si dovrebbe assumere la responsabilità della decisione sbagliata. Vi è di certo un appello forte verso i giudici ma non dissimile da quelli che si possono leggere generalmente nei discorsi giudiziari, dove spesso c'era spazio per l'intimidazione della giuria o per calorosi richiami alla giusta scelta.

**[A.III.11]** Ταῦτα οὖν εἰδότες βοηθεῖτε μὲν τῷ ἀποθανόντι, τιμωρεῖσθε δὲ τὸν ἀποκτείναντα, ἀγνεύετε δὲ τὴν πόλιν. Τρία γὰρ ἀγαθὰ πράξετε· ἐλάσσους μὲν τοὺς ἐπιβουλεύοντας καταστήσετε, πλείους δὲ τοὺς τὴν εὐσέβειαν ἐπιτηδεύοντας, ἀπολύσεσθε δὲ αὐτοὶ τῆς ὑπὲρ τούτου μισρίας.

**[A.III.11]** Dunque, coscienti di queste cose sostenete il morto, punite l'assassino, e purificate la città. Infatti, farete tre cose buone: diminuirate il numero di chi trama delitti, aumenterete il numero di chi rispetta la religione, e vi libererete dalla contaminazione causata da lui.

**[A.III.11]** *Commento:* Dopo avere argomentato e richiamato alla responsabilità gli stessi giudici sulla base delle accuse credibili, per lo meno dal suo punto di vista, l'accusa chiude il suo discorso appellandosi ancora ai giudici che ora sono il suo interlocutore privilegiato. E nell'appello individua tre esiti positivi che deriverebbero dal riconoscimento della colpevolezza dell'accusato: diminuire il numero di chi commette delitti (questi potenziali delinquenti vedrebbero che i tribunali sono efficaci e giusti), aumentare il numero di quelli che rispettano la religione (dal momento che la giustizia è realizzata) e liberare la città e tutti i cittadini dall'empietà causata da un delitto altrimenti non sanato. La chiusura è molto efficace e, lasciando l'argomento morale sviluppato nel paragrafo precedente (ossia i giudici potrebbero provare rimorso per la scelta sbagliata), qui realizza un discorso pragmatico di fatto sostenendo motivazioni concrete e pratiche che seguono alla buona realizzazione del procedimento legale. Insomma, le giuste scelte in un processo hanno un riverbero positivo sull'intera comunità e per almeno i tre motivi elencati. Si tratta di un discorso anche politico: la città conta sulla funzione positiva del potere giudiziario: esso è un deterrente per la limitazione degli atti omicidiari. Dunque, il processo non assolve solo una funzione religiosa e di perseguimento della giustizia (secondo la volontà divina e umana): di più, il sistema giudiziario è un cardine della società civile e del mantenimento politico della stessa. E in virtù di questa funzione sociale e politica, si fa più forte l'aspetto di prevenzione che caratterizza il processo stesso. Infatti, il processo rispetta il 'principio di colpevolezza', ma, si potrebbe aggiungere, quando esso non può essere garantito (perché vi è il dubbio proprio sull'ascrizione della colpa) allora la prevenzione generale diventa a sua volta un fattore decisionale a favore della colpevolezza.

**[A.IV]** *Secondo discorso di difesa*

**[A.IV.1]** Ἰδοὺ ἐγὼ τῆ τε ἀτυχία, ἣν οὐ δικαίως αἰτιῶμαι, ὡς οὗτοί φασι, ἐκὼν ἑμαυτὸν ἐγχειρίζω, τῆ τε τούτων ἔχθρα, δεδιῶς μὲν τὸ μέγεθος τῆς διαβολῆς αὐτῶν, πιστεύων δὲ τῆ ὑμετέρα γνώμη τῆ τε ἀληθείᾳ τῶν ἐξ ἐμοῦ πραχθέντων. Αποστερούμενος δὲ ὑπὸ αὐτῶν μηδὲ τὰς παρούσας ἀτυχίας ἀνακλαύσασθαι πρὸς ὑμᾶς, ἀπορῶ εἰς ἥντινα ἄλλην σωτηρίαν χρῆ με καταφυγεῖν.

**[A.IV.1]** Ecco io mi affido verosimilmente alla disgrazia, che adduco ingiustamente come causa, come dicono questi, e all'odio di costoro, temendo la forza della loro falsa accusa, confidando invece nel vostro giudizio e nella verità di ciò che è stato compiuto da me. Essendo defraudato da loro ma non a un punto tale da lamentarmi davanti a voi per le presenti sventure, non so verso quale altra via di salvezza è necessario che io trovi rifugio.

**[A.IV.1]** *Commento:* La difesa inizia il suo secondo discorso, con il quale si chiuderà il dibattito. Quasi ironicamente la difesa assume la verosimiglianza (l'accusa aveva sostenuto che egli l'aveva eliminata come possibile argomento) ma per associarla alla disgrazia: la sua situazione è

frutto verosimile di una disgrazia e non di una reale azione volontaria o involontaria a suo carico. La disgrazia è stata causata dall'accusa, falsa, che gli è stata rivolta. Si appella, dunque, ai giudici e alla verità del loro giudizio: il richiamo alla verità è un *topos* nella retorica in generale e in quella dicanica in particolare (si pensi solo alle opere gorgiane *Hel.* 1; *Pal.* 2), ma nel corso dei due discorsi appare chiaro che la difesa si fa portavoce della verità mentre l'accusa muove dalla verosimiglianza. La difesa fa comprendere di trovarsi in difficoltà pur non volendo lamentarsi, per dignità, di fronte ai giudici stessi: e aggiunge che non sa che direzione dare al suo discorso, dove gli sarà possibile trovare argomenti validi. Questa della difesa sembra essere più una *captatio benevolentiae*: mostrarsi debole per creare un'empatia tra sé e i giudici e per creare un allentamento della tensione atto a far filtrare meglio il discorso che sta per esporre. E, infatti, ha un discorso ben strutturato da proporre.

[A.IV.2] Καινότεα γὰρ δὴ, εἰ χρὴ καινότεα μᾶλλον ἢ κακουρότατα εἶπειν, διαβάλλουσί με. Κατήγοροι γὰρ καὶ τιμωροὶ φόνου προσποιούμενοι εἶναι, ὑπεραπολογούμενοι τῆς ἀληθοῦς ὑποψίας ἀπάσης, διὰ τὴν ἀπορίαν τοῦ ἀποκτείναντος αὐτὸν ἐμὲ φονέα φασὶν εἶναι, δρῶντες δὲ τάναντία ὧν προστέτακται αὐτοῖς, φανερόν ὅτι ἀδίκως ἐμὲ μᾶλλον ἀποκτείνειν ζητοῦσιν ἢ τὸν φονέα τιμωρεῖσθαι.

[A.IV.2] Certamente, se è necessario dire di più le cose più inaudite che le cose più rovinose, cercano di screditarmi per le cose più inaudite. Infatti, pretendendo di essere gli accusatori e i punitori dell'omicidio, parlando in difesa del sospetto totalmente vero, dicono che sono proprio io l'omicida per la difficoltà di trovare l'uccisore, facendo tutto il contrario di ciò che gli è stato assegnato, è chiaro che cercano soprattutto di uccidere me ingiustamente piuttosto che punire l'omicida.

[A.IV.2] *Commento*: Alimentando il discredito dell'accusa, la difesa fa notare che essa ha spostato l'attenzione sulle cose più inaudite: ossia che per la difficoltà di trovare il vero assassino gli accusatori ripieghino su di lui per verosimiglianza, lasciando sullo sfondo quello che per noi è il 'principio di colpevolezza'. Quello che fa la difesa è contestare il primo dei due punti prospettati dall'accusa, che erano, appunto, la verosimiglianza e la testimonianza dello schiavo. Ma non è questo il loro compito, né quello della giuria: dal processo si deve uscire col vero assassino e non con uno che per verosimiglianza si approssima alla verità. Assegnare la colpa e la pena di morte a lui non solo è inaudito perché l'accusa è falsa, ma anche perché l'assassino non viene scoperto e rimane libero. Dunque, la difesa insiste sull'effetto emozionale: intende preparare bene gli ascoltatori e la giuria ai suoi argomenti. E per fare questo prima cerca di costruire una relazione empatica, basata per lo meno sulla pietà.

[A.IV.3] Ἐμὲ δὲ προσῆκεν οὐδὲν ἄλλο ἢ πρὸς τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀκολούθου ἀπολογηθῆναι· οὐ γὰρ μηνυτῆς οὐδ' ἐλεγκτῆρ τῶν ἀποκτεινάντων εἰμί,

ἀλλὰ διωκόμενος ἀποκρίνομαι<sup>170</sup>. Ὅμως δὲ περιεργαστέον, ἵνα ἐκ παντὸς τρόπου τούτους τε ἐπιβουλεύοντάς μοι ἑμαυτὸν τε ἀπολύομενον ἐπιδείξω τῆς ὑποψίας.

**[A.IV.3]** Non mi resta niente altro che parlare in mia difesa contro la testimonianza dello schiavo. Infatti, né sono delatore né confutatore degli assassini, ma accusato mi difendo. Ugualmente bisogna impegnarsi, per dimostrare che costoro tramavano contro di me in ogni modo e per prosciogliermi dal sospetto.

**[A.IV.3]** *Commento:* Con i precedenti argomenti la difesa è tornata sul tema della verosimiglianza dimostrando che essa è infausta perché falsa e controproducente in quanto lascia libero il vero assassino. Ora, deve tornare al secondo argomento dell'accusa, ossia la testimonianza dello schiavo per cercare di renderla ulteriormente debole e inaccettabile. Al tempo stesso questa prospettiva dovrà accompagnarsi alla dimostrazione (*epideiknumi*) che egli stesso è stato vittima di una trama ordita dai suoi antagonisti (il verbo è sempre *bouleuō*, che implica l'avere l'intenzione di fare qualcosa, il deciderlo) al fine di sciogliersi dal sospetto. Dunque, la difesa ha un compito gravoso: quello di dimostrare come sia stato vittima della macchinazione di chi l'accusa; per poter fare ciò ora deve attaccare la testimonianza dello schiavo.

**[A.IV.4]** Τὴν μὲν οὖν ἀτυχίαν ἣ με διαβάλλουσιν, εἰς εὐτυχίαν αἰτοῦμαι μεταστῆναι· ἀξιῶ δ' ὑμᾶς ἀπολύσαντάς με μακαρίσαι μᾶλλον ἢ καταλαβόντας ἐλεῆσαι.

Φασὶ δὲ τῶν μὲν ἐντυχόντων παιομένοις αὐτοῖς οὐδένα ὄντινα οὐκ εἰκότερον εἶναι σαφῶς πυθόμενον τοὺς διαφθείραντας αὐτοὺς εἰς οἶκον ἀγγεῖλαι, ἢ ἀπολιπόντα οἴχεσθαι.

**[A.IV.4]** Certamente desidero per me che l'insuccesso con cui cercavano di screditarmi si trasformi in successo; domando a voi di rendermi più felice avendomi assolto piuttosto che compiangermi avendomi condannato.

Dicono, invece, che non fosse più verosimile che qualcuno di coloro che si imbattono in quelli feriti osservando chiaramente che erano morti avvisassero a casa, piuttosto che andarsene abbandonandoli.

**[A.IV.4]** *Commento:* La difesa si appella poi ai giudici; egli non si piangerà addosso e, desiderando trasformare il suo insuccesso in successo, chiede ai giudici di proscioglierlo e renderlo felice piuttosto che compiangerlo dopo averlo condannato. E subito torna alla testimonianza dello schiavo. Trova, infatti, inverosimile che coloro che giunsero per primi presso l'uomo morto e lo schiavo, dopo avere ascoltato la testimonianza, invece di andare ad avvisare

170 Nella *Suida* si può leggere, DK 87b115 = [154B]: «I termini 'apokrinai' (*rispondere*) ... e 'apokrisis' (*risposta*) sono usati nel senso di difesa. Così Lisia e Antifonte» (trad. Migliori - Ramelli - Reale 2006).



a casa se ne andassero lasciandoli lì abbandonati. Quello che fa la difesa in questo punto è non entrare nel merito della testimonianza ma cercare di far cadere il dubbio sulla sua effettività: perché le azioni che hanno seguito alla testimonianza e al decesso non sono in linea con quello che sarebbe dovuto avvenire; non è naturale abbandonare i corpi invece che avvisare i parenti più prossimi. Il comportamento irregolare di coloro che dicono di avere ascoltato la testimonianza appare in virtù di questa motivazione poco credibile se non dubbia. E di tale comportamento continua a parlare successivamente. È evidente che la creazione di ulteriori dubbi ha lo scopo di destabilizzare l'accusa di fondo, spostando continuamente la verosimiglianza da un punto all'altro.

**[A.IV.5]** Ἐγὼ δὲ οὐδένα οὕτω θερμὸν καὶ ἀνδρείον ἄνθρωπον εἶναι δοκῶ ὄντινα οὐκ ἂν ἄωρὶ τῶν νυκτῶν νεκροῖς ἀσπαίρουσι συντυχόντα πάλιν ὑποστρέψαντα φεύγειν μᾶλλον ἢ πυνθανόμενον τοὺς κακούργους περὶ τῆς ψυχῆς κινδυνεῦσαι. Τούτων δὲ ἂ μᾶλλον εἰκὸς ἦν δρασάντων, οἱ μὲν ἐπὶ τοῖς ἱματίοις διαφθείραντες αὐτοὺς οὐκ ἂν ἔτι εἰκότως ἄψαιντο, ἐγὼ δὲ ἀπήλλαγμαί τῆς ὑποψίας.

**[A.IV.5]** Io invece credo che non ci sia nessun uomo ardente e valoroso che, imbattendosi a un'ora indebita della notte in corpi che si agitano convulsamente, non tornerebbe indietro e fuggirebbe piuttosto che correre il pericolo della vita cercando gli assassini. E avendo fatto costoro ciò che era più verosimile, dal momento che questi li uccisero per le vesti non potrebbero più verosimilmente venire prosciolti, io vengo quindi liberato dal sospetto.

**[A.IV.5]** *Commento:* Nessuno, infatti, al posto di questi si sarebbe comportato allo stesso modo: tutti al loro posto sarebbero fuggiti per non essere attaccati dagli assassini. Ma loro non lo fecero: rimasero ad ascoltare la testimonianza, correndo il rischio di venire attaccati dagli assassini. La spiegazione di questa azione si trasforma in una illazione: loro fecero quel che fecero perché non temevano di essere attaccati, oppure verosimilmente non lo fecero (e mentono ora a scapito dello stesso accusato<sup>171</sup>); nel frattempo i veri colpevoli possono essere scappati. Dunque, o essi si comportarono in maniera inverosimile o mentono. Sulla base di queste opzioni l'accusato dichiara che dovrebbe venire prosciolto. La difesa offre così l'alternativa per lui più verosimile, e più verosimile dell'accusa che gli è rivolta. Il ragionamento sposta così la verosimiglianza e con essa la responsabilità dei fatti da sé stesso a coloro che lo accusano.

**[A.IV.6]** Εἰ δὲ ἐκηρύσσοντο ἢ μὴ ἄλλοι τινὲς κακοῦργοι ἅμα τῶ τούτων φόνῳ, τίς οἶδεν; οὐδενὶ γὰρ ἐπιμελὲς ἦν σκοπεῖν ταῦτα. Ἀφανοῦς δὲ ὄντος τοῦ κηρύγματος, οὐδὲ ὑπὸ τούτων τῶν κακούργων ἄπιστον διαφθαρῆναι αὐτόν.

171 Antifonte farà presente, nella sua altra opera *Per l'uccisione di Erode*, in chiusura dell'orazione, che è facile costruire false testimonianze contro chi già rischia una condanna a morte (Antipho 5, 95).



[A.IV.6] Se invece fossero stati resi noti altri delinquenti insieme all'omicidio di questi oppure no, chi lo saprebbe? Nessuno infatti era attento a considerare queste cose. Essendo sconosciuto l'annuncio<sup>172</sup>, non è nemmeno incredibile che lui fosse stato ucciso da tali delinquenti.

[A.IV.6] *Commento*: La difesa considera un'ulteriore ipotesi, ossia che vi fossero altri delinquenti sul luogo dell'omicidio: tale ipotesi è debole perché nessuno ha notificato il fatto, probabilmente perché poco attento a ciò che accadeva intorno ai due cadaveri. Dal momento che questo non si sa, non si può neanche scartare l'ipotesi che siano stati questi altri delinquenti ad uccidere i due malcapitati, sebbene non se ne possa avere neanche certezza. Dunque, la difesa segue con l'offrire ipotesi alternative, ancora rincorrendo uno spostamento delle responsabilità e seguendo possibili varianti verosimili al fine di creare un ragionevole dubbio. Le varianti verosimili hanno lo scopo di mostrare che l'accusa basata su una verosimiglianza non può reggere né può bastare a incolparlo.

[A.IV.7] Τοῦ δὲ θεράποντος πῶς χρῆ πιστοτέραν τὴν μαρτυρίαν ἢ τῶν ἐλευθέρων ἡγεῖσθαι; οἱ μὲν γὰρ ἀτιμοῦνται τε καὶ χρήμασι ζημιοῦνται, εἰ μὴ τάληθῆ δοκῶσι μαρτυρῆσαι· ὁ δὲ οὐκ ἔλεγχον παρασχῶν οὐδὲ βάσανον ποῦ δίκην δώσει; ἢ τίς ἔλεγχος ἔσται; ἀκινδύνως οὗτός γε μέλλων μαρτυρεῖν οὐδὲν θαυμαστὸν ἔπαθεν ὑπὸ τῶν κυρίων ἐχθρῶν μοι ὄντων πεισθεὶς καταψεύδεσθαι μου· ἐγὼ τε ἀνόσω ἂν πάσχοιμι, εἰ μὴ πιστῶς καταμαρτυρηθεὶς διαφθαρέην ὑφ' ὑμῶν.

[A.IV.7] In che modo è necessario ritenere più affidabile la testimonianza dello schiavo invece di quella degli uomini liberi? Mentre infatti quelli vengono disonorati<sup>173</sup> e anche privati dei beni, a meno che appaiano di avere testimoniato secondo verità; l'altro non fornendo una confutazione e senza la tortura come espierà la colpa? Ma quale confutazione ci sarà? Certamente costui stando per testimoniare senza rischi non subì nulla di singolare persuaso dal dire menzogne contro di me a causa dei padroni che mi sono ostili. Invece io se non avessi ucciso certamente, subirei empio trattamento da parte vostra non essendo stata fornita una testimonianza.

[A.IV.7] *Commento*: Dopo avere offerto altre ipotesi, la difesa torna ancora sulla testimonianza dello schiavo. La credibilità che si deve dare a uno schiavo è ridotta: questi non rischia nulla, non venendo né confutato né torturato. È così un assurdo dare più fiducia alla sua testimonianza piuttosto che a quella di un cittadino libero il quale rischierebbe e non poco qualora non venisse testimoniato il vero. Un cittadino, infatti, nella medesima situazione potrebbe essere colpito da *atimia*, la perdita dei diritti di cittadinanza e anche da *zēmia*, la perdita dei propri beni. La duplicità della pena è espressa

172 Scil. 'la denuncia'.

173 Scil. 'colpiti da atimia', ossia privati dei diritti di cittadini.

attraverso le forme verbali ἀτιμοῦνται τε καὶ χρήμασι ζημιοῦνται (*atimountai te kai chrēmasi zēmiountai*) che rimandano direttamente ai sostantivi *atimia* (risarcimento penale consistente nella perdita dei diritti di cittadino) e *zēmia* (risarcimento civile che prevede una multa, una ammenda); questi sostantivi sono presenti anche nell'*Encomio di Elena* di Gorgia, al par. 7<sup>174</sup>, opera pressappoco coetanea a questa di Antifonte (in linea generale, anche se non è possibile stabilire la precedenza di un'opera sull'altra) e che evidentemente ci restituisce l'idea che la separazione delle pene proprie del procedimento penale e di quello civile erano ben chiare e note generalmente ai cittadini ateniesi.

La difesa continua sostenendo che lo schiavo, invece, non aveva nulla da temere a seguire le indicazioni dei padroni che provano dell'odio per l'accusato. L'accusato, perciò, ritiene che riceverebbe un empio trattamento qualora non avesse colpe in quanto non è stata fornita una testimonianza contro questi altri presunti colpevoli.

Inoltre, la difesa insiste sulla contrapposizione tra verosimiglianza e verità che dimostra di essere il filo conduttore del dibattito, come infatti è possibile osservare anche nel prosieguito.

[A.IV.8] Μὴ παραγενέσθαι δέ με τῷ φόνῳ ἀπιστότερον ἢ παραγενέσθαι φασὶν εἶναι. Ἐγὼ δ' οὐκ ἐκ τῶν εἰκότων ἀλλ' ἔργῳ δηλώσω οὐ παραγενόμενος. Ὅποσοι γὰρ δοῦλοί μοι ἢ δοῦλαί εἰσι, πάντας παραδίδωμι βασανίσαι· καὶ ἂν μὴ φανῶ ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἐν οἴκῳ καθεύδων ἢ ἐξελθὼν ποι, ὁμολογῶ φονεὺς εἶναι. Ἡ δὲ νύξ οὐκ ἄσημος· τοῖς γὰρ Διπολίοις ὁ ἀνὴρ ἀπέθανε.

[A.IV.8] Dicono che è più incredibile che io non fossi presente al delitto ma che lo fossi. Io invece dimostrerò che non ero presente non per ciò che è verosimile ma per i fatti. Infatti, tanti quanti sono i miei schiavi e anche le mie schiave, li consegno tutti per interrogarli sotto tortura. Qualora non dimostrassi che quella notte dormivo in casa ma che piuttosto mi trovavo fuori, confesserò che sono un omicida. Del resto, la notte non è equivoca, l'uomo morì infatti alle Dipolie.

[A.IV.8] *Commento*: La difesa segue rispondendo all'accusa circa la sua ipotetica presenza sul luogo del duplice delitto. La sua intenzione è negare dimostrando (*deiknumi*) in un duplice modo, ossia negando la verosimiglianza (che lui fosse sul luogo del delitto) e seguendo i fatti (dunque, secondo la verità dei fatti stessi). L'imputato, perciò, dichiara di mettere a disposizione tutti i suoi schiavi e le sue schiave per farli testimoniare: per loro chiede una regolare *basanos*, ossia l'interrogatorio sotto tortura per ottenere testimonianze con una credibilità accertata; cosa che non è stata possibile fare con lo schiavo morto insieme al padrone. La testimonianza dei suoi schiavi è una testimonianza legittima (ma evidentemente non condivisa dalla

174 Cf. Giombini 2012, 131.

parte avversaria che non ha evidentemente richiesto tale testimonianza)<sup>175</sup>: la difesa aveva già attaccato la debolezza della testimonianza che gli è avversa in quanto non regolare. Secondo la difesa non solo è possibile ma è anche agevole verificare il suo alibi dal momento che è conosciuta la notte in cui avvenne il fatto ossia alle Dipolie. Le Dipolie corrispondono al quattordicesimo giorno del mese di Sciroforione, ultimo mese del calendario attico che andava dalla seconda metà del nostro giugno alla prima parte del nostro luglio (i mesi nel mondo classico erano dieci e duravano trentaquattro-trentasei giorni), la notte in questione dovrebbe collocarsi in un giorno a cavallo tra giugno e luglio. Va registrato che questo è l'unico passaggio delle *Tetralogie* in cui l'evento omicidiario viene circostanziato: si sa che avvenne di notte<sup>176</sup> in un preciso giorno dell'anno, un giorno di festa.

L'argomento dell'alibi sarebbe fortissimo ma non viene svolto o circostanziato e rimane sullo sfondo: certo che un alibi sorretto da testimonianze di familiari o schiavi poteva essere comunque messo in dubbio ma è una delle carte più significative che ha in mano la difesa. Sorprende che questo argomento dell'alibi venga introdotto a questo punto del dibattimento, quando non c'è possibilità di discuterlo ulteriormente, invece che all'inizio del processo.

**[A.IV.9]** Περί δὲ τῆς εὐδαιμονίας, ἧς ἔνεκα τρέμοντά μέ φασιν εἰκότως ἀποκτεῖναι αὐτόν, πολὺ τάναντία ἐστὶ. Τοῖς μὲν γὰρ ἀτυχοῦσι νεωτερίζειν συμφέρει· ἐκ γὰρ τῶν μεταβολῶν ἐπίδοξος ἢ δυσπραγία μεταβάλλειν αὐτῶν ἐστὶ· τοῖς δὲ εὐτυχοῦσιν ἀτρεμίζειν καὶ φυλάσσειν τὴν παροῦσαν εὐπραγίαν· μεθισταμένων γὰρ τῶν πραγμάτων δυστυχεῖς ἐξ εὐτυχούντων καθίστανται.

**[A.IV.9]** A proposito delle ricchezze, le cose che temo a causa delle quali dicono che io lo abbia più verosimilmente ucciso, la maggior parte delle cose sono al contrario. Infatti, ai miserabili giova mutare; certamente è probabile che il loro insuccesso si muti con i cambiamenti, a coloro che si trovano in buone condizioni [giova] che restino tranquilli e difendano il benessere presente. Infatti, quando le circostanze cambiano si presentano le sventure in conseguenza delle situazioni felici.

**[A.IV.9]** *Commento*: La difesa passa dunque a contestare l'argomento delle ricchezze per il cui mantenimento l'uomo avrebbe ucciso l'antagonista. Ma, ribadisce, che chi ha interesse a cambiare la sua situazione è sempre chi non si trova in buone condizioni: trovandosi egli in buone condizioni non aveva motivi per variare e mutare la sua vita, né tanto meno per metterla in pericolo. Il mutamento, infatti, secondo la difesa, quando arriva in un momento di felicità porta sempre sventure. È interessante questo assunto

175 Nel caso della testimonianza degli schiavi, era necessario l'accordo del loro proprietario per trarli in processo come testimoni; in questo caso è il proprietario a ribadire la sua disponibilità a mettere a disposizione gli schiavi ma evidentemente l'accusa non lo ha ritenuto necessario (o forse conveniente).

176 Cf. supra, nota 148.

della difesa perché cerca di far assumere una prospettiva e una tesi che non ha alcun valore in sé ma che pertiene, semmai, alla sola saggezza (o al proprio bagaglio esperienziale) dello stesso e che vuole dare da pensare ai giudici cercando una condivisione e una adesione al suo argomento. Nota Declava Caizzi che questo passaggio non ha particolare rilevanza o carica innovativa essendo di fatto un *topos*<sup>177</sup>, sebbene vada notato che potrebbe avere una certa efficacia dal punto di vista retorico e anche dal punto di vista argomentativo qualora si consideri che si tratta di un argomento ulteriore a favore delle ipotesi verosimili che la difesa ha proposto screditando allo stesso tempo quelle dell'accusa.

**[A.IV.10]** Ἐκ δὲ τῶν εἰκότων προσποιούμενοί με ἐλέγχειν. οὐκ εἰκότως ἄλλ' ὄντως φρονέα μέ φασι τοῦ ἀνδρός εἶναι. Τὰ δὲ εἰκότα ἄλλα πρὸς ἐμοῦ μᾶλλον ἀποδέδεικται ὄντα· ὃ τε γὰρ καταμαρτυρῶν μου ἄπιστος ἐλήλεγκται ὦν, ὃ τε ἔλεγχος οὐκ ἔστι· τὰ τε τεκμήρια ἐμά, οὐ τούτων ὄντα ἐδήλωσα· τὰ τε ἴχνη τοῦ φόνου οὐκ εἰς ἐμὲ φέροντα, ἀλλ' εἰς τοὺς ἀπολυομένους ἀποδέδεικται ὑπὸ αὐτῶν. Πάντων δὲ τῶν κατηγορηθέντων ἀπίστων ἐλεγχθέντων, οὐκ ἔὰν ἀποφύγω οὐκ ἔστιν ἐξ ὧν ἐλεγχθήσονται οἱ κακουροῦντες, ἀλλ' ἔὰν καταληφθῶ, οὐδεμία ἀπολογία τοῖς διωκομένοις ἀρκοῦσά ἐστιν.

**[A.IV.10]** Pretendendo di accusarmi attraverso le cose verosimili, dicono che io sia l'assassino dell'uomo non verosimilmente ma realmente. Ma è stato dimostrato che le cose più verosimili sono a mio favore. Infatti dal momento che colui che ha testimoniato contro di me è stato confutato essendo poco credibile, allora non c'è la prova. Ho mostrato che le prove sono a mio favore e non a favore di questi. È stato dimostrato che non portano a me le tracce dell'omicidio, ma verso coloro che sono prosciolti da questi. Dal momento che sono state confutate tutte le accuse in quanto non credibili, qualora non riuscissi assolto non sarebbe possibile trovare prove contro coloro che sono malvagi, ma qualora fossi giudicato colpevole, nessuna difesa sarebbe sufficiente per coloro che sono accusati.

**[A.IV.10]** *Commento:* Dunque l'accusa basandosi sulla verosimiglianza vuole che l'accusato sia condannato secondo dei fatti che però non possono venire dimostrati: l'accusa avrebbe la pretesa di trasformare la verosimiglianza in verità ma ciò non è evidentemente possibile. Le prove a suo carico si sono dimostrate poco credibili e dunque, di fatto, prove non ce ne sono proprio. La difesa aggiunge che con i suoi argomenti l'accusa è giunta a un punto irrisolvibile: infatti se lui sarà, come è giusto, ritenuto innocente non ci saranno prove per accusare chi veramente ha compiuto il fatto; se lui sarà ritenuto colpevole, sulla base di mancanza di prove, allora sarà impossibile condurre una difesa valida. La difesa sviluppa dunque la debolezza della linea accusatoria che non ha individuato il vero assassino ma ha anche posto le basi per non riuscire paradossalmente a trovarlo. Allo stesso tempo, la

177 Declava Caizzi 1969, 207: «cfr. Lys., XXIV, 11; Lys., XX, 4».

difesa mostra di non poter portare altri argomenti: il dibattito condotto dall'accusa non è stato pertinente e valido; se non si prende coscienza di questo a lui non rimangono altre possibilità argomentative; in tal modo l'oratore cerca anche di accattivarsi la giuria mostrando la sua limitata capacità di azione. La difesa si appoggia così al principio di innocenza (se esistono ipotesi alternative plausibili, e se le prove non aiutano a rendere vera l'ipotesi dell'accusa, allora non c'è una accusa plausibile ogni oltre ragionevole dubbio). In altre parole, proprio come l'accusa, la difesa sostiene un principio generale di giustizia: l'accusa aveva utilizzato la prevenzione generale, la difesa utilizza il principio di presunta innocenza.

**[A.IV.11]** Οὕτω δὲ ἀδίκως διώκοντές με, αὐτοὶ μὲν ἀνοσίως ἀποκτεῖναι ζητοῦντες καθαροὶ φασιν εἶναι, ἐμὲ δὲ ὅς εὐσεβεῖν ὑμᾶς πείθω, ἀνόσια δὲ ἄν λέγουσιν. Ἐγὼ δὲ καθαρὸς ὢν πάντων τῶν ἐγκλημάτων ὑπὲρ «μὲν» ἔμαντοῦ ἐπισκῆπτω αἰδεῖσθαι τὴν τῶν μηδὲν ἀδικούντων εὐσέβειαν, ὑπὲρ δὲ τοῦ ἀποθανόντος ἀναμνησκῶν τὴν ποινὴν παραινῶ ὑμῖν, μὴ τὸν ἀναίτιον καταλαβόντας τὸν αἴτιον ἀφεῖναι· ἀποθανόντος γὰρ ἐμοῦ οὐδεὶς ἔτι τὸν αἴτιον ζητήσει.

**[A.IV.11]** Accusandomi in un modo così ingiusto, questi da un lato dicono di essere puri cercando di uccidermi per un empio delitto, dall'altro dicono che io che vi persuado a essere pii, faccio cose empie. Giacché io essendo immune da tutte le confutazioni considero di non provare nessuna pietà per i colpevoli, vi ammonisco ricordandovi la vendetta che si deve al morto, non lasciando sfuggire il colpevole condannando l'innocente. Infatti, uccidendo me nessuno cercherà il colpevole.

**[A.IV.11]** *Commento:* Nell'appello finale ai giudici, l'accusato ricorda di essere stato accusato ingiustamente ed esorta a trovare il vero colpevole: la sua condanna a morte non solo sarà inutile perché egli non è colpevole ma chiuderà il fatto senza assicurare il vero colpevole o i veri colpevoli alla giustizia. Egli non prova nessuna pietà per i colpevoli dal momento che rischia la morte e fa appello alla dimensione religiosa che nel corso dei suoi due discorsi non era stata più richiamata.

**[A.IV.12]** Ταῦτα οὖν σεβόμενοι ὀσίως καὶ δικαίως ἀπολύετε με, καὶ μὴ μετανοήσαντες τὴν ἁμαρτίαν γνῶτε· ἀνίατος γὰρ ἡ μετάνοια τῶν τοιούτων ἐστίν.

**[A.IV.12]** Dunque, prosciogliete me onestamente e giustamente rispettando queste cose, riconoscete l'errore così da non pentirvi; infatti il pentimento per queste cose è irrimediabile.

**[A.IV.12]** *Commento:* La chiusura è sintetica ed è un appello definitivo ai giudici a seguire per onestà e giustizia la via dell'assoluzione per eliminare la possibilità di un errore giudiziario; il difensore ricorda che una sentenza ingiusta sarebbe un errore fatale a cui non si potrà porre rimedio. Sulla scorta di questa irrimediabilità, che serve da forte ammonimento ai giudici, finisce di parlare: i giudici si dovranno assumere la responsabilità della sua vita e il loro

errore sarà completamente a loro carico. Si tratta di un epilogo retoricamente classico come vediamo anche nel *Palamede gorgiano*, 37, e si nota anche un parallelismo con *Per l'uccisione di Erode*, 90-91 dove è presente il richiamo a non condannare a morte ingiustamente (è preferibile assolvere un colpevole, dice l'oratore, perché pur sbagliato non è pari all'empietà di una condanna a morte inopportuna), ad avere prudenza e a considerare che il giudizio potrebbe produrre un danno irrimediabile.

### 3.2. *Tetralogia A*: i cardini concettuali e formali

La *Tetralogia A* è una tetralogia con una certa complessità argomentativa unita a una estrema cura degli aspetti retorici necessari a un discorso dicanico. Prima di procedere all'analisi dei concetti portanti del testo potrebbe essere utile sintetizzare in uno schema l'andamento dibattimentale, soprattutto con lo scopo di rendere chiara la struttura antilogica dei quattro discorsi:

<i>Primo discorso di accusa</i>	<i>Primo discorso di difesa</i>
1a) L'autore degli omicidi è un esperto 1b) Introduzione del verosimile: il <b>verosimile</b> è credibile 1c) Necessità di perseguire il colpevole per il <b>miasma</b> 1d) Eliminazione dei possibili profili dell'omicida: non è stato un ladro, non un compagno di bevute, non qualcuno per una rissa, non è stato uno scambio di persona (ipotesi assunte come valide) 1e) L'omicidio è un <b>omicidio premeditato</b> : alto grado di verosimiglianza 1f) L'omicida è una persona che ha premeditato perché ha ricevuto un danno dal morto ( <b>movente</b> ). L'omicida era stato già portato in tribunale per un furto proprio dalla vittima	2a) <i>Captatio benevolentiae</i> nei confronti della giuria 2b) Impossibilità di trovare il vero omicida (neanche l'accusa è stata in grado di farlo) 2c) Il processo lo rovina in ogni caso: se vince avrà comunque perso l'onore, se perde sarà condannato a morte 2d) Lo dichiarano abile e stolto allo stesso tempo (principio di non contraddizione) 2e) La difesa sta affrontando il processo perché non aveva alcuna idea che qualcuno stesse <b>tramando</b> contro di lui, altrimenti lo avrebbe impedito 2f) La difesa risponde al punto 1d e asserisce che non si può escludere che l'omicidio sia avvenuto per il furto delle vesti (il fatto che non siano state portate via non è indizio sufficiente).

<p>1g) L'omicida ha ucciso pensando che non sarebbe arrivato al secondo processo (ha agito per <b>convenienza</b>) e si sarebbe liberato del primo processo (ha agito per <b>vendetta</b>)</p> <p>1h) Presentazione dei <b>testimoni</b> (tra cui la stessa accusa) ovvero coloro che hanno potuto ascoltare lo schiavo prima che decedesse e che ha dichiarato di avere riconosciuto l'imputato</p> <p>1i) Dunque, si accusa per verosimiglianza (movente) sia per la testimonianza dello schiavo.</p> <p>1j) Breve accenno al miasma in chiusura</p>	<p>2g) La difesa ammette che non si può escludere che le due vittime abbiano assistito a qualche atto ignobile e per questo le vittime siano state attaccate</p> <p>2h) La difesa <b>critica la testimonianza dello schiavo</b>: è ritenuta poco credibile la situazione della testimonianza (risposta a 1h)</p> <p>2i) La difesa vuole dimostrare che era più logico che lui non fosse presente al fatto (non avrebbe avuto senso farsi riconoscere sul luogo del delitto)</p> <p>2j) <b>Non è verosimile</b> che si ritenesse migliore questo processo che quello antecedente per furto (risposta a 1g)</p> <p>2k) Chiusura del discorso: richiamo indiretto al miasma; elogio di sé in quanto cittadino</p>
<i>Secondo discorso di accusa</i>	<i>Secondo discorso di difesa</i>
<p>3a) L'accusato è colpevole (non disgraziato): risposta a 2a</p> <p>3b) L'accusa afferma che la colpevolezza è testimoniata dallo schiavo; se ci fosse stato <b>un altro delitto</b> si sarebbe saputo (risposta a 2f e 2g)</p> <p>3c) Nessuno ha tramato contro l'accusato (risposta a 2e)</p> <p>3d) Validità della testimonianza dello schiavo. Risposta a 2h</p> <p>1e) Non è verosimile che fosse assente invece che presente per un <b>principio di convenienza</b> (risposta a 2i)</p> <p>3f) L'accusa sostiene che l'accusato voleva evitare il primo processo (risposta a 2j)</p>	<p>4a) La difesa che la sua disgrazia è verosimile (non le accuse che gli sono mosse)</p> <p>4b) Attacco all'accusa che sostiene il falso: <b>rifiuto dell'accusa per verosimiglianza</b> (risposta a 3e e 3f)</p> <p>4c) Riduzione <b>all'assurdo delle circostanze della testimonianza</b> dello schiavo (risposta a 3d)</p> <p>4d) Ribadisce la possibilità di <b>un ulteriore crimine</b> scoperto dalle vittime (ribadisce 2g)</p> <p>4e) Ribadisce l'invalidità della testimonianza dello schiavo</p> <p>4f) Ribadisce il fatto che non era presente al fatto: stavolta non si accontenta dell'argomento di 2i) ma sostiene che si trovava in casa e che tutti i suoi schiavi possono testimoniare (<b>nuovi testimoni - alibi</b>)</p>

<i>Secondo discorso di accusa</i>	<i>Secondo discorso di difesa</i>
3g) Impossibilità di eliminare i due argomenti di accusa: <b>verosimiglianza e testimonianza</b> , il processo si regge su questi. Tutti gli indizi portano a lui 3h) Appello alla purificazione dal miasma	4g) Appello alla sua innocenza, riferimento breve al miasma 4h) Appello finale alla giuria affinché prenda una decisione di cui non pentirsi in futuro

Lo schema sintetico intende mostrare in maniera più evidente che accusa e difesa procedono a un dibattito concreto in cui si rispondono l'una con l'altra sui medesimi punti.

Se si guarda a quelli che sono i termini maggiori di questa tetralogia, salta agli occhi che Antifonte si è impegnato a scrivere un discorso per indagare alcuni elementi precisi tra quelli propri dell'ambito giudiziario penale: in particolare, gli argomenti che vengono svolti sembrano ruotare intorno ad alcune tematiche di base, quali la natura dell'omicidio (se sia avvenuto con premeditazione, o per un furto, o a seguito della scoperta di un altro evento criminale); la natura dell'omicida (se ha agito per vendetta, o se lo ha fatto per convenienza) o la possibilità di autore ignoto (se l'accusato sia di conseguenza una mera vittima di una macchinazione); i due argomenti dell'impianto accusatorio, ossia verosimiglianza e testimonianze (che vengono sostenute, attaccate o difese a seconda delle necessità di accusa e difesa) e brevi accenni al miasma.

Tra i temi possibili ci soffermeremo sulla premeditazione, sul verosimile, sulla *basanos* (la tortura per la testimonianza degli schiavi) e sugli elementi logici e retorici che caratterizzano questa *Tetralogia*.

Li analizzeremo cercando di cogliere le informazioni e la posizione interpretativa del retore in questa tetralogia.

### **a) La premeditazione**

Aly nel suo lavoro del 1929 evidenziava come nella *Tetralogia A* il contesto accusatorio e difensivo prende l'avvio dalla premeditazione dell'omicidio, da parte dell'accusa: la sua riflessione ci appare corretta, sebbene come vedremo nel paragrafo dedicato all'aspetto logico (vd. *infra*) è necessario sottolineare che la difesa cerchi di uscire dalla discussione sulla premeditazione. Infatti, l'accusa sostiene la premeditazione dell'omicidio e chiede la pena di morte (lo si evince in particolare dai discorsi di difesa quando l'accusato si rammarica di tale richiesta dell'accusa e cerca di muovere la giuria ad allontanarsi da questa idea). La premeditazione è svelata su due livelli: il primo è quello argomentativo, il secondo quello lessicale. Dal punto di vista argomentativo l'accusa sostiene che l'imputato ha pensato ad uccidere la vittima a partire



da alcune evidenze: l'accusato era stato danneggiato dalla vittima, infatti quest'ultimo lo aveva denunciato per furto di beni sacri, la qual cosa lo avrebbe danneggiato; inoltre l'omicidio deve essere stato ben pianificato tanto che non si riesce a raggiungere la certezza del colpevole (solo la testimonianza dello schiavo morente a un gruppo di persone, mai specificato, sopraggiunto sul luogo del delitto sembra essere stato un ostacolo alla perfetta riuscita del piano). Attraverso l'eliminazione di alternative possibili e basandosi sulla verosimiglianza, l'accusa non ha dubbi nel pensare a questo omicidio come un omicidio non nato dall'impeto ma da una attenta progettualità. Lo chiarisce fin dall'inizio del primo discorso quando prima di venire al caso specifico fa presente che le macchinazioni ben congegnate, perché organizzate da uomini astuti, sono difficili da dimostrare. Ed effettivamente l'accusa farà ciò che potrà per dimostrare qualcosa che sulla carta è difficilmente dimostrabile perché organizzato in maniera ottimale o quasi ottimale. La premeditazione nascerebbe, dunque, da un movente che spingerebbe a congegnare un piano per attuare l'omicidio. Il piano richiede una riflessione, una pianificazione e anche un tempo adeguato a metterlo a punto. In questa tetralogia, l'accusato pare avere disposto di tutto questo: ha il movente che è il rancore (la vittima è nemico dell'imputato), ha l'intelligenza per pianificare un delitto, ha avuto tempo dopo la prima accusa di furto per organizzarsi. L'accusa, dunque, si basa su questi elementi per procedere sia nei discorsi sia nella richiesta della pena. Dal canto suo, la difesa cerca di mostrarne la debolezza e capovolgere tali argomenti a suo favore: abbiamo cercato di mostrarlo nel corso dei commenti e non è necessario tornarci ancora. Il secondo, è il piano lessicale soprattutto per analizzare la questione inerente alla volontà di uccidere lessico. La premeditazione è espressa dal verbo *epibouleuō*, che ha uno spettro semantico ampio ma coerente: infatti significa 'avere l'intenzione' ma anche 'progettare', 'complottare', 'tramare', e così via; ossia ogni significato implica, comunque, un pensiero precedente che origina l'intenzione di realizzare una certa azione. Il verbo è utilizzato anche attraverso le forme del participio per attribuire l'azione del verbo a un soggetto ma è anche utilizzato in una sua forma emblematica per l'identificazione dell'omicidio in quanto premeditato, ossia *ex epiboulēs* (A.1.5) 'con premeditazione' presente proprio in un passaggio dove l'oratore lancia la sua accusa chiaramente e fortemente. Vedremo nel paragrafo dedicato all'analisi delle tipologie di omicidi contemplati nel mondo greco che questa maniera di riferirsi all'omicidio premeditato è assestata. La grande questione che ci troveremo ad affrontare è se tale forma è assimilabile all'omicidio volontario, e in che misura, in quanto appare evidente che premeditare qualcosa e macchinare affinché possa realizzarsi implichi il fatto che si voglia fare qualcosa; 'avere l'intenzione di' è assimilabile al 'volere che'. Ora questa connessione può essere discussa, e lo faremo in seguito, ma qui è necessario rilevare che dal punto di vista giudiziario è presente solo una terminologia, legata al verbo *epibouleuō* e alla premeditazione. Non c'è alcun apporto ulteriore e diretto alla questione.

## b) Verosimile e verità

A partire dalla questione della premeditazione, a noi sembra che il vero cardine della tetralogia sia quello che derivi da questo assunto: i discorsi della tetralogia ruotano intorno a una dicotomia essenziale, quella tra verosimile e vero. La verosimiglianza è uno dei termini chiave dell'intera sofistica: in particolare, Gorgia ne fece uno degli assi portanti dei suoi discorsi<sup>178</sup>; non stupisce, dunque, che possa ritrovarsi in maniera diffusa anche in Antifonte. Stupisce, invece, che questa antilogia appaia, secondo questa chiave di lettura, come una disputa tra chi sostiene la verosimiglianza (l'accusa) e chi sostiene la verità (la difesa) intesi, verosimile e verità, come criteri per l'interpretazione dei fatti e la decisione della giuria. L'accusa costruisce i suoi discorsi intorno all'assunto che tra le opzioni considerabili quella che vede l'imputato come colpevole appare come la più verosimile (A.I.5) e quando la difesa prova a decostruire il valore della verosimiglianza attraverso la formulazione di un corax (A.II.6) l'accusa controbatte attraverso la formulazione dell'anticorax (A.III.8), mostrando come la demolizione della verosimiglianza non porta da nessuna parte e che dunque tale tentativo di decostruzione non è valido. Per la riflessione su questo particolare argomento dicanico rimandiamo alla sezione specifica che gli è stata dedicata in seguito.

Abbiamo avuto modo nel commento di seguire l'andamento dialettico sulla contrapposizione tra verosimile e verità, ma quello che in questo momento vogliamo rilevare è che ci troviamo di fronte a una antilogia in cui, soprattutto dal punto di vista filosofico e concettuale, si affrontano due posizioni nette: quella sofistica del verosimile e quella anti-sofistica della verità. E allargando lo sguardo, la diatriba potrebbe apparire in linea con quella intercorsa tra la scuola socratico-platonica e il movimento<sup>179</sup> della sofistica: è una opzione che si deve considerare. Se leggiamo il testo in questa chiave ne deriva un Antifonte assolutamente attivo nei dibattiti a lui contemporanei e lo spessore filosofico del retore è al livello, in linea con la tesi unitarista, delle speculazioni filosofiche di questo autore, soprattutto in quelle raffinate presenti in quel che ci è giunto dell'opera *Sulla verità*. Con questa opera e il termine 'verità' che la intitola dobbiamo ora necessariamente confrontarci: infatti, rispetto a *Sulla Verità* si evidenziano almeno due fattori che dobbiamo considerare. Innanzitutto, l'opera consta sostanzialmente di due parti, corrispondenti a due libri: la prima riguarda l'analisi filosofica-concettuale di una teoria gnoseologica con richiami all'ontologia; la seconda è dedicata a scienze quali la fisica (con alcune rilevanti note di cosmologia), l'antropologia, l'etica e la giustizia (su cui abbiamo due lunghi frammenti). In altre parole, l'opera sembra

---

178 Cf. e.g. Mazzara 1999.

179 Utilizziamo il termine 'movimento' sulla scia di Kerferd 1988 (che a sua volta si nutre della posizione hegeliana delle *Lezioni sulla storia della filosofia*); su questo ci permettiamo di rimandare a Giombini 2012, in part. 23-34.

manifestare una struttura simile ai trattati presocratici, ad esempio al poema di Parmenide, il che inserirebbe Antifonte proprio in quell'ambito, in linea con la lettura di Bonazzi<sup>180</sup>. In secondo luogo, c'è da chiedersi perché il titolo sia proprio centrato sulla verità, rispetto ai contenuti di cui disponiamo; per fare questo sarà necessaria una breve analisi di questi ultimi. Nel primo libro si affronta la questione gnoseologica, ossia come sia possibile conoscere. Il primo frammento, DK 87b1, che ci arriva da Galeno (*in Hipp. de med.*)<sup>181</sup>, ruota intorno alla questione della conoscenza attraverso i sensi (in particolare la vista) e il pensiero (*logos*) appare come una difesa dell'irriducibile pluralità del reale; dunque, la realtà appare come molteplice e neanche il solo pensiero riesce a coglierne la natura unica, come voleva invece l'eleatismo parmenideo. I frammenti relativi a questa parte continuano sul tema della natura delle cose ma includono anche la trattazione geometrica della quadratura del cerchio. I frammenti della seconda parte sono inerenti alla natura del cosmo, a quella del corpo umano e soprattutto, due lunghi frammenti, alla giustizia sui quali ci soffermeremo. Nel primo, frammento A, la giustizia appare muoversi su due livelli: uno sociale e politico che prevede il rispetto delle leggi, uno privato in cui, da solo, un soggetto segue le convenzioni naturali. Questi livelli rispetterebbero la relazione tra *nomos* e *physis* (la legge positiva e la legge naturale)<sup>182</sup> su cui l'oratore si sofferma. Alla fine del brano, purtroppo non completo, Antifonte sottolinea l'ambivalenza dell'accusa e rileva come sia grave che l'accusa si avvalga della persuasione sia per accusare chi ha agito sia per accusare chi ha subito. Nel secondo, frammento B, c'è invece una sorprendente analisi della testimonianza. Testimoniare la verità è necessario, perché necessaria è la giustizia, ma, e qui si produce un capovolgimento della visuale, testimoniare apporta sempre un danno e paradossalmente, pur con il fine di perseguire il giusto, si produce ingiustizia. L'ingiustizia consiste nel fare del male quando non si è ricevuto il male. Chi testimonia il vero, infatti, agisce in linea con la verità ma produce un danno in colui contro il quale ha testimoniato (questi verrà condannato); allo stesso tempo produce un danno contro sé stesso: infatti riceverà imperituro odio da colui contro il quale ha testimoniato. L'oratore, alla fine del frammento che abbiamo, scrive:

Appare evidente che l'emettere sentenze, il giudicare e il decidere come definire le questioni non sono cose giuste; infatti, quello che giova agli uni danneggia gli altri: in questa situazione, quanti ricevono giovamento non subiscono ingiustizia, mentre quanti ne ricevono il danno subiscono ingiustizia [...] (trad. Migliori - Ramelli - Reale 2006).

180 Cf. Bonazzi 2012.

181 «[...] Dopo aver conosciuto questo, capirai che non c'è nulla che sia uno per lui (*per il logos*), né fra le cose che vede con la vista colui che riesce a vedere il più lontano possibile, né fra quelle che conosce con il pensiero colui che riesce a conoscere il più lontano possibile» (trad. Migliori - Ramelli - Reale 2006).

182 Cf. Bieda 2011: anche per questo studioso, come per noi nel prosieguo, Antifonte non sviluppa una teoria oppositiva dei due termini.

In altri termini, Antifonte sembra avere della giustizia una idea 'relativa' ossia ne vede i risvolti positivi e negativi e non ne afferma l'assolutezza: se la giustizia è attuare secondo verità, allora anche la verità in sé non è giusta in quanto può non produrre giustizia per tutte le parti in causa, arrecando possibili danni che equivalgono a ingiustizia.

La *Tetralogia A* riflette anche su questo: l'applicazione della verità come elemento 'limitato'. La verità, infatti, può essere discussa, può essere contrastata dalla verosimiglianza: entrambe cercano una giustizia che per la parte avversa si assimila al danno e dunque all'ingiustizia. Più che muoversi perciò in una diatriba tra sostenitori del verosimile (sofisti) e sostenitori della verità (la scuola socratico-platonica), Antifonte pare proporre una riflessione antilogica sul reale valore che la verità è in grado di apportare durante un giudizio. La difesa, infatti, richiama alla verità dei fatti, ma tale verità non è perseguibile secondo l'accusa che si appoggia sulla verosimiglianza: ad ogni modo, la difesa attraverso la verità ricerca un giovamento per sé (limitato, comunque, dall'odio che ne potrebbe scaturire in chi non condivide la sua idea) ma non quello della controparte che non riceverebbe la giustizia che anela. Dal punto di vista logico è proprio la bi-decostruzione degli argomenti attraverso il corax che mostra la debolezza intrinseca di ciò che è affermato come verità e di ciò che è affermato come verosimile. Ci si deve, dunque, domandare se ci sia una teoria della verità in Antifonte: essa infine non sembra possibile, potendo venire messa in discussione dalla verosimiglianza attraverso un discorso parimenti forte (tipico delle antilogie) e al contempo non c'è una teoria della verosimiglianza in quanto essa è messa in discussione dalla verità. Il gioco sofistico di Antifonte è predominante: le leggi non seguono la natura, e in questo consiste il limite primo della loro applicazione. D'altro canto, la natura è ambivalente e anche essa non può venire applicata: ognuno ricercerebbe il proprio giovamento anche a scapito dell'altro.

In tal senso, la tetralogia ha un valore 'filosofico' in sé e si muove entro due termini, verosimile e verità, che non si discostano dai temi cari alla sofistica ma che si offrono da una visione non oppositiva di *nomos* e *physis*, non potendo di fatto fondare né l'uno né l'altra in maniera certa. A partire da questa considerazione, si rientra nell'ambito della giustizia. Ci appare pertinente la riflessione di Levystone 2014 quando afferma che non è rintracciabile una teoria del giusto in Antifonte: «Le sens général du B44B2 paraît, indépendamment des autres textes, assez simple et n'apporte pas grand-chose à la réflexion du sophiste sur le droit. Antiphon n'y fait, vraisemblablement que présenter et opposer deux types de comportement considérés traditionnellement comme justes : l'un, en accord avec la justice légale, l'autre s'accordant au principe 'ne pas faire de mal, ni en subir'. Antiphon se contente de dresser la liste des contradictions engendrées par ces deux conceptions et on doit, à juste titre, considérer avec Barnes (2000: 516) qu'on ne trouve ici aucune définition de la justice. Rien n'implique, par

ailleurs, que la conception qui préside au second type de comportement soit celle que privilégie Antiphon. Le sophiste précise d'ailleurs à la fin du fragment que les deux peuvent être injustes»<sup>183</sup>.

La struttura antilogica si presta dunque a mostrare le debolezze intrinseche sia della verità che della verosimiglianza e ci porta necessariamente a concludere che il sofista non intenda fare prevalere l'una sull'altra: non c'è una costruzione teoretica in questa opera ma non c'è neanche negli altri frammenti di cui disponiamo. La tetralogia appare dunque in continuità con l'opera di Antifonte ed esercita la sua antilogicità nell'ambito virtuale del tribunale.

Si deve aggiungere un ulteriore elemento: se, come sostengono Luginbill 1997 e Levystone 2014 – e noi ne conveniamo –, la lettura uniforme di Antifonte ci restituisce un suo intento politico, in particolare a favore dell'oligarchia e in contrasto con la democrazia, va notato che, nel secondo discorso di accusa (A.III.11), l'oratore fa una riflessione proprio sulla relazione tra le sentenze dei tribunali, e dunque il potere giudiziario, e l'ambito politico. Infatti, sostiene l'oratore che in seguito alla sentenza si avranno tre risultati positivi: diminuire il numero di chi trama delitti, aumentare il numero di chi rispetta la religione e liberare la città dalla contaminazione. Dunque, l'esito giudiziario ha un riflesso pratico rilevante in quanto incide sui cittadini spingendoli ad attuare secondo la legge e garantendo così un maggiore ordine sociale.

Per cui il percorso che va dall'impossibilità di stabilire il vero e il verosimile in maniera assoluta, passa anche per l'incertezza di fondamento univoco della giustizia, rilevando che la giustizia più che essere connessa con la verità è connessa con la sua funzione politica.

### c) La *basanos*

La *Tetralogia A* chiama in causa le testimonianze degli schiavi. Ne parla dapprima l'accusa in A.I.9 (lo ribadisce in A.III.4) a proposito della testimonianza dello schiavo morente; la difesa invece la rifiuta mettendo in dubbio il fatto che sia realmente avvenuta o che qualora sia avvenuta dubita

---

183 Levystone 2014, 282. Levystone nel prosieguo del suo studio cerca le concordanze tra questa lettura de *Sulla verità* con i frammenti de *Sulla Concordia* rilevando che Antifonte, dopo la decostruzione del concetto di 'giusto', afferma la necessità di una legge 'più forte' in linea con la sua biografia che lo vuole tra i promotori del colpo di stato del 411. La critica alla democrazia è rintracciata anche da Luginbill 1997, 187: «*On Truth* speaks to the individual private citizen and avoids direct involvement in state politics. Antiphon merely points out the fundamental problem he sees inherent in the present system: by operating on the basis of *physis* rather than on developed personal worth, democracy has made barbarians of us all. Antiphon must have hoped for his work to have a political impact. As the Old Oligarch knew, democracy was greatly dependent upon the structure of its legal system, so that subverting confidence in that system would be a logical first step for anyone contemplating the overthrow of the democratic government». Sulla possibilità di rintracciare una teoria egualitarista in Antifonte si veda Corrales Córdón 2010.

che possa ritenersi affidabile dal momento che lo schiavo, morente, non è stato sottoposto alla *basanos* (A.II.7). La difesa, però fa di più, in A.IV.8: vuole, infatti, apportare tutti i suoi schiavi (uomini e donne) a fornire una testimonianza affidabile e li mette a disposizione per essere sottoposti alla tortura.

Prima di addentrarci nella valutazione dell'eventuale apporto alla questione delle testimonianze degli schiavi che può arrivarci da questa tetralogia, c'è da affrontare una questione inerente all'apporto di tali testimonianze dal punto di vista logico.

Ammettiamo, in un procedimento per assurdo, che Antifonte abbia inserito le testimonianze (cosa che non avviene mai in questa sua opera, ma che è invece prassi nei discorsi realmente declamati)<sup>184</sup>. Nel primo discorso d'accusa la testimonianza non avrebbe cambiato di molto l'equilibrio del discorso: infatti, sarebbe stata proposta la testimonianza indiretta dello schiavo attraverso chi lo poté ascoltare un momento prima del suo decesso. Si sarebbe trattato di una testimonianza comunque discutibile perché affidata alla credibilità dei terzi presenti: non a caso la difesa critica tale credibilità in A.II.7. Al contrario, il secondo richiamo alla testimonianza degli schiavi avrebbe potuto avere un peso in quanto, eseguita secondo la prassi della *basanos*, ossia sotto tortura, avrebbe confermato l'alibi dell'accusato: gli schiavi avrebbero testimoniato che l'imputato la notte delle Dipolie si trovava a casa. Invece, tale opzione viene lasciata cadere nel nulla perché non solo è lanciata alla fine del discorso ma non è documentata: infatti, non viene fatto il nome di nessuno schiavo, non vengono enumerati gli schiavi che lo hanno visto in casa in determinate ore, non viene data nessuna circostanza specifica (ora dei pasti, luoghi in cui l'accusato è stato prima di recarsi a dormire, e così via). In più, non è inserita alcuna testimonianza, né un riassunto o un ribadire il contenuto di tali eventuali testimoni. Dunque, questo richiamo a considerare le testimonianze dei suoi schiavi che potenzialmente avrebbe un peso appare più come un espediente retorico che un dato concretamente offerto alla giuria e in grado di contrastare il discorso dell'accusa.

Inoltre, Antifonte sembra volere mostrare il trattamento ambivalente dell'uso della *basanos* rilevando come questa venisse applicata in alcuni casi ma non in tutti e come anche la credibilità che le se assegnava godesse di una certa variabilità. Non è possibile cogliere da questa tetralogia in cosa davvero consistesse tale pratica: ossia se era relegata ad essere una 'finzione' retorica o se si trattava concretamente di tortura. Certo, proprio il fatto che si distingua la sua applicazione o meno invita a ritenerla una pratica di tortura

---

184 Si noti che negli altri due discorsi giudiziari antifonetei, Antipho 1 e 5, si fa riferimento ai testimoni senza avere i testi di tale testimonianza: ma in questi casi non solo i testi contengono lo spazio adeguato e con riferimento diretto a tali testimonianze; in più l'oratore richiama i contenuti di tali discorsi testimoniali, annunciandoli e poi discutendoli (ribadendo sostanzialmente ciò che è stato ascoltato dalla giuria e dai presenti).

reale: se si fosse trattato di un 'inscenamento' retorico non vi sarebbe avuta alcuna difficoltà ad applicarla in ogni caso o almeno il credere o meno a ciò che veniva testimoniato dagli schiavi non sarebbe stato valutato sul suo essere effettuato o meno. In altre parole, lo schiavo può mentire o meno (vista la sua natura 'variabile' ed essendo anche nei poteri del suo padrone) e la sola prassi retorica non sarebbe stata sufficiente a garantire la verità dei contenuti testimoniali. Sulla base di questo ragionamento la *basanos* si presenta più facilmente ad essere trattata come un atto concreto di tortura (che infatti non viene applicato allo schiavo in fin di vita). Ci si diffonderà più ampiamente tra le posizioni di chi ha ritenuto la *basanos* una pratica reale e chi l'ha considerata invece una pratica (o formula) retorica nel paragrafo che gli è dedicato successivamente. Per quanto concerne le indicazioni di questa tetralogia non ci sembra possibile acquisire ulteriori dati.

#### d) Retorica e logica nella *Tetralogia A*

Le *Tetralogie* di Antifonte sono un'opera in cui la retorica e la logica si supportano l'una con l'altra. A livello macrostrutturale, le *Tetralogie* sono antilogie.

L'antilogia è un argomento duplice, ossia è formato da due discorsi contrari: i due argomenti di segno opposto si realizzano nel loro richiamarsi (anche apparentemente) a uno stesso principio, nel caso specifico allo stesso contesto logico e giuridico. L'arte di costruire antilogie è detta antilogica e può essere definita, con le parole di Kerferd in questo modo: «l'antilogica [...] costituisce una tecnica specifica ed abbastanza definita: che consiste nel procedere, muovendo da un determinato *logos* (diciamo l'opinione di un avversario), a formulare un *logos* che lo esclude o che lo contraddice, cosicché quello sia costretto o ad accettarli entrambi<sup>185</sup> o – per lo meno – ad abbandonare la sua posizione originaria»<sup>186</sup>.

I due discorsi di un'antilogia si riconoscono reciprocamente come affermazione e negazione del medesimo concetto o argomento: la forma logica che assume una antilogia è "A et non A" ovvero  $A$  e  $\neg A$ . Sul piano giuridiziaro questo si traduce nell'affermare che accusa e difesa, disquisendo su tesi contrarie, hanno necessità di richiamarsi allo stesso principio, ossia allo stesso sistema di leggi e, dunque, la struttura delle loro argomentazioni, nonché l'eventuale catena deduttiva che queste mettono in atto, si deve 'muovere entro' e dipendere da questo sistema. Ma, in un'antilogia ad alto tasso retorico, il gioco sofisticato si realizza in una falsa adesione a questo modello perché i due discorsi sono solo apparentemente afferenti allo stesso contesto e in realtà si sviluppano a partire da presupposti diversi; si appoggiano, dunque, a due schemi, due sistemi differenti. Quando le due tesi

185 Andando di fatto contro il principio di non contraddizione.

186 Kerferd 1988, 84.



si scontrano sul piano di base, perché non condividono gli stessi 'fondamenti', allora non possono essere risolte. Tale 'non risoluzione' permette di produrre due discorsi che possono dirsi entrambi fortemente validi e proprio su questa duplice validità si costruisce un'antilogia. La sofistica di V secolo esercita costantemente l'antilogia, come si evince sia da abbondanti testimonianze sia dai numerosi testi, al punto da poter vedere questa particolare produzione come uno dei tratti comuni al movimento sofistico<sup>187</sup>, una peculiarità letteraria dei suoi esponenti. Nello specifico, Protagora scrisse un'intera opera intitolata *Antilogie*<sup>188</sup> di cui però non ci rimane praticamente nulla<sup>189</sup>; Gorgia si profuse in discorsi epidittici (si hanno integri l'*Apologia di Palamede* e l'*Encomio di Elena*) e anche in uno espressamente filosofico, il *Peri tou mē ontos*, che possono essere intesi come discorsi opposti al sentire comune, ossia all'opinione pubblica più diffusa<sup>190</sup>. Si devono poi includere in questo elenco i *Dissoi Logoi* di autore ignoto che constano di nove argomentazioni duplici, di cui ci rimangono le prime quattro sviluppate e le altre solo accennate. Anche Prodicò, con il suo *Eracle al bivio*<sup>191</sup>, deve essere incluso tra gli autori di antilogie, così come Antistene con le due notevoli orazioni epidittiche contrapposte, l'*Aiace* e l'*Ulisse*<sup>192</sup>, e anche Tucidide si può dire che presenti di fatto una antilogia nel cosiddetto dialogo tra Ateniesi e Melii<sup>193</sup>.

Nel caso di Antifonte, la struttura antilogica è capace di orientare in maniera determinante la serie dei discorsi di accusa-difesa-accusa-difesa che si susseguono intorno ad un argomento. È importante notare che la combinazione accusa-difesa nasce dall'esigenza di dare forma a un contenuto specificatamente giudiziario: le *Tetralogie* sono discorsi inerenti a un evento che ha un risvolto giuridico e nelle quali hanno un ruolo sia le parti coinvolte nell'evento, sia l'apparato giudicante verso cui i discorsi sono

187 È utile specificare che forme antilogiche si hanno anche in testi tragici e comici dove era forte l'attitudine a costruire argomentazioni contrapposte. Cf. Giombini 2010a.

188 Ce ne informa Diogene Laerzio (D.L. IX 51 = DK 80A1) secondo il quale Protagora dedicò ai discorsi contrapposti proprio l'opera *Antilogie*. Circa l'uso delle antilogie da parte di Protagora abbiamo anche le testimonianze di Platone (*Euthd.* 286b-c = DK 80A19), Aristotele (*Metaph.* Γ 4. 1007 b 18 = DK 80A19) e Clemente Alessandrino (*Strom.* VI 65 - II 464, 14) = DK 80A20. Diogene Laerzio avvicina singolarmente le antilogie protagoree al dialogo socratico (IX 53 = DK 80A1).

189 Untersteiner presenta una possibile scansione degli argomenti delle *Antilogie*: A) gli dèi, B) il mondo fisico e la realtà dell'essere, C) le leggi e lo stato, D) le arti. Cf. Untersteiner 1996, 43-53.

190 Gorgia stesso dichiarava di poter disquisire su tutto, dimostrandosi abile nel costruire discorsi di un segno e di uno opposto senza alcuna difficoltà. Cf. Philostr. *v. soph.* I 1 = DK82A1a.

191 Il testo non è pervenuto ma ce ne informa Senofonte (*Mem.* II 1.21-34 = DK 84A2).

192 Costituiscono le sezioni V A 53 e 54 delle *Socratis et Socraticorum Reliquiae*. Cf. Giannantoni 1990-91.

193 Thuc. V, 85-110.



diretti. In più, le *Tetralogie* sono l'unico caso in cui si hanno entrambi i discorsi ed è, anche per questo, il caso di antilogia più completo ed emblematico di cui ad oggi possiamo disporre<sup>194</sup>. La loro struttura esaustiva ci permette di investigare non solo la forma antilogica ma anche il trattamento degli argomenti: abbiamo, infatti, in evidenza argomenti e contro-argomenti ossia la modalità con cui il retore poteva rispondere alle accuse o contro-accusare muovendosi all'interno degli argomenti posti dalla controparte. Morgadinho dos Santos Coelho<sup>195</sup> in un recente studio sull'antilogia in Antifonte rileva, con ragione, che il sofista applicava la struttura antilogica anche in opere non formalmente e chiaramente antilogiche quali sono le *Tetralogie*. Infatti, a partire dal fr. 44 (a, b, c), sottolinea come i passaggi contraddittori (scil. contrari, dal punto di vista logico) sono costruzioni antilogiche da cui poi il sofista cerca di estrarre dei contenuti filosofici che resistono proprio alla *pars destruens* antilogica e conclude che «Com isto, ele estaria mostrando sua terrível capacidade de argumentar os dois lados de uma questão, aplicando-a a uma das mais importantes chaves do pensamento grego do séc. V, o par physis-nomos, mostrando como não existe, por qualquer dos lados, uma saída possível que nos conduza para além do dissídio antilógico que marca o pensamento humano»<sup>196</sup>. In definitiva, secondo Morgadinho dos Santos Coelho la struttura antilogica si concretizza come metodo di indagine che aiuta Antifonte a raggiungere delle conclusioni di carattere teoretico. Nelle *Tetralogie* non si giunge a conclusioni teoretiche, permangono le aporie del discorso e la risoluzione, che si concreterebbe nella sentenza delle giurie, non è data. Ma quello che rimane è sicuramente l'applicazione del metodo di ragionamento che permette un'analisi sorprendente delle dinamiche in azione nei testi. Ovviamente, il tutto senza mettere in secondo piano l'aspetto retorico che in questa opera antifonetea è dominante ma che si relaziona e si costruisce proprio a partire dalla struttura antilogica stessa.

194 In altri casi ci rimane solo il primo discorso; nota MacDowell che questo può essere avvenuto perché mentre il primo discorso veniva scritto in anticipo rispetto al momento del processo, il secondo veniva fatto al momento dopo aver sentito il primo discorso della controparte in modo tale da potervi rispondere direttamente. MacDowell 1963, 114 parte dall'analisi de *Sul coreuta* (in part. par. 14) di Antifonte e scrive: «The survival of only single speeches from real cases is not necessarily just accidental. It may be because a speaker would generally prepare his first speech in writing before the trial, but would often extemporize his second speech in answer to the arguments produced by his opponent, so that when the trial was over only the first speech was available in writing for publication». In realtà, proprio per la natura antilogica dei testi, un oratore era in grado di pensare in anticipo il discorso dell'avversario: in tal modo sicuramente poteva imbastire un secondo discorso poi da integrare con eventuali argomenti della controparte non contemplati nel discorso inizialmente imbastito. Dunque, non sarebbe stato poi difficile renderlo disponibile in breve tempo per la pubblicazione. In tal senso, l'ipotesi di MacDowell appare per certi versi limitativa, non contemplando la volontà dell'autore di volere rendere pubblico un solo discorso, forse quello ritenuto più valido, al fine di far conoscere la propria abilità.

195 Morgadinho dos Santos Coelho 2018.

196 Morgadinho dos Santos Coelho 2018, 434.

Dunque, la struttura macroretorica che si realizza antilogicamente permette di comprendere meglio non solo le forme logiche del dibattito ma anche una serie di strategie (che abbiamo evidenziato lungo il corso del commento) atte a spostare il centro delle argomentazioni.

Dal punto di vista dell'argomentazione, la prima tetralogia è ricca di spunti: per prima cosa si assiste ad un utilizzo sostanziale della *reductio ad absurdum* per distruggere le tesi avversarie<sup>197</sup>. La fragilità dell'impianto accusatorio e di quello difensivo danno ampia possibilità di utilizzo della *reductio* che si applica perfettamente a casi in cui non ci sono riferimenti oggettivi condivisi e il processo si muove sostanzialmente su basi indiziarie. A partire dalla evidente lontananza interpretativa quello che possono fare entrambe le parti è tentare di decostruire le tesi avversarie mostrandone la intrinseca assurdità e quindi debolezza.

La *reductio*, infatti, si utilizza quando non si può dimostrare l'argomento X (per mancanza di prove, mancanza di argomenti, poca chiarezza dei fatti, e così via); in tal caso, infatti, l'oratore assume logicamente il presupposto contrario mostrando che, qualora venisse applicato il discorso che ne segue, si arriverebbe alla contraddizione o all'autoannullamento dello stesso. Dal punto di vista formale il ragionamento che si ottiene è questo:

- i. non potendo dimostrare A, allora assumo non-A
- ii. dimostro che non-A giunge a contraddizione
- iii. riaffermo A, dal momento che non-A non è valido.

La riduzione, dunque, è una tecnica che tende ad annichilire l'avversario, dal punto di vista logico, perché ha lo scopo di mostrare la contraddizione intrinseca alla sua posizione (o alla sua ipotesi). La *reductio* è ben presente nell'oratoria e negli scritti sofistici del tempo di Antifonte. Uno dei maggiori sviluppatori di questo argomento è stato Gorgia che l'ha usata e la sviluppata in tutte le sue opere, soprattutto in quelle di contesto giudiziario, e in particolare nell'*Apologia di Palamede* in cui si realizza il processo al presunto traditore Palamede: in questa opera, la motivazione dell'utilizzo della *reductio* sta proprio nella consapevolezza che Palamede, non potendo dimostrare la sua posizione, può solo perseguire la finalità di smontare l'accusa. La messa in discussione dell'accusa si distingue per essere la sola via percorribile dall'eroe per la sua difesa.

La *reductio ad absurdum* trova un suo precedente strutturato in Zenone<sup>198</sup> e i suoi paradossi, ma è stata utilizzata anche nell'ambito matematico da Euclide<sup>199</sup>.

---

197 Un richiamo palese a tale metodo è presente e.g. nel primo discorso di difesa della *Tetralogia A.III.4*.

198 Platone, nel *Fedro* (261d-e), identifica Zenone (chiamato 'Palamede Eleatico') come il fondatore della dialettica intendendo di fatto che Zenone fondò l'antilogica e la riduzione all'assurdo. Cf. Giombini - Marcacci 2010.

199 Cf. Marcacci 2018, in part. cap. 7.

Un altro elemento logico che risalta in questa tetralogia è la presenza di un tentativo definitorio del principio di non contraddizione.

Come ben si sa, la storia del principio di non contraddizione prende l'avvio dalle tre mirabili formulazioni di Aristotele in *Metaph.* IV, 3, 1005b19-20 e 1005b16-27; IV 6, 1011b15-20<sup>200</sup>. La prima sancisce che non si può affermare e negare qualcosa allo stesso tempo e nello stesso luogo. In definitiva, il principio si presenta in piena opposizione con il concetto di antilogia, perché un'antilogia si rifiuta di applicare il principio e propone due discorsi contrari ma entrambi validi. L'antilogia, comunque, si propone o come spettacolo o come esercizio preparatorio di un discorso e non ha pretese di distruzione logica del principio che, come sappiamo, è alla base della non auto-contraddittorietà di ogni asserzione e anche della coerenza interna dei singoli discorsi.

Prima dello Stagirita la non-contraddizione era, ovviamente, sottintesa ad ogni discorso valido o corretto, ma nessuna definizione era stata formulata con il giusto grado di astrazione e universalizzazione che deve caratterizzarla. Un grande contributo alla logica binaria e all'idea della contraddizione è presente nell'elaborazione filosofico-ontologica di Parmenide di Elea centrata sull'opposizione di essere e non essere e, dunque, in ambito strettamente teoretico.

La protostoria del principio di non contraddizione può essere, però, arricchita da due autori chiave della sofistica e della retorica giudiziaria: Gorgia e Antifonte. Gorgia fornisce un'enunciazione del principio di non contraddizione al § 25 dell'*Apologia di Palamede*<sup>201</sup>: si tratta di un tentativo di formulazione alquanto sottile ma che pecca di capacità di astrazione in quanto è aderente al caso specifico di cui sta parlando il protagonista, l'eroe Palamede. Una formulazione molto simile si trova anche nel *Peri tou mē ontos* dello stesso Gorgia, nella versione (una sinossi e non una fedele trascrizione) trasmessaci da Sesto Empirico (*adv. math.* VII, 65–87) al § 67<sup>202</sup>: tale formulazione si presenta con un certo grado di astrazione e universalizzazione che la rende

200 Cf. e.g. Pasquale 2008.

201 καίτοι πῶς χρη ἀνδρὶ τοιούτῳ πιστεύειν, ὅστις τὸν αὐτὸν λόγον λέγων πρὸς τοὺς αὐτοὺς ἄνδρας περὶ τῶν αὐτῶν τὰ ἐναντιώτατα λέγει; ("Dunque, come si deve credere a un uomo simile che, rivolgendo lo stesso discorso alle stesse persone, sugli stessi argomenti, dice assolutamente l'opposto?" (trad. Giombini 2012). L'enunciazione gorgiana è stata notata da Calogero 1957, 15; Vitali 1971, 236 ss; Tordesillas 1990, 252 ss. Cf. anche Giombini 2012, 224-225.

202 Καὶ δὴ τὸ μὲν μὴ ὄν οὐκ ἔστιν. εἰ γὰρ τὸ μὴ ὄν ἔστιν, ἔσται τε ἅμα καὶ οὐκ ἔσται ἢ μὲν γὰρ οὐκ ὄν νοεῖται, οὐκ ἔσται, ἢ δὲ ἔστι μὴ ὄν, πάλιν ἔσται. παντελῶς δὲ ἄτοπον τὸ εἶναι τι ἅμα καὶ μὴ εἶναι ("È certo ciò che non è non è, poiché, se ciò che è è, sarà e insieme non sarà; infatti, in quanto concepito come ciò che non è, non sarà, ma in quanto è ciò che non è, a sua volta sarà. Ma è del tutto assurdo che qualcosa sia e non sia insieme"; trad. Ioli, 2013). Se ne trova un'altra al § 72 dove si ha un breve passaggio sull'impossibilità che qualcosa sia eterno e generato (non eterno) insieme; unitamente o spesso associato a ἄτοπον (riferito all'assurdità del ragionamento).

ancora più forte nel paragone con le formulazioni dello Stagirita. Nell'*Apologia di Palamede* si fa riferimento all'impossibilità che l'eroe Palamede sia pazzo e sapiente al tempo stesso; la stessa opposizione si trova nei *Dissoi Logoi* 5.6-8 dove si legge:

(6) Coloro i quali dicono che i pazzi e gli assennati, i sapienti e gli ignoranti fanno e dicono le stesse cose, e sostengono tutto quello che consegue nel ragionamento, non parlano rettamente. (7) Se, infatti, qualcuno domanda loro se la follia differisce dall'assennatezza, e la sapienza dall'ignoranza, rispondono: "Sì". (8) Infatti, sia gli uni sia gli altri si distinguono chiaramente in base agli atti che compiono, come costoro ammetteranno. Dunque, se compiono le stesse cose, i sapienti sono pazzi, i pazzi sapienti, e tutto risulta sconvolto (trad. Migliori - Ramelli - Reale 2006).

Come si è potuto già rilevare nel corso dei commenti, inaspettatamente anche le *Tetralogie* di Antifonte contengono una formulazione del principio di non contraddizione<sup>203</sup>: ci consta che non sia mai stato rilevato da nessuno in tutta la letteratura critica che abbiamo avuto modo di leggere e verificare. Si tratta di una formulazione non propriamente ben decodificata del principio che si può leggere nel primo discorso di difesa [A.II.3] della *Tetralogia A* di Antifonte:

Καὶ ἐμὲ ὡς δεινὸν μὲν παγχάλεπὸν φασὶν ἐλέγχεσθαι εἶναι, ὡς δὲ ἡλίθιον ἐξ αὐτῶν ὧν ἔπραξα φανερόν εἶναι ἐργασάμενον τὸ ἔργον.

Dicono anche che io sia tanto abile che è difficilissimo accusarmi, ma altrettanto stolto per le stesse cose che appare evidente che io sia l'autore degli atti di cui sono accusato.

A questa enunciazione manca un certo grado di universalizzazione perché si muove nel contesto a cui si riferisce il discorso dell'oratore; non ha, inoltre, l'ambizione di proporsi come una definizione<sup>204</sup>. Ha, poi, un'altra limitazione consistente nella mancanza della conclusione di impossibilità (ovvero, la conclusione per cui due stati contrari non possono coesistere, nello stesso luogo e nello stesso tempo) ma, e questo va sottolineato, la contraddizione che appare implicita è potente nel contesto in cui è inserita. Possiamo perciò aggiungere Antifonte agli autori che hanno inteso in qualche modo proporre attraverso la voce dei soggetti che declamano i suoi testi il principio di non contraddizione come criterio logico; la sua presenza in questa operetta, ad ogni modo, dimostra che il principio non solo era ovviamente applicato ma era anche richiamato nei discorsi a riprova anche del fatto che il pubblico poteva recepirlo senza alcuna difficoltà, probabilmente perché ragionamento noto e presente nel dibattito degli intellettuali.

203 Pereira Saraiva 2018 analizza la presenza del principio di non contraddizione in Antifonte in relazione all'*Eutidemo* platonico in cui Socrate conduce un dialogo sul mentire, l'ingannare il contraddire (in part. da 283 ss.)

204 La definizione è una prassi consolidatissima nel V secolo soprattutto in ambito filosofico-speculativo: ne sia massimo esempio l'arte definitoria del 'ti esti' di Socrate.

Un elemento di assoluta rilevanza, in cui logica e retorica si uniscono, è la presenza del *corax* e dell'*anticorax* proprio in questa prima *Tetralogia* di Antifonte.

La retorica giudiziaria trova i suoi fondamenti nell'arte retorica la cui nascita tradizionalmente viene attribuita a due retori sicelioti: Corace e Tisia. Sappiamo molto poco di questi due personaggi la cui tradizione storiografica si è costituita in epoca bizantina. Negli autori antichi i riferimenti a uno o entrambi i personaggi sono esigui sia in termini di frequenza che di spessore informativo. Tisia è richiamato da Platone nel *Fedro* (273c) come interlocutore virtuale nell'esposizione della retorica e della persuasione secondo Socrate: il loro rapporto maestro-allievo è attestato nel neoplatonico Ermia (*ad. Phaed.* 273c), nel V secolo, il quale descrive Tisia come maestro e Corace come allievo.

Secondo Cole, ci sarebbe stata una distorsione interpretativa attuata su Tisia e Corace e la verosimiglianza come da loro intesa ad opera di Platone<sup>205</sup>: ci sarebbe stato un passaggio, un'inappropriata traslazione, per la quale i due intellettuali sarebbero stati tolti dal contesto dicanico e spostati in quello politico mentre invece il loro interesse primario sarebbe stato l'ambito giudiziario (Cole 1991, 74). Cole non si sofferma solo sull'individuazione dell'attività dei due retori ma offre una prospettiva storiografica innovativa avanzando l'ipotesi che il termine '*corax*' non corrisponda al nome del maestro di Tisia ma sia un soprannome: '*corax*', infatti, significa '*corvo*' e questo attributivo avrebbe definito una caratteristica di Tisia. Per cui all'origine della retorica, e in particolare della retorica dicanica, vi sarebbe un unico personaggio: Tisia, detto Corace. Velardi (2007) integra lo studio di Cole giungendo alla stessa conclusione ma passando attraverso tutte le fonti a nostra disposizione<sup>206</sup>.

205 Goebel (1989) sostiene che la fonte platonica va integrata con la speculazione aristotelica, ben più teoretica e meno storiografica, in particolare con *Rhet.* 1357a35-b1 dove lo Stagirita fornisce una definizione di verosimile: «Il verosimile è ciò che si verifica per lo più, però non in senso assoluto, come definiscono alcuni, ma è ciò che, nell'ambito delle cose che possono essere in modo diverso, si rapporta a quella rispetto a cui è verosimile così come l'universale si rapporta al particolare» (trad. Zanatta 2006). Inoltre, Goebel 1989, 48 suggerisce che nell'Apologia di Gorgia «Palamedes [...] follows a tour de force of probability argument with a vigorous protest against basing an accusation on conjecture rather than certain knowledge». Per lo studioso sia Platone che Aristotele forniscono informazioni sul *corax* come argomento del probabile ed entrambe vanno accettate come valide al fine della ricostruzione di tale argomento.

206 Per Velardi, l'autore del primo trattato di retorica, Tisia, per mostrare l'applicazione del verosimile all'ambito giudiziario, si servì dell'esempio dell'uomo forte e dell'uomo debole (come ci giunge dal *Fedro* di Platone); tra il V e il IV secolo autori quali Platone e Aristotele, lo hanno valutato come un '*cattivo argomento*' e lo hanno denominato '*argomento del corvo*' sia per la caratteristica di questo animale ad abbandonare i suoi piccoli che poi lo divorano, sia per il soprannome dello stesso Tisia (per il fatto che il corvo è un uccello loquace). Il manuale di Tisia circolò sia col suo nome che col suo soprannome. Inoltre, per

La questione storiografica ha ovviamente un peso ma non quando poi si entra nell'elaborazione argomentativa e logica. A Tisia è, dunque, attribuita una nota argomentazione: l'argomento della verosimiglianza o arte di Corace o, più semplicemente, corax<sup>207</sup>.

Tale argomento è stato ben spiegato da Aristotele nella sua *Retorica*, quando nella descrizione degli entimemi apparenti sviluppati a partire da un cambio tra il senso assoluto e il senso non assoluto di una assunzione si procede a superare il verosimile con altro verosimile.

*Rhet.* 1402a17-28: «Da questo luogo è stata composta l'arte di Corace: "in effetti, se <uno> non sia passibile d'imputazione perché, per esempio, è debole, sfugge all'accusa di maltrattamento (infatti, non è verosimile), e <parimenti> se sia passibile perché per esempio, è forte (infatti, non è verosimile, in quanto si poteva verosimilmente crederlo)". Similmente è anche negli altri casi: ché, necessariamente, <uno> o è passibile o non è passibile dell'accusa. Dunque, entrambe le <circostanze> appaiono verosimili, ma l'una è verosimile, l'altra non lo è in senso assoluto, bensì come s'è detto. E "rendere più forte il discorso più debole" è questo. E da qui a giusta ragione gli uomini ebbero disdegno della dichiarazione di Protagora. In effetti, è falsa, ed è un verosimile non autentico, bensì apparente, e <non ha posto> in nessun'arte se non nella retorica, e nell'eristica» (trad. Zanatta 2006).

Dunque, secondo Aristotele, il corax consisterebbe nel proporre solo apparentemente un argomento fondato sul verosimile svolgendo invece un vero e proprio sofisma, un argomento fallace. Una definizione di corax potrebbe perciò presentarsi in questo modo: se un argomento è troppo verosimile allora è inverosimile; se un colpevole fosse troppo verosimilmente colpevole si dichiarerebbe innocente dal momento in cui, in seguito al fatto, la sua colpevolezza apparirebbe come la prima e più verosimile ipotesi.

Non abbiamo, però nessun esempio di corax attribuita direttamente a Tisia: Aristotele nelle *Confutazioni sofistiche* (183b32 ss.) sostiene che chi inventa è fondamentale e svolge gran parte del lavoro ma il perfezionamento è spesso successivo: nel caso specifico, l'arte retorica avrebbe preso le mosse da Tisia (si fa riferimento ad alcuni presunti anticipatori di cui non si dice nulla), e poi Teodoro<sup>208</sup> e Trasimaco e anche gli eristi (ma avrebbe poi trovato il suo più alto esponente in Gorgia).

---

renderne più facile la comprensione, l'argomento fu costruito in analogia con la storia del dibattito tra Protagora ed Evatlo. Cf. Velardi 2007, 280-281.

207 Sul passaggio dal corax antico alla retorica e alle logiche contemporanee si veda Kraus 2010.

208 Su questo si vedano le analisi di Hinks 1940, che però lascia aperta la questione, non sapendo attribuire un ruolo specifico a Teodoro.

L'unico esempio di cui disponiamo si deve proprio ad Antifonte ed in particolare nella sua *Tetralogia A* dove nella seconda difesa (II.6) si legge:

[...] τοὺς δὲ μὴ πολὺ ἤσσαν ἐμοῦ μισοῦντας αὐτόν—ἦσαν δὲ πολλοί— πῶς οὐκ εἰκὸς ἦν ἐμοῦ μᾶλλον διαφθεῖραι αὐτόν; ἐκείνοις μὲν γὰρ φανερὰ ἦν ἡ ὑποψία εἰς ἐμὲ ἰοῦσα, ἐγὼ δὲ ὑπὲρ ἐκείνων ὑπαίτιος ἐσόμενος σαφῶς ἤδη.

[...] Quelli che lo odiavano non meno di me – erano molti – in che modo non potrebbe essere verosimile che più di me lo uccisero? Secondo loro il palese sospetto ricadeva certamente su di me, io invece sapevo chiaramente che stavo per essere accusato a loro vantaggio.

Il ragionamento della difesa segue una linea specifica che Reboul sintetizza in questo modo:

- Argomento base: [scil. l'accusato] ha tutte le apparenze contro; - corax 1: per l'appunto, sapeva che sarebbe stato il primo ad essere sospettato, e dunque verosimilmente non poteva commettere il delitto<sup>209</sup>.

La presenza di un corax nell'opera di Antifonte ci autorizza ad alcune riflessioni. La prima riguarda la connessione tra Tisia, il suo argomento e la retorica dicanica, in particolare il fatto che Tisia abbia sviluppato il suo argomento all'interno della fondazione della retorica giudiziaria perché questo è l'ambito in cui la ritroviamo ossia nelle orazioni giudiziarie di Antifonte. Il successivo passo è riconoscere tale presenza come una intenzione antifonetea di interagire e utilizzare gli strumenti argomentativi a sua disposizione nell'ottica di esercitarli e proporli.

Se, dunque, Reboul ha riconosciuto un primo esempio di corax, al tempo stesso egli non ha rilevato che nella stessa tetralogia Antifonte fornisce anche un possibile controargomento, che abbiamo chiamato 'anticorax', sottolineando che si tratta di un argomento contrario al corax all'interno di un contesto antilogico<sup>210</sup>. Infatti, nel secondo discorso di accusa, III.8, (il terzo della *Tetralogia A*) si può leggere:

Αἱ δ' εἰσφοραὶ καὶ χορηγίαι εὐδαιμονίας μὲν ἱκανὸν σημεῖόν ἐστι, τοῦ δὲ μὴ ἀποκτεῖναι τὰναντία· περὶ γὰρ αὐτῆς τῆς εὐδαιμονίας τρέμων μὴ ἀποστερηθῆ, εἰκότως μὲν ἀνοσίως δὲ ἀπέκτεινε τὸν ἄνδρα. Φάσκων δὲ οὐ τοὺς εἰκότως ἀλλὰ τοὺς ἀποκτείναντας φονέας εἶναι, περὶ μὲν τῶν ἀποκτεινάντων ὀρθῶς λέγει, εἴπερ ἐγένετο φανερόν ἡμῖν τίνες ἦσαν οἱ ἀποκτείναντες αὐτόν· μὴ δεδηλωμένων δὲ τῶν ἀποκτεινάντων, ὑπὸ τῶν εἰκότων ἐλεγχόμενος οὗτος ἂν καὶ οὐδεὶς ἕτερος ἄλλ' ἀποκτείνας αὐτόν εἶη. Οὐ γὰρ ἐπὶ μαρτύρων ἀλλὰ κρυπτόμενα πράσσεται τὰ τοιαῦτα.

209 Reboul 1996, 30. Reboul aggiunge di seguito come il corax possa essere utilizzato all'inverso e all'individuazione del Corax 1 aggiunge la possibile controparte: «- Corax 2: ma anzi, poteva commetterlo appunto per questo, sapendo che così non sarebbe stato sospettato», ma non lo individua nel testo di Antifonte.

210 Ci permettiamo di rimandare alla trattazione svolta in Giombini 2022.

I contributi e le coregie sono una prova sufficiente di agiatezza, ma non al contrario di non averlo ucciso: infatti poiché temeva di essere privato di questa agiatezza, con verosimiglianza uccise l'uomo sacrilegamente. Dichiarando che gli assassini lo sono non per verosimiglianza ma perché lo uccisero, afferma giustamente su di loro, se veramente ci fosse chiaro chi furono i suoi assassini. Invece, non essendo stati resi noti gli assassini, egli e nessun altro dovrebbe essere accusato di essere il suo assassino secondo le verosimiglianze. Giacché tali fatti vengono attuati non in presenza di testimoni ma tenendoli nascosti.

L'anticorax consiste nel mostrare come la sua applicazione non solo non costituisce di per sé un'argomentazione di valore ma anche che applicata a più soggetti (potenzialmente ogni possibile soggetto) mostra l'impossibilità di individuare un qualsivoglia responsabile. Il ragionamento è sostanzialmente quello per cui se si rifiuta il valore della verosimiglianza come argomento di accusa, allora tutti coloro che per verosimiglianza sembrano colpevoli non lo sono e dunque non si avrà nessun accusato. Infatti, per un lato si rifiuterebbero coloro che per verosimiglianza sembrano colpevoli e dall'altro si rifiuterebbero, come naturale, coloro che neanche per verosimiglianza non lo sembrano.

In sintesi, ampliando lo schema di Reboul,

- Argomento base: [scil. l'accusato] ha tutte le apparenze contro; - corax [1]: per l'appunto, sapeva che sarebbe stato il primo ad essere sospettato, e dunque verosimilmente non poteva commettere il delitto

si aggiunge:

- "- Argomento di risposta / contro-argomento: Applicato l'Argomento base; - Anticorax: nessuno può essere accusato per verosimiglianza, ma neanche per non-verosimiglianza, e dunque non si può accusare nessuno del delitto (nel momento in cui non c'è flagranza di reato)".

Appare, dunque, ancora più complessa la testimonianza antifonetea: il retore ci offre un esempio di corax e ci fornisce una risposta: si tratta di due passaggi dall'enorme valore in cui si offre un *vademecum* completo sull'utilizzo di questa figura tanto poco conosciuta, ed a quello che ci risulta è la prima volta che si riesce ad individuare i due passaggi in connessione. Infatti, mentre il primo passaggio della difesa è stata ben notata dalla letteratura critica, la risposta predisposta poco più avanti da Antifonte non è stata rilevata. Essa risulta ancora più significativa se si pensa che l'idea che l'argomento di Tisia fosse debole è ascritta a Platone e Aristotele e alla tradizione che ne seguì. Mentre è già qui con Antifonte che viene mostrato che l'argomento 'del corvo' se utilizzato al suo contrario perde la sua efficacia: in definitiva, non dopo 'tre generazioni', come dice Velardi (2007, 269) ma ben prima Antifonte si accorse di come l'argomento poteva essere manipolato e, dunque, come fosse implicitamente debole, o almeno ambivalente.



In definitiva, la *Tetralogia A* mostra come e quali strumenti utilizzare quando ci si trovi di fronte a un caso in cui c'è margine per le incertezze interpretative dei fatti. L'accusa di omicidio premeditato è il contesto in cui i ragionamenti si muovono ma poi tutta la forza dei discorsi è affidato alla logica della dimostrazione che si affida ai fatti per verosimiglianza e alla validità delle prove. Le prove sono infine il tema sviluppato: le prove a favore o contro sono svolte a partire da due assunti: l'omicidio è stato premeditato (accusa), l'accusato non era presente e non aveva moventi reali per uccidere (difesa). In altre parole, la difesa non risponde sulla premeditazione (non dice infatti: 'l'omicidio è a mio carico ma non è stato premeditato') ma risponde con l'assoluta negazione del coinvolgimento di sé stesso. La *Tetralogia*, dunque, non gira concretamente intorno alla premeditazione: la difesa, infatti, sposta i suoi argomenti su altri fattori ('non conveniva', 'non mi trovavo sul luogo del delitto', 'ero a casa e gli schiavi possono testimoniare'). D'altronde la premeditazione si basa su fattori indiziari: chi ha commesso il fatto è astuto ed ha il movente. L'accusa, perciò, spinge in una direzione difficilmente comprovabile e si prodiga nella più difficile delle accuse che solo si può reggere su base indiziarie; la difesa, a sua volta, ha la possibilità di intervenire sulle stesse basi indiziarie ed utilizzare la logica.



## LA TETRALOGIA B

### 4.1 *Tetralogia B*. Traduzione e commento

#### [B.I] *Primo discorso di accusa*

[B.I.1] Τὰ μὲν ὁμολογούμενα τῶν πραγμάτων ὑπὸ τε τοῦ νόμου κατακέκριται ὑπὸ τε τῶν ψηφισαμένων, οἱ κύριοι πάσης τῆς πολιτείας εἰσὶν· ἐὰν δέ τι ἀμφισβητήσιμον ἦ, τοῦτο ὑμῖν, ὦ ἄνδρες πολῖται, προστέτακται διαγνῶναι. Οἶμαι μὲν οὖν οὐδὲ ἀμφισβητήσειν πρὸς ἐμὲ τὸν διωκόμενον· ὁ γὰρ παῖς<sup>211</sup> μου ἐν γυμνασίῳ ἀκοντισθεὶς διὰ τῶν πλευρῶν ὑπὸ τούτου τοῦ μειρακίου παραχρῆμα ἀπέθανεν. Ἐκόντα μὲν οὖν οὐκ ἐπικαλῶ ἀποκτεῖναι, ἄκοντα δέ.

[B.I.1] Mentre i fatti su cui c'è accordo sono giudicati sia secondo la legge sia da parte dei giudici<sup>212</sup>, che sono tutori di tutta la cittadinanza; invece qualora ci sia una qualsiasi controversia, o cittadini, si assegnerebbe a voi di dirimerla. Senza dubbio io credo che nemmeno l'accusatore sarà in disaccordo con me. Infatti, mio figlio essendo stato colpito al costato nel ginnasio morì all'istante per mano di questo ragazzo. Certamente non lo accuso di avere ucciso volontariamente, ma involontariamente.

[B.I.1] *Commento*: Il primo discorso di accusa è immediatamente informativo circa il diritto greco. L'oratore (nel caso specifico, il padre del ragazzo che è risultato ucciso dal lancio del giavellotto durante delle

211 Per l'intera tetralogia accusa e difesa rispettano una terminologia volta a non fare confusione tra i due giovani: *pais* è la vittima, il figlio dell'accusatore; mentre *meirakion* è il ragazzo che ha lanciato.

212 Scil. 'di coloro che decisero col voto'.

esercitazioni nello stadio) si rivolge direttamente ai cittadini presenti e ai giudici, anch'essi cittadini, e sostiene che si danno due casi durante un processo: vi sono, infatti, processi in cui i fatti appaiono chiari (il loro essere veri appare immediatamente; ovvero la loro verità è ineluttabile) che vengono giudicati in quanto esito di una colpevolezza dalla legge e dai giudici (questi ultimi esprimono il loro parere con la votazione finale attraverso gli *psēphoi*, giungendo così alla sentenza<sup>213</sup>) e vi sono processi in cui è presente una controversia sui fatti avvenuti e, in questo secondo caso, si ricorre al parere dei cittadini<sup>214</sup>, forse attraverso i tribunali popolari. In linea di principio, qui ad avere giurisdizione potrebbe essere il Delfinio, tribunale efetico, che si occupa di *phonos en athlois* ossia di un omicidio incorso durante le gare o le competizioni (dunque un caso di *phonos dikaios*), ma non c'è alcuna informazione ulteriore a indirizzare una linea interpretativa certa<sup>215</sup>. L'oratore prosegue affermando che i fatti sono chiari per cui è legittimo che ci si trovi di fronte a una giuria: l'oratore, dunque, legittima il processo e la sua sede. Allo stesso tempo, ribadendo che sull'andamento dei fatti non vi sono dubbi, sottolinea che suo figlio si trovava nel ginnasio e lì è morto a causa del giavellotto lanciato dal giovane accusato: il giavellotto ha colpito il figlio al costato e questo colpo ha provocato la morte. Tra l'altro l'omicidio è avvenuto all'istante: questo elemento è rilevante perché nel prosieguo si potrà vedere che il momento della morte (e la relativa causa) verranno messe in discussione

213 Infatti, qui il lessico è ὑπό τε τῶν ψηφισαμένων (*hypo te tōn psēphisamenōn*), dal verbo *psēphizō* (decidere con il voto, deliberare, etc.).

214 Questo passaggio genera dei dubbi circa il richiamo alla decisione dei cittadini. Si possono tentare alcune vie di interpretazione per poi escludere le più deboli. La prima, che ci sentiremmo di escludere in partenza, è che ci si riferisca ai cittadini come insieme che può esprimere un parere, quindi in senso concreto all'assemblea dei cittadini: l'*Ekklēsia*. In effetti l'*Ekklēsia* veniva chiamata a decidere su casi che non erano previsti da una specifica norma di legge: poteva avere la funzione di un parere preventivo o anche emettere il proprio giudizio ma in una situazione specifica, ossia quando l'accusa era presentata tramite *eisanghelia* ossia un procedimento contro chi metteva in discussione la sicurezza della stessa democrazia. Il caso di questa tetralogia di Antifonte non risponde a questa esigenza (di sicurezza del sistema ateniese) e perciò non sarebbe applicabile a un caso come questo. La seconda è intendere questo possibile richiamo come un riferimento ai tribunali popolari: l'oratore sembra rammaricarsi che il caso non sia stato una *graphē*, ossia un procedimento pubblico per cui era previsto l'esilio, che poi è quello che chiede la stessa accusa: il che renderebbe questa opzione percorribile. L'ultima possibilità è che si tratti di un puro approccio retorico per coinvolgere il pubblico del processo e sottolineare l'adeguatezza dello svolgimento dello stesso. Cf. Martini 2005, 30.

215 Declava Caizzi 1969, 12. È pur vero che l'accusa chiede l'omicidio involontario, per cui sarebbe pensabile che ci si trovi di fronte al Palladio. L'ambiguità del testo non permette di comprendere chiaramente se questi discorsi si indirizzino a una corte specifica, o come è più probabile, siano invenzioni retoriche non particolarmente circostanziate, tanto da rendere irrilevante una riflessione sul tema.

dalla difesa. Il termine utilizzato è *παραχρῆμα* (*parachrēma*) che come rileva Decleva Caizzi<sup>216</sup> è antitetico rispetto a *en hysteroi chronois* presente in questo passaggio delle *Leggi* di Platone:

*Lg.* IX, 865 a-b: εἴ τις ἐν ἀγῶνι καὶ ἄθλοισι δημοσίοις ἄκων, εἴτε παραχρῆμα εἴτε καὶ ἐν ὑστέροις χρόνοις ἐκ τῶν πληγῶν, ἀπέκτεινεν τινα φίλιον, ἢ κατὰ πόλεμον ὡσαύτως ἢ κατὰ μελέτην τὴν πρὸς πόλεμον, ποιουμένων ἀσκησιν τῶν ἀρχόντων ψιλοῖς σώμασιν ἢ μετὰ τινῶν ὄπλων ἀπομιμουμένων τὴν πολεμικὴν πράξιν, καθαρθεὶς κατὰ τὸν ἐκ Δελφῶν κομισθέντα περὶ τούτων νόμον ἔστω καθαρὸς: ἰατρῶν δὲ περὶ πάντων, ἂν ὁ θεραπευόμενος ὑπ' αὐτῶν ἀκόντων τελευτᾷ, καθαρὸς ἔστω κατὰ νόμον.

[...] se uno durante una competizione o durante pubbliche gare uccide un amico involontariamente, o sul momento o in tempi successivi in seguito ai colpi subiti, o allo stesso modo in una guerra o in un'esercitazione bellica, o quando si fa esercizio a corpo nudo o con le armi si imita l'azione bellica, dopo essere stato purificato in base al rito relativo a questi atti portato da Delfi, sia puro; riguardo a tutti i medici, qualora chi è curato da loro muoia contro la loro volontà, il medico sia puro secondo la legge (trad. Ferrari-Poli 2005).

Platone, inoltre, specifica che:

*Lg.* IX, 865 b-c: ἐὰν δὲ αὐτόχειρ μὲν, ἄκων δὲ ἀποκτείνει τις ἕτερος ἕτερον, εἴτε τῷ ἑαυτοῦ σώματι ψιλῶ ἢ ὀργάνῳ ἢ βέλει ἢ πώματος ἢ σίτου δόσει ἢ πυρὸς ἢ χειμῶνος προσβολῇ ἢ στερήσει πνεύματος, αὐτὸς τῷ [865Ξ] ἑαυτοῦ σώματι ἢ δι' ἑτέρων σωμάτων, πάντως ἔστω μὲν ὡς αὐτόχειρ, δίκας δὲ τινέτω τὰς τοιαύδων: [...].

Se un uomo ne uccida un altro di propria mano, ma contro la sua volontà, sia con il suo corpo senza armi, sia con uno strumento<sup>217</sup> o con un'arma da getto o con il dargli una bevanda o del cibo o con il sottoporlo al fuoco o al freddo o con soffocamento, egli stesso con il proprio corpo o tramite corpi altrui, sia assolutamente considerato come autore materiale del crimine o scontati tali pene: [...] (trad. Ferrari, Poli 2005).

A seguire la riflessione platonica, il lanciatore è esecutore materiale dell'omicidio ma in maniera involontaria e, in quanto tale, dovrà ricevere le pene che gli spettano.

L'accusa si propone con una chiara visione di quanto è successo: l'omicidio è avvenuto con assoluta certezza, e si tratta di un omicidio involontario. Proprio nell'ultima frase di questo primo paragrafo, infatti, sono presenti i termini volontario (*hekousios*) e involontario (*akousios*). Questo lessico, *hekousios* – *akousios*, fa capo al binomio *hekōn* – *akōn* termini che corrispondono a ciò che

216 Decleva Caizzi 1969, 212.

217 Lo stesso riferimento all'utilizzo delle mani o delle armi sarà presente nella terza tetralogia.

si fa con volontà e ciò che si fa contro la propria volontà. Si nota facilmente che non si tratta della stessa terminologia incontrata nella *Tetralogia A* dove c'è il riferimento alla premeditazione e alla macchinazione che vengono espresse attraverso le forme verbali di *epibouleuō* e la formula *ek pronoias*: per cui appare chiaro che ci si muova nell'ambito della volontarietà e non della premeditazione stessa<sup>218</sup>.

L'accusa riconosce al giovane lanciatore di avere cagionato la morte senza alcuna premeditazione o macchinazione (senza un pensiero previo; a questo, infatti, non vi è alcun accenno), ragiona solo sulla volontarietà disconoscendo anche la volontà di uccidere e chiede l'omicidio involontario senza per ora esprimersi sulla pena richiesta; d'altronde ha appena cominciato il suo discorso. Ci bastino per ora queste osservazioni, che saranno integrate nel prosieguo e che saranno più ampiamente discusse alla fine di questa tetralogia e nel capitolo conclusivo.

**[B.I.2]** Ἐμοὶ δὲ οὐκ ἐλάσσω τοῦ ἐκόντος ἄκων τὴν συμφορὰν κατέστησε. [Τῶ δὲ ἀποθανόντι αὐτῶ μὲν οὐδὲν ἐνθύμιον, τοῖς δὲ ζῶσι προσέθηκεν.] Ὑμᾶς δὲ ἀξιῶ ἐλεοῦντας μὲν τὴν ἀπαιδίαν τῶν γονέων, οἰκτίροντας δὲ τὴν ἄωρον τοῦ ἀποθανόντος τελευτήν, εἰργοντας ὧν ὁ νόμος εἶργει τὸν ἀποκτείναντα μὴ περιορᾶν ἅπασαν τὴν πόλιν ὑπὸ τούτου μαινομένην.

**[B.I.2]** Nondimeno il danno che mi ha causato involontariamente non è più piccolo che se fosse stato volontariamente. [mentre per colui che muore non c'è nessuna preoccupazione, invece la diede ai vivi]. Io vi chiedo che avendo pietà dei genitori per la mancanza del figlio, avendo compassione della morte prematura dell'ucciso, tenendolo lontano secondo la legge che allontana l'assassino non permettiate che tutta la città venga contaminata da questo.

**[B.I.2] Commento:** L'accusa dopo avere egli stesso accettato l'involontarietà dell'azione non vuole però diminuire il danno subito, sottolineando che il figlio morto non ha più preoccupazioni (e questo sarebbe stato l'esito di qualsiasi tipo di morte, ossia cagionata sia che fosse stato vittima di un atto volontario sia di un atto involontario) ma i genitori portano con sé il dolore vivo della perdita. Si tratta di una *captatio benevolentiae* che segue la precedente: l'accusa legittima i giudici e ne valorizza l'operato mentre pone al loro giudizio anche il danno che l'omicida ha provocato nella vita personale dei familiari della vittima. Chiede perciò che il giovane assassino sia allontanato dai luoghi sacri della città, come effettivamente avviene dopo la notificazione dell'accusa all'arconte re, in maniera tale che il *miasma*, ossia la contaminazione dovuta al fatto omicidiario, non si ripercuota su tutta la città. L'elemento religioso, come nella prima tetralogia (A.I.3), viene richiamato fin da subito. Sulla rilevanza di questo richiamo all'aspetto religioso abbiamo già discusso, soprattutto sulla linea di Carawan 1993 che, pur ammettendo che il *miasma* non aveva rilevanza nel processo e nella sentenza, sosteneva

218 Cf. Martini 2005, 93 ss.

però che fosse un elemento presente nella cultura e nelle menti dei giudici e per questo sortiva un certo effetto persuasivo. Si può aggiungere che è probabile che il richiamo al *miasma* sia rimasto negli argomenti giudiziari degli oratori anche come *topos*, come elemento strutturale e retorico del discorso senza per questo avere un peso specifico sull'andamento del processo. Ma, in effetti, è possibile che si dia anche il caso contrario, ossia che esso avesse ancora un peso specifico nei processi e che la dimensione religiosa permanesse come fattore predominante (questa sarebbe in estrema sintesi anche la posizione di Decleva Caizzi 1969 rispetto a tutte le *Tetralogie*). Mentre nella prima tetralogia il *miasma* è solo accennato, in questo primo discorso di accusa si fa riferimento a una legge (*nomos*) sul *miasma* che prevede di allontanare gli assassini per non fare contaminare la città, su cui si tornerà nel commento finale a questa tetralogia. Sulla contaminazione e la necessità di purificare l'intera comunità dal delitto compiuto abbiamo molte fonti, spesso con rimandi veloci e citazioni generiche. Due fonti, però, risultano maggiormente informative: la prima sono proprio le *Tetralogie* di Antifonte e la seconda sono le *Leggi* di Platone, in particolare il libro IX<sup>219</sup>. Da tutte le fonti, però, si evince con certa coerenza che la contaminazione deriverebbe dall'azione che i morti scatenerebbero per essere rimasti invendicati: la vendetta è la chiave per comprendere il *miasma*; esso, infatti, è manifestazione concreta dell'ingiustizia non sanata. Le leggi nascono proprio per limitare e regolamentare la vendetta che è propria di un mondo arcaico, ancora consuetudinario e 'parcellizzato'. La necessità delle leggi è dunque non solo nella necessità di ordinare, uniformare e controllare le società: esse sostituiscono il sistema 'vendicatorio'<sup>220</sup>. Tornando alla legge, essa evidentemente deve essere stata una legge di natura sacrale. Si conoscono alcune di queste leggi sulla contaminazione precedenti, coeve e successive all'opera di Antifonte. Si possono ricordare: la legge di Kleonai del VI sec. della quale si sa molto poco; un'altra è la legge Selinunte del V secolo<sup>221</sup>, ancora, la legge di Cirene dell'ultima parte del IV secolo<sup>222</sup>, e poi le leggi ellenistiche provenienti da Creta.

Quanto a Platone, le *Leggi* si rivelano ancora una fonte fondamentale, perché oltre a delineare le tipologie di omicidio, il filosofo si riferisce anche all'aspetto sacrale. In 864d ss.<sup>223</sup>, il filosofo fa riferimento a coloro che saccheggiano

219 Cf. Parker 1983, 104.

220 Sulla giustizia 'vendicatoria', cf. Terradas Saborit 2008 e 2019.

221 Si veda Giuliani 1998 che pone dei dubbi sull'applicazione di tale legge nei casi di omicidio.

222 Tali leggi avrebbero previsto la purificazione per i casi di omicidio involontario. Vd. Parker 1983, 112 n. 27 che per Kleonai e Cirene si riferisce a Sokolowski 1962 e 1969.

223 Lg. 864d ss: «[Erano state da noi] stabilite riguardo ai profanatori degli dèi, credo, e ai traditori, e ancora riguardo a coloro che corrompono le leggi per il dissolvimento della costituzione vigente. Uno potrebbe forse commettere uno di questi crimini se fosse pazzo, o se è afflitto da malattie o da un'eccessiva vecchiaia, o se si trova in uno stato infantile,

gli dèi (profanatori; *tōn sulōgontōn tous theous*): questi rientrano, insieme ai traditori e ai corruttori di leggi, nella categoria di coloro che agiscono o per pazzia, o per malattia o eccessiva vecchiezza o per uno stato infantile. In questi casi, che appaiono come attenuanti totali, si riconosce il crimine come involontario; la pena corrisponde perciò al pagare il danno senza essere sottoposto a processo per altri crimini derivati. Se, però, uno ha ucciso deve recarsi in un'altra regione per starvi in esilio un anno; se rientra in patria allora sarà trattenuto in prigione per due anni. Platone spiega, dunque, il senso del *miasma*: un morto, anche se di morte causata involontariamente, sarebbe sconvolto dal vedere il suo assassino muoversi libero per la città e i suoi luoghi. Per cui è necessario che l'omicida sia esiliato per un anno: se lo farà il parente più prossimo al morto lo potrà perdonare e si ristabilirà il giusto; se non lo farà allora il parente potrà portarlo in tribunale chiedendo il doppio delle pene previste. Se un parente non lo fa, un terzo potrà accusarlo di essersi fatto carico della colpa e potrà chiedere per lui un esilio di cinque anni.

Allo stesso tempo, questo richiamo all'allontanamento dei luoghi sacri appare quasi pleonastico in quanto esso è di fatto un effetto della procedura: per cui si potrebbe intravedere l'idea di un richiamo all'esilio in quanto pena per l'omicidio involontario (anche in linea con ciò che sappiamo da Platone, *Lg.* 865 e); eppure il richiamo è fin troppo generico e labile per poter affermare con certezza che si tratti di quest'ultimo caso.

Si è già notato che il primo discorso dell'accusa è molto breve: stupisce che l'accusa non abbia utilizzato tutto il tempo a sua disposizione per presentare un discorso articolato: d'altronde avrebbe potuto farlo in linea col peso del ruolo dell'accusa in un processo per omicidio. Però l'accusa è stata netta: il fatto è avvenuto, e questo è indubitabile e, inoltre, scegliendo di accusare di omicidio involontario pensa, o almeno così suppone, che nessuno, tantomeno la difesa, possa avere qualcosa da recriminare. Anzi, in linea teorica, la difesa dovrebbe essere grata all'accusa di non avere chiesto l'omicidio volontario: per questo, l'accusa si aspetta un accordo immediato sui fatti e sulla natura del delitto. Cosa che, invece, non avviene.

## [B.II] *Primo discorso di difesa*

[B.II.1] Νῦν δὴ φανερόν μοι ὅτι αὐταὶ αἱ συμφοραὶ καὶ χρεῖαι τοῦς τε ἀπράγμονας εἰς ἀγῶνας «καταστήναι» τοῦς τε ἡσυχίους τολμᾶν τὰ τε

---

condizione che non differisce per niente dalle precedenti; e qualora una di queste condizioni sia nota ai giudici di volta in volta scelti, perché la riferisce loro chi ha commesso il crimine o il suo difensore, e chi lo ha commesso sia giudicato aver trasgredito la legge quando si trovava in tale stato, paghi in ogni modo il semplice danno che abbia inflitto a qualcuno, ma sia assolto dalle altre pene, tranne che abbia ucciso qualcuno e non abbia le mani pure dall'omicidio: in questo caso se ne evada in un'altra regione e in un altro luogo e vi abiti per un anno da esule, e se torna prima del tempo che la legge ha fissato, o se anche ha messo piede in qualche parte del suo paese, dopo essere stato imprigionato nel carcere pubblico per due anni dai custodi delle leggi, così sia liberato dal carcere» (trad. Ferrari - Poli 2005).



ἄλλα παρὰ φύσιν λέγειν καὶ δορᾶν βιάζονται. Ἐγὼ γὰρ ἤκιστα τοιοῦτος ὢν καὶ βουλόμενος εἶναι, εἰ μὴ πολὺ γε ἔψευσμαι, ὑπὸ αὐτῆς τῆς συμφορᾶς ἠναγκάσθην νῦν παρὰ τὸν ἄλλον τρόπον ὑπὲρ πραγμάτων ἀπολογεῖσθαι, ὢν ἐγὼ χαλεπῶς μὲν τὴν ἀκριβείαν ἔγνων, ἔτι δὲ ἀπορωτέως διακείμαι ὡς χρὴ ὑμῖν ἐρμηνεῦσαι ταῦτα.

**[B.II.1]** Ora dunque mi appare chiaro che questi eventi e le necessità obbligano sia gli amanti del quieto vivere <a entrare> in lotta sia le persone tranquille ad ardire sia del resto a parlare e ad agire contro natura. Io certamente non essendo per niente tale e non volendo esserlo, a meno che mentissi appunto grandemente, sono costretto ora a difendermi da questa sventura in un altro modo a favore dei fatti, dei quali io compresi con difficoltà l'esattezza, e sono ancora più fieramente determinato poiché è necessario esporvi queste cose.

**[B.II.1]** *Commento:* La difesa parte con un attacco: gli eventi e le necessità del momento costringono gli amanti del quieto vivere a reagire a un processo del genere in maniera innaturale con discorsi e azioni fuori dal consueto. Ma, precisa il difensore, che sappiamo essere il padre del lanciatore del giavellotto, egli non ha questo carattere né potrebbe averlo e, dunque, sceglie di fare la sua difesa in modo differente: anche lui ha compreso con difficoltà gli eventi ma si impegna a proporre un discorso in cui mostrerà le cose dal suo punto di vista, che è quello che realmente corrisponde alla realtà. Il richiamo ai fatti vuole essere un incitamento a valutare ciò che è avvenuto per ciò che è realmente stato: ne intuiamo che gli appare fuori luogo giungere subito al discorso sulla volontarietà o involontarietà dell'atto: prima si deve comprendere bene come sono andate le cose. La difesa, dunque, respinge il discorso dell'accusa ed è subito evidente che non concorda neanche sulla possibilità di intendere gli eventi come il frutto di un omicidio involontario: altre categorie dovranno essere poste in gioco per poter uscire dall'idea di omicidio che viene data per certa dalla controparte. L'accusa dal punto di vista retorico cerca subito di spostare il discorso e offre una chiave metodologica: ristabilire i fatti e mostrarli ai giudici perché è necessario che questi si basino sui dati esatti e non sulle richieste emotive dell'accusa, come sottolinea anche successivamente.

**[B.II.2]** Ὑπὸ δὲ σκληρᾶς ἀνάγκης βιαζόμενος, καὶ αὐτὸς εἰς τὸν ὑμέτερον ἔλεον, ὧ ἄνδρες δικασταί, καταπεφευγῶς δέομαι ὑμῶν, ἐὰν ἀκριβέστερον ἢ ὡς σύνηθες ὑμῖν δόξω εἰπεῖν, μὴ διὰ τὰ προειρημένα δυσχερῶς ἀποδεξαμένους μου τὴν ἀπολογίαν δόξῃ καὶ μὴ ἀληθείᾳ τὴν κρίσιν ποιήσασθαι· ἡ μὲν γὰρ δόξα τῶν πραχθέντων πρὸς τῶν λέγειν δυναμένων ἐστίν, ἡ δὲ ἀλήθεια πρὸς τῶν δίκαια καὶ ὅσια πρᾶσσόντων.

**[B.II.2]** Essendo costretto dalla penosa necessità, o giudici, io stesso essendo ricorso alla vostra compassione, dal momento che sembrerò parlarvi in un modo più esatto che consueto, avendo accettato di malavoglia la mia difesa a motivo delle cose che sono state dette prima, vi chiedo di non fare

la scelta secondo l'opinione ma secondo verità. Certamente infatti l'opinione delle azioni compiute è dalla parte di coloro che sono in grado di parlare, la verità invece è dalla parte di coloro che compiono azioni giuste e pie.

**[B.II.2]** *Commento:* Dopo avere respinto l'accusa, la difesa prosegue con atto di *captatio benevolentiae* nei confronti dei giudici, a cui si rivolge direttamente, come aveva fatto precedentemente l'accusa. Vi si rivolge sottolineando che fa ricorso alla loro compassione, ma non tanto per la posizione del figlio in sé quanto perché si trova in un giudizio in cui chi accusa lo fa secondo l'opinione, mentre a lui toccherà istituire la sua propria difesa secondo verità. La verità è propria di chi si comporta in linea con le leggi umane e divine, di chi è giusto e pio. Dunque, il processo deve tornare a questa, i.e. alla verità, senza che ci si lasci persuadere dall'opinione di chi lo ha voluto istituire. L'appello alla verità è un *topos* retorico molto frequente che qui ha la funzione di preparare l'uditorio a una esposizione razionale degli eventi che saranno spiegati per quello che sono non per quello che l'accusa vuole dimostrare secondo le proprie convinzioni; ma, come abbiamo visto nella *Tetralogia A*, l'istituire la relazione antilogica tra opinione e verità è una necessità di Antifonte. Nella precedente tetralogia l'antilogicità era stabilita tra vero e verosimigliante; qui la linea è la stessa anche se è chiamata in gioco l'opposizione opinione (*doxa*) e verità (*alētheia*) che è uno degli assi portanti della filosofia presocratica soprattutto con Parmenide che vi ha dedicato la prima parte del suo poema sulla natura. Allo stesso tempo viene discredita la persuasione che è funzionale all'opinione, mentre la verità si affida ai fatti come sono realmente avvenuti. La difesa confiderà, dunque, sulla verità attribuendo l'opinione all'accusa. In realtà l'accusa ha ben poco utilizzato la sua capacità persuasiva dal momento che ha prodotto un primo discorso brevissimo: ma, ben si sa, che la persuasione non ha sempre bisogno di lunghi discorsi; essa agisce e può essere efficace anche in una modalità brachilogica. La difesa sa bene che il suo discorso potrà sembrare diverso da quelli che normalmente le giurie sono abituati a sentire; indubitabilmente qui c'è il tentativo di captare l'attenzione della giuria facendo crescere l'aspettativa per quello che sta per dire.

**[B.II.3]** Ἐδόκουν μὲν οὖν ἔγωγε ταῦτα παιδεύων τὸν υἱὸν ἐξ ὧν μάλιστα τὸ κοινὸν ὠφελεῖται, ἀμφοῖν τι ἡμῖν ἀγαθὸν ἀποβήσεσθαι· συμβέβηκε δέ μοι πολὺ παρὰ γνώμην τούτων. Τὸ γὰρ μειράκιον οὐχ ὕβρει οὐδὲ ἀκολασίᾳ, ἀλλὰ μελετῶν μετὰ τῶν ἡλικίων ἀκοντίζειν ἐν τῷ γυμνασίῳ, ἔβαλε μὲν, οὐκ ἀπέκτεινε δὲ οὐδένα κατὰ γε τὴν ἀλήθειαν ὧν ἐπραξεν, ἄλλου δ' εἰς αὐτὸν ἀμαρτόντος εἰς ἀκουσίους αἰτίας ἦλθεν.

**[B.II.3]** Infatti proprio io credevo che educando il figlio a queste cose da cui lo stato trae il più grande vantaggio, ne sarebbe risultato un bene per entrambi; molto mi è accaduto contro l'aspettativa di queste cose. Infatti il ragazzo né con violenza né con intemperanza, ma esercitandosi nel ginnasio a scagliare dardi insieme ai coetanei, invero colpì, però non uccise nessuno precisamente secondo la verità di ciò che fece, invece incorse in responsabilità involontarie poiché l'altro commise uno sbaglio nei confronti di se stesso.

**[B.II.3] Commento:** Dunque, la difesa inizia a presentare i suoi argomenti. *In primis* si concentra sull'opportunità che il proprio figlio si trovasse nel ginnasio. Ovviamente ne ammette non solo la liceità ma anche la bontà. La formazione alla ginnastica è parte costitutiva della *paideia* greca e, dunque, è un momento necessario della crescita culturale dei giovani che devono formarsi come cittadini completi. La formazione dei giovani è cittadinanza attiva, è un bene in sé. Il tema ritorna in Antifonte, in particolare in un passaggio dell'opera *Sulla concordia* dove si può leggere, DK87 B60, 10 = [134 B., 133S.]:

Stob. *ecl.* II 31, 39 p. 208, 13 W: «La cosa più importante, credo, nella società umana è l'educazione. Infatti, quando uno comincia a fare come si deve un'azione qualsiasi, è naturale che la finisca come si deve. Infatti, quale è il seme posto nella terra, tali sono anche i frutti che uno deve aspettarsi; e, quando uno ha seminato in una giovane persona una nobile educazione, questa vive e fiorisce per tutta la vita, e non la distruggono né la pioggia né la siccità» (trad. Migliori - Ramelli - Reale 2006).

Dunque, sostiene l'oratore, il figlio si trovava nel ginnasio per formarsi non solo per sé o per la famiglia ma per tutto lo Stato. Lo Stato si fonda e trae vantaggio dai cittadini educati in modo corretto: in tal senso la famiglia e il giovane stavano agendo in maniera più che opportuna. Il giovane si esercitava legittimamente a scagliare i dardi insieme ai suoi compagni con impegno e non uccise, neanche involontariamente, al contrario di quello che sostiene l'accusa. A qualcun altro si deve ascrivere la colpa, qualcun altro è colpevole: questa è la linea che pare dettare alla fine di questo paragrafo. La difesa, dunque, nega totalmente l'accusa e lo fa alla radice: infatti non è disposta a discutere sulla volontarietà o l'involontarietà dell'azione perché nega che l'omicidio sia avvenuto. La linea della difesa per ora è stata questa: si è voluto istituire un processo per omicidio ma l'accusa su cui si fonda non ha ragion d'essere in quanto è errata; infatti, nessun omicidio è avvenuto. Di fatto, rispetto al rilievo della controparte che trovava legittimo il processo, qui il difensore sembra invece coglierne l'inopportunità. Spiccano due passaggi fondamentali in questo paragrafo. Il primo riguarda l'attenzione del retore nel sottolineare che la verità dei fatti è a favore del ragazzo (secondo il criterio che ha ben evidenziato precedentemente). Il secondo è una delle chiavi della difesa: la colpa non è da ascrivere al lanciatore ma al giovane che si è messo nella traiettoria del lancio procurando la propria morte; egli lo ha fatto per un errore ma questo errore ora costa un'accusa al giovane imputato. Interessante che il termine dell'involontarietà in questo specifico passaggio venga ascritto alla responsabilità involontaria che si trova in carico il giovane e non all'azione che ha prodotto la morte<sup>224</sup>. Il termine viene usato, dunque, in modo diverso

224 Anche nell'attualità, la giurisprudenza discute il tema della responsabilità della vittima e se questa possa escludere o meno quella del supposto criminale. Sul tema

rispetto alla discussione avuta nella prima tetralogia: l'involontarietà in questo specifico passaggio corrisponde al trovarsi in una condizione che non si vuole e non all'aver prodotto la morte involontariamente. La colpa della morte è per l'errore del defunto: a lui si deve ascrivere anche la stessa volontarietà della morte prodotta.

**[B.II.4]** Εἰ μὲν γὰρ τὸ ἀκόντιον ἔξω τῶν ὄρων τῆς αὐτοῦ πορείας ἐπὶ τὸν παῖδα ἐξενεχθὲν ἔτρωσεν αὐτόν, οὐδεὶς ἄν' ἡμῖν λόγος ὑπελείπετο μὴ φονεῦσιν εἶναι· τοῦ δὲ παιδὸς ὑπὸ τὴν τοῦ ἀκοντίου φορὰν ὑποδραμόντος καὶ τὸ σῶμα προστήσαντος, «ὁ μὲν διεκωλύθη» τοῦ σκοποῦ τυχεῖν, ὁ δὲ ὑπὸ τὸ ἀκόντιον ὑπελθὼν ἐβλήθη, καὶ τὴν αἰτίαν οὐχ ἡμετέραν οὔσαν προσέβαλεν ἡμῖν.

**[B.II.4]** Se infatti il giavellotto lo ferì perché fu lanciato verso il figlio al di là dei limiti della sua traiettoria, non ci resterebbe nessun discorso per non essere realmente noi assassini. Invece poiché figlio andava il sotto il tiro del giavellotto e consegnava il corpo, <l'uno fu ostacolato> nel raggiungere il bersaglio, l'altro andato sotto il tiro del giavellotto fu colpito, e assegnò a noi la colpa che non era nostra.

**[B.II.4]** *Commento:* Sostiene la difesa che se il giovane lanciatore avesse lanciato il giavellotto fuori dalla traiettoria che gli era propria, spingendo dunque il giavellotto in una direzione errata, allora non solo il processo avrebbe un senso, ma ovviamente anche l'accusa ne avrebbe. Ma non andò così: al lanciatore, che lanciò correttamente, fu impedito di andare a bersaglio perché il secondo giovane correndo sotto il tiro del giavellotto vi frapponeva il suo corpo causando in tal modo la sua stessa morte. E mentre cagionava la propria morte faceva ricadere la colpa su chi aveva correttamente lanciato che, però, non aveva colpe. Ecco che la difesa propone la sua versione dei fatti, spostando la responsabilità dal figlio accusato al giovane colpito e morto, asserendo che il giovane lanciatore ha agito in piena correttezza e ad avere agito in maniera scorretta è stato l'altro. Il tema della responsabilità sarà uno dei fili conduttori di questa tetralogia; intanto però lo spostamento dell'asse delle responsabilità serve alla difesa ancora una volta a sostenere che l'accusa è inconsistente e il processo inopportuno perché l'omicidio che viene contestato non è avvenuto. La dinamica dell'evento viene presentata a partire da una sicurezza che poi sarà un elemento costitutivo del prosieguito dei discorsi di difesa (questo e il secondo): il lancio del giavellotto è avvenuto secondo le norme e l'attrezzo ha seguito la sua corretta traiettoria; non c'è stato errore da parte del lanciatore. In più, la difesa ha proposto la descrizione

---

dell'autoresponsabilità della vittima si veda e.g. Di Giovine 2019 che, nel tracciarne le posizioni a favore e contrarie, giunge a conclusioni scettiche, tanto che arriva a sostenere che: «l'autoresponsabilità della vittima è un *topos* argomentativo, un lessico di sintesi, volto a denotare una tematica complessa che al suo interno sussume soluzioni teoriche differenti, ma pur sempre unificate dall'intento di contrastare le tendenze ingiustificatamente repressive della giurisprudenza». Interessante risulta l'identificazione della dimensione retorica dell'autoresponsabilità che pare applicabile anche alla riflessione antifontea.

della dinamica dell'evento dopo avere preparato bene la giuria: aveva promesso un discorso fondato sulla verità dei fatti ed è quello che in effetti sta facendo.

**[B.II.5]** Διὰ δὲ τὴν ὑποδρομὴν βληθέντος τοῦ παιδὸς, τὸ μὲν μειράκιον οὐ δικαίως ἐπικαλεῖται, οὐδένα γὰρ ἔβαλε τῶν ἀπὸ τοῦ σκοποῦ ἀφεστώτων· ὁ δὲ παῖς εἴπερ ἔστως φανερός ὑμῖν ἐστὶ μὴ βληθείς, ἐκουσίως «δ» ὑπὸ τὴν φορὰν τοῦ ἀκοντίου ὑπελθὼν, ἔτι σαφεστέρως δηλοῦται διὰ τὴν αὐτοῦ ἁμαρτίαν ἀποθανών· οὐ γὰρ ἂν ἐβλήθη ἀτρεμίζων καὶ μὴ διατρέχων.

**[B.II.5]** Dal momento che il figlio fu colpito a causa per il correre sotto [il giavellotto], il ragazzo è accusato ingiustamente, infatti non colpì nessuno di coloro che erano lontani dal bersaglio. È evidente per voi che se si fosse fermato il figlio non sarebbe stato colpito, <invece> essendo andato volontariamente sotto il tiro del giavellotto, ancora più evidentemente è dimostrato che morì per il suo stesso errore; infatti restando calmo e non correndo non sarebbe stato colpito.

**[B.II.5]** *Commento:* La difesa continua a spiegare l'accaduto alla luce del cambio di asse della responsabilità. Il giovane lanciatore ha lanciato correttamente tanto che non ha colpito nessuno di quelli che si trovavano lontani dal bersaglio. Quindi, chi si trovava correttamente lontano dal bersaglio non fu colpito perché il lanciatore lanciò verso il bersaglio e non altrove. Il giovane colpito, invece, figlio di chi sta accusando, è stato colpito proprio perché si è spinto, volontariamente (*ἐκουσίως / hekuosiōs*), sotto la traiettoria del giavellotto. Ovviamente non poteva sapere con certezza quello che sarebbe accaduto, altrimenti non lo avrebbe fatto. Per cui c'è l'involontarietà di darsi la morte ma il suo spostamento e il suo correre sono stati volontari: egli ha posto le condizioni affinché la sua morte avvenisse e, dunque, è lui che deve essere accusato dell'omicidio involontario di sé stesso. Infatti, qui l'oratore utilizza il termine *ἁμαρτία / hamartia* che ha proprio il significato di un errore, qualcosa che si realizza senza la volontà di essere compiuto. Abilmente la difesa, spostando la volontarietà dell'azione e dell'esito della stessa, individua un colpevole: il colpevole è lo stesso giovane morto che ha compiuto un errore. La giovane vittima ha scelto volontariamente di spostarsi correndo in un determinato modo ma la sua scelta ha prodotto un errore: infatti, non avrebbe corso se avesse saputo di cagionare la propria morte. Per cui l'azione è volontaria, ma l'esito non lo è. E sulla base di questa nuova acquisizione continua il suo discorso.

**[B.II.6]** Ἀκουσίου δὲ τοῦ φόνου ἐξ ἀμφοῖν [ἡμῖν]<sup>225</sup> ὁμολογουμένου γενέσθαι, ἐκ τῆς ἁμαρτίας, ὁποτέρου αὐτῶν ἐστίν, [ἔτι δὲ σαφέστερον] ὁ φονεὺς ἂν ἐλεγχθείη. Οἳ τε γὰρ ἁμαρτάνοντες ὧν ἂν ἐπινοήσωσι τι δοῦναι, οὗτοι πράκτορες τῶν ἀκουσίων εἰσίν· οἳ τε ἐκούσιόν τι δρώντες ἢ πάσχοντες, οὗτοι τῶν παθημάτων αἴτιοι γίνονται.

225 Accetto la variante di Declava Caizzi: ἡμῖν. *Contra* Jernsted 1880, Maidment 1941 e Gernet 195: ὑμῖν.

**[B.II.6]** Dal momento che è riconosciuto da entrambi noi che l'omicidio è stato involontario, in conseguenza dell'errore, chi sia l'assassino tra questi due potrebbe essere dimostrato [in maniera ancora più evidente]. E infatti coloro che sbagliano qualcosa che pensarono di fare, questi sono gli autori delle azioni involontarie. Coloro che prendono una decisione o pensano<sup>226</sup> qualcosa di volontario, questi sono i responsabili degli avvenimenti.

**[B.II.6] Commento:** La difesa riassume, dunque, le posizioni di involontarietà. Tutti riconoscono che l'omicidio sia stato involontario (come ammesso anche dalla stessa accusa) perché è accaduto un errore (*hamartia*). Questo errore però non va addebitato al giovane accusato, bensì al figlio dell'accusatore. In virtù sia della involontarietà sia dell'errore è facile dimostrare chi sia il vero omicida. Per poter fare questo, l'oratore fornisce una definizione di volontario e involontario. Si tratta di definizioni 'atecniche' nel senso che sono poste nel testo senza la pretesa di essere tali, ma hanno una tensione all'universale perché si sollevano dal caso specifico e vengono espresse in maniera generale. L'atto involontario è quello che si rileva quando qualcuno compie un errore che lo allontana da ciò che si era prefissato di fare. L'intenzione iniziale nasceva da una riflessione, un atto di pensiero che è espresso dal verbo *epinoeō*; dunque, il caso che si dà è il seguente: un soggetto X pensa di compiere un'azione Y, ma commette un errore e produce l'indesiderato effetto Z: tale Z è il frutto di un atto involontario. L'atto volontario c'è invece quando qualcuno agisce o subisce qualcosa così come ha desiderato farlo: quindi il soggetto X pensa l'azione Y; tale azione Y è ottenuta volontariamente e dunque il soggetto X ne è responsabile. L'atto volontario, perciò, genera colpevolezza: infatti, chi compie un atto volontario è causa (*aitia*) dell'azione e dei suoi esiti.

Dunque, il distinguo tra qualcosa di volontario e involontario sta nell'errore: infatti si parte dalla condizione in cui due soggetti decidono di compiere un'azione: il primo sbaglia e produce un effetto involontario; il secondo non sbaglia e produce l'effetto desiderato. Tali definizioni sono sorprendentemente 'neutre' e descrittive: non sono poste per muovere una pietà nei giudici, né per interpretare emotivamente i fatti; al contrario esse hanno la pretesa di essere il criterio di distinzione e di giudizio del caso, ma da un punto di vista squisitamente logico.

A partire da queste due definizioni, che sono due criteri, appare evidente che nessuno dei due giovani ha agito volontariamente. Si dà la possibilità

---

226 È molto interessante che nella definizione dell'atto volontario oltre al verbo *draō* ('fare', 'compiere' ma anche come abbiamo scelto di tradurre 'prendere una decisione') venga usato il verbo *paschō* che significa letteralmente oltre al 'pensare' anche 'soffrire, patire', 'essere sottoposto a una sofferenza' come a voler dire che la volontarietà di un atto che genera la responsabilità è anche prodotto di sofferenza, di patimento. Dunque, il pensiero di compiere una certa azione deriva dal fatto che si è sopportato qualcosa; la volontà spinge a cercare un riscatto per ciò che si è sofferto o provato emotivamente (dunque a cercare 'vendetta'). Si sceglie dunque l'auto-risarcimento a seguito di un danno subito o percepito come tale.

dell'atto involontario, ma a chi va addebitato? Non al giovane lanciatore: egli ha lanciato come doveva lanciare e verso la direzione giusta, non poteva pensare a non colpire il figlio dell'accusatore in quanto semplicemente non poteva pensare che il suo giavellotto lo incontrasse sulla linea di tiro. Invece sì al figlio dell'accusatore: il giovinetto pensava di raccogliere i dardi senza trovarsi sulla traiettoria del giavellotto; si è sbagliato, in quanto ha pensato qualcosa che poi non si è realizzato; ha pensato scorrettamente. A lui va addebitato l'errore involontario.

Il discernimento dell'evento è valutato, dunque, a partire dal nuovo elemento fondamentale che viene posto in gioco dalla difesa: l'errore.

**[B.II.7]** Τὸ μὲν τοίνυν μειράκιον περὶ οὐδένα οὐδὲν ἤμαρτεν. Οὔτε γὰρ ἀπειρημένον ἀλλὰ προστεταγμένον ἐμελέτα, οὔτε ἐν γυμναζομένοις ἀλλ' ἐν τῇ τῶν ἀκοντιζόντων τάξει ἠκόντιζεν, οὔτε τοῦ σκοποῦ ἀμαρτῶν, εἰς τοὺς ἀφροσῶτας ἀκοντίσας, τοῦ παιδὸς ἔτυχεν, ἀλλὰ πάντα ὀρθῶς ὡς ἐπενόει δρῶν ἔδρασε μὲν οὐδὲν ἀκούσιον, ἔπαθε δὲ διακωλυθεὶς τοῦ σκοποῦ τυχεῖν.

**[B.II.7]** Dunque il giovane non ha sbagliato nulla riguardo a nessuno. Infatti né si esercitava in una cosa vietata ma ordinata, né scagliava giavellotti in mezzo a coloro che si esercitavano nel ginnasio ma nella schiera di coloro che lanciavano, né colpì il figlio per avere mancato il bersaglio avendo lanciato il giavellotto contro coloro che erano lontani, ma fece giustamente il possibile poiché pensava di non agire per nulla in modo involontario, invece poiché gli fu impedito di raggiungere il bersaglio subì una sventura.

**[B.II.7]** *Commento:* Siamo con questo paragrafo alla ricapitolazione di ciò che è stato posto precedentemente: il giovane lanciatore si trovava opportunamente nel ginnasio, ha lanciato nello spazio consentito, la traiettoria del suo giavellotto era corretta: non ha raggiunto il bersaglio perché l'altro giovinetto vi si è interposto, non aveva intenzione di cagionare la morte di nessuno né pensava di procurare un danno involontariamente. La linea difensiva è completa: nessuna responsabilità è da ascrivere al lanciatore, perché egli non ha commesso neanche un errore. Il giovane lanciatore non ricade in nessuna delle due definizioni date: non è un esecutore volontario ma neanche involontario. In tal modo, viene respinto completamente l'argomento dell'accusa. E si ammette intuitivamente che poiché il morto è di fatto morto (questo non può essere messo in discussione), allora la causa di questa morte non risiede nelle azioni del lanciatore ma va ricercata altrove, ossia, come ha affermato nel paragrafo anteriore, nell'errore dello stesso giovinetto deceduto. Al lanciatore non rimane che la disgrazia di trovarsi in un processo che, in fondo, non lo riguarda. Manca dunque il 'principio di pertinenza'<sup>227</sup> nella sua dimensione sostanziale: il processo è inadeguato e la difesa ne respinge l'opportunità.

227 Su tale principio ci diffonderemo più avanti, nel commento a B.III.3.



**[B.II.8]** Ὁ δὲ παῖς βουλόμενος προδραμεῖν, τοῦ χώρου διαμαρτῶν ἐν ᾧ διατρέχων οὐκ ἂν ἐπλήγη, περιέπεσεν οἷς οὐκ ἤθελεν, ἀκουσίως δὲ ἁμαρτῶν εἰς ἑαυτὸν οἰκειαῖς συμφοραῖς κέχρηται, τῆς δὲ ἁμαρτίας τετιμωρημένος ἑαυτὸν ἔχει τὴν δίκην, οὐ συνηδομένων μὲν οὐδὲ συνεθελόντων ἡμῶν, συναλγούντων δὲ καὶ συλλυπουμένων. Τῆς δὲ ἁμαρτίας εἰς τοῦτον ἠκούσης, τό «τ» ἔργον οὐχ ἡμέτερον ἀλλὰ τοῦ ἐξαμαρτόντος ἐστί, τό τε πάθος εἰς τὸν δράσαντα ἐλθὸν ἡμᾶς μὲν ἀπολύει τῆς αἰτίας, τὸν δὲ δράσαντα δικαίως ἅμα τῇ ἁμαρτία τετιμώρηται.

**[B.II.8]** Il figlio volendo correre, sbagliando il luogo in cui correndo non sarebbe stato colpito, incappò in ciò che non voleva, pertanto ha procurato a sé stesso disgrazie personali avendo commesso un errore involontariamente, ed essendo stato punito per l'errore ha avuto la sua stessa condanna, non compiacendoci e nemmeno acconsentendo tra di noi, ma soffrendo e anche affliggendoci. Essendo ricaduto l'errore su di lui, l'azione non è nostra ma di colui che ha sbagliato, e la sciagura essendo ricaduta sul colpevole ci assolve certamente dall'accusa, dunque il colpevole è stato giustamente punito contemporaneamente all'errore.

**[B.II.8]** *Commento:* Dopo aver largamente dimostrato che l'errore fu del figlio dell'accusatore, ora la difesa avanza la questione inerente alla pena. Se c'è una colpa ne deve conseguire la pena, e la pena si è già realizzata. Infatti, sostiene la difesa, il giovane morto ha pagato l'errore con la sua stessa morte. Dunque, la morte e l'errore si corrispondono, vanno congiuntamente e contemporaneamente (*hama*): l'errore ha prodotto la morte e insieme la pena. La difesa compie così un ulteriore passo che possiamo ora sintetizzare così:

- i. il lanciatore ha agito correttamente,
- ii. il giovinetto è corso mettendosi sotto la traiettoria del giavellotto: ha errato ed ha prodotto seppur involontariamente la sua morte,
- iii. il giovinetto che si è procurato la morte ha pagato la pena per il suo errore con la sua stessa morte (una pena eccessiva per un omicidio involontario, pur di sé stesso, ma questo è ciò che è avvenuto),
- iv. il ragazzo accusato è completamente libero da ogni accusa: non ha agito involontariamente e non ha commesso errori.

**[B.II.9]** Ἀπολύει δὲ καὶ ὁ νόμος ἡμᾶς, ᾧ πιστεύων, εἴργοντι μῆτε ἀδίκως μῆτε δικαίως ἀποκτείνειν, ὡς φονέα με διώκει. Ὑπὸ μὲν γὰρ τῆς αὐτοῦ τοῦ τεθνεώτος ἁμαρτίας ὁδε ἀπολύεται μηδὲ ἀκουσίως ἀποκτεῖναι αὐτόν· ὑπὸ δὲ τοῦ διώκοντος οὐδ' ἐπικαλούμενος ὡς ἐκὼν ἀπέκτεινεν, ἀμφοῖν ἀπολύεται τοῖν ἐγκλημάτοι, «μῆτ' ἄκων» μῆτε ἐκὼν ἀποκτεῖναι.

**[B.II.9]** E certo la legge, alla quale diamo fiducia, che proibisce di uccidere sia ingiustamente che giustamente, in base alla quale mi persegue come assassino, ci proscioglie. Infatti, da una parte questo viene prosciolto dall'averlo ucciso involontariamente in base all'errore di quello stesso



che è morto; dall'altra non essendo incolpato dall'accusato di uccidere volontariamente, è prosciolto da entrambe le accuse, di avere ucciso sia <involontariamente> sia volontariamente.

**[B.II.9]** *Commento:* Ecco che appare in questa tetralogia la legge che vieta di uccidere sia ingiustamente che giustamente. Si tratta di una legge che non compare nel diritto attico classico in quanto contraddittoria col sistema del diritto dell'epoca. Questa legge è particolarmente 'ostica' da trattare perché vieta l'omicidio *tout court*. Con essa si spiega il tentativo della difesa non solo di spostare l'asse delle responsabilità ma anche di negare che il proprio figlio abbia commesso l'omicidio: l'omicidio va negato, va negata la sussistenza dell'accusa perché altrimenti la legge punirebbe l'accusato comunque. La maniera in cui respingere la legge, dunque, persegue una unica via: dimostrare che il lanciatore non ha ucciso. E infatti così argomenta la difesa:

- i. non uccise volontariamente: come l'accusa ha ammesso nel suo primo discorso,
- ii. non uccise involontariamente: come la difesa ha mostrato, in quanto l'errore e la conseguente colpa sono addebitate al ragazzo morto che ha anche pagato la pena con la sua stessa morte.

La difesa ha costruito i suoi argomenti in modo da 'neutralizzare' la legge, aiutato però anche dall'accusa che con il suo primo discorso ha eliminato uno dei due rami argomentativi da produrre contro la legge chiamata ora in discussione.

**[B.II.10]** Απολυόμενος δὲ ὑπὸ τε τῆς ἀληθείας τῶν πραχθέντων ὑπὸ τε τοῦ νόμου καθ' ὃν διώκεται, οὐδὲ τῶν ἐπιτηδευμάτων εἴνεκα δίκαιοι τοιούτων κακῶν ἀξιοῦσθαί ἐσμεν. Οὗτός τε γὰρ ἀνόσια πείσεται τὰς οὐ προσηκούσας φέρων ἀμαρτίας, ἐγὼ τε μᾶλλον μὲν οὐδέν, ὁμοίως δὲ τούτῳ ἀναμάρτητος ὢν, εἰς πολλαπλασίους τούτου συμφορᾶς ἤξω· ἐπὶ τε γὰρ τῇ τούτου διαφθορᾷ ἀβίωτον τὸ λειπόμενον τοῦ βίου διάξω, ἐπὶ τε τῇ ἐμαυτοῦ ἀπαιδίᾳ ζῶν ἔτι κατορυχθήσομαι.

**[B.II.10]** Essendo prosciolto sia dalla verità degli avvenimenti sia dalla legge in base alla quale è accusato, non siamo nemmeno degni di meritare tali mali per i nostri comportamenti. Infatti sia lui subirà empì trattamenti soffrendo gli errori non propri, sia io nulla di più, essendo al suo pari innocente, mi troverò in disgrazie molto più grandi di questo; infatti per la sua rovina vivrò anche un'esistenza insopportabile per quello che resta della mia vita, e dunque vivendo ancora sarò sepolto per la mancanza del mio stesso figlio.

**[B.II.10]** *Commento:* L'esito è chiaro: l'accusato è logicamente prosciolto e, dunque, la difesa non può accettare il comportamento della controparte che mistifica e narra gli eventi in modo scorretto. La difesa sa che soffrirà per le accuse al figlio e il processo in corso e qualora il figlio venisse a mancare, allontanato dalla comunità perché riconosciuto colpevole delle accuse mossegli e dunque esiliato, allora il genitore morirà dentro, vivendo la sua vita

come se fosse sepolto. Qui il tentativo è quello di muovere a compassione la giuria mostrando gli esiti di una sentenza sfavorevole che dal suo punto di vista sarebbe totalmente ingiusta. Infatti, la difesa intende muovere le coscienze e gli animi dei giudici mostrando come la loro decisione non avrà effetti solo sul giovane accusato ma anche sul padre, e per esteso alla sua famiglia, sottolineando il fatto che la sentenza ha una ripercussione su più soggetti della comunità.

**[B.II.11]** Ἐλεοῦντες οὖν τοῦδε μὲν τοῦ νηπίου τὴν ἀναμάρτητον συμφορὰν, ἐμοῦ δὲ τοῦ γηραιοῦ καὶ ἀθλίου τὴν ἀπροσδόκητον κακοπάθειαν, μὴ καταψηφισάμενοι δυσμόρους ἡμᾶς καταστήσητε, ἀλλ' ἀπολύοντες εὐσεβεῖτε. Ὁ τε γὰρ ἀποθανὼν συμφοραῖς περιπεσὼν οὐκ ἀτιμώρητός ἐστιν, ἡμεῖς τε οὐ δίκαιοι τὰς τούτων ἀμαρτίας συμφέρειν ἐσμέν.

**[B.II.11]** Provando realmente compassione per l'inevitabile disgrazia di questo fanciullo, [e] di me vecchio e disgraziato per l'inattesa sofferenza, non rendeteci infelici votando per la condanna, ma abbiate pietà prosciogliendo. Infatti, il morto essendosi imbattuto nelle disgrazie non è invendicato, e non è giusto che noi aiutiamo a sopportare gli errori di questi.

**[B.II.11]** *Commento:* Il discorso giunge all'appello finale che la difesa rivolge direttamente ai giudici. L'invito è quello a tenere in conto la disgrazia che ha colpito il figlio, chiamato amorevolmente *nēpios* a sottolinearne la giovane età e anche l'ingenuità, e anche la sofferenza di lui padre, anziano e disgraziato, avendo pietà ma anche assumendo il fatto che il responsabile della morte è stato punito (il morto è punito con la sua stessa morte). Si deduce facilmente che nessuna contaminazione avverrà perché la giustizia è stata compiuta; così anche l'aspetto religioso viene meno: non è necessaria nessuna condanna per evitare la vendetta dello spirito vendicatore del morto. Qui l'oratore avrebbe potuto richiamarsi, per continuità logica, al *miasma* dal momento che era stato posto dall'accusa all'inizio del suo discorso e invece la difesa non ne coglie l'opportunità, evidentemente non ritenendolo un argomento rilevante, almeno non tanto rilevante quanto il tentare la commozione dei giudici, o perché lo sottintende per poi riprenderlo successivamente.

**[B.II.12]** Τὴν τε οὖν εὐσέβειαν τούτων τῶν πραχθέντων καὶ τὸ δίκαιον αἰδοῦμενοι ὁσίως καὶ δικαίως ἀπολύετε ἡμᾶς, καὶ μὴ ἀθλιωτάτω δύο, πατέρα καὶ παῖδα, ἄωροις συμφοραῖς περιβάλητε.

**[B.II.12]** Certamente, rispettando la pietà di questi fatti e il giusto, proscioglieteci piamente e giustamente, e non circondate di disgrazie premature i due più sventurati, padre e figlio.

**[B.II.12]** *Commento:* la difesa giunge all'epilogo con l'appello finale, pur breve: l'argomento segue il precedente e il richiamo ai giudici è quello di prosciogliere l'accusato per pietà e per il giusto, dunque rispettando le leggi divine come quelle umane, non causando disgrazie premature sia al padre che al figlio. Anche qui l'intento retorico è di entrare in connessione con la

giuria e tentare di muovere gli animi dei giudici, sperando che i ragionamenti e gli argomenti precedenti siano stati efficaci, e sottolineando ancora che il suo destino e quello del figlio sono congiunti.

**[B.III]** *Secondo discorso di accusa*

**[B.III.1]** Ὅτι μὲν αὐτὴ ἡ χρεῖα παρὰ φύσιν καὶ λέγειν καὶ δοῶν ἅπαντας ἀναγκάζει, ἔργῳ καὶ οὐ λόγῳ δοκεῖ μοι σημαίνειν οὗτος· ἤκιστα γὰρ ἐν γε τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ἀναιδῆς καὶ τολμηρὸς ὢν, νῦν ὑπὸ αὐτῆς τῆς συμφορᾶς ἠνάγκασται λέγειν οἷα οὐκ ἂν ποτε ὦμην ἐγὼ τοῦτον εἰπεῖν.

**[B.III.1]** Mi sembra che costui lo spieghi di fatto e non a parole che la stessa necessità costringe tutti sia a dire sia ad agire contro natura; infatti prima non era per nulla imprudente e ardito, ora è stato costretto da questa disgrazia a dire quelle cose che io un tempo non avrei pensato potesse dire.

**[B.III.1]** *Commento:* L'accusa riprende la parola con il suo secondo discorso. Il primo argomento è un attacco alla difesa, in particolare a ciò che il difensore ha affermato all'inizio del suo discorso: ossia che le circostanze possono portare le persone tranquille ad agire contro natura. E l'accusa vi riconosce bene lo stesso difensore: infatti, per proteggere il figlio sta di fatto mostrandosi in maniera inedita e sta spingendo le sue argomentazioni all'estremo; il suo ardore va contro ogni possibile immaginazione dell'accusa. Il discorso della difesa non spiega nulla, appare inconsistente ed è ardito perché si spinge a dire quello che in condizioni normali nessuno avrebbe mai pensato di dire. L'accusa mostra in tal modo il suo stupore e il suo diniego per un discorso che va contro quello che sarebbe normale dire. L'accusa aveva infatti non calcato la mano e non aveva proposto una interpretazione 'forte' dei fatti: li aveva raccontati e interpretati per poi chiedere l'omicidio involontario, mai pensando che sarebbe stato rifiutato (come spiega subito successivamente). L'accusa mostra così la sua perplessità: perplessità condivisa da chi può ascoltare il discorso. Infatti, nel suo primo discorso, l'accusa aveva portato una interpretazione non tanto sconveniente, escludendo la pena di morte e l'omicidio volontario e assestandosi sull'involontarietà delle azioni del lanciatore. Ora invece si trova a dover dimostrare ciò che sostiene: e il primo passo è senza dubbio quello di rivelare l'inconsistenza della difesa.

**[B.III.2]** Ἐγὼ τε γὰρ πολλῇ ἀνοίᾳ χρώμενος οὐκ ἂν ὑπέλαβον τοῦτον ἀντειπεῖν· οὐδὲ γὰρ ἂν ἓνα λόγον ἀντὶ δυοῖν λέξας τὸ ἡμισυ τῆς κατηγορίας ἐμαυτὸν ἂν ἀπεστέρησα· οὗτός τε μὴ τολμῶν οὐκ ἂν προεῖχε τῷ διπλασίῳ μου, ἓνα μὲν πρὸς ἓνα λόγον ἀπολογηθεῖς, ἃ δὲ κατηγορήσεν ἀναποκρίτως εἰπῶν.

**[B.III.2]** E io nella mia grande stoltezza<sup>228</sup> non avrei sospettato che lui replicasse; infatti non mi sarei privato di metà dell'accusa avendo detto all'incirca un solo discorso al posto di due; costui se non avesse avuto il

228 Scil. 'comportandomi con grande stoltezza'.

coraggio non mi avrebbe superato due volte tanto, una essendosi difeso in risposta al primo discorso, l'altra avendo parlato di quelle cose per le quali accusò senza ricevere risposta.

**[B.III.2]** *Commento:* L'accusa si rammarica, e si definisce stolto, perché non pensando che ci sarebbe stato il disaccordo tra le parti non ha praticamente svolto il suo primo discorso, per cui ora sente di avere perso l'opportunità di declamare i due discorsi che gli spettavano e di poterne utilizzare solo uno, quello che ha appena cominciato. A questo punto ritiene che la difesa sia in vantaggio; infatti, da un lato la controparte si è difesa ma dall'altro ha anche mosso nuove accuse (non dovendo rispondere ad una accusa strutturata e ricca di elementi). In più le accuse mosse dalla difesa verranno ora contestate ma poi di nuovo avrà la possibilità di rispondere, avanzando così negli argomenti. In qualche modo, dunque, l'accusa, rinunciando a un completo suo primo discorso, ha reso il dibattito sbilanciato ed è uscita dalle dinamiche dell'antilogia dando un vantaggio non poco irrilevante alla controparte. Antifonte sta costruendo un modello di ragionamento particolare: quello in cui è l'accusa a 'rincorrere' la difesa e non viceversa; ossia un modello di dibattito giudiziario fuori dall'ordinario.

**[B.III.3]** Τοσοῦτον δὲ προέχων ἐν τοῖς λόγοις ἡμῶν, ἔτι δὲ ἐν οἷς ἔπρασσε πολλαπλάσια τούτων, οὗτος μὲν οὐχ ὁσίως δεῖται ὑμῶν συχνῶς τὴν ἀπολογία ἀποδέχεσθαι αὐτοῦ· ἐγὼ δὲ δράσας μὲν οὐδὲν κακόν, παθὼν δὲ ἄθλια καὶ δεινά, καὶ νῦν ἔτι δεινότερα τούτων, ἔργω καὶ οὐ λόγῳ εἰς τὸν ὑμέτερον ἔλεον καταπεφευγῶς δέομαι ὑμῶν, ὧ ἄνδρες ἀνοσίων ἔργων τιμωροί, ὁσίων δὲ διαγνώμονες, μὴ παρὰ τὰ ἔργα φανερὰ ὑπὸ πονηρᾶς λόγων ἀκριβείας πεισθέντας ψευδῆ τὴν ἀλήθειαν τῶν πραχθέντων ἠγήσασθαι.

**[B.III.3]** Superandoci di tanto nei discorsi, in questo poi faceva molto più di queste cose, costui vi chiede non santamente di accettare grandemente la sua difesa; io invece non avendo compiuto nulla di male, soffrendo disgrazie e ingiurie, e inoltre ora le più funeste di queste cose, avendo fatto ricorso alla vostra pietà di fatto e non a parole vi prego, o giudici vendicatori delle azioni empie, che distinguete le cose sante, di dare precedenza alla verità dei fatti non lasciandovi persuadere dalla menzogna a causa della perversa acutezza dei discorsi contro le azioni chiare;

**[B.III.3]** *Commento:* L'accusa è costretta a rimarcare la posizione differente che hanno ormai le due parti: la difesa ha superato l'accusa e ha chiesto alla giuria di accettare la sua posizione (non si è solo difesa) mentre l'accusa, pur non compiendo nulla di male, si trova a soffrire. La sofferenza nasce *in primis* dall'aver perso il figlio, ma anche dal ricevere ingiurie: proprio lui che più che al discorso si è affidato ai fatti avendo intentato l'accusa e avendo reso possibile il processo. Per cui, l'accusa si appella subito al saggio discernimento della giuria chiedendo di identificare le menzogne, di allontanarle e di accogliere invece i discorsi esatti che corrispondono alla

verità (*tēn alētheian*) degli eventi. Il richiamo alla verità che più volte si trova in questi discorsi di Antifonte è sicuramente un *topos* retorico molto comune nell'oratoria classica, soprattutto di quella giudiziaria, ma qui serve anche a sostenere la posizione dell'accusa, non si tratta solo di un abbellimento estetico o di una maniera retorica di introdurre argomenti comuni. Qui la riflessione potrebbe spingersi in senso filosofico verso l'idea dell'affidabilità dei *pragmata* (dei fatti) che si costituiscono come base non discutibile in quanto corrispondono a verità, una verità trasmissibile nei discorsi. Insomma, farebbero propendere per associare Antifonte a una posizione per certi versi 'realista' dal punto di vista gnoseologico. In realtà non troviamo funzionale assumere questo tipo di approccio perché quello che qui viene dichiarato appare poi comunque non accettato nel discorso contrario: Antifonte in quanto intellettuale, in queste *Tetralogie*, non accetta né nega, ossia non costruisce un fondamento filosofico alla base della sua retorica giudiziaria; egli semplicemente argomenta.

C'è, inoltre, da considerare un ulteriore aspetto. L'accusa si rammarica di essere stata superata (il verbo è *proechō*) dal primo discorso della difesa: questo ha un valore oggettivo dal punto di vista del tempo ma c'è da chiedersi se tale posizione possa avere un valore anche rispetto ai contenuti dell'orazione. Infatti, sappiamo che l'oratoria era per alcuni versi limitata durante i processi da quello che Butti de Lima ha definito come 'il criterio di pertinenza'<sup>229</sup>. Ripartendo dal *Teeteto* di Platone, 172d-e<sup>230</sup>, per analizzare poi fonti di oratoria giudiziaria, lo studioso nota come i discorsi giudiziari in tribunali dovevano necessariamente attenersi all'argomento del giudizio: erano ammesse digressioni (o per lo meno non venivano contestate) o anche accettati elementi personali che potevano contribuire al discorso ma non si poteva abbandonare l'argomento del dibattimento per volgersi ad altro. Gli stessi giudici erano richiamati a giudicare sul caso in giudizio e non su altri elementi (a tale scopo è comprensibile anche il giuramento che gli veniva richiesto). Non è perciò da escludersi che l'accusa qui, sebbene non direttamente, si appelli al principio di pertinenza: la difesa ha avuto l'ardire di 'uscire' dai fatti, con una interpretazione della realtà viziata e lontana dalla verità. Non a caso l'accusa parla di menzogne della controparte e di discorsi perversamente acuti: è un invito a considerare inopportuno il discorso della difesa, fuori dalla realtà del giudizio che deve essere l'oggetto del processo<sup>231</sup>.

229 Butti de Lima 1997, 160. Cf. Bearzot 1990, Rhodes 2004 e Giombini 2023.

230 *Theaet.* 172d-e: «Gli altri (scil. 'coloro che frequentano i tribunali'; a differenza dei filosofi), invece, parlano sempre con scarsa disponibilità di tempo, perché l'acqua della clessidra, scorrendo, li incalza, e non è loro concesso di fare i discorsi che riguardano l'argomento che desiderano, ma l'avversario sta loro addosso con l'inesorabilità delle norme e con l'atto d'accusa da leggere: al di fuori di questi limiti non è lecito parlare» (trad. Mazzarelli 1991).

231 Su questo si veda Lanni 2005, in part. 124-126, che cerca di delimitare con più esattezza possibile gli argomenti non accettati nei processi per omicidio, basandosi soprattutto su

**[B.III.4]** ἡ μὲν γὰρ πιστότερον ἢ ἀληθέστερον σύγκειται, ἡ δὲ ἀδολώτερον καὶ ἀδυνατώτερον λεχθήσεται. Τῷ μὲν οὖν δικαίῳ πιστεύων ὑπερορῶ τῆς ἀπολογίας· τῇ δὲ σκληρότητι τοῦ δαίμονος ἀπιστῶν ὀρορῶ μὴ οὐ μόνον τῆς χρείας τοῦ παιδὸς ἀποστρηθῶ, ἀλλὰ καὶ αὐθέντην προσκαταγνωσθέντα ὑφ' ὑμῶν ἐπίδω αὐτόν.

**[B.III.4]** Infatti, l'una<sup>232</sup> è formata più dalla credenza che dalla verità, l'altra sarà detta più senza inganno che più debole. Certamente credendo nel giusto non mi curo della difesa; ma non avendo fiducia per la durezza di una sorte avversa temo non solo di venire privato del vantaggio del figlio, ma anche di vederlo condannato da voi come suicida.

**[B.III.4]** *Commento:* Il discorso sulla verità è ripreso all'inizio di questo quarto paragrafo ponendo la contrapposizione classica con la menzogna (nel paragrafo precedente, *pseudē*). Menzogna e verità vengono perciò definite nelle caratteristiche proprie: la menzogna si basa sulla credenza (*pistis*) e non sulla verità (ovviamente qui il lessico è chiaramente filosofico, trattandosi questa di una coppia di contrari molto utilizzata dagli antichi greci, si pensi a Platone solo per esempio<sup>233</sup>) mentre la verità non contiene inganno e in quanto tale non è debole. Ora l'accusa continua a giocare sull'ambivalenza: da un lato la verità, quella che lo fa propendere a pensare che il processo porterà al giusto - perché egli si sente nel giusto - e dunque non dovrebbe curarsi del discorso della difesa; dall'altro, però, teme una sorte avversa; una sorte in cui la menzogna prenda il sopravvento e che non solo non renderebbe giustizia a lui per la perdita irreversibile del figlio ma che si aggraverebbe qualora anche il processo andasse a suo sfavore decretando, come vuole la difesa, che il figlio sia vittima e assassino di sé stesso. Pur cercando di muovere gli animi della giuria, in realtà l'accusa sta cercando di rafforzare la propria posizione, tentando di riprendere il terreno perso sulla difesa: ciò a partire dall'idea che la difesa ha proposto un discorso falso che può causare solo danni e che è lontano dalla verità.

**[B.III.5]** Εἰς τοῦτο γὰρ τόλμης καὶ ἀναιδεΐας ἤκει, ὥστε τὸν μὲν βαλόντα καὶ ἀποκτείναντα οὔτε τρωᾶσαι οὔτε ἀποκτεῖναί φησι, τὸν δὲ οὔτε ψεύσαντα τοῦ ἀκοντίου οὔτε ἐπινοήσαντα ἀκοντίσαι, ἀπάσης μὲν γῆς ἀμαρτόντα, πάντων δὲ σωμάτων, διὰ τῶν ἑαυτοῦ πλευρῶν διαπῆξαι τὸ ἀκόντιον λέγει. Ἐγὼ δὲ ἔκουσίως κατηγορῶν ἀποκτεῖναι αὐτόν πιστότερος ἂν μοι δοκῶ εἶναι ἢ οὗτος, ὁδὲ μῆτε βαλεῖν μῆτε ἀποκτεῖναί φησι τὸ μειράκιον.

---

Lisia (3.46), Licurgo (1.11.13), Polluce (8.117) e Antifonte 5, 11 e 6, 9, lo studioso sostiene che venivano evitati argomenti dalla forte mozione retorica e scenica, ad eccezione dell'argomento della 'pietà'.

232 Scil. 'la menzogna'.

233 Per il valore della credenza, *pistis*, tra filosofia e retorica, passando per Parmenide, Gorgia e Platone, si veda Bontempi 2013.

**[B.III.5]** Giunge a questo punto di audacia e di sfrontatezza, tanto che dice che colui che colpì e uccise né ferì né uccise, mentre colui che non toccò il giavellotto né pensò di lanciarlo, conficcò il giavellotto nei suoi propri fianchi, non cogliendo nessun punto della terra, né tutti quanti i corpi. Io accusandolo di avere ucciso volontariamente sembrerei essere più credibile di costui <il quale> dice che né colpì né uccise il giovinetto.

**[B.III.5]** *Commento:* Dunque, la difesa mente. Ma non solo: produce un paradosso che consiste in tutto il suo argomento ossia dire che chi lanciò, colpì e uccise in realtà lanciò ma non colpì né uccise e l'altro che non toccò il giavellotto né pensò che potesse giungergli in realtà si fece trafiggere il fianco. Dunque, chi fece non fece, e chi non fece invece fece. Per cui il padre oratore torna sulla sua posizione attraverso un paradosso ironico: sarebbe più credibile (*pistoteros*) lui qualora accusasse il giovane di omicidio volontario, cosa che non è avvenuta perché va ricordato l'accusa ha chiesto l'omicidio involontario, rispetto a chi ha avuto la sfrontatezza di dire che il lanciatore non colpì né uccise contro ogni evidenza che proviene dalla realtà dei fatti ossia dalla verità con cui questi sono accaduti. Questo passaggio è necessario all'accusa per tentare di smontare l'avversario: vuole dimostrare l'inaffidabilità del suo discorso cogliendo l'aspetto contraddittorio e paradossale, offrendo alla giuria un'ipotesi su cui essa deve tornare a ragionare. L'aspetto paradossale acquista un certo valore se connesso al contesto che gli è proprio. Infatti, i greci amavano molto i paradossi. Come gli enigmi, i paradossi rappresentavano non una sfida generica all'intelligenza o all'intuito ma una sfida alla razionalità logica. È, dunque, il substrato logico del paradosso a creare interesse e piacevolezza nei greci: il paradosso genera prima stupore e poi desiderio di mettersi alla prova, dal punto di vista logico. Ne siano esempi famosi: il paradosso di Epimenide (detto del mentitore)<sup>234</sup>, i paradossi zenoniani riguardo le tesi parmenidee, il paradosso di Protagora<sup>235</sup>. Per cui una struttura argomentativa paradossale era ben accettata dagli ascoltatori che la comprendevano senza difficoltà e anzi con un certo grado di piacevolezza.

234 Il paradosso del mentitore è formulato in modo tale da auto-negare il parlante. Tale paradosso è stato attribuito a Eubulide da Diogene Laerzio ma la struttura logica è la stessa (in realtà, di formulazioni del paradosso del mentitore se ne hanno diverse): ossia chi parla asserisce di essere bugiardo. Se mente, mentirà anche sul fatto di essere bugiardo e quindi si contraddice. Se invece non mente si auto-contraddice allo stesso modo.

235 Questo notissimo paradosso riguarda la disputa tra Protagora e l'allievo Evatlo, narrata da Aulo Gellio, *Notti Attiche* V, 10. Protagora ha insegnato a Evatlo l'arte di parlare e lo ha formato per i discorsi in tribunale. Una volta finito l'insegnamento chiede all'allievo di essere pagato; i due si accordano affinché Evatlo versi metà dell'importo subito e metà dell'importo dopo avere vinto la sua prima causa. Ma il giovane si dà alla politica e non alla vita da tribunale per cui non lo paga. Protagora allora lo denuncia per non averlo pagato e si va al processo. Secondo Protagora, se la causa sarà persa Evatlo dovrà pagare perché ha perso in tribunale, se Evatlo vince lo dovrà pagare lo stesso perché ha vinto la sua prima causa. Invece, secondo Evatlo, se perderà la causa non pagherà perché non ha vinto la sua prima causa, se vincerà non pagherà ugualmente per effetto della sentenza.



**[B.III.6]** Ὁ μὲν γὰρ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ καλούμενος ὑπὸ τοῦ παιδοτρίβου, ὡς ὑποδέχοιτο τοῖς ἀκοντιζουσι τὰ ἀκόντια [ἀναιρεῖσθαι], διὰ τὴν τοῦ βαλόντος ἀκολασίαν πολεμῖν τῷ τούτου βέλει περιπεσῶν, οὐδὲν οὐδὲ εἰς ἓν ἁμαρτῶν, ἀθλίως ἀπέθανε· ὁ δὲ περὶ τὸν τῆς ἀναιρέσεως καιρὸν πλημμελήσας, οὐ τοῦ σκοποῦ τυχεῖν ἐκωλύθη, ἀλλ' ἀθλιὸν καὶ πικρὸν σκοπὸν ἐμοὶ ἀκοντίσας, ἐκῶν μὲν οὐκ ἀπέκτεινε, μᾶλλον δὲ ἐκῶν ἢ οὔτε ἔβαλεν οὔτε ἀπέκτεινεν.

**[B.III.6]** Infatti, l'uno chiamato in quell'occasione dal maestro di ginnastica, poiché prometteva [di raccogliere] i dardi per i lanciatori, colpito dal dardo ostile di lui a causa dell'imprudenza di colui che lo scagliò, non avendo sbagliato in nessun modo nei confronti di nessuno, morì miseramente. L'altro avendo errato sul giusto tempo in cui si riportavano (i giavellotti), non fu impedito dal raggiungere il bersaglio, ma avendo scagliato il dardo per me sventurato e crudele, uccise involontariamente, o invece volontariamente piuttosto [di dire che] né lanciò né uccise.

**[B.III.6]** *Commento:* L'accusa ritorna sulla dinamica dell'azione. Da un lato il figlio che andava a raccogliere i dardi lanciati dai vari lanciatori su ordine del maestro e dall'altro il lanciatore che ha sbagliato sul tempo di riporto dei dardi. C'è stato dunque un errore del lanciatore che ha portato all'omicidio involontario aggravato dall'imprudenza di questo stesso. L'imprudenza lo ha portato all'errore e al pari della figura del medico che troveremo nella *Tetralogia Γ*, è l'errato atteggiamento a far sì che l'azione si deviasse e originasse la disgrazia. Saborit, analizzando le leggi di Draconte sull'omicidio, sottolinea che nei suoi ultimi passaggi si fa riferimento all'omicidio involontario in cui è però presente una aggravante di rilievo: la possibilità di valutazione del rischio della morte. Scrive lo studioso che: «[...] la ley de Dracón parece responder a lo que ahora entenderíamos como la reprobación y represión de ciertos homicidios causados aparentemente de un modo involuntario, sin ninguna premeditación, pero en una circunstancias que hacen pensar en una gran responsabilidad ante el riesgo de la muerte<sup>236</sup> [...] lo más probable es que tuviera que ver con unos excesos que encontramos con cierta recurrencia en fuentes griegas de otras épocas y que atañen sobre todo a la *hýbris* de jóvenes y adolescentes: luchas en los gimnasios, retos y desafíos peligrosos, negligencias en el uso de jabalinas [...] [la reivindicación de la familia del dañado] corresponde con una apreciación de *hýbris* en el reo, en el sentido de un exceso en la violencia empleada, en la negligencia o en la conducta temeraria, la cual habría ocasionado la muerte de la víctima. La reprobación y represión de tales conductas es lo que habría llevado a ficcionar jurídicamente

236 Si tratterebbe di 'colpa cosciente, ossia di un atto senza dolo né colpa (per imprudenza), ma una situazione mediana in cui non c'è volontà ma potrebbe comunque rappresentarsi facilmente la previsione dell'evento risultante, ossia quando «[...] l'evento, pur non essendo voluto, è tuttavia previsto dal soggetto agente», vd. Canestrari-Cornacchia-De Simone 2017, 435.



un homicidio involontario como premeditado»<sup>237</sup>. Insomma, l'imprudenza sarebbe una *hybris* che già la legislazione draconiana vedeva come un eccesso che andava punito, e per cui era necessario fare giustizia (in luogo della vendetta): tale aggravante rendeva un omicidio seppur involontario tanto grave da avvicinarlo a quello premeditato.

All'accusa risulta assurdo che la difesa possa pensare che il giovane non lanciò né uccise. Insomma, la volontarietà non c'è nel lanciatore ma ve ne è di meno in chi non ha lanciato né ucciso e che in definitiva è stato vittima. Questo passaggio non può che porre l'uditorio sull'attenti perché l'oratore sembra intraprendere a poco a poco una posizione differente che chiarisce nel paragrafo successivo. Non è un caso che l'oratore forza l'accusa nel finale quando immette l'idea che si potrebbe tornare indietro e non accusare di omicidio involontario ma volontario: infatti se la difesa gioca al paradosso negando quello che è evidente, cioè chi lanciò il giavellotto colpì la vittima, allora l'accusa potrebbe fare lo stesso e passare dal considerare un'azione placidamente involontaria in volontaria. La retorica si fa qui pungente e stringente, in direzione del paradosso e del gioco dello spostamento del valore delle azioni compiute. D'altronde l'accusa, già in svantaggio, non può soccombere alle affermazioni della difesa e cerca di alzare il livello dello scontro, che aveva cominciato ad adombrare già dal paragrafo precedente.

**[B.III.7]** Ἀκουσίως δὲ οὐχ ἦσσαν ἢ ἔκουσίως ἀποκτείναντές μου τὸν παῖδα, τὸ παράπαν δὲ ἀρνούμενοι μὴ ἀποκτείνειν αὐτόν, οὐδ' ὑπὸ τοῦ νόμου καταλαμβάνεσθαί φασιν, ὃς ἀπαγορεύει μῆτε δικαίως μῆτε ἀδίκως ἀποκτείνειν. Ἄλλὰ τίνας μᾶλλον ἔστιν ὁ φόνος; ἴπότερον ἀνήκει εἰς τοὺς θεωμένους ἢ εἰς τοὺς παιδαγωγούς; ὧν οὐδεὶς οὐδὲν κατηγορεῖ. Οὐ γὰρ ἀφανῆς ἀλλὰ καὶ λίαν φανερὸς ἔμοιγε αὐτοῦ ὁ θάνατός ἐστιν. Ἐγὼ δὲ τὸν νόμον ὀρθῶς ἀγορεύειν φημί τοὺς ἀποκτείναντας κολάζεσθαι· ὅ τε γὰρ ἄκων ἀποκτείνας ἀκουσίως κακοῖς περιπεσεῖν δίκαιός ἐστιν, ὅ τε διαφθαρεῖς οὐδὲν ἦσσαν ἀκουσίως ἢ ἔκουσίως βλαφθεῖς ἀδικοῖσι ἂν ἀτιμώρητος γενόμενος.

**[B.III.7]** Avendo ucciso mio figlio involontariamente non meno che volontariamente, ma negando assolutamente di averlo ucciso, dice che non è nemmeno giudicato colpevole secondo la legge, quella che vieta di uccidere sia giustamente sia ingiustamente. Ma di chi è maggiormente l'omicidio? È imputabile agli spettatori o agli educatori? Nessuno li accusa di nulla. Infatti a mio avviso la sua morte non è dubbia ma certamente molto evidente. Io dico che la legge ordina correttamente di punire gli assassini; infatti è giusto che colui che ha ucciso in modo involontario subisca mali inevitabili, chi è stato ucciso essendo stato colpito non di meno involontariamente piuttosto che volontariamente potrebbe subire un'ingiustizia se rimanesse invendicato.

237 Saborit 2019, 156. Saborit accetta l'interpretazione di Gagarin 1981 del testo delle leggi draconiane e l'idea che dal testo rimasto si possa evincere che si tratti di una legislazione che si occupa sia di omicidio involontario che del premeditato.

**[B.III.7]** *Commento*: Dunque, rimarca l'accusa, suo figlio è stato ucciso involontariamente ma senza escludere la volontarietà, sulla scia del precedente paradossale. La difesa si sottrae ad ogni responsabilità, 'neutralizzando' la legge affermando che il lanciatore abbia ucciso. Ma l'omicidio c'è stato, è chiaro, talmente chiaro che non può non sorprendere la posizione della difesa. Si aggiunge subito un altro dato: in una domanda retorica quasi di passaggio l'accusa sostiene che non possono essere incolpati spettatori e educatori. È un passaggio che serve da un lato ad escludere altri responsabili che non siano il lanciatore e dall'altro a ricordare che c'erano molti testimoni, spettatori e educatori presenti in quel momento nel ginnasio. Su questi l'accusa non indugia: eppure è evidente che avrebbero potuto essere testimoni fondamentali da chiamare in causa. Ancora una volta Antifonte sottrae la possibilità di un supporto esterno, elimina l'apporto delle testimonianze, continuando ad affidare i discorsi alla forza degli argomenti e, non secondariamente, alla logica di questi. Questa metodologia è presente in maniera massiva nelle *Tetralogie* ed ancora una volta è indizio della natura specifica dell'opera: quella di essere una esercitazione al limite per una serie di discorsi che partendo da casi concreti non cercano poi un sostegno nella stessa realtà, né tantomeno nei soggetti coinvolti, confermando l'idea che i casi siano esercitazioni retorico-giudiziarie con un alto tasso di autonomia propria, una autonomia argomentativa fatta per mostrare come costruire discorsi senza ricorrere a elementi extra-argomentativi.

Infine, l'accusa riconosce la validità della legge: essa è corretta in quanto ordina di punire i responsabili di omicidi. Ora il figlio morto ha già pagato il suo errore ma non deve restare invendicato e, a prescindere dalla posizione sulla volontarietà e l'involontarietà, come istituisce la stessa legge, il lanciatore deve pagare le sue colpe subendo quei mali che ne scaturiscono di conseguenza, in maniera inevitabile.

**[B.III.8]** Οὐ δίκαιος δὲ ἀποφυγεῖν ἔστι διὰ τὴν ἀτυχίαν τῆς ἀμαρτίας. Εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ μηδεμιᾶς ἐπιμελείας τοῦ θεοῦ ἡ ἀτυχία γίγνεται, ἀμάρτημα οὖσα τῷ ἀμαρτόντι συμφορὰ δικάια γενέσθαι ἔστιν· εἰ δὲ δὴ θεία κηλὶς τῷ δράσαντι προσπίπτει ἀσεβοῦντι, οὐ δίκαιον τὰς θείας προσβολὰς διακωλύειν γίγνεσθαι.

**[B.III.8]** Non è giusto che venga assolto per la sfortuna dell'errore. Infatti se la sfortuna non accade sotto nessun influsso divino, essendo un errore è giusto che diventi disgrazia per il colpevole; se invece proprio la punizione divina si abbatte sull'autore che commette empietà, non è giusto impedire che si realizzino i piani divini.

**[B.III.8]** *Commento*: L'accusa procede dunque all'analisi dell'errore del giovane lanciatore e offre una duplice possibilità. L'errore è caratterizzato dalla sfortuna ma la sfortuna non solo deve essere ugualmente punita ma può, inoltre, avere delle motivazioni: Antifonte ne elenca due. La prima è che l'errore non avviene per volontà divina: in questo caso il lanciatore ha compiuto da sé l'errore e allora questo non può che trasformarsi in una

disgrazia. Tale disgrazia deve passare per la valutazione della giuria ed essere espiata attraverso la pena che verrà inflitta a seguito del processo. Nel caso, invece, in cui l'errore sia stato voluto e pianificato dagli dèi l'esito non può cambiare di molto: gli dèi hanno voluto che il giovane incappasse nell'errore perché evidentemente prevedevano non solo il fatto in sé ma anche quello che ne sarebbe conseguito, ossia la punizione per il lanciatore. Se gli dèi hanno voluto si realizzassero tali condizioni, agli uomini resta ben poco da fare se non dare giustamente seguito ai loro piani. In tal senso, non c'è modo di uscire dall'esito della punizione, prevista dalla legge e dagli dèi. Si tratta di un duplice argomento che ha la sua forza, in cui una volta stabilito che c'è stato l'errore, a prescindere dalla 'fonte' che lo ha generato, esso deve essere punito. Circa la volontà divina come giustificazione della produzione dell'errore si possono fare delle riflessioni. *In primis* è possibile notare che abbiamo un utilizzo diverso, per intenzione e modalità, della giustizia divina rispetto a come Antifonte è solito richiamarla. Infatti, mentre di solito il riferimento alla divinità è connesso al *miasma*, qui invece è proposto riguardo al problema della responsabilità delle azioni umane e della loro autonomia. La volontà divina di immettersi e guidare le azioni umane è per certi versi un *topos* argomentativo nel mondo classico che però corrisponde ad un atteggiamento tipicamente greco: quello della deresponsabilizzazione, ossia del tentativo degli uomini di additare la motivazione delle proprie azioni sugli dèi<sup>238</sup>. La letteratura critica è concorde nel riconoscere questo atteggiamento già nei poemi omerici e poi nella letteratura e nella tragedia greche<sup>239</sup>. Dunque, non stupisce che anche qui Antifonte utilizzi l'argomento della deresponsabilizzazione. In più, c'è da aggiungere che Antifonte lo utilizza in un argomento che contempla due alternative, di cui una non considera un possibile ruolo per la divinità. Questo a dire che Antifonte non lo assolutizza ma lo considera così come considera l'opzione contraria. Dal punto di vista logico l'oratore prospetta due possibilità contrarie: l'una esclude l'altra ed insieme escludono una terza possibilità (*tertium non datur*) per cui, a prescindere dal fatto che chi ascolta o legge possa propendere per l'una o l'altra prospettiva, l'esito del ragionamento dell'accusa non cambia. Si tratta proprio di quello che, mutuando il termine da Tordesillas<sup>240</sup>, è definito come ragionamento 'in parallelo' ossia dell'insieme di più motivazioni indipendenti l'una dall'altra, in cui al non valere l'una, l'altra rimane sempre potenzialmente valida.

238 Ad esempio, lo ritroviamo nell'*Elena* di Gorgia, par. 6, dove la prima delle motivazioni che scagionano Elena è proprio quella che fa derivare le azioni della donna dalla volontà degli dèi.

239 MacDowell (1982, in part. 35), e.g., nota che l'utilizzo degli dèi per la spiegazione delle azioni umane è da ritenersi trasversale e classico presso i Greci: egli cita, relativamente all'opera di Gorgia, non solo Omero (Il. III 164) ma anche, ad esempio, Pindaro (*O.* 12, 1-2), Sofocle (*Ant.* 1158), Menandro (*Aspis* 147-148) e Demostene (*Ep.* 2.5).

240 Tordesillas 1990.

**[B.III.9]** Ἐλεξαν δὲ καὶ ὡς οὐ πρόπει χρηστὰ ἐπιτηδεύοντας αὐτοὺς κακῶν ἀξιούσθαι· ἡμεῖς δὲ πῶς ἂν πρόποντα πάσχοιμεν, εἰ μηδὲν ὑποδεέστερα τούτων μελετῶντες θανάτῳ ζημιούμεθα; Φάσκων δὲ ἀναμάρτητος εἶναι, καὶ ἀξιῶν τὰς συμφορὰς τῶν ἀμαρτόντων εἶναι καὶ μὴ εἰς τοὺς ἀναμαρτήτους ἐκτρέπεσθαι, ὑπὲρ ἡμῶν λέγει. Ὅτε γὰρ παῖς μου εἰς οὐδένα οὐδὲν ἀμαρτῶν, ὑπὸ τούτου τοῦ μειρακίου ἀποθανών, ἀδικοῖτο ἂν ἀτιμώρητος γενόμενος· ἐγὼ τε τοῦδε μᾶλλον ἀναμάρτητος ὢν δεινὰ πείσομαι, ἅ ὁ νόμος ἀποδίδωσί μοι μὴ τυχῶν παρ' ὑμῶν.

**[B.III.9]** Dissero anche che non è conveniente che coloro che eseguono azioni oneste siano ritenuti degni dei mali; invece noi in che modo potremmo tollerare ciò che è conveniente, se fossimo puniti con la morte non essendoci adoperati di meno di loro in nulla? Dicendo di essere innocente, e reputando che le disgrazie siano dei colpevoli e non degli innocenti, egli parla a nostro favore. Infatti, mio figlio non sbagliando in niente verso nessuno, ucciso da questo ragazzo, subirebbe ingiustizia se restasse invendicato. Ed io essendo ancora più innocente di questo subirò cattivi trattamenti, che la legge nelle vostre mani concede non toccarmi in sorte.

**[B.III.9]** *Commento:* L'accusa continua con una domanda retorica. Chi compie azioni oneste non è degno di ricevere il male, per cui domanda come potrebbe tollerare di riceverlo ora dal momento che non ha fatto nulla per meritare questo stesso male e anzi non hanno fatto nulla di meno della controparte rispetto alle azioni oneste. A questo punto l'accusa cerca di volgere a suo favore gli argomenti dell'avversario e lo fa con una tecnica ottimale: seleziona la parte del discorso che gli conviene e che può essere volta a suo favore, mentre non menziona ciò che gli va a sfavore. Infatti afferma che quando la difesa sostiene che le disgrazie sono destinate ai colpevoli e non agli innocenti ha ragione: infatti, l'accusa adotta questa prospettiva per sé; suo figlio è stato ucciso, non è stato causa di nulla - e lui stesso accusa l'altro giovane sulla base di ciò -, non ha compiuto nulla al di fuori della legge che infatti lo protegge ed è maggiormente innocente (lo è in grado maggiore avendo già subito la perdita) e dunque non merita l'ulteriore disgrazia di vedere il figlio invendicato. L'abilità retorica dell'oratore è notevole e il suo appellarsi alla legge e a tutto quello che essa garantisce è uno dei fulcri della sua argomentazione.

**[B.III.10]** Ὡς δὲ οὐδὲ τῆς ἀμαρτίας οὐδὲ τοῦ ἀκουσίως ἀποκτεῖναι, ἐξ ὧν αὐτοὶ λέγουσιν, ἀπολύεται, ἀλλὰ κοινὰ ἀμφοτέρω ταῦτα ἀμφοῖν αὐτοῖν ἐστί, δηλώσω. Εἶπερ ὁ παῖς διὰ τὸ ὑπὸ τὴν φορὰν τοῦ ἀκοντίου ὑπελθεῖν καὶ μὴ ἀτρέμας ἐστάναι φονεὺς αὐτὸς αὐτοῦ δίκαιος εἶναί ἐστιν, οὐδὲ τὸ μειράκιον καθαρὸν τῆς αἰτίας ἐστίν, ἀλλ' εἶπερ τούτου μὴ ἀκοντίζοντος ἀλλ' ἀτρέμα ἐστῶτος ἀπέθανεν ὁ παῖς. Ἐξ ἀμφοῖν δὲ τοῦ φόνου γενομένου, ὁ μὲν παῖς εἰς αὐτὸν ἀμαρτῶν μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν ἀμαρτίαν αὐτὸν τετιμώρηται, τέθνηκε γάρ, ὁ δὲ συλλήπτωρ καὶ κοινωνὸς εἰς τοὺς οὐ προσήκοντας τῆς ἀμαρτίας γενόμενος πῶς δίκαιος ἀζημίως ἀποφυγεῖν ἐστίν;

**[B.III.10]** Dimostrerò come non è prosciolto né dall'errore né dall'aver ucciso involontariamente, dal momento che loro lo affermano, ma che queste due (accuse) insieme gli sono comuni. Se davvero è giusto che il ragazzo sia responsabile della morte per il fatto di essere andato sotto il tiro del giavellotto e di non restare immobile, il ragazzo non è immune dalla colpa, se è vero che il figlio non sarebbe morto se non lo avesse scagliato ma fosse restato immobile. Poiché l'omicidio è stata opera di entrambi, il figlio colpevole verso sé stesso è punito di più per il suo stesso errore, infatti è morto, invece il coadiutore diventando anche compartecipe verso coloro per cui non è conveniente l'errore in che modo è giusto che si sottragga alla giustizia da innocente?

**[B.III.10]** *Commento:* L'accusa promette perciò di dimostrare i suoi argomenti e questo è ben chiaro dall'utilizzo del verbo specifico *dēloō* (che significa appunto 'dimostrare'): l'accusa ha già impostato il suo discorso fornendo la sua versione dei fatti e controbattendo la difesa, per cui quello che gli resta da fare è produrre una ricapitolazione generale dal punto di vista logico di quello che ha finora asserito. Infatti, dichiara che mostrerà come il giovane lanciatore non solo è colpevole di omicidio involontario ma ha anche la responsabilità dell'errore (*hamartia*) del fatto avvenuto e lo vuole fare proprio perché la difesa nega entrambe le possibilità. Se il ragazzo morto fosse stato fermo e non si fosse messo sulla traiettoria del giavellotto non sarebbe stato colpito, e certamente. Ma allo stesso modo, e qui si tenta il rovesciamento della prospettiva e la negazione della colpa cosciente, se il lanciatore non avesse lanciato non sarebbe arrivato nessun giavellotto a colpire il povero giovane: per cui sono entrambi colpevoli ma uno è già stato punito (e troppo pesantemente) con la morte; dunque non c'è motivo alcuno per pensare che l'altro debba sottrarsi alla giustizia.

**[B.III.11]** Ἐκ δὲ τῆς αὐτῶν τῶν ἀπολογουμένων ἀπολογίας μετόχου τοῦ μειρακίου τοῦ φόνου ὄντος, οὐκ ἂν δικαίως οὐδὲ ὀσίως ἀπολύετε αὐτόν. Οὔτε γὰρ ἡμεῖς, οἱ διὰ τὴν τούτων ἀμαρτίαν διαφθαρέντες, αὐθένται καταγνωσθέντες ὅσια ἄλλ' ἀνόσιον ἂν πάθοιμεν ὑφ' ὑμῶν· οὐθ' οἱ θανατώσαντες ἡμᾶς μὴ εἰργόμενοι τῶν οὐ προσηκόντων εὐσεβοῖντι ἂν ὑπὸ τῶν ἀπολυσάντων τοὺς ἀνοσίους. Πάσης δὲ ὑπὲρ πάντων τῆς κηλίδος εἰς ὑμᾶς ἀναφερομένης, πολλὴ εὐλάβεια ὑμῖν τούτων ποιητέα ἐστὶ καταλαβόντες μὲν γὰρ αὐτόν καὶ εἰρξάντες ὧν ὁ νόμος εἰργεῖ καθαροὶ τῶν ἐγκλημάτων ἔσεσθε, ἀπολύσαντες δὲ ὑπαίτιοι καθίστασθε.

**[B.III.11]** Dalla difesa di coloro che sono chiamati in giudizio, il ragazzo essendo complice dell'omicidio, non potreste proscioglierlo né piamente né giustamente. Infatti né noi, distrutti dall'errore di questi, essendo accusati in quanto suicidi subiremmo da voi un trattamento non pio ma empio; né coloro che ci hanno procurato la morte qualora non fossero allontanati dai congiunti non verrebbero trattati piamente da parte di coloro che prosciolsero i delitti empì. Avendo preso su di voi l'onta che è sopra tutti, dovete avere molta cautela per queste cose; infatti condannandolo ed escludendolo dai luoghi che la legge esclude sarete immuni dalle imputazioni, assolvendolo invece diventerete corresponsabili.

[B.III.11] *Commento*: L'accusa insiste che il giovane lanciatore non può essere prosciolto: se i due giovani sono entrambi colpevoli uno ha già pagato, l'altro, il sopravvissuto, no; e quest'ultimo non può essere prosciolto, nessuna legge umana o divina potrebbe farlo. Per poter dimostrare questo, l'accusa continua il suo ragionamento, aggiungendo che tutti i cittadini hanno ricevuto l'onta, ossia la contaminazione che deriva dalla morte violenta, e per questo i giudici devono fare la cosa giusta: dalla loro giusta sentenza ne deriverà che anche la stessa giuria sarà libera da imputazioni; al contrario se i giudici dovessero arrivare al proscioglimento del giovane colpevole si macchierebbe di un errore di cui sarebbero responsabili loro stessi solamente. I richiami alla giuria, velatamente intimidatori, sono anche questi una parte costitutiva dei discorsi giudiziari dell'epoca che ci sono pervenuti. Tale attitudine nei confronti della giuria fa riflettere: le parti in causa cercano di agire emotivamente sulla giuria facendo sentire il peso e la responsabilità delle azioni dei giudici stessi. E, dunque, l'aspetto emozionale e il richiamo alla possibilità della responsabilità al momento della decisione acquisisce un valore extra-retorico e diventa un monito funzionale alla realizzazione del processo stesso.

Nel passaggio si fa riferimento a una legge: tale legge riguarda l'allontanamento dell'accusato a seguito del riconoscimento della sua colpa. Antifonte aveva già fatto riferimento in B.I.2, ossia sempre per parte dell'accusa, all'allontanamento dei luoghi sacri che si attiva nel momento in cui è formalizzata l'accusa. In quel passaggio non si fa riferimento alla legge **né** in senso stretto né dal punto di vista lessicale, tanto che si deve assolutamente rilevare un dubbio circa la possibilità di assimilare o meno i due passaggi.

[B.III.12] Τῆς οὖν ὑμετέρας εὐσεβείας ἔνεκα καὶ τῶν νόμων ἀπάγοντες τιμωρεῖσθε αὐτόν, καὶ αὐτοὶ τε μὴ μεταλάβητε τῆς τούτου μιαιρίας, ἡμῖν τε τοῖς γονεῦσιν, οἱ ζῶντες κατορωρύγμεθα ὑπ' αὐτοῦ, δόξη γοῦν ἐλαφροτέραν τὴν συμφορὰν καταστήσατε.

[B.III.12] Punitelo pertanto accusandolo per la vostra pietà e per conto delle leggi, <e> voi stessi non partecipate al loro delitto, a noi genitori, che da vivi siamo stati sepolti con lui, almeno all'apparenza rendete la disgrazia più sopportabile.

[B.III.12] *Commento*: L'accusa ha realizzato il suo secondo discorso: dapprima ha chiarito la sua posizione di inferiorità (visto che la difesa ha pienamente utilizzato il tempo per il suo discorso); poi ha proposto e sviluppato la sua interpretazione degli eventi. Ha ammesso la colpa condivisa ma ha sottolineato che mentre un giovane, suo figlio, aveva già pagato, l'altro doveva uscire dal processo con una pena per espiare la sua parte di colpa. Per fare questo ha mostrato come non fosse del tutto esclusa la volontarietà dell'azione, almeno non come era da escludersi nel caso del figlio. Giunto alla fine del suo discorso ha richiamato i giudici alla giusta decisione e ora, al momento dell'appello finale, ribadisce quest'ultimo aspetto. La giuria non

deve essere a sua volta colpevole, deve seguire le leggi, e in particolare, se ne deduce, quella che vieta di uccidere sia ingiustamente che giustamente: in tal modo anche i genitori che hanno perso il loro figlio se non troveranno consolazione, almeno potranno sopportare meglio la loro disgrazia. L'emozione dell'ultima affermazione è supportata dal discorso, che ha seguito il filo della razionalità e della dimostrazione; dunque l'accusa, in questo suo discorso, ha messo a frutto tutte le possibilità argomentative che aveva a disposizione, lasciando così l'ultima parola alla difesa.

**[B.IV]** *Secondo discorso di difesa*

**[B.IV.1]** Τοῦτον μὲν εἰκὸς πρὸς τὴν ἑαυτοῦ κατηγορίαν προσέχοντα τὸν νοῦν μὴ μαθεῖν τὴν ἀπολογίαν μου, ὑμᾶς δὲ χρὴ, γινώσκοντας ὅτι ἡμεῖς μὲν οἱ ἀντίδικοι κατ' εὐνοίαν κρίνοντες τὸ πρᾶγμα εἰκότως δίκαια ἐκάτεροι αὐτοὺς οἰόμεθα λέγειν, ὑμᾶς δὲ ὁσίως ὁρᾶν προσήκει τὰ πραχθέντα·

**[B.IV.1]** È verosimile che egli rivolgendo la mente alla sua accusa non comprendesse la mia difesa, invece è necessario che voi, ritenendo che noi avversari nel processo, giudicando per benevolenza crediamo che entrambe le parti dicano i fatti verosimilmente giusti, conviene che proprio voi comprendiate santamente le azioni.

**[B.IV.1]** *Commento:* La difesa riprende la parola e attacca immediatamente l'accusa. In particolare, asserisce che l'accusa non ha ascoltato bene il suo discorso, forse presa dall'enunciazione del suo proprio discorso, o per il fatto di non aver ben enunciato il primo. Si tratta di un incipit fortemente 'ironico', nel suo senso deteriore, atto a smorzare la forza del discorso di accusa e con l'intenzione di fare apparire inaffidabile ciò che è stato appena ascoltato. Dal punto di vista retorico, questo approccio non solo è molto forte ma detta anche la linea della difesa che evidentemente sarà centrata sul tentativo di 'distruggere' il secondo discorso di accusa. E difatti si rivolge subito ai giudici, che erano stati appena richiamati in chiusura del precedente discorso: ogni parte ritiene di avere esposto i fatti in maniera verosimile, per cui ora tocca proprio alla giuria comprendere nel profondo le azioni così come si sono svolte. È la giuria a dover sciogliere l'antilogia con la propria sentenza. La difesa, almeno qui all'inizio, è meno aggressiva della difesa nei confronti dei giudici, e anzi attua una *captatio benevolentiae*, mostrando fiducia proprio nella loro capacità di giudizio.

**[B.IV.2]** ἐκ τῶν λεγομένων γὰρ ἡ ἀλήθεια σκεπτέα αὐτῶν ἐστίν. Ἐγὼ δέ, εἰ μὲν τι ψεῦδος εἶρηκα, ὁμολογῶ καὶ τὰ ὀρθῶς εἰρημένα προσδιαβάλλειν [ἀδίκαια εἶναι]· εἰ δὲ ἀληθῆ μὲν, λεπτὰ δὲ καὶ ἀκριβῆ, οὐκ ἐγὼ ὁ λέγων ἄλλο πρᾶξας τὴν ἀπέχθειαν αὐτῶν δίκαιος φέρεσθαι ἐστί.

**[B.IV.2]** Infatti è necessario esaminare la verità di questi in base alle cose dette. Io, se avessi detto qualcosa di falso, ammetterei che siano ingiuste anche le cose dette bene; se invece, avessi detto la verità, sottile e accurata, sarebbe giusto che suscitassi il loro odio non io che parlo ma colui che commise il delitto.



**[B.IV.2]** *Commento:* La giuria dovrà basarsi sulle cose che sono state dette dalla due parti ma dovrà considerare che, a prescindere dalla certezza che ogni parte ha circa la propria lettura dei fatti, una delle due versioni non è corretta. Infatti, sostiene che qualora avesse detto qualcosa di falso ammetterebbe che i suoi discorsi pur belli non sono corretti; ma qualora avesse detto il vero allora è evidente che chi ha mentito deve essere tenuto in odio dalla giuria stessa. Qui l'oratore ha spostato il suo sguardo: non si rivolge più direttamente ai giudici ma al pubblico, a tutti i presenti, continuando con un atteggiamento più pacato e razionale per proporre una riflessione sull'andamento del processo e i suoi esiti. L'ipotesi di sbagliare la addebita anche a sé stesso ma accentua la possibilità di non essere in errore, assegnando alla verità che lo guida i caratteri della sottigliezza e dell'accuratezza (*lepta kai akribē*).

**[B.IV.3]** Θέλω δὲ πρῶτον ὑμᾶς μαθεῖν, ὅτι οὐκ ἔάν τις φάσκη ἀποκτείνειν, τοῦτ' ἔστιν, ἀλλ' ἔάν τις ἐλεγχθῆ. Οὗτος δὲ ὁμολογῶν τὸ ἔργον ὡς ἡμεῖς λέγομεν γενέσθαι, ὑπὲρ τοῦ ἀποκτείναντος ἀμφισβητεῖ, ὃν ἀδύνατον ἀλλαχόθεν ἢ ἐκ τῶν πραχθέντων δηλοῦσθαι.

**[B.IV.3]** Voglio per prima cosa che voi comprendiate, che sarebbe così non se qualcuno dicesse di avere ucciso, ma se qualcuno fosse riconosciuto colpevole. Invece costui riconoscendo, come diciamo noi, che il fatto sia avvenuto, è in disaccordo sull'assassino, il quale è impossibile che venga dimostrato d'altra parte se non a partire dai fatti.

**[B.IV.3]** *Commento:* La difesa, a questo punto, spinge il suo discorso e dichiara di volere che si comprenda a fondo la situazione. Se si fosse asserito che l'omicidio non ebbe luogo (in quanto omicidio) e questo fosse stato convincente non ci sarebbe nulla da aggiungere. Ma la stessa accusa ha riconosciuto che un omicidio c'è stato e la differenza tra le parti consiste solamente nel non essere d'accordo su chi sia davvero l'assassino. E si può arrivare a una dimostrazione (Antifonte utilizza sempre il verbo *dēloō*) solo a partire dai fatti; per cui ai fatti sembra necessario tornare. La difesa elude il discorso di accusa e torna a sottolineare i punti di contatto per poi, di nuovo, proporre la propria interpretazione. Invita, in tal modo, la giuria e chi assiste al processo a riprendere le fila del discorso da ciò che è condiviso da entrambe le parti: è avvenuto un omicidio. Ora si riparta dai fatti stessi per determinare chi ne ha la responsabilità e deve, dunque, pagare per esso. A questo punto le strade di accusa e difesa si disgiungono e la difesa è pronta a mostrare la propria via di ragionamento.

**[B.IV.4]** Σχετλιάζει δὲ κακῶς ἀκούειν φάσκων τὸν παῖδα, εἰ μήτε ἀκοντίσας μήτε ἐπινοήσας αὐθέντης ὧν ἀποδείκνυται, καὶ οὐ πρὸς τὰ λεγόμενα ἀπολογεῖται. Οὐ γὰρ ἀκοντίσαι οὐδὲ βαλεῖν αὐτόν φημι τὸν παῖδα, ἀλλ' ὑπὸ τὴν πληγὴν τοῦ ἀκοντίου ὑπελθόντα οὐχ ὑπὸ τοῦ μειρακίου ἀλλ' ὑφ' ἑαυτοῦ διαφθαρήναι· οὐ γὰρ ἀτρεμίζων ἀπέθανε. Τῆς δὲ διαδρομῆς αἰτίας αὐτῷ γενομένης, εἰ μὲν ὑπὸ τοῦ παιδοτρίβου καλούμενος διέτρεχεν, ὁ παιδοτρίβης ἂν ὀφ' ἀποκτείνας αὐτόν εἴη, εἰ δ' ὑφ' ἑαυτοῦ πεισθεὶς ὑπήλθεν, αὐτὸς ὑφ' ἑαυτοῦ διέφθαρται.



**[B.IV.4]** Si sdegna dichiarando di sentire parlare male del figlio, se né avendo scagliato dardi né avendo fatto piani viene dimostrato di essere l'omicida, e non si difende dalle cose dette. Infatti non affermo che il figlio lanciò né si colpì ma che, essendo andato sotto il tiro del giavellotto, non fu ucciso a causa del ragazzo ma di sé stesso; infatti non morì restando immobile. La corsa è stata causa (di morte) per lui, se corse chiamato dal maestro, il maestro potrebbe essere stato <lui> ad averlo ucciso, se invece andò sotto convinto da sé stesso, costui si uccise da sé.

**[B.IV.4]** *Commento:* Dunque, la difesa rifiuta l'atteggiamento dell'accusa che non gli risponde e non tiene conto delle sue dichiarazioni precedenti; per cui torna a spostare l'asse delle responsabilità. La difesa non nega che il lancio sia avvenuto (e che poi il giovane sia stato colpito e sia morto di conseguenza) e che ovviamente il giovane morto si sia ferito da sé stesso, nega però che il lancio del giavellotto da parte di suo figlio non fu la causa della morte in quanto il ragazzo deceduto si interpose sulla sua legittima traiettoria. Il ragazzo morto non era immobile, al contrario era in movimento. Appurato questo, ora la difesa analizza la natura di questo movimento. Il movimento può trovare una duplice spiegazione (o causa): la prima è che il movimento fu attivato dalla chiamata del maestro (il maestro chiama il giovane a raccogliere i dardi), la seconda è che il giovane si mosse di sua spontanea volontà. Questa duplice possibilità abilita a una doppia prospettiva che corrisponde a una duplice responsabilità: il colpevole di omicidio o è il maestro o è lo stesso giovane morto. Il lanciatore viene così in linea di principio eliminato dalla lista degli accusati: la sua responsabilità è negata e spostata su altri due soggetti; uno di questi è il vero assassino.

**[B.IV.5]** Θέλω δὲ μὴ πρότερον ἐπι ἄλλον λόγον ὀρμησαί, ἢ τὸ ἔργον ἔτι φανερώτερον καταστήσαι, ὁποτέρου αὐτῶν ἐστὶ. Τὸ μὲν μειράκιον οὐδενὸς μᾶλλον τῶν συμμελετώντων ἐστὶ τοῦ σκοποῦ ἁμαρτόν, οὐδὲ τῶν ἐπικαλουμένων τι διὰ τὴν αὐτοῦ ἁμαρτίαν δέδρακεν· ὁ δὲ παῖς οὐ ταῦτὰ τοῖς συνθεωμένοις δρών, ἀλλ' εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ ἀκοντίου ὑπελθὼν, σαφῶς δηλοῦται παρὰ τὴν αὐτοῦ ἁμαρτίαν περισσοτέροις ἀτυχήμασι τῶν ἀτρεμιζόντων περιπεσῶν. Ὁ μὲν γὰρ εἰς οὐδέν' ἂν ἤμαρτε, μηδενὸς ὑπὸ τὸ βέλος ὑπελθόντος αὐτῶ· ὁ δὲ οὐκ ἂν ἐβλήθη μετὰ τῶν θεωμένων ἐστῶς.

**[B.IV.5]** Non voglio passare a un altro discorso prima di avere ordinato il fatto ancora più chiaramente, di chi dei due tra questi è responsabile. Il ragazzo non mancò il bersaglio più di nessun altro di coloro che si esercitavano, e neppure ha commesso ciò di cui che viene incolpato a causa del suo errore; il figlio, invece, non facendo le stesse cose insieme agli altri spettatori, ma essendo andato sotto il percorso del giavellotto, è chiaro certamente che fu colpito da una disgrazia più grande di quella di coloro che erano rimasti immobili. Infatti l'uno non avrebbe commesso nessun errore, se nessuno fosse andato sotto il dardo da sé; l'altro non sarebbe stato colpito se fosse rimasto tra gli spettatori.

[B.IV.5] *Commento*: A metà del suo secondo discorso, la difesa ha, di fatto, presentato i suoi argomenti e sente l'esigenza di riordinarli senza passare oltre. In questo senso presenta la dinamica dell'azione nel suo complesso, cercando di creare un immaginario comune dell'evento. Dal punto di vista retorico, l'oratore cerca di realizzare una tecnica che poi sarà ben esposta da Aristotele nella sua *Retorica*<sup>241</sup>: vuole 'mettere di fronte agli occhi' di chi ascolta l'intera scena. Vuole, dunque, che tutti possano immaginare, avere davanti a sé come concreto, il fatto compiuto e dunque costruire una immagine condivisa dell'evento. Si tratta di un'operazione efficace<sup>242</sup>: se il pubblico può 'vedere' la stessa scena, la stessa immagine, sarà più facile ottenerne l'assenso, orientare l'interpretazione dell'evento. L'immagine che viene restituita è la seguente. Il giovane lanciatore era tra coloro che si esercitavano; tutti questi giovani erano intenti a lanciare il proprio giavellotto. Vi erano poi degli spettatori ad osservare: tali spettatori non furono colpiti da nessun dardo. Solo il ragazzo morto fu colpito perché corse sotto la traiettoria di caduta del giavellotto lanciato dal ragazzo accusato. Dunque, se il ragazzo morto fosse rimasto tra coloro che osservavano non sarebbe incorso in nessuna sciagura: invece è corso sotto il tiro ed ha causato la sua stessa morte.

È interessante sottolineare come, mentre propone una visione della dinamica dell'evento, il difensore attira l'attenzione sugli spettatori, su coloro che si trovavano nel ginnasio ed hanno assistito al fatto, senza venirci coinvolti. Questi spettatori sono allo stesso tempo testimoni; eppure non vengono chiamati in causa in questa veste ma vengono solo fatti presenti in quanto osservatori; come d'altronde aveva fatto anche l'accusa in B.III.8.

[B.IV.6] Ως δ' οὐδενός μᾶλλον τῶν συνακοντιζόντων μέτοχός ἐστι τοῦ φόνου, διδάξω. Εἰ γὰρ διὰ τὸ τοῦτον ἀκοντίζειν ὁ παῖς ἀπέθανε, πάντες ἂν οἱ συμμελετῶντες συμπράκτορες εἶεν καὶ συναίτιοι· οὗτοι γὰρ οὐ διὰ τὸ μὴ ἀκοντίζειν οὐκ ἔβαλον αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τὸ μηδενὶ ὑπὸ τὸ ἀκόντιον ὑπελθεῖν· ὁ δὲ νεανίσκος οὐδὲν περισσὸν τούτων ἁμαρτῶν, ὁμοίως τούτοις οὐκ ἂν ἔβαλεν αὐτὸν ἀτρέμα σὺν τοῖς θεωμένοις ἐστῶτα.

[B.IV.6] Dimostrerò come nessuno tra coloro che lanciano i giavellotti contemporaneamente è maggiormente partecipe dell'omicidio. Infatti se il figlio morì perché questo lanciò il giavellotto, tutti coloro che si esercitavano sarebbero stati collaboratori e complici. Infatti loro non lo colpirono perché non lanciarono il dardo, ma perché nessuno andò sotto la traiettoria del giavellotto. Allora il ragazzo non rendendosi colpevole di nulla di straordinario rispetto a questi, ugualmente non avrebbe potuto colpirlo se fosse stato immobile insieme agli spettatori.

241 *Rhet.* 1410b32-34: «Inoltre, se <l'elocuzione> faccia <apparire le cose> "davanti agli occhi", giacché deve far vedere cose che si compiono più che cose future» (trad. Zanatta 2006).

242 Cf. Newman 2002, secondo cui il 'portare davanti agli occhi' non è solo un elemento cognitivo ma anche un elemento percettivo, parte integrante del processo di persuasione.

[B.IV.6] *Commento*: Dal punto di vista argomentativo questo è uno dei passaggi più interessanti dell'intero discorso. Pur inserito in quello che è presentato come un 'rimettere in ordine' gli argomenti, il nuovo assunto della difesa è molto significativo. Il testo in greco ha la sua complessità e una traduzione molto poco libera, seppur non efficacissima dal punto di vista retorico, è capace di restituire questo sottile frangente, che non pare essere risaltato agli occhi dei critici. L'argomento è il seguente: c'erano più lanciatori nel ginnasio e tutti lanciavano nello stesso tempo, eppure questi non colpirono nessuno perché nessuno si è posto sotto la traiettoria dei loro dardi. Dunque, non c'è un nesso causa-effetto tra il lancio e il colpire qualcuno: se il nesso fosse vigente e valido, tutti i lanciatori sarebbero colpevoli, 'collaboratori e complici'.

Infatti, se il 'lanciare' X implica il 'colpire' Y, allora chi effettua X produce l'effetto Y.

Se si ammettesse che  $X \rightarrow Y$  (X implica Y; dunque X è causa di Y) dal momento che si hanno X (n) ossia un numero lanci effettuati da ogni lanciatore allora ciò implicherebbe Y(n) ossia un numero di colpiti pari al numero dei lanci effettuati. Dal momento che non si hanno un numero di colpiti pari al numero dei lanci, si arriva a negare la stessa relazione  $X \rightarrow Y$ .

Utilizzando il *modus tollendo tollens* della logica stoica si avrebbe che,

dato P = il lancio produce un colpo

dato Q = un colpo produce un morto:

$$\left[ \begin{array}{l} P \rightarrow Q \text{ se il lancio produce un colpo (P) allora un colpo produce un morto (Q)} \\ \neg Q \text{ ma non è vero che un colpo produce un morto (non Q)} \\ \neg P \text{ per cui non è vero che il lancio produce un colpo (non P)} \end{array} \right.$$

Dunque, è evidente che con questo argomento l'oratore intende smontare il nesso causale (ossia negare che  $P \rightarrow Q$ ) e mettere di conseguenza in crisi il concetto di responsabilità. Infatti, nel mondo greco essere la causa di una azione significa essere responsabile dell'azione stessa<sup>243</sup>, dunque negando la causa si nega la responsabilità del prodotto dell'azione: si produce così uno slittamento di responsabilità a partire dalla negazione della causa. Per cui, quello che sembrava un passaggio poco significativo, se non dal punto di vista retorico e dell'effetto persuasivo, si dimostra un tassello fondamentale per l'argomentazione.

243 Cf. infra, la sezione dedicata al tema della responsabilità.

**[B.IV.7]** Ἔστι δὲ οὐδὲ τὸ ἀμάρτημα τοῦ παιδὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀφυλαξία. Ὁ μὲν γὰρ οὐδένα ὁρῶν διατρέχοντα πῶς ἂν ἐφυλάξατο μηδένα βαλεῖν; ὁ δὲ ἰδὼν τοὺς ἀκοντίζοντας εὐπετῶς ἂν ἐφυλάξατο μὴ βληθῆναι· ἔξῃν γὰρ αὐτῷ ἀτρέμα ἐστάναι.

**[B.IV.7]** A carico del figlio non c'è solo l'errore, ma anche la negligenza. L'uno infatti non vedendo che qualcuno correva come avrebbe potuto guardarsi dal non colpire nessuno? L'altro avendo visto i lanciatori avrebbe potuto guardarsi dal non venire colpito facilmente; infatti gli era permesso di restare immobile.

**[B.IV.7]** *Commento:* E dopo avere appurato che il giovane morto è stato responsabile per la sua stessa sorte, ora il difensore continua ad aggiungere argomenti alla sua difesa. È stato appurato l'errore, ma, sostiene la difesa, c'è stata anche negligenza, mancanza di precauzione (*aphylaxia*<sup>244</sup>) nel senso di avere potuto custodire, vigilare. Ma tale negligenza è da ascrivere non al lanciatore (come l'accusa aveva argomentato in B.III.6 riferendosi direttamente all'imprudenza del lanciatore): infatti, egli non sapendo di dover vigilare per un'azione fuori dall'ordinario e preso dall'eseguire la sua azione non era tenuto a prendere precauzione contro ciò che non poteva prevedere. Invece, c'è stata negligenza nel ragazzo morto: egli sapeva di mettersi in una situazione di pericolo; tra l'altro una situazione di pericolo che poteva evitare, restando fermo nella sua posizione di osservatore. La questione più rilevante è capire se la negligenza possa avere un valore indipendente nel giudizio che possa aggravare la condizione di colpevolezza del giovane (che pure è già morto). Nel diritto greco, la negligenza non ha un valore di per sé stessa ma si innesta nel fattore di responsabilità con lo scopo di accreditarlo maggiormente. Per cui il tentativo che si attua qui è quello di rafforzare l'idea che la causa del fatto sia da ascrivere al giovane morto e che tale causa porti con sé anche la responsabilità dell'evento. Come abbiamo visto nel commento a B.III.6, Saborit<sup>245</sup> ha visto, nel contesto della legislazione draconiana, negli atteggiamenti imprudenti un'aggravante sostanziale che porta a trattare l'omicidio involontario al pari di quello premeditato.

**[B.IV.8]** Τὸν δὲ νόμον ὃν παραφέρουσιν ἐπαινεῖν δεῖ. Ὁρθῶς γὰρ καὶ δικαίως τοὺς ἀκουσίως ἀποκτείναντας ἀκουσίοις παθήμασι κολάζει. Τὸ μὲν οὖν μειράκιον ἀναμάρτητον ὃν οὐκ ἂν δικαίως ὑπὲρ τοῦ ἀμαρτόντος κολάζοιτο· ἱκανὸν γὰρ αὐτῷ ἐστὶ τὰς αὐτοῦ ἀμαρτίας φέρειν· ὁ δὲ παῖς ταῖς αὐτοῦ ἀμαρτίαις διαφθαρεῖς, ἅμα ἥμαρτέ τε καὶ ὑφ' ἑαυτοῦ ἐκολάσθη. Κεκολασμένου δὲ τοῦ ἀποκτείναντος, οὐκ ἀτιμώρητος ὁ φόνος ἐστί.

244 Il termine *aphylaxia* non è un termine frequente nella letteratura greca classica: esso risulta presente in Senofonte (*Oec.* 4.10, nel senso della mancanza di sorveglianza o di custodi; *Hier.* 6.4). Il termine risulta in contrarietà con *phylakē* (che è appunto, guardia, custodia, vigilanza) che ha rilevanza giudiziaria.

245 Saborit 2019.

**[B.IV.8]** È necessario elogiare la legge che adducono. (La legge) infatti punisce chiaramente e giustamente con pene involontarie coloro che uccidono involontariamente. Il ragazzo essendo per certo innocente non sarebbe punito in modo conveniente al posto di colui che sbagliò; infatti gli è sufficiente sopportare i suoi errori. Il figlio invece essendo stato ucciso a causa dei suoi errori, allo stesso tempo ha sbagliato ed è stato anche punito per il suo stesso (errore). Allora punito l'assassino, l'omicidio non è invendicato.

**[B.IV.8]** *Commento:* La difesa, a questo punto, non solo ha messo ordine alla narrazione dei fatti come aveva anticipato, ma ha anzi addotto motivazioni ulteriori al suo argomento di innocenza. Dunque, comincia a tessere le fila della conclusione. Da un lato il lanciatore, innocente, dall'altro il giovane morto, causa della sua stessa disgrazia. La difesa a questo punto cerca di capovolgere completamente l'utilizzo della legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente e che era stata richiamata precedentemente dall'accusa, sulla scorta della sua introduzione nel primo discorso di difesa. E lo fa con una buona metodologia retorica: ossia assumendo che la legge è valida (e va elogiata) e mostrando come la sua prospettiva interpretativa sia in linea con la stessa. Infatti, essendo valida, la legge va applicata e il difensore dimostra che, applicandola, la sua interpretazione e i suoi argomenti non collidono con la legge stessa ma anzi vi si adattano perfettamente. Per quanto riguarda il primo ragazzo, il lanciatore, la legge è valida ma non si applica perché lui non uccise né giustamente né ingiustamente: è di fatto innocente. Quanto al secondo giovane la legge è valida e si applica: il giovane ha sbagliato, ha la responsabilità del fatto su di sé. E non solo ha sbagliato ma è stato anche punito, contemporaneamente, per il suo errore; infatti, è morto. Dunque, la legge è stata pienamente rispettata e inoltre, essendo stato punito il colpevole, non c'è neanche più il problema di lasciare una colpa senza colpevole; ossia l'omicidio senza l'omicida. Il discorso sottintende perciò che il processo sarebbe di per sé inutile: il colpevole è già punito, non c'è pericolo del *miasma* e la città resta così pura. Dal punto di vista argomentativo, lo spostamento dei soggetti a cui va applicata la legge è una strategia fortissima: assumere ciò che in principio danneggia la propria posizione per, al contrario, renderlo funzionale è un capovolgimento efficace ed assoluto delle tesi della controparte.

**[B.IV.9]** Ἐχοντός γε δὴ τὴν δίκην τοῦ φονέως, οὐκ ἂν ἀπολύσητε ἡμᾶς, ἀλλ' ἂν καταλάβητε, ἐνθύμιον ὑπολείψεσθε. Ὁ μὲν γὰρ αὐτὸς τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας φέρων, οὐδενὶ οὐδὲν προστρόπαιον καταλείψει· ὁ δὲ καθαρὸς τῆς αἰτίας ὄδε ἂν διαφθαρή, τοῖς καταλαμβάνουσι μείζον τὸ ἐνθύμιον γενήσεται. Εἰ δὲ αὐθέντης ἐκ τῶν λεγομένων ἐπιδείκνυται, οὐχ ἡμεῖς αὐτῶ οἱ λέγοντες αἰτιοὶ ἐσμεν, ἀλλ' ἢ πρᾶξις τῶν ἔργων.

**[B.IV.9]** Essendo già punito per l'omicidio, se non ci proscioglierete, ma ci condannerete come colpevole, vi resterà il rimorso. Infatti mentre l'uno sopportando da sé i suoi stessi errori, non lascerà nessuno che grida vendetta; l'altro invece immune dalla colpa nel caso venisse mandato in rovina, diventerebbe oggetto di grande rimorso per chi condanna. Se invece viene provato che è colpevole a partire dai discorsi, noi che parliamo non siamo responsabili per lui, ma (lo sono) il risultato dei fatti.

**[B.IV.9]** *Commento:* La difesa sta arrivando alla conclusione del suo discorso e si rivolge alla giuria. La richiama al fatto che il responsabile dell'omicidio, ossia il morto stesso, ha già pagato per i suoi errori e che nessuno potrà gridare vendetta perché giustizia è stata riconosciuta e fatta; intendendo con ciò che nessuno spirito vendicatore del morto potrà imperversare tra i cittadini. Al contrario, condannando un innocente, la giuria proverà rimorso per avere creato un'ingiustizia. D'altronde, assume la difesa, non è colpa dei discorsi fatti se il morto appare colpevole della sua stessa morte, anzi a parlare sono gli eventi, per come sono avvenuti. Anche in questo caso, il richiamo alla verità che deriva dai fatti concreti è atto a sminuire i discorsi: si tratta di un *topos* che vuole essere una *captatio benevolentiae* nei confronti della giuria (sminuendo anche il proprio stesso discorso) e allo stesso tempo un rafforzamento degli stessi discorsi svolti.

**[B.IV.10]** Ὅρθῶς δὲ τῶν ἐλέγχων ἐλεγχόντων τὸν παῖδα αὐθέντην ὄντα, ὁ νόμος ἀπολύων ἡμᾶς τῆς αἰτίας τὸν ἀποκτείναντα καταλαμβάνει. Μῆτε οὖν ἡμᾶς εἰς μὴ προσηκούσας συμφορὰς ἐμβάλητε, μῆτε αὐτοὶ ταῖς τούτων ἀτυχίαις βοηθοῦντες ἐναντία τοῦ δαίμονος γνῶτε, ἀλλ' ὥσπερ ὄσιον καὶ δίκαιον, μεμνημένοι τοῦ πάθους ὅτι διὰ τὸν ὑπὸ τὴν φορὰν τοῦ ἀκοντίου ὑπελθόντα ἐγένετο, ἀπολύετε ἡμᾶς· οὐ γὰρ αἴτιοι τοῦ φόνου ἐσμέν.

**[B.IV.10]** Dimostrando correttamente che il figlio è un omicida, la legge condanna come colpevole l'assassino prosciogliendoci dalla colpa. E dunque non colpiteci con disgrazie non proprie, né giudicateci per le loro sfortune sostenendo il contrario del volere divino, ma in modo pio e giusto, ricordandovi della disgrazia che avvenne dal momento che andò sotto il tiro del giavelotto, proscioglieteci; infatti non siamo responsabili dell'omicidio.

**[B.IV.10]** *Commento:* Il discorso si conclude con un nuovo richiamo alla legge che vieta di uccidere in ogni caso che condanna il vero omicida e ne dimostra correttamente l'identità. E l'appello ai giudici è a prosciogliere il giovane lanciatore ricordando che la colpa è dell'altro giovane che si è frapposto sulla traiettoria del giavelotto. Non c'è una chiusura forte, ma è significativo che sia proprio la responsabilità l'ultimo tema a cui si affida l'epilogo del discorso perché proprio la responsabilità è stato il tema centrale dell'intera *Tetralogia*.

## 4.2. *Tetralogia B*: i cardini concettuali e formali

Come nel caso della precedente, anche per la *Tetralogia B* potrebbe risultare utile fornire uno schema degli argomenti dei quattro discorsi, in maniera da vederne lo sviluppo antilogico.

<i>Primo discorso di accusa</i>	<i>Primo discorso di difesa</i>
<p>1a) Il fatto è chiaro: il giovane lanciatore ha cagionato la morte della giovane vittima. Si accusa di <b>omicidio involontario</b> (il processo era necessario)</p> <p>1b) Il danno subito è lo stesso che se l'omicidio fosse stato volontario</p> <p>1c) Richiamo a una <b>legge sul miasma</b>.</p>	<p>2a) <i>Captatio benevolentiae</i> nei confronti della giuria e <b>critica al processo</b> in quanto non giustificato (risposta a 1a)</p> <p>2b) Il ragazzo lanciava legittimamente i dardi, si esercitava e compieva il suo dovere di cittadini formandosi.</p> <p>2c) Il ragazzo ha lanciato il dardo nella corretta direzione, il dardo ha seguito la giusta traiettoria. L'altro giovane è andato sotto la gittata del dardo e lo ha fatto volontariamente, dunque è morto per suo <b>errore</b> (spostamento della responsabilità)</p> <p>2d) Il lanciatore non ha agito legittimamente e non ha creato un danno, neanche involontariamente</p> <p>2e) Richiamo della legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente: <b>l'applicazione della legge</b> scagiona il lanciatore perché non può essere punito né di avere ucciso volontariamente né involontariamente (risposta a 1a).</p> <p>2f) Il morto <b>non è invendicato</b>, l'accusato va prosciolto e non va fatta ricadere su lui e la sua famiglia l'errore dell'altro giovane.</p>

<i>Secondo discorso di accusa</i>	<i>Secondo discorso di difesa</i>
<p>3a) Critica all'atteggiamento della difesa (che non riconosce adeguata l'accusa di omicidio involontario: rammarico per non avere utilizzato tutto il tempo del primo discorso)</p> <p>3b) Appello ai giudici a dare precedenza alla verità dei fatti e non ai discorsi della difesa che sono menzogneri</p> <p>3c) Il figlio raccoglieva i dardi come gli fu ordinato dal <b>maestro</b>; chi ha lanciato lo ha colpito non avendo chiaro quali erano i tempi di raccolta dei dardi (<b>errore</b>) e, ribadisce, ha ucciso <b>involontariamente</b> (risposta a 2c)</p> <p>3d) L'omicidio è avvenuto: a compierlo non sono stati gli spettatori o gli educatori, nessuno li accusa. La dinamica degli eventi è chiara.</p> <p>3e) Anche se l'errore è sfortunato va punito</p> <p>3f) Rifiuto di accettare che chi è stato vittima sia trattato come carnefice di sé stesso (risposta a 2e)</p> <p>3g) L'accusa dimostra che come il figlio non sarebbe morto se fosse stato fermo, lo stesso vale per il lanciatore. La <b>colpa</b> è condivisa: un ragazzo l'ha espiata con la morte, l'altro deve ancora essere punito (<b>necessità della pena</b>)</p> <p>3h) Appello ai giudici di non farsi complici non riconoscendo la colpa del lanciatore.</p>	<p>4a) Invito ai giudici ad ascoltare la sua versione condotta secondo i fatti (con attacco polemico all'accusa che non ha compreso) (risposta a 3b)</p> <p>4b) La difesa come l'accusa ammette che il fatto sia avvenuto ma puntualizza che è sull'interpretazione di questi che non sono d'accordo</p> <p>4c) Il dardo è stato lanciato ma il ragazzo morto e andato sotto la sua traiettoria, per due possibili motivi: il maestro lo ha chiamato; lo ha deciso lui</p> <p>4d) <b>Negazione del nesso</b> lancio - colpo mortale; esempio degli altri lanciatori che lanciarono ma non colpirono nessuno (in risposta a 3c e 3d)</p> <p>4e) Al ragazzo morto si adduce anche l'<b>imprudenza</b></p> <p>4f) Richiamo della legge applicata a suo favore. Il giovane morto ha compiuto lui l'<b>errore</b> (in risposta a 3c dove l'errore era attribuito al lanciatore)</p> <p>4g) L'omicidio è già stato vendicato: il morto ha pagato con la sua stessa morte (in risposta a 3f)</p> <p>4h) Si ribadisce la non responsabilità del lanciatore; richiamo alle leggi umane e divine (in risposta a 3g).</p>



I concetti introdotti da Antifonte in questa tetralogia sono plurimi e vari e se alcuni si riconnettono alla prima tetralogia altri sono pertinenti solo al caso preso in esame da questi quattro discorsi. In particolare, i concetti che emergono fortemente da questa tetralogia sono: la relazione tra verità e menzogna relazionata alla relazione gnoseologica verità - opinione; la definizione di volontarietà e involontarietà; la legge sull'impossibilità di uccidere in ogni caso e il suo superamento; la legge sull'allontanamento dai luoghi sacri e l'esilio; la logica degli argomenti: paradosso e negazione del nesso causale; la mancanza di testimoni.

Li prenderemo in considerazione uno alla volta.

### **a) Verità e menzogna, opinione e credenza**

Rispetto alla prima tetralogia in cui le parti si dividevano a partire da due prospettive (quella della verosimiglianza e quella della verità), in questa tetralogia il limite è molto meno marcato. Entrambe le parti si appellano alla verità (*alētheia*), evidentemente ritenendo tale l'interpretazione dei fatti che propongono, intendendo farla valere sulla posizione altrui. La difesa nel primo discorso si fa per prima portavoce dell'esigenza della verità in B.II.1 ma anche in B.II.10. A sua volta l'accusa, penalizzata per scelta propria dall'eccessiva brevità del suo primo discorso, si richiama alla verità all'inizio del suo secondo discorso in B.III.3 e ancora in B.III.4. Non c'è alcun richiamo diretto alla verosimiglianza, ma la verità è trattata come alternativa alla menzogna: verità e menzogna sono dunque in posizione contraria, eliminando di fatto la terza via, quella dell'avvicinamento alla verità espresso dalla verosimiglianza. Tale differenza avviene senza dubbio a partire dai differenti casi che le due tetralogie affrontano: nella *Tetralogia A* la ricostruzione della vicenda avviene su base indiziaria in quanto non solo l'evento non è chiaro rispetto alla sua natura ma anche l'assassino è sconosciuto. In questa tetralogia, invece, si sa con molta chiarezza chi ha lanciato e chi è stato colpito per cui la verosimiglianza della ricostruzione dell'azione è del tutto irrilevante; è rilevante invece l'interpretazione della responsabilità e per poterla attribuire a l'uno o all'altro si deve assumere come vera la propria posizione e come falsa l'antagonista. Rilevata, dunque, la motivazione dell'inutilizzo della verosimiglianza, si deve però notare che Antifonte sostiene la distanza tra verità e menzogna (*pseudē*) attraverso termini strettamente filosofici quali la l'opinione (*doxa*) e la credenza (*pistis*). *Alētheia*, la verità, è posta in contrapposizione alla *doxa* dalla difesa (B.II.2), mentre l'opposizione *alētheia* e *pistis* è proposta dall'accusa (B.III.4). La non perfetta corrispondenza lessicale non è però la premessa ad un diverso trattamento dal punto di vista concettuale. Infatti, la difesa attua questo ragionamento:

- i. è necessario esporre la verità
- ii. la verità è di chi agisce in maniera pia e giusta
- iii. l'opinione è di chi ha capacità retoriche.

A sua volta l'accusa argomenta:

- i. è necessaria la verità
- ii. la verità è dei fatti; la menzogna è dei discorsi
- iii. si deve scegliere la verità dei fatti e non la credenza che è generata dalla menzogna
- iv. la menzogna è dei discorsi persuasivi.

*Doxa* e *pistis* sono perciò sullo stesso piano, sono allontanamenti dalla verità a causa dei discorsi falsi ma persuasivi. Tali termini che filosoficamente potremmo definire come 'neutri'<sup>246</sup> sono qui giudicati negativamente perché connessi con la persuasione, ossia, ci spingeremmo a dire, dalla volontà di persuadere qualcuno relativamente a qualcosa allontanandolo dalla verità. Si farà bene a notare un approccio decisamente simile nell'opera *Per l'uccisione di Erode*, Antipho 5, 3, dove si legge:

È già avvenuto che molti, inabili a parlare, non siano riusciti a farsi credere pur dicendo la verità, e che siano periti proprio per questo, per non aver saputo dimostrarla (*dēloō*), e che molti abili a parlare siano riusciti a farsi credere pur mentendo, e si siano salvati in questo modo pur aver mentito (*pseudō*) (trad. Marzi 1995).

In questo caso, la mancanza di persuasione rende impossibile far accettare la verità e privilegia invece la menzogna.

La domanda, dunque, che ci interessa porre è perché Antifonte attribuisca la stessa posizione alle due parti che dibattono. Siamo, in effetti, abituati a vendere come Antifonte utilizzi il metodo antilogico per affermare e negare qualcosa, per ritenerlo valido e invalido mentre qui la lettura della relazione tra vero e falso appare condiviso dai due oratori: il distinguo però c'è e non sta nell'accettazione o meno di un concetto ma nell'attribuirlo a parti inverse. Infatti, ogni oratore attribuisce a sé il discorso vero ed imputa alla controparte di contare sulla persuasione per fornire un'opinione o una credenza lontane dalla verità. Il gioco di specchi rimane: non si afferma o nega il concetto ma l'attribuzione del concetto stesso.

---

246 Anche nel poema di Parmenide, fr. 1.30, la *pistis* appare come neutra. Parmenide, infatti, quando divide la verità dalle opinioni (*doxai*, al plurale) specifica che queste ultime sono caratterizzate dalla mancanza di una *pistis alēthēs*, ossia una credenza vera («vera certezza», trad. Cerri 1999). Sente dunque la necessità di specificarne la natura perché da solo il termine *pistis* non avrebbe una qualifica propria, positiva o negativa. Ma c'è da fare un distinguo fondamentale: per Parmenide la verità è connessa alla persuasione, sono insieme: il sentiero della verità è quello della persuasione (fr. 2.4); invece in Antifonte ad essere in contrasto sono proprio la verità e la persuasione per ciò che essa produce (ossia opinione e credenza lontane dai fatti). Cf. Blank 1982. Un Antifonte, dunque, anti-parmenideo, almeno sulla base di questi elementi.

## b) Volontarietà e involontarietà

La riflessione sulla volontarietà è stata già affrontata nella prima tetralogia in relazione all'atto volontario come atto che segue un pensiero, una predeterminazione intellettuale che poi viene realizzata nella realtà. La riflessione sulla premeditazione, svelata anche lessicalmente dall'utilizzo del verbo *epibouleō*, si allarga in questa tetralogia attraverso le categorie di volontario e involontario espresse dagli aggettivi *akōn* - *hekōn* (B.I.2) che l'accusa già introduce nel suo primo discorso. La volontarietà e l'involontarietà sono utilizzate in maniera 'fluida', ossia sono connesse, dall'accusa, all'azione del lanciatore, e dalla difesa, all'azione del giovane raccoglitore di dardi. Inoltre, è spostata dall'azione del lancio e della corsa all'errore di cui i due giovani vengono accusati dalla spettante parte avversa. L'errore è rilevante nel discorso sull'involontarietà, perché è uno strumento per eliminare la possibilità della volontarietà: un'azione che produce un danno non è volontaria se nasce dall'errore. L'errore è prodotto da un atteggiamento sbagliato: l'accusa attribuisce al lanciatore l'imprudenza, l'intemperanza (*akolasia*) del lancio del giavelotto; la difesa attribuisce al giovane raccoglitore di dardi la negligenza, la mancanza di sorveglianza (*aphylaxia*); errori tipici del carattere della gioventù che abbiamo già visto essere un argomento tipico dell'epoca<sup>247</sup>. Dunque, volontarietà, involontarietà ed errore sono i termini cardine di questa tetralogia. Ma come intenderli? E come comprendere la relazione tra l'atto volontario e l'atto premeditato? Quest'ultimo tema è uno dei maggiormente dibattuti dalla letteratura critica, anche relativamente all'opera antifontea: per quanto ci riguarda sarà necessario tornare sull'argomento, per proporre una risposta a tali quesiti, in un capitolo conclusivo *ad hoc*, dopo avere raccolto tutte le informazioni che ci provengono da queste tetralogie. In questa sezione ci occuperemo di comprendere come Antifonte tratti la volontarietà e l'involontarietà nella *Tetralogia B*. Il compito sarà meno ingrato del dovuto perché più che dedurlo da passaggi dei discorsi, il primo passo sarà affidarci a B.II.6 dove l'oratore propone le definizioni di questi concetti. Riprendiamo il testo:

[B.II.6] [...] Οἱ τε γὰρ ἀμαρτάνοντες ὧν ἂν ἐπινοήσωσί τι δοῦσαι, οὗτοι πράκτορες τῶν ἀκουσίων εἰσίν· οἱ τε ἐκούσιόν τι δοῶντες ἢ πάσχοντες, οὗτοι τῶν παθημάτων αἴτιοι γίνονται.

[B.II.6] [...] E infatti coloro che sbagliano qualcosa che pensarono di fare, questi sono gli autori delle azioni involontarie. Coloro che prendono una decisione o pensano qualcosa di volontario, questi sono i responsabili degli avvenimenti.

L'azione involontaria è il risultato di un errore rispetto a ciò che si è pensato di fare.

247 Sia sufficiente considerare la *Retorica* di Aristotele (II 1388 b31 - 1390 b14) che discuteremo più avanti nel commento a Γ.III.2. Sulle orazioni che hanno come oggetto giovani e adolescenti, anche Saborit 2019, cf. il commento a B.III.6.

L'azione volontaria è il risultato di ciò che è stato pensato e deciso; tale lettura si assesta sul valore che si dà ai verbi *draō* e *paschō* che sono polisemici in quanto il primo è il fare, il compiere ma anche il prendere una decisione e il secondo include il pensare ma anche il soffrire, il sopportare. Non a caso le traduzioni sono state piuttosto varie<sup>248</sup>: ma, a nostro parere, soprattutto se si intende *paschō* come il patire qualcosa la frase perde parte del suo senso e in generale il verbo rimane lì senza una chiara spiegazione.

Per cui proponiamo il seguente distinguo rispetto a quanto Antifonte sembra assumere nel passaggio in esame:

- i. omicidio volontario: l'assassino ha pensato o era nella condizione volitiva di compiere l'atto (ha preso una decisione),
- ii. omicidio involontario: l'omicida non ha pensato né voluto l'esito della sua azione; ha solo prodotto un errore che ha 'deviato' verso il procurato danno.

Dunque, il caso volontario si ha non solo con la 'congettura', 'la macchinazione' (*bouleuō*) della prima tetralogia ma in generale col pensare e il volere che qualcosa si realizzi (*epinoeō*). Forse l'unico distinguo potrebbe esserci nel tempo: pensare di agire può essere un atto immediato ma anche frutto di una lunga pianificazione premeditata (come nella *Tetralogia A*). Perciò, quello che ci pare si possa ipotizzare è che, secondo queste definizioni, Antifonte sembri portare avanti l'idea che l'omicidio premeditato è una parte dell'omicidio volontario.

Per cui:

- i. L'omicidio volontario = omicidio premeditato e omicidio voluto e pensato ma non premeditato con largo anticipo,
- ii. L'omicidio involontario = prodotto dall'errore.

---

248 Maidment 1941: « For it is those guilty of error in carrying out an intended act who are responsible for accidents: just as it is those who voluntarily do a thing or allow it to be done to them who are responsible for the effects suffered»; Gernet 1954: «En effect, ceux qui ne réussissent pas ce qu'ils ont l'intention de faire, ceux-là sont auteurs d'événements involontaires; ceux qui font ou souffrent quelque chose de volontaire, ceux-là sont causes responsables de ce qui a été subi»; Decleva Caizzi 1969: «Infatti, coloro che sbagliano qualche cosa che abbiano intenzione di fare, sono autori di azioni involontarie; quelli che sbagliano facendo o subendo qualche cosa volontariamente, sono responsabili dei mali che ne derivano»; Gagariņ 1998: «Those who because of a mistake fail to accomplish what they have in mind to do are the agents of unintentional acts, and those who do or experience anything unintentional are responsible for their suffering»; Marzi 1995: «Infatti, come quelli che errano nell'eseguire un'azione deliberata, sono autori degli accidenti involontari, così quelli che fanno e subiscono qualcosa di volontario sono i responsabili dei mali subiti»; Redondo Sánchez 2008: «Ciertamente, quienes marrana lo que se habían determinado a hacer son fautores de actos involuntarios; en cuanto a los que obran o sufren algún mal voluntariamente querido, resultan ser los responsables de sus padecimientos».

Questa distinzione antifonetea appare 'incompleta' o 'grezza' se vista rispetto alla nostra dogmatica del delitto. L'errore che Antifonte introduce rimane un elemento generico che nei nostri ordinamenti è invece analizzato in maniera più profonda o tecnica, attraverso l'individuazione del ruolo delle concause o attraverso le tipificazioni del delitto (omicidio doloso, colposo e così via). Non si può non prendere atto, però, che l'oratore offra queste chiavi di lettura, un criterio di discernimento, un tentativo definitorio per il riconoscimento della responsabilità.

Riconnetteremo questi elementi nel capitolo finale dedicato alla ricostruzione dell'idea di volontario / involontario in Antifonte sulla base delle *Tetralogie*, mancando ancora le indicazioni offerte dalla terza tetralogia.

### **c) La legge che vieta di uccidere**

Abbiamo già avuto modo di introdurre la legge che vieta di uccidere sia ingiustamente che giustamente: essa è presente in questa tetralogia come nella successiva. L'andremo a contestualizzare in maniera ampia in uno dei capitoli successivi, ma in relazione a questa tetralogia vanno fatte delle notazioni di rilievo. La legge viene introdotta dalla difesa (B.II.9) e ripresa dall'accusa (B.III.7) ma essa è oggetto di discussione durante lo sviluppo dei discorsi. In B.II.9 la difesa vuole 'neutralizzare' la legge, dimostrare che non può essere applicata in quanto non si conforma ai fatti così come sono avvenuti: per neutralizzarla, infatti, nega che chi ha lanciato il giavellotto abbia ucciso, per cui non è avvenuto un omicidio, non da parte dell'accusato. Di fronte al tentativo di neutralizzare la legge, l'accusa vi ritorna cercando di attuare un capovolgimento di prospettiva (B.III.9) in grado di renderla applicabile, a sua volta controbattuto secondo lo stesso capovolgimento dalla difesa in B.IV.8 e 10. Nel corso dei commenti abbiamo cercato di evidenziare questi 'sforzi' logici e argomentativi delle parti col tentativo di applicarla o eliminarla dal contesto dibattimentale, tra l'altro svolti con tanta raffinatezza da rendere, senza paura di esagerare, questa opera un capolavoro argomentativo che trova difficilmente pari nel contesto dell'epoca e del genere.

La legge che vieta di uccidere in ogni caso ha uno straordinario valore, anche filosofico: si potrebbe, infatti, relazionare con la speculazione platonica del *Critone* 49 b-c, come vedremo meglio in seguito, perché lì Socrate asserisce che non si deve mai far ingiustizia ossia fare del male. Dunque, è euristicamente rilevante dal punto di vista teoretico, ma il problema più pressante che ci troviamo ad affrontare è la sua stessa esistenza all'interno del corpo greco delle leggi. Cercheremo di trarre le conclusioni successivamente ma queste non potranno prescindere da una osservazione preliminare che la presenza della legge in questa *Tetralogia* ci richiede di fare: la legge genera uno scontro logico. Non si tratta mai di valutarne l'aspetto morale o civile ma sempre di mostrarne logicamente l'applicabilità o meno. La vera funzione della legge è logica: essa è criterio contestato o accettato per il discernimento dell'evento. Non a caso essa subisce un trattamento logico:

non vengono contestati i fondamenti etici, né essa viene contestualizzata, specificata. Seppur non volendo trarre anticipatamente le conclusioni, si deve però già dire che tale legge è presentata non come espressione della funzione civica che dovrebbe rivestire, ma si limita ad essere un criterio. Un criterio assoluto, universale, che mal si sposa con l'eccezione del *phonos dikaios* e con la stessa cultura greca. Ci azzarderemmo a dire che sia la legge perfetta per elaborare paradossi logici e raffinatezze argomentative: già alla seconda tetralogia l'aspetto logico della produzione antifonetea comincia ad acquisire un peso che forse non è stato sufficientemente sottolineato dalla letteratura critica.

### **d) La legge sull'allontanamento dai luoghi sacri e l'esilio**

In B.III.11 l'accusa fa riferimento a una legge che prevede di allontanare dai congiunti l'accusato una volta riconosciuto come tale (abbiamo già notato che potrebbe non trattarsi del richiamo all'allontanamento dei luoghi sacri di B.III.2, che comunque appare labile e su cui ci siamo soffermati nel corso del commento al passo). L'accusa sta chiedendo alla giuria di allontanare il ragazzo e vi oppone la possibilità di proscioglierlo ingiustamente: da questo si evince per contrasto che si tratti della legge che prevede l'esilio per chi si macchia di omicidio involontario, in linea con la principale accusa fatta fin dal primo discorso di accusa. L'omicidio involontario, infatti, prevedeva l'esilio perché pur riconoscendo l'atto come né voluto né premeditato esso turba comunque lo spirito vendicatore del morto.

Per calmare lo spirito vendicatore del morto, che costituisce la base del *miasma*, un accusato era interdetto dai luoghi pubblici e dai luoghi sacri, a partire dal momento in cui l'accusa veniva registrata dall'arconte re<sup>249</sup> (*prorrēsis*<sup>250</sup>). A prescindere dalla natura dell'omicidio si rendeva necessario l'allontanamento del presunto colpevole affinché, dunque, non si generasse la contaminazione. Questo avveniva anche in caso di omicidio involontario e nel caso di *phonos dikaios* per il quale era necessaria la purificazione secondo il rito delfico<sup>251</sup>.

249 Su questo Aristotele informa che: (*Ath. pol.* 57, 2) «A lui (scil. 'all'arconte re') spettano le cause di empietà e quelle di rivendicazione di un sacerdozio. Egli decide anche su tutte le controversie tra le famiglie o tra i sacerdoti per qualche loro privilegio. Gli toccano anche i processi capital (scil. 'per omicidio') ed è lui che proclama l'interdizione degli accusati dalle cerimonie tradizionali» (trad. Lozza 1991).

250 Antipho 5, 88: «Le leggi, i giuramenti, le viscere delle vittime, le interdizioni, insomma l'intera procedura concernente le cause di omicidio è così diversa da quella stabilita per le altre proprio perché è di estrema importanza che sui fatti stessi, su cui vertono i processi, si pronunzi una sentenza giusta; una sentenza giusta è una soddisfazione per la vittima, ma la condanna per omicidio di un innocente è errore ed empietà verso gli dèi e verso le leggi» (trad. Marzi 1995).

251 Cf. Platone *Lg.* IX, 865e ss. Cf. il commento a B.I.1.

È interessante valutare che più volte Antifonte fa riferimento a questo allontanamento. In *Per l'uccisione di Erode* (10-11) il giovane accusato, mentre sta contestando la validità del processo avvenuta a suo dire in modo illegale in quanto i familiari della vittima lo avrebbero condotto a forza davanti agli Undici tramite il procedimento di *apagōgē*<sup>252</sup> destinandolo alla detenzione cautelativa dovendo rinunciare così alla libertà precedente a un processo davanti all'Aeropago<sup>253</sup>, fa riferimento proprio alla legge che allontana l'accusato dai luoghi pubblici e nota una discrepanza nel processo in cui si trova coinvolto. Infatti, asserisce:

(5, 10) «Quanto a me, prima, è proprio nel luogo che le leggi interdicono agli altri rei di omicidio, qui, nell'àgora, che essi mi hanno intentato il processo; poi, mentre la legge stabilisce che l'omicida debba pagare con la vita, hanno chiesto che mi sia inflitta una pena proponibile – non nel mio interesse ma per loro tornaconto – e con ciò hanno accordato al morto meno di quanto la legge stabilisce» (trad. Marzi 1995).

Dunque, l'accusato si trova proprio nei luoghi da cui avrebbe dovuto essere interdetto in quando il procedimento di *apagōgē* avviene nell'agorà, e con questo mette anche in discussione l'opportunità del processo in corso. Infatti, prosegue affermando:

(5, 11) E ancora, come credo che tutti voi sappiate, tutti i tribunali giudicano le cause di omicidio all'aria aperta [n. 11: Arist. *Cost. At.* 57, 4], e ciò per un semplice motivo: da un lato perché i giudici non s'incontrino nello stesso luogo con quelli che non hanno le mani pure, dall'altro perché il persecutore dell'omicidio non si trovi sotto lo stesso tetto dell'omicida. Tu invece hai trasgredito questa legge procedendo al contrario degli altri (trad. Marzi 1995).

Anche nel discorso *Sul coreuta* (36) vi si fa riferimento:

La legge prescrive che, quando uno viene denunziato come omicida, gli sia interdetto l'accesso ai luoghi pubblici. Una volta colpito dall'interdizione legale, non sarei stato in grado di perseguirli in giudizio, e se non procedevo io che avevo intentato l'*eisangelia* e sapevo bene come stessero le cose, essi avrebbero potuto cavarsela facilmente e non pagarvi il fio dei loro crimini (trad. Marzi 1995).

252 Cf. Hansen 1976, in part. Cap. I. Marzi 1995, 148 n. 10: «La *dikē phonou* comportava per il colpevole la pena di morte, mentre l'*apagōgē*, se esperita per l'omicidio commesso da un forestiero, era a pena valutabile, cioè i giudici dopo aver votato la colpevolezza dell'imputato, potevano scegliere tra la pena proposta dall'accusatore e quella proposta per l'accusato [...] Può sembrare strano che gli accusatori abbiano scelto la seconda procedura che, almeno in teoria, comportava minor pericolo per l'imputato. Ma in realtà con l'*apagōgē* essi facevano sì che l'imputato fosse detenuto fino al momento del processo e non potesse predisporre la sua difesa (§ 18), inoltre, in caso di insuccesso, si creavano la riserva di un secondo processo (§ 16)». Sull'*apagōgē* come procedura flessibile nel diritto greco si veda Volonaki 2000.

253 Cf. Marzi 1995, 144-145, in part. n. 2.

Questi passaggi rivelano come le procedure tenessero in alta considerazione il problema del *miasma* e questo allo stesso modo si evidenzia anche con la pena dell'esilio che viene imposta per lo stesso problema di carattere religioso (vd. Platone, *Lg.* 865 e). Prescindendo dalla possibilità che B.III.11 e B.I.2 si riferiscano alla stessa dinamica di allontanamento (quella dai luoghi sacri pre-processo e quella dalla città in quanto pena) questi passaggi antifonetei ci immettono nello stesso quadro concettuale e religioso che fa da sfondo al diritto greco dell'epoca e che è ben rappresentato anche nelle opere del nostro autore.

### e) La mancanza di testimoni

La *Tetralogia B* richiama ancora la nostra attenzione sul problema delle testimonianze. In B.III.8 si fa riferimento diretto agli spettatori e agli educatori presenti nel ginnasio al momento dell'evento in cui ha perso la vita il figlio dell'accusa. È chiaro a tutti che tali soggetti sono testimoni, eppure nessuno di loro è coinvolto nel dibattito; nemmeno vengono citate possibili testimonianze specifiche che potrebbero provenire dai presenti. Anche la difesa non si sottrae a ricordare questi presenti, in B.IV.5, ma anche in questo caso non c'è un richiamo diretto a possibili testimonianze. Le *Tetralogie* si confermano ulteriormente mancanti di testimoni, anche quando le testimonianze potrebbero essere risolutive, o comunque chiarificatrici, degli eventi. Si tratta in definitiva di *logoi amartyroi*<sup>254</sup>, ossia di discorsi senza testimoni e non perché testimoni non vi siano ma perché formalmente non sono partecipi del processo né degli argomenti degli oratori coinvolti nello stesso. Inoltre, in questo caso specifico, i testimoni non dovrebbero testimoniare qualcosa che non è avvenuto ma qualcosa che hanno visto dal momento che erano presenti, per cui la loro testimonianza non sarebbe su base intuitiva o interpretativa ma oggettiva, almeno per ciò che riguarda la descrizione dell'evento. Sul perché Antifonte non abbia utilizzato concretamente le testimonianze è ciò che ci siamo chiesti anche nel paragrafo dedicato alla prima tetralogia, rinvenendo in quest'opera un aspetto finzionale (o fictionale) che ha interesse più a mostrare le dinamiche retoriche e logiche che una aderenza a un fatto coerente, pur immaginato. Differente è il caso, ad esempio, di *Per l'uccisione di Erode* dove le testimonianze sono presenti, in quanto si tratta di processi realmente avvenuti e dove non c'è spazio per mettere alla prova i discorsi, traendoli al limite del possibile argomentativo: in questo caso, seppur non siano riportati i testi delle testimonianze sono però chiaramente definiti i contenuti e i soggetti coinvolti in queste stesse.

---

254 Sul *logos amartyros* vd. Rossetti 1995 e 1997; vd. anche Giombini 2012, 222 dove si rileva come anche l'*Apologia di Palamede* sia un caso di processo senza testimoni sebbene Palamede faccia riferimento a possibili soggetti in grado di far valere le sue posizioni.



La logica degli argomenti: paradosso e negazione del nesso causale

Come la precedente, anche questa tetralogia si mostra ricca dal punto di vista logico e argomentativo. Antifonte utilizza liberamente il paradosso, portando all'estremo gli argomenti, come abbiamo registrato in B.III.5 e B.III.7 dove l'accusa, per rispondere agli argomenti della difesa, eccede le sue richieste passando dall'omicidio involontario a quello volontario. L'accusa, inoltre, cerca di mostrare l'assurdità della difesa accusandola di arrivare alla negazione dei fatti e alla manipolazione della legge che vieta di uccidere sia ingiustamente che giustamente. La difesa, dal canto suo, nega la connessione causa-effetto (B.IV.6) tra i lanci effettuati e i colpiti potenziali, tema questo che sarà presente anche nella *Tetralogia I* e che si dimostra come un raffinato ragionamento logico, nonchè estremamente moderno se si considera che una vera e radicale critica al principio di causa-effetto si avrà con Hume.

Pleonastico, forse, ritornare sullo sbilanciamento dell'antilogia se non fosse che in questi discorsi tale riflessione è portata avanti con decisione dall'accusa che non solo ne denuncia l'effettività ma che coglie bene anche l'unica possibile via d'uscita dall'impasse antilogico, ossia la decisione dei giudici (B.IV.1). In effetti, l'antilogia rimane tale fin quando essa non è sciolta da alcuna decisione: «In una antilogia [...] i due argomenti contrapposti dovrebbero godere, almeno inizialmente, dello stesso valore epistemico. Si supponga che entrambe le prospettive appaiano valide, addirittura vere, e che in tal caso non esista un vero e proprio criterio che ci spinga a scegliere per l'una o per l'altra. A decidere quale tra le due opzioni in contrapposizione vince è il giudice. È proprio la funzione giudicatrice a stabilire quale tesi è vera: la verità è assegnata e, dunque, dopo il giudizio una delle due tesi risulta vera e l'altra risulta falsa. Le due tesi contrapposte perdono, dopo il giudizio, il medesimo valore epistemico e diventano contrarie. La situazione è cioè decidibile, sebbene il valore di verità e falsità non sia disceso strettamente dalla struttura formale degli argomenti, bensì dalla razionalità della decisione del giudice»<sup>255</sup>.

---

255 Giombini - Marcacci 2017, 1657. Cf. Giombini - Marcacci 2012.



## LA TETRALOGIA I

### 5.1. *Tetralogia I*. Traduzione e commento

#### [I.] *Primo discorso di accusa*

[I.1.1] Νενόμισται μὲν ὀρθῶς τὰς φονικὰς δίκας περὶ πλείστου τοὺς κρίνοντας ποιεῖσθαι διώκειν τε καὶ μαρτυρεῖν κατὰ τὸ δίκαιον, μήτε τοὺς ἐνόχους ἀφιέντας μήτε τοὺς καθαρούς εἰς ἀγῶνα καθιστάντας.

[I.1.1] È stato ritenuto rettamente che coloro che giudicano le cause di omicidio facciano grandissimo conto che si accusi e anche che si renda testimonianza secondo il giusto, non prosciogliendo i colpevoli né trascinando gli innocenti in tribunale.

[I.1.1] *Commento*: La terza tetralogia inizia con un discorso di accusa che propone una riflessione sul giusto giudizio. Infatti, il passo è ben nutrito di avverbi e forme lessicali che definiscono il modello ideale di giudizio: ‘rettamente’ (*orthōs*)<sup>256</sup>, ‘fare grandissimo conto’ (*peri pleistou poiesthai*), ‘secondo il giusto’ (*kata to dikaion*), e così via per arrivare all’affermazione che non si deve prosciogliere chi è colpevole e neanche portare in tribunale chi è innocente. Si tratta del ‘principio garantista’, fondamentale anche nella dimensione processuale del diritto penale, che ha la funzione di garantire i singoli individui rispetto alla legittimità del potere e che si traduce anche in un garantismo della collettività. In questo passaggio, viene presentata da Antifonte una deontologia del processo e si offre una prospettiva sull’atteggiamento che devono tenere i giudici. Si tratta di un monito, un richiamo a quello che dovrà avvenire in questo stesso processo: gli omicidi vanno trattati con grande attenzione da parte dei giudici, i testimoni vanno

---

256 In particolare, la formula Νενόμισται μὲν ὀρθῶς (*Nenomistai men orthōs*) ricorre in Antifonte altre due volte: in Antipho 5, 88 (dove di nuovo è presente l’idea che l’omicidio generi due ingiustizie, una dovuta all’empietà e l’altra dovuta all’andare contro le leggi degli uomini) e in Antipho 6, 3. Cf. Declava Caizzi 1969, 237.

ascoltati se le loro testimonianze sono condotte in base a ciò che è giusto e infine si deve prosciogliere chi non è colpevole ma si deve perseguire chi lo è. L'accusa, dunque, non inizia con una *captatio benevolentiae*: si sofferma invece a ricordare il modello corretto di giudizio affinché quello che si sta celebrando sia altrettanto retto e adeguato alle circostanze del tribunale. È un inizio generale che ancora non presenta il caso in discussione ma che evidentemente l'oratore ritiene necessario prima di svolgere il suo primo discorso d'accusa.

[Γ.1.2] Ὅ τε γὰρ θεὸς βουλόμενος ποιῆσαι τὸ ἀνθρώπινον φύλον τοὺς πρῶτον γενομένους ἔφρυσεν ἡμῶν, τροφῆας τε παρέδωκε τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ἵνα μὴ σπάνει τῶν ἀναγκαίων προαποθνήσκοιμεν τῆς γηραιῶν τελευτῆς. Ὅστις οὖν, τούτων ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἀξιοθέντος τοῦ βίου ἡμῶν, ἀνόμως τινὰ ἀποκτείνει, ἀσεβεῖ μὲν περὶ τοὺς θεοὺς, συγχρεῖ δὲ τὰ νόμιμα τῶν ἀνθρώπων.

[Γ.1.2] Infatti la divinità volendo dare l'esistenza alla razza umana mise al mondo i primi nati di noi, concesse come nutrimenti la terra e il mare, affinché non morissimo prima della vecchiaia per la scarsità delle cose necessarie. Pertanto, dal momento che la nostra esistenza è stata ritenuta degna di tali cose dalla divinità, chiunque uccide qualcuno contro la legge, da una parte commette empietà contro gli dèi, dall'altra viola le leggi degli uomini.

[Γ.1.2] *Commento*: L'accusa continua poi con un discorso per certi versi inaspettato. Infatti, viene abbozzato un mito sull'origine degli uomini. Non si tratta, però, di una vera e propria 'antropogonia' perché non si fa menzione di come gli uomini sarebbero nati: si racconta piuttosto che gli dèi volendo creare gli uomini misero al mondo i primi di questi e per nutrirli gli misero a disposizione la terra e il mare, da cui evidentemente potevano trarre cibo e dunque alimentarsi. Nel contesto di questo mito, la vita dunque viene presentata con il carattere della sacralità in quanto essa è stata voluta e donata dagli dèi: in tal senso, chi si arroga il diritto di farla cessare anzitempo con un omicidio non solo va contro le leggi stabilite dagli uomini ma commette un'empietà, non rispetta il volere divino e dunque va anche contro la legge divina. L'abbozzo del mito ha, dunque, oltre il valore prettamente retorico, una funzione ben chiara: spiegare perché anche dal punto di vista sacrale l'omicidio è un atto che va punito. Il mondo greco ha prodotto una grande quantità di antropogonie soprattutto nel contesto mitologico e anche in opere fondanti la cultura greca stessa come *Le opere e i giorni* di Esiodo dove nel mito delle cinque età del mondo il poeta espone, tra l'altro, l'idea greca della nostalgia di un passato dove gli uomini erano naturalmente legati alla terra e lontani dalla corruzione dello spirito che successivamente li porterà alla discordia, alla violenza e alla fine all'estinzione. Per cercare un mito più o meno contemporaneo che si adatti in qualche modo alla funzione di questo nella terza tetralogia, si deve guardare al grande mito del *Protagora* (320 c - 322d) di Platone. Protagora, nel dialogo platonico, narra a Socrate la nascita degli uomini: una vera e propria antropogonia (gli dèi plasmano gli uomini

con una mescolanza di terra e fuoco) spiegando la differenziazione delle razze attraverso le figure di Epitemeo e di Prometeo: il primo cercò di distribuire le doti e le qualità alle varie razze cercando di fornirle del necessario per il sostentamento al fine di non farle estinguere. Quanto al secondo, Prometeo, essendo l'uomo rimasto fuori dalla distribuzione di Epitemeo, decise di assegnargli la sapienza tecnica (rubandola ad Atena ed Efesto) e il fuoco. Protagora sottolinea così che agli uomini non venne donata la sapienza politica (propria di Zeus, che Prometeo non poteva più rubare) ma che attraverso la tecnica il genere umano poté svilupparsi (sviluppò anche la voce e l'arte di comunicare) e creare un proprio mondo, anche sociale e politico. La vita comunitaria portò alla violenza e alla sopraffazione in quanto gli uomini non avevano ancora sviluppato l'arte politica: per questo motivo Zeus decide di donargli il rispetto<sup>257</sup> e la giustizia (*αἰδῶ τε καὶ δίκην* – *aidō te kai dikēn*) in maniera uguale tra gli uomini mentre prevede per chi trasgredisce e diventa un male (*νόσον* – *noson*) per la città di essere punito con la morte.

Seppur questo mito non si adatti perfettamente al nostro caso<sup>258</sup> vi sono alcuni elementi di attinenza. In entrambi si ravvisa l'idea che l'ordine sociale e la giustizia che lo garantisce siano determinanti per il mantenimento dello stato sociale e, inoltre, in entrambi la giustizia ha la funzione di dare pene affinché non si diffonda il male per la città. Quindi, in entrambi, viene sancita la necessità di non trasgredire le leggi e di utilizzare le pene per colpire chi con la sua azione non solo danneggia qualcuno ma arreca un danno a tutta la comunità. Nel mito platonico la legge da non violare è quella di Zeus, dunque divina, e anche in Antifonte è presente il danno alla legge divina: entrambe contemplano, inoltre, il danno che gli uomini si possono arrecare l'uno all'altro.

In definitiva, questo richiamo a un mito non propriamente antropogonico in Antifonte è in linea sostanziale con quello platonico (pur facendo le differenziazioni dovute soprattutto al sostrato filosofico che il sistema platonico porta con sé) ed ha anche una funzione assiologica: riporta la giuria ai caposaldi della funzione giudiziaria fornendo criteri basilari per il verdetto e non ultimo anche, retoricamente, per il prosieguito del discorso.

**[Γ.Ι.3]** Ὅ τε γὰρ ἀποθανῶν, στερόμενος ὧν ὁ θεὸς ἔδωκεν αὐτῷ, εἰκότως θεοῦ τιμωρίαν ὑπολείπει τὴν τῶν ἀλιτηρίων δυσμένειαν, ἣν οἱ παρὰ τὸ δίκαιον κρίνοντες ἢ μαρτυροῦντες, συνασεβοῦντες τῷ ταῦτα δρῶντι, οὐ προσῆκον μίσημα εἰς τοὺς ἰδίους οἴκους εἰσάγονται.

**[Γ.Ι.3]** E infatti il morto, privato di quelle cose che la divinità gli concesse, a buon diritto come vendetta del dio lascia dietro di sé l'odio dei vendicatori, che

257 Ricorre in Antipho 1, 27, dove il rispetto è accoppiato alla pietà.

258 Lo nota anche Decleva Caizzi 1969, 238 che scrive: «[...] i due testi sono però impostati in modo del tutto differente, avendo in comune, forse, solo il fatto che non si scorge all'origine della storia umana una felice età dell'oro».

i giudici o i testimoni contro giustizia, commettendo uguale scelleratezza di colui che fa tali cose, introducono nelle proprie case come una contaminazione non conveniente.

[Γ.Ι.3] *Commento*: La divinità ha dato agli uomini, dunque, la possibilità di vivere in questo mondo ma il morto ne è stato privato e quindi reclama vendetta e tale vendetta è assunta da chi ora è al processo chiedendo appunto che essa sia fatta, sia compiuta. A questo punto, l'accusa dismette il suo atteggiamento finora cauto e si esprime fortemente nei confronti della giuria. Infatti, assume che se vendetta non sarà fatta, i giudici e i testimoni che avranno partecipato di tale ingiustizia porteranno la contaminazione nelle proprie case: saranno scellerati e le loro azioni avranno una ricaduta su tutta la comunità. Il tema religioso e il richiamo al *miasma* sono in questo passaggio molto forti: è bene esplicitato come la contaminazione derivi dal non avere posto rimedio dall'ira di colui che è morto per mano di un omicida e come essa si espanda su tutti quelli che non agiscono correttamente e si rendono così complici del misfatto. Valgano qui le stesse riflessioni fatte nel commento a B.I.2 perché il concetto trasmesso è lo stesso. Quello che sorprende in questo paragrafo è *in primis* che il richiamo diretto ai giudici non è affatto bonario come avveniva nella precedente tetralogia ma è anzi non velatamente intimidatorio, con il chiaro intento di creare una soggezione: non ha ancora mai attuato l'oratore in questa tetralogia forme di *captatio benevolentiae*: il suo atteggiamento è inequivocabilmente fermo e duro. L'altro aspetto, crediamo rilevante, è l'appello generico ai testimoni (eventuali complici del misfatto, come i giudici, in caso di operare contro giustizia) anche se non sono presentati testimoni in questa tetralogia: il che, dal punto di vista retorico, può apparire come sconveniente in quanto il contenuto di testimonianze avrebbe potuto rendere più agevoli le argomentazioni.

[Γ.Ι.4] ἡμεῖς τε οἱ τιμωροὶ τῶν διεφθαρμένων, εἰ δι' ἄλλην τινὰ ἔχθραν τοὺς ἀναίτιους διώκοιμεν, τῷ μὲν ἀποθανόντι οὐ τιμωροῦντες δεινούς ἀλιτηρίους ἔξομεν τοὺς τῶν ἀποθανόντων προστροπαίους, τοὺς δὲ καθαρούς ἀδίκως ἀποκτείνοντες ἔνοχοι τοῦ φόνου τοῖς ἐπιτιμίαις ἐσμέν, ὑμᾶς τε ἄνομα δρᾶν πείθοντες καὶ τοῦ ὑμετέρου ἁμαρτήματος ὑπαίτιοι γιγνόμεθα.

[Γ.Ι.4] E noi vendicatori di coloro che furono uccisi, se accusassimo gli innocenti a motivo di un qualche altro rancore, non vendicando il morto considereremo come pericolosi colpevoli coloro che gridano vendetta degli uccisi, uccidendo ingiustamente i puri siamo colpevoli di omicidio con le pene, persuadendo voi a fare illegalità anche noi diventiamo responsabili del vostro errore.

[Γ.Ι.4] *Commento*: A questo punto, dopo avere in qualche modo 'intimorito' la giuria, l'accusa si fa più morbida e prende in analisi la sua propria posizione. Infatti, afferma che egli è lì in quanto vendicatore di colui che è morto ma non lo fa per motivi altri che non siano quelli del processo: l'accusa non nasce da altri tipi di odio o rancore personali, nasce col solo fine di vendicare legalmente

il morto. Appare evidente che anche qui (come in B.III.3) aleggi il cosiddetto 'principio di pertinenza': ossia la validità di una accusa che non persegue altro se non quello che si viene a discutere al processo; non ci sono altri moventi o altri argomenti da introdurre se non quello di fare giustizia per il morto. L'accusa approfondisce prendendo in considerazione l'argomento contrario, ossia che il morto non venga vendicato. Fosse così si avrebbero due conseguenze: la prima è che sarebbero considerati pericolosi colpevoli proprio coloro che stanno richiedendo giustizia per il morto (*scil.* la stessa accusa); d'altro canto se venisse giustiziato chi è innocente allora tutti (sia l'accusa stessa che i giudici) sarebbero colpevoli e anche l'azione persuasiva sui giudici che li porterebbe a sbagliare renderebbe colpevoli anche chi li ha spinti verso l'illegalità. Dunque, l'accusa non può avere interesse nel portare avanti un'azione ingiusta e a fare condannare un innocente: si porterebbe dietro l'odio dell'ingiustizia e sarebbe complice della scelta errata della giuria. Con questi argomenti l'accusa non si pone in contrapposizione netta con la giuria ma fa intendere che la responsabilità della loro scelta sarebbe condivisa: l'accusa si assume così il compito necessario di aiutare la verità a venire fuori e ad evitare che sia fatta ingiustizia. Molti traduttori hanno inteso questo passaggio in un senso altamente religioso. Ad esempio, Maidment 1941, 123 traduce: «[...] not only will our failure to avenge the murdered man cause us to be haunted by dread demons to whom the dead will turn for justice [...]»; ma anche Gernet 1954, 89: «[...] en ne vengeant pas la victime, nous susciterons contre nous un démon redoutable, le fantôme du mort [...]»; Decleva Caizzi 1969, 155-156 traduce: «[...] non vendicando il morto, subiremo come terribili spiriti vendicatori i fantasmi dei morti [...]»; Marzi 1995, 129 traduce «[...] mancando di vendicare il morto, ci susciteremo contro come terribili punitori gli dèi vendicatori del morto»; e infine Redondo Sánchez 2008, 75-76 traduce: «[...] al no honrar al muerto tendríamos vueltos contra nosotros a los terribles demonios vengadores de la víctimas [...]». Per un'altra interpretazione: Gagarin 1998, 41 scrive «[...] then we will not only be afflicted by the victim's vengeance, since we are not avenging his death [...]». Seppur, dunque, in minoranza, abbiamo inteso questo passaggio come parte di una biforcazione logica che non necessita di un richiamo al divino ma che si assesta sulla valutazione di chi si assumerebbe la responsabilità di un giudizio non conforme a giustizia: in questo caso l'accusa stessa che verrebbe messa in dubbio e qualora riuscisse a persuadere la giuria diverrebbe complice dell'ingiustizia stessa di una sentenza che non vendica il morto. Sulla base di questa interpretazione ci appare forse più coerente anche il prosieguo del discorso.

**[Γ.1.5]** Ἐγὼ μὲν οὖν δεδιῶς ταῦτα, εἰς ὑμᾶς παράγων τὸν ἀσεβήσαντα καθαρὸς τῶν ἐγκλημάτων εἰμί· ὑμεῖς δὲ ἀξίως τῶν προειρημένων τῇ κρίσει προσέχοντες τὸν νοῦν, ἀξίαν δίκην τοῦ πάθους τῷ εἰργασμένῳ ἐπιθέντες, ἄπασαν τὴν πόλιν καθαρὰν τοῦ μιάσματος καταστήσετε.

**[Γ.1.5]** Io dunque temendo queste cose, presentando dinanzi a voi l'autore dell'empietà sono immune dalle imputazioni; voi invece ponendo

giustamente attenzione al giudizio di ciò che è stato detto, imponendo una giusta pena del danno relativo all'azione, renderete tutta la città immune dalla contaminazione.

[Γ.1.5] *Commento*: Continuando il discorso biforcuto del paragrafo precedente, l'accusa dichiara di non voler essere complice dell'ingiustizia, tanto è vero che ha intentato il processo (si tratta infatti come sappiamo di una *dikē*, ossia un procedimento privato) e dunque può affermare di essere estraneo ad ogni colpa ed essere immune da ogni possibile imputazione. I giudici, dal canto loro, qualora si attengano al giusto riconoscendo il vero colpevole e infliggendogli la giusta pena potranno liberare tutta la città dal *miasma*. Così, dopo avere 'intimidito' la giuria e avere valutato l'eventuale compartecipazione al non adempimento della giustizia, l'accusa arriva infine a dichiarare come stanno le cose: egli ha fatto ciò che doveva fare, ossia intentare causa, ed ora i giudici hanno la possibilità di eliminare la contaminazione, riportando il giusto ordine delle cose. Al quinto paragrafo l'accusa ha definitivamente posto le basi deontologiche e assiologiche su cui fondare la sua accusa ma ha anche ribadito i ruoli e le pertinenze delle parti in causa e della giuria, preparando così il suo impianto accusatorio a partire dai fatti, che il lettore al momento non conosce. Infatti, ci si è mossi nell'ambito della generalità e dei principi ma non si è ancora analizzato lo specifico caso in questione.

[Γ.1.6] Εἰ μὲν γὰρ ἄκων ἀπέκτεινε τὸν ἄνδρα, ἄξιός ἂν ἦν συγγνώμης τυχεῖν τινός· ὕβρει δὲ καὶ ἀκολασίᾳ παροινῶν εἰς ἄνδρα προεσβύτην, τύπτων τε καὶ πνίγων ἕως τῆς ψυχῆς ἀπεστέρησεν αὐτόν, ὥς μὲν ἀποκτείνας τοῦ φόνου τοῖς ἐπιτιμίαις ἔνοχος ἐστίν, ὥς δὲ συγγέων ἅπαντα τῶν γεραιτέρων τὰ νόμιμα οὐδενὸς ἀμαρτεῖν, οἷς οἱ τοιοῦτοι κολάζονται, δίκαιός ἐστιν.

[Γ.1.6] Infatti se uccise l'uomo contro la propria volontà, sarebbe giusto ottenere il perdono per lui; invece poiché per imprudenza e smoderatezza era in preda al vino contro un uomo vecchio, colpendolo e anche soffocandolo finché gli tolse la vita, dal momento che lo uccise è soggetto alle pene dell'omicidio, poiché violò tutte le norme dei più anziani è giusto non trascurarne nessuna in base alle quali questi sono puniti.

[Γ.1.6] *Commento*: Questo passaggio contiene diversi elementi di rilievo dal punto di vista giuridico. *In primis* è presente *akōn*, termine da cui deriva *akousios*, qui nel senso secondo cui l'uomo agì contrariamente a ciò che voleva, dunque involontariamente. La non volontarietà dell'azione implica il fatto che la sua azione è in tal modo deresponsabilizzata ed è prevedibile il perdono. Abbiamo già visto che anche in Platone si contempla tale involontarietà che non produce la necessità della vendetta (sanabile con la pena processuale) anche se richiede la purificazione e il perdono della famiglia di colui che ha subito l'azione e le conseguenze di tale involontarietà. L'accusa però, assumendo questa ipotesi come fallace, fa presente che l'azione (colpi inferti e soffocamento) deriva invece da un'azione scelta, voluta da parte di chi ha prodotto la morte



del vecchio: infatti ne ha posto le condizioni per sua insolenza e per avere bevuto troppo. Questa scelta rende l'azione volontaria, infatti l'oratore parla di omicidio. Nella nostra *forma mentis* questo tipo di azione potrebbe definirsi come omicidio colposo qualora si intenda come un'azione che non ha come scopo la morte della vittima ma che è prodotto come conseguenza involontaria (la morte) di una azione volontaria (il bere) con le pene che sono previste in questo caso. Non è irrilevante notare che l'utilizzo delle categorie dottrinali moderne da un lato aiutano l'analisi dell'evento ma dall'altro ci immettono in un contesto interpretativo che potrebbe allontanarci dall'originale: nel caso di Antifonte, infatti, il nostro discernimento deve assestarsi sul binomio volontario/involontario fornito dallo stesso retore.

L'altro elemento di rilievo riguarda la formula ὡς δὲ συγγέων ἅπαντα τῶν γεραιτέρων τὰ νόμιμα οὐδενὸς ἀμαρτεῖν (*ōs de sugcheōn hapanta tōn geraiterōn ta nomina oudenos amartein*) che è stata intesa in modo pressoché unanime dai traduttori con cui ci siamo già confrontati; Maidment 1941, 123: «and for violating every right to respect enjoyed by the aged»; Gernet 1954, 89: «et pour avoir violé toutes les lois du respect dû a des vieillards»; Decleva Caizzi 1969, 156: «in quanto ha violato tutte le consuetudini che proteggono i più anziani»; Marzi 1995, 131: «e per aver violato tutte le regole del rispetto dovuto ai vecchi»; Gagarin 1998, 41-42: «and since he violated all the rules about treating the elderly»; Redondo Sánchez 2008, 76: «por violar todos los usos relativos a los ancianos». Essi intendono dunque (ἅπαντα) τὰ νόμιμα - (*hapanta*) *ta nomina* come costumi / consuetudini (Decleva Caizzi, e più genericamente Redondo Sánchez), o come leggi del rispetto (Marzi, Maidment, Gernet e Gagarin): in effetti *ta nomina* sono norme di natura consuetudinaria, non propri *nomoi* quindi è comprensibile che si possano intendere in maniera estesa in quanto leggi di rispetto. È difficile invece cogliere con certezza il senso del genitivo plurale τῶν γεραιτέρων (*tōn geraiterōn*): tutti lo intendono come un genitivo che informerebbe sui soggetti contemplati da tali leggi, in linea col fatto che la vittima dell'azione è proprio un anziano, richiamato precedentemente col termine εἰς ἄνδρα πρεσβύτην - *eis andra presbyten*. Vi è la possibilità che questo genitivo rappresenti l'origine (dunque, un complemento di origine o provenienza): la fonte di tali norme sono i più anziani, richiamando alla dimensione antica, arcaica, di tali consuetudini. Ed è in questo secondo senso che ci è sembrato agevole intenderlo. Ammettendo, al contrario della nostra lettura, che si tratti di norme consuetudinarie che riguardano il rispetto dovuto ai più anziani, potremmo cercare degli antecedenti (o almeno, un contesto intellettuali che giustificati tale scelta): la maggior parte delle fonti (soprattutto Platone, *Leggi* IV 717 c-d; *Critone* 51 b – 52 a; *Lettera* VII 331c) si riferiscono, però, al rispetto dovuto ai genitori e non alla totalità degli anziani.

In questo passaggio antifoneteo abbiamo la distinzione tra il vecchio colpito e le leggi degli anziani più saggi (perché il sostantivo ha l'accezione degli anziani illustri, a cui si deve rispetto) che nelle *Leggi* platoniche sono anche

fonte di ispirazione per le stesse leggi (dato che gli anziani possono viaggiare: i viaggiatori di ispezione possono esportare nelle altre città la figura del custode delle leggi, 951d). In definitiva l'idea che possa trattarsi di leggi consuetudinarie a protezione degli anziani ci pare meno probabile del fatto che siano leggi consuetudinarie che sono proprie dei più anziani (che provengono da essi): l'accusato dovrà rispondere a quelle (di tali leggi) che contemplano l'omicidio. Si tratta ugualmente di una aggravante (come sosteneva Declava Caizzi nel caso della sua interpretazione<sup>259</sup>) ma generica, essendo un richiamo alle consuetudini.

Il duplice lessico per indicare l'anzianità (ossia *presbuten* e *geraiteroi*) si ritrova nei *Memorabili* di Senofonte dove si legge prima *presbuteron* (nel passaggio di Antifonte invece non è al comparativo) e poi *geraiteron*; Xen. *Mem* I. 1.33: «μὲν νέοι τοῖς τῶν πρεσβυτέρων ἐπαίνους χαίρουσιν, οἱ δὲ γεραίτεροι ταῖς τῶν νέων τιμαῖς ἀγάλλονται. E i giovani si rallegrano delle lodi dei vecchi, e i più vecchi gioiscono del rispetto dei più giovani» (trad. Santoni 1989).

In sintesi, il richiamo a queste consuetudini, proprie dei più anziani e saggi, sono a nostro modo di intendere molto generiche e l'oratore esorta a utilizzare tutte quelle che possono essere pertinenti al giudizio del caso in questione, contro chi ha ucciso. Più difficilmente ci sembra indicativo che tali norme, tra cui è possibile scegliere quelle pertinenti, possano avere riguardato solo il rispetto dovuto agli anziani.

[Γ.Ι.7] Ὁ μὲν τοίνυν νόμος ὀρθῶς ὑμῖν τιμωρεῖσθαι παραδίδωσιν αὐτόν- τῶν δὲ μαρτύρων ἀκηκόατε, οἱ παρήσαν παροινούντι αὐτῷ. Ὑμᾶς δὲ χορῆ, τῇ τε ἀνομία τοῦ παθήματος ἀμύνοντας τὴν τε ὕβριν κολάζοντας ἀξίως τοῦ πάθους, τὴν βουλευσασαν ψυχὴν ἀνταφελέσθαι αὐτόν.

[Γ.Ι.7] Dunque la legge concede che lui sia punito giustamente da voi; avete sentito i testimoni, che erano presenti mentre operava sregolatamente nell'ubriachezza. È necessario che voi, sia allontanando l'empietà della disgrazia sia infliggendo giustamente una pena alla prepotenza del danno, togliate a sua volta la vita a lui che ebbe l'intenzione.

[Γ.Ι.7] *Commento*: L'accusa chiude il suo discorso rivolgendosi alla giuria e chiedendo che seguendo la legge (*nomos* in questo caso, dunque la legge sull'omicidio e non una consuetudine) venga punito chi ha agito in preda all'ubriacatura producendo la morte. La pena è necessaria sia per allontanare tutti dall'empietà (viene, dunque, rilevato l'aspetto religioso) sia per vendicare la prepotenza dell'azione che ha causato il danno. Tale pena corrisponde al togliere la vita a chi ha causato la perdita della vita dell'altro. Gernet nella sua traduzione utilizza il lessico della vendetta antica, infatti traduce «[...] pour châtier la violence criminelle par un juste talion [...]»<sup>260</sup> facendo diretto riferimento alla legge del taglione.

259 Declava Caizzi 1969, 241.

260 Gernet 1954, 90.

Nel V secolo il concetto di taglione appare quanto mai lontano dalle intenzioni della legge: essa intende riportare giustizia ma senza affidarla ai singoli. La legge del taglione ha una lunga storia: essa è attestata già nel *Codice di Hammurabi* (che è assunto a emblema di questa stessa), dunque già nel secondo millennio a. C. Il *Codice di Hammurabi*<sup>261</sup> è un testo articolato che contiene 282 disposizioni scritte su una stele in pietra in caratteri cuneiformi messa alla portata della lettura di tutti (come abbiamo visto avveniva anche nel diritto greco). Parte del codice è effettivamente dedicato a quella che i romani chiameranno *lex talionis* secondo la quale si prevede che le pene siano identiche al danno commisurato (per cui, se uno ha causato la morte riceverà la morte). Si ritrova nell'ambito del Mediterraneo nelle leggi del legislatore della Magna Grecia Zaleuco di Locri nel VII secolo a. C. che conosciamo frammentariamente e soprattutto grazie a fonti di secondo livello. L'ascrivibilità del taglione a Zaleuco è per alcuni aspetti incerta<sup>262</sup> anche se si tramanda che, parimenti al contemporaneo Draconte, fosse un legislatore 'feroce'<sup>263</sup> e dunque sarebbe in linea di principio ammissibile, in tale contesto, anche l'adesione alla legge del taglione. La presenza della legge del taglione nella legislazione di Zaleuco potrebbe derivare dalle tradizioni orientali e, anche se il tema è ancora molto dibattuto<sup>264</sup>, non appare del tutto fuorviante

261 Sul Codice di Hammurabi e la legge del taglione nella Bibbia, si veda Terradas Saborit 2008, 318 ss.

262 Diodoro Siculo (XII 17, 4-5) la attribuisce a Caronda, legislatore di Catania che per alcuni fu 'allievo' di Zaleuco.

263 Sulla figura di Zaleuco la letteratura critica si è spesso interrogata; *in primis* sulla dimensione mitica del personaggio o la sua relativa esistenza e in secondo luogo sulla sua collocazione sociale. Infatti, a quest'ultimo riguardo un frammento aristotelico tramanda che fosse un pastore e che un oracolo lo avesse indicato come il migliore nomoteta (fr. 548 Rose3). Sul carattere metaforico dell'essere pastore in quanto all'essere una buona guida per la sua città cf. Camassa 1986; per il ruolo di Zaleuco in quanto legislatore e trascrittore delle precedenti consuetudini vd. Zunino 1998. A Zaleuco è anche attribuita la nota 'legge del laccio' a garanzia della stabilità delle leggi; cf. Ghezzi 2006. Sulla volontà di Zaleuco di armonizzare le leggi della città, Papakonstantinou 2012, 67 scrive che: «Hence late traditions regarding the archaic lawgivers suggest that their appointment was often the result of a social compromise and that their legislation aimed at effectively regulating the issues that afflicted social relationships and exacerbated civic strife. At first sight, one might reasonably object that the ancient sources emphasize the multiple social influences that led to the appointment of the lawgivers because they were extraordinary, unusual and occurred as a result of acute crisis. But as we have already seen, some written enactments suggest that lawmaking in archaic Greece was a complex process that very often necessitated the active involvement of various boards of officials and social groups with legislative authority. Although there was no universally accepted standard, in the context of almost endemic conditions of social struggle in many parts of archaic Greece, very often the process of law-production, from the drafting of the bills to their formal enactment, entailed that norms and provisions, before becoming part of civic legislation, were subjected to several layers of scrutiny and deliberation by the *dēmos*, the aristocratic council and at times other institutional bodies or subdivisions of the population».

264 Questa tesi non è ammessa da Gagarin 1986, *contra* Mühl 1993. Gagarin 1986, 62 sostiene che tale influenza non può essere provata. Argomenta, infatti, che il passaggio alle leggi

accettarlo dal momento che il mondo greco si confrontava continuamente con il mondo orientale soprattutto per le colonie di Asia Minore; e dunque concetti o consuetudini potrebbero essere stati traslati, grazie agli scambi commerciali, a tutto il territorio greco e mediterraneo. Ad Atene il taglione comunque pare essere non accettato nel V secolo, sostituito dal supremo valore delle leggi. Ne sia testimonianza un noto passo del *Critone* platonico (49b-c) dove Socrate, dopo avere asserito che in nessun caso va commessa ingiustizia οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν («in nessun modo, dunque, si deve fare ingiustizia»; trad. Reale 1991) in un passaggio che sembra perciò essere prossimo alla legge enunciata da Antifonte (infatti la legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente sembra essere su questa strada)<sup>265</sup>, afferma chiunque ne subisca non deve ricambiarla, ossia non deve a sua volta commettere ingiustizia οὐδὲ ἀδικούμενον ἄρα ἀνταδικεῖν, ὡς οἱ πολλοὶ οἴονται, ἐπειδὴ γε οὐδαμῶς δεῖ ἀδικεῖν. («Dunque, neppure se si subisce ingiustizia si deve rendere ingiustizia, come, invece, crede la gente, perché per nessuna ragione si deve commettere ingiustizia»; trad. Reale 1991). Socrate ne fornisce poi la motivazione teoretica che è connessa con la dimensione etica: infatti, fare del male è commettere ingiustizia, τὸ γὰρ που κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους τοῦ ἀδικεῖν οὐδὲν διαφέρει. («Il far male agli uomini, infatti, non differisce per nulla dal fare ingiustizia»; trad. Reale 1991). Se ne conclude che nell'ambiente culturale e filosofico del tempo la legge del taglione fosse criticata e non accettata<sup>266</sup> mentre ad essere preponderante sopra tutto e tutti è la legge in quanto tale. Cronologicamente contemporaneo a questo momento della storia del pensiero greco, ritroviamo la legge del taglione

---

scritte operato da Zaleuco fosse tipico del mondo greco e che si sarebbe svolto in maniera autonoma rispetto alle influenze del vicino Oriente: questo sarebbe avvenuto anche nel contenuto non solo nella forma.

265 Risulta interessante notare che la legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente può essere connessa alla riflessione socratica del *Critone*: la vicinanza tra le due potrebbe risultare proficua. Socrate sostiene che non si deve agire ingiustamente ma lo completa asserendo che ingiustamente significa fare del male a qualcuno: dunque non si deve mai fare del male a nessuno. L'esito morale socratico è inaspettatamente vicino alla legge di Antifonte che vieta di uccidere in ogni caso, ritenendo l'uccidere come un male che va evitato sempre. Se ne può trarre che Antifonte stia cercando di applicare tale concetto (ossia il rifiuto del dare la morte in ogni caso ed evitare il male in ogni caso) alle sue tetralogie e forzare così i discorsi di accusa e difesa a partire proprio da questo punto. Su questo torneremo a discutere nell'apparato dedicato alla legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente.

266 Prima del V secolo la legge del taglione è presente anche nelle concezioni filosofiche e naturalistiche dei primi pensatori (e poi anche utilizzata nelle tragedie) come regola del contraccambio. Su questo si veda Vlastos 1998, 239-248. Secondo lo stesso Vlastos (251 ss.) a dare un cambio concettuale e a ristabilire la divisione tra punizione (applicazione razionale di una pena orientata al beneficio comune) e vendetta (passione di restituire il danno ricevuto) fu Platone che lo assegnò a Protagora nel grande discorso del suo omologo dialogo, pur se segni di critica alla legge del taglione erano già disseminati nella cultura del V secolo, seppur il culmine si avrà proprio con la riflessione socratica del *Critone*.

nelle *Leggi delle Dodici Tavole (Duodecim Tabularum Leges)* di epoca romana repubblicana. Nella *Tabula VIII.2* contenente diritto penale si può leggere che “Si membrum rupsit ni cum eo pacit, talio esto” («Se uno rompe ad un altro un membro, e non viene ad un accordo con lui, subisca la pena del taglione»; trad. Mori [*online vers.*]) per cui il taglione è previsto ma solo nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo previo tra le parti, in definitiva è concesso come *extrema ratio*. Nel V secolo in ambiente greco, dunque, il taglione appare escluso sia per la preponderanza delle leggi sia a livello di speculazione teoretico-filosofica; in ambiente romano esso è ammesso solo quando non c'è la possibilità di evitarlo: ad ogni modo in entrambe le culture esso è ridimensionato e nel caso del mondo greco eliminato ossia surclassato dal potere della legge.

Il taglione, dunque, è concettualmente fuori dall'orizzonte giuridico di Antifonte e non è possibile riammetterlo e trovarlo quando invece ad essere presenti sono da un lato il valore delle consuetudini (a livello morale ma non procedurale, come in Γ.Ι.6) e dall'altro sono dominanti le leggi vigenti come in questo passaggio dove non si parla di *nomima* (presente in Γ.Ι.6) ma di *nomos* ossia della legge a cui questo processo deve attenersi, un *nomos* che riporta la giustizia rispetto all'azione omicidiaria e dove la pena di morte nel caso in cui l'omicidio sia riconosciuto come atto volontario è applicata come sostituto della vendetta privata.

### [Γ.ΙΙ] *Primo discorso di difesa*

[Γ.ΙΙ.1] Ὅτι μὲν βραχεῖς τοὺς λόγους ἐποιήσαντο, οὐ θαυμάζω αὐτῶν· οὐ γὰρ ὡς μὴ πάθωσιν ὁ κίνδυνος αὐτοῖς ἐστίν, ἀλλ' ὡς ἐμὲ μὴ δικαίως δι' ἔχθραν διαφθειρώσιν. Ὅτι δ' ἐξισοῦν τοῖς μεγίστοις ἐγκλήμασιν ἤθελον τὸ πρᾶγμα, οὐ ὁ ἀποθανῶν αὐτῷ αἰτιὸς καὶ μᾶλλον ἢ ἐγὼ ἐγένετο, εἰκότως ἂν ἀγανακτεῖν μοι δοκῶ. Ἄρχων γὰρ χειρῶν ἀδίκων<sup>267</sup>, καὶ παροινῶν εἰς ἄνδρα πολὺ αὐτοῦ σωφρονέστερον, οὐχ αὐτῷ μόνον τῆς συμφορᾶς, ἀλλὰ καὶ ἐμοὶ τοῦ ἐγκλήματος αἰτιὸς γέγονεν.

[Γ.ΙΙ.1] Poiché i ragionamenti furono di breve durata, non li ammiro; infatti certo non c'è pericolo per loro che subiscano una pena, ma che facciano morire ingiustamente me per rancore. Credo che potrei verosimilmente adirarmi, per il fatto che volevate uguagliare il fatto alle più gravi accuse, di cui il morto è responsabile verso sé stesso più di quanto lo sia stato io. Infatti essendo l'aggressore e comportandosi male per il vino verso un uomo molto più temperato di lui, non solo è stato la causa della disgrazia verso sé stesso, ma anche la causa dell'accusa verso di me.

[Γ.ΙΙ.1] *Commento*: La difesa inizia il suo primo discorso con un attacco non velato all'accusa sostenendo che i suoi discorsi brachilogici non portano di fatto reali argomentazioni e dunque non possono essere ammirati. C'è da

267 Gagarin 2002, 128 n. 62: «The Greek expression for 'began the fight' (Ἄρχων χειρῶν ἀδίκων) is a technical legal expression that is as old as Draco».

riconoscere che l'accusa pur in una lunghezza abbastanza normale (o per lo meno non breve come nel caso di B.I.1) non fornisce un quadro chiaro delle dinamiche dell'evento ma propone alcune riflessioni importanti sulla volontarietà dell'azione, sulle norme consuetudinarie e sulla legge che va applicata al caso. L'accusa alla brachilogia consisterebbe, dunque, nel fornire argomenti non propriamente sviluppati ma solo assunti, considerati per sostenere l'accusa stessa in quanto tale. Sappiamo che la brachilogia è uno dei temi fondamentali della filosofia socratica: Socrate rimprovera i Sofisti di non saper condurre i discorsi in modalità brachilogica (ne sia un esempio lo scontro tra Socrate e Protagora nell'omonimo dialogo platonico, in part. *Prot.* 334e - 335a dove Socrate minaccia di andarsene se Protagora non si atterra alle regole di un dialogo svolto dialetticamente ossia brachilogicamente). Velatamente, in questo passaggio può essere presente una critica al socratismo<sup>268</sup>. La difesa fa notare immediatamente il dislivello che corrisponde in definitiva al perché l'accusa non si è neanche premurata di svolgere un discorso degno: il fatto evidente è che le parti non rischiano allo stesso modo; infatti, l'accusa non ha nulla da perdere e non ha nulla da mettere in gioco, la difesa invece sa che in discussione c'è la sua posizione e che la pena potrebbe essere quella di morte. Il loro rapporto risulta infine asimmetrico. Asimmetria che ritorna poi, secondo la difesa stessa, nell'attribuzione della colpa. Infatti, egli sostiene che la colpa è da attribuirsi a colui che ha cominciato per primo lo scontro fisico, ossia il morto, e non è paragonabile alla sua azione che invece è stata una conseguenza. In tal senso non vi è stata compartecipazione: uno ha la responsabilità, l'altro non ne ha parimenti. Sorprende che la difesa affermi di potersi adirare per questo seppur, a livello retorico, una tale posizione non è controproducente ma è, anzi, una maniera per coinvolgere gli altri, la giuria e chi presente, a sentire il suo stesso sdegno, la sofferenza che la situazione ingiusta gli genera, e soprattutto a fare percepire il pericolo per la perdita della vita che grava su di lui. In effetti, conclude dicendo che è stato il comportamento dell'uomo anziano che per primo ha aggredito, essendo in preda all'ubriachezza a generare una disgrazia per sé stesso ma soprattutto l'accusa da cui ora egli si deve difendere.

[Γ.II.2] Οἶμαι μὲν οὖν ἔγωγε οὔτε δίκαια τούτους οὔθ' ὅσια δοῶν ἐγκαλοῦντας ἐμοί. Τὸν γὰρ ἄρξαντα τῆς πληγῆς, εἰ μὲν σιδήρω ἢ λίθῳ ἢ ξύλῳ ἤμυνάμην αὐτόν, ἠδίκουν μὲν οὐδ' οὕτως - οὐ γὰρ ταῦτ' ἀλλὰ μείζονα καὶ πλείονα δίκαιοι οἱ ἄρχοντες ἀντιπάσχειν εἰσί: - ταῖς δὲ χερσὶ τυπτόμενος ὑπ' αὐτοῦ, ταῖς χερσὶν ἄπερ ἔπασχον ἀντιδρῶν, πότρεα ἠδίκουν;

[Γ.II.2] Certamente proprio io penso che questi che mi accusano non fanno le cose conformi né alle leggi umane né alle leggi divine. Infatti avendo

268 Sulla relazione tra Socrate e Antifonte, a partire in particolare dai *Memorabili* (I 6) di Senofonte, si veda Bonazzi 2009.

cominciato lui il colpo, se mi fossi difeso con un'arma o una pietra o un pezzo di legno, in questo modo non avrei commesso niente di ingiusto - infatti coloro che iniziano non hanno il diritto di soffrire queste cose ma di più e più importanti: - colpito da lui con le mani, reagendo con le mani nello stesso modo in cui subivo [l'aggressione], commettevo forse ingiustizia?

**[Γ.II.2]** *Commento:* La difesa per difendere sé stessa accusa il proprio accusatore. E lo accusa fortemente asserendo che questi non rispetta né le leggi umane né le leggi divine e che il suo comportamento non è conforme a nessuna delle due: δίκαια/όσια (*dikaialhosia*) in opposizione vogliono proprio rendere conto di tale duplicità, che è declinata in molti modi e spesso nel corso delle tre tetralogie. Chi accusa, dunque, non lo fa in maniera giusta, dal momento che prende le parti di colui che ha iniziato per primo a colpire. Chi ha iniziato la lotta ha la responsabilità dell'azione ma anche dell'esito: infatti la difesa asserisce che chi comincia deve anche patire di più, ossia è giusto che soffra di più di chi non ha iniziato. Di fatto la responsabilità ricade su chi ha dato avvio all'azione. In più, la difesa aggiunge un elemento rilevante: il giovane non si è difeso con un'arma ma ha risposto alle percosse esattamente con la stessa arma di chi ha cominciato, ossia le mani. La lotta è stata condotta ad armi pari, entrambi utilizzavano le mani. Dunque, la difesa ha chiarito che: 1. la responsabilità degli eventi è a carico di chi ha iniziato la lotta; 2. lo scontro è avvenuto poi ad armi pari, il giovane non ha infierito con le armi ma ha utilizzato le mani come il suo aggressore. Alla luce di ciò, con una domanda retorica, chiede come possa considerarsi ed essere considerato colpevole, quando tutti gli elementi dimostrano che agì correttamente. Di fatto, la difesa sta dichiarando di essere innocente perché si è difeso e chi si difende non può essere incriminato<sup>269</sup>: la difesa non solo vuole fare valere questo principio ma vuole che la responsabilità ricada su chi ha colpito per primo (che poi è morto) portando avanti la linea che la prima causa, quella che genera il fatto, ne ha anche la responsabilità. La natura della legittima difesa (consentita reazione o *self help*) è argomento dibattuto su cui torneremo nelle conclusioni di questa tetralogia.

**[Γ.II.3]** Εἶεν· ἐρεῖ δέ "ἀλλ' ὁ νόμος εἰργων μήτε δικαίως μήτε ἀδίκως ἀποκτείνειν ἔνοχον τοῦ φόνου τοῖς ἐπιτιμίαις ἀποφαίνει σε ὄντα· ὁ γὰρ ἀνὴρ τέθνηκεν". Ἐγὼ δὲ δεῦτερον καὶ τρίτον οὐκ ἀποκτεῖναι φημι. Εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν πληγῶν ὁ ἀνὴρ παραχρῆμα ἀπέθανεν, ὑπ' ἐμοῦ μὲν δικαίως δ' ἂν ἔτεθνηκει - οὐ γὰρ ταῦτ' ἀλλὰ μείζονα καὶ πλείονα οἱ ἄρξαντες δίκαιοι ἀντιπάσχειν εἰσὶ -

**[Γ.II.3]** E sia. Invece chiede: "ma la legge proibendo di uccidere sia giustamente sia ingiustamente prova che tu sei responsabile dell'omicidio con le pene; infatti l'uomo è morto". Io invece affermo per la seconda e la

269 Platone, *Leggi* IX 869 c-d e Demostene, *Contro Aristocrate* XXIII, 53. Sull'idea che non si tratti qui di legittima difesa ma di "consentita reazione" si veda Paoli 1933, 195 ss.; cf. Declava Caizzi 1969, 244.



terza volta di non avere ucciso. Se infatti l'uomo fosse morto immediatamente a seguito dei colpi, sarebbe morto veramente per mano mia - infatti coloro che diedero inizio non hanno il diritto di soffrire queste cose ma di più e più importanti.

[Γ.II.3] *Commento*: Se nel precedente paragrafo aveva argomentato la sua innocenza e l'addebito dell'accaduto all'anziano deceduto, in questo paragrafo la difesa risponde direttamente all'accusa che, nel suo primo discorso, aveva fatto riferimento a una legge al paragrafo I.7 e la difesa la richiama direttamente qui inserendo il discorso indiretto della controparte con la citazione della legge che già compariva nella seconda tetralogia (B.II.9 e B.III.7) ossia la legge che vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente. Per la difesa la legge non può essere applicata perché nel caso in questione non gli può essere addebitata la morte di nessuno. Infatti, a suo dire, non è stata la sua resistenza all'aggressore, con i relativi colpi sferrati con le mani, a causare la morte. Infatti, la morte non è avvenuta a seguito dei colpi, è avvenuta successivamente, quando l'anziano era già stato preso in carico del medico che doveva occuparsene: la difesa ribadisce con grande enfasi retorica ribadendo che sta ripetendo la sua innocenza per la seconda e terza volta, sottintendendo che la sua posizione è definitiva, è quella ufficiale che sempre ripeterà: è innocente. Ad essere colpevole è chi ha sferrato i colpi per primo, ossia l'anziano poi divenuto vittima.

Dal punto di vista logico, l'argomento della difesa si regge su due cardini a questo punto: 1. La legge non è applicabile al caso; 2. La colpa è da addebitarsi a chi ha sferrato i colpi per primo. Secondo il punto 2., la causa dell'evento è da identificarsi con chi ha iniziato la rappresaglia. Per cui la conoscenza dell'evento è dato dalla conoscenza della causa: la discussione della causa come origine della colpa era stata discussa da Antifonte in B.IV.6 (nel secondo discorso della difesa) dove veniva discussa dalle due parti in maniera analoga a questa tetralogia.

Nella seconda tetralogia si aveva il nesso causale applicato nel seguente modo:

l'accusa sosteneva che il lancio del giovane > implica (è causa del-) la morte del giovane colpito dal giavellotto alla sua ricaduta dopo la parabola;

a questo la difesa aveva opposto un argomento per disconoscerne il valore, secondo cui se ogni lancio implicasse un colpo a segno, allora tutti i lanciatori avrebbero ucciso (si arriva alla contraddizione).

Analogamente qui:

- i. l'accusa sostiene che i colpi del giovane > implicano (sono causa del-) la morte dell'anziano;
- ii. la difesa risponde risalendo indietro nella catena delle implicazioni causali fino a chi ha iniziato a colpire per primo; è implicito che se chi ha colpito per primo non lo avesse fatto, non si sarebbero create le condizioni per la difesa fisica del giovane.



Il giovane di questa terza tetralogia è dunque deresponsabilizzato se si ammette che:

- i. ha agito lecitamente
- ii. non ha dato inizio alla catena dei nessi causali e perciò rimane fuori da ogni responsabilità perché la colpa è nella causa che viene invece rifiutata come a lui ascrivibile.

Se ne deve dedurre che Antifonte sta mostrando come applicare e come rifiutare l'applicazione del nesso causa-effetto, spostando la causa dal soggetto incolpato a soggetti terzi. Il capovolgimento del punto di vista dell'accusa viene sottolineata in chiusura del paragrafo con il ribadire, usando esattamente lo stesso lessema, l'idea che chi ha iniziato merita di soffrire più cose e più importanti, insomma gli deve venire ascritta la colpa, e di conseguenza la pena.

Seppur in due contesti giudiziari differenti, Antifonte si affida allo stesso *modus argumentandi*, sfrutta le sue competenze in materia di logica con lo scopo di costruire ragionamenti validi.

**[Γ.II.4]** νῦν δὲ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον μοχθηρῶ ἰατρῶ ἐπιτρεφθεὶς διὰ τὴν τοῦ ἰατροῦ μοχθηρίαν καὶ οὐ διὰ τὰς πληγὰς ἀπέθανε. Προλεγόντων γὰρ αὐτῷ τῶν ἄλλων ἰατρῶν, εἰ ταύτην τὴν θεραπείαν θεραπεύσοιτο, ὅτι ἰάσιμος ὦν διαφθαρήσοιτο, δι' ὑμᾶς τοὺς συμβούλους διαφθαρεῖς ἐμοὶ ἀνόσιον ἔγκλημα προσέβαλεν.

**[Γ.II.4]** Invece essendo stato affidato subito a un cattivo medico morì molti giorni dopo a causa dell'incapacità del medico e non a causa dei colpi. Infatti gli altri medici avvisandolo, che se [l'anziano] fosse stato curato con questo trattamento, sarebbe morto benché fosse curabile, essendo stato ucciso a causa dei vostri consigli gettò l'empia accusa contro di me.

**[Γ.II.4]** *Commento:* In questo paragrafo la difesa attua lo spostamento di responsabilità proponendo tutti i passaggi dell'evento. Il nucleo centrale dell'argomento che serve a dare forza al rifiuto della sua propria colpa nel precedente paragrafo è il seguente: l'uomo non è morto subito dopo la zuffa; è stato trasportato subito (νῦν / νῦν) dal medico ed è morto molti giorni dopo (πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον / *pollais hēmerais hysteron*). È proprio il tempo a dimostrarsi un fattore determinante: intercorsi molti giorni dall'accaduto non è più possibile, secondo la difesa, connettere i due eventi, ossia i colpi e la morte (dunque, causa ed effetto), per cui va individuato il diretto responsabile dell'evento che ha prodotto l'evento mortale ben dopo lo scontro tra l'anziano e il giovane, ossia il medico. La difesa cerca subito di sminuire il medico, presentandolo come un incapace che non ha voluto ascoltare il giudizio di altri medici: il profilo che ne vuole dare è negativo e discreditante. Lo spostamento della responsabilità era già stato presentato nella *Tetralogia B* dove essa veniva attribuita al maestro del ginnasio che aveva invitato in maniera inopportuna la giovane vittima a raccogliere i dardi. Il meccanismo

logico è lo stesso, ossia si cerca in un soggetto terzo la causa del decesso della vittima. Rispetto alla *Tetralogia B*, qui però siamo in presenza di un caso differente nel momento in cui si tiene in considerazione su chi viene spostata la responsabilità: infatti, mentre il maestro di ginnastica è teoricamente imputabile, sulla figura del medico invece è presente una restrizione di legge, come abbiamo visto nel *Commento* di B.I.1, soprattutto in relazione al *phonos dikaios* presentato da Platone nelle *Leggi*<sup>270</sup>:

*Lg.* IX, 865 b: [...] ἰατρῶν δὲ πέρι πάντων, ἂν ὁ θεραπευόμενος ὑπ' αὐτῶν ἀκόντων τελευτᾷ, καθαρὸς ἔστω κατὰ νόμον.

[...] riguardo a tutti i medici, qualora chi è curato da loro muoia contro la loro volontà, il medico sia puro secondo la legge (trad. Ferrari, Poli 2005).

È importante sottolineare che il medico non è imputabile quando si dimostra l'involontarietà omicidiaria della sua azione (viene infatti usato ὑπ' αὐτῶν ἀκόντων / *hup'autōn akontōn*, contro la loro volontà)<sup>271</sup>: in questo passo delle *Tetralogie* non si fa però presente una possibile volontarietà del medico, dunque è non propriamente adeguato riferirsi a questa norma delle leggi platoniche. La difesa, invece, sta cercando di mostrarne i limiti vistosi delle capacità del medico: la sua incompetenza è il vero argomento contro il medico. È alquanto difficile intravedere una equivalenza tra volontarietà e incompetenza, per cui non siamo autorizzati ad attuare tale collegamento ma, seguendo ancora Platone, l'incompetenza intesa come ignoranza è una colpa; si legge infatti in 863 c-d:

*Lg.* 863 c-d: Ἀθηναῖος: τρίτον μὴν ἀγνοίαν λέγων ἂν τις τῶν ἀμαρτημάτων αἰτίαν οὐκ ἂν ψεύδοιτο: διχῆ μὴν διελόμενος αὐτὸ ὁ νομοθέτης ἂν βελτίων εἴη, τὸ μὲν ἀπλοῦν αὐτοῦ κούφων ἀμαρτημάτων αἴτιον ἡγούμενος, τὸ δὲ διπλοῦν, ὅταν ἀμαθαίνῃ τις μὴ μόνον ἀγνοία συνεχόμενος ἀλλὰ καὶ δόξη σοφίας, ὡς εἰδὼς παντελῶς περὶ ἅ μῆδαμῶς οἶδεν, μετὰ μὲν ἰσχύος καὶ ῥώμης ἐπομένης μεγάλων καὶ ἀμούσων ἀμαρτημάτων τιθεὶς αἴτια τὰ τοιαῦτα, ἀσθενείας δὲ ἐπομένης, παίδειά τε ἀμαρτήματα καὶ πρεσβυτέρων γιγνόμενα θήσει μὲν ἀμαρτήματα καὶ ὡς ἀμαρτάνουσιν νόμους τάξει, πραοτάτους γε μὴν πάντων καὶ συγγνώμης πλείστης ἔχομένους.

Ateniese: E se uno dicesse che la terza causa delle colpe (scil. dopo gli atti volontari e quelli involontari) è l'ignoranza, non mentirebbe: il legislatore farebbe meglio a dividerla in due, stimando la sua forma semplice responsabile di colpi lievi, invece

270 Lo nota anche Decleva Caizzi 1969, 245.

271 È forse utile ricordare che nel *Giuramento* di Ippocrate, della stessa epoca delle *Tetralogie*, è presente il tema dell'obbligo del medico a non fare mai azioni ingiuste e dannose, compresa quella di non somministrare farmaci mortali. Il testo del giuramento è molto breve, come si sa, e non si ritiene necessario apportare i brevi passaggi; il richiamo è atto a comprendere meglio la volontarietà di morte del medico che più di altri soggetti, avendo una conoscenza dei medicamenti e del corpo umano, ha la possibilità di arrecare la morte qualora decida di farlo.

quella doppia, qualora uno sia ignorante perché è stretto non solo dall'ignoranza ma anche da un'opinione di saggezza, come se sapesse perfettamente ciò di cui non sa niente, stabilendo queste cose come cause di grandi e brutali colpe, quando congiunte a vigore e a forza, e, quando invece tiene loro dietro la debolezza, poiché le colpe sono di tipo infantile o senile, le stabilirà come colpe e imporrà leggi ai loro autori come a dei colpevoli, ma leggi che siano le più miti di tutte e che si attengano alla più grande indulgenza (trad. Ferrari-Poli 2005).

A seguire questo passaggio di Platone, l'incompetenza intesa come ignoranza è alternativa all'atto volontario e a quello involontario: è una terza via, potremmo dire. Se l'ignorante percepisce sé stesso come saggio, è ancora più colpevole; ma si danno due casi per stabilire la grandezza della colpa: se il soggetto è nel pieno del suo vigore allora sarà colpevole e dovrà ricevere pene severe; se il soggetto è infantile o senile (in quanto attenuanti) allora riceverà le pene più miti possibile. Nel caso di Antifonte del medico non si fa riferimento all'età e al suo stato di salute o mentale ma si sottolinea bene la sua alterigia (infatti non ha voluto ascoltare gli altri medici), ha somministrato una cura non solo inefficace ma anche dannosa: ha, perciò, causato la morte dell'anziano a causa del suo comportamento. Il riferimento al medico non è dunque esclusivamente retorico, esso è pertinente perché, spostando l'asse delle responsabilità sul medico, quest'ultimo può concretamente essere ritenuto responsabile. Appare perciò evidente che non è questa una semplice strategia argomentativa ma è un tentativo ben fondato di eliminare la colpa a carico del giovane per trasferirla su un soggetto terzo.

Si potrebbe intendere, dunque, quest'argomento anche come tentativo di introdurre una concausa nella catena causale che limiti la responsabilità del giovane che ha colpito e che possa essere stata rilevante nel risultato ultimo delle azioni, ossia la morte dell'anziano.

[Γ.II.5] Απολύει δέ με και ὁ νόμος καθ' ὃν διώκομαι. Τὸν γὰρ ἐπιβουλεύσαντα κελεύει φονέα εἶναι. Ἐγὼ μὲν οὖν πῶς ἂν ἐπιβουλεύσαιμι αὐτῷ ὃ τι μὴ καὶ ἐπεβουλεύθην ὑπ' αὐτοῦ; τοῖς γὰρ αὐτοῖς ἀμυνόμενος αὐτὸν καὶ τὰ αὐτὰ δρῶν ἄπερ ἔπασχον, σαφές ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπεβούλευσα καὶ ἐπεβουλεύθην.

[Γ.II.5] Anche la legge secondo cui io sono accusato mi proscioglie. Infatti ordina che colui che ha agito con intenzione sia un assassino. Io certamente come avrei potuto avere l'intenzione contro di lui che anche lui non avesse avuto contro di me? Infatti difendendomi negli stessi modi e agendo proprio come subivo, è chiaro che ebbi le stesse intenzioni e ne fui oggetto.

[Γ.II.5] *Commento*: La promettente accusa verso il medico svanisce immediatamente e la difesa torna a riflettere sulle dinamiche dello scontro avuto con l'anziano. In particolare, cerca di dimostrare che non c'è stata volontarietà nelle sue azioni e per fare questo argomenta in due passaggi, rimettendo in circolo per negarlo, il lessico connesso al verbo *epibouleuō* che esprime 'avere l'intenzione di': 1. non è stato oggetto di un atto intenzionale

da parte dell'anziano, quindi non avrebbe avuto motivo per agire lui con un seguente atto intenzionale; 2. ha reagito nello stesso modo in cui è stato aggredito. Da questi due argomenti che fungono da premesse è raggiunta una conclusione, ossia che né l'aggressione né la sua difesa hanno avuto carattere intenzionale perché, se lo fosse la prima lo sarebbe anche la seconda, ma non essendola la prima non lo è neanche la seconda. Si tratta di una conclusione per assurdo in cui ammettendo le premesse le conclusioni sono paradossali: i due hanno avuto la stessa intenzione che però è negata, dunque entrambi non hanno avuto intenzione. Se assumiamo il lessico qui utilizzato e lo riconnettiamo alla prima tetralogia, ne deriva l'eliminazione per assurdo dell'omicidio premeditato: nessuno dei due ha progettato lo scontro e l'esito, e nemmeno nessuno dei due ha agito avendo come fine la morte dell'altro.

**[Γ.II.6]** Εἰ δέ τις ἐκ τῶν πληγῶν τὸν θάνατον οἰόμενος γενέσθαι φονέα με αὐτοῦ ἡγείται [εἶναι], ἀντιλογισάσθω ὅτι διὰ τὸν ἄρξαντα αἱ πληγαὶ γενόμεναι τοῦτον αἴτιον τοῦ θανάτου καὶ οὐκ ἐμὲ ἀποφαίνουσιν ὄντα· οὐ γὰρ ἂν ἡμυνάμην μὴ τυπτόμενος ὑπ' αὐτοῦ. Ἀπολυόμενος δὲ ὑπὸ τε τοῦ νόμου ὑπὸ τε τοῦ ἄρξαντος τῆς πληγῆς, ἐγὼ μὲν οὐδενὶ τρόπῳ φονεὺς αὐτοῦ εἰμί, ὁ δὲ ἀποθανὼν, εἰ μὲν ἀτυχία τέθνηκε, τῇ ἑαυτοῦ ἀτυχίᾳ κέχρηται - ἠτύχησε γὰρ ἄρξας τῆς πληγῆς -, εἰ δ' ἀβουλία τινί, τῇ ἑαυτοῦ ἀβουλίᾳ διέφθαρται· οὐ γὰρ εὖ φρονῶν ἔτυπτέ με.

**[Γ.II.6]** Se qualcuno ritiene che io sia il suo assassino credendo che la morte sia accaduta per i colpi, calcoli a propria volta che in base a colui che prese l'iniziativa i colpi avvenuti dimostrano che lui era responsabile della morte e non io; certamente non mi sarei potuto difendere se non fossi stato colpito da lui. Essendo prosciolto <sia dalla legge> sia da chi ha dato inizio al colpo io in nessun modo sono il suo assassino, colui che è stato ucciso, se è morto per sventura, ha subito la sua stessa sventura – infatti fu sventurato avendo dato inizio al colpo -, se [è morto] per imprudenza, è morto per la sua stessa imprudenza; infatti non giudicando saggiamente mi colpì.

**[Γ.II.6]** *Commento:* In questo paragrafo la difesa porta alle sue conseguenze il ragionamento iniziato nel precedente. Ammettiamo, sostiene la difesa, che l'anziano sia morto per i colpi subiti (e non per l'intervento errato del medico: la dimostrazione precedente della responsabilità da ascrivere al medico risolveva il problema dell'applicazione che vieta di uccidere ingiustamente e giustamente; infatti, la legge veniva in tal modo 'neutralizzata'): se fosse così allora la colpa ricadrebbe su chi ha iniziato a colpire ossia l'anziano stesso. Questo ragionamento ha occupato tutta la prima parte del discorso ma qui la difesa vi ritorna cercando di capire le cause dell'azione dell'anziano. Potrebbe infatti essere morto per un infortunio, o meglio per una sventura ma tale sventura è iniziata quando lui ha iniziato a colpire per primo; potrebbe essere morto per imprudenza ma tale imprudenza è da addebitarsi sempre a lui che ha colpito per primo. Colpì, ad ogni modo, non ragionando correttamente, non pensando, non giudicando in maniera saggia sulle sue azioni e sulle

conseguenze che ne sarebbero derivate. Decleva Caizzi (1969, 246) nota un parallelismo con l'*Apologia di Palamede* di Gorgia (*Pal.* 26<sup>272</sup>) per la forma dilemmatica dell'argomento ma il confronto non è particolarmente efficace: il dilemma gorgiano derivava dall'enunciazione del principio di non contraddizione in *Pal.* 25 e si realizzava a partire dalla definizione di uomo saggio in quanto stolto o assennato, allo stesso tempo, per mostrarne la contraddizione una volta applicata al suo caso specifico; qui invece qui si offrono due opzioni per spiegare l'azione dell'anziano: la struttura è certamente dilemmatica (*tertium non datur*) ma la base logica è profondamente differente da quella gorgiana, infatti qui non si vuole raggiungere la paradossalità della contraddizione come nell'*Apologia di Palamede*.

[Γ.II.7] Ὡς μὲν οὖν οὐ δικαίως κατηγοροῦμαι, ἐπιδέδεικται μοι· ἐθέλω δὲ τοὺς κατηγοροῦντάς μου πᾶσιν οἷς ἐγκαλοῦσιν ἐνόχους αὐτοὺς ὄντας ἀποδείξαι. Καθαρῶ μὲν γάρ μοι τῆς αἰτίας ὄντι φόνον ἐπικαλοῦντες, ἀποστεροῦντες δὲ με τοῦ βίου ὃν ὁ θεὸς παρέδωκέ μοι, περὶ τὸν θεὸν ἀσεβοῦσιν· ἀδίκως δὲ θάνατον ἐπιβουλεύοντες τὰ τε νόμιμα συγγέουσι φονῆς τέ μου γίνονται· ἀνοσίως δ' ἀποκτεῖναι ὑμᾶς με πείθοντες καὶ τῆς ὑμετέρας εὐσεβείας αὐτοὶ φονῆς εἰσὶ.

[Γ.II.7] È stato provato da parte mia che certamente sono accusato ingiustamente; voglio invece che sia dimostrato da parte di tutti coloro che incolpano che sono colpevoli i miei stessi denunciati. <Infatti> accusando di omicidio me che sono immune dalla colpa, togliendomi la vita che il dio mi ha concesso, commettono empietà contro il dio; meditando ingiustamente la morte violano anche le leggi e sono responsabili della mia morte; convincendo voi a condannarmi per un empio delitto sono assassini loro stessi anche della vostra pietà.

[Γ.II.7] *Commento*: La difesa afferma di avere dimostrato la sua innocenza ma vuole di più: infatti vuole che tale innocenza sia riconosciuta anche da tutti coloro che lo incolpano: questi, infatti, devono riconoscere che ad essere colpevoli siano i suoi accusatori. È interessante questo passaggio perché pare avere risvolti retorici di rilievo: tutti coloro che lo ritengono colpevole (non solo chi lo ha formalmente portato in tribunale) devono riconoscere le cose come sono; quindi, l'appello che il giovane fa in tribunale è non solo alla controparte ma anche tutti coloro che ne prendono le parti. Subito dopo viene reintrodotta l'argomento religioso e si risponde al mito presentato dall'accusa nel suo primo discorso: se gli verrà tolta la vita data dal dio, allora avverrà l'ingiustizia, capovolgendo di fatto l'esito che l'accusa voleva trarre dalla narrazione del mito fatta in Γ.I.2. La difesa sta utilizzando, dunque, lo stesso

272 *Pal.* 26: «Vorrei poi sapere da te se consideri gli uomini sapienti come stolte o assennati. Se stolte, il tuo giudizio è nuovo ma non veritiero. Se assennati, in nessun modo conviene che coloro che sono assennati commettano i più grandi errori e preferiscano il male in luogo del bene presente. Se dunque sono sapiente, non ho errato; se ho errato, non sono sapiente. Quindi in entrambi i casi saresti un bugiardo» (trad. Giombini 2012).

argomento dell'accusa ma lo capovolge a suo favore, seguendo una struttura puramente antilogica. L'accusa ha richiesto per lui l'omicidio volontario per cui è prevista la pena di morte e questa viola le leggi divine: il termine utilizzato è νόμιμα / *nomima* intendendo norme di natura consuetudinaria come in Γ.Ι.6. La chiusura del paragrafo è un indirizzo ai giudici: loro stessi verrebbero danneggiati se venissero persuasi della sua falsa colpevolezza, infatti gli accusatori non solo sarebbero suoi assassini ma sarebbero anche colpevoli di avere distrutto ed eliminato la pietà che è propria della stessa giuria. Si tratta di un elemento 'patetico' che ha lo scopo di smuovere la sensibilità dei giudici.

**[Γ.ΙΙ.8]** Τούτοις μὲν οὖν ὁ θεὸς ἐπιθείη τὴν δίκην· ὑμᾶς δὲ χρῆ τὸ ὑμέτερον σκοποῦντας ἀπολῦσαί με μᾶλλον ἢ καταλαβεῖν βούλεσθαι. Ἀδίκως μὲν γὰρ ἀπολυθεῖς, διὰ τὸ μὴ ὀρθῶς ὑμᾶς διδαχθῆναι ἀποφυγῶν, † τοῦ μὴ διδάξαντος καὶ οὐχ ὑμέτερον† τὸν προστρόπαιον τοῦ ἀποθανόντος καταστήσω· μὴ ὀρθῶς δὲ καταληφθεὶς ὑφ' ὑμῶν, ὑμῖν καὶ οὐ τούτῳ τὸ μῆνιμα τῶν ἀλιτηρίων προστρέψομαι.

**[Γ.ΙΙ.8]** Pertanto voglia il dio imporre a costoro la pena; è necessario invece che voi pensando al vostro interesse vogliate assolvermi piuttosto che condannarmi come colpevole. Infatti qualora fossi prosciolto ingiustamente, scampando alla condanna per il fatto che l'evento non vi fu spiegato correttamente, † poiché non lo avete appreso allora non† volgerò contro di voi lo spirito vendicatore di colui che è morto; ma qualora fossi condannato da voi ingiustamente, mi rivolgerò supplicando per l'ira degli spiriti vendicatori verso di voi e non verso questo.

**[Γ.ΙΙ.8]** *Commento:* il discorso continua sulla scia delle considerazioni precedenti: il richiamo al divino è ulteriormente rafforzato da questa riflessione biforcata. Infatti, la difesa prospetta due possibilità a partire dall'ipotesi di essere prosciolto. Qualora venisse prosciolto ingiustamente poiché i giudici non hanno compreso bene come sono andati i fatti allora si creerebbe un'ingiustizia ma tale ingiustizia non potrebbe ricadere sui giudici: essi sono stati persuasi dall'ignoranza, dall'aver mal conosciuto gli eventi. La seconda ipotesi è se egli venisse condannato ingiustamente: in questo caso la responsabilità è propria dei giudici e quindi l'accusato auspicherebbe che lo spirito vendicatore del morto andasse contro di loro. La strana biforcazione parte da due premesse antitetiche (essere prosciolto/ essere accusato) ma sempre come atti ingiusti, scorretti. Infatti, egli ha avanzato per tutta la lunghezza del suo discorso una terza ipotesi: essere prosciolto perché innocente. Dunque, c'è da chiedersi perché l'accusato tenga in considerazione queste due ipotesi apparentemente lontane dal suo reale 'focus' argomentativo: la risposta non può che essere una, ossia che qui la difesa si sta mettendo 'al posto' dei giudici. Infatti, i giudici se persuasi dall'accusa potranno fare due cose: o proscioglierlo o condannarlo. Nel primo caso verrebbero deresponsabilizzati, nel secondo no. E in virtù di questo è necessario ovviamente applicare un principio di convenienza, ossia scegliere

di proscioglierlo in modo tale da non essere perseguitati dalla vendetta del morto (detto in altri termini, non subire il *miasma*). Decleva Caizzi 1969, 247 ha notato pertinentemente la relazione con A.III.10: «Là parlava l'accusatore: se i giudici sbagliano a favore dell'imputato (che è colpevole) l'accusa è esente da ogni responsabilità; questa ricade sui giudici, che assolvono ingiustamente un colpevole: perciò essi devono comunque condannare. Qui parla l'imputato: se i giudici sbagliano a favore dell'imputato (anche se colpevole) essi non ne sono responsabili; lo è invece chi non ha loro mostrato esattamente la verità; quindi, essi possono comunque assolvere».

Tosto che dunque l'argomentazione, pur paradossale perché condotta dalla difesa che prende in considerazione la sua colpevolezza (mentre si sta difendendo e la nega), sia efficace perché porta a richiamare i giudici in maniera non velata il principio di convenienza, c'è da considerare un ulteriore aspetto. I giudici possono prosciogliere e condannare ma la premessa è che essi siano stati fuorviati dal fatto che gli è stato precluso conoscere le cose come veramente sono andate: essi, di fatto, sono stati persuasi da un'accusa menzognera e fallace; in altri termini sono stati persuasi dal discorso dell'accusa. Ovviamente qui torna di nuovo l'ambivalenza tra la verità dei fatti e la menzogna raggiunta attraverso la persuasione che è un tema ben presente nella *Tetralogia B*, ma possiamo allargare lo sguardo al tema della carica di responsabilità dovuta alle parole e al discorso persuasivo. Tale prospettiva si rintraccia in Gorgia, in particolare all'*Encomio di Elena* dove la persuasione 'coattiva' è una delle quattro motivazioni che deresponsabilizzano la donna dall'essere stata la causa della guerra di Troia. È stato Paride a persuaderla e le sue parole hanno avuto un immediato riflesso sulle azioni della donna: lei ha agito persuasa dai discorsi dell'uomo. Dunque, sostiene Gorgia al par. 12: «[...] La caratteristica della persuasione è che non ha l'aspetto della necessità, ma ha la stessa forza. Infatti, un discorso che abbia persuaso un'anima costringe l'anima che ha persuaso sia a credere nelle cose dette sia ad acconsentire a ciò che viene fatto. Dunque chi ha persuaso, dal momento che ha costretto, è ingiusto e colei che è stata persuasa, dal momento che è stata costretta dal discorso, è diffamata a torto» (trad. Giombini 2012). Questo passaggio di Antifonte è forse meno esplicito di quello gorgiano ma l'utilizzo del verbo *didaskō* nella formula διὰ τὸ μὴ ὀρθῶς ὑμᾶς διδάχθῆναι – e anche nella seguente – rende bene conto di qualcuno che riceve un insegnamento, che apprende da qualcun altro; in questo caso il passaggio del 'sapere' avviene ma, secondo l'accusato, in maniera scorretta.

Il concetto della necessità che l'accusato venga prosciolto è ribadito nel secondo discorso di difesa, in Γ.IV.9, dove la preferenza che qui viene richiamata lì diventa una necessità della giustizia: si deve tenere in considerazione che a parlare nel secondo discorso di difesa non è l'accusato, che come vedremo si darà alla fuga, ma un suo amico.



[Γ.II.9] Ταῦτ' οὖν εἰδότες, τουτοισὶ τὸ ἀσέβημα τοῦτο ἀναθέντες, αὐτοὶ τε καθαροὶ τῆς αἰτίας γένεσθε, ἐμέ τε ὁσίως καὶ δικαίως ἀπολύετε· οὕτω γὰρ ἂν καθαρῶτατοι πάντες οἱ πολῖται εἴημεν.

[Γ.II.9] Dunque dal momento che sapete queste cose, ascrivendo questo delitto a costoro, siate voi stessi puri dalla colpa, e proscioglietemi conformemente alle leggi umane e divine; infatti in questo modo tutti noi cittadini diventeremmo più puri.

[Γ.II.9] *Commento*: La difesa ha concluso il suo discorso con un breve e ulteriore accenno alla necessità che i giudici preservino la loro stessa purezza seguendo quello che è indicato sia dalle leggi civili che da quelle religiose. Riportata la giustizia, la contaminazione sarà eliminata (il morto sarà soddisfatto e non potrà più generare il *miasma*) e tutti i cittadini torneranno ad uno stato di purezza. Come nella *Tetralogia B*, anche in questa, il morto è indicato dalla difesa come autore della sua stessa morte: riconoscendo questa sua responsabilità e non procedendo a condannare la controparte si riporterà la giustizia che lo stesso morto, causa e vittima allo stesso tempo, non avrà più motivo di chiedere oltre. Il discorso si apre con un piccolo inciso riguardante lo stato dei giudici: ora essi conoscono le cose come sono e, dunque, non possono deresponsabilizzarsi, ora devono agire secondo giustizia. La difesa sta dunque imponendo il suo punto di vista; la ricostruzione degli eventi e il calcolo delle opzioni possibili lo portano a poter richiamare i giudici a fare ciò che è giusto, almeno secondo la sua prospettiva.

### [Γ.III] *Secondo discorso di accusa*

[Γ.III.1] Τοῦτόν τε οὐ θαυμάζω ἀνόσια δρᾶσαντα ὅμοια οἷς εἰργασται λέγειν, ὑμῖν τε συγγιγνώσκω βουλομένοις τὴν ἀκρίβειαν τῶνπραχθέντων μαθεῖν τοιαῦτα ἀνέχεσθαι ἀκούοντας αὐτοῦ, ἃ ἐκβάλλεσθαι ἄξιά ἐστι. Τὸν γὰρ ἄνδρα ὁμολογῶν τύπτειν τὰς πληγὰς ἐξ ὧν ἀπέθανεν, αὐτὸς μὲν τοῦ τεθνηκότος οὐ φησι φονεὺς εἶναι, ἡμᾶς δὲ τοὺς τιμωροῦντας αὐτῷ ζῶν τε καὶ βλέπων φονεὺς αὐτοῦ φησὶν εἶναι. Θέλω δὲ καὶ τὰ ἄλλα παραπλήσια ἀπολογηθέντα τούτοις ἐπιδείξει αὐτόν.

[Γ.III.1] E non mi meraviglio che lui avendo compiuto azioni empie dica cose pari a quelle che ha fatto, e comprendo voi che volete conoscere l'accuratezza dei fatti quando lo sentite sostenere tali cose, le quali sono degne di essere ripudiate. Infatti confessando di dare percosse all'uomo a causa delle quali morì, non dice di essere lui l'assassino del morto, invece vivo e in grado di vedere afferma che noi che lo vendichiamo siamo i suoi assassini. Voglio dimostrare che lui si è difeso riguardo a queste cose anche in altre maniere analoghe.

[Γ.III.1] *Commento*: L'accusa riprende la parola con una certa dose di sdegno che è trasmessa dal senso di meraviglia che l'oratore prova di fronte alle parole inadeguate e menzognere della difesa che ai suoi occhi parla allo stesso modo in cui ha agito, ossia in maniera empia. In particolare, la difesa ha negato di avere causato la morte dell'anziano che risulterebbe dai suoi



argomenti l'assassino di sé stesso, d'altronde la linea della difesa è quella ma l'accusa la trova paradossale e lo ribadisce fin da subito in questa replica. Non manca la *captatio benevolentiae* nei confronti dei giudici: infatti la difesa afferma di comprendere la necessità della giuria di entrare nel particolare delle analisi dell'evento sebbene questo gli sia stato narrato in una maniera falsa e di cui dunque non devono avere fiducia. L'incipit è in linea col discorso precedente dell'accusa e contiene un *demonstrandum*<sup>273</sup>: l'accusa infatti afferma che dimostrerà (il verbo è il ricorrente *epideiknumi*) come sia abito della difesa argomentare nel modo in cui lo ha fatto qui; ed infatti affronterà a mano a mano tutti gli argomenti svolti dalla difesa mostrando l'inconsistenza di ognuno e rilevando come tutti siano atti a sostenere la sua prospettiva anche oltre il buon senso e le possibilità di un discorso assennato.

**[Γ.III.2]** Εἶπε δὲ πρῶτον μὲν, εἰ καὶ ἐκ τῶν πληγῶν ἀπέθανεν ὁ ἀνὴρ, ὡς οὐκ ἀπέκτεινεν αὐτόν· τὸν γὰρ ἄρξαντα τῆς πληγῆς, τοῦτον αἴτιον τῶν πραχθέντων γενόμενον καταλαμβάνεσθαι ὑπὸ τοῦ νόμου, ἄρξαι δὲ τὸν ἀποθανόντα. Μάθετε δὴ πρῶτον μὲν ὅτι ἄρξαι καὶ παροινεῖν τοὺς νεωτέρους τῶν πρεσβυτέρων εἰκότερόν ἐστι· τοὺς μὲν γὰρ ἢ τε μεγαλοφροσύνη τοῦ γένους ἢ τε ἀκμὴ τῆς ῥώμης ἢ τε ἀπειρία τῆς μέθης ἐπαίρει τῶ θυμῷ χαρίζεσθαι, τοὺς δὲ ἢ τε ἐμπειρία τῶν παροινουμένων ἢ τε ἀσθένεια τοῦ γήρωσ ἢ τε δύναμις τῶν νέων φοβοῦσα σωφρονίζει.

**[Γ.III.2]** Disse in primo luogo che seppure l'uomo morì a causa dei colpi, lui non lo uccise; (disse) che effettivamente colui che cominciò per primo il colpo, diventando lui responsabile delle azioni è giudicato secondo la legge, infatti a cominciare fu il morto. Ebbene rendetevi conto innanzitutto che è più verosimile che i più giovani comincino per primi e si comportino male per il vino rispetto ai più vecchi; infatti e l'orgoglio della stirpe e il vigore della forza e l'inesperienza dell'ubriachezza inducono gli uni ad abbandonarsi all'ira, e l'esperienza di coloro che sono ubriachi e la mancanza di vigore della vecchiaia e la forza dei giovani che incute timore rendono temperanti gli altri.

**[Γ.III.2]** *Commento*: L'accusa tenta una riduzione all'assurdo. Parte dalla premessa della controparte secondo cui chi cominciò il colpo è anche il

273 Antifonte pare una modalità argomentativa già presente all'epoca della sua attività: l'utilizzo delle formule di dimostrazione. Tali formule che assumono il nome latino di *demonstrandum* e del *quod erat demonstrandum* sono passaggi in cui il retore dichiara prima che dimostrerà una tesi 'X', e dopo averla dimostrata, sottolinea al pubblico (o al lettore) la riuscita del suo discorso asserendo di 'aver dunque dimostrato che X' (cf. Rossetti 2006). Di questa maniera di argomentare si trovano tracce nel *Corpus Hippocraticum*, *Morb. Sacr.* 1, e in Platone, *Men.* 84 a, anche se la prima vera e propria decodificazione, attraverso la specifica formula ὅπερ ἔδει δεῖξαι ("come dovevasi dimostrare"), è presente in Euclide (2.5) e poi in Archimede nel contesto, dunque, della dimostrazione matematica (cf. Marcacci 2012). Antifonte assume le formule delle scienze all'interno di un discorso non scientifico ma persuasivo: in tal modo le assimila, restituendo al proprio lavoro una prima immagine di correttezza ed esaustività. D'altronde Antifonte in quanto *polymathês* godeva di una preparazione molto ampia, anche rispetto all'ambito prettamente scientifico e metodologico.

responsabile dell'accaduto e della morte dell'anziano: a cominciare fu proprio quest'ultimo che è dunque responsabile della sua stessa morte. Ma, sostiene l'accusa, questa eventualità è poco credibile in quanto non è verosimile. La mancanza di verosimiglianza deriva da un fatto accertato (almeno dal suo punto di vista) ossia che a cominciare le risse sono sempre i più giovani: infatti gli anziani sono più temperanti in quanto la loro esperienza di vita e la loro attitudine è ben più cauta di quella dei giovani che sono invece vigorosi ma anche ingenui e non sanno controllare l'ubriacatura. Il carattere dei giovani e degli anziani è una tema piuttosto indagato dagli antichi: risalta per la sua completezza l'analisi che ne fa Aristotele nella *Retorica*, ne libro II a partire da 1388 b31 e fino a 1390 b14. Aristotele individua tre età dell'uomo: la giovinezza, il vigore degli anni (la maturità) e la vecchiaia; tra le tre, in linea con tutto il suo pensiero e la teoria del 'giusto mezzo', lo Stagirita ritiene più perfetta la forma mediana essendo la più equilibrata. Le altre due sono caratterizzate dagli eccessi, pur di natura opposta. Non sarà necessario riportare i brani aristotelici, essendo anche piuttosto lunghi, ma sarà bene fornire una lista degli elementi caratterizzanti i caratteri di giovani e vecchi. I giovani sono inclini alle brame (soprattutto quelle del corpo), desiderano con intensità ma facilmente cessano di farlo; sono inclini all'impetuosità e all'ira; sono amanti dell'onore e della vittoria; sono di buon carattere e facile da persuadere per inesperienza; sono simili agli ubriachi in quanto sono tendenti alla speranza e al calore che proviene dalla loro natura; sono proiettati nel futuro dal momento che non hanno un lungo passato; sono perciò facilmente ingannabili, coraggiosi, inclini alla vergogna e magnanimi; scelgono il bello invece che il vantaggioso e sono particolarmente sociali in quanto amano circondarsi di amici; sbagliano per i loro eccessi; pensano di conoscere tutto e per questa loro tracotanza commettono ingiustizia; infine sono compassionevoli e inclini al riso e allo scherzo. I vecchi, al contrario sono più cauti nei giudizi per esperienza; sono di cattivo carattere; sospettano sempre il male per esperienza; sono pusillanimi, illiberali e vili; tanto i giovani sono pieni di calore tanto i vecchi sono spenti e freddi in quanto sono pieni di paure; non hanno desideri ma cercano il vantaggio e la conservazione di sé; vivono nel passato e trascorrono il tempo raccontando ciò che è stato; compiono atti di ingiustizia per malvagità e non perché non si sappiano controllare, infatti sono stati moderati dall'esperienza; sono compassionevoli ma per debolezza; si lamentano e non amano né ridere né scherzare.

Le analisi di Aristotele sono particolarmente accurate e svolte nel contesto specifico della *Retorica* in cui il filosofo discute del pubblico e di come captare il suo interesse a partire dalla sua conformazione per età; eppure sono una eco di quello che si trova anche qui in Antifonte. Infatti, anche in questo passaggio delle *Tetralogie* si sottolinea il carattere impulsivo dei giovani e la loro scarsa capacità di contenere il vigore, mentre gli anziani sono moderati, conoscono per esperienza il furore giovanile e tendono ad evitarlo.

Un aspetto che va sottolineato è il richiamo all'ira ( $\tau\tilde{\omega}$  θυμῶ, *tō thymō*) in quanto l'omicidio per ira è contemplato dalla legislazione greca e occupa

anche una parte della trattazione delle *Leggi* di Platone (da 865e ss.): normalmente considerato parte del *phonos akousios* esso però contempla l'aggravante della mozione passionale iraconda<sup>274</sup>.

**[Γ.III.3]** Ὡς δὲ οὐδὲ τοῖς αὐτοῖς ἀλλὰ τοῖς ἐναντιωτάτοις ἡμύνατο αὐτόν, αὐτὸ τὸ ἔργον σημαίνει. Ὁ μὲν γὰρ ἀκμαζούση τῇ βλώμη τῶν χειρῶν χρώμενος ἀπέκτεινεν· ὁ δὲ ἀδυνάτως τὸν κρείσσονα ἀμυνόμενος, οὐδὲ σημείον οὐδὲν ὦν ἡμύνατο ὑπολείπων ἀπέθανεν. Εἰ δὲ ταῖς χερσὶν ἀπέκτεινε καὶ οὐ σιδήρῳ, ὅσον αἱ χεῖρες οἰκειότεραι τοῦ σιδήρου τούτῳ εἰσί, τοσοῦτῳ μᾶλλον φονεύς ἐστιν.

**[Γ.III.3]** La stessa azione indica che lui non si difese con gli stessi mezzi ma con i più opposti. Infatti l'uno uccise venendo alle mani poiché era nella pienezza delle forze; l'altro respingendo debolmente il più forte, morì ma senza lasciare alcun segno di quelli con cui si difese. Ma se uccise con le mani e non con un'arma, quanto le mani gli sono più familiari dell'arma, tanto più è un assassino.

**[Γ.III.3]** *Commento:* In questo passaggio continua la riduzione all'assurdo cominciata nel precedente. L'accusa affronta l'argomento delle armi pari che la difesa aveva apportato nel suo precedente discorso. Infatti, secondo la nuova prospettiva, non si può parlare di parità: sì, i mezzi utilizzati per lo scontro fisico sono gli stessi, ossia le mani ma i due soggetti non le hanno utilizzate con eguali forza. L'anziano dispone di forza minore rispetto al giovane, tanto è vero che i suoi colpi non hanno lasciato strascichi, nessun segno visibile della sua debole difesa fisica è stato rinvenuto: al contrario il giovane è nella pienezza delle forze, il suo impeto è stato tanto forte che ha provocato la morte. C'è, inoltre, un ulteriore fattore che l'accusa vuole sia preso in considerazione: le mani sono uno strumento che il giovane conosce bene, mentre non ha esperienza con le armi; in questo senso egli utilizzò l'arma che gli era propria, più familiare e facilmente gestibile. Il discorso dell'accusa si concentra dunque su due elementi fondamentali: i due hanno combattuto in condizioni impari e a dominare è stato l'impeto e l'esperienza fisica del giovane. L'accusa nega alla difesa l'argomento dell'uguaglianza delle condizioni e delle possibilità di lotta e partendo dallo stesso fatto, ossia che i due hanno entrambi utilizzato le mani per la lotta; così ne ribalta gli esiti. L'opposizione debolezza-forza ed esperienza-inesperienza sono i cardini del suo contro-argomento e sono in linea con l'opposizione giovani-anziani che aveva delineato precedentemente.

**[Γ.III.4]** Ἐτόλμησε δὲ εἰπεῖν ὡς ὁ ἄρχας τῆς πληγῆς καὶ μὴ διαφθείρας μᾶλλον τοῦ ἀποκτείναντος φονεύς ἐστι· τοῦτον γὰρ βουλευτήν τοῦ θανάτου φησὶ γενέσθαι. Ἐγὼ δὲ πολὺ τὰναντία τούτων φημί. Εἰ γὰρ αἱ χεῖρες ἄ

274 Su questo argomento ritorneremo successivamente; qui basti almeno citare lo studio di Casella 2013 che offre del *phonos thymō* un quadro esaustivo ripartendo dai testi omerici fino ad Aristotele.

διανοούμεθα ἐκάστω ἡμῶν ὑπουργοῦσιν, ὁ μὲν πατάξας καὶ μὴ ἀποκτείνας τῆς πληγῆς βουλευτῆς ἐγένετο, ὁ δὲ θανασίμως τύπτων τοῦ θανάτου· ἐκ γὰρ ὧν ἐκείνος διανοηθεὶς ἔδρασεν, ὁ ἀνὴρ τέθνηκεν. Ἔστι δὲ ἡ μὲν ἀτυχία τοῦ πατάξαντος, ἡ δὲ συμφορὰ τοῦ παθόντος. Ὁ μὲν γὰρ ἐξ ὧν ἔδρασεν ἐκείνος διαφθαρεῖς, οὐ τῆ ἑαυτοῦ ἁμαρτία ἀλλὰ τῆ τοῦ πατάξαντος χρησάμενος ἀπέθανεν· ὁ δὲ μείζω ὧν ἤθελε πράξας, τῆ ἑαυτοῦ ἀτυχία ὄν οὐκ ἤθελεν ἀπέκτεινεν.

[Γ.ΙΙΙ.4] Invece osò dire che colui che cominciò il colpo e che non uccise è un assassino più dell'omicida; infatti dice che costui fu artefice della (sua) morte. Io affermo di gran lunga le cose contrarie a queste. Se infatti le mani rendono servizio a ciascuno di noi per ciò di cui abbiamo intenzione, l'uno avendo colpito e non avendo ucciso fu l'artefice del colpo, l'altro colpendo a morte (fu l'artefice) della morte; infatti l'uomo morì a seguito di ciò che fece colui che aveva meditato. La sfortuna è di colui che colpì, la disgrazia di colui che subì. L'uno infatti venendo ucciso a causa delle cose che quello fece, morì non per colpa sua ma per quella di colui che colpì; l'altro avendo fatto più delle cose che voleva, per la sua stessa sfortuna uccise colui che non voleva.

[Γ.ΙΙΙ.4] *Commento*: Dunque, non solo non si è combattuto alla pari ma sono state attribuite male le responsabilità. Infatti, l'accusa richiama la difesa su un punto cruciale del suo discorso: la responsabilità della morte dell'anziano sarebbe da attribuirsi dal punto di vista della contro-parte a chi iniziò per primo lo scontro fisico, mentre per l'accusa questo è evidentemente falso.

Si devono registrare due piani dell'argomentazione. Il primo è che, come in altri luoghi delle *Tetralogie* si discute, anche se qui in forma velata, della connessione causa-effetto. Per l'accusa è valido il nesso: il colpo che ha inferto la morte è la causa della morte, quindi a prescindere da chi ha iniziato la zuffa (e qui non dà importanza alla precedente ammissione secondo cui normalmente a iniziare uno scontro fisico sono i più giovani), la responsabilità della morte deve essere attribuita a chi ha scagliato il colpo mortale. Il secondo, che risulta essere molto interessante per la valutazione dell'omicidio e della sua volontarietà, è quello per cui l'accusa rileva una disegualianza tra i due litiganti nell'intenzione dei due partecipanti di essere parte nella zuffa. La premessa logica necessaria, che fa da sfondo alle successive analisi, è che le mani attuano sulla base di un precedente pensiero: esse manifestano semplicemente ciò che un soggetto ha perseguito mentalmente, che ha sviluppato in quando decisione ed espressione della sua volontà. Se è così, l'anziano ha colpito per primo ma con l'intenzione di non fare altro se non colpire; il giovane invece ha colpito con l'intenzione di colpire, avendolo prima pensato, ed ha esagerato, ha fatto più di ciò che voleva ed ha prodotto per sua sfortuna la morte.

L'oratore innesta un dubbio sull'involontarietà del giovane; egli, sì, ha agito in risposta al colpo ma, per la sua tendenza ad esagerare tipica dei

giovani, fece più di quanto doveva ed ha prodotto la morte. Dunque, non si tratta di pura volontarietà, non c'è evidentemente premeditazione: neanche il giovane ha colpito per procurare la morte in maniera preventivata, eppure l'ha procurata e non riconoscere questo significa osare troppo nella ricostruzione dell'evento e nell'attribuzione delle responsabilità.

Rispetto all'idea che le azioni necessitano prima un pensiero ed una intenzione, si può tentare di avvicinare questo concetto a uno presente nell'*Apologia di Palamede* di Gorgia quando, al par. 6, l'eroe-oratore, mentre sta difendendo la prima delle sue due argomentazioni centrali ('non ho potuto tradire'; la seconda è 'non ho voluto tradire'), afferma che prima delle azioni ci devono essere i discorsi e i discorsi nascono ovviamente dai ragionamenti: nel caso specifico i discorsi sarebbero dovuti intercorrere tra Palamede e il nemico per compiere un atto di tradimento; ma allargando la prospettiva il quadro teorico di riferimento è lo stesso di questa tesi delle *Tetralogie*.

**[Γ.III.5]** Ὑπὸ δὲ τοῦ ἰατροῦ φάσκων αὐτὸν ἀποθανεῖν, θαυμάζω ὅτι οὐχ ὑφ' ἡμῶν τῶν συμβουλευσάντων ἐπιτρεφθῆναί φησιν αὐτὸν διαφθαρεῖν. Καὶ γὰρ ἂν εἰ μὴ ἐπετρέψαμεν, ὑπ' ἀθεραπείας ἂν ἔφη διαφθαρεῖν αὐτόν. Εἰ δέ τοι καὶ ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ ἀπέθανεν, ὡς οὐκ ἀπέθανεν, ὁ μὲν ἰατρός οὐ φονεὺς αὐτοῦ ἐστίν, ὁ γὰρ νόμος ἀπολύει αὐτόν, διὰ δὲ τὰς τούτου πληγὰς ἐπιτρεψάντων ἡμῶν αὐτῷ, πῶς ἂν ἄλλος τις ἢ ὁ βιασάμενος ἡμᾶς χρῆσθαι αὐτῷ φονεὺς εἴη ἄν;

**[Γ.III.5]** Quando afferma che lui morì per mano del medico, mi meraviglio per il fatto che non dichiari che sia morto a causa nostra che acconsentimmo ad affidarglielo. Infatti qualora non (glielo) avessimo affidato, avrebbe detto che lui morì a causa della mancanza di cure. Se invece morì per mano del medico, come (tuttavia) non morì, il medico non è il suo assassino, infatti la legge lo assolve, ma noi avendoglielo affidato in seguito ai suoi colpi, in che modo qualcun altro potrebbe essere il suo assassino se non colui che ci costrinse a servircene?

**[Γ.III.5]** *Commento:* L'accusa ora si concentra uno degli argomenti fondamentali della difesa, sebbene non completamente utilizzato da quest'ultima: il medico quale responsabile della morte dell'anziano. L'accusa argomenta che la difesa si è spinta oltre e lo si comprende dalla sottolineatura ironica che produce dicendo che si meraviglia che nello spostare la responsabilità non arrivi ad accusare direttamente lui (un familiare; al plurale dobbiamo sottintendere i familiari che decisero congiuntamente per sporgere denuncia) per avere affidato l'anziano alle cure del medico. La difesa avrebbe potuto lamentarsi di entrambe le situazioni: che l'anziano fosse stato sottoposto alle cure oppure no. Invece il fatto è chiaro: l'uomo è morto presso il medico ma il medico, anche qualora si prendesse solo in considerazione, ma fallacemente, che abbia peccato di imperizia, è prosciolto dalla legge (a questo si è già fatto riferimento e sono stati posti dei dubbi a partire dal testo platonico delle *Leggi*) mentre rimane la responsabilità di chi è stato causa

del ricorrere al medico, ossia i colpi sferrati dal giovane. Dice bene Decleva Caizzi 1969, 254 a proposito di questo ultimo passaggio quando scrive che: «Questa affermazione presuppone che qualcuno debba comunque espiare: così, paradossalmente, se anche il medico fosse colpevole, poiché non è incriminabile, occorre punire qualcun'altro»; si potrebbe aggiungere che il medico non sarebbe imputabile se avesse agito involontariamente (non volontariamente) e che dalla prospettiva dell'accusa è inaccettabile pensare che la colpa possa ricadere sullo stesso anziano per cui spinge, retoricamente, affinché si arrivi ad accusare il giovane.

[Γ.III.6] Οὕτω δὲ φανερώως ἐκ παντός τρόπου ἐλεγχόμενος ἀποκτεῖναι τὸν ἄνδρα, εἰς τοῦτο τόλμης καὶ ἀναιδεΐας ἤκει, ὥστ' οὐκ ἀρκοῦν αὐτῷ ἔστιν ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀσεβείας ἀπολογεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς, οἱ τὸ τούτου μίασμα ἐπεξερχόμεθα, ἀθέμιστα καὶ ἀνόσια δρᾶν φησι.

[Γ.III.6] Così in ogni modo essendo dimostrato chiaramente colpevole di avere ucciso l'uomo, giunge al punto tale di audacia e sfrontatezza, che non gli è sufficiente parlare in difesa della sua empietà, ma dice anche che noi, che cerchiamo vendetta per la contaminazione che deriva da lui, compiamo azioni illecite ed empie.

[Γ.III.6] *Commento*: L'accusa ha, dunque, affrontato tutti gli argomenti apportati dalla difesa cercando di dimostrarne sempre l'inconsistenza; a questo punto non può che avvicinarsi alla chiusura del suo discorso scandendo molto chiaramente che l'omicidio è da imputarsi al giovane che ha colpito ed ha prodotto la morte dell'anziano. Tanto è audace il giovane che non solo si difende, empiamente, ma accusa anche chi è stata vittima del suo delitto: a lui va ascritta la responsabilità della contaminazione. Ecco che sul finire del suo discorso riemerge il richiamo al *miasma* e al sacro: i discorsi delle *Tetralogie* paiono contenere sempre un richiamo alla religione soprattutto in premessa e in chiusura dei discorsi, mostrando come al di là del contenuto in sé questo richiamo ha anche una funzione retorica fondamentale consistente nel ricercare un contatto con la sensibilità di chi ascolta, siano gli uditori giudici o il pubblico.

[Γ.III.7] Τούτῳ μὲν οὖν πρέπει καὶ ταῦτα καὶ ἔτι τούτων δεινότερα λέγειν, τοιαῦτα δεδρακότι· ἡμεῖς δὲ τὸν ἕτερον θάνατον φανερόν ἀποδεικνύντες, τὴν τε πληγὴν ἣ ἐξ ἧς ἀπέθανε, τὸν τε νόμον εἰς τὸν πατάξαντα τὸν φόνον ἀνάγοντα, ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος ἐπισκῆπτομεν ὑμῖν, τῷ τούτου φόνῳ τὸ μήνιμα τῶν ἀλιτηρίων ἀκεσαμένους πᾶσαν τὴν πόλιν καθαρὰν τοῦ μιάσματος καταστήσαι.

[Γ.III.7] Certamente a lui che ha compiuto tali azioni si addice dire sia queste cose sia cose ancora più terribili di queste; <e> invece noi dimostrando l'omicidio, e riconoscendo il colpo a causa del quale morì, dal momento che la legge riconduce l'omicidio a colui che inflisse il colpo, al posto del morto vi preghiamo, calmando il motivo di collera degli spiriti vendicatori verso il suo assassinio che rendiate pura tutta la città dalla contaminazione.

[Γ.III.7] *Commento*: L'accusa termina il suo discorso sottolineando che la difesa ha portato argomenti terribili, che l'oratore ha dovuto smontare uno ad uno, e tali argomenti sono in linea con la persona che l'omicida è: ossia terribile, come lo sono i suoi discorsi. In più, l'accusa pensa di avere mostrato che il colpo mortale fu inferto dall'accusato e aggiunge che la legge riconosce come colpevole proprio lui che lo ha sferrato. Di nuovo viene ribadito che la legge punisce chi ha ucciso riconoscendo come colpevole colui che è la causa della morte, a prescindere dall'intenzione che ha avuto quello che interessa è stabilire il nesso causa-effetto. Abbiamo già visto come le due parti hanno cercato di utilizzare a proprio vantaggio questa 'regola': la difesa ha cercato di muovere la responsabilità stabilendo un'altra causa ossia il medico e la sua presunta incompetenza; l'accusa lo ha interpretato 'materialmente' argomentando che la causa è da individuarsi nel colpo che ha procurato la morte e non certo su chi ha cercato di evitarla. Il discorso si chiude con un richiamo all'aspetto religioso: di nuovo, come sempre in questo tipo di passaggi, l'oratore invita la giuria ad allontanare la vendetta dello spirito del morto e a ristabilire la purezza per tutta la città e i cittadini.

In generale, dal punto di vista retorico, l'oratore non produce una vera e propria ricapitolazione ma una sintesi del suo discorso ribadendo gli esiti delle sue contro-argomentazioni, lasciando infine spazio alla dimensione religiosa, e dunque etica ma anche emozionale, della vicenda che serve a fare da monito ai giudici appellandosi alla necessità di purezza che segue un evento omicidiario.

Una nota sulla traduzione. Declava Caizzi intende il passaggio τῷ τούτου φόνῳ τὸ μῆνιμα τῶν ἀλιτηρίων ἀκεσαμένους come «[a nome della vittima vi preghiamo] di placare con l'uccisione di costui l'ira degli spiriti infernali»<sup>275</sup> intendendo il dativo τῷ τούτου φόνῳ (*tō touto phonō*) come il riferimento alla pena che l'accusa chiede per l'imputato ossia la pena di morte. Questa interpretazione è 'forte' e forse non completamente in linea con il discorso della stessa accusa<sup>276</sup> e dunque ci pareva più corretto intendere quel dativo come collegato al precedente ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος (*anti tou apothantos*/ al posto del morto) intendendo perciò l'uccisione di lui come l'uccisione del morto ossia dell'anziano. Vi è inoltre da considerare un parallelismo tra

275 Declava Caizzi 1969, 160; così anche Marzi 1995, 139: «di placare con la morte dell'assassino l'ira degli spiriti vendicatori» e Gernet 1954, 96: «d'apaiser le courroux des esprits vengeurs par la mort du meurtrier»; ma anche Gagarin 1998, 45: «So, we implore you to act on behalf of the dead man and appease the wrath of the avenging spirits with this man's death»; ci pare di essere più in linea con Redondo Sánchez 2008, 83: «os encomendamos que, no sin calmar la cólera por el asesinato de este hombre por parte de sus espíritus vengadores».

276 L'accusa in alcuni momenti di questo discorso, Γ.III.2, sembra aver riconosciuto che l'omicidio avesse anche un aspetto avvicicabile all'omicidio per ira, dunque un omicidio più prossimo a un atto involontario che volontario, ma con l'aggravante della disposizione d'animo. Si tornerà su questo più avanti.



questa chiusura e quella del paragrafo Γ.II.8 dove si ha la stessa struttura: “ὑμῖν καὶ οὐ τούτῳ τὸ μήνιμα τῶν ἀλιτηρίων προστρέψομαι / mi rivolgerò supplicando per l’ira degli spiriti vendicatori verso di voi e non verso questo”; dove il dativo indica, come nel passaggio in discussione, i destinatari dell’ira. Va, però, rilevato che l’accenno alla pena di morte richiesta per il giovane, già presente nel primo discorso di accusa, sarà richiamata anche nel prosieguo, ossia nel secondo discorso della difesa.

**[Γ.IV]** *Secondo discorso di difesa*

**[Γ.IV.1]** Ὁ μὲν ἀνὴρ, οὐ καταγνοὺς αὐτὸς αὐτοῦ, ἀλλὰ τὴν σπουδὴν τῶν κατηγορῶν φοβηθεὶς, ὑπαπέστη· ἡμῖν δὲ τοῖς φίλοις ζῶντι ἢ ἀποθανόντι εὐσεβέστερον ἀμύνειν αὐτῷ. Ἄριστα μὲν οὖν αὐτὸς ἂν ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπελογοίτο· ἐπεὶ δὲ τάδε ἀκινδυνότερα ἔδοξεν εἶναι, ἡμῖν, οἷς μέγιστον ἂν πένθος γένοιτο στερηθεῖσιν αὐτοῦ, ἀπολογητέον.

**[Γ.IV.1]** Non incolpandosi di ciò, ma temendo la sollecitudine degli accusatori, l’uomo invero si allontanò; invece per noi amici è più sacro difenderlo vivo piuttosto che morto. Certamente lui avrebbe parlato molto bene in sua difesa; ma poiché giudicò che queste cose fossero maggiormente prive di pericolo, noi, i quali giungeremmo a una grandissima sofferenza qualora fossimo privati di lui, parliamo in sua difesa.

**[Γ.IV.1]** *Commento:* Con il secondo discorso di difesa si viene a sapere che l’accusato si è dato alla fuga, ossia all’esilio volontario. Questa possibilità era realizzata di frequente nel corso dei processi attici: ogni qual volta l’accusato si vedeva in difficoltà, probabilmente a seguito della prima votazione dei giudici, poteva autonomamente darsi alla fuga<sup>277</sup>. Questo atto non comprometteva il proseguimento del processo<sup>278</sup>: al suo posto, un familiare, o una persona a lui vicina potevano fare le sue veci e dunque presentarsi al processo per presentare il discorso di difesa. La possibilità della fuga è richiamata anche in *Per l’uccisione di Erode*, 13 dove Eussiteo, uno straniero di Mitilene<sup>279</sup>, difendendosi al processo in cui è accusato di

277 Non accettò questa prassi Socrate che come è narrato nell’*Apologia* platonica, al processo contro di lui, dopo la prima votazione, il filosofo prende coscienza di essere in una posizione difficile: i voti a suo sfavore sono maggiori di quelli a suo favore, sebbene non di molto. Socrate decide di non fuggire e affrontare la seconda parte del processo, proponendo il suo secondo discorso di difesa e la seconda votazione che sarà più nettamente a suo sfavore. Sull’esilio volontario nei casi *eisanghelia* si veda Loddo 2019 che sostiene che presso i Greci la legittimità dell’auto-esilio non era pacifica ma oggetto di discussione. Sul processo a Socrate si veda e.g. Wallace 2017, Bonazzi 2018 e Calenda 2022.

278 Al contrario di quanto afferma Marzi 1995, 138 n. 18: lo intendiamo come un refuso nel suo testo (mancanza di una negazione). Lo vedremo meglio nella sezione di commento generale a questa tetralogia.

279 In quanto straniero non avrebbe neanche potuto avvalersi di questa facoltà, cf. Marzi 1995, 150 n. 13 tanto che egli afferma: «Ma tu del diritto comune agli altri Elleni cerchi di spogliare solo me nel tuo interesse privato, stabilendo una legge a uso e consumo»



avere ucciso Erode, dice: «Dici che non sarei restato, se fossi stato lasciato libero, ma sarei scappato via, come se tu mi avessi costretto a entrare in questo paese contro la mia volontà. Eppure, se non m'importasse nulla di essere escluso da questa città, mi sarebbe indifferente anche non presentarmi alla citazione, ma farmi giudicare in contumacia, ovvero, dopo aver tenuto il primo discorso di difesa, abbandonare il paese, com'è diritto comune a tutti» (trad. Marzi 1995).

**[Γ.IV.2]** Δοκεῖ δέ μοι περὶ τὸν ἄρξαντα τῆς πληγῆς τὸ ἀδίκημα εἶναι. Ὁ μὲν οὖν διώκων οὐκ εἰκόσι τεκμηρίοις χρώμενος τοῦτον τὸν ἄρξαντά φησιν εἶναι. Εἰ μὲν γὰρ ὥσπερ βλέπειν μὲν τοῖν ὀφθαλμοῖν, ἀκούειν δὲ τοῖς ὠσίν<sup>280</sup>, οὕτω κατὰ φύσιν ἦν ὑβρίζειν μὲν τοὺς νέους, σωφρονεῖν δὲ τοὺς γέροντας, οὐδὲν ἂν τῆς ὑμετέρας κρίσεως ἔδει· αὐτὴ γὰρ ἄν ἡ ἡλικία τῶν νέων κατέκρινε· νῦν δὲ πολλοὶ μὲν νέοι σωφρονοῦντες, πολλοὶ δὲ πρεσβῦται παροιοῦντες, οὐδὲν μᾶλλον τῷ διώκοντι ἢ τῷ φεύγοντι τεκμήριον γίγνονται.

**[Γ.IV.2]** Ebbene mi sembra che il delitto riguardi colui che diede inizio al colpo. L'accusatore quindi servendosi di argomenti non verosimili dice che colui che cominciò è costui. Se infatti fosse naturale come per esempio vedere con gli occhi, e ascoltare con le orecchie, che da una parte i giovani fossero naturalmente violenti, e dall'altra che gli anziani fossero moderati, non ci sarebbe nessun bisogno del vostro giudizio; infatti la stessa età dei giovani potrebbe condannar(li); ora dunque poiché molti giovani sono saggi, invece molti anziani si comportano male per il vino, non è per niente una prova né per l'accusatore né per l'accusato.

**[Γ.IV.2]** *Commento:* Chiarito che è venuto a svolgere il discorso in quanto nuovo difensore, l'oratore comincia ad argomentare. Il primo fattore che gli interessa è il carattere di giovani e anziani; come abbiamo rilevato questo argomento non è secondario e anzi è pertinente alle argomentazioni del movente che erano state introdotte dall'accusa in Γ.III.2: qui ovviamente la prospettiva viene ribaltata. Dal punto di vista della difesa non è un argomento accettabile quello che prevede che i giovani siano naturalmente portati alla violenza e gli anziani siano moderati: non si tratta infatti di qualcosa di naturale come vedere o ascoltare. Per smontare questa tesi, l'operazione della difesa è prettamente logica, ed in particolare si sottolinea che si tratta di una fallacia 'per generalizzazione'. Infatti, per negare 'A' (che si presenta come una legge

---

(trad. Marzi 1995); infatti i parenti del morto lo hanno tratto di fronte agli Undici (che normalmente si occupano di malfattori e non propriamente omicidi, quindi fino al processo e per tutta la sua durata rimane sotto il regime di deteazione cautelativa.

280 Un richiamo al vedere e al sentire è presente nel *Clitofonte* platonico (407 e) in senso limitativo: se non si sa utilizzare bene questi mezzi è meglio non servirsene. Platone ne discute la naturale efficacia rilevando come essi siano strumenti controllabili verso un impiego proprio o improprio.

di carattere universale, a cui si può giungere per induzione), si oppone 'a', ossia un caso particolare che dimostra la non validità di 'A', dove:

'A' = tutti i giovani sono violenti e tutti gli anziani sono moderati

'a' = alcuni giovani non sono violenti e alcuni anziani non sono moderati (dunque, non è vero che tutti i giovani sono violenti e che tutti gli anziani sono moderati)<sup>281</sup>.

Utilizzando il lessico proprio del quadrato logico potremmo dire che tra le due asserzioni vige un rapporto di contraddittorietà.

La critica mossa dalla difesa è in questo caso valida e serve per lo meno a sostenere due ulteriori tesi: 1. che non si può condannare aprioristicamente per (né farsi condizionare dal-) l'età dell'imputato; 2. che nel caso specifico l'anziano può avere pertinentemente attaccato brighe per primo.

Ora, il fatto che si deve assolutamente rilevare è che l'accusa non ha mai smentito che sia stato l'uomo anziano ad attaccare per primo, per cui qui è come se la difesa si stesse difendendo da un'accusa che in realtà non è stata mai mossa contro il giovane. Tanto è vero che l'accusa aveva giocato su altri piani i suoi argomenti, in particolare aveva detto che la colpa non era da attribuirsi a chi aveva colpito per primo ma a chi aveva sferrato il colpo letale. Dunque, sul perché il secondo difensore scelga questa strada non è facile chiarirlo se non nell'ottica di vedere rafforzata l'idea che il primo a colpire fu proprio l'anziano affinché questo dato sia sempre sottinteso nel discorso e sia sempre chiaro ai giudici. Non a caso il discorso ripartirà da questo fatto assodato.

**[Γ.IV.3]** Κοινοῦ δὲ τοῦ τεκμηρίου ἡμῖν ὄντος καὶ τούτῳ, τῷ παντὶ προσέχομεν· οἱ γὰρ μάρτυρες τοῦτόν φασιν ἄρξαι τῆς πληγῆς. Ἄρξαντος δὲ τούτου, καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων (τῶν) κατηγορουμένων ἀπολύεται τῆς αἰτίας. Εἶπερ γὰρ ὁ πατάξας, διὰ τὴν πληγὴν βιασάμενος ὑμᾶς ἐπιτρεφθῆναι ἰατρῷ, μᾶλλον τοῦ ἀποκτείναντος φονεὺς ἐστίν, ὁ ἄρξας τῆς πληγῆς φονεὺς γίγνεται. Οὗτος γὰρ ἠνάγκασε τὸν τε ἀμυνόμενον ἀντιτύπτειν τὸν τε πληγέντα ἐπὶ τὸν ἰατρὸν ἐλθεῖν. Ἀνόσια δ' ἂν ὅ γε διωκόμενος πάθοι, εἰ μήτε ἀποκτείνας ὑπὲρ τοῦ ἀποκτείναντος μήτε ἄρξας ὑπὲρ τοῦ ἄρξαντος φονεὺς ἔσται.

**[Γ.IV.3]** Ma essendo nota a noi <e> a questo la prova, lo superiamo completamente; infatti i testimoni dicono che costui colpì per primo. Avendo cominciato lui per primo, (l'imputato) è assolto dalla responsabilità di tutte le altre accuse. Infatti se è vero che colui che colpì, avendovi costretti a rivolgervi al medico a causa delle percosse, è un assassino più di colui che uccise,

281 Anche in ambiente extra-sofistico l'idea che l'anzianità non sia necessariamente portatrice di saggezza è discussa: si veda nello specifico il fr. 183 di Democrito (nei frammenti etici) dove il filosofo sostiene che "non è il tempo (scil. 'età') che insegna a ragionare correttamente, ma è l'educazione avuta da piccoli e la propria natura".

diventa assassino colui che colpì per primo. Infatti questo costrinse anche colui che si difendeva a colpire a sua volta il ferito fino ad andare dal medico. In ogni caso l'imputato subirebbe empio trattamento, se fosse ritenuto assassino né avendo ucciso al posto dell'omicida né avendo cominciato al posto di colui che cominciò.

**[Γ.IV.3] *Commento*:** La difesa ha dunque assestato il suo colpo all'accusa e lo dichiara apertamente: si sente in vantaggio perché ha provato che chi colpì per primo è il responsabile della morte e l'anziano lo fece, colpì per primo. Stupisce che la difesa faccia qui riferimento ai testimoni: non erano ancora stati chiamati in causa durante questa tetralogia (se non in un veloce accenno generico in Γ.I.3) ma, al pari di ciò che si è osservato nelle altre, l'oratore lascia subito cadere l'argomento, non lo sviluppa: nessuna testimonianza viene fatta, nessun nome chiamato in causa, nessuna dichiarazione ritrasmessa. Dunque, il richiamo ai testimoni si prospetta come puramente retorico, finisce per evocare qualcosa che non viene presentato. Il discorso segue e si prospetta l'azione: l'anziano ha colpito per primo ed ha costretto il giovane a difendersi; si tratterebbe dunque per il giovane di pura difesa di sé<sup>282</sup>. Se dunque si ammette, ed è certo non solo logicamente ma anche grazie anche ai testimoni, che l'anziano sia stato il primo a colpire ponendo le condizioni affinché fosse colpito a sua volta fino ad arrivare a necessitare le cure del medico, allora nessuna responsabilità può essere ascritta al giovane.

**[Γ.IV.4]** Ἔστι δὲ οὐδὲ ὁ ἐπιβουλεύσας οὐδὲν μᾶλλον ὁ διωκόμενος τοῦ διώκοντος. Εἰ μὲν γὰρ ὁ μὲν ἄρξας τῆς πληγῆς τύπτειν καὶ μὴ ἀποκτείνειν διανοήθη, ὁ δὲ ἀμυνόμενος ἀποκτεῖναι, οὗτος ἂν ὁ ἐπιβουλεύσας εἴη. Νῦν δὲ καὶ ὁ ἀμυνόμενος τύπτειν καὶ οὐκ ἀποκτεῖναι διανοηθεὶς ἡμαρτεν, εἰς ἃ οὐκ ἠβούλετο πατάξας.

**[Γ.IV.4]** E invece colui che ebbe l'intenzione non è per niente l'imputato più dell'accusatore. Infatti se quello che diede inizio al colpo pensò di colpire e non di uccidere, questo che si difese (pensò) di uccidere, allora potrebbe essere lui quello che ebbe l'intenzione. Ma stando così le cose colui che si difese avendo pensato di colpire e non di uccidere si sbagliò, poiché colpì fino a un punto che non voleva.

**[Γ.IV.4] *Commento*:** Questo passaggio è uno dei più intensi del secondo discorso di difesa: qui, infatti, si ritrovano anche aspetti rilevanti per comprendere la natura dell'evento e di ciò che ne è conseguito. L'oratore inizia introducendo quello che sarà il tema dell'argomento, ossia stabilire se ci fosse l'intenzione o meno di uccidere e in quale dei due soggetti coinvolti sia possibile riscontrarla. L'intenzione è espressa dal verbo *epibouleuō* che

282 Per Pelloso non è corretto parlare di legittima difesa (termine giuridicamente definito oggi in un senso ben determinato) quanto piuttosto di autotutela ossia di un atteggiamento di protezione di sé di un qualsivoglia soggetto (privato) che vuole difendere o il suo *status* o sé stesso preventivamente; cf. Pelloso 2012, 216. Su questo punto avremo modo di ritornare più avanti.

è il lessico proprio che indica la volontarietà di un'azione e che abbiamo già trovato in Γ.II.5 e anche nella *Tetralogia A* (I.5-6) e che vedremo più avanti è utile per comprendere la distinzione dei tipi di azione penale. Il discorso segue con una *reductio ad absurdum*: se l'anziano che iniziò per primo a colpire attuò con l'intenzione di colpire ma non di uccidere e il giovane invece lo fece con l'intenzione di uccidere, allora è evidente che la responsabilità è del giovane. Ma le cose non sono andate così. Infatti, la difesa propone una nuova chiave di lettura: non si è trattato di una intenzione ma di un errore (dal verbo *hamartanō*). L'errore nello specifico fu quello di esagerare con i colpi: i colpi portarono ad un esito che il giovane non voleva (il verbo è *bouleuō*). La difesa, dunque, punta tutto sull'involontarietà dell'atto omicidiario. Il lessico utilizzato da Antifonte non dà luogo a confusione: infatti la volontarietà è caratterizzata dall'atto di pensare (il verbo è *dianoemai*); per cui pensare l'azione X significa volere che si attui proprio ciò che si è pensato. Di questo si è già discusso anche in riferimento alla *Tetralogia B*, ma vi ritorneremo nella sezione specifica sulla funzione del pensiero come premessa necessaria per il compimento dell'atto volontario. Intanto qui sia sufficiente notare che l'analisi dell'oratore è ben specifica ed è utile per ricostruire i lineamenti dell'omicidio attuato senza volontà. A partire dall'applicabilità della legge che vieta di uccidere in ogni caso si può notare che mentre quest'ultima sembra appellarsi alla teoria della causalità in quanto valuta la relazione causa-effetto, gli argomenti della difesa rilevano anche la dimensione finalista relativamente al risultato raggiunto e alla legittimità dell'azione. Dal punto di vista retorico questo passaggio è la premessa al successivo che ha proprio lo scopo di approfondire questa riflessione.

[Γ.IV.5] Τῆς μὲν οὖν πληγῆς βουλευτῆς ἐγένετο, τὸν δὲ θάνατον πῶς ἂν ἐπεβούλευσεν, ὅς γε ἀκουσίως ἐπάταξεν; Οἰκεῖον δὲ [καί] τὸ ἀμάρτημα τῶ ἄρξαντι μᾶλλον ἢ τῶ ἀμυνομένῳ ἔστιν. Ὁ μὲν γὰρ ἂ ἐπασχεν ἀντιδρῶν ζητῶν, ὑπ' ἐκείνου βιαζόμενος ἐξήμαρτεν· ὁ δὲ διὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀκολασίαν πάντα δρῶν καὶ πάσχων, καὶ τῆς ἑαυτοῦ καὶ τῆς ἐκείνου ἀμαρτίας αἴτιος ὢν δίκαιος φονεὺς εἶναι ἔστιν.

[Γ.IV.5] Da un lato certamente egli fu colui che ebbe l'intenzione di colpire, dall'altro come avrebbe potuto volere la morte, lui che colpì appunto in modo involontario? Ma anche l'errore corrisponde a colui che colpì piuttosto che a colui che si difese. Infatti l'uno cercando di reagire a ciò che subiva, commise un errore essendo costretto da quello; l'altro invece facendo ogni sforzo e soffrendo per la sua stessa imprudenza, <essendo responsabile> sia del suo stesso errore sia dell'errore di quello è giusto che sia un assassino.

[Γ.IV.5] *Commento*: La difesa era giunta al punto di attribuire l'errore al giovane accusato rilevando che sbagliò ad esagerare con i colpi giungendo all'esito non voluto di procurare la morte dell'altro o per lo meno di metterlo in condizione di stare male tanto da essere portato in cura dal medico. Ora, però, la difesa fa un passo ulteriore che consiste nel liberare il giovane anche da questa accusa: infatti cerca di dimostrare che l'errore del giovane non

solo non è meditato e pensato ma non è neanche 'suo' in quanto è stato indotto dall'anziano. L'argomento è svolto come segue: il giovane ha colpito per difendersi e in quella difesa si è verificato il suo errore; ma la sua difesa è stata causata dall'anziano che lo ha aggredito per primo: quindi l'anziano ha sbagliato a cominciare la zuffa ed ha posto anche le condizioni affinché il giovane sbagliasse a sua volta. L'anziano agì così a causa della sua intemperanza e a lui va la responsabilità della sua stessa morte: dunque, egli è l'omicida. L'oratore sta utilizzando in questo argomento le premesse che già erano state poste nei discorsi di difesa: non è vero che intemperanti sono i giovani; qui ad essere intemperante è stato l'anziano. Il termine che indica tale imprudenza è *akolasia* già utilizzato nella seconda tetralogia (B.II.3) e nel primo discorso di accusa di questa tetralogia (Γ.I.6) e che soprattutto caratterizza questa azione dell'anziano come involontaria: infatti questo termine indica uno dei fattori che rendono l'omicidio involontario (insieme al *phonos thymō*).

Dunque, la responsabilità è secondo l'oratore di chi pone le condizioni da cui poi si determina un certo atto: quello che segue alla prima azione non è altro che una serie di conseguenze concatenate dall'evento iniziale di cui gli altri soggetti coinvolti non solo non sono responsabili ma in cui sono costretti ad agire. Il primo atto 'X' genera una serie di conseguenze poi incontrollabili ma dipendenti dal punto iniziale. Nota Gagarin 2002, 128 che «This is a significantly different analysis form that Tetralogy 2. There, two concurrent but independent events (the youth's throwing and the boy's running out) combine to produce a result (death); here (the defendant alleges) one event (the initial blow) causes a subsequent event (the defendant's blow in response), which in turn produces a result (death) The defendant's argument in the first case is that whichever party erred is guilty; in this case, it is that whoever initiated the chain of events is guilty».

L'argomento è di per sé forte anche se potrebbe ad un secondo sguardo apparire come un sofisma forzato: affermando che il giovane è stato costretto ad agire nel modo in cui agì, l'oratore elimina coscientemente le altre possibilità: il giovane, ad esempio, avrebbe potuto tirarsi indietro fuggendo, o comunque avrebbe potuto difendersi in modo più moderato. Anche il giovane è stato dunque intemperante, ma per non lasciare alcun dubbio su chi deve essere caricato della responsabilità, ora l'oratore deve dimostrare che le intemperanze di entrambi e le loro azioni non possono essere messe su un piano di uguaglianza. Ed è proprio questo quello che farà subito di seguito.

**[Γ.IV.6]** Ὡς δὲ οὐδὲ κρεισσόνως, ἀλλὰ πολὺ ὑποδεεστέρως ὧν ἔπασχεν ἡμύνετο, διδάξω. Ὁ μὲν ὑβρίζων καὶ παροινῶν πάντ' ἔδρα καὶ οὐδὲν ἡμύνετο· ὁ δὲ μὴ πάσχειν ἀλλ' ἀπωθεισθαι ζητῶν, ἅ τε ἔπασχεν ἀκουσίως ἔπασχεν, ἅ τ' ἔδρασε τὰ παθήματα βουλόμενος διαφυγεῖν ἐλασσόνως ἢ κατ' ἀξίαν τὸν ἄρξαντα ἡμύνετο, καὶ οὐκ ἔδρα.

**[Γ.IV.6]** Dimostrerò invece che non si difendeva in modo più forte, ma in modo minore rispetto ai colpi che riceveva. L'uno usando violenza e comportandosi da ubriaco faceva ogni sforzo e non si difendeva per niente;

l'altro cercando di non subire ma di allontanarsi, subiva le azioni che riceveva involontariamente, volendo evitare le disgrazie che compì si difendeva di meno rispetto all'aggressore secondo il dovuto, e non commise un crimine.

[Γ.IV.6] *Commento*: A questo punto l'oratore intende dimostrare che il giovane fece tutto il possibile per sottrarsi alla zuffa ma doveva difendersi dal momento che l'anziano lo attaccava in tutti i modi. La sua difesa era involontaria ma necessaria e in questo senso non può essere ritenuto colpevole: infatti, non agì nel senso che non prese mai l'iniziativa ma è stato costretto alla difesa. L'oratore vuole evitare proprio che chi ascolta possa pensare che il giovane avesse altre possibilità: ma in un gioco alla *destructio* si sarebbe potuto rispondere che essendo il giovane più forte e atletico, fuggendo non sarebbe stato raggiunto dall'anziano: cosa che né accusa né difesa hanno preso in considerazione e che proprio questa difesa vuole evitare tirando in ballo la necessità dell'azione responsiva del giovane. Il quadro che ne deriva è sostanzialmente questo: l'uomo anziano incontenibilmente violento e ubriaco attacca il giovane; il giovane non può sottrarsi allo scontro e anche se la sua difesa è meno aggressiva di quella dell'anziano si produce un colpo fatale per l'anziano con conseguente ricorso al medico. Si ritornerà sul punto nel capitolo degli esiti dell'analisi di questa tetralogia.

[Γ.IV.7] Εἰ δὲ κρείσσων ὢν τὰς χεῖρας κρεισσόνως ἡμύνετο ἢ ἔπασχεν, οὐδ' οὕτω δίκαιος ὑφ' ὑμῶν καταλαμβάνεσθαι ἐστι. Τῷ μὲν γὰρ ἄρξαντι πανταχοῦ μεγάλα ἐπιτίμια ἐπίκειται, τῷ δὲ ἀμυνομένῳ οὐδαμοῦ οὐδὲν ἐπιτίμιον γέγραπται.

[Γ.IV.7] Se invece essendo il più forte si difendeva con le mani con più forza di quanto subiva, nemmeno così è giusto che sia condannato da voi. Infatti mentre all'aggressore sono imposte dappertutto gravi pene, invece per colui che si difende da nessuna parte è stata decisa nessuna pena.

[Γ.IV.7] *Commento*: La difesa non ancora paga delle sue dimostrazioni va ancora più avanti e più a fondo con una ulteriore forma di *reductio*: anche qualora il giovane avesse colpito con più forza di quanta il suo avversario disponeva e metteva nei suoi colpi, comunque non deve essere condannato. Di rilievo risulta l'ultima frase in cui si fa riferimento al fatto che in nessun altro luogo è contemplata la possibilità che chi si difende sia accusato: infatti dappertutto è l'aggressore a venire punito e non l'aggredito. I termini utilizzati sono πανταχοῦ (*pantachou*) e οὐδαμοῦ (*oudamou*). Come si deve interpretare questo passaggio è cosa per certi versi ardua. Declava Caizzi sostiene che: «l'uso di questo avverbio (scil. *pantachou*) è interessante, perché sottintende lo sforzo di equiparare la legge qui invocata ad una legge di portata universale, ad un *agraphos nomos* (scil. una legge non scritta) sul tipo di quello su cui si fondano gli accusatori, che vieta l'uccisione di qualunque tipo essa sia»<sup>283</sup>. La studiosa intravede qui una norma non scritta, consuetudinaria,

283 Declava Caizzi 1969, 259.

che ha l'aspirazione ad essere universale; la paragona non a caso alla legge che vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente, utilizzata anche in questa tetralogia, intendendo quest'ultima come la contrapposta legge consuetudinaria a quella qui citata. Nella nostra prospettiva la legge che vieta di uccidere sempre non appartiene all'ordinamento consuetudinario<sup>284</sup> e dunque non condividiamo questa parte del ragionamento della studiosa. Si può condividere, invece, l'idea che ciò che viene affermato qui sia un richiamo alla universalità del fatto che chi subisce, non per sua volontà, una aggressione non può essere condannato.

**[Γ.IV.8]** Πρὸς δὲ τὸ μήτε δικαίως μήτε ἀδίκως ἀποκτείνειν ἀποκέκριται· οὐ γὰρ ὑπὸ τῶν πληγῶν ἀλλ' ὑπὸ τοῦ ἱατροῦ ὁ ἀνὴρ ἀπέθανεν, ὡς οἱ μάρτυρες μαρτυροῦσιν. Ἔστι δὲ καὶ ἡ τύχη τοῦ ἄρξαντος καὶ οὐ τοῦ ἀμυνομένου. Ὁ μὲν γὰρ ἀκουσίως πάντα δράσας καὶ παθὼν ἀλλοτρία τύχη κέχρηται· ὁ δὲ ἐκουσίως πάντα δράσας, ἐκ τῶν αὐτοῦ ἔργων τὴν τύχην προσαγόμενος, τῇ αὐτοῦ ἀτυχία ἤμαρτεν.

**[Γ.IV.8]** Quindi riguardo alla legge che vieta di uccidere sia giustamente sia ingiustamente si è già data risposta; infatti l'uomo non morì per i colpi ma per mano del medico, come dichiarano i testimoni. Invece la sventura è di colui che cominciò per primo e non di colui che non si difese. L'uno infatti avendo fatto ogni sforzo e avendo subito involontariamente è stato soggetto a una sciagura ostile; l'altro avendo fatto ogni sforzo volontariamente, attirando la disgrazia per le sue azioni, si rese colpevole del suo stesso delitto.

**[Γ.IV.8]** *Commento:* Ed ecco che la difesa cita la legge che vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente che aveva già chiamato in causa nel suo precedente discorso (Γ.II.3; ma sulla scorta di Γ.I.7 ossia della sua introduzione da parte dell'accusa) come legge fondamentale per il discernimento del caso. La difesa asserisce di avere già risposto a questa legge di fatto disconoscendola e appoggiandosi invece all'idea della legittimità di potersi difendere. Dal punto di vista logico si va configurando uno degli elementi tipici delle antilogie, ossia il fatto che le due parti argomentano e giudicano a partire da due norme: manca in definitiva una norma condivisa a cui esse devono fare riferimento. Detto in altri termini (che avremo modo di specificare più avanti nella sezione dedicata all'antilogia), le due tesi (accusa-difesa) argomentano e deducono all'interno di due paradigmi concettuali differenti che scaturiscono da due leggi (che fungono da assiomi) differenti. Tale situazione comporta un'antiteticità che può venire sciolta (forzatamente) dalla decisione dei giudici ma che fino ad allora rimane irrisolvibile. Si potrebbe pensare che non si tratti di due norme distinte e contrarie ma di una norma (la legge che vieta di uccidere in ogni caso) e la possibilità della difesa come eccezione a tale norma. Questo potrebbe essere valido se si considerasse realmente esistente la norma, cosa di cui dubitiamo, e che

284 Si avrà modo di tornare sulla natura della legge in un seguente paragrafo dedicato al tema.



non si conoscessero i casi di *phonos dikaios* che già di per sé rappresentano l'eccezione alle norme sull'omicidio. La legge che vieta di uccidere, come vedremo, non ha le caratteristiche di legge applicabile e mostra una forte radice etica che non trova riscontri nel sistema del diritto attico. Ci rimettiamo al seguito del lavoro per l'approfondimento.

La difesa continua richiamando il ruolo del medico come passaggio fondamentale del discorso e ribadisce che la colpa deve essere attribuita a lui. Questo è un altro argomento: infatti la legge che vieta di uccidere non può venire applicata sul giovane in quanto non fu lui ad uccidere. C'è da notare un ulteriore elemento: l'oratore dice che ci sono testimoni che possono accreditare l'idea che a uccidere sia stato il medico. Questi testimoni sono altri rispetto a quelli richiamati al paragrafo Γ.IV.3: quelli potevano testimoniare che ad assalire per primo sia stato l'anziano, questi invece possono testimoniare che il medico procurò la morte dell'anziano. Anche di questi non si dà alcun conto e la loro chiamata in causa rimane sospesa e non presentata al lettore (ma per estensione neanche in giudizio).

Ed ancora la difesa sostiene che l'atto volontario è dell'anziano che agì di sua sponte, mentre il giovane attuò involontariamente e semplicemente per tutelarsi.

In definitiva, la difesa condensa in questo paragrafo tutte le sue linee argomentative: sono due linee 'in parallelo' secondo l'interessante analisi logica che Tordesillas<sup>285</sup> ha svolto a proposito del Palamede gorgiano ma che qui possono essere applicate senza alcun dubbio. Infatti, ogni tesi è indipendente dall'altra e al non valer l'una può essere sempre applicata l'altra, e così via. Le due sono: 1) la morte è da attribuirsi al medico; 2) l'auto-difesa è valida e si attesta come accettabile il *phonos dikaios*. Per la prima il giovane è prosciolto dalle accuse; per la seconda ugualmente. Entrambe le opzioni escludono la pena di morte, e tutte sono atte a scagionare il giovane da ogni accusa.

**[Γ.IV.9]** Ως μὲν οὖν οὐδενὶ ἔνοχος τῶν κατηγορημένων ὁ διωκόμενός ἐστιν, ἀποδέδεικται. Εἰ δέ τις κοινήν μὲν τὴν πράξιν, κοινήν δὲ τὴν ἀτυχίαν αὐτῶν ἡγούμενος εἶναι, μηδὲν ἀπολύσιμον μᾶλλον ἢ καταλήψιμον ἐκ τῶν λεγομένων γινώσκει αὐτὸν ὄντα, καὶ οὕτως ἀπολύειν μᾶλλον ἢ καταλαμβάνειν δίκαιός ἐστι. Τόν τε γὰρ διώκοντα οὐ δίκαιον καταλαμβάνειν, μὴ σαφῶς διδάξαντα ὅτι ἀδικεῖται· τόν τε φεύγοντα ἀνόσιον ἀλῶναι, μὴ φανερώς ἐλεγχθέντα ἃ ἐπικαλεῖται.

**[Γ.IV.9]** Dunque è stato dimostrato che l'imputato in nessun modo è colpevole dei capi d'accusa. Se invece qualcuno stimando che gli siano comuni da un lato la condotta dall'altro la sventura, ritiene in base a ciò che viene detto che lui è degno di essere assolto non più di quanto sia da condannare, allora in questo modo è giusto assolvere piuttosto che condannare. Infatti non è

285 Tordesillas 1990.



giusto né che l'accusatore garantisca la colpevolezza, non avendo dimostrato in modo evidente che è colpevole; né che l'imputato venga condannato per un'azione empia, non essendo state provate chiaramente quelle cose per cui viene accusato.

**[Γ.IV.9]** *Commento:* La difesa, dunque, afferma di avere dimostrato che l'imputato è innocente e aggiunge un'ulteriore ipotesi sull'emissione del giudizio. Infatti, qualora non si considerasse provata l'innocenza ma si considerassero pari sia le azioni dei due soggetti coinvolti sia la loro sventura, allora ugualmente si dovrebbe procedere ad assolvere l'imputato. Questo perché se non si prova l'innocenza ma neanche la colpevolezza allora si deve propendere per l'assoluzione in quanto non vi sono prove a carico dimostrate in maniera sufficientemente netta. Si tratta di un principio legale chiaro: non si può giudicare colpevole qualcuno senza aver provato con certezza la sua colpevolezza. Declava Caizzi<sup>286</sup> nota che tale principio è presente anche nel discorso antifoneo *Per l'uccisione di Erode* (5, 91) dove l'oratore invita alla cautela nel momento in cui si giudica ciò che non è chiaramente dimostrato: l'esito di una scelta avventata è poi il pentimento dei giudici per avere fatto una scelta ingiusta. I giudici sono spesso richiamati alla loro responsabilità tanto nelle *Tetralogie* come anche in questa stessa orazione (5, 89), anche se va notato che questo tema è generalmente caro ai sofisti; in particolare lo si può ritrovare in Gorgia, nell'*Apologia di Palamede* al par. 35 (sul finale dell'operetta epidittica, come in questa tetralogia) dove Palamede chiede ai giudici di prendere tempo prima di prendere la loro decisione dal momento che i discorsi non hanno mostrato chiaramente la verità dei fatti: li invita perciò ad evitare di commettere un errore e rovinarsi anche la loro buona fama<sup>287</sup>.

Il principio per cui a parità di dimostrazione (o non dimostrazione) da parte dell'accusa e della difesa è un principio innovativo sotto certi aspetti: l'oratore chiede che si applichi un principio di parità che culmini nel proscioglimento dell'accusato, tutelandolo, quando non è mostrata con certezza la sua colpevolezza da parte dello stesso accusato. La debolezza dell'impianto accusatorio è motivo per scagionare l'imputato: si potrebbe dunque parlare di quella che conosciamo come 'presunzione di innocenza' (o 'di non colpevolezza'), come nel *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*<sup>288</sup> del diritto romano secondo cui l'onere della prova è di colui afferma (accusa) non di colui che nega (difesa).

**[Γ.IV.10]** Ούτωςι δὲ ἐκ παντὸς τρόπου τῶν ἐγκλημάτων ἀπολυομένου τοῦ ἀνδρός, ἡμεῖς ὁσιώτερον ὑμῖν ἐπισκῆπτομεν ὑπὲρ αὐτοῦ, μὴ τὸν φονεῶ

286 Declava Caizzi 1969, 260.

287 Sulla discussione di questo passaggio e la rilevanza della richiesta della detenzione cautelativa da parte di Palamede rimando a Giombini 2012, 227-228 e Giombini 2015.

288 *Digesto* 22, 3, 2.

ζητούντας κολάζειν τὸν καθαρὸν ἀποκτείνειν. Ὁ τε γὰρ τὰποκτείνας τοῦ ἀποθανόντος τοῦδὲν ἦσσαν τοῖς αἰτίοις προστρόπαιος ἔσται, οὗτός τε ἀνοσίως διαφθαρεῖς διπλάσιον καθίστησι τὸ μίασμα τῶν ἀλιτηρίων τοῖς ἀποκτείνασιν αὐτόν.

**[Γ.IV.10]** Allora dunque essendo l'uomo prosciolto ad ogni modo dalle accuse, noi più piamente vi preghiamo a suo nome, mentre cercate di punire l'assassino di non uccidere il puro. Infatti colui che è stato condannato a morire dall'assassino non solo non chiederà una vendetta minore per i colpevoli, ma essendo stato ucciso sacrilegamente volgerà due volte tanto la contaminazione inflitta dagli spiriti vendicatori contro i suoi assassini.

**[Γ.IV.10]** *Commento:* La difesa si fa portavoce del giovane che si trova a difendere e avanza a suo nome la richiesta sia di proscioglierlo e non ucciderlo sia di continuare a perseguire e punire gli assassini. A questo punto viene inserito, come di consueto in chiusura del discorso, un richiamo alla necessità della purificazione. Il tema era presente sin da subito: infatti la difesa aveva chiamato il giovane con il termine 'il puro' (τὸν καθαρὸν / *ton katharon*) mentre l'assassino nel paragrafo seguente sarà chiamato 'l'impuro' (τὸν μιᾶρον / *ton miaron*). Infatti, qualora il giovane venisse condannato il morto non risulterebbe vendicato e la contaminazione sarebbe ancora presente; anzi, probabilmente la rabbia degli spiriti vendicatori sarebbe doppia, fomentata dalla sua ulteriore morte. Sul perché questa contaminazione sia doppia è presto detto: ci sarebbe da un lato la vendetta del giovane condannato a morte e dall'altra quello dell'anziano che non avrebbe ricevuto giustizia. Declava Caizzi<sup>289</sup> non accetta la lezione Ὁ τε γὰρ τὰποκτείνας τοῦ ἀποθανόντος † e la sostituisce con la lezione di Emperius Ὁ τε γὰρ τὰποθανῶν τοῦ ἀποθανόντος †; inoltre τὸ μίασμα non viene accettato in luogo di μήνιμα adducendo come prima ragione che: «il μήνιμα risulterebbe triplo (per il vero assassino – per il morto – per l'ingiustamente condannato)». Questo sarebbe vero solo nel caso in cui si intendesse come assassino il medico; mentre sarebbe coerente se si intendesse come assassino l'anziano stesso. L'annotazione della studiosa è rilevante ma può essere sciolta se si guarda nella prospettiva del giovane: egli sarà ucciso ingiustamente e non essendo trovato il vero colpevole anche l'anziano non vendicato chiederà la sua vendetta. D'altronde il *miasma* corrisponde all'ira di chi è stato ucciso e in questo caso abbiamo solo due possibili vendicatori: l'anziano che è già morto e il giovane che potrebbe venire condannato a morte.

Si deve, inoltre, rilevare che la difesa chiama in causa chiaramente la pena di morte, come l'accusa fa inizialmente in Γ.I.7 e che poi rimane sottintesa grazie all'applicazione della legge che vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente.

289 Declava Caizzi 1969, 261.

[Γ.IV.11] Ταῦτα οὖν δεδιότες, τὸν μὲν καθαρὸν ὑμέτερον ἡγεῖσθε εἶναι ἀπολύειν τῆς αἰτίας, τὸν δὲ μιαρὸν τῷ χρόνῳ ἀποδόντες φῆναι τοῖς ἔγγιστα τιμωρεῖσθαι ὑπολείπετε· οὕτω γὰρ ἂν δικαιοτάτα καὶ ὀσιώτατα πράξαιτ' ἄν.

[Γ.IV.11] Timorosi di queste cose, da un lato considerate che è nel vostro interesse prosciogliere il puro dall'accusa, dall'altro riservate ai parenti di vendicarsi lasciando al tempo di manifestare l'impuro; infatti in questo modo avrete compiuto le azioni più conformi alle leggi umane e divine.

[Γ.IV.11] *Commento*: L'appello finale della difesa che chiude la tetralogia è rivolto ai giudici: li ammonisce infatti a fare la cosa giusta anche nel loro interesse. Di questo si è già discusso nel commento a Γ.IV.9. Ancora più rilevante l'idea che è necessario il tempo affinché sia trovato l'impuro, ossia il vero assassino, che ha un'analogia col discorso gorgiano come abbiamo già visto nello stesso commento a Γ.IV.9: lì però era la giuria a dover prendere tempo, qui invece la chiamata al tempo è generica e atta a che la verità possa venire fuori in modo tale che i parenti del morto possano avere finalmente giustizia. Un appello generico al tempo necessario all'emissione di un giudizio, sebbene non in ambito prettamente giudiziario, lo si trova nell'*Ippolito* (1320) di Euripide, quando Artemide sollecita Teseo a riflettere sul fatto che egli ha agito con eccessiva fretta nel giudicare il figlio Ippolito: Teseo non ha preso il tempo necessario al giudizio. Vi è, inoltre, una chiamata più direttamente connessa all'ambito giudiziario in Ippodamo di Mileto (Arist., *Pol.* II 8, 1267b40-1268a15) che, insoddisfatto della legislazione a lui contemporanea, criticava il fatto che le giurie prendessero decisioni troppo in fretta emettendo verdetti secchi e inappellabili<sup>290</sup>.

In definitiva, scoprire il colpevole richiede tempo e dal momento che non si è potuta provare la colpevolezza del giovane (come la difesa ha dimostrato nei passaggi precedenti) allora si dovrà assolvere e attendere che il tempo offra il nome del vero assassino. Lo stesso argomento è presente nel discorso *Per l'uccisione di Erode*, 86<sup>291</sup> dove l'oratore afferma: «Non fatelo (scil. non mi attribuite l'omicidio), signori; accordate qualcosa al tempo; col suo aiuto chi cerca la verità dei fatti la trova con assoluta certezza» (trad. Marzi 1995).

Dal punto di vista retorico questi ultimi paragrafi della tetralogia sono in linea con i tradizionali discorsi dicanici e non producono particolari innovazioni: c'è sempre un velato tentativo di mettere i giudici di fronte alle loro responsabilità e agli esiti infausti di sbagliate decisioni, richiamando alla necessità di seguire e rispettare sia le leggi umane che quelle divine.

290 Vd. Giombini 2012, 227-228.

291 Un primo riferimento, più veloce, anche al par. 71 della stessa orazione e in chiusura al par. 94.

## 5.2. *Tetralogia Γ*: i cardini concettuali e formali

La *Tetralogia Γ* si mostra particolarmente significativa, non solo sotto il profilo prettamente giuridico, ma anche per ciò che riguarda la struttura antilogica, che mostriamo più chiaramente attraverso lo schema qui di seguito:

<i>Primo discorso di accusa</i>	<i>Primo discorso di difesa</i>
<p>1a) Captatio benevolentiae: i giudici prosciogliono gli innocenti e condannano i colpevoli</p> <p>1b) Mito sull'origine dell'uomo (giustizia e ordine sociale sono garantiti dagli dèi)</p> <p>1c) Spiegazione sull'origine della contaminazione (il morto è strappato violentemente da ciò che il dio ha stabilito). Velata intimidazione verso i giudici</p> <p>1d) Principio di pertinenza: il giudizio è stabilito correttamente</p> <p>1e) Il giovane <b>non uccise involontariamente</b>. Accenno alla sua intemperanza e all'ubriacatura. Si richiede la <b>pena di morte</b> (perché il giovane ha agito con <b>intenzionalità</b>) – la legge a cui si appella è ta nomina (norme consuetudinarie)</p>	<p>2a) Critica alla brevità del discorso di accusa (non ha necessità di approfondire perché non rischia nulla)</p> <p>2b) La colpa è dell'aggressore, ossia di chi ha colpito per primo</p> <p>2c) Il combattimento è stato condotto ad armi pari (per difendersi il giovane non ha usato altre armi)</p> <p>2d) <b>Enunciazione della legge</b> (tramite discorso indiretto); <b>negazione di avere ucciso</b> (in risposta a 1e); il giovane ha agito lecitamente; il giovane non ha iniziato per primo la zuffa</p> <p>2e) Si accusa il <b>medico</b> (con aggravanti: incapacità e superbia)</p> <p>2f) <b>Negazione dell'intenzione di uccidere</b>, sia da parte dell'anziano che da parte sua (in risposta a 1e)</p> <p>2g) La <b>responsabilità</b> è di chi ha iniziato il colpo (che l'esito sia anche per sventura)</p> <p>2h) Non è un assassino, ma chi chiede la pena di morte per lui si trasforma in tale; richiamo a ta nomina (in risposta a 1e); persiste l'elemento religioso connesso a 1b</p> <p>2i) Appello a proscioglierlo secondo le leggi umane e divine</p>

Secondo discorso di accusa	Secondo discorso di difesa
<p>3a) L'accusato mente dichiarando di avere colpito e non avere ucciso</p> <p>3b) <b>Tesi 1:</b> i giovani per natura sono intemperanti e sono violenti per primi, gli anziani sono moderati e non violenti</p> <p>3c) <b>Tesi 2:</b> non hanno combattuto ad armi pari; il giovane è più forte dell'anziano</p> <p>3d) <b>Tesi 3:</b> il giovane ha colpito meditando di uccidere (con intenzione)</p> <p>3e) <b>Tesi 4:</b> non è colpa del medico; il medico non può essere accusato per legge (in risposta a 2e)</p> <p>3f) Appello a eliminare la contaminazione</p>	<p>4a) Cambio dell'oratore: il giovane si è dato all'esilio volontario. Parla un amico (che reimposta il discorso)</p> <p>4b) Negazione della Tesi 1: fallacia per generalizzazione (in risposta a 3b)</p> <p>4c) Richiamo a testimoni che hanno assistito alla zuffa e al suo inizio</p> <p>4d) <b>Errore</b> nella quantità di colpi dati alla vittima / involontarietà, contro la Tesi 3 (in risposta a 3d); ma l'errore iniziale è dell'anziano (sua la colpa per sé e per il giovane)</p> <p>4e) Il giovane subiva <b>involontariamente</b> i colpi e non si si fendeva in maniera più forte, contro la tesi 2 (in risposta a 3c)</p> <p>4f) La <b>colpa</b> è del medico (si accenna a dei testimoni), contro la Tesi 4 (in risposta a 3e)</p> <p>4g) A parità di <b>indimostrabilità</b>, si deve propendere per l'assoluzione</p> <p>4h) Richiamo alla contaminazione e alla vendetta (duplice)</p> <p>4i) Il tempo chiarirà chi è il vero colpevole.</p>

È possibile evincere dai commenti ai paragrafi e da questo schema antilogico che la terza tetralogia richiama temi già svolti nelle due precedenti: il *miasma* e la dimensione religiosa, il tema della responsabilità, della volontarietà, dell'involontarietà e dell'errore, il fattore caratteriale delle parti coinvolte, il nesso causa-effetto, la legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente, il richiamo a testimonianze non apportate in sede di giudizio, l'opposizione verità-menzogna e un accenno alla verosimiglianza. Alcuni di questi temi sono stati già discussi, mentre altri potrebbero meritare un'ulteriore analisi. In particolare, pare necessario tornare su alcuni fattori sui quali questa tetralogia aggiunge dei dati: la deontologia del processo, lo svolgimento del processo penale e il cambio di oratore; il *phonos dikaios* e la 'legittima' difesa; la neutralizzazione della legge che vieta di uccidere in ogni caso e la responsabilità di terze parti; la costruzione logica (biforcazioni concettuali, negazione del nesso causa-effetto, argomenti per assurdo, argomenti in parallelo).

## a) La specificità del processo penale e la sua deontologia

Nel mondo greco-ateniese, il processo penale, rispetto al processo civile, seguiva una procedura maggiormente articolata in quanto per un verso si occupava di fatti 'di sangue', con la dimensione religiosa che questi ultimi comportano, e per l'altro esprimevano la necessità della verità, vista le pene di rilievo, attraverso anche il ricorso a giuramenti che coinvolgevano sia i giurati che gli attori, i convenuti e le terze parti del processo<sup>292</sup>. Harris sintetizza in questo modo gli elementi fondamentali che caratterizzano il processo penale: «Homicide was prosecuted as a private offense (*dikē*) by the relatives of the deceased, but the procedures for homicide differed from those in other private cases: 1) the accuser had to swear a solemn oath about the truth of his charges calling down destruction on himself for a false accusation, 2) the *basileus* who accepted the charge banned the defendant from the agora and religious ceremonies, 3) the trial was preceded by three hearings (*prodikasiai*), 4) cases were tried by special courts, 5) trials were held in the open air, 6) the successful accuser swore an oath asserting the justice of his charges»<sup>293</sup>. È del tutto evidente che la dimensione religiosa, sottolineata dai giuramenti e dalla 'gestione' della contaminazione, come l'utilizzare spazi aperti, rivesta un ruolo importante; di fatto l'aspetto non è propriamente accessorio ma a tratti necessario per le argomentazioni. In questa *Tetralogia* Γ, l'oratore sottolinea la deontologia del processo penale: l'accusa nel suo primo discorso in Γ.I.5 sostiene che la giustizia potrà essere ristabilita se ogni parte compie la sua funzione. Infatti, egli ha tratto in giudizio l'assassino e i giudici sono chiamati a compiere il loro dovere di giudicare correttamente: se lo faranno la contaminazione sarà evitata. In tal senso, Antifonte presenta un processo che ha come modello quello concreto del tempo e che include anche il cambio di oratore che poteva essere effettuato a seguito della prima votazione e prima dei secondi discorsi di accusa e difesa. Scrive Marzi (1995, 138, n. 18) che «Un tocco realistico s'inserisce nel gioco del dibattito sofisticato. Nelle *dikai phonou* l'accusato, dopo aver tenuto il suo primo discorso, poteva partire per l'esilio (5, 13). Ma in tal caso il processo si interrompeva». Se il processo, dunque si interrompeva, il secondo discorso di accusa e difesa non avrebbero avuto ragione d'essere e questa tetralogia di Antifonte sarebbe assolutamente scollata dalla realtà e si proporrebbe come un vero e proprio artificio; per cui il 'tocco realistico' a cui si riferirebbe Marzi si limiterebbe al fatto che l'accusato si sia dato alla fuga e non il fatto che poi sia stato sostituito da un amico per il prosieguo del processo. In realtà, siamo propensi a credere che si tratti di un refuso: infatti, non abbiamo evidenze di questa

---

292 A queste peculiarità abbiamo fatto già riferimento nella sezione introduttiva del presente lavoro.

293 Harris 2018, 216.

interruzione; al contrario la fuga dell'accusato non solo portava a compiere il giudizio ma portava anche alla mancanza di buona predisposizione dei giudici. Nota Gagarin che: «Athenian law allowed a homicide defendant to go into exile voluntarily any time before his last speech, and [...] it is hard to imagine that such a course did not influence the jurors to vote for conviction»<sup>294</sup>. La difficile scelta dell'esilio, comunque prevista dalla legge<sup>295</sup>, che avrebbe portato inevitabilmente la giuria ad avere pregiudizi sull'accusato in fuga è ben evidenziata da MacDowell<sup>296</sup> che rileva la presenza della tematica anche in Andocide, *Sui Misteri* I.3 in cui si legge che:

Se un cittadino affronta spontaneamente i rischi di un processo, mi sembra ragionevole, o signori, che voi abbiate su di lui la stessa opinione che egli ha di sé stesso. Infatti, quando un individuo, consapevole della propria colpevolezza, non ha voluto sottoporsi a giudizio, è giusto che anche voi lo condanniate, come del resto lui stesso si è condannato. Per chi invece, forte della propria innocenza, ha accettato di sottoporsi a giudizio, la vostra giustizia sta nel giudicarlo proprio come lui stesso si è giudicato, e nel non avere pregiudizi di colpevolezza nei suoi confronti» (trad. Feraboli 1995).

Significativa la riflessione di Pepe che, ripartendo da Cantarella 1976, scrive che «altro è l'esilio come pena decretata da un organo istituzionale, altro è l'*aeiphugia*, il fuggire spontaneamente e per sempre, che rappresenta soltanto un rimedio di fatto al quale si aggiunge come pena accessoria, la confisca del patrimonio (Dem. *Mid.* 43)»<sup>297</sup>

In definitiva, il modello di contraddittorio proposto da Antifonte è corretto nel suo aspetto formale, in linea con ciò che sappiamo del processo penale.

## **b) *Phonos dikaios* e autotutela**

Uno dei temi euristicamente più validi di questa tetralogia nasce da ciò che la difesa enuncia al Γ.II.2 relativamente al fatto che chi si difende non può essere incriminato in quanto attua legittimamente. Nel corso dei commenti abbiamo lasciato sullo sfondo l'approfondimento di questo aspetto che ora va però prospettato nella sua ampiezza. La letteratura critica ha discusso

294 Gagarin 2002, 130. Gagarin sottolinea anche che nella prima tetralogia l'accusato fa presente più volte di essere presente al processo anche a dimostrazione della sua innocenza. Va però aggiunto che l'accusato della *Tetralogia A* si trovava in un processo quasi completamente indiziario mentre in questo caso la presenza dell'accusato sul luogo della zuffa è certo. La loro posizione non è perciò equivalente anche se entrambe le accuse chiedono che venga riconosciuto l'omicidio volontario (nel primo caso, premeditato).

295 Demostene, *Contro Aristocrate* XXIII, 69.

296 MacDowell 1963, 115.

297 Pepe 2012, 22.

questo passaggio con attenzione e la prima cosa che si deve rilevare è una certa discrepanza interpretativa già a partire dalla terminologia con cui si è inteso trasmettere il concetto: “legittima difesa”, “consentita reazione”<sup>298</sup>, “self-help, pura autotutela”<sup>299</sup>; questi alcuni dei termini su cui è ruotata la discussione su questo passaggio.

Va però chiarito che tale discussione non muove esclusivamente dal passaggio antifoneteo, quanto piuttosto vi arriva essendo già tema incluso in ciò che è giunto delle leggi draconiane e poi presente nelle opere di altri oratori. La lettura delle linee 33-35 dell'IG I<sup>3</sup> 104 delle disposizioni di Draconte<sup>300</sup> è un punto di partenza fondamentale, con tutte le possibili varianti ricostruttive ed interpretative che ne conseguono. L'iscrizione in oggetto di cui siamo in possesso è una copia dell'originale, non pervenuto, che fu scolpita e posta nell'agorà di Atene, davanti al portico dell'arconte re, sul finire del V secolo, in particolare pare che la trascrizione avvenne nel 409-408<sup>301</sup>. Attualmente l'iscrizione è conservata nel Museo Epigrafico di Atene<sup>302</sup>. Sul fatto che queste leggi trascritte fossero proprio quelle di Draconte alcuni pongono dubbi: potrebbero infatti essere un 'falso' o una 'rielaborazione' che il governo oligarchico utilizzò per stabilire delle leggi sull'omicidio<sup>303</sup>. Ad ogni modo si deve provare a estrapolare, per quanto possibile, da questa iscrizione i dati utili, se si vogliono delineare i nuclei concettuali delle disposizioni del legislatore.

---

298 Paoli 1933, 195 ss.

299 Pelloso 2012.

300 Aristotele scrive: (*Ath. Pol.* 4.1) «Questa era dunque la fisionomia generale della prima costituzione. Ma poi, trascorso non molto tempo, sotto l'arcontato di Aristecmo, Draconte stabilì le leggi», trad. Lozza 1991.

301 410-409 secondo Harris 2016, 204. *Arist. Ath. pol.* VII 1: «Solone organizzò una costituzione e stabilì altre leggi, e gli Ateniesi non si servivano più di quelle di Draconte, tranne che per i delitti di sangue. Scrissero le leggi sui rulli che posero nel portico del re, e tutti giurarono di servirsene», trad. Lozza 1991. Dunque, la legge soloniana avrebbe rinnovato le leggi ateniesi ma avrebbe mantenuto quelle di Draconte per l'omicidio, da qui il senso della trascrizione. Ad ogni modo il fatto che si richiamassero come valide delle leggi antiche (uguali o no all'originale) è testimone del ruolo delle leggi antiche (pregresse); stesso fenomeno che si osserverà nel diritto romano. Sulla trascrizione delle leggi di Solone sul finire del V secolo (con l'aggiunta di leggi approvate dai *nomothetai*) cf. Rhodes 1991, in part. 100.

302 Cf. e.g. Cerri 2013.

303 Scettico sulla veridicità di queste leggi, ritenendo che Aristotele si sia fidato della falsa versione della trascrizione è Lozza 1991, 29 n. 13. MacDowell 1963, 6-7 segue una simile linea ritenendo di fatto inaccessibile il vero corpus di leggi di Draconte. Sono invece a favore dell'aderenza della copia all'originale Stroud 1981, 60 ss.; Pepe 2012, 9-10 che sottolinea la presenza della clausola di ritrascrizione che deve essere appartenuta



La lettura delle linee 33-35 dell'epigrafe in oggetto hanno inteso ricostruire le numerose lettere mancanti fino ad ottenere il seguente testo<sup>304</sup>:

archon|ta cher-

on a|dikon.....(30).....cher|on  
 adikon k-  
 te|nei

[scil. gli efeti decidano] che inizia un'ingiusta aggressione [...] uccide l'aggressore (trad. Pepe 2012).

Sembrirebbe chiara l'approssimazione di queste linee al passaggio antifonteo in Γ.ΙΙ.1 Ἀρχων γὰρ χειρῶν ἀδίκων che abbiamo tradotto con la formula 'essendo l'aggressore' che vuole il soggetto, ossia l'anziano, aver iniziato a colpire per primo, aver originato il colpo che ha reso necessaria la difesa.

Ma come si è detto, tale vicinanza ha senso solo se si accetta la ricostruzione delle linee dell'epigrafe: recentemente questa possibilità è stata posta in dubbio da Harris 2016 che non ne vede né il fondamento tecnico né la necessità logica<sup>305</sup>. Infatti, da un lato prettamente tecnico la ricostruzione è difficilmente accettabile perché fin troppo ipotetica, dall'altro l'operazione di giungere a questa ricostruzione passando per il rinvenimento della formula in autori successivi appare poco coerente, perché *a posteriori*. Harris, fa un passaggio ulteriore riferendosi alla presenza della formula in ps-Demostene nell'orazione 47, *Contro Evergo e Mnesibulo*<sup>306</sup>, che presenta un caso per certi versi simile<sup>307</sup> a quello di questa tetralogia in quanto avviene uno scontro tra l'anonimo trierarca e Teofemo il quale avrebbe iniziato uno scontro con il primo che tentava di entrare in casa del secondo per appropriarsi di alcuni beni; si tratterebbe di un assalto ossia di *aikēia*. Harris sottolinea che qui il passaggio non è assimilabile a un omicidio ma

---

necessariamente dell'originale in quanto inutile all'epoca della versione epigrafica che conosciamo; la presenza di elementi arcaici ne garantirebbe inoltre la veridicità; cf. anche Bearzot 2017, 151.

304 La ricostruzione di questo passo si deve a Köhler 1867 (*contra* Drerup 1898), accettata poi da Stroud 1968 e anche da Gagarin 1978. Una ricognizione sul tema si ha in Harris 2016, 204.

305 Anche Bearzot 2017: «[scil. dopo la linea 29] le [...] lettere superstiti non contengono integrazioni plausibili».

306 Sulla relazione tra diritto ed elemento sacro in questa orazione cf. Taddei 1998.

307 Altri riferimenti uguali in Dem. XXIII (*Contro Aristocrate*), Isocrate 20 (*Contro Lochite*) e anche Aristotele, *Rettorica* 2.9 = 1402 a1-3, Cf. Harris 2016, 207-209.

è relativo al solo assalto fisico, l'inizio di uno scontro; chi ha iniziato lo scontro ne è responsabile e potrebbe incorrere in una *dikē aikeias*<sup>308</sup>, ossia un processo per lesioni, non in una *dikē phonou*. È, dunque, l'assalto ad essere il centro dell'argomentazione e questa stessa posizione Harris la intravede nella *Tetralogia* Γ. Infatti, sostiene che in questa tetralogia non è coinvolta la legge sull'omicidio legittimo ma solo la legge che regola gli assalti violenti. Non si tratta di legittima difesa (e neanche self-defense<sup>309</sup>) in quanto essa si concreta quando ad un tentativo di omicidio si risponde con pari grado producendo la morte del soggetto che ha iniziato lo scontro mortale; si tratta invece di procurare la morte a seguito di provocazione. Il ragionamento porta Harris a mostrare che nei testi da lui analizzati non ci si trova mai in un contesto relativo all'omicidio e che, dunque, non si può ripartire da questi per ricostruire la legge sull'omicidio di Draconte. Ne derivano, dunque, due corollari: a) la legge di Draconte non può essere ricostruita come è stato fatto tradizionalmente a partire da questa letteratura e b) nel caso specifico di Antifonte si deve annotare che l'oratore non richiama la legge sull'omicidio in questa tetralogia ma la legge sulla difesa a seguito di provocazione. La stessa linea era stata già sviluppata da Pelloso 2012 il quale, nel contesto dell'interpretazione della legge draconiana, si è soffermato sulla terza tetralogia. Pelloso ha ben espresso l'idea di intendere l'evento difensivo del giovane come 'pura autotutela' e non come 'legittima difesa'<sup>310</sup> e questo lo ha portato ad un passaggio interpretativo ulteriore, ossia al fatto che l'accusato sarebbe stato portato di fronte all'Areopago per omicidio volontario e non nel Delfinio<sup>311</sup> per l'accusa di *phonos dikaios*<sup>312</sup>.

Ammettendo, dunque, che la ricostruzione dell'epigrafe draconiana non sia certa e non convenga assumerla come punto di partenza per ragionare

308 L'*aikeia* (o *aikia*) prevedeva come pena il pagamento di una pena pecuniaria; il suo corrispettivo pubblico è la *hybris* la cui pena poteva giungere fino a quella capitale. Cf. Pelloso 2016, in part. 104.

309 Cf. Gagarin 1978a.

310 Scrive Pelloso 2012, 216 n. 57: «'Self-help' o 'autotutela' paiono a me i segni più adatti per descrivere la condotta dell'*amunomenos* nella 'Terza Tetralogia', benché a onor del vero, vi sia chi, per descrivere – pur in altro contesto, ossia quello del diritto romano – un istituto affine si sia richiamato alla 'difesa' [...] Insomma anche a voler prescindere dalle possibili oscillazioni terminologiche atte a descrivere la fattispecie antifonetea, ciò che va qui con forza ribadita è la totale infondatezza del richiamo all'istituto della 'legittima difesa', almeno nell'accezione (giuridicamente rilevante) in cui oggi tale espressione trova impiego».

311 Va sottolineato che le fonti che discutono del *phonos dikaios* non fanno riferimento al tribunale del Delfinio in nessun caso; si veda Pepe 2012, 189; ne parla invece Aristotele in *Ath. pol.* LVII, 3 riferendosi alla costituzione vigente al suo tempo.

312 Come gran parte degli interpreti hanno sostenuto, inclusa Pepe 2012, 199, e precedentemente Gagarin 1978a.

su questa *Tetralogia*<sup>313</sup>, va però segnalato che rimane, per quanto riguarda la formula antifontea, una riflessione da poter fare a partire solamente da questo testo:

- i. l'accusa chiede che sia riconosciuto l'omicidio volontario (potrebbe quindi essere lecito pensare che il giovane sia stato tratto davanti al tribunale dell'Areopago: non è un caso che l'accusa enunci il principio di pertinenza in Γ.Ι.4);
- ii. la difesa rifiuta tale accusa, cercando di neutralizzare la legge che vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente la quale, di fatto, lo renderebbe colpevole in ogni caso;
- iii. il giovane che si difende, una volta neutralizzata la legge, deve trovare un contesto in cui rendere valido il suo atto di difesa: tale contesto o è quello dell'omicidio legittimo, il *phonos dikaios* o quello della autotutela, a seconda di quale interpretazione si accolga.

Dunque, la situazione prospettata dalla tetralogia è quella di un processo, nell'Areopago presumibilmente, seguito a una denuncia per omicidio volontario in cui l'accusato si difende contestando tale accusa e appellandosi a un nuovo punto di vista sulla dinamica dell'evento. In particolare, l'accusato argomenta, e in maniera piuttosto strutturata che non ha potuto sottrarsi dal difendere sé stesso dal violento attacco dell'anziano.

Ricostruendo brevemente un quadro concettuale del *phonos dikaios* è Demostene, nella sua orazione *Contro Aristocrate* (XXIII), in part. 53, ad essere la fonte più esaustiva in merito e quella che include, almeno formalmente, anche il caso della terza tetralogia; si deve registrare che il contesto in cui l'oratore propone questa legge è quello delle leggi draconiane (vd. XXXIII, 51).

Νόμος: εἴαν τις ἀποκτείνει ἐν ἄθλοις ἄκων, ἢ ἐν ὁδῷ καθελῶν ἢ ἐν πολέμῳ ἀγνοήσας, ἢ ἐπὶ δάμαρτι ἢ ἐπὶ μητρὶ ἢ ἐπ' ἀδελφῇ ἢ ἐπὶ θυγατρὶ, ἢ ἐπὶ παλλακῇ ἢν ἂν ἐπ' ἐλευθέροις παισὶν ἔχη, τούτων ἕνεκα μὴ φεύγειν κτείναντα." πολλῶν, ὧ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, νόμων ὄντων, παρ' οὓς εἴρηται τὸ ψήφισμα, παρ' οὐδένα μᾶλλον ἢ παρὰ τοῦτον τὸν ἀνεγνωσμένον νῦν εἴρηται. δίδόντος γὰρ τοῦ νόμου σαφῶς οὕτως καὶ λέγοντος ἐφ' οἷς ἐξεῖναι κτείνειν, οὗτος ἅπαντα παρεῖδε ταῦτα, καὶ γέγραφεν, οὐδὲν ὑπειπὼν πῶς, ἂν τις ἀποκτείνειν, τὴν τιμωρίαν.

313 Valga anche la nota di Pepe secondo cui la disciplina del *phonos dikaios* mutò dall'epoca draconiana al V secolo; lo stesso valga per le varianti terminologiche con cui è richiamato, vd. Pepe 2012, 183. Pepe sottolinea, inoltre, come Draconte si limitò a segnalare i casi di omicidio legittimo ma non prevede il ricorso a un giudizio e a un tribunale specifico; sarebbero stati richiesti testimoni e giuramenti e solo in mancanza dei primi si sarebbe, a rigor di logica, giunti di fronte agli Efeti. Solo in seguito si arrivò alla costituzione del Delfinio; vd. Pepe 2012, 194-195.

Legge: Se uno uccide involontariamente un avversario durante i giochi o uno sconosciuto in seguito ad una rissa sulla strada, o un soldato, in guerra, per errore, o un uomo colto in flagranza di delitto con la moglie, la madre o la sorella o la figlia o la concubina che egli ha preso per avere dei figli liberi, per questi motivi l'autore dell'omicidio non sarà esiliato come un comune assassino (trad. Piero 2000).

Si possono, dunque, sinteticamente prospettare quali siano i casi in cui si può parlare di omicidio 'giusto', 'legittimo', almeno nella dottrina draconiana, che poi col tempo fu probabilmente estesa<sup>314</sup>:

i. *moicheia*: il caso in cui un soggetto X trovava in flagranza di reato un soggetto Y in relazione sessuale con la moglie. In questo caso, la violazione del proprio ambito privato e familiare<sup>315</sup> appariva come una appropriazione indebita e un'offesa sociale che poteva ammettere l'omicidio del soggetto Y che violava i diritti di X. Ne è fonte Lisia, *Per l'uccisione di Eratostene*, 30<sup>316</sup> dove si legge: «Sentite, giudici, che anche il tribunale dell'Areopago, che ha come prerogativa tradizionale, confermata anche da noi, di giudicare le cause di omicidio, ha sancito espressamente che non si deve condannare a morte colui che, avendo colto l'adultero presso sua moglie, si è vendicato in questo modo [scil. uccidendolo]» (trad. Medda 1991); il testo poi prosegue informando che lo stesso valeva anche nel caso delle concubine. Ne sono fonti: Demostene XXIII, *Contro Aristocrate*, 53; *Contro Neerea* dello ps-Demostene (rispetto a quest'ultima fonte gli studiosi hanno dibattuto se si possa trattare di *moicheia* o no dal momento che Neera era una prostituta). La letteratura critica ha, rispetto alla *moicheia*, posto dei dubbi sulla reale esistenza come norma del *phonos dikaios* e soprattutto sulla pena che avrebbe potuto prevedere. Non entreremo in questo argomento, che non è di competenza di questa ricerca, ma basti notare, e.g., che Cantarella ha ritenuto poco credibile l'affermazione lisiana ritenendola 'falsa' in quanto la pena di morte era prevista per la violenza sessuale e non per l'adulterio<sup>317</sup>;

314 Cf. Pepe 2012, 186 la quale aggiunge: il *fur nocturnus* stabilito da Solone (Dem. XXIV, 114; Plat. *Lg.* 874 b); l'eliminazione del tiranno (Atist. *Ath. pol.* XVI, 10) e il colpo di stato antidemocratico (And. *Myst* 96). Sul *fur nocturnus* interessante il parallelismo con le *XII Tavole*, si veda Cursi 2016 che traccia un cambiamento dalla legislazione romana: le *XII Tavole* ritenevano l'autodifesa legittima nel caso di furto notturno e diurno mentre con la *Lex Aquilia* e l'introduzione dei concetti di dolo si ripensò l'autodifesa solo nel caso di pericolo imminente. Inoltre, non veniva punito il medico per la morte del paziente: su questo rimandiamo all'analisi fatta in corso di commento della terza tetralogia.

315 Sulla passività giuridica delle donne, si veda Pepe 2012a, in part. 142 ss.

316 Cf. Harris 1990.

317 Cf. Cantarella 2005.

- ii. fuoco amico in campo di battaglia (*en polemō*); Demostene XXIII, *Contro Aristocrate*, 53;
- iii. morte di un compagno durante le gare atletiche (*en athlois*); Demostene XXIII, *Contro Aristocrate*, 53;
- iv. la legittima difesa o auto-difesa rispetto a uno scontro in spazio pubblico (*en hodō*); Demostene XXIII, *Contro Aristocrate*, 53.

L'aspetto che qui ci interessa è comprendere se nel caso di questa terza tetralogia si possa parlare o meno di *phonos dikaios*. Due sono sostanzialmente le posizioni della letteratura critica: la prima, quella di Pepe, che lo considera tale e la seconda quella di Gagarin che tende ad escluderla. Partiamo dalla seconda, per ordine cronologico.

Gagarin 1978 si è interrogato sulla natura della difesa del giovane della terza tetralogia analizzandola in relazione con Demostene, *Contro Midia* (XXI, in part. 71-75). Lo studioso è giunto alla conclusione che i due casi suddetti non vanno interpretati come casi di omicidio 'giusto' ammesso dal sistema ateniese ma come 'self-defense' ossia forme di auto-difesa. A pagina 120 scrive che: «In summary, the most important conclusion to be drawn from this examination of the evidence is that homicide in self-defense was quite a different judicial matter from all known cases of lawful homicide. Cases of self-defense were necessarily more complex, were argued along different lines and were virtually always brought to trial. It is not quite certain where these cases were tried, but I think it more likely that they were tried at the Areopagus as regular cases of intentional homicide, in which acquittal was possible if the defendant could prove he truly was acting in self-defense. Certainly there is no evidence for the traditional assumption that such cases were argued at the Delphinion», sostenendo, dunque, non solo la differenza ma rimarcando che tali casi riguardano l'omicidio volontario (secondo l'accusa) ed erano svolti nell'Areopago.

Dal canto suo Pepe (2008 e 2012) ha sostenuto che nel caso della terza tetralogia siamo di fronte a un'analisi filosofica, storicamente contestualizzata, in cui si critica e si ritiene superata la legge (in verità nella sua prospettiva non si tratta di una terminologia tecnica con cui si identificava un determinato tipo di reato) nell'ottica di stabilire la necessità di ripensare la responsabilità delle azioni che cagionano una morte. In definitiva, la prospettiva della studiosa è la seguente: il caso della terza tetralogia, simile a quello dell'orazione demostenica *Contro Midia*, è un caso giudicato nel Delfinio; il Delfinio avrebbe infatti accolto le cause private in cui i familiari della vittima richiedevano l'accertamento delle responsabilità e delle intenzioni di chi aveva prodotto la morte del congiunto degli accusatori. Parimenti, questo sarebbe ben chiaro anche nell'orazione lisiana *Per l'uccisione di Eratostene* che riguarda un caso di *moicheia* dove l'accusato intende dimostrare la non premeditazione dell'omicidio che ha compiuto e che, secondo Pepe 2012, 227 dimostrerebbe

che «[...] l'orazione lisiana rappresenta una prova ulteriore del nuovo metro di giudizio adottato dai giudici del delfinio, probabilmente a partire dagli ultimi anni del V secolo».

È evidente, dunque, che i punti di discussione sono sostanzialmente due: il primo riguardante il fatto che l'omicidio sia avvenuto o per self-defense o per legittima difesa, il che implicherebbe nel caso di self-defense ritenere i casi della tetralogia e del discorso lisiano come casi a parte rispetto al *phonos dikaios*; il secondo riguardante il tribunale competente, ossia se l'Areopago o il Delfinio.

Le fonti danno adito a una certa possibilità interpretativa e ci pare un contributo rilevante quello di Peloso 2012 che a partire dall'analisi terminologica approda anche a una lettura precisa della questione. In particolare, lo studioso si chiede se sia maggiormente corretto parlare di legittima difesa o di autotutela. Si deve, infatti, considerare che si può parlare di legittima difesa quando l'atto di difesa è proporzionale a quello di offesa. In tal senso la terza tetralogia non può apparire come un caso inerente all'omicidio legittimo, quanto piuttosto un caso riguardante l'autotutela, sulla scia di Gagarin.

A partire dalla *Tetralogia Γ*, si possono guardare ai due punti di vista di accusa e difesa:

- i. per parte dell'accusa: la volontarietà di uccidere c'era nel giovane e non nell'anziano morto;
- ii. per parte della difesa: non c'era volontarietà nell'anziano (in Γ.IV.5 è la stessa difesa ad assumere che l'anziano ha agito involontariamente, essendo in preda all'impeto), né nel giovane; questo secondo inoltre non è neanche responsabile di atto involontario ma si è limitato a difendersi (si parla di errore da parte dell'anziano).

In entrambe le prospettive non si può parlare tecnicamente di legittima difesa perché manca la proporzionalità: nella prima il giovane non poteva corrispondere con le stesse intenzioni dell'anziano in quanto l'anziano non voleva uccidere (ammesso anche dalla difesa che parla di errore); nella seconda neanche è possibile in quanto si nega la volontarietà sia nell'azione dell'anziano che in quella del giovane. In definitiva, 'autotutela' sembrerebbe corrispondere in maniera più corretta all'idea di difendersi da una *aiakeia*, l'offesa personale, l'ingiuria. Ne è esplicativo, a nostro parere, anche il passaggio delle *Leggi* platoniche in cui si ritrova anche la stessa formula di Γ.II.1 di Antifonte da cui siamo partiti;

*Lg.* 869c-d: ἀδελφὸς δὲ ἂν ἀδελφὸν κτείνει ἐν στάσει μάχης γενομένης ἢ τινὶ τρόπῳ τοιούτῳ, ἀμυνόμενος ἄρχοντα χειρῶν πρότερον, καθάπερ πολέμιον ἀποκτείνας ἔστω καθαρὸς, καὶ ἐὰν πολίτης πολίτην, ὡσαύτως, ἢ ξένος ξένον. ἐὰν δὲ ἀστὸς ξένον ἢ ξένος ἀστὸν ἀμυνόμενος κτείνει, κατὰ ταῦτ' ἔστω τοῦ καθαρὸς εἶναι.

Se un fratello uccide un fratello durante una sedizione in combattimento o in un altro modo analogo, difendendosi contro quello che per primo inizia le ostilità, sia puro come se avesse ucciso un nemico e allo stesso modo se un cittadino uccide un cittadino, o uno straniero uno straniero. Qualora per difendersi un cittadino uccida uno straniero o uno straniero un cittadino, in base agli stessi principi sia esente da colpa (trad. Ferrari-Poli 2015).

In questo caso, chi agisce per autotutela rimane 'puro' (*katharos*) ossia non gli viene addebitata la morte di chi per primo lo ha colpito.

Nel discorso di Antifonte questo aspetto è ampiamente recepito: l'oratore, in difesa, vuole proprio determinare che l'accusato è stato soggetto all'azione della vittima che ha colpito per primo (il concetto è ribadito e trattato da molteplici punti di vista, come abbiamo notato nel corso del commento). Ora, la procedura che seguiva era quella dell'omicidio involontario, secondo 869 e: il perdono della famiglia della vittima, i riti di purificazione e un anno di esilio per l'omicida. Nel caso in cui non venga dato il perdono, valendo i casi precedenti presenti nel testo platonico, l'unica indicazione è che l'omicida sia 'sottoposto a molte leggi' senza però entrare ulteriormente in specifiche questioni quali la natura di queste leggi e il tribunale di riferimento.

Insomma, anche in questo passaggio platonico si dà per assodato che la difesa è propria quando c'è un attacco da parte di qualcuno, sebbene qui non si faccia menzione alle intenzioni di chi assalta ma solo all'eventuale iter del perdono con la prassi purificatoria e l'esilio.

In tal senso, l'autotutela viene trattata da Platone alla stregua della legittimità e questo dato, seppur con un certo grado di ipoteticità, farebbe pensare che l'idea che nel V secolo i casi trattati dal Delfinio avessero ricevuto un allargamento delle competenze in tal senso si fa probabile. Anche, comunque, non volendo soffermarci sul tribunale di riferimento della terza tetralogia, rimane comunque l'idea che di fronte a una azione di difesa di un soggetto che ha causato la morte di un altro, la famiglia del deceduto poteva portare a processo il sopravvissuto per stabilire la natura della sua azione difensiva e distinguerne l'eventuale volontarietà, dovuta sostanzialmente alla difesa sproporzionata e alla volontà di danneggiare l'altro.

La terza tetralogia rientrerebbe precisamente in questo caso: e ce lo rendono plausibile i discorsi stessi dei due oratori che dibattono *in primis* sulla pertinenza del processo e in secondo luogo sulla responsabilità o meno del giovane accusato di avere cagionato la morte dell'anziano.

In definitiva, prescindendo dal tribunale di riferimento che questa tetralogia non dà modo di comprendere a fondo, va però, crediamo, accettata la prospettiva di Pepe nel senso che quella che con Peloso definiamo autotutela poteva rientrare nei casi trattati di legittima difesa e ne segue lo stesso iter. In tal senso la tetralogia è un caso di *phonos dikaios* ma in un senso più ampio rispetto alla legislazione draconiana: esso sarebbe un modo nuovo di intendere ciò che è legittimo nel V secolo.

### c) La neutralizzazione della legge che vieta di uccidere in ogni caso e la responsabilità di terze parti

La legge che vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente è stata già analizzata nel contesto del suo utilizzo nella seconda tetralogia. Essa torna in questa tetralogia richiamata dalla difesa in Γ.II.3 (dove la difesa utilizza l'artificio retorico di porla virtualmente in bocca all'accusa) e in Γ.IV.8 dove viene enunciata chiaramente; un riferimento a una legge sull'omicidio si trova nel discorso di accusa in Γ.I.6-7 anche se è difficile uscire da tanta generalità per comprendere se il riferimento è proprio a questa legge o alla legge sull'omicidio in generale, o alle leggi sull'omicidio draconiano. Tra l'altro nei paragrafi Γ.I.6-7, l'oratore accenna alle pene previste per l'omicidio, su cui la citata legge che vieta di uccidere in ogni caso non fa alcun riferimento alla parte della modalità di applicazione della legge.

La legge che vieta di uccidere è presentata e neutralizzata dalla difesa che cerca di mostrare come essa non possa essere applicata. Come nel caso della *Tetralogia B*, dove la difesa negava che nessuna colpa o errore poteva essere addebitato al giovane lanciatore che veniva, dunque, a sottrarsi dall'applicazione della legge, anche in questa si attua lo stesso meccanismo.

Infatti, la legge viene neutralizzata quando i contro-argomenti che vengono proposti giungono a difendere il giovane eliminando ogni sua possibile responsabilità e la conseguente non applicabilità della legge. In particolare, essa viene resa inattiva da due ragionamenti-chiave: il giovane ha agito in autotutela; la responsabilità della morte è del medico che non ha saputo curarlo. Nessuna responsabilità può essere ascritta al giovane e la legge semplicemente 'non serve' e non può essere presa come criterio di giudizio. Nella *Tetralogia B*, lo schema argomentativo è pressappoco lo stesso: al giovane lanciatore non si associa nessuna colpa e nessun errore, la colpa viene addebitata al maestro. Appare chiaro che la neutralizzazione passa sempre attraverso due fasi: 1) la prima consiste nel mostrare che la legge non è adeguata ai casi cui le accuse cercano di applicarla (manca, si potrebbe dire, la pertinenza nell'applicabilità della legge); e 2) la responsabilità è assegnata ad un terzo soggetto che permette alle difese di non portare il processo a uno stallo ma di far avanzare le accuse seppur non in direzione del convenuto.

Non vi sono differenze sostanziali tra l'utilizzo della legge nelle due tetralogie in cui si trova: essa non funziona, non serve per le difese; è accettata dalle accuse. Infatti, le difese negano che si possa individuare una colpa, quale che sia la sua natura, perché sono individuati terzi colpevoli.

Tetralogia	Accusa (assume la legge)	Difesa (rifiuto della legge)	Terza parte responsabile (per la difesa)
B	Colpevolezza (in part. si accusa di omicidio involontario)	innocenza (l'involontarietà è del morto)	maestro di ginnastica



Tetralogia	Accusa (assume la legge)	Difesa (rifiuto della legge)	Terza parte responsabile (per la difesa)
Γ	Colpevolezza (in part. si accusa di omicidio involontario)	innocenza per (autotutela)	medico

#### d) La costruzione logica

Nel corso dei commenti ai singoli paragrafi abbiamo rilevato a più riprese che questa tetralogia, al pari delle precedenti, presenta consistenti costruzioni logiche atte allo sviluppo dei discorsi antilogici. L'autore presenta già dal primo discorso di accusa l'utilizzo di biforcazioni logiche: in Γ.I.4 l'accusa asserisce che nel caso in cui accusi degli innocenti sarà a sua volta passibile di avere avanzato false accuse; nel caso in cui invece accusi dei colpevoli allora saranno tacciati di avere come fine la loro morte. La biforcazione ha la funzione retorica di mostrare all'uditorio *in primis* un certo grado di autoconsapevolezza dell'accusa e dei suoi argomenti, ma ha anche la volontà stringente di ridurre le possibilità a due sole opzioni (*tertium non datur*) in linea con la logica binaria tipicamente greca. In più, con la seconda opzione l'oratore aggiunge un tono 'tragico' di chi si vede costretto nel momento in cui accusa a chiedere la pena di morte dell'avversario ma facendo presente di essere egli stesso passibile di aver mentito, nel primo caso e, dunque, sottolinea anche la responsabilità che assume verso sé stesso nel momento in cui sceglie di dire la verità convinto della colpevolezza altrui: anche questo rappresentato è in fondo un tentativo di *captatio benevolentiae* nei confronti della giuria, ma soprattutto è un modo di impostare logicamente i ragionamenti di giuria e uditorio per accompagnarli nel suo discorso e nella sua interpretazione dei fatti.

Come avviene nella seconda tetralogia, B.IV.6, anche qui il nesso causa-effetto viene manipolato a beneficio del discorso dell'oratore. In effetti, il nesso viene negato (Γ.II.3) attraverso un procedimento logico molto raffinato in cui l'oratore facendo dipendere ogni causa da una causa precedente (ogni causa è effetto nella catena logica in cui si risale alla prima causa) nega che possa essere applicato il nesso. Al pari della legge che vieta di uccidere sia ingiustamente che giustamente, anche il nesso causale viene 'neutralizzato' ma con qualche differenza tra la seconda e la terza tetralogia. Infatti, mentre nella *Tetralogia B* esso veniva negato (in un argomento che produceva contraddizione), qui viene spostato a ritroso fino alla prima causa: in entrambi i modi gli argomenti avversari che si basano proprio sul nesso causa-effetto vengono messi in discussione e ne viene mostrata l'inadeguatezza. La discussione sul nesso causa-effetto ha origine filosofiche e rimanda alla ricerca dell'essenza (livello fenomenologico) fino alla dimostrazione logica di natura metafisica della prima causa (che in Aristotele giungeva fino al

Motore Immobile). Essa, però, è un cardine proprio del diritto: il nesso di causalità non a caso è oggetto di studio anche della filosofia del diritto che lo ha trattato ampiamente anche nel diritto penale dove sono state rilevate sue dimensioni differenti concernenti nella 'causalità naturale' (*conditio sine qua non*), 'causalità adeguata' e nella 'causalità umana'. In una consapevole 'attualizzazione' interpretativa potremmo dire che nel caso di questa tetralogia, la difesa si appella al concetto di 'causalità umana': l'anziano ha infatti agito secondo quanto ha volontariamente voluto e potendo controllare quanto faceva, mentre il giovane è stato vittima della catena causale avviata dall'anziano. Dal canto suo, invece, l'accusa ha inteso il nesso come 'causalità naturale' in quanto accusa il giovane di aver posto le condizioni della morte dell'anziano. Non entreremo ulteriormente in questo aspetto, ossia di come alla luce delle indagini attuali sia possibile interpretare il nesso causa-effetto dibattuto dalle parti in questa antilogia: infatti, i greci non producono una differenziazione del nesso causale nell'ambito del diritto, ma è interessante notare come Antifonte avesse presente la possibilità di manipolare il nesso a seconda della prospettiva assunta dalle parti per intavolarne così una discussione della sua validità come criterio di giudizio.

Anche questa tetralogia presenta argomenti per assurdo, come e.g in Γ.II.5, Γ.III.2, e capovolgimenti delle prospettive e pure argomentazioni in parallelo come in Γ.IV.8. Rimandiamo al commento per i plurimi richiami a questi metodi logici; basti qui sottolineare che in Antifonte non si può parlare di episodici, o fortuiti, utilizzi di strumenti offerti dalla logica del suo tempo ma, invece, di una pregevole abilità professionale nell'utilizzo degli stessi; finanche alla loro manipolazione a seconda della parte che li utilizza. In definitiva, Antifonte è senza dubbio esperto nell'ambito della formulazione logica degli argomenti che utilizza non senza raffinatezza e precisione.

# PARTE III

---

**IL DIRITTO E LE *TETRALOGIE***



---

## **LE TETRALOGIE COME FONTE PER LA STORIA DEL DIRITTO GRECO DEL V SECOLO A.C.**

### **6.1. I testi dei sofisti come fonte per la storia del diritto**

Tra le fonti sulla base delle quali è possibile ricostruire la storia del diritto greco antico sono inclusi i testi letterari e nello specifico le orazioni<sup>318</sup>.

Ci sono testi di orazioni che sappiamo essere state effettivamente declamate: è il caso della maggior parte degli epitaffi<sup>319</sup> (pensiamo a quello di Pericle trasmesso da Tucidide, quello di Lisia o quello di Demostene; quest'ultimo tra l'altro ritenuto spurio per lungo tempo per questioni di stile), e di orazioni di carattere politico e giudiziario come ad esempio dei discorsi opposti<sup>320</sup> di Demostene, *Per la corona*, ed Eschine, *Contro Ctesifonte*, ma anche degli altri tre discorsi giudiziari di Antifonte (*Contro la matrigna*, *Per l'uccisione di Erode* e *Sul Coreuta*).

---

318 Cf. *supra* sezione dedicata alle fonti del diritto greco nella Parte I.

319 Cf. Loraux 2006, in part. 43-117.

320 Questi discorsi avvennero in occasione di un processo che nasceva da un profondo disaccordo politico tra i due oratori. Demostene sosteneva la coalizione anti-macedone che perse però la guerra con Filippo II di Macedonia. Dopo l'ultima rovinosa battaglia, la Battaglia di Cheronea, nel 338 Ctesifonte propose ugualmente un riconoscimento, la corona civica, per l'impegno di Demostene che aveva partecipato al conflitto come oplita. Eschine vi si era opposto e nel 330 si ebbe il processo (ritardato per l'invasione di Alessandro Magno che nel frattempo era succeduto al padre). Demostene presentò l'orazione *Per la corona* ed Eschine rispose con *Contro Ctesifonte*. I due discorsi, di straordinari spessore e bellezza, videro prevalere Demostene in maniera schiacciante (con quattro quinti dei voti); Eschine fu condannato a pagare una multa di mille dracme e a parziale *atimia* (non poteva intentare nuovi processi) ed egli preferì darsi l'esilio. Cf. Carlier 2013.

Ci sono, al tempo stesso, orazioni che non vennero declamate, di cui non abbiamo testimonianze in merito, ma che ci sono pervenute e che rappresentano per noi testi di eguale interesse. Tra queste vi sono anche quelle che vennero utilizzate a scopo didattico o propagandistico (ossia l'intento dell'oratore era quello di far conoscere il suo stile e la sua produzione): questo tipo di finalità può 'viziare' o limitare il contenuto di questi stessi testi. Ad esempio, un testo didattico può essere iper-realistico o paradossale in quanto possono venire meno le formalità necessarie durante la loro declamazione. Nel caso dei discorsi giudiziari questo rappresenta un vero problema: potremmo trovare riferimenti a leggi non valide o riferimenti a procedure non ortodosse. L'analisi di questi testi richiede, perciò, un'analisi accurata e un certo grado di 'diffidenza' attendendo un riscontro con fonti più specifiche o più solide nel senso di confermate da altri testi, prioritariamente di natura epigrafica.

I sofisti, abili retori ed oratori, hanno prodotto discorsi da declamazione seppure si debba registrare che quelli che ci sono pervenuti afferiscono soprattutto a temi connessi – a volte in maniera 'limitata' – alle prassi giudiziarie ateniesi.

Si pensi, *in primis*, alle difese di Gorgia, l'*Encomio di Elena* e l'*Apologia di Palamede* che si propongono come opere apologetiche ma di personaggi mitologici che non hanno ricevuto processi storicamente realizzati. Nel caso di questo sofista abbiamo anche un *Epitaffio*, la cui declamazione effettiva è dubbia. Nella schiera dei sofisti troviamo Protagora, quello che verosimilmente produsse elaborazioni filosofiche in senso stretto nella direzione del relativismo: non produsse discorsi giudiziari anche se insegnava l'arte oratoria con successo. Prodico di Ceo, ugualmente, pur producendo anche antilogie come è possibile affermare a partire dal suo *Eracle al bivio* trasmesso da Senofonte<sup>321</sup>, non ha legato il suo nome a specifici discorsi giudiziari. Produsse discorsi politici di cui ce ne rimane uno, un lungo frammento, in cui si rivolge direttamente agli Ateniesi e un frammento della sua *Difesa dei Larissei*. Di Ippia, sofista sapientissimo che si occupò dell'arte della mnemotecnica, non ci è pervenuto nulla in merito a discorsi giudiziari. Crizia, il cui impegno politico è notorio in quanto fautore dell'Oligarchia dei Quattrocento, ha prodotto numerosi discorsi politici di cui abbiamo solo notizie, e redasse una *Costituzione degli Spartani*.

Antifonte non produsse solo le *Tetralogie* ma anche discorsi politici, *Sulla verità* e sulla *Concordia*. E anche altri tre discorsi da tribunale, che ricordiamo brevemente anche qui: Antipho 1, *Φαρμακείας κατὰ τῆς μητροῦσας*, *Contro la matrigna*: si tratta del discorso per un giovane che ha accusato la matrigna di avere avvelenato il padre; Antipho 5, *Περὶ τοῦ Ἡρώδου φόνου*, *Per l'uccisione di Erode*: si tratta di un discorso per un uomo accusato di avere gettato in mare Erode, un anziano possidente che viaggiava sull'imbarcazione con lui

---

321 Cf. Giombini 2017.

e di cui non si trovò il corpo; Antipho 6, Περὶ τοῦ χορευτοῦ, *Sul Coreuta*: si tratta del discorso di difesa per un corego che avrebbe avvelenato un coreuta somministrandogli una sostanza per migliorarne il canto. Questi ultimi tre discorsi furono declamati in processi reali e, dunque, la loro struttura e il loro contenuto sono virtualmente attendibili, seppur non si sa altro di questi processi, neanche rispetto alla sentenza che ne conseguì.

Dunque, i sofisti, se per un lato hanno prodotto molto ed hanno contribuito intensamente allo sviluppo della retorica e dell'arte oratoria in generale, sono una fonte peculiare anche se con un certo grado di complessità ermeneutica. I testi che ci sono pervenuti sono, infatti, significativi e devono essere per noi un riferimento quando ci accostiamo al mondo della declamazione giudiziaria poichè informano sia delle leggi e delle procedure che di tutto quel che era inerente al processo<sup>322</sup>. In questo contesto appare ovviamente una grande fortuna poter disporre delle *Tetralogie* di Antifonte.

## 6.2. Le *Tetralogie* come fonte per la storia del diritto

### a) Le *Tetralogie*: discorsi reali o esercizi?

Se di primo acchito si è tentati di pensare che le *Tetralogie* di Antifonte possano avere avuto una reale declamazione in tribunale, ad una analisi strutturale e contenutistica, questi testi sembrano essere quanto mai lontani dal poter essere considerati tali: essi dunque sono sostanzialmente differenti da Antipho 1, 5 e 6.

In primo luogo, si deve riflettere sulla loro struttura antilogica. Un cliente che richiede a un sofista di preparare un testo per un tribunale, perché ha un processo da affrontare, ha una parte ben chiara da sostenere: o accusa o si difende. L'oratore, o il logografo, ha perciò interesse a produrre un solo tipo di discorso e non a fornire entrambe le possibilità oratorie: naturalmente l'oratore doveva tenere in conto della prospettiva (e dei possibili argomenti della parte contraria) ma non aveva nessun valore utile produrne due di eguale raffinatezza e completamente svolti. Proprio per questo è difficile pensare che le *Tetralogie* siano state redatte per un cliente specifico e per essere portate in tribunale.

Inoltre, questi discorsi non contengono nomi propri, e sono scarsi i riferimenti a luoghi e tempi: non sono, dunque, circostanziati (se si eccettua il riferimento nella *Tetralogia A* alla festa delle Dipolie). Non si fa riferimento a nomi di testimoni, nomi di strade, nomi delle famiglie coinvolte. Appaiono 'neutre', scerve dal contesto che inevitabilmente si crea nel reale contesto

322 Cf. D'Agostino 1975 e Giombini 2023.

del tribunale. Al contrario di ciò che avviene nelle altre tre orazioni giudiziarie; ad esempio, nel caso dell'orazione *Per l'uccisione di Erode*, Plastow<sup>323</sup> ha dimostrato come sia possibile rintracciare spazi e tempi con coerenza, a prova che tale orazione si inserisce in un contesto ben definito: le definizioni di spazio e tempo creano e supportano l'identità dei personaggi e dei fatti rendendo l'orazione aderente alla realtà.

La *Tetralogia B*, in più, richiama una storia già nota e che era stata oggetto di una discussione attribuita a Pericle e Protagora e in cui si discuteva della morte di Epitimo di Farsalo dovuta al giavelotto lanciato da un giovane, trasmessaci da Plutarco:

*Pericl.* 36, 5=DK80A10: «Una volta un atleta del pentatlo aveva colpito involontariamente con un giavelotto Epitimo di Farsalo, e lo aveva ucciso; Pericle aveva perso tutta la giornata discutendo con Protagora se si doveva ritenere responsabili del fatto, secondo il ragionamento più logico, il giavelotto, o il lanciatore, o il direttore dei giochi» (trad. Magnino 2006).

Dunque, nel nostro caso specifico, Antifonte affronterebbe un 'caso esemplare' che aveva interessato personaggi di rilievo e che muoveva una riflessione approfondita dei termini di responsabilità, di volontarietà e involontarietà e di determinazione delle cause. Sarebbe, dunque, un misurarsi con un tema noto e discusso affrontandolo antilogicamente e proponendo in tal modo le due possibilità di accusa e difesa. Allo stesso modo, anche la prima e la terza tetralogia espongono eventi che si offrono come casi emblematici e per cui il retore ha la possibilità di elaborare argomenti riutilizzabili anche in altri contesti: l'omicidio premeditato e quello avvenuto in seguito a una zuffa per strada assurgono a modelli contemplati proprio dalla legislazione, e sono casi che si possono facilmente verificare nella realtà.

Dunque, le *Tetralogie* sono un discorso modello ma quale fosse lo scopo di questo modello è stato tema dibattuto. Si può argomentare che lo scopo fosse didattico. Antifonte, maestro di oratoria giudiziaria, li avrebbe potuti utilizzare per mostrare come impostare accusa e difesa, come utilizzare procedimenti logici e come utilizzare legislazioni e contenuti consuetudinari. Ma questa ipotesi risulta non totalmente abbracciabile: infatti, le *Tetralogie* sono un'opera finanche troppo complessa per assurgere a modello da apprendere per studenti non dello stesso livello antifonteo; l'opera richiede una buona abilità per essere compresa e ridotta alla sua struttura e ai meccanismi in essa attivi. Uno studente avrebbe mal utilizzato il modello per poter poi potersi avviare ad essere egli stesso autore di testi retorici. È ovviamente una opzione che va considerata, seppur crediamo non propriamente funzionale all'insegnamento. Si ricordi che i sofisti produssero le 'arti', ossia manuali retorici, atti a conoscere argomenti e tecniche e che sicuramente contenevano

---

323 Cf. Plastow 2019.



esempi più brevi e semplificati, rispetto a una opera come quella in oggetto. Nota la difficile individuazione dello scopo del componimento delle *Tetralogie* anche Pendrick che scrive: «[...] There are serious grounds for doubting that the Tetralogies were written, or could appropriately serve, as models for the use of students (as is usually supposed). Other motives for their composition and “publication” are readily conceivable, and they do not by themselves prove that their author was a professional teacher of rhetoric [...] In sum, the case for regarding Antiphon the Rhamnus as a professional teacher is very weak [...] Gagarin (1990), 30 contented that Antiphon of Rhamnus’ intellectual interests and wide influence entitle him to “be considered a teacher in some sense”, but it is irrelevant to the question at hand»<sup>324</sup>. Concordiamo con Pendrick: immaginarne l’utilizzo in ambito didattico dà luogo a più di una incertezza. Decleva Caizzi lascia sospeso il giudizio, rilevando che quest’opera non può essere intesa come appartenente al genere oratorio ma deve avere avuto qualche altro scopo<sup>325</sup>. Gagarin, invece, chiarisce così la sua posizione: «I have argued elsewhere<sup>326</sup> that of the greater complexity of style and of forms of an argument in the Tetralogies is an indication that they were written not for oral delivery, like the court speeches, but for readers who would have the time to think about and assess the arguments»<sup>327</sup>. Gagarin si basa sull’analogia tra il secondo discorso e *l’Encomio di Elena* di Gorgia in quanto entrambi prospettano procedimenti in parallelo (anche se Gagarin non usa la terminologia che abbiamo infatti mutuato da Tordesillas 1990) che mettono il lettore nella necessità di soffermarsi su ogni argomento, e infatti aggiunge che: «The complexity of style and argument strongly supports the conclusion that the Tetralogies were written primarily for a reading audience, though they might also have been performed orally on some occasion»<sup>328</sup>. L’analogia con *l’Encomio* gorgiano appare, al netto delle nostre analisi, riduttivo. Infatti, non solo gli argomenti in parallelo rappresentano bene la complessità logica delle strutture antifontee, ma vi è anche una competenza altissima e multiforme del sofista in ogni tetralogia e a differenti livelli. L’assunzione di per sé, inoltre, non è sufficiente a dimostrarne l’uso.

È certo che con le *Tetralogie* siamo in presenza di operette epidittiche, al pari di quelle gorgiane, e proprio per questo esse avevano lo scopo di colpire, affascinare l’uditorio o i potenziali lettori<sup>329</sup>: esse di fatto erano

---

324 Pendrick 2002, 5.

325 Cf. Decleva Caizzi, 21.

326 In Gagarin 1999.

327 Gagarin 2002, 105.

328 Gagarin 2002, 105.

329 In analogia col caso gorgiano anche qui abbiamo a che fare con una oratoria epidittica più che con una oratoria giudiziaria in senso stretto. Per la definizione e la discussione sull’epidittica rimando a Giombini 2012, in part.47-53. Cf. anche Pernot 2015, in part. 1-6.

esempi dimostrativi delle grandi abilità dell'oratore stesso che si faceva così conoscere. Il loro scopo sarebbe in tal senso propagandistico, in linea con l'attitudine spettacolare dei sofisti e la loro funzione di insegnanti di oratoria a pagamento<sup>330</sup>.

Tutte queste considerazioni non possono dirsi conclusive; rimangono ipotetiche, sebbene probabili; dal canto nostro propendiamo per considerare meno possibile lo scopo didattico a favore di quello epidittico rendendo così, al pari di quella gorgiana, anche l'operazione antifontea un intento per dimostrare le abilità del suo autore, in linea anche con l'aspetto agonistico dei discorsi della sofistica<sup>331</sup>. Lo stesso utilizzo della legge che vieta di uccidere sia ingiustamente che giustamente e che non compare tra le leggi esistenti del diritto ateniese fa pensare a una finalità ben precisa: creare un testo di difficilissimo svolgimento, che possa stupire e mostrare come trattare una legge che è un divieto assoluto, fuori dalla mentalità greca, dunque foriera di curiosità e gusto nell'ascoltare o leggere un discorso dal carattere paradossale. Allo stesso modo anche il richiamo non compiuto ai testimoni mostra la volontà di staccare il discorso da una possibile realtà per dare maggiore rilevanza ad altri aspetti del discorso, quelli che abbiamo individuato come logici e retorici. Si noti, inoltre, che Antifonte utilizza questi testi anche come moventi per un'analisi, anche critica, del contesto giudiziario ateniese a lui contemporaneo, mostrando un interesse intellettuale a mettere in discussione l'aspetto procedurale (ad esempio relativamente alla gestione dei tempi del processo) o anche concettuale (se consideriamo il profondo trattamento che viene fatto della legittimità della difesa); cosa tra l'altro non del tutto nuova qualora si considerino gli esempi di Gorgia ed Euripide come abbiamo rilevato nel corso dei commenti.

## **b) Alcune parole chiave per il diritto**

Le *Tetralogie* sono un'opera dal forte carattere retorico e lo stile di Antifonte, complesso soprattutto per il lessico ricco di ionismi e strutture arricchite, a volte all'estremo, da particelle pronominali, pronomi, congiunzioni, ma anche neologismi e così via, è ulteriormente difficoltoso qualora ci si soffermi sulla complessità lessicale e qualora se ne contempi il loro ruolo nell'ambito del diritto. Infatti, il sofista gioca sulla polisemia di alcuni termini chiave che vanno intesi, e tradotti, a seconda del contesto in cui sono inseriti. Di seguito si proverà a ragionare su alcuni, tra i più significativi, termini-chiave, senza pretendere di creare un glossario ma solo di proporre una riflessione su quelli anche di maggiore interesse per la letteratura critica.

---

330 Si noti che l'idea che Antifonte possa aver insegnato è generalmente diffusa, ma spesso proprio a partire dalle *Tetralogie* intese come modello per studenti, si veda Pendrick 2002, 5 e n. 14.

331 Sull'idea di componimenti fictionalis e agonistici cf. e.g. Wohl 2010.

1) *Aitia*. Il primo termine che può generare perplessità, e non solo di traduzione, è il termine "aitia" che vanta tra i suoi significati: causa, motivo, occasione, colpa, imputazione, accusa, lite, ammonizione (e in senso positivo, opinione, reputazione, fama). In Antifonte sono prevalenti i significati di 'causa' e 'colpa' che rimandato direttamente alla responsabilità di una azione o di un fatto.

Il termine 'aitia' è stato oggetto di analisi particolari. Relativamente ad Antifonte, lo studio di Scandellari (1979) traccia nuova luce sull'uso che ne faceva il sofista, partendo da un tentativo: quello di cercare una traduzione univoca del termine che valesse per tutti i testi delle *Tetralogie*. Tale tentativo si dimostra però da subito fallimentare nel senso che la polisemia del termine è ineliminabile anche se, secondo Scandellari, a predominare è il significato di 'causa' mentre esclude che si possa utilizzare quello di 'responsabilità' in quanto la responsabilità deriva dalla libertà e dalla volontà che nelle *Tetralogie* sono messe in discussione dal richiamo al divino e dalla limitazione degli uomini greci a smarcarsi tanto da un volere superiore quanto da un ordine cosmico<sup>332</sup>. Vi è però un uso connesso alla dimensione sociale, al di là di quella religiosa, che consiste nel fatto che, prescindendo dalla responsabilità limitata dall'ordine divino e cosmico, chi agisce produce un effetto che ha un risvolto nei confronti della comunità: in questo caso il soggetto è 'causa'<sup>333</sup> di qualcosa. L'essere causa prescinde dalla colpa e dalla volontarietà dell'azione, ma ne definisce solo la dinamica e il rafforzamento della causa intesa come meccanismo che produce un evento, senza valutazioni dunque di altro tipo. Scandellari nota, con pertinenza, che Antifonte rimane ambiguo (forse, dal suo punto di vista, per la natura 'scolastica' della sua opera)<sup>334</sup>.

L'ambiguità non scompare neanche in autori quali Platone e Aristotele dove i sistemi filosofici prodotti non eliminano i differenti usi e significati di *aitia*. Ne dà conto Natali 2013 che in Platone<sup>335</sup> ravvisa uno spettro semantico ampio che va dall'utilizzo del termine nel lessico più comune a quello più

332 È evidente come per Scandellari il richiamo al divino, anche attraverso il *miasma*, rappresenti un argomento fondativo e non assimilabile a un *topos* retorico; cf. Scandellari 1979, in part. 69-70.

333 Scandellari nota che per dare tale censo Antifonte associa il termine al verbo *gignomai* e scrive: «Questo concetto poi, mi sembra possa anche essere confermato dal fatto che *gignomai* oltre che diventare ha anche il significato di farsi, ponendo quindi maggiormente l'accento sul momento soggettivo» (1979, 79). Sul nesso causa-responsabilità e la sua presenza già dai testi omerici si veda Cantarella 1979a, in part. 273.

334 Scandellari 1979, 67: «Il termine *aitia* presenta una complessità semantica difficile da acclarare anche con l'aiuto di una analisi contestuale e alcune volte è forse possibile riscontrare una precisa volontà da parte dell'autore di impiegare un termine polisemantico perché il contesto risulti ambiguo. Nel nostro caso specifico, poi, non si deve dimenticare che Antifonte scrisse le *Tetralogie* come esercitazioni scolastiche e di conseguenza poteva rivelarsi utile una certa ambiguità».

335 Su Platone anche Natali 2012.

specialistico, fino a colpa, responsabilità e anche in senso metaforico, ma sempre differente a seconda dell'argomento trattato e del contesto. In Aristotele, invece, si assesta il senso di causa, mentre raramente il termine viene utilizzato per intendere la colpa o la responsabilità e viene meno anche il senso comune di *aitia* (il lessico quotidiano). Lo Stagirita appronta una teoria della causa, una eziologia, secondo il suo modello di conoscenza per cui 'conoscere' equivale a 'conoscere la causa' ma anche qui avanza una distinzione riconoscendo alla causa delle azioni umane un numero limitato di rimandi da un effetto ad una causa (e non a una catena infinita di rimandi, come si ha nel caso della *Metafisica* dove infine si giunge alla teoria del Primo Motore).

Ora, è evidente che con Aristotele, e in parte con Platone, siamo cronologicamente spostati in avanti rispetto ad Antifonte: pur valendo tutte le considerazioni sulla natura retorica delle *Tetralogie*, si deve comunque ravvisare la possibilità di intendere l'ambiguità semantica, a cui faceva riferimento Scandellari, non solo come necessità o strategia del sofista ma anche con una naturale polisemia del termine non ancora sottoposto ad analisi filosofico-giuridiche che ne avrebbero potuto stabilire limiti e produrre chiarimenti.

2) *Pistis*. Altro termine che ricorre nell'oratoria greca è *pistis*, ossia 'credenza'. Il termine ha un forte impatto filosofico, come abbiamo rilevato nel commento alla prima tetralogia dove riveste un ruolo significativo. Va però sottolineato che il termine è polisemico ed assume un senso proprio anche nel diritto<sup>336</sup>. Infatti, *pistis* è anche fede, fiducia, prova o anche garanzia di un giuramento. Nel nostro caso specifico, ossia nel caso della *Tetralogia A*, il termine non assume una valenza connessa al diritto quanto piuttosto si lega all'aspetto maggiormente filosofico in opposizione alla verità. Il sostantivo *pistis* ricorre solo quattro volte in tutte le opere di Antifonte, ma il verbo *pisteuō* ha venti ricorrenze<sup>337</sup>: Antifonte sembra sfruttare tutti i possibili significati del sostantivo e del verbo, non assestandosi su un uso univoco degli stessi.

3) *Hamartia*, *hamartema*, *hamartanō*. I due sostantivi e il verbo compaiono nelle opere di Antifonte per ben sessantacinque volte<sup>338</sup>. Questo dato già lascia presagire che si tratti di un lessico molto utilizzato dal retore evidentemente perché oggetto di suo interesse. *Hamartia* e *hamartema* sono termini equivalenti e ugualmente polisemici. Il loro spettro di significati è realmente ampio e va dal concetto di errore a quello di colpa, il che genera potenzialmente grandi variazioni interpretative tra chi propende per un senso o per l'altro. Ci pare che Cantarella 1979, 271 e anche 2019, 48 ss. definisca

---

336 Cf. Gruen 1982 e Fuselli 2011.

337 Cf. Van Cleef 1895.

338 Cf. Van Cleef 1895.

molto bene l'evoluzione dei termini già a partire dai poemi omerici<sup>339</sup> e delinea l'arco semantico che va dal significato molto 'aderente' del 'mancare il bersaglio' a quello rilevante dal punto di vista giuridico di 'atto colpevole'. Il passaggio tra i due significati è scandito proprio dal senso di errore come qualcosa che ha rilevanza sul piano giudiziario: infatti, l'errore comporta la piena responsabilità dell'agente che lo ha compiuto in quanto è prodotto dallo stesso e non da una causa esterna. L'errore è, dunque, frutto di una determinazione del soggetto e in quanto tale implica la sua volontarietà almeno nel caso del riferimento ai poemi omerici. Le *Tetralogie* trattano dell'errore ampiamente ed esso trova il suo contesto proprio nell'ambito giudiziario: sarà perciò anche una discriminante di rilievo per determinare la categorizzazione dell'omicidio e di questo parleremo proprio in un paragrafo successivo dedicato al tema.

4) *Eikos*. Tutto il lessico legato al verosimile e alla verosimiglianza è ampiamente presente nelle *Tetralogie* di Antifonte, con più di sessanta occorrenze in tutta la sua produzione<sup>340</sup>, come abbiamo potuto osservare nel corso dei commenti ai vari discorsi che le compongono. Il verosimile è senza dubbio uno dei concetti cardine della produzione sofistica ed è anche uno dei centri di discussione che hanno ricevuto maggiore attenzione da Platone e Aristotele. Si potrà così intendere che la bibliografia sul tema sia sterminata e spesso collocata all'interno di analisi più generali. Nel caso dell'opera antifontea, il verosimile entra in gioco quando gli argomenti non possono essere costruiti a partire da prove ma solo su base indiziale: in tal modo, esso ha la pretesa, anche logica, di dimostrare ciò che non è riscontrabile coi dati di fatto condivisi attraverso ragionamenti probanti e dipendenti dalla probabilità del valore evidente degli argomenti stessi. In tal senso va collocata anche l'elaborazione del *corax* che, come abbiamo sostenuto, si trova per la prima volta utilizzato proprio nelle *Tetralogie*. La questione inerente a una previa dimensione filosofica del verosimile in Antifonte, dunque una sua elaborazione intellettuale per così dire 'stabile', sfugge, a nostro parere, dalla realtà. Antifonte non struttura una 'filosofia del verosimile', e neanche una sua ontologia, ma lo utilizza a suo piacere (in accusa e in difesa) a seconda delle esigenze degli argomenti. Lo stesso potremmo dire avviene per la differenziazione tra *nomos* e *physis*, diritto positivo e naturale, che pur essendo un centro nevralgico delle speculazioni sofistiche raramente viene teorizzato in maniera coerente. Ciò a dire che quando ci si muove nell'ambito della sofistica e di una produzione letteraria versata al raggiungimento della persuasione, i retori 'manipolano' concetti e idee sulla base delle singole esigenze testuali senza avere la pretesa, non necessaria di fatto, di elaborare dottrine stabili. Questo avviene, a nostro parere, anche nel caso

339 Già nell'*Odissea*, ad esempio 13.213-214 dove Zeus è definito come colui che punisce gli uomini per i loro errori.

340 Cf. Van Cleef 1895.

della verosimiglianza, tanto che al possibile quesito circa una dottrina del verosimile in Antifonte, la sola risposta che vediamo coerentemente possibile è negativa, in quanto prediligiamo l'utilizzo strumentale del concetto rispetto a fini determinati di volta in volta.

### **c) Testimonianze e schiavi**

Tra gli elementi delle *Tetralogie* che hanno ricevuto alta attenzione c'è senza dubbio quello della testimonianza. Più volte Antifonte fa riferimento a possibili testimoni, più frequentemente schiavi, di cui puntualmente non viene riportata la testimonianza. Nella *Tetralogia A*: A.I.9 dove si immette nel discorso la figura dell'unico testimone, lo schiavo poi deceduto; in A.II.7 dove si rilevano i limiti della testimonianza degli schiavi; in A.III.4 dove la difesa discute la validità della testimonianza degli schiavi; in A.IV.5 dove la difesa afferma di mettere a disposizione i suoi schiavi per farli testimoniare. Nella *Tetralogia B* non si contempla la partecipazione degli schiavi al dibattito, l'azione infatti è avvenuta nel ginnasio alla presenza di cittadini e sono questi a poter fungere da testimoni, sebbene anche qui di questi non sia riportata alcuna testimonianza: in B.III.8 si fa riferimento a spettatori e educatori come testimoni, la cui presenza è richiamata anche in B.IV.5 ma solo en passant. La *Tetralogia Γ* sarebbe la tetralogia più atta a contenere testimonianze, perché mentre la A presenta un caso avvenuto di notte per i vicoli di Atene, e la B vede l'azione collocata nell'area del ginnasio in mezzo a un numero sostanzioso di atleti, maestri e spettatori che potrebbe aver provocato un mancato focus sull'azione, nella *Tetralogia Γ* l'azione avvenuta tra due soggetti per strada era facilmente individuabile e disponibile all'attenzione dei passanti. Eppure, a queste testimonianze si fa riferimento solo in brevi passaggi e non sono riportate le testimonianze: Γ.I.7 (che risulta essere molto interessante perché l'oratore nel primo discorso di accusa sostiene che sono stati già ascoltati i testimoni); Γ.IV.3 dove si fa riferimento a testimoni che hanno visto chi colpì per primo tra i due litiganti; Γ.IV.8 dove si fa riferimento ancora a tali testimoni.

La domanda che ci siamo posti soprattutto in relazione alla prima tetralogia è stata quella di provare, in un procedimento per assurdo, se e in che misura le testimonianze avrebbero potuto cambiare l'andamento delle argomentazioni dei discorsi. In effetti nella *Tetralogia A*, le testimonianze degli schiavi dell'accusato avrebbero potuto essere rilevanti per la creazione di un alibi preciso: il che invece viene a mancare (essendo tra l'altro stato proposto nell'ultimo discorso di difesa). Nella *Tetralogia B*, allo stesso modo, testimonianze di presenti che avrebbero potuto fornire particolari, ad esempio quelli relativi alla chiamata dell'istruttore a far raccogliere i dardi o la corretta parabola del giavellotto lanciato, avrebbero potuto apportare informazioni importanti. Nello stesso 'gioco' all'immaginare contenuti e pesi delle testimonianze, anche la *Tetralogia Γ* avrebbe potuto beneficiarne in quanto i testimoni avrebbero potuto aggiungere informazioni sull'inesco

della lotta e il comportamento dei due soggetti coinvolti nello scontro: il che non avviene. Abbiamo già notato che in quest'ultima tetralogia, nel primo discorso di accusa Γ.Ι.7 si fa riferimento al fatto che la giuria (l'oratore si sta infatti rivolgendo ai giudici) ha già ascoltato i testimoni. Questa parte è molto interessante; e scrive Decleva Caizzi 1969, 242: «Si noti inoltre come, a conferma del carattere fittizio del processo, non si accenni neppure al momento in cui dovrebbero intervenire i testimoni». Certamente ne conveniamo: ma c'è da chiedersi, seguendo il testo antifoneo, quando i giudici avrebbero potuto ascoltare le testimonianze se il dibattimento processuale è appena all'inizio. Sappiamo che la raccolta delle testimonianze veniva fatta dall'arconte re che si occupava di istruire il processo: e una volta posto in essere il processo, i giudici erano chiamati ad ascoltare le parti, le leggi e le testimonianze. È, dunque, durante il processo che i giudici vengono a conoscenza del contenuto delle testimonianze. Se questo è l'iter che dobbiamo presupporre, la riflessione dell'accusa sembra ad un primo acchito scorretta; dovremmo pensare altrimenti che l'oratore immaginava la testimonianza letta in tribunale inserita nella prima parte del primo discorso, solo che non la introduce in alcun modo e in nessun passaggio si ha l'indicazione che se ne richieda lettura. Una spiegazione potrebbe essere quella che lo vuole come elemento retorico, non aderente alla prassi e infine anche uno dei tanti elementi incerti che si trovano nello sviluppo dei discorsi. Lo stesso dicasi di tutti i casi in cui le testimonianze nel corso delle *Tetralogie* sono richiamate ma mai presentate: tale attitudine non solo dimostra il carattere fittizio dell'opera, ma anche una loro 'labile' natura. Le *Tetralogie* appaiono come un 'contenitore' di informazioni, ragionamenti e questioni che hanno sicuramente un valore in sé ma che possono anche presentarsi come corpi estranei al diritto dell'epoca. In estrema sintesi: le *Tetralogie* non sempre sono affidabili per la conoscenza dell'evoluzione del diritto ateniese e rimangono strette nelle necessità retoriche del suo autore.

Rispetto alle testimonianze siamo invitati, soprattutto sulla scorta della *Tetralogia A*, ad approfondire la testimonianza degli schiavi durante un processo. In particolare, richiama l'attenzione non solo la prassi richiesta al fine di tali testimonianze ma anche la loro validità (argomento su cui si scontrano i due oratori della stessa tetralogia). La prassi testimoniale degli schiavi richiedeva una prassi previa e determinata, che aveva il nome di *basanos*.

La βάσανος [*basanos*]<sup>341</sup> è conosciuta come una pratica ampiamente discussa propria dei processi greci. Il termine, traducibile come 'tortura' o 'ricerca con la tortura' si riferisce alla punizione fisica inferta agli schiavi

---

341 Il termine indicava inizialmente la pietra scura (di ardesia) che sfregata con il metallo pregiato si modificava in un tono di colore particolare: era dunque lo strumento per riconoscere l'oro (Pl. *Grg.* 486d: «Socrate: Se avessi l'anima d'oro, o Callicle, non crederesti tu che io sarei felice di trovare una di quelle pietre con cui si saggia l'oro, la migliore che ci sia, per poterle mettere a confronto con la mia anima [...]?»), trad. Reale 1991).

durante un processo prima della loro testimonianza<sup>342</sup>. Questa pratica era considerata come uno strumento efficace tanto che Aristotele nella *Retorica* la include nella lista delle argomentazioni o prove non-tecniche strettamente legate alla retorica giudiziaria e che sono in totale cinque: le leggi, le testimonianze, i patti, le confessioni ottenute sotto tortura (βάσανοι), i giuramenti.<sup>343</sup> La pratica della *basanos* consisteva in una misura preventiva in cui lo schiavo sottoposto a tortura veniva persuaso a non mentire: la tortura controllava di fatto il carattere 'bugiardo' o 'variabile' dello schiavo e lo intimava al sostegno della verità. Così la spiega Pepe<sup>344</sup>: «[...] la cosiddetta *proklesis eis basanon*, ossia la 'sfida' mediante la quale la parte che voleva che la testimonianza servile fosse prodotta in giudizio offriva un proprio schiavo per la tortura oppure richiedeva alla controparte la consegna di uno dei suoi schiavi perché questi fosse torturato. La *proklesis* prevedeva la specificazione del luogo in cui la tortura sarebbe accaduta e delle domande da porre allo schiavo, alle quali – alla presenza del proprietario, della controparte e dei testimoni – questi avrebbero dovuto rispondere in modo affermativo o negativo; la registrazione scritta dell'esito della tortura – alla presenza del proprietario, della controparte e dei testimoni. La registrazione scritta della testimonianza era affidata di regola a un terzo, detto *basanistes*, allo scopo di essere successivamente prodotta come prova in tribunale». Non vi è però alcuna fonte o testimonianza che accerti la sua effettiva esecuzione perché ogni discorso in cui è accennata o richiamata non aggiunge quasi niente al fatto che essa fosse stata o meno accettata. Questa pratica è stata analizzata da Gagarin in un suo fondamentale studio del 1996. In questo saggio, lo studioso rivede la lettura tradizionale della *basanos* e ne deduce che non si

342 Per un'analisi del significato del termine rimando a Pepe 2011, 218 n. 2. Ad Atene pare fosse vigente un decreto, 'il decreto di Scamandrio' (Andoc. *Myst.* 43) che vietava la tortura sui cittadini ateniesi: vd. Pepe 2011, 221. Sull'effettivo utilizzo della tortura anche su persone libere, si veda Bushala 1968. Sulla tipologia delle torture vd. Reduzzi Merola 2018, 179 che sostiene la corrispondenza tra le torture in Grecia e a Roma: «[...] frustate, sferzate, colpi, e poi l'attrezzo che nel mondo romano è crux, nei versi di Aristofane (scil. Rane vv. 612-625) è klimax, una scala a cui si attaccava il malcapitato; infine, nella commedia greca si citano mattoni roventi, in quella latina piastre infuocate. Insomma, i modi per tormentare gli schiavi erano simili». Sulla ruota (*trochos*) come tortura si veda Antipho 5, 40; ma anche Andocide I, 43.

343 Arist., *Rhet.* 1376b-1377a: «Le confessioni ottenute con la tortura rappresentano delle testimonianze, e sembrano possedere credibilità, perché implicano una forma di costrizione. Pertanto, non è difficile neppure a proposito di queste ultime indicare gli argomenti attraverso i quali è possibile amplificarne l'importanza, qualora risultino vantaggiose: sostenendo, cioè, che solo queste, tra le testimonianze, sono vere. Se invece risultano sfavorevoli per lui e vantaggiose per l'avversario, un oratore può screditarle parlando della tortura in generale: potrà dire che gli uomini non mentono di meno quando sono sotto costrizione, tanto quelli che riescono a resistere e a non dire la verità, quanto quelli che mentono con facilità perché le torture terminino più velocemente» (trad. Dorati 1996).

344 Pepe 2011, 225.



tratterebbe di una pratica fisica realmente attuata sullo schiavo-testimone<sup>345</sup>. Infatti, afferma lo studioso: «βᾶσανος [*basanos*] does not designate a hypothetical procedure of interrogating a slave under torture, but a forensic procedure for introducing a slave's presumed testimony in court; βᾶσανος [*basanos*] is the rejected challenge that allows the facts in question to be introduced to the court with the assumption that they would have been confirmed by the requested slaves»<sup>346</sup>. In tal senso, la *basanos* si ridurrebbe a una pratica retorica, una vera e propria finzione giuridica. Una interpretazione simile era stata già avanzata da Thür 1997 (e poi 2005)<sup>347</sup> e da Todd 1990 che avevano ugualmente catalogato come 'fittizi' i procedimenti della *basanos*. Sulla reale esecuzione della *basanos*, Pepe<sup>348</sup> ha sostenuto che le fonti di cui disponiamo sono invece non solo da considerarsi attendibili ma anche in linea con la cultura e le pratiche vigenti ad Atene<sup>349</sup>. È recentemente tornato sull'argomento Adamidis che dapprima ha analizzato la natura e la tipologia della *basanos*, e ha specificato come nel IV secolo nelle corti si applicava solo il tipo giudiziale (più che quello probatorio) utile soprattutto ai giudizi di natura politica e che includeva la *basanos* anche per i cittadini ateniesi<sup>350</sup>, e analizzando la *Retorica* di Aristotele e la *Rhetorica ad Alexandrum* di (ps)-Anassimene ne rileva la natura non certa e la loro scarsa forza in quanto ad attendibilità. Adamidis si serve della prospettiva psicologica ed in particolare al modello interpretativo per mostrare che la *basanos* era un fortissimo strumento retorico che gli oratori potevano utilizzare per rafforzare le prove nei loro discorsi. Infatti, richiamare la *basanos* rappresentava una maniera di consolidare la propria posizione rispetto all'avversario. Scrive Adamidis che «[...] the orators entice the jurors to accept this "rule" in the first place in order to subsequently build an argument to castigate the opponent's rejection of a challenge»<sup>351</sup> e aggiunge che «The implications of such a "rule" are straightforward. A litigant who adhered to the "rule" and issued

345 Gagarin 1996. Della stessa idea anche Horton 2013, 8 che la vede come «an indication of the innovative techniques of persuasion used by orators to gain power in the polis».

346 Gagarin 1996, 13.

347 Thür 2018, 239-241 è tornato sull'argomento in risposta all'articolo di Pepe 2011, relativamente alle procedure private, specificando ancora che la *basanos* era uno strumento retorico facilmente maneggiabile solo da un buon oratore che utilizzava la *proklesis* come argomento del processo, senza giungere alla vera tortura nella dimensione processuale.

348 Pepe 2011.

349 Dello stesso avviso anche Cantarella 2012.

350 Scrive Adamidis 2019, 19 n. 10: «Possible examples could include Andocides under the oligarchic regime of the Four Hundred in 411 (Andoc. 2.15; Lys. 6.27) and Aristophanes of Cholleis under the Thirty (Lys. 13.59-60). Another Athenian citizen, Antiphon, was already disfranchised when tortured and executed for treason as an agent of Philip in 344/343 B.C. (Dem. 18.132-3; Din. 1.63)».

351 Adamidis 2019, 24.

a challenge for a slave to be tortured was (supposedly in the minds of the jurors) automatically proving the truth of his statement; hence he acquired an important rhetorical advantage. By the same token, a litigant who rejected such a challenge (the challenger, naturally, silencing the fact that the terms offered were unacceptable), obstructed the smooth operation of justice, was alienated from the audience, and automatically proved the falsity of his argumentation»<sup>352</sup>. È ovviamente un buon mezzo persuasivo e un buon argomento da utilizzare in tribunale e la prospettiva di Adamidis è fruttuosa. Sotto l'aspetto più concreto, il fatto che i Greci non avessero problemi a gestire atti violenti, a praticarli e a giustificarli, ci rimanda a un legittimo dubbio. Non è da escludersi che la *basanos* al di là della sua funzione retorica trovasse reale applicazione durante i procedimenti penali privati. In tal senso, appaiono ugualmente efficaci le parole della Pepe: «Questo [il fatto che sia scarsamente richiamato e non risulta mai accettato] tuttavia non implica la necessità di intendere la *proklesis* come artificio retorico: ciò, infatti, sarebbe innanzitutto in palese contrasto con la fiducia a più riprese espressa dagli autori antichi nei confronti del valore probatorio e dell'attendibilità di una tortura correttamente svolta»<sup>353</sup>. Ci pare che aggiunga qualcosa al dibattito anche Placido Suarez 2019 che, sulla scorta della sua metodica raccolta e dello studio dei passaggi che riguardano la schiavitù e la testimonianza degli schiavi nel suo recentissimo "Index" afferma che l'efficacia della tortura è presente nell'opera antifonetea soprattutto nei discorsi 1 e 5, ma anche nella *Tetralogia A*. In particolare, a suo parere, la testimonianza degli schiavi sotto tortura nella prima tetralogia e in *Per l'uccisione di Erode* è il 'fondamento dell'argomento' e risponde all'interpretazione di Gagarin nel modo seguente: «Gagarin essaie d'effacer les aspects les plus durs de la pratique, mais la question n'est pas de traiter durement les esclaves, mais de considérer les esclaves comme des êtres différents qui ne sont pas capables de dire vrai sinon sous la torture»<sup>354</sup>.

Nel primo discorso antifoneteo, *Contro la matrigna*, Antifonte si esprime chiaramente sull'efficacia della tortura:

[8] τί ποτε ἀπολογήσεσθαι μέλλει μοι; ἐκ μὲν γὰρ τῆς τῶν ἀνδραπόδων βασάνου εὖ ἤδει ὅτι οὐχ οἷόν τ' ἦν αὐτῇ σωθῆναι, ἐν δὲ τῷ μὴ βασανισθῆναι ἠγείτο τὴν σωτηρίαν εἶναι: τὰ γὰρ γενόμενα ἐν τούτῳ ἀφανισθῆναι βλήθησαν. πῶς οὖν εὐορκα ἀντομωμοκῶς ἔσται φάσκων εὖ εἰδέναι, ὅς οὐκ ἠθέλησε σαφῶς πυθέσθαι ἐμοῦ ἐθέλοντος τῇ δικαιοσύνῃ βασάνῳ χρῆσασθαι περὶ τούτου τοῦ πράγματος;

Che cosa mai vuole rispondermi in sua difesa? Egli sapeva bene che la tortura degli schiavi rendeva impossibile a sua madre salvarsi, mentre pensava che

352 Adamidis 2019, 25.

353 Pepe 2011, 228.

354 Placido Suarez 2019, 104.

nel sottrarli alla tortura stesse per le la salvezza; immaginavano che con questo rifiuto i fatti sarebbero stati cancellati. Come dunque avrà prestato lealmente il giuramento<sup>355</sup> contraddittorio, se pretende di sapere bene, lui che non volle informarsi con certezza, mentre io proponevo di ricorrere, per andare a fondo della questione, al mezzo quanto mai imparziale della tortura? (trad. Marzi 1995).

In questo passaggio vediamo bene enucleato quello che abbiamo potuto trarre anche dalla *Tetralogia A*, ossia che Antifonte si esprime sulla tortura come una prassi in grado di apportare la verità, che è in grado di essere decisiva nel processo e che dunque va applicata agli schiavi nel corso del processo.

Sulla questione della reale natura della *basanos*, si deve comunque sottolineare che non ci sono indizi certi sul fatto che sia stata una prassi reale o una prassi 'retorica'. Quest'ultimo passaggio però ci indirizza, applicando un ragionamento al contrario. Infatti, se gli schiavi in oggetto permettono di andare a fondo della questione e quindi avvicinano, per lo meno, alla verità processuale, pensare che questi contribuiscano solo attraverso il rituale finzionale risulta non particolarmente efficace, soprattutto nella prospettiva greca. I greci ritenevano gli schiavi inferiori: su questo non forniamo riferimenti, tanto è conosciuto il tema a partire dall'opinione aristotelica dell'essere 'schiavo per natura'.

Decleva Caizzi 1969, 196-197 distingue tra *basanos* e *mēnysis*: «Esisteva la possibilità, in determinati casi, che essi (scil. 'gli schiavi') fossero interrogati senza essere sottoposti a tortura (*mēnysis*); ciò presupponeva una procedura ed un interrogatorio ufficiale»; la studiosa si basa su Antipho 5, 48 e su Platone, *Leggi XI*, 937a (e b), di questa ultima abbiamo avuto modo di discutere nel commento a A.III.4<sup>356</sup>. Nell'orazione *Per l'uccisione di Erode* si fa, invero, riferimento alla possibilità di uno schiavo di testimoniare contro un uomo libero accusato di omicidio ma l'indicazione rimane fin troppo generica. Nelle *Leggi* platoniche, nel ventaglio dei soggetti in grado di poter testimoniare, sono annoverati anche schiave e schiavi che però possono farlo solo a favore della difesa e solo nei soli processi per omicidio. Si deve segnalare che qui effettivamente non si parla di tortura ma della situazione in cui essi sono in grado di portare un garante che possa assicurare del fatto che rimarranno a disposizione fino alla sentenza nel caso siano accusati di testimoniare il falso. Dunque, non pare ancora sufficientemente supportata l'idea di un interrogatorio degli schiavi senza tortura, o comunque non del tutto provata.

355 Si tratta della *diōmosia* il giuramento dell'accusatore e dell'accusato che si impegnavano ad affermare il vero nel corso del processo e anche ad attenersi al principio di pertinenza. Si trova anche in Antipho 5, 88.

356 Si veda anche Gernet 1979.

In definitiva, pur essendo le *Tetralogie* veramente poco informative sul tema della *basanos*, comunque, crediamo non si possa escludere, ma anzi ritenuta valida, l'idea della tortura fisica come momento proprio della testimonianza degli schiavi.

#### d) La legge che non esiste

La presenza della legge che vieta di uccidere ingiustamente e giustamente richiamata in due tetralogie è uno dei temi più interessanti e analizzati di queste opere. I luoghi in cui è esplicitamente citata sono: B.II.9 e III.7, Γ.II.3 e IV.8; ossia nel primo discorso di difesa e nel secondo di accusa della *Tetralogia B* e nel primo discorso di difesa e nel secondo di difesa della *Tetralogia Γ*. La legge secondo i testi recita (nell'ordine in cui si trovano):

- 1) B.II.9: Ἀπολύει δὲ καὶ ὁ νόμος ἡμᾶς, ᾧ πιστεύων, εἰργοντι μήτε ἀδίκως μήτε δικαίως ἀποκτείνειν, ὡς φονέα με διώκει.
- 2) E certo la legge, alla quale diamo fiducia, che proibisce di uccidere sia ingiustamente che giustamente, in base alla quale mi persegue come assassino, ci proscioglie.
- 3) B.III.7: [...] οὐδ' ὑπὸ τοῦ νόμου καταλαμβάνεσθαί φασιν, ὅς ἀπαγορεύει μήτε δικαίως μήτε ἀδίκως ἀποκτείνειν.
- 4) [...] dice che non è nemmeno giudicato colpevole secondo la legge, quella che vieta di uccidere sia giustamente sia ingiustamente.
- 5) Γ.II.3: [...] ἐρεῖ δὲ “ἀλλ' ὁ νόμος εἰργων μήτε δικαίως μήτε ἀδίκως ἀποκτείνειν ἔνοχον τοῦ φόνου τοῖς ἐπιτιμίαις ἀποφαίνει σε ὄντα· ὁ γὰρ ἀνήρ τέθνηκεν”.
- 6) [...] Invece chiede: “ma la legge proibendo di uccidere sia giustamente sia ingiustamente prova che tu sei responsabile dell'omicidio con le pene; infatti l'uomo è morto”.
- 7) Γ.IV.8: Πρὸς δὲ τὸ μήτε δικαίως μήτε ἀδίκως ἀποκτείνειν ἀποκέκριται.
- 8) Quindi riguardo alla legge che vieta di uccidere sia giustamente sia ingiustamente si è già data risposta.

La legge ricorre come norma che vieta di uccidere in ogni caso, sia nel giusto che nell'ingiusto. Si deve notare che nel proporre la legge, l'autore non utilizza lo stesso lessema. Infatti, nel caso 1) si trova la formula secondo cui la legge vieta di uccidere ingiustamente e giustamente; nel caso 2) la legge è presentata con termini inversi, ossia vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente, nei casi 3) e 4) torna l'ordine che vuole prima ingiustamente e poi ingiustamente. In altri termini, nella *Tetralogia B* la difesa utilizza μήτε ἀδίκως μήτε δικαίως e l'accusa μήτε δικαίως μήτε ἀδίκως; nella *Tetralogia Γ* in entrambi i discorsi la difesa mantiene sempre l'ordine μήτε δικαίως μήτε ἀδίκως. Dunque, nella seconda tetralogia le parti avverse formulano la legge in ordine invertito quasi a mantenerne un carattere antilogico

delle loro posizioni, mentre nella terza, essendo solo una delle due parti a esprimersi, è utilizzata la stessa modalità di citarla (che poi è lo stesso dell'accusa della tetralogia precedente). Anche per quanto riguarda i verbi utilizzati c'è qualche variazione: 1) e 3) presentano il verbo *eirgō* (impedisco, escludo, vieto) mentre in 2) il verbo è *apagoreuō* (proibisco, interdico, vieto), in 4) è omesso. C'è, dunque, una certa variabilità nella citazione della legge: non siamo di fronte alla lettura di una legge o un decreto, siamo invece in presenza delle parti che richiamano il *nomos* e lo fanno 'non letteralmente'; questo da un lato permette all'oratore di citare liberamente, dall'altra ci fa comprendere che della legge non possiamo conoscere quella che dovrebbe essere virtualmente la forma esatta ed univoca.

Dato per assodato il limite formale della legge, ora andiamo al contenuto.

La legge vieta di uccidere in ogni caso, sempre, e dunque si muove in termini assoluti, universali. Il fatto che vieti di uccidere 'ingiustamente' è assolutamente comprensibile: quando uccidere non è legittimo, è ovviamente vietato.

Il problema è la seconda possibilità, ossia il caso in cui è vietato uccidere anche quando è giusto, ossia legittimo. Abbiamo già avuto modo di vedere che tale legge sembra andare contro il *phonos dikaios*, ossia l'omicidio compiuto in situazioni particolari che lo rendono giusto, ossia legittimo. In effetti, la legge presentata da Antifonte ha il carattere dell'universalità e in quanto tale abbiamo provato ad accostarla concettualmente a quanto affermato da Socrate nel *Critone* 49 b-c quando egli afferma che non si deve mai compiere ingiustizia: nessun caso è ammesso. Abbiamo già discusso di questa possibile vicinanza nel commento finale alla *Tetralogia B* e nei commenti a Γ.1.6-7. Quello che ci interessa ribadire è che la legge trova delle similitudini con i discorsi universali circa la giustizia e il diritto: c'è una assiologia universale che sembra sovrintendere alla legge: un tentativo 'filosofico' alla questione. Ma nella pratica, la realtà era altra, perché il sistema del diritto greco sembra ammettere l'azione 'ingiusta' e l'omicidio era dunque giustificato in casi specifici<sup>357</sup>.

Dunque, abbiamo delle fonti che fanno riferimento a situazioni per cui l'omicidio era legittimo ma una obiezione di fondo è stata avanzata da Pepe 2012, 202 che scrive molto chiaramente: «[...] il contrasto tra le legge che vieta di uccidere "anche giustamente (*dikaios*)" e le norme ateniesi in materia di omicidio legittimo potrebbe essere in effetti soltanto apparente, se si considera che [...] *phonos dikaios* non è una espressione né tecnica né tantomeno stabile per definire una specifica categoria di reato; in questa prospettiva, nel *nomos* in questione, l'avverbio *dikaios* potrebbe riferirsi non già all'omicidio legittimo, e dunque, non punibile, ma piuttosto all'omicidio che, pur essendo moralmente giusto deve essere comunque punito».

357 Cf. Youni 2001. Per un quadro generale vd. Pepe 2012, 183 ss.

L'affermazione è comprensibile. Ciò non toglie che la letteratura offra a più riprese l'idea che vi fossero dei casi di omicidio che godevano di 'tolleranza' e che presentati in tribunale si appellavano al proscioglimento sulla base della non volontarietà dell'azione e sulla legittimità di difendersi.

Ammettendo anche un lecito dubbio sul *phonos dikaios* in quanto non oggetto di una legislazione specifica ed assestata, le analisi che possiamo svolgere sulla legge che vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente, inaspettatamente, non soffrono di un ridimensionamento. Infatti, che si voglia ammettere o meno l'omicidio legittimo, e che si voglia o meno vedere in questa legge di Antifonte una critica o una negazione alla legge in questione, quello che rimane è una legge che appare poco credibile ed esistente di per sé stessa se si passa attraverso il contesto in cui è inserita: abbiamo utilizzato i commenti alle singole tetralogie proprio cercando di dimostrare come la legge, assunta e abbandonata a seconda delle parti, non funge da norma condivisa nei discorsi antilogici. Non è stata questa la linea, forse maggioritaria, della letteratura critica. Una parte ha considerato la legge come una legge esistente e facente parte del sistema ateniese, dunque codificata<sup>358</sup>; un'altra lettura è consistita nel vedervi il portato della dimensione religiosa<sup>359</sup>.

Converrà dunque volgerci ancora alla stretta natura di questa legge.

De Lillo in suo articolo del 2012, "La legge che vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente" nelle *Tetralogie* di Antifonte", dopo avere offerto un'analisi della presenza di questa legge nell'opera antifonetea e averne evidenziato gli aspetti fondamentali, nota la genericità del lessico dell'opera e soprattutto la non corrispondenza della legge richiamata nei quattro luoghi dell'opera con quello che sappiamo del diritto attico antico. In questo senso, De Lillo, dovendo giustificare il *phonos dikaios* in quanto eccezione alla legislazione draconiana parla di «casi [...] in cui il legislatore avrebbe ravvisato una mancanza di responsabilità giuridica in campo al loro esecutore materiale». De Lillo segue la linea di Gagarin (1978), ma è contemporaneamente vicino a Pepe (2012), nel sostenere che la legge vieterebbe l'omicidio *tout court* e che il termine *dikaïos* non è altro che una chiamata generica all'omicidio considerato giusto o giustificabile dal 'senso morale comune'. De Lillo attribuisce la legge a una *ratio* derivante dalla legislazione draconiana.

Dal nostro punto di vista, la legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente rappresenta una sfida intellettuale con una solida funzione retorica<sup>360</sup>; la stessa funzione retorica era stata riconosciuta anche da Gagarin (1978 e 2002): in questo senso essa non trova un corrispettivo nel sistema del diritto greco antico, né ha ambizione a farlo.

---

358 Su questa linea si sono espressi e.g. Paoli 1948, MacDowell 1963.

359 Declava Caizzi 1969 ha fatto dell'elemento religioso un asse portante della sua lettura delle *Tetralogie*, e non solo rispetto alla legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente.

360 Cf. Giombini 2021.

## e) Omicidio volontario e omicidio involontario

Il tema della volontarietà e della involontarietà dell'azione torna in maniera costante nelle *Tetralogie* di Antifonte e rappresenta uno degli aspetti più stimolanti, ma anche complessi, che possiamo affrontare dopo la lettura diretta dei testi, soprattutto se consideriamo che il sofista la sviluppa da prospettive diverse.

Dal punto di vista metodologico, preliminare all'analisi, è necessario rimarcare la necessità di non applicare le categorie giuridiche attuali per cercare di comprendere la mentalità greca che si trova dietro al lessico e ai contenuti in materia di responsabilità penale. Infatti, quando ci si muove nell'ambito del diritto penale contemporaneo (italiano) in relazione all'omicidio si ha una precisa categorizzazione: omicidio doloso (o omicidio volontario), omicidio colposo (involontario), omicidio preterintenzionale (quando dolo, che implica la volontà, e colpa sembrano interagire); sono inoltre contemplati l'istigazione al suicidio, l'infanticidio, e l'omicidio del soggetto consenziente. Si ha, dunque, un'analisi del delitto ben definita entro cui si interpretano i singoli casi. Al contrario, il mondo greco non produce una elaborazione tanto stringente della tipificazione del delitto e si caratterizza anche per un certo grado di variabilità che si può riscontrare nel procedere cronologico e culturale del mondo greco stesso. Infatti, le fonti non aiutano a costruire un profilo chiaro di tale distinzione e vanno in qualche modo 'interpretate' e rese coerenti, per quello che è possibile. Questa 'labilità' ha rappresentato un primo scoglio anche all'inizio degli studi giusgrecisti, quando la naturale prospettiva adottata è stata quella della metodologia e della prospettiva offerta agli studi del diritto romano il quale è oggettivamente dotato di una struttura ben delineata, non riscontrabile in quello greco.

Alla necessità di non attualizzare, ma di cercare di comprendere il contesto greco nella sua propria natura, si aggiungono le difficoltà a trovare elaborazioni coerenti e stabili anche dei concetti morali che sottostanno alla sua costruzione. In particolare, va notato che nel mondo greco non esiste un termine per il concetto di responsabilità: si utilizza quello di causa (*aitia* - che ha nel suo spettro semantico anche il significato di colpa come abbiamo visto precedentemente); ma di fatto i greci non elaborano teoricamente un concetto proprio di responsabilità<sup>361</sup>. Lo intendono evidentemente, e lo usano, ma non lo elaborano come concetto a sé stante, slegato dal concetto di causa: nel mondo greco, essere responsabile equivale all'essere la causa di qualcosa o di una determinata azione. Questo è ben evidente anche quando Aristotele si occupa di definire ciò che è volontario e ciò che è involontario, soprattutto nell'*Etica Nicomachea*; infatti, nota Pepe 2015 a riguardo: «È dunque evidente che l'*akousion* e l'*hekousion* non sono definiti sulla base di un criterio di autodeterminazione, ma piuttosto di causalità e di origine

361 Cf. Zanatta 2006a, 1 ss.

meccanica dell'azione: è *hekousion* ciò che trova il suo inizio nel soggetto, ed è *akousion*, al contrario, ciò che ha il suo inizio al di fuori di esso»<sup>362</sup>.

Sul tema della responsabilità la letteratura critica è tornata a più riprese muovendosi intensamente negli aspetti etici e soprattutto negli ultimi tempi, anche per una nuova attenzione per gli studi giurgrecisti, si è giunti a lavorare ancora più profondamente sulla responsabilità a partire dalla prospettiva del diritto, soprattutto in quello che riconosciamo essere l'ambito penale.

Quello che ci interessa è comprendere se all'epoca di Antifonte i termini della responsabilità e della volontarietà fossero stabilizzati e se in che misura e in quale modo le *Tetralogie* possano contribuire alla ricostruzione di questa fase del pensiero e del diritto.

Ripartendo dal mondo omerico<sup>363</sup>, che è il primo grande riferimento per la ricostruzione del diritto greco antico (arcaico), Porrello<sup>364</sup> nota che nei poemi la distinzione tra omicidio volontario e involontario avviene secondo un criterio fondamentale: l'uomo omerico è sostanzialmente guerriero, dunque l'omicidio in questo tipo di società era accettato, all'infuori di quello perpetrato con l'inganno. L'inganno, infatti, produceva legittimamente la vendetta in quanto fuoriusciva dalle dinamiche delle virtù guerriere. La studiosa si sofferma su un passaggio cruciale dell'*Iliade* che vede Patroclo (*Il.* XXIII; 83-88) uccidere Anfidàmante per l'ira successiva a un gioco coi dadi ma non volendo (*ous ethelōn*). Qui non appare chiaro se l'omicidio sia involontario o se l'esito dell'azione adirata sia stato involontario. Soprattutto questo caso, come altri nel corso dei poemi omerici, porterebbero a pensare che in epoca omerica avere la colpa ed avere la responsabilità erano concetti separati o per lo meno non ancora assimilati congiuntamente, e la studiosa aggiunge: «I poemi, in altre parole, descriverebbero per larga parte il mondo greco dei secoli X-IX a.C., dei secoli in cui si collocherebbe la loro redazione definitiva; ma l'arco di tempo che gli stessi abbracciano e del quale rimane traccia è molto più lungo»<sup>365</sup>. Adkins, in un noto saggio sulla morale greca<sup>366</sup>, si sofferma in particolare sulla relazione tra gli dèi e il loro intervento sulle azioni umane sostenendo che: «Gli dèi possono anche interferire psicologicamente negli animi dei singoli eroi omerici, sì da ispirar loro un insito valore o timore. Ma non si concede mai che questa interferenza

---

362 Pepe 2015, (*online version*: 6).

363 La letteratura sul tema è molto ricca; al fine della disamina che stiamo perseguendo ci atterremo a riferimenti scelti, ma per una rassegna cf. eg. Cantarella 1979a e Jellamo 2005.

364 Porrello 2008.

365 Porrello 2008, 150.

366 Adkins 1960.



colpisca la responsabilità dell'eroe verso le sue azioni»<sup>367</sup>; in altre parole per un verso agli dèi la capacità di intervenire per condurre le azioni umane è limitata, dall'altro agli uomini rimane la responsabilità delle proprie azioni. Di fatto, la considerazione che un'azione umana sia prodotta dalla volontà divina non modifica qualitativamente l'azione stessa ma semmai solo quantitativamente; ossia può essere considerata più o meno grave ma non eliminata o modificata qualitativamente<sup>368</sup>.

Queste riflessioni aiutano a comprendere le premesse di un concetto che dall'epoca omerica si è evoluto fino all'epoca classica: come abbiamo avuto modo di notare, nel caso di Antifonte il concetto di responsabilità sembra avere un ruolo centrale. In particolare, ci interessa sottolineare come la responsabilità sia affrontata dal sofista sia rispetto al concetto di causa, sia rispetto al concetto di intenzione. Si è responsabili in quanto si è causa di un atto, ma si è responsabili anche a seconda di quale mozione ci sia rispetto alla causa. Infatti, si può essere causa di un'azione in modi differenti: si può esserlo volontariamente ma anche involontariamente.

Intorno al lessico 'volontario' e 'involontario' rispetto all'omicidio – che qui ci interessa –, alcuni studiosi hanno sollevato dubbi sull'esattezza: infatti, per alcuni, tali termini non spiegano bene il vero significato che intendevano attribuire i greci alle dinamiche a cui si riferiscono. Insomma, volontario e involontario sarebbero un'attualizzazione per certi versi fuorviante. È necessario, dunque, ricostruire la semantica di questo lessico e cercare poi di comprenderne la funzione in Antifonte.

Si deve ripartire da Draconte. L'interpretazione delle leggi draconiane (IG i<sup>3</sup> 104) è un passaggio obbligato, se si considera ciò che abbiamo già osservato nel corso del lavoro, ossia che le leggi erano probabilmente rimaste in vigore anche nel corso del V secolo. Allo stesso tempo, il testo della stele draconiana ha dato adito a forti discussioni perché difficile è l'interpretazione soprattutto relativamente a due fattori:

- i. il testo draconiano (primo *axon*) inizia<sup>369</sup> con un *kai*, ossia la congiunzione 'e', il che ha stimolato più ipotesi interpretative
- ii. il testo draconiano non contiene l'analisi dell'omicidio volontario.

---

367 Adkins 1960, 49.

368 Sul concetto di deresponsabilizzazione degli uomini attraverso l'intervento divino, cf. e.g. Rossetti 1991.

369 Il testo è aperto da nove linee contenenti il decreto che sancisce la ritrascrizione della legge.

Riportiamo la prima linea delle leggi<sup>370</sup> in cui questi si evidenziano:

καὶ ἐὰμ μὲ' κ' προνοίας κτ[ένει τίς τινα φεύγ]ε[ν]<sup>371</sup>

(1) Anche se un individuo non uccide volontariamente, sia sottoposto a processo (trad. Pepe 2012).

(2) E se qualcuno uccide qualcun altro senza premeditazione [oppure: anche se qualcuno non uccide qualcun altro con premeditazione], vada in esilio [oppure: sia sottoposto a processo] (trad. Bearzot 2017).

Abbiamo riportato due traduzioni italiane per mostrare come l'interpretazione del testo è di variabile esegesi e pone immediate questioni. Il lettore, infatti noterà che il *kai* può essere inteso come congiunzione 'e'<sup>372</sup>, ma anche con valore avverbiale 'anche'<sup>373</sup>. È evidente che il valore assegnato al *kai* permette di sostenere la tesi secondo cui il testo di cui disponiamo sia una parte dell'originale insieme di leggi di cui quelle sull'omicidio premeditato (che deve essere stato precedente) erano state abrogate o non trascritte per altra ragione. Al contrario, accettandone il valore avverbiale, il testo appare dotato di senso proprio senza vere necessità di cercare altre opzioni e motivazioni: la necessità della completezza della legge che contemplava prima il premeditato e poi il non premeditato potrebbe in qualche modo dipendere dalla nostra *forma mentis*; in tal senso accettare il testo così come lo riceviamo e a partire da quello cercare una interpretazione più ampia è forse la via più adeguata e, come si dice in epistemologia, anche la più 'economica' in quanto spiega 'di più' a partire da pochi dati. Dunque, in conclusione, il *kai* avverbiale è più accreditabile che non il *kai* in senso correlativo.

Veniamo, così, al secondo elemento di questa prima linea che è già entrato in discussione: la presenza di *mē ek pronoias* che indica l'omicidio non premeditato, seguito dalla pena che gli spetta determinata dal verbo *pheughen* (che può significare il darsi l'esilio quanto l'essere sottoposto a giudizio<sup>374</sup>). La

370 Per una completa informazione sulla lastra e il testo, si veda il recente lavoro di Bearzot 2017, che contiene anche riferimenti bibliografici essenziali.

371 Non riuscendo a inserire correttamente gli accenti (per limiti tecnici), rimando al testo completo in Bearzot 2017.

372 La congiunzione richiederebbe di essere seguita dalla particella 'dē', che nel testo non si presenta; cf. Pepe 2012, 19-20. Nella prospettiva di Stroud 1968, il *kai* servirebbe a dare rilievo al testo che segue, ossia alla presenza dell'omicidio *mē ek pronoias*: questa soluzione però si scontra con delle difficoltà: «[...] se così fosse, bisognerebbe postulare una reiterazione, nella sottostante sezione dedicata all'omicidio volontario, delle regole relative alla persecuzione dell'omicida [...]; inoltre, non si comprenderebbe la ragione per la quale il nomoteta volle conferire un tanto grande rilievo a un omicidio di gravità minore, e perciò stesso meno preoccupante», Pepe 2012, 20.

373 Come lo intende anche Gagarin 1981.

374 Su questo si è ampiamente diffusa Pepe 2012, 22-30 che propende, discutendo le posizioni della letteratura critica, e sulla base anche di un senso complessivo della legge, per l'attribuzione di un valore processuale del verbo.

letteratura critica ha dibattuto molto anche su questi due elementi, cercando *in primis* di rispondere all'interrogativo primo, ossia se la presenza lessicale della non premeditazione includesse implicitamente l'omicidio *ek pronoias*, ossia il premeditato. È ovvio che tale questione è connessa con l'interpretazione del *kai* precedente ma c'è anche una questione puramente concettuale che riguarda questa possibilità e in generale riguarda le tipologie di omicidio che venivano riconosciute e trattate in maniera propria nel V secolo, che è di nostro interesse. Dunque, la presenza del *mē ek pronoias* nella prima parte del primo *axón* richiederebbe, per intuizione, la presenza del *ek pronoias*, ma ciò non avviene. Non si dà nel testo l'omicidio *ek pronoias*, ossia premeditato. La stele prosegue invece in altri termini introducendo l'omicidio *akousios* ossia involontario. Non ci inoltreremo oltre nel testo, rimandiamo alle ultime due traduzioni italiane di Bearzot e Pepe. Ci interessa, invece, approfondire il lessico che da queste leggi si sarebbe poi andato stabilizzando nel diritto ateniese, e in questo comprendere la collocazione di Antifonte.

È pleonastico dire che chi si è occupato di diritto greco in ambito penale non ha potuto prescindere da questo tema che è fondamentale. Velocemente riportiamo le posizioni più significative a riguardo.

Biscardi 1982, 288 ss. ha criticato la posizione tradizionale che voleva la legislazione draconiana contemplare due tipologie di omicidio<sup>375</sup>, il *phonos ek pronoias* o *phonos hekousios* e il *phonos mē ek pronoias* o *phonos akousios*, prevedendo una categorizzazione differente sulla base della rilettura delle linee 16-19 della stele draconiana. Biscardi, infatti, sostiene che le tipologie di omicidio siano tre: il *phonos ek pronoias* (punito con la pena di morte), il *phonos mē ek pronoias* (punito con l'esilio) e il *phonos akousios* (punito con l'esilio ma con l'opzione facilitata del perdono dei familiari della vittima), intendendoli quali omicidio premeditato con valore di volontarietà, il non premeditato e il 'colposo' questi ultimi, entrambi, con valore di involontarietà. Biscardi ci pare particolarmente efficace quando induce il lettore ad accettare la sua prospettiva: «Certo, questo è in contrasto con la nostra plurisecolare abitudine a intendere la 'volontarietà' e l' 'involontarietà' in questo campo, vale a dire con la nostra abitudine a considerare l'omicidio non premeditato come volontario [...] ma ciò non esclude che nel mondo greco le cose stessero diversamente, e che l'omicidio che oggi qualificheremmo come doloso benché non premeditato fosse considerato, invece, un omicidio volontario»<sup>376</sup>. La posizione di Biscardi era stata già predisposta da Cantarella<sup>377</sup> nei suoi studi sull'omicidio nel mondo greco e in quello romano e ribadita in più luoghi, ovviamente, della sua produzione come in Cantarella 2019, 46

375 Come nel caso e.g. di Lipsius 1905-1915, 601; Paoli 1937-1940, XI 873; per una rassegna si veda Cantarella 1976, 95 n. 55.

376 Biscardi 1982, 291.

377 Cantarella 1976, 105.

dove la studiosa asserisce: «(scil. secondo la legge di Draconte) l'omicidio poteva essere infatti *ek pronoias* (vale a dire premeditato), *me ek pronoias* (voluto nel momento in cui era commesso, ma non premeditato) e *akousios* (vale a dire colposo): e, dei tre tipi, solo il primo era considerato volontario, in opposizione agli altri due che erano considerati entrambi involontari». Anche MacDowell<sup>378</sup> ha contribuito ampiamente al tema indagando le pene corrispondenti alla tipologia di delitto stabilendo da un lato l' 'intentional homicide' e dall'altro l' 'unintentional homicide'. MacDowell ha notato che, a partire da alcune testimonianze rimaste, il primo poteva prevedere la pena dell'esilio o la pena di morte (attraverso lo strumento del *tympanon*, una garrota di legno) assegnate apparentemente e rispettivamente per i casi di omicidio più e meno seri; lo studioso riconosce, inoltre, l'esilio volontario che si dava quando dopo il primo discorso l'accusato temesse per la sentenza (come nel caso della *Tetralogia Γ*). Quando affronta il tema dell'eventuale perdono dell'omicida, MacDowell è pronto ad affermare che le fonti non rendono chiara la distinzione dei tipi di omicidio, soprattutto in relazione a quello 'unintentional' e la scelta delle corrispondenti pene, paventando anche la libera scelta degli Efeti senza un chiaro riferimento legislativo.

Posizioni attuali sulla ripartizione dei delitti sono quelle di Pepe, Porrello e Pelloso.

Pepe riconosce due grandi gruppi in cui è suddiviso il delitto omicidiario dell'epoca, ossia l'omicidio *ek pronoias* che prevede una macchinazione, un 'pensiero' rispetto allo scopo (omicidiario che si intende raggiungere) e quello *akousios* che comprende tutti gli omicidi in cui non si ha una premeditazione includendo quelli che nascono da una spinta del momento (per impeto: *phonos thymō*) e anche quelli per negligenza o imperizia (*akolasia*)<sup>379</sup>. Pepe sottolinea che proprio nel V secolo deve esserci stato un dibattito sulle categorie, fin troppo differenti, appartenenti al *phonos akousios* e che sarà Aristotele, nelle sue opere dedicate all'etica a definire e a cercare di attuare una riflessione su tali specifiche. Ma Aristotele se per un verso è una buona fonte, perché rende conto di questo passaggio, dall'altro non può essere una buona guida per interpretare cosa succedeva e cosa era contemplato nel V secolo, dal momento che le sue analisi sono svolte a partire dal proprio

378 MacDowell 1963, 110 ss. Lo studioso passa in rassegna anche l'altra pena prevista per l'omicidio 'intentional' ossia la confisca dei beni anche per chi si era dato all'esilio volontario.

379 Cf. Pepe 2015, 25. Per Pepe le tradizionali interpretazioni che sostengono una tripartizione nelle leggi di Draconte partono da una errata interpretazione della linea 11 in cui la negazione *me* non è da ascriversi al *ek pronoias* ma al verbo *ktenei*; per cui la traduzione sarebbe la seguente (Pepe 2015, 21): «la frase non va intesa 'se qualcuno uccide un altro senza premeditazione - (*mē ek pronoias*-, ma piuttosto) 'se qualcuno non uccide (*mē... ktenei*) *ek pronoias*. Il fatto sarebbe peraltro confermato dal fatto che le fonti parlano stabilmente e univocamente di due sole tipologie di omicidio, appunto *ek pronoias* e *akousios*».

punto di vista e dalle proprie elaborazioni intellettuali. Ha completamente ragione Pepe quando nota che: «È giusto tuttavia ritenere che sul punto la classificazione aristotelica presenti notevoli elementi di novità rispetto a quella, sostanzialmente coeva, elaborata sul punto da Platone nelle *Leggi*, ove, nella trattazione dedicata al *phonos thymō*, il filosofo sostiene che chi agisce in preda all'ira, quando la sua azione sia immediata e istintiva, commette un atto, se non propriamente *akousios*, comunque simile all'*akousios*»<sup>380</sup>. Dunque, per guardare al V secolo non risulta agevole volgersi ad Aristotele come fonte univoca (né determinante) ma è bene cercare di muoversi nelle fonti dell'epoca, pur con la difficoltà che nasce dal lavorare su testi dall'aspetto non trattatistico ma retorico, filosofico (e dialogico), storico; in definitiva testi non propriamente teoretici seppur sempre possibilmente informativi.

Porrello si pone sulla scia di Cantarella e Biscardi e per poter individuare la categorizzazione dei delitti, analizza due passi lisiani (Lys., 3, 40-43 e Lys., 4, 6-7) ma anche il discorso di Antifonte *Contro la Matrigna*, soprattutto i parr. 5, 26 e 27. Ne conclude che il *phonos ek pronoias* è omicidio con premeditazione, mentre l'*akousios*, anche seguendo la *Tetralogia A.I.6* e 7, sarebbe da identificarsi con l'omicidio che non ha premeditazione né volontarietà ma che avviene in seguito ad una azione negligente ed imprudente (per la studiosa, dunque avvicicabile al nostro concetto di 'colposo'). Aggiunge Porrello che «[...] il codice di Draconte prevedeva tre tipi di omicidi: il *phonos ek pronoias*, il *phonos me ek pronoias* e il *phonos akousios*, rappresentanti l'omicidio premeditato, l'omicidio non premeditato e l'omicidio colposo. Ma con Draconte il concetto di volontarietà si limitò solo all'omicidio premeditato»<sup>381</sup>.

La studiosa prosegue rilevando lo sviluppo del concetto di volontarietà e responsabilità passando per Gorgia, *Encomio di Elena*, per Platone, *Leggi* e infine per Aristotele, *Etica Nicomachea*. Dunque, nella sua prospettiva, i greci avrebbero sviluppato successivamente la relazione tra la responsabilità di una azione dovuta alla sua volontarietà, come nel caso di Gorgia dove Elena non è responsabile perché non ha voluto fare quello che ha fatto (per il tetralema di cause proposto dall'autore).

Pelloso 2012 propone un'interpretazione da lui stesso definita 'intellettualistica', della *pronoia* di Draconte soprattutto muovendo da Aristotele (*Magna Moralia*), da Demostene (*Contro Conone*) e dalla terza tetralogia di Antifonte come fonti per dimostrare che un omicidio è riconosciuto come

380 Vd. Pepe 2015, 22. Per l'idea che il *phonos thymō* sia in Platone a metà strada tra l'*akousios* e l'*hekoudios* con un avvicinamento a questo ultimo, cf. Casella 2013, che scrive in sintesi a pagina 23: «L'analisi dell'impianto sanzionatorio così congegnato da Platone [cf. Lg. 865e ss.] consente dunque di inferire che effettivamente, nonostante le proclamazioni teoriche, egli considerasse ancora l'omicidio *thymo* una forma di *phonos akousios*, conformemente alla mentalità tradizionale, benché la ritenesse aggravata dalla personalità dell'agente, il quale si sarebbe dimostrato incapace di controllare i propri impulsi».

381 Porrello 2008, 156.

tale anche quando manca la volontà dell'evento (e dunque la volontà della condotta mortale). Secondo Pelloso il concetto di volontarietà nel mondo greco è profondamente differente dal nostro e in quanto tale la terminologia utilizzata appare fuorviante: infatti l'utilizzo della *dianoia* (in Aristotele e in Antifonte) non rimanda alla volontarietà, o per lo meno non alla volontarietà come naturalmente la intenderemmo noi oggi. L'operazione ermeneutica di Pelloso prende le mosse da Aristotele, per non dire che vi si fonda: lo studioso difende la scelta metodologica, ritenendo Aristotele non solo fonte pertinente ma anche valida sia sotto il profilo concettuale che terminologico, sebbene a nostro avviso si tratti di una scelta interpretativa che assume alcuni rischi, pur essendo legittima<sup>382</sup>, muovendo sostanzialmente dalla concezione dell'anima sviluppata dallo Stagirita. In sintesi, secondo Pelloso l'omicidio *ek pronoias* non può essere inteso come omicidio volontario (perché vi sarebbe solo la rappresentazione intellettuale dell'evento delittuoso) e neanche, a maggior ragione, come omicidio premeditato ma come omicidio doloso (utilizzando il lessico attuale), in cui non si contempla la volontà di uccidere ma solo la previsione (intellettuale) che l'azione possa portare alla morte. In tal senso, rimarrebbe per Pelloso da un lato l'omicidio doloso da declinarsi secondo intensità differente e dall'altro il colposo.

Sullo sfondo di queste analisi offerte dalla letteratura critica, tenteremo ora di offrire un quadro di ciò che è possibile assumere dalle *Tetralogie*.

Nella *Tetralogia A*, già al primo discorso di accusa si affaccia l'idea dell'omicidio con premeditazione: al par. 5 si trova infatti ἐξ ἐπιβουλής ossia 'con premeditazione' inteso nel senso che vi fosse una volontarietà premeditata (infatti nello spettro semantico ricadono significati associati alle modalità: insidiosamente, astutamente) a sottolineare un'astuzia precedente, 'macchinata', costruita *ad hoc*; dunque, in un linguaggio a noi più chiaro, proprio 'premeditata' (la premeditazione è richiamata con il medesimo lessico nel paragrafo successivo dal verbo *epibouleuō*), come anche nella terza tetralogia al secondo discorso di difesa (4). E al par. 11 dello stesso discorso compare τὸν ἀναίτιον, ossia il 'responsabile'. Al par. 3.1 (secondo discorso di accusa) è presente ἐκουσίως (volontariamente) ad indicare la volontarietà dell'azione. Per cui il primo caso delle tetralogie, quello dell'uomo ricco e del suo schiavo che vengono uccisi in una strada di notte, viene presentato come un caso di omicidio premeditato in cui a risaltare sarebbe la volontà omicidiaria del presunto assassino. Qui il lessico se per un verso si muove nell'ambito della volontarietà, dall'altro non include il lessico *ek*

382 Seppur la questione dell'anima risulti direttamente coinvolta in Aristotele va segnalato che allo scopo della volontarietà sono di supporto le analisi sulla spiegazione dell'atto puramente involontario che Aristotele svolge nell'*Etica Nicomachea*, soprattutto nella prima parte del libro III: per una riflessione su questo libro si veda in Conte 2010. Sulla volontarietà dell'azione e la responsabilità che essa implica si veda Gastaldi 2019.

*pronoias* ma il solo *ek epiboulēs*<sup>383</sup> che trasmetterebbe una macchinazione e una pianificazione dell'evento che poi si realizzerà. La macchinazione viene presentata fin da subito, all'inizio del primo discorso di accusa in cui si fa presente che è difficile scoprire tale macchinazione quando essa è pianificata da soggetti astuti ed intelligenti. Come abbiamo già rilevato nel commento finale alla prima tetralogia, il macchinare e il pensare l'azione che poi si svolgerà equivale al volere compiere un atto: in tal senso l'omicidio premeditato (pensato anticipatamente e previamente all'azione) è un caso di omicidio volontario, rientra in questa categoria più ampia.

Dall'altro canto ci pare di poter anticipare quello che Gagliardi 2012, 38-39 scrive in merito all'omicidio non premeditato: «La lettura delle linee 13-19 (scil. delle leggi draconiane) chiarisce che il φόνος ἀκούσιος era considerato come un sottotipo del φόμος μὴ ἐκ προνοίας. Ciò è desumibile dalla combinazione dei seguenti dati: (1) che a proposito delle disposizioni relative alla αἰδεσις, era disposto che solo i soggetti condannati per il reato indicato alle linee 11-13 potessero ottenere il perdono; (2) che le linee 11-13 [...] riguardavano il φόμος μὴ ἐκ προνοίας; (3) che pertanto solo i condannati per φόμος μὴ ἐκ προνοίας, potessero tornare in patria se ottenessero il perdono di una serie di parenti specificamente indicati; (4) che alle linee 16-19, in particolare, era disposto che (tra tutti coloro che avessero commesso φόμος μὴ ἐκ προνοίας) solo coloro che avessero commesso φόμος ἀκούσιος, in mancanza di parenti, avrebbero potuto ottenere il perdono da parte di dieci frateri della vittima, previo giudizio degli efeti che l'omicida avesse effettivamente commesso il suo reato ἄκων». Gagliardi, insomma, creerebbe la seguente distinzione, a cui si giunge per logica: si ha il *phonos mē ek pronoias* come categoria ampia che include il *phonos akousios*; e il *phonos ek pronoias* che include il *phonos hekousios*. Quindi, tornando sulla posizione tradizionale, si avrebbero due tipi di omicidio: quello premeditato che include il volontario; e quello non premeditato che include il non volontario.

Andando alla *Tetralogia B*, non cambia di molto il lessico rispetto alla volontarietà. Infatti, già dall'inizio del primo discorso di accusa si trova (par. 1) “Ἐκόντα μὲν οὖν οὐκ ἐπικαλῶ ἀποκτεῖναι, ἄκοντα δέ” ossia “Certamente non lo incolpo di uccidere volontariamente, ma involontariamente”, mantenendo di fatto la contrapposizione *hekonta* (da *hekōn*) per volontariamente e *akonta* (*akōn*, contro la propria volontà) per involontariamente, che nelle sue varie forme ricorre per tutta la lunghezza dell'orazione. Al par. 3 del primo discorso di difesa fa la sua comparsa εἰς ἀκουσίους αἰτίας ossia (fu implicato in) una accusa involontaria dove il termine *akousios* viene sostenuto da *aitia* (causa, colpa) qui inteso (visto il verbo di implicazione) come l'essere stato coinvolto in un'accusa per colpa involontaria. Per cui, l'accusa viene identificata (dalla difesa) come *phonos akousios*, ossia omicidio involontario che effettivamente

383 Come nell'orazione *Contro la Matrigna*, 3 di Antifonte.



qui prende il senso di omicidio colposo: omicidio che esclude la volontarietà ma che non nega l'esito, ossia la morte della vittima. Tanto è vero che la difesa cerca di smentire tale 'colposità' prospettando argomenti atti a eliminare l'unico elemento che potrebbe fare reggere e rendere consistente questo tipo di accusa, ossia negare la connessione causa-effetto tra il lancio del giavelotto e la morte del giovane che ne ha ricevuto il colpo al fianco. Infatti, dapprima si ammette l'involontarietà (sempre espressa da *akousios*) dell'azione da parte di entrambi (par. 6 primo discorso di difesa) ma poi il tentativo è quello di sminuire quantitativamente la responsabilità del lanciatore, fino a negare che sia stata la sua azione a produrre la morte, ma la scelta di muoversi da parte del raccoglitore di dardi (sia che lo abbia fatto liberamente che sotto la chiamata dell'allenatore). In questa tetralogia l'idea di involontarietà cade nel momento in cui l'azione prodotta non implica e non porta con sé la possibile morte della vittima: questo appare tanto chiaro quando in un ragionamento per assurdo al par. 6 del secondo discorso di difesa quando si dice che vi erano molti giovani a lanciare dardi e che nessuno di loro è accusato di nulla ma non per un caso (loro stavano di fatto svolgendo la loro regolare attività): la differenza tra questi e il giovane accusato si deve solo all'azione del giovane morto che si è interposto sulla traiettoria del giavelotto. Per cui la differenza tra chi lancia causando la morte e chi lancia senza causarla sta solo nell'azione di un terzo. In tal senso l'azione del lanciare non implica la possibilità della morte: per cui l'involontarietà decade a favore di un atto accidentale, sui cui, al limite, è possibile riflettere sulla colposità o meno. Ma questa tetralogia offre un elemento ancora più significativo relativamente a questo tema. Infatti, in B.II.6, Antifonte propone delle vere e proprie definizioni di volontario e involontario<sup>384</sup>: «[...] E infatti coloro che sbagliano qualcosa che pensarono di fare, questi sono gli autori delle azioni involontarie. Coloro che prendono una decisione o pensano qualcosa di volontario, questi sono i responsabili degli avvenimenti».

---

384 Significativo ciò che scrive Rickert 1989, 90 n. 21 a tal proposito e in riferimento ad Antifonte: «It was consideration of passages containing general statements that led to exclude Antiphon (where I count six general statements: Or. 1.27 [two], 5.92; Tetral. 2.2.6 [two], and 3.1.6) from this study of occurrences of *ἑκῶν* group words through the fifth century B.C.E., and to conclude that all the orators ought to be examined together. If pity or forgiveness is due the one who acts *ἄκῶν*, in the courtroom where punishment is imminent, there is considerable incentive argue the defendant is or is not *ἄκῶν*. Thus it seems to me the courtroom provide an especially unique context for treating external circumstances which there is evidence apart from that supplied by the person on trial) as changeable with what is internal, a person's attitude»; l'autore preso atto della generalità delle occorrenze sostiene che sia necessario uno studio completo della produzione dell'oratore ma soprattutto dell'oratoria dell'epoca per l'individuazione del significato precipuo dei termini.



Abbiamo già avuto modo di discutere nel commento al passo queste definizioni, ma qui ne tracciamo uno schema:

azione involontaria	Previa riflessione / meditazione: non si realizza ciò che si è pensato a causa di un errore
azione volontaria	Previa riflessione / meditazione: si raggiunge l'obiettivo prefissato (non si produce nessun errore)

Applicando la definizione generale ai casi di omicidio, ci si trova di fronte a due casi di omicidio in cui comunque c'è un'azione pensata (c'è una scelta intellettuale di una certa azione); nel primo caso la morte non è voluta ma avviene per errore, nel secondo la morte è voluta e si realizza. La suddivisione offerta da Antifonte pare abbondantemente prossima a quella che Aristotele include nella sua *Magna Etica*, in 1188b dove, anche dal punto di vista lessicale, viene fornita la definizione di volontario e involontario: «quando infatti una persona ne colpisce o ne uccide un'altra o compie qualcosa di simile senza averlo premeditato (*mēden prodianoētheis*), diciamo che egli lo ha fatto involontariamente, poiché il volontario risiede nel fatto di essere consapevoli di ciò che si fa», trad. Fermani 2018. Il caso fornito da Aristotele come esempio è quello noto della donna che, volendo somministrare una pozione d'amore, uccise un uomo. L'Areopago, chiamato a giudicare, la assolse perché mancava la premeditazione (*ouk ek pronoias*) e il suo gesto fu ritenuto non volontario (*ouk hekousion*).

Ora questa suddivisione potrebbe fungere da 'criterio' però la questione di fondo è comprendere se questo criterio possa davvero offrire una prospettiva interpretativa in grado di dare conto di un utilizzo coerente da parte di Antifonte; ossia in altre parole se la suddivisione prospettata da Antifonte possa essere valida o meno, e se possa concretamente venire identificata come una sua concreta analisi sui tipi di omicidio. Al momento, le definizioni di Antifonte lasciano sospesi per lo meno due aspetti:

- i. *in primis*, la terminologia: ossia se e come si deve distinguere tra *me ek pronoias* e *ek pronoias* e tra *akousios* e *hekousios*
- ii. inoltre, come intendere un omicidio macchinato ma compiuto da altri che non riguarda prettamente le tetralogie ma che è presente in Antipho 1 (e in parte in Antipho 6).

È necessario, dunque, cercare di fare un passo avanti e non si può che cercare un ulteriore appoggio sull'ultima tetralogia.

Nella *Tetralogia* Γ accusa e difesa giocano ad assegnare alla parte opposta le responsabilità di azioni ed esiti, come abbiamo visto nel corso dei commenti. L'uomo anziano agisce involontariamente sulla scia del non contenimento fisico (ira) e il giovane risponde allo stesso modo: ma si produce un errore e

l'azione del giovane (secondo la difesa) pur essendo involontaria produce la morte.

L'accusa imputa al giovane l'omicidio volontario, sebbene non premeditato mentre la difesa si appella all'omicidio involontario per errore.

In tal senso questa tetralogia ci spinge a ri-suddividere così gli omicidi, secondo le accuse mosse:

Volontario ( <i>hekousios</i> )	Involontario ( <i>akousios</i> )
<p>Con premeditazione (<i>ek pronoias</i>)            – l'accusa chiede la pena di morte            (macchinazione che richiede tempo<sup>385</sup>)            - <i>Tetralogia A</i> (premeditazione espressa            col verbo <i>epibouleuō</i>)</p>	<p>Per errore            (deviazione dall'idea            iniziale) - <i>Tetralogia B</i>            L'accusa chiede l'esilio</p>
<p>Senza premeditazione ma sulla            decisione del momento (il soggetto            che causa la morte sa che può            ottenere l'effetto anche se non c'è una            macchinazione precedente lo scontro) -            (non necessita tempo), l'accusa            richiede pena di morte - <i>Tetralogia Γ</i></p>	

Dunque, la prospettiva che ci offrono le *Tetralogie* sembra andare nell'ordine della divisione dei delitti omicidiari in due rami: il primo che implica la volontà dell'azione che può suddividersi a sua volta in un primo tipo che implica la volontà di macchinare l'azione con tempo e intenzione (*ek pronoias*), e il secondo che implica la volontà di uccidere ma senza una macchinazione precedente ma parimenti con l'intenzione di uccidere. Il secondo ramo riguarda l'omicidio involontario di cui la seconda tetralogia contempla il caso dell'omicidio per errore (*akolasia*, la negligenza o imperizia che viene richiamata sia nella seconda che nella terza tetralogia come un errore di comportamento).

385 Sull'omicidio premeditato come omicidio che richiede tempo ci pare un riferimento anche Demostene XXIII, 60 dove è specificato che: «[...] τῷ μὲν ὑπειπῶν, ἐφ' οἷς ἐξεῖναι κτείνειν, προσγράψαι τὸ 'εὐθὺς' ἀφεῖλε τὸν τοῦ βουλευσασθαί τι κακὸν χρόνον: [...]», ossia: «[...] delineando la situazione in cui è consentito uccidere, e sottolineando 'senza premeditazione', esclude una lunga premeditazione del delitto [...]», trad. Pierro 2000. Quello che intendiamo sottolineare è che anche qui l'oratore individua nel tempo un fattore determinante per il riconoscimento della premeditazione stessa.

Tornando ora alla legislazione draconiana che è il nostro riferimento di legge, la differenza che si nota immediatamente è che in Antifonte, terza tetralogia, l'omicidio *mē ek pronoias* sembra avere come pena la stessa pena di morte (almeno questo chiede l'accusa) perché pur riconoscendo la mancanza di una pianificata premeditazione sottintende che si tratta sempre di un omicidio volontario. Al contrario, se guardiamo alla legislazione draconiana per l'omicidio *me ek pronoias* è previsto l'esilio.

Quanto possiamo fidare in questa prospettiva di Antifonte e quanto invece dobbiamo addurre alla spinta retorica (la tendenza all'eccesso) dell'oratore è difficile da stabilirsi. Se, infatti, ci fidassimo di Antifonte dovremmo considerare l'ipotesi che la legislazione draconiana fu rivista successivamente e che la trascrizione delle leggi alla fine del V secolo fosse non completamente aderente alla legislazione vigente all'epoca; se invece considerassimo valida e vigente la legislazione draconiana dovremmo ammettere che con le *Tetralogie* siamo di fronte ad una elaborazione retorica del delitto e delle sue sanzioni o, alla meglio, di fronte all'elaborazione teoretica di una prospettiva nuova rispetto a quella draconiana. Si deve rilevare che in più punti abbiamo visto operare una certa attitudine critica o di riflessione (anche filosofica) sui termini della legislazione vigente: le *Tetralogie* si presenterebbero anche come una critica e una ricerca più raffinata rispetto al tema del delitto e delle pene connesse. In questo senso, Antifonte si allineerebbe con l'atteggiamento sofisticato di analisi e ripensamento della propria contemporaneità.

Accettando questa prospettiva viene meno l'idea delle *Tetralogie* come fonti accurate di conoscenza del diritto ateniese di V secolo, e avanzerebbe con più forza l'idea di un'opera critica e intellettualmente stimolante del sistema vigente che Antifonte deve avere conosciuto bene.

L'analisi comparativa con le altre tre orazioni che ci sono giunte e che si riferiscono a dibattimenti realmente avvenuti possono aiutarci a raggiungere una visione di insieme forse più coerente. Nella prima orazione (Antipho 1) *Contro la matrigna*<sup>386</sup>, l'accusa è quella di omicidio volontario premeditato: ricorrono tutti i termini che siamo abituati a vedere: *akousiōs* (nella forma avverbiale) associato a *ek pronoias* (nel par. 5: «[...] egli (scil. il padre morto) fu vittima involontaria di un piano criminoso, mentre ella lo uccise volontariamente con premeditazione», trad. Marzi 1995), così come l'oratore sottolinea che la matrigna che aveva progettato il delitto (pur incaricando una ignara serva) doveva essere punita con la morte perché era da ritenersi responsabile dell'omicidio (par. 20). L'essere mandante ossia essere stata colei che aveva pensato e progettato l'omicidio rendeva la matrigna pari all'esecutrice materiale del delitto (che era stata già messa a morte). Di questo

---

386 Su questa orazione e il dibattito critico riguardo alla sua interpretazione si veda Pepe 2012a.

abbiamo un riscontro anche in Andocide I, 94 dove è trasmessa la legge a cui anche l'oratore antifoneteo sembra allinearsi: «[...] e la legge in vigore anche allora (e la ritenevate giusta) è tuttora valida, e voi la applicate: "l'istigatore di un reato è passibile della stessa pena di chi lo ha eseguito materialmente"» (trad. Feraboli 1995).

Comunque, non vi è dubbio che la matrigna venga accusata di avere voluto l'omicidio del marito e di averlo pianificato, dunque premeditato e organizzato: per lei si chiede infatti la pena di morte. Potremmo dire che si tratti dello stesso caso della *Tetralogia A*: tra l'altro entrambe sono strutturate come discorsi indiziari e in entrambe è presente il verosimile come cardine dei discorsi dalle accuse.

Anche il discorso 5, *Per l'uccisione di Erode*, è un caso di omicidio ricostruito su base indiziaria e colui che si difende non a caso si appella alla verosimiglianza per la ricostruzione degli eventi. L'accusato nega di essere lui il colpevole e offre anche argomenti (presentati attraverso riduzioni all'assurdo) per dimostrare che non ha tramato un delitto volontario: anche qui il lessico include la *pronoia* e il verbo *epibouleuō*, quindi il meditare e il tramare, il tessere una congettura e una macchinazione. Molto esplicativo un passaggio di questa orazione in cui l'oratore spiega la differenza tra volontario e involontario:

Antipho 5, 92: ἔπειτα δὲ τὰ μὲν ἀκούσια τῶν ἀμαρτημάτων ἔχει συγγνώμην, τὰ δὲ ἐκούσια οὐκ ἔχει. τὸ μὲν γὰρ ἀκούσιον ἀμάρτημα, ὧ ἄνδρες, τῆς τύχης ἐστὶ, τὸ δὲ ἐκούσιον τῆς γνώμης. ἐκούσιον δὲ πῶς ἂν εἴη μᾶλλον ἢ εἴ τις, ὧν βουλὴν ποιοῖτο, ταῦτα παραχρῆμα ἐξεργάζοιτο; καὶ μὴν τὴν ἴσῃν γε δύναμιν ἔχει, ὅστις τε ἂν τῇ χειρὶ ἀποκτείνῃ ἀδίκως καὶ ὅστις τῇ ψήφῳ.

Inoltre, mentre gli errori involontari sono perdonabili, i volontari non lo sono; l'errore involontario, signori, è dovuto al caso, quello volontario all'intenzione<sup>387</sup>. E quale sarebbe più volontario che dare immediata esecuzione a ciò che si risolve? E davvero non c'è differenza tra l'uccidere ingiustamente con la mano o con il voto<sup>388</sup> (trad. Marzi 1995).

In questo passaggio l'oratore fa riferimento ai due gruppi di delitto che abbiamo individuato come macro-contenitori e che si trovano nelle definizioni della *Tetralogia B* e quasi a voler completarle aggiunge dei dati. I delitti sono volontari o involontari (*hekousios* e *akousios*): i primi nascono da una intenzione, ossia da una riflessione e da una decisione, i secondi per il caso (*gnōmē*), o anche la sfortuna che ha prodotto un errore. In questo passaggio specifico l'errore è anche quello della possibile scelta dei giudici: una sentenza errata, dunque, e non il riferimento a un errore del tipo del lanciatore di giavellotto o

387 Scil. 'facoltà intellettuale', ma anche 'disegno' e 'scopo', ossia qualcosa che si pensa e si vuole realizzare.

388 L'oratore sottolinea con grande forza retorica che i giudici che ora dovranno votare circa la sua pena se decreteranno la sua ingiusta morte si metteranno al livello di chi uccide volontariamente e in maniera immediata una volta presa la decisione di farlo.

del giovane morto sotto il lancio. Ma ciò che interessa è di nuovo il rilevare la differenza tra volontario e involontario in base all'intenzione di agire, previa una scelta meditata, a breve o lungo termine, e l'errore non intenzionale che si produce. La distinzione del delitto porta anche alla distinzione della predisposizione alla pena: quello volontario non può essere perdonato, quello involontario sì. Anche per questo delitto considerato volontario dall'accusa e, in linea di principio, premeditato è chiesta la pena capitale, da cui la difesa cerca di sottrarsi dichiarando la completa estraneità ai fatti e sostenendo l'utilizzo strumentale delle testimonianze. Il caso sembra analogo a quello della *Tetralogia* Γ dove l'omicidio è volontario seppur senza una lunga premeditazione, ma con la decisione del momento, e in cui l'accusa richiedeva la pena di morte.

L'ultimo discorso di Antifonte, il 6, *Sul coreuta*, riguarda un processo per omicidio a carico di un corego accusato di avere avvelenato un suo coreuta; a parlare è l'accusato, quindi si tratta del discorso di difesa. I suoi accusatori erano stati precedentemente accusati da lui di appropriazione indebita (tramite un procedimento di *eisanghelia*). L'accusa è di omicidio *mē ek pronoias* (lessema che non compare nelle tetralogie), dunque senza premeditazione avvalorato anche dal lessico *mēd' ek paraskeuēs* ossia senza avere fatto preparativi. Qui l'interpretazione del par. 19 è basilare e per questo ne riportiamo il passaggio fondamentale:

ὅπου δὲ πρῶτον μὲν αὐτοὶ οἱ κατήγοροι ὁμολογοῦσι μὴ ἐκ προνοίας μηδ' ἐκ παρασκευῆς γενέσθαι τὸν θάνατον τῷ παιδί, ἔπειτα τὰ πραχθέντα φανερώς ἅπαντα πραχθῆναι καὶ ἐναντίον μαρτύρων πολλῶν, καὶ ἀνδρῶν καὶ παίδων, καὶ ἐλευθέρων καὶ δούλων, ἐξ ὧν περ καὶ εἴ τις τι ἠδίκηκε, φανερώτατος ἂν εἴη, καὶ εἴ τις μὴ ἀδικοῦντα αἰτιῶτο, μάλιστα' ἂν ἐξελέγχοιτο.

Ma qui in primo luogo gli accusatori stessi ammettono che la morte del ragazzo non fu dovuta né a premeditazione né a intrigo, e poi che tutto è avvenuto alla luce del sole e in presenza di molti testimoni, adulti e ragazzi, liberi e schiavi, grazie ai quali il colpevole sarebbe stato scoperto senza fallo, se ve ne fosse stato uno, e se un innocente fosse accusato a torto, lo si potrebbe scagionare con assoluta certezza. (trad. Marzi 1995)

L'accusa non sostiene che l'omicidio sia stato premeditato e pianificato, ma che sia avvenuto sul momento pensando che l'accusato abbia spinto il giovane a bere (ordinandoglielo o costringendolo, come si evince anche dal par. 17) e che l'accusato lo abbia pensato (anche se non macchinato) lo si evince dalla presenza del verbo *bouleuō*<sup>389</sup> al par. 16.

389 L'attribuzione di significato del verbo *bouleuō* è in questi casi determinante. Lo sottolinea anche Pepe 2012, 173 che asserisce: «[...] *bouleuō* presenta il significato consueto di 'pianificare con premeditazione', non quello di 'causare indirettamente' che è a esso comunemente attribuito al par. 16 (scil. come fa anche Marzi 1995). Il par. 16 dell'orazione presenta come si è detto *bouleuō* che ha nel suo significato proprio il pensare qualcosa che si desidera fare e/o prendere la decisione di compiere qualcosa; la macchinazione è ben più

Non fosse così, ossia se non si trattasse di omicidio volontario ma involontario, risulterebbe di difficile comprensione, almeno per noi, come l'autore di un omicidio involontario possa aver avuto l'intenzione di uccidere involontariamente. Pepe 2012 tenta di spiegare questa difficoltà che, va rilevato, gran parte della letteratura critica risolve sostenendo che la *bouleusis* era perseguita sia nel caso di omicidio volontario che involontario. Per la studiosa è incoerente ciò che la difesa attribuisce all'accusa ovvero di avere accusato di un omicidio senza premeditazione ma accompagnandola con la volontà di farlo attraverso il verbo *bouleuō* che rimanda per sua natura all'omicidio volontario. Tale discrepanza si potrebbe risolvere se si considerasse che la difesa non si interessa a dimostrare il fatto di non avere pianificato l'omicidio avvenuto sotto gli occhi di tutti ma di non avere la responsabilità di quanto accaduto. Pepe nega, dunque, la *boulesis* per l'omicidio involontario come 'specificazione'<sup>390</sup> e aggiunge che l'accusa fu di *phonos akousios* con attribuzione errata per parte dell'accusa di aver ucciso *boulesanta*. Dall'altro canto, non si fa riferimento alla pena di morte (come invece si ha nella *Tetralogia I*), per cui, tenendo anche conto della mancanza di quegli elementi tipici dei discorsi che la prevedono (richiami alla pietà, al dolore dei familiari, agli dei e così via), è plausibile che si tratti di esilio<sup>391</sup>, con inclusa la possibilità del perdono da parte dei familiari della vittima, e comunque di allontanamento dalla città e dai luoghi sacri come specificato al par. 4.

*Sul coreuta*, in definitiva, ci fa muovere tra due opzioni: da un lato abbiamo l'accusa che riconosce un omicidio non premeditato (*mē ek pronoias*) ma dall'altro sembra non rinunciare al fatto che l'omicidio sia stato pensato e voluto (*bouleuō* sarebbe lì a dimostrare questo): il primo aspetto ci indurrebbe a collocare questo delitto nella sezione dell'omicidio involontario, secondo le definizioni che ci ha offerto Antifonte; dall'altro lato l'accusa non pensa ad un errore, né a una disgrazia perché imputa all'accusato di aver voluto la morte del

---

facilmente associabile alla forma composta *epibouleuō*, che troviamo ben utilizzata (non a caso) nella *Tetralogia A*, ma è anche presente nella *Tetralogia Γ*. Il senso del passaggio non cambia anche se si intende la presenza del verbo nella sua genericità: l'oratore è stato accusato di aver voluto e aver deciso il delitto e si difende sostenendo di non averlo voluto e deciso. Non si deve pensare a una premeditazione macchinata (che sarebbe stata meglio espressa da *epibouleuō*) ma da una decisione più prossima all'evento. Certamente la pianificazione del delitto ne avrebbe permesso una facile realizzazione, trovando per tempo il veleno e progettando come farlo bere al giovane. Ma ciò non è detto. L'oratore non si diffonde su alcuni punti che sarebbero stati realmente chiarificatori e nell'orazione permane una inevitabile labilità.

390 Pepe 2012, 174: «[...] quel che dal passo, e dal contesto in generale, pare potersi inferire non è affatto che l'accusa rivolta al corego fu di *bouleusis* di *phonos akousios*: in primo luogo perché, come si è già osservato, non è possibile postulare l'esistenza di una specifica azione di *boulesis*; egli fu dunque accusato di *phonos akousios* [...par. 16] ma gli accusatori aggiunsero in modo inverosimile, che egli aveva ucciso *boulesanta*»

391 È evidente che si parli di questo anche in assenza del precedente discorso di accusa.

giovane<sup>392</sup>; dunque questo secondo aspetto ci incoraggerebbe a considerare l'accusa di omicidio volontario<sup>393</sup> (tra l'altro in linea con la precedente azione del fratello del morto, Filocrate, che il giorno seguente al funerale si presentò ai Tesmoteti – tribunale elastico – per dichiarare che l'accusato aveva costretto il giovane a bere). Mentre nella difesa, l'oratore sostiene la sua assoluta estraneità ai fatti (con gli stessi argomenti dimostrativi della *Tetralogia B*), l'accusa vuole riconoscere una volontarietà nell'accusato: tra l'altro che tale pozione potesse essere migliorativa della voce del ragazzo (in analogia col breve racconto riportato da Aristotele sulla donna e la posizione d'amore che giudicata in Areopago per omicidio volontario, viene poi scagionata) non è mai ulteriormente investigata: a dare un quadro generale di questo discorso (e ricordiamo che non conosciamo il secondo discorso che inevitabilmente sarà stato fatto in tribunale) si potrebbe affermare che l'oratore è concentrato nello smascherare l'intrigo politico contro di lui (che è motivazione della nuova accusa da cui si sta difendendo) piuttosto che a ragionare sulla morte del giovane (lontana nel tempo e dal suo punto di vista non provabile). L'orazione ha dunque margini di labilità, inevitabili. Ma se diamo attenzione all'accusa *me ek pronoias* ma *boulesanta*, potremmo cercare di avvicinare questa orazione al caso della *Tetralogia Γ*: rimarrebbe come problematica l'eventuale pena, qualora si accetti che in questa orazione si parli di esilio e non di pena di morte (anche questa ricostruita per semplice via induttiva, perché non presente nel testo).

Tornando, dunque, al quadro che abbiamo precedentemente strutturato, proviamo ora un'integrazione:

Volontario ( <i>hekousios</i> )	Involontario ( <i>akousios</i> )
Con premeditazione: - <i>Tetralogia A</i> (premeditazione espressa col verbo <i>bouleuō</i> ) - Antipho 1 ( <i>ek pronoias</i> ) - Antipho 5 Pena prospettata: di morte	Per errore (imperizia: <i>akolasia</i> ): - <i>Tetralogia B</i> Pena prospettata: esilio
Senza lunga premeditazione ma sulla decisione del momento: - <i>Tetralogia Γ</i> (pena di morte) - Antipho 6 ( <i>pena incerta</i> )	

392 In linea con le leggi draconiane come rileva Carawan 1998, ossia che è colpevole colui che 'is the planner', ll. 12-13.

393 Pepe 2012 sposta l'attenzione, e la sua interpretazione, dalla volontarietà alla responsabilità: chiaramente trovare chi è stato la causa della morte del ragazzo significa attestarne la responsabilità; ma la terminologia antifonema ci invita comunque a rimanere ad una analisi della volontarietà e della involontarietà.

In definitiva, le altre tre orazioni giudiziarie complete di cui disponiamo di Antifonte potrebbero trovarsi in linea con le *Tetralogie* se si guarda alle accuse mosse e alle strategie difensive (non potremo soffermarci su questo punto ma sia sufficiente affermare che sia nei contenuti e negli argomenti come nelle forme logiche le analogie sono rilevantissime), ma anche, per ciò che ci interessa ora, nelle tipologie delle accuse e le pene prospettate: infatti ritroviamo l'accusa di omicidio con premeditazione (con pena di morte) e quella senza premeditazione. La differenza sostanziale è che nelle tre orazioni declamate nel caso dell'omicidio involontario la terminologia appare 'fluida', non pienamente strutturata: in Antipho 6 viene utilizzato il lessema *mē ek pronoias*, che non trova riscontro in *Tetralogia* I; quindi si spiega e si analizza il caso ma in questo caso specifico non compare quel lessico che si ritrova nel codice draconiano e che dovrebbe essere il contesto e il quadro concettuale entro cui si delineavano i delitti anche nel V secolo.

Infatti, la partizione dei delitti che ci sembra di poter ricostruire dalle *Tetralogie* di Antifonte potrebbe non apparire in linea con la legislazione draconiana, relativamente alle prime linee della stele, ossia riguardo all'omicidio *mē ek pronoias*. Per ammettere una continuità si dovrebbe innanzi tutto ammettere che il verbo *pheugō* della prima linea non abbia il valore di 'andare in esilio' ma di 'essere sottoposto a processo'; in secondo luogo che per questa tipologia di accusa sia prevista la possibilità del perdono della famiglia. Successivamente la stele si riferisce agli omicidi involontari che corrisponderebbero a quelli che anche nel nostro precedente schema sono l'alternativa a quelli volontari, sia *ek pronoias* che *mē ek pronoias*, di cui Antifonte pare soffermarsi su quelli inerenti all'errore e all'imperizia.

Non pare possibile stabilire in maniera definitiva tale possibile continuità, ma va registrato per lo meno l'opzione di non contrapposizione tra le leggi draconiane (comunque di difficile ricostruzione) e le opere di Antifonte (che sono comunque opere di natura retorica e dunque a volte segnate dalla necessità dell'eccesso persuasivo).

A noi sembra che i testi di Antifonte ci ripropongano la biforcazione dei delitti così come erano stati diversificati nella tradizione (precedente alle analisi di Cantarella e Buscardi), con l'opzione però di spostare il *mē ek pronoias* all'interno del gruppo degli omicidi volontari e questo a partire dall'interpretazione che considera due fattori: la premeditazione intesa come macchinazione che richiede tempo, e la decisione di uccidere del momento che non richiede una macchinazione articolata e di lunga durata.

Si tratta di una proposta interpretativa a partire esclusivamente dai testi di Antifonte e in questo senso ne registriamo la sostanziale parzialità, ma nell'ottica di ricercare una continuità interna nelle opere dello stesso oratore dobbiamo almeno registrarne l'eventualità.

Infine, veniamo a un tema fondamentale per la realizzazione di una interpretazione della volontarietà in Antifonte. Come abbiamo notato nel



corso dei commenti e delle riflessioni precedenti, parte della letteratura critica non ritiene completamente corretto tradurre *akōnlakouisos* e *hekōnlhekousios* utilizzando i termini di volontarietà e involontarietà. Questa posizione critica, che ha l'intenzione di rivisitare un lessico per così dire 'classico', ma considerato quanto meno superato e fuorviante, si basa sostanzialmente su quanto è possibile trovare in Aristotele, nel passaggio della *Magna Etica* che abbiamo sopra riportato, e anche nell'*Etica Nicomachea* (libro III). In quest'ultima opera, però, lo Stagirita afferma anche che è necessario definire l'azione volontaria e quella involontaria, anche per supportare l'attività giudiziaria. Si legge in *E.N.* 1109 b:

Dato che la virtù riguarda le passioni e le azioni, e dato che le lodi e i biasimi vengono attribuiti a quelle volontarie, mentre per quelle involontarie c'è perdono, e a volte anche pietà, è certamente necessario, per coloro che indagano sulla virtù, distinguere il volontario dall'involontario, ed è anche utile ai legislatori per stabilire i premi e le punizioni (trad. Fermani 2018).

Aristotele, dunque, sente la necessità di definire la categoria della volontarietà in maniera chiara non solo per puro scopo investigativo ma anche affinché tali riflessioni possano essere di aiuto per i legislatori nel momento in cui sono chiamati a stabilire pene, punizioni o a riconoscere la non imputabilità di un soggetto.

Aristotele non era perciò soddisfatto di ciò che veniva riconosciuto volontario e ciò che veniva riconosciuto come involontario, o per le meno è pronto a sottolinearne un'ambiguità di fondo, una mancata chiarezza o visione d'insieme<sup>394</sup>.

La rassegna che Aristotele fa dell'involontario si lega sostanzialmente ai termini di ciò che si fa costretti dalla forza o dall'ignoranza; mentre al volontario lega i termini di atti che derivano da una scelta o decisione, ma anche per *thymos* ed *epithymia*, ossia ciò che dipende da noi. Lo scarto avverrebbe, per dirla con le parole di Gastaldi 2029, 148 proprio da una scelta: «[...] Da noi dipende infatti compiere azioni buone o cattive e instaurare così l'*arete* o il vizio»; a tale scopo è necessaria l'educazione che deve essere garantita dalla famiglia e dallo stato. In tal senso, alcuni studiosi hanno proposto una traduzione diversa di volontario e involontario, ritenendo inadeguati tali termini per esprimere quello che è il vero messaggio aristotelico: ad esempio, Gastaldi 2019 accoglie la traduzione di Gauthier - Jolif 1959, "de son plein gré" e "malgré soi".

Non ci protrarremo oltre sull'argomento, se non per sottolineare che il progetto di ricerca aristotelico nasce con buona evidenza dalla necessità di organizzare qualcosa che prima non era stato definito secondo le categorie

394 È un *modus* propriamente aristotelico quello di rilevare le mancanze delle speculazioni a lui precedenti per poi fornire le sue analisi e le sue conclusioni.

che lo Stagirita mette in gioco con la sua filosofia: vogliamo semplicemente sostenere che le analisi aristoteliche non sono una descrizione di quanto egli riscontrava nell'utilizzo e nel senso comune ma nascevano (anche logicamente) dalla sua costruzione filosofica. In tal senso, esse potrebbero risultare anche fuorvianti se non contestualizzate non solo nell'epoca in cui Aristotele visse ma anche all'interno del suo piano di ricerca.

Per questo ci pare più che valida la riflessione di Cantarella 2019, 47 quando asserisce: «Alla classificazione dell'atto volontario come atto voluto con riferimento alle sue conseguenze (in assenza di costringimento e di errore) il mondo greco pervenne solo con Aristotele, che sviluppò questa concezione nell'*Etica Nicomachea*, esplicitamente dicendo che l'atto compiuto per impetuosità (*dià thymon*) era volontario. Ma fino a quel momento le cose erano andate diversamente: ancora Platone, infatti [...], classifica l'atto compiuto *thymo* o *kata ton thymon* fra gli atti involontari. [...] i poemi omerici dimostrano non solo che il mondo omerico<sup>395</sup> conosceva la distinzione tra l'atto volontario e quello involontario, ma anche che questa distinzione era già articolata secondo la previsione di una casistica abbastanza ampia delle circostanze che escludevano la volontarietà, rappresentate più specificamente, dalla volontà degli dèi, da un ordine superiore, dalla violenza fisica, dalla costrizione psichica e dagli stati emotivi e passionali; e, infine, dall'errore incolpevole». Seppur si stia concentrando sull'atto *thymos*, le riflessioni di Cantarella sono valide anche in senso più ampio e legittimano a ritenere valido il lessico volontario-involontario: questo se non si adatta bene ad alcune riflessioni aristoteliche, dove lo sforzo interpretativo ed euristico è parallelo a quello dell'impianto filosofico globale del filosofo, si adatta però bene, almeno nella sua generalità, ai casi prearistotelici.

In tal senso, ci pare di avere visto che la lettura delle *Tetralogie* non soffre dell'utilizzo dei termini volontario/involontario ma vi si trova ben espresso quello che è l'intento della comunicazione e delle richieste dell'oratore e di coloro a cui egli presta la sua voce.

---

395 La studiosa precedentemente si era concentrata sui poemi omerici e lo sviluppo del concetto di volontarietà.

## CONCLUSIONI

L'analisi delle tre *Tetralogie* ha mostrato tutta la loro complessità e poliedricità che crediamo appaia anche nella struttura che ha assunto l'intero volume.

Eppure si può tentare, alla fine, di sottolineare alcuni aspetti generali che sono stati i fili di connessione del lavoro. L'idea di fondo della ricerca, in effetti, era quella di fornire da un lato l'analisi dei singoli discorsi, presi a sé stanti, e dall'altro restituire una certa linearità metodologica e teorica del suo autore, Antifonte.

Gli elementi del diritto che sono stati a mano a mano rilevati, fatti i doverosi distinguo, trovano un riscontro con il diritto attuale o almeno si riferiscono a temi che ancora oggi possono essere di un qualche interesse per il giurista: la presenza dei concetti di colpa e colpevolezza, dolo, responsabilità, volontarietà e involontarietà, *hard cases* e *easy cases*, principio di innocenza e altro ancora. Tutti questi elementi ci portano ai giorni nostri e aggiungono valore a quanto possiamo trovare, *in nuce* o più ampiamente trattato, nel diritto greco. Il giurista contemporaneo sa che nei diritti antichi possono trovarsi elementi forse non necessari direttamente all'elaborazione del diritto positivo ma senz'altro necessari per la globale formazione che gli è richiesta e che fa sempre da sfondo alle sue scelte e alle sue analisi.

Lo storico del diritto, a sua volta, non potrà che trovare pregevoli le opere di Antifonte perchè esse contengono non solo richiami a leggi e procedure, ma una serie di elementi relativi alla consuetudine, alle norme religiose, alle testimonianze, alle prove e così via: insomma, materiale atto a riflettere ulteriormente sul diritto greco antico, la sua natura e il suo sviluppo storico.

Le *Tetralogie*, essendo discorsi dicanici, si offrono come un esempio avvincente di dibattito giudiziario. Vi è, perciò, una forte componente retorica che, vale la pena ripetere, si inserisce nel puro contesto antilogico, cioè pensata in termini di contrarietà in cui i discorsi delle parti si presentano come entrambi validi.

Diritto e retorica: sono queste i due livelli di lettura che si devono effettuare con opere di tale natura. Diritto e retorica, sia nei loro tecnicismi ma anche nella loro commistione, nella loro interazione continua.

Riproponiamo in questa sede solo alcuni degli elementi che sono risaltati nel corso dello studio, non potendo di fatto sintetizzare una mole tanto variegata di rilievi e informazioni.

*In primis*, le *Tetralogie* raccolgono importanti informazioni sulla prassi giudiziaria dell'epoca classica ateniese, a partire dalle testimonianze degli schiavi. Gli schiavi, classe necessaria all'antico sistema politico e sociale greco, erano proprietà del signore che li aveva acquistati o altrimenti acquisiti. In quanto tali, la loro testimonianza era ammessa in procedimenti di natura penale quando agiva a favore del signore stesso. La tradizione, e parte della critica, accettano l'idea che uno schiavo potesse rendere testimonianza solo sotto tortura fisica, la cosiddetta *basanos*: quale che fosse la natura di questa tortura, se fosse una 'messa in scena', una metafora o un atto realmente compiuto sono opzioni ancora oggi molto dibattute. Ciò che ci è sembrato più probabile è che tale pratica fosse concretamente fisica, seppur rimanga incerta la definizione circa il suo sviluppo e la storia precipua all'interno dello stesso diritto greco. Antifonte non è una fonte completa ed esaustiva per aggiungere conoscenze sicure sull'argomento, ma offre per lo meno la possibilità di ripensare l'argomento in maniera precipua.

Per quanto riguarda gli elementi di diritto in connessione con l'ambiente giudiziario del tempo, due hanno richiamato di certo l'attenzione: la questione del rapporto tra legge positiva e consuetudine e la persistenza della dimensione religiosa soprattutto in relazione al *miasma*. Se l'elemento religioso potrebbe apparire a tratti come una pura esigenza retorica, si è però rivelato un fattore dotato di una certa forza e preponderanza giuridica. Questo ha significato riconsiderare l'evento giudiziario come un congiunto: da un lato la potenza della legge positiva e dall'altro il mantenimento degli elementi etico-culturali greci assunti necessariamente sia dalla giuria che dal pubblico che normalmente assisteva ai processi.

Una questione senz'altro complessa è stata l'individuazione, o classificazione, dei reati, ossia se Antifonte abbia elaborato o meno un'analisi degli atti criminali. Dalla divisione tra atto volontario e involontario, e passando per il tema della premeditazione che si ritrova, anche lessicalmente, nell'opera, la letteratura critica ha offerto soluzioni interpretative differenti, mostrando come la discussione resti, ancora una volta, aperta. Dall'analisi delle *Tetralogie*, in relazione agli altri tre discorsi dicanici che di lui ci sono pervenuti, ci è parso poter separare l'atto volontario da quello involontario, aggiungendo differenze interne basate sulla presenza dell'errore e sul tempo che intercorre tra un'azione e il suo esito criminale, pur non giungendo a una categorizzazione rigidamente definita. Questa 'flessibilità' prossima a un'imperfetta differenziazione potrebbe essere spiegata, da un lato, come

il frutto di necessità retoriche e, dall'altro, come il segno che la riflessione sull'argomento manteneva nel V secolo a.C. una certa labilità di fondo, sia nel lessico che nei concetti del diritto. In effetti, l'idea che ne deriva è che Antifonte si trovi ancora in una fase di riflessione sulla categorizzazione e definizione dei reati, delle aggravanti e delle attenuanti, degli elementi di corresponsabilità, ma che non riesca a proporre un quadro unitario o del tutto coerente.

Abbiamo anche notato che Antifonte critica alcune prassi processuali dell'epoca: il tempo dei processi, la loro struttura (l'uso dei testimoni, per esempio) non convincono del tutto l'autore che, in brevi passaggi delle sue opere, sembra insinuare dubbi sull'effettiva validità di tali procedure. Ciò non può sorprendere se intendiamo queste parentesi come elementi di ripensamento presenti non solo in Antifonte, ma anche in altri autori del tempo (dai drammaturghi agli oratori): dobbiamo immaginare che questo intellettuale *polymathēs* possedesse il bagaglio conoscitivo e la capacità critica di analizzare temi di questa portata.

Antifonte è, quindi, un intellettuale completamente connesso alla sua realtà sociale e politica che non evita di analizzare i limiti della sua stessa società: in questo tratto, possiamo riconoscerlo come un sofista a pieno titolo. Antifonte, infatti, pare muoversi nel quadro della vita giudiziaria del suo tempo: ne conosce molto bene l'ambiente, lo elabora sotto l'aspetto lessicale e processuale e le sue indicazioni diventano per noi fonti di conoscenza.

Le *Tetralogie* includono anche elementi che possiamo classificare come filosofici e politici. In particolare, la trattazione dei rapporti verità-verosimiglianza, diritto positivo e diritto naturale, verità-credenza, si riallaccia alla speculazione e all'intensa ricerca che all'epoca fu ampiamente svolta, soprattutto dagli autori della Sofistica. Essendo le *Tetralogie* tre opere antilogiche, si potrebbe pensare che le due tesi contrarie siano contrapposte dall'assunzione di prospettive filosofiche contrarie. Antifonte però non elabora teorie filosofiche, ma le utilizza acquisendo le due versioni contrarie di ciascuna teoria (o prospettiva) e assegnandole alle due prospettive degli oratori che propongono i discorsi nei processi.

L'elemento antilogico è risultato portante ed essenziale. Se non si considera questo tipo di struttura binaria delle tesi contrarie, non è possibile comprendere appieno la pretesa argomentativa del sofista. La struttura antilogica è stata analizzata in tutte le fasi in cui si è realizzata. Questo tipo di ricerca ha aiutato a identificare elementi rilevanti e nuovi che abbiamo cercato di proporre, contestualizzare e infine valutare. Argomentazioni e tecniche dimostrative, l'uso del principio di non contraddizione, l'elaborazione del corax e, soprattutto, di un anticorax (quest'ultimo elemento non era stato mai notato prima dalla letteratura critica e dalla manualistica retorica) sono stati elementi atti a dimostrare che Antifonte era non solo un abile logico ma soprattutto un profondo conoscitore, nonché innovatore, degli strumenti

retorici del tempo. Ciascuno di questi aspetti è stato singolarmente trattato per restituire, alla fine, un'immagine completa di un intellettuale caratterizzato da un altissimo livello di capacità logico-argomentative.

Non si deve poi dimenticare che, oltre le abilità argomentative e tecniche del suo autore, le *Tetralogie* sono testi di indiscutibile fascino. Il lettore non può fare a meno di apprezzarle ed evitare di entrare nel 'gioco' delle argomentazioni fino a cadere in preda al dubbio: e proprio questo è lo scopo principale di un'antilogia, ossia non rendere facile il processo di raggiungimento della conclusione e, in linea di principio, una sentenza da parte della giuria. Le due parti in gioco in ogni *Tetralogia*, con i loro interventi, propongono prospettive valide, ugualmente accettabili, e questa contraddizione non si esaurisce finché la giuria non prende una decisione.

L'aspetto retorico è stato, dunque, un aspetto fondamentale dei discorsi: l'abilità oratoria, verificata tecnicamente durante la lettura delle opere, è costantemente visibile. Antifonte non si priva di utilizzare tutte le risorse offerte dalla retorica del suo tempo: a livello microretorico, l'uso di termini adeguati, specifici e al tempo stesso semanticamente 'aperti' gli danno la possibilità di costruire testi molto densi con un alto grado di capacità persuasiva.

Allo stesso tempo, vi sono elementi che inducono a pensare che le *Tetralogie* siano opere 'paradossali', cioè opere che, sulla base di situazioni tipiche (*topoi*) e facilmente rilevabili nella realtà, vengono elevate a modello. Il primo caso, un omicidio notturno per le strade di Atene è un caso in cui non si conosce l'assassino, ma su cui è possibile costruire ipotesi dando forza a testimonianze deboli e indirette. È una situazione violenta che avrebbe potuto verificarsi ad Atene e sulla quale non c'è possibilità di trovare riscontri definitivi. Il secondo è il caso di un omicidio nel ginnasio, già presente nell'immaginario greco (si veda il collegamento con lo stesso caso analizzato da Pericle e Protagora) e ben noto a tutti, tanto da poter essere considerato emblematico. Il terzo è un caso 'semplice' di lite pubblica tra due persone fisicamente diverse per differenza di età, che si conclude con la morte del più anziano.

Insomma, sono casi modello che toccano la mentalità greca e che sono non solo comprensibili, ma anche adattati ai riferimenti di un pubblico attuale dell'epoca.

Tuttavia, ciò che caratterizza il discorso antifoneteo è riuscire a comporre questi tre casi nella forma 'più ardua' possibile: il sofista, infatti, li presenta nelle peggiori condizioni che un oratore possa trovarsi a discutere. Sono casi 'difficili' perché mancano le prove, perché includono aspetti concettuali discutibili dalle due opposte parti. L'introduzione della legge inesistente (nella seconda e terza tetralogia), che vieta l'uccisione in qualsiasi condizione, giusta e ingiusta, mostra come un oratore possa tentare di superare una legge assoluta e come uscire da una situazione argomentativamente 'impossibile' attraverso argomenti logicamente validi.

Così, quelli delle *Tetralogie* sono casi estremi che necessitano di forza argomentativa per superare l'*impasse* e in questo sono massimamente epidittici, nonché massimamente retorici, costituendo una manifestazione della bravura e delle competenze del suo stesso autore.

Per questi e per i molteplici argomenti riscontrati durante la lettura dell'opera, sembra possibile considerare le *Tetralogie* come una prova oratoria, un tentativo di scrivere discorsi che siano modelli di casi che un oratore può temere se non li affronta con precisi strumenti capaci di dare nuove direzioni ai ragionamenti.

Non si può che concludere, dunque, che queste opere, queste grandi prove di abilità, rappresentino, in molti modi, una fonte di rilievo per la nostra conoscenza del diritto greco antico.





## BIBLIOGRAFIA

- ADAMIDIS 2019 – V. ADAMIDIS**, “The Rhetorical Use of Torture in Attic Forensic Oratory”. *Rhetorica* XXXVIII/1 (2019), 16-34.
- ADKINS 1960 – A. W. H. ADKINS**, *La morale dei Greci*. Laterza: Bari 1960.
- ALBINI 1958 – U. ALBINI**, “Antifonte logografo”. *Maia* X (1958), 38-65 e 132-145.
- ALLEN 1997 – D. ALLEN**, “Imprisonment in Classical Athens”. *Classical Quarterly* 47/1 (1997), 121-135.
- ALLEN 2005 – D. ALLEN**, “Greek Tragedy and Law”. In: M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*. Cambridge University Press: Cambridge 2005, 374-393.
- ALY 1929 – W. ALY**, “Formprobleme der frühen griechischen Prosa”. *Philologus Supplementband XXI*, 3. Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung: Leipzig 1929.
- AMUNÁTEGUI PERELLÓ 2020 – C. F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ**, “The Twelve Tables and the *leges regiae*: A Problem of Validity”. In: S. W. Bell - P. J. Du Plessis (eds.), *Roman Law before the Twelve Tables. An Interdisciplinary Approach*. Edinburgh University Press: Edinburgh 2020, 57-76.
- AVERY 1982 – H. AVERY**, “One Antiphon or Two?”. *Hermes* CX (1982), 145-158.
- AVEZZÙ 1986 – E. AVEZZÙ**, *Demostene. Processo a una cortigiana (Contro Neera)*. Marsilio: Venezia 1986.
- AVILÉS 2011 – D. AVILÉS**, “Arguing against the Law. Non-literal interpretation in Attic Forensic Oratory”. *Dikē. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico* 14 (2011), 19-42.
- BAELO ÁLVAREZ 2014 – M. BAELO ÁLVAREZ**, *Los orígenes de la adopción desde una perspectiva sociojurídica*. Dykinson: Madrid 2014.
- BARNES 2000 – J. BARNES**, *The Presocratic Philosophers*. Routledge & Kegan Paul: Londres - New York 2000 (1982).

- BARTOLINI LUCCHI 1994** – **L. BARTOLINI LUCCHI (ED.)**, *Demostene*, Per la Corona. *Eschine*, Contro Ctesifonte. BUR: Milano 1994.
- BEARZOT 1990** – **C. BEARZOT**, "Sul significato del divieto di *exo tou pragmatos leghein* in sede areopagitica". *AEVUM* 64/1 (1990), 47-55.
- BEARZOT 2006** – **C. BEARZOT**, "Diritto e retorica nella polis democratica ateniese". *Dikē. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico* 9 (2006), 129-155.
- BEARZOT 2008** – **C. BEARZOT**, *La Giustizia nella Grecia antica*. Carocci Editore: Roma 2008.
- BEARZOT 2017** – **C. BEARZOT**, "Legge di Draconte sull'omicidio". In: C. Antonetti - S. De Vido (eds.), *Iscrizioni greche. Un'antologia*. Carocci: Roma 2017, 148-153.
- BELLINTANI RIBEIRO 2008** – **L. F. BELLINTANI RIBEIRO (ED.)**, *Antifonte. Testemunhos, Fragmentos, Discursos*. Edições Loyola: São Paulo 2008.
- BIEDA 2011** – **E. BIEDA**, "Lo natural no quita lo acordado. Tensiones entre *phýsis* y *nómos* según Antifonte Sofista". In: C. T. Mársico (ed.), *Legalidad cósmica y legalidad humana en el pensamiento clásico*. UNSAM Edita: San Martín 2011, 66-77.
- BIGNONE 1974** – **E. BIGNONE**, *Antifonte oratore e Antifonte sofista*. Argalia: Urbino 1974.
- BISCARDI 1982** – **A. BISCARDI**, *Diritto Greco Antico*. Giuffrè Editore: Milano 1982.
- BLANK 1982** – **D. L. BLANK**, "Faith and Persuasion in Parmenides". *Classical Antiquity* 1/2 (1982), 167-177.
- BLOSS 1908** – **F. BLOSS**, *Antiphon. Orationes et fragmenta. Adjunctis Gorgiae Antisthenis Alcidamantis Declamationibus*. Edidit Fridericus Bloss. Editio Altera Correctior. Teubner: Lipsiae 1908.
- BONAZZI 2009** – **M. BONAZZI**, "Antifonte, Socrate e i maestri d'infelicità". *Études platoniciennes* 6 (2009), 25-39.
- BONAZZI 2012** – **M. BONAZZI**, "Antifonte Presocratico". *Elenchos* XXXIII (2012), 21-41.
- BONAZZI 2014** – **M. BONAZZI**, "Antifonte il sofista, il retore, l'ateniese: in margine a due recenti pubblicazioni". *Rivista di Storia della Filosofia* 59/3 (2004), 769-775.
- BONAZZI 2018** – **M. BONAZZI**, *Processo a Socrate*. Laterza: Bari - Roma 2018.

- BONNER - SMITH 1943 – R. J. BONNER - G. SMITH**, "Administration of Justice in the Delphic Amphictyony". *Classical Philology* 38 (1943), 1-12.
- BONNER - SMITH 1945 – R. J. BONNER - G. SMITH**, "The Administration of Justice in Boeotia". *Classical Philology* 40 (1945), 11-23.
- BONNER - SMITH 1968 – R. J. BONNER - G. SMITH**, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*. Greenwood Press: New York 1968 (1930-1938, 2 voll.).
- BONTEMPI 2013 – M. BONTEMPI**, *La fiducia secondo gli antichi. 'Pistis' in Gorgia tra Parmenide e Platone*. Editoriale Scientifica: Napoli 2013.
- BOURGEOIS 2012 – M.L. BOURGEOIS**, "Antiphon d'Athènes (480-411 av. J.-C.): le psychothérapeute du siècle de Périclès". *Annales Médico-Psychologiques, Revue Psychiatrique* 170/9 (2012), 674–676.
- BRÉAL 1899 – M. BRÉAL**, "Mots d'origine grecques dans la loi des XII tables". *Revue des études grecques* 12/47 (1899), 300-304.
- BUIS 2019 – E. BUIS**, *El juego de la ley. La poética cómica del derecho en las obras tempranas de Aristófanes (427-414 a.C.)*. Editorial Dykinson: Madrid 2019.
- BULTRIGHINI - MARI 1997 – U. BULTRIGHINI - M. MARI**, *Senofonte. Anabasi*. Newton: Roma 1997.
- BUSHALA 1968 – E.W. BUSHALA (1968)**, "Torture of Non-citizens in Homicide Investigations". *Greek, Roman and Byzantine Studies* IX/1 (1968), 61-68.
- BUTTI DE LIMA 1997 – P. F. BUTTI DE LIMA**, "La delimitazione della parola nei tribunali ateniesi". *Rhetorica* 15/2 (1997), 159-176.
- CAIRNS 1993 – D. CAIRNS**, *Aidôs. The Psychology and Ethics of Honour and Shame in Ancient Greek Literature*. Clarendon Press: Oxford 1993.
- CALENDA 2022 – G. CALENDA**, *La condanna di Socrate. Audiatur et altera pars*. Academia Verlag: Baden Baden 2022.
- CALOGERO 1957 – G. CALOGERO**, "Gorgias and the Socratic Principle *Nemo sua sponte peccat*". *The Journal of Hellenic Studies* LXXVII (1957), 12-17.
- CAMASSA 1986 – G. CAMASSA**, "Il «pastorato» di Zaleuco". *Athenaeum* 64 (1986), 139-145.
- CAMEROTTO - PONTANI 2020 – A. CAMEROTTO - F. PONTANI (eds.)**, *Dikē ovvero della giustizia tra l'Olimpo e la terra*. Mimesis: Milano 2020.

- CANESTRARI-CORNACCHIA 2017-DE SIMONE-S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE**, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*. Il Mulino: Bologna 2017.
- CANEVARO 2018 – M. CANEVARO**, “Athenian Constitutionalism: *nomothesia* and *graphe nomon me epitedeion theinai*”. In: G. Thür - U. Yiftach - R. Zelnick-Abramovitz (eds.), *Symposion 2017. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Tel Aviv, 20.-23. August 2017)*. Verlag der Österreichischen Wissenschaften: Wien 2018, 65-98.
- CANEVARO - HARRIS 2012 – M. CANEVARO – E. M. HARRIS**. “The Documents in Andocides’ *On the Mysteries*”. *The Classical Quarterly* 62/1 (2012), 98-129.
- CANTARELLA 1979 – E. CANTARELLA**, *Studi sull’omicidio in diritto greco e romano*. Giuffrè: Milano 1976.
- CANTARELLA 1979A – E. CANTARELLA**, *Norma e sanzione in Omero: contributo alla protostoria del diritto greco*. Giuffrè: Milano 1979.
- CANTARELLA 1987 – E. CANTARELLA**, “Tra diritto e prediritto: un problema aperto”. *Dialogues d’histoire ancienne* 13 (1987), 149-181.
- CANTARELLA 1994 – E. CANTARELLA**, *Diritto Greco*. Cuem: Milano 1994.
- CANTARELLA 2005 – E. CANTARELLA**, “Gender, Sexuality, and Law”. In: M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*. Cambridge University Press: Cambridge 2005, 236-253.
- CANTARELLA 2012 – E. CANTARELLA**, “La chiamavano *basanos*: la tortura nell’antica Grecia”. *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche* 7 (2012), 19-25.
- CANTARELLA 2019 – E. CANTARELLA**, “Tra libertà dagli dèi e la volontà umana”. In: F. de Luise - I. Zavattero (eds.), *La volontarietà dell’azione tra Antichità e Medioevo*. Università degli Studi di Trento: Trento 2019, 27-62.
- CARAWAN 1993 – E. CARAWAN**, “The Tetralogies and Athenian Homicide Trials”. *The American Journal of Philology* 114/2 (1993), 235-270.
- CARLIER 2013 – P. CARLIER**, “Introduzione”. In: L. Bartolini Lucchi (ed.), *Demostene, Per la Corona. Eschine, Contro Ctesifonte*. BUR, Milano 2013.
- CASELLA 2013 – V. CASELLA**, “Riflessioni sulla categoria greca di volontarietà in tema di omicidio *thymo*”. *Rivista di Diritto Ellenico* III (2013), 1-35.
- CASELLA 2018 – V. CASELLA**, “I lemmi giuridici del Lessico dei dieci oratori di Arpocrazione”. *Rivista di Diritto Ellenico-Review of Hellenic Law* VI (2016), 3-36.

- CASELLA 2018** – **V. CASELLA**, *I lemmi giuridici di Arpocrazione. Introduzione, testo, traduzione e commento di Valentina Casella*. Edizioni dell'Orso: Alessandria 2018.
- CASERTANO 2010** – **G. CASERTANO**, "La regina, l'anello e la necessità". In: S. Giombini - F. Marcacci (eds.), *Il V secolo. Studi di filosofia antica in onore di Livio Rossetti*. Aguaplano: Passignano sul T. 2010, 587-600.
- CERRI 1979** – **G. CERRI**, *Legislazione orale e tragedia greca*. Liguori Editore: Napoli 1979.
- CERRI 1995** – **G. CERRI**, "Ideologia funeraria dell'*Antigone* di Sofocle". In: G. Gnoli - J. P. Vernant, *La mort, les mortes dans la sociétés anciennes*. Maison des Sciences de l'Homme: Paris 1995, 121-131.
- CERRI 1999** – **G. CERRI**, *Parmenide di Elea*. Poema sulla natura. BUR: Milano 1999.
- CERRI 2013** – **G. CERRI**, "L' *Agora Ephoria* di Dracone e l'elegia 'Salamina' di Solone: tra legge orale e legge scritta". *Quaderni Urbinati di Cultura Classica* n.s. 105/3 (2013), 45-52.
- COHEN 1983** – **D. COHEN**, *Theft in Athenian Law*. C. H. Beck'sche Verlagbuchhandlung: München 1983.
- COHEN 1995** – **D. COHEN**, *Law, Violence, and Community in Classical Athens*. Cambridge University Press: Cambridge 1995.
- COLE 1991** – **T. COLE**, "Who was Corax?". *Illinois Classical Studies* 16/1-2 (1991), 65-84.
- CONTE 2010** – **R. CONTE**, "Atti volontari ed atti involontari in Aristotele. Una lettura in chiave giuridica contemporanea". *Nóema* 1 (2010), 1-23.
- CORDERO 2010** – **N. L. CORDERO**, "Les fondements philosophiques de la 'thérapie' d'Antiphon. Les vertus thérapeutiques du logos sophistique". In: S. Giombini – F. Marcacci (eds), *Il quinto secolo. Studi di filosofia antica in onore di Livio Rossetti*. Aguaplano: Passignano sul T. 2010, 701-712.
- CORRALES CORDÓN 2010** – **F. D. CORRALES CORDÓN**, "Consideraciones sobre las tesis igualitaristas del Sobre la Verdad de Antifonte el sofista". *Astrolabio. Revista internacional de filosofía* 11 (2010), 134-142.
- CRIFÒ - ROSSETTI 2010** – **G. CRIFÒ - L. ROSSETTI**, "v. Diritto". In: P. Radici Colace, S. M. Medaglia, L. Rossetti, S. Sconocchia (eds.), *Dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma*. Fabrizio Serra Editore: Roma 2010, 376-395.

- CROISSET 1917 – A. CROISSET**, “Les nouveaux fragments d’Antiphon”. *Revue des Études Grecques* XXX/136 (1917), 1-19.
- CROWE 2019 – J. CROWE**, “Not-So-Easy-Cases”. *Statute Law Review* 40/1 (2019), 75-86.
- CURSI 2016 – M. F. CURSI**, “L’ussisione del *fur nocturnus* e *diurnus qui se telo defendit* tra norma e *interpretatio*”. In: I. Pirro (ed.), *Scritti per Alessandro Corbino*, vol. 2. Libellula: Tricase 2016, 305-320.
- CURSI 2018 – M. F. CURSI (ED.)**, *XII Tabulae. Testo e commento. voll. I-II*. ESI: Napoli 2018.
- D’AGOSTINO 1975 – F. D’AGOSTINO**, “Il pensiero giuridico della sofistica”. *Rivista internazionale di filosofia del diritto* 52 (1975), 193-216.
- D’ALFONSO 2001 – F. D’ALFONSO**, “Platone, Antifonte e la medicina di Zalmossi”. *Studi italiani di filologia classica* XIX/1 (2001), 63-88.
- DECLEVA CAIZZI 1969 – F. DECLEVA CAIZZI**, *Antiphontis Tetralogiae*. Istituto Editoriale Cisalpino: Milano-Varese 1969.
- DECLEVA CAIZZI 1986 – F. DECLEVA CAIZZI**, “Il nuovo papiro di Antifonte. *POxy* LII, 3647”. In: F. Adorno - F. Decleva Caizzi - F. Lasserre - F. Vendruscolo (eds.), *Protagora, Antifonte, Posidonio, Aristotele. Saggi sui frammenti inediti e nuove testimonianze da papiri*. Leo S. Olschki Editore: Firenze 1986.
- DECLEVA CAIZZI - FUNGHI 1989 – F. DECLEVA CAIZZI - M. S. FUNGHI**, *Antipho. De rerum mutatione sive Apologia. CPF - Corpus dei papiri filosofici greci e latini I.1\**. Olschki: Firenze 1989.
- DE LILLO 2012 – F. DE LILLO**, “ ‘La legge che vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente’ nelle *Tetralogie* di Antifonte”. *Rivista di Diritto Ellenico-Review of Hellenic Law* II (2012), 45-63.
- DE LUISE 2016 – F. DE LUISE (ED.)**, *Legittimazione del potere, autorità della legge: un dibattito antico*. Università degli Studi di Trento (Dipartimento di Lettere e Filosofia): Trento 2016.
- DE LUISE 2018 – F. DE LUISE (ED.)**, *Cittadinanza. Inclusi ed esclusi tra gli antichi e i moderni*. Università degli Studi di Trento (Dipartimento di Lettere e Filosofia): Trento 2018.
- DE RUGGIERO 1908 – R. DE RUGGIERO**, “Nuovi documenti per la storia del matrimonio e del divorzio nell’Egitto greco-romano”. In: E. Pais (dir.), *Studi storici per l’antichità classica* I. Spoerri Editore: Pisa 1908, 161-198 e 317-393.

- DI GIOVINE 2019** – **O. DI GIOVINE**, “L’autoresponsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?”. La legislazione penale 2019 (v.o. <http://www.lalegislationepenale.eu/lautoresponsabilita-della-vittima-come-limite-alla-responsabilita-penale-ombretta-di-giovine/>).
- DILIBERTO 2009** – **O. DILIBERTO**, “Il ‘diritto penale’ nelle XII Tavole: profili palinogenetici”. *Index* 37 (2009), 9 – 24.
- DI SALVO 2017** – **D. DI SALVO**, “Vitae decem oratorum”. In: E. Lelli – G. Pisani (coords.), *Plutarco. Tutti i Moralia*. Bompiani: Milano 2017, 1594-1629.
- DITTENBERGER 1896** – **W. DITTENBERGER**, “Antiphons Tetralogien und das attische Criminalrecht”. *Hermes* 31 (1896), 271-277.
- DITTENBERGER 1897** – **W. DITTENBERGER**, “Antiphons Tetralogien und das attische Criminalrecht II.III”. *Hermes* 32 (1897), 1-41.
- DITTENBERGER 1905** – **W. DITTENBERGER**. “Zu Antiphons Tetralogien”. *Hermes* 40 (1905), 450-470.
- DRERUP 1898** – **E. DRERUP**, “Über die bei den attischen Rednern eingelegten Urkunden”. *Jahrbücher für classische Philologie* suppl. 24 (1898), 221-366.
- DORATI 1996** – **M. DORATI**. *Aristotele. Retorica*. Arnoldo Mondadori Editore: Milano 1996.
- DOVER 1950** – **K. J. DOVER**, “The Chronology of Antipho’s Speeches”. *The Classical Quarterly* 44/1-2 (1950), 44-60.
- DUCOS 1978** – **M. DUCOS**, *L’influence grecque sur la loi des douze tables*. Presses Universitaires de France: Paris 1978.
- DUE 1980** – **B. DUE**, *Antiphon. A study in argumentation*. Museum Tusculanum: Copenhagen 1980.
- DWORKIN 1975** – **D. DWORKIN**, “Hard Cases”. *Harvard Law Review* 88/6 (1975), 1057-1109.
- EDWARDS 1998** – **M. T. EDWARDS**, “Notes on Pseudo-Plutarch’s Life of Antiphon”. *The Classical Quarterly* 48/1 (1998), 82-92.
- FARAGUNA 2007** – **M. FARAGUNA**, “Tra oralità e scrittura: diritto e forma della comunicazione dai poemi omerici a Teofrasto”. *Etica e politica / Ethics & Politics* 9 (2007), 75-111.
- FARAGUNA 2011** – **M. FARAGUNA**, “Legislazione e scrittura nella Grecia arcaica e classica”. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 177 (2011), 1-20.

- FARAGUNA 2016** – **M. FARAGUNA**, “Antifonte, il processo per tradimento e gli archivi ateniesi”. In S. Struffolino (ed.), “*Ἡμέτερα γράμματα*. Scritti di epigrafia greca offerti a Teresa Alfieri Tonini”. *Aristonothos. Scritti per il Mediterraneo antico* 12 (2016), 67-92.
- FERABOLI 1995** – **S. FERABOLI**, *Oratori Attici Minori II. Andocide*. Utet: Torino 1995.
- FERABOLI - MARZI 1995** – **S. FERABOLI - M. MARZI (ED.)**, *Oratori Attici Minori*. Utet: Torino 1995.
- FERMANI 2018** – **A. FERMANI**, *Aristotele. Le tre etiche e il Trattato sulle virtù e sui vizi*. Bompiani: Milano 2018.
- FERRARI - POLI 2005** – **F. FERRARI - S. POLI**, *Platone. Le leggi*. BUR: Milano 2005.
- FERRINI 2015** – **M. F. FERRINI (ED.)**. [*Aristotele*]. *Retorica ad Alessandro*. Bompiani: Milano 2015.
- FUSELLI 2011** – **S. FUSELLI**, “Credere per provare”. In: F. Zanuso - S. Fuselli (eds), *Il lascito di Atena. Funzioni, strumenti ed esiti della controversia giuridica*, FrancoAngeli: Milano 2011, 71-91.
- GAGARIN 1978** – **M. GAGARIN**, “The Prohibition of Just and Unjust Homicide in Antiphon’s *Tetralogies*”. *Greek Roman and Byzantine Studies* XIX, 291-306.
- GAGARIN 1978A** – **M. GAGARIN**, “Self-Defense in Athenian Homicide Law”. *Greek, Roman and Byzantine Studies* XIX (1978), 111-120.
- GAGARIN 1981** – **M. GAGARIN**, *Drakon and Early Athenian Homicide Law*. Yale University Press: New Haven 1981.
- GAGARIN 1982** – **M. GAGARIN**, “The Organization of Gortyn Law Code”. *Greek Roman and Byzantine Studies* XXIII (1982), 129-146.
- GAGARIN 1986** – **M. GAGARIN**, *Early Greek Law*. University of California Press: Berkeley-Los Angeles-London 1986.
- GAGARIN 1990** – **M. GAGARIN**, “The Ancient Tradition on the Identity on Antiphon”. *Greek, Roman and Byzantine Studies* XXXI/1 (1990), 27-44.
- GAGARIN 1996** – **M. GAGARIN**, “The Torture of Slaves in Athenian Law”. *Classical Philology* vol. 91/1 (1996), 1-18.



- GAGARIN 1997** – M. GAGARIN, *Antiphon. The Speeches*. Cambridge University Press: Cambridge 1997.
- GAGARIN 1999** – M. GAGARIN, "The Orality of Greek Oratory". In: E. A. Mackay (ed.), *Signs of Orality: The Oral Tradition and Its Influence in the Greek and Roman World*. Brill: Leiden 1999, 163-180.
- GAGARIN 2002** – M. GAGARIN, *Antiphon the Athenian. Oratory, Law, and Justice in the Age of the Sophists*. University of Texas Press: Austin 2002.
- GAGARIN 2011** – M. GAGARIN, *Speeches from Athenian Law*. University of Texas Press: Austin 2011.
- GAGARIN - COHEN 2005** – M. GAGARIN - D. COHEN (EDS.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*. Cambridge University Press: Cambridge 2005.
- GAGARIN - MACDOWELL 1998** – M. GAGARIN - D. M. MACDOWELL, *Antiphon and Andocides. Speeches from the two earliest Greek orators whose works still survive, vol. 1*. University of Texas Press: Austin 1998.
- GAGLIARDI 2003** – L. GAGLIARDI, "Dove giudicavano gli Efeti?". In: G. Thür - F.J. Fernández Nieto (eds.), *Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pazo de Mariñán, La Coruña, 6-9 September 1999)* Böhlau: Köln-Weimar-Wien 2003, 145-165.
- GAGLIARDI 2012** – L. GAGLIARDI, "Ruolo e competenze degli efeti da Draconte all'età degli oratori". *Dikē. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico* 15 (2012), 33-71.
- GARCÍA DOMINGO 2013** – E. GARCÍA DOMINGO, *Sicofanta. Etimología y significado*. Ediciones Clásicas: Madrid 2013.
- GASTALDI 2019** – S. GASTALDI, "Volontarietà dell'azione e responsabilità. Un problema dialettico in Aristotele". In: F. de Luise - I. Zavattero (eds.), *La volontarietà dell'azione tra Antichità e Medioevo*. Università degli Studi di Trento: Trento 2019, 131-156.
- GAUTHIER - JOLIF 1959** – R. A. GAUTHIER, J. Y. JOLIF, *Aristote. L'Étique à Nicomaque*. Publications Universitaires - B. Nauwelaerts: Louvain-Paris 1959.
- GERNET 1954** – L. GERNET, *Antiphon. Discours*. Les Belles Lettres: Paris 1954.
- GERNET 1968** – L. GERNET, "Droit et prédroit en la Grèce ancienne". In: L. Gernet (ed.), *Anthropologie de la Grèce antique*, vol. 1 Coll. Textes à l'appui. François Maspéro: Paris 1968, 175-260.

- GERNET 1979 – L. GERNET**, “Aspetti del diritto servile ateniese”. In L. Sichirolo (ed.), *Schiavitù antica e moderna. Problemi, storia, istituzioni*. Guida Editori: Napoli 1979, 65-94.
- GERNET 1982 – L. GERNET**, *Droit et Institutions en Grèce antique*. [rist. di due parti di Gernet 1968: “Droit et Prédroit”; “Institutions sociales”). Flammarion: Paris 1982.
- GERNET 2007 – L. GERNET**, *Sulla nozione di giudizio in diritto greco*. G. Giappichelli Editore: Torino 2007.
- GHEZZI 2006 – V. GHEZZI**, “I Locresi e la legge del laccio”. *Dikē. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico* 8 (2006), 101-113.
- GIANNANTONI 1990-1991 – G. GIANNANTONI**, *Socratis et Socraticorum Reliquiae. Collegit, disposuit, apparatus notisque instruxit G. G.* Bibliopolis: Napoli 1990-1991.
- GIL 2006 – L. GIL**, “Sobre cómo imaginar la *techne alupias* de Antifonte el sofista”. In: E. Calderón, A. Morales, M. Valverde (eds.), *Koinos Logos. Homenaje al profesor José García López*. Editum: Murcia 2006, 337-343.
- GIOMBINI 2010 – S. GIOMBINI**, “v. Antifonte Sofista”. In: P. Radici Colace, S. M. Medaglia, L. Rossetti, S. Sconocchia (eds.), *Dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma*. Fabrizio Serra Editore: Roma 2010, 139-140.
- GIOMBINI 2010A – S. GIOMBINI**, “v. Antilogia”. In: P. Radici Colace, S. M. Medaglia, L. Rossetti, S. Sconocchia (eds.), *Dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma*. Fabrizio Serra Editore: Roma 2010, 141-142.
- GIOMBINI 2011 – S. GIOMBINI**, “Considerazioni storiografiche intorno alla ricezione della retorica sofistica in Aristotele”. *Aquinas* 1-2 (2011), 191-212.
- GIOMBINI 2012 – S. GIOMBINI**, *Gorgia Epidittico. Commento filosofico all’Encomio di Elena, all’Apologia di Palamede, all’Epitaffio*. Aguaplano: Passignano sul T. 2012.
- GIOMBINI 2014 – S. GIOMBINI**, “Eraclito, Gorgia e il diritto naturale”. In: I. Pozzoni (ed.), *L’oscurità di Eraclito di Efeso. Frammenti e ‘leggenda’*. Limina Mentis: Villasanta 2014, 201-214.
- GIOMBINI 2015 – S. GIOMBINI**, “Gorgia esperto di diritto”. In: I. Pozzoni (ed.), *Schegge di filosofia antica e medioevale*. Limina mentis: Villasanta 2015, 65-77.

- GIOMBINI 2017 – S. GIOMBINI**, “Prodico al bivio. Ancora sull’antilogia”. *Peitho. Examina Antiqua* 1/8 (2017), 187-200.
- GIOMBINI 2018 – S. GIOMBINI**, “The law in Euripides’ *Medea*”. *Archai* 22 (2018), 199-228.
- GIOMBINI 2020 – S. GIOMBINI**, “Il carattere giudiziario dei proemi dell’*Encomio di Elena* e dell’*Apologia di Palamede* di Gorgia”. *Magazzino di Filosofia* 36 (2020), 185-196.
- GIOMBINI 2021 – S. GIOMBINI**, “La legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente nelle *Tetralogie B e Γ* di Antifonte”. *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* XLIII (2021), 659-677.
- GIOMBINI 2022 – S. GIOMBINI**, “Corax and Anticorax: to the Origins of Judicial Rhetoric”. *Ius Fugit. Revista de Cultura Jurídica* 25 (2022), 213-230.
- GIOMBINI 2023 – S. GIOMBINI**, “Sophistry and Law: The Antilogical Pattern of Judicial Debate”. *Humanities* 12/1 (2023): 1.
- GIOMBINI 2023A – S. GIOMBINI**, “De la *diabolē* a la *vita ante acta*: el ataque personal en la retórica judicial griega y romana”. In: *Estudios sobre fuentes jurídicas griegas en época clásica, helenística y romana, vol. I. Actas de las Primeras Jornadas Internacionales de Derecho Griego Antiguo y Tardo-antiguo*. Buenos Aires [forthcoming].
- GIOMBINI - MARCACCI 2010 – S. GIOMBINI - F. MARCACCI**, “Dell’antilogia”. In: S. Giombini - F. Marcacci (eds.), *Il V secolo. Studi di filosofia antica in onore di Livio Rossetti*. Aguaplano: Passignano sul T. 2010, 277-294.
- GIOMBINI - MARCACCI 2012 – S. GIOMBINI - F. MARCACCI**, *La legge, la colpa, l’errore. La Tetralogia B (ovvero del giavellotto) di Antifonte Sofista*. Aguaplano: Passignano sul T. 2012.
- GIOMBINI - MARCACCI 2017 – S. GIOMBINI - F. MARCACCI**, “Contraddittorio e Antilogia. Considerazioni intorno alla rivalutazione di uno strumento logico e retorico”. *Cassazione Penale* 4 (2017), 1649-1663.
- GIULIANI 1998 – A. GIULIANI**, “La purificazione dagli *Elasteroi* nella legge sacra di Selinunte”. *Aevum* 72/1 (1998), 67-89.
- GLOTZ 1904 – G. GLOTZ**, *La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce*. Albert Fontemoing Éditeur: Paris 1904.
- GOEBEL 1989 – G.H. GOEBEL**, “Probability in the Earliest Rhetorical Theory”. *Mnemosyne* 42/1 (1989), 41-53.
- GRATAMA 1817 – S. GRATAMA**, *Oratio de Hermodoro Ephesio vero XII. Tabularum Auctore*. Oomkens: Groningen 1817.

- GRUEN 1982** – E. S. GRUEN, "Greek Pistis and Roman Fides". *Athenaeum* LX (1982), 50-68.
- HANSEN 1976** – M. H. HANSEN, *Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes*. Odense University Classical Studies: Odense 1976.
- HANSEN 1978** – M. H. HANSEN, "Nomos and Psephisma in Fourth-Century Athens". *Greek, Roman and Byzantine Studies* 19 (1978), 315-330.
- HANSEN 1979** – M. H. HANSEN, "Did the Athenian Ecclesia Legislate after 403/2 B.C.?" *Greek, Roman and Byzantine Studies* 20 (1978), 27-53.
- HANSEN 1982** – M. H. HANSEN, "The Athenian Assembly and the Assembly-Place on the Pnix". *Greek, Roman and Byzantine Studies* 23 (1982), 241-249.
- HANSEN 1984** – M. H. HANSEN, "The Number of Rhetores in the Athenian Ecclesia 355-322 B.C.". *Greek, Roman and Byzantine Studies* 25 (1984), 123-155.
- HANSEN 2006** – M. H. HANSEN, *Polis. An Introduction to the Ancient Greek City-State*. Oxford University Press: Oxford 2006.
- HARRIS 1990** – E. M. HARRIS, "Did the Athenians Regard Seduction as a Worse Crime Than Rape?" *Classical Quarterly* 40/2 (1990), 370-377.
- HARRIS 2013** – E. M. HARRIS, *The Rule of Law in Action in Democratic Athens*. Oxford University Press: Oxford 2013.
- HARRIS 2016** – E. M. HARRIS, "The Nature of Self-Defense in Draco's Homicide Law". *Hyperboreus. Studia Classica* 22/2 (2016), 203-216.
- HARRIS 2018** – E. M. HARRIS, "Some Recent Developments in the Study of Ancient Greek Law". *Journal of Ancient Civilizations* 33/2 (2018), 187-266.
- HARRIS 2018A** – E. M. HARRIS, "The Athenian View of an Athenian Trial". In: C. Carey - I. Giannadaki - B. Griffith-Williams (eds.), *Use and Abuse of Law in the Athenian Courts*. Brill: Leiden-Boston 2018, 43-74.
- HARRIS 2019** – E. M. HARRIS, "Pollution for Homicide after 400 BCE: More Evidence for the Persistence of a Belief". *Dikē. Essays in Greek Law in Honor of Alberto Maffi*, a cura di L. Gagliardi – L. Pepe. Giuffrè Francis Lefebvre: Milano 2019, 143-150.
- HAVELOCK 1978** – E. A. HAVELOCK, *The Greek Concept of Justice*. Harvard University Press: Cambridge, Mass. and London 1978.

- HAVELOCK 2005** – **E. A. HAVELOCK**, *La musa impara a scrivere. Riflessioni sull'oralità e l'alfabetismo dall'antichità al giorno d'oggi*. Laterza: Bari 2005
- HINKS 1940** – **D. A. G. HINKS**, "Tisias and Corax and the Invention of Rhetoric". *The Classical Quarterly* 34/1-2 (1940), 61-69.
- HÖLKESKAMP 1992** – **K.-J. HÖLKESKAMP**, "Written Law in Archaic Greece". *Proceedings of the Cambridge Philological Society* 38 (1992), 87-117.
- HORTON 2013** – **C. HORTON**, "Persuasive Basanos: Torture in Aristotle and the Attic Orators". *Rhetor: Journal of the Canadian Society for the Study of Rhetoric* 5 (2013), 1-9.
- HOURCADE 2001** – **A. HOURCADE**, *Antiphon d'Athènes. Une pensée de l'individu*. Éditions Ousia: Bruxelles 2001.
- HUNTER 1997** – **H. HUNTER**, "The Prison of Athens: A Comparative Perspective". *Phoenix* 51/3-4 (1997), 296-326.
- JEBB 1962** – **R.C. JEBB**, *The Attic Orators from Antiphon to Isaeos. Vol I*. Russell & Russell: New York 1875, repr. 1962.
- JELLAMO 2005** – **A. JELLAMO**, *Il cammino di Dikē. L'idea di giustizia da Omero a Eschilo*. Donzelli: Roma 2005.
- JERNSTED 1880** – **V. JERNSTED (ED.)**, *Antiphontis Orationes*. Typis Academiae Caesariae Scientiarum: Petropoli 1880.
- KERFERD 1957** – **G. B. KERFERD**, "The moral and Political doctrines of Antiphon the Sophist. A reconsideration". *The Cambridge Classical Journal* vol. 4 (1957), 26-32.
- KERFERD 1988** – **G. B. KERFERD**, *The Sophistic Movement*. Cambridge University Press: Cambridge 1981 (ed. it. *I Sofisti*, Il Mulino: Bologna 1988).
- KÖHLER 1867** – **U. KÖHLER**, "Attische Inschriften". *Hermes* 2 (1867), 16-36.
- KRAUS 2010** – **M. KRAUS**, "Perelman's Interpretation of Reverse Probability Arguments as a dialectical Mise en Abyeme". *Philosophy & Rhetoric* 43/4 (2010), 362-382.
- KREMMYDAS 2018** – **C. KREMMYDAS**, "Anakrisis and the Framing of Strategies of Argumentation in Athenian Public Trials". In: C. Carey - I. Giannadaki - B. Griffith-Williams (eds.), *Use and Abuse of Law in the Athenian Courts*. Brill: Leiden-Boston 2018, 110-131.
- LABRIOLA 2000** – **I. LABRIOLA**, "De falsa legatione". In: L. Canfora *et al.* (ed.), *Demostene. Discorsi in tribunale II*. Utet: Torino 2000.

- LA GRECA 1994 – F. LA GRECA**, “Il divano di Antifonte. Psicoterapia strategica nell’Atene del V secolo a.C.”. *Quaderni del Dipartimento di scienze dell’Educazione* 1/2 (1994), 163-170.
- LANNI 2005 – A. LANNI**, “Relevance in Athenian Courts”. In: M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*. Cambridge University Press: Cambridge 2005, 112-128.
- LENTINI 2008-2009 – G. LENTINI**, “Gioco e diritto in Omero”. *Gaia. Revue Interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque* 12 (2008-2009), 45-68.
- LEVYSTONE 2014 – D. LEVYSTONE**, “Antiphon: indifférence de la nature, misère des lois humaines”. *Phoenix* LXVIII, 258-290.
- LIPSIUS 1904 – H. LIPSIUS**, “Ueber Antiphons Tetralogien”. *Berichte über die Verhandl. Der kön.-sächs. Gesellsch. D. Wissensch. Zu Leipzig, Phil. – hist. Kl.* LVI (1904), 191-204.
- LIPSIUS 1905-1915 – H. LIPSIUS**, *Das Attische Recht und Rechtsverfahren unter Benutzung des attischen Prozesses I-III*. O. R. Reisland: Leipzig 1905-1915.
- LODDO 2019 – L. LODDO**, “Voluntary Exile and Eisangelia in Athens: Remarks about the Lawfulness of a Widespread Practice”. *Dikē. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico* XXII (2019), 113-160.
- LORAUX 2006 – N. LORAUX**, *The invention of Athens. The funeral Oration in the Classical City*. Zone Books: New York 2006.
- LOZZA 1991 – G. LOZZA (ED.)**, *Aristotele. La costituzione degli Ateniesi*. Mondadori: Milano 1991.
- LUGINBILL 1997 – R. D. LUGINBILL**, “Rethinking Antiphon’s Περὶ Ἀληθείας”. *Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science* 30/3 (1997), 163-187.
- LURIA 1926 – S. LURIA**, “Un criterio ortografico per distinguere l’oratore e il sofista Antifonte”. *Rivista di filologia e Istruzione classica* 54 (1926), 218-222.
- LURIA 1927 – S. LURIA**, “Un criterio ortografico per distinguere l’oratore e il sofista Antifonte”. *Rivista di filologia e Istruzione classica* 57 (1927), 80-83.
- LURIA 1963 – S. LURIA**, “Antiphon der Sophist”. *Eon* 53 (1963), 63-67.
- MACDOWELL 1963 – D. M. MACDOWELL**, *Athenian Homicide Law in the Age of the Orators*. Manchester University Press: Manchester 1963.

- MACDOWELL 1982** – **D. M. MACDOWELL**, *Gorgias*. Encomium of Helen. Bristol Classical Press: Bristol 1982.
- MACDOWELL 1986** – **D. M. MACDOWELL**, *Spartan Law*. Scottish Academic Press Ltd: Edinburgh 1986.
- MAFFI 1997** – **A. MAFFI**, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina*. CUEM: Milano 1997.
- MAFFI 2003** – **A. MAFFI**, “Studi recenti sul Codice di Gortina”. *Dikē. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico* VI (2003), 161-226.
- MAFFI 2007** – **A. MAFFI**, “Quarant’anni di studi sul processo greco (I)”. *Dikē. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico* X (2007), 185-267.
- MAFFI 2007B** – **A. MAFFI**, “Gli studi di diritto greco”. *Etica & Politica / Ethics & Politics* IX (2007), 11-24.
- MAFFI 2016** – **A. MAFFI**, “Il principio di maggioranza nella prassi politico-giuridica della Grecia classica e nella critica aristotelica”. In: F. de Luise (ed.), *Legittimazione del potere, autorità della legge: un dibattito antico*. Università degli Studi di Trento (Dipartimento di Lettere e Filosofia): Trento 2016, 109-151.
- MAFFI 2019** – **A. MAFFI**, “Hombre regio, ciencia política y legislación en el Político de Platón”. *Ius Fugit. Revista de Cultura Jurídica* 22 (2019), 167-190.
- MAGNINO 2006** – **D. MAGNINO (ED.)**. *Plutarco. Vite Parallele*. Utet: Torino 2006.
- MAIDMENT 1941** – **K. J. MAIDMENT (ED.)**, *Antiphon, Andocides. Minor Attic Orators, Volume I: Antiphon, Andocides*. Loeb Classical Library - Harvard University Press: Cambridge-MA 1941.
- MANFREDINI 2009** – **A. D. MANFREDINI**, “De ante acta vita”. In: L. Desanti - P. Ferretti - A. D. Manfredini (eds.), *Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani: scritti offerti dagli amici e dai colleghi di facoltà*. Giuffrè Editore: Milano 2009, 269-301.
- MARCACCI 2012** – **F. MARCACCI**. *All’origine dell’assiomatica: gli Eleati, Aristotele, Euclide*. Aracne Editrice: Roma 2012 (2008).
- MARGINESU 2020** – **G. MARGINESU**, *Il costo del Partenone. Appalti e affari dell’arte greca*. Salerno editrice: Roma 2020.
- MARTINI 2005** – **R. MARTINI**, *Diritti greci*. Zanichelli: Bologna 2005.
- MARZI 1977** – **M. MARZI**, *Oratori Attici Minori I. Iperide*. Utet: Torino 1977.
- MARZI 1995** – **M. MARZI**, *Oratori Attici Minori II. Antifonte*. Utet: Torino 1995.

- MATTHES 1962** – **D. MATTHES (ED.)**, *Hermagorae Temnitae Testimonia et fragmenta, adiunctis et Hermagorae cuiusdam discipuli Theodori Gadarei et Hermagorae Minoris fragmentis*. Teubner: Lipsiae 1962.
- MAZZARA 1999** – **G. MAZZARA**, *Gorgia: la retorica del verosimile*. Academia Verlag: Sankt Augustin 1999.
- MAZZARELLI 1991** – **C. MAZZARELLI**, *Platone*. Teeteto. In: G. Reale, *Platone. Tutti gli scritti*. Rusconi: Milano 1991
- MEDDA 1991** – **E. MEDDA (ED.)**, *Lisia. Orazioni I – XV*. BUR: Milano 1991.
- MIGLIORI - RAMELLI - REALE 2006** – **M. MIGLIORI - I. RAMELLI - G. REALE**, "Antifonte Sofista". In: G. Reale (ed.), *I presocratici*. Bompiani: Milano 2006.
- MOMIGLIANO 1930** – **A. MOMIGLIANO**, "Sul pensiero di Antifonte sofista". *Rivista di filologia classica* n.s. 8 (1930), 138-139.
- MORGADINHO DOS SANTOS COELHO 2018** – **N. M. MORGADINHO DOS SANTOS COELHO**, "Antifonte antilógico: sobre *physis* e *nomos*". *Revista Brasileira de Estudos Políticos* 116 (2018), 403-441.
- MORRISON 1963** – **J. S. MORRISON**, "The Truth of Antiphon". *Phronesis* 8 (1963), 35-49.
- MÜHL 1933** – **M. MÜHL**, *Untersuchungen zur altorientalischen und althellenischen Gesetzgebung*. Klio B 29: Berlin 1933.
- NARCY 2018** – **M. NARCY**, "v. 209. Antiphon d'Athènes". *Dictionnaire des Philosophes Antiques* (sous la direction de R. Goulet). CNRS Éditions: Paris 1989 (2018), 225-244.
- NATALI 2012** – **C. NATALI**, L'uso del termine 'aitia' in Platone. In: L. Palumbo (ed.), Logon didonai. *La filosofia come esercizio del render ragione. Studi in onore di Giovanni Casertano*. Loffredo: Napoli 2012, 681-692.
- NATALI 2013** – **C. NATALI**, "Aitia in Plato and Aristotle. From Everyday Language to Technical Vocabulary". In: C. Viano – C. Natali – M. Zingano (eds.), *Aitia I. Les Quatres Causes d'Aristote: Origines et Interpretations*. Peeters: Leuven 2013, 39-73.
- NEWMAN 2002** – **S. NEWMAN**, "Aristotle's Notion of Bringing-before-the-Eyes". *Rhetorica* 20/1 (2002), 1-23.
- OLIVER 1950** – **J. H. OLIVER**, *The Athenian Expounders of the Sacred and Ancestral Law*. Johns Hopkins Press: London 1950.
- ORTOLÁ GUIXOT 2006** – **Á. F. ORTOLÁ GUIXOT**, "Antifonte: sofista y científico". *Estudios Clásicos* 30 (2006), 9-27.



- PAIS 1915** – **E. PAIS**, “Gli elementi greci nella legge delle dodici tavole”. *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma I* (1915), 145-179.
- PALAO HERRERO 2007** – **J. PALAO HERRERO**, *El Sistema Jurídico Ático Clásico*. Dykinson: Madrid 2007.
- PAOLI 1933** – **E. U. PAOLI**, *Studi sul processo attico*. Cedam: Padova 1933 (1974).
- PAOLI 1937-1940** – **E. U. PAOLI**, “Omicidio”. In: M. D’Amelio (in coll. con A. Azara) (ed.), *Novo digesto italiano XI*. Utet: Torino, 836-839.
- PAOLI 1948** – **E. U. PAOLI**, “Le développement de la ‘pois’ athénienne et ses conséquences dans le droit attique”. *Revue Internationale des Droits de l’Antiquité I* (1948), 153-161.
- PAPAKONSTANTINOU 2008** – **Z. PAPANIKOLAOU**, *Lawmaking and Adjudication in Archaic Greece*. Bristol Classical Press: Bristol 2008.
- PARKER 1983** – **R. PARKER**, *Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion*. Clarendon Press: Oxford 1983.
- PASQUALE 2008** – **G. PASQUALE**, *Il principio di non-contraddizione in Aristotele*. Bollati Boringhieri: Torino 2008.
- PELLOSO 2009** – **C. PELLOSO**. *Studi sul furto nell’antichità mediterranea*. Cedam: Padova 2009.
- PELLOSO 2012** – **C. PELLOSO**. “Riflessioni intorno all’elemento soggettivo dell’omicidio doloso in diritto draconiano”. *Rivista di Diritto Ellenico II* (2012), 1-71.
- PELLOSO 2012A** – **C. PELLOSO**. *‘Themis’ e ‘dikē’ in Omero. Ai primordi del diritto dei Greci*. Edizioni dell’Orso: Alessandria 2012.
- PELLOSO 2016** – **C. PELLOSO**, “Flessibilità processuale e regime solonico del furto. A margine di Dem. 22.26-27 e Dem. 24.113-114”. In: C. Pelloso (ed.), *Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci*. Jovene: Napoli 2016, 101-146.
- PENDRICK 1987** – **G. J. PENDRICK**, “Once Again Antiphon the Sophist and Antiphon of Rhamnus”, *Hermes* 115 (1987), 47-60.
- PENDRICK 1993** – **G. J. PENDRICK**, “The Ancient Tradition on Antiphon Reconsidered”. *Greek, Roman and Byzantine Studies XXXIV/3* (1993), 215-228.
- PENDRICK 2002** – **G. J. PENDRICK**, *Antiphon the Sophist: The Fragments. Edited with Introduction, Translation, and Commentary*. Cambridge University Press: Cambridge 2002.

- PEPE 2008** – L. PEPE, "Osservazioni su *phonos akousios* e *phonos dikaios* nell'Atene del V e IV sec. a.C.". *Dikē. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico* XI (2008), 139-165.
- PEPE 2011** – L. PEPE, "Quali 'altri'? Le vittime della tortura ad Atene tra il V e IV secolo". In: A. Maffi - L. Gagliardi (eds.), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*. Academia Verlag: Sankt Augustin (2011), 218-235.
- PEPE 2012** – L. PEPE, *Phonos. L'omicidio da Draconte all'età degli oratori*. Giuffrè: Milano 2012.
- PEPE 2012A** – L. PEPE, "Processo a un'avvelenatrice: la prima orazione di Antifonte", *Index. Donne, famiglia e potere in Grecia e a Roma [Studi per Eva Cantarella]* 40 (2012), 131-145.
- PEPE 2015** – L. PEPE, "I criteri di imputazione soggettiva del reato di omicidio nel diritto greco". *Index: quaderni camerti di studi romanistici. International survey of roman law* XLIII (2015), 421-452.
- PEPE 2015-2016** – L. PEPE, Osservazioni sul ruolo e sulla funzione degli esegeti ateniesi. *Dikē. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico* 19/20 (2005-2016), 51-81.
- PEPE 2019** – L. PEPE, *Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie*. Zanichelli: Torino 2019.
- PEPE 2020** – L. PEPE, *La voce delle sirene. I Greci e l'arte della persuasione*. Editori Laterza: Bari – Roma 2020.
- PEREIRA SARAIVA 2018** – A. A. PEREIRA SARAIVA, *O Nascimento da Contradição na Grécia: Uma análise das tetralogias de Antifonte e do Eutidemo de Platão*. Novas Edições Acadêmicas: São Paulo 2018.
- PERNOT 2015** – L. PERNOT, *Epideictic Rhetoric. Questioning the Stakes of Ancient Praise*. University of Texas Press: Austin 2015.
- PIAZZA - DI PIAZZA 2013** – F. PIAZZA - S. DI PIAZZA, *Verità verosimili. L'eikos nel pensiero greco*. Mimesis: Milano 2013.
- PIERRO 2000** – M. R. PIERRO, "Contro Aristocrate" In: L. Canfora et al. (ed.), *Demostene. Discorsi in tribunale II*. Utet: Torino 2000.
- PINTO 2000** – P. M. PINTO, "Demostene. Contro Timocrate". In: L. Canfora et al. (ed.), *Demostene. Discorsi in tribunale. II*. Utet: Torino 2000.
- PLACIDO SUAREZ 2019** – D. PLACIDO SUAREZ, *Index thématique de l'esclavage: Antiphon*. Presses Universitaires de Franche-Comté: Besançon 2019.

- PLASTOW 2019** – **C. PLASTOW**, "Space, place, and identity in Antiphon On the Murder of Herodes". In: J. Filonik, B. Griffith-Williams, J. Kucharski (eds.), *The Making of Identities in Athenian Oratory*, Routledge: London 2019 (cap. 11).
- PLASTOW 2020** – **C. PLASTOW**, *Homicide in the Attic Orators: Rhetoric, Ideology, and Context*. Routledge: New York 2020.
- PORRELLO 2008** – **M. S. PORRELLO**, "Omicidio tra vendetta privata e punizione". *Diritto & Questioni Pubbliche* 8 (2008), 139-165.
- RAMÍREZ VIDAL 1996** – **G. RAMÍREZ VIDAL**, "El trasfondo político en los discursos de Antifonte". *Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica* 8 (1996), 233-246.
- RAMÓN PALERMO 1996** – **V. RAMÓN PALERMO**, "Antifonte de Ramnunte y la «cuestión antifonte». Actualización crítica e interpretación unitaria". *Habis* 27 (1996), 23-39.
- RASCÓN GARCÍA - GARCÍA GONZÁLEZ 1993** – **C. RASCÓN GARCÍA - J. M. GARCÍA GONZÁLEZ (EDS.)**, *Ley de las XII Tablas*. Tecnos: Madrid 1993.
- REALE 1991** – **G. REALE**, *Platone. Tutti gli scritti*. Rusconi: Milano 1991.
- REBOUL 1996** – **O. REBOUL**, *Introduzione alla retorica*. Il Mulino: Bologna 1996.
- REDONDO SANCHEZ 2008** – **J. REDONDO SANCHEZ (ED.)**, *Antifonte, Andócides. Discursos y Fragmentos*. Editorial Gredos: Madrid 2008.
- REDUZZI MEROLA 2018** – **F. REDUZZI MEROLA**, "La tortura degli schiavi in Grecia e a Roma negli scrittori comici". In: B. Biscotti (ed.), *Kállistos Nómos. Scritti in onore di Alberto Maffi*. Giappichelli Editore: Torino 2018, 177-183.
- REESOR 1987** – **M. E. REESOR**, "The Truth of Antiphon the Sophist". *Apeiron* 20/2 (1987), 203-218.
- RHODES 1972** – **P. J. RHODES**, *The Athenian Boule*. Oxford University Press: Oxford 1972.
- RHODES 1987** – **P. J. RHODES**, "Nomothesia in Classical Athens". *L'educazione giuridica* 2 (1987), 5-26.
- RHODES 1991** – **P. J. RHODES**, "The Athenian Code of Laws, 410-399 B. C.". *The Journal of Hellenic Studies* Vol. 111 (1991), 87-100.
- RHODES 2004** – **P. J. RHODES**, "Keeping to the point". In: H. M. Harris - L. Rubinstein (eds.), *The Law and the Courts in Ancient Greece*. London: Duckworth, 137-158.

- RIBEIRO GRAÇA 1988-1999** – **J. A. C. RIBEIRO GRAÇA**, “Antifonte. Sobre uma biografia impossível”. *Filosofia. Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto* 5-6 (1988-1989), 223-235.
- RICKERT 1989** – **G. RICKERT**, *EΚΩΝ and ΑΚΩΝ in the Early Greek Thought*. Scholars Press: Atlanta 1989.
- ROSSETTI 1989** – **L. ROSSETTI**, “La filosofia penale di Ippodamo e la cultura giuridica dei Sofisti”. *Rivista internazionale di filosofia del diritto* LXVI (1989), 315-335.
- ROSSETTI 1991** – **L. ROSSETTI**, “Se sia lecito incolpare gli dèi”. In: *Studi di filologia classica in onore di G. Monaco vol. I*. Università di Palermo (Istituto di Filologia Greca, Istituto di filologia latina): Palermo 1991, 37-53.
- ROSSETTI 1994** – **L. ROSSETTI**, “Processo e istituzioni giudiziarie nelle ‘Leggi’ di Platone”. *L’educazione giuridica* VI/1 (1994), 3-26.
- ROSSETTI 1995** – **L. ROSSETTI**, “Un topos attico di V secolo: il *logos amartyros*”. *Nova Tellus* XIII (1995), 27-57.
- ROSSETTI 1997** – **L. ROSSETTI**, “Il *logos amartyros* nel contesto della retorica attica”. In: S. Sconocchia - L. Toneatto (eds.), *Lingue tecniche del greco e del latino II*. Pàtron: Bologna 1997, 129-149.
- ROSSETTI 2000** – **L. ROSSETTI**, “Elementi della *polymathia* di V secolo”. In: S. Sconocchia - L. Toneatto (eds.), *Lingue tecniche del greco e del latino III*. Pàtron: Bologna 2000, 345-365.
- ROSSETTI 2002** – **L. ROSSETTI**, “Il più antico decreto ecologico a noi noto e il suo contesto”. In: T. M. Robinson - L. Westra (eds.), *Thinking about the Environment. Our Debt to the Classical and Medieval Past*. Lexington Books: Lanham MD 2002, 44-57.
- ROSSETTI 2004** – **L. ROSSETTI**, “Materiali per una storia della letteratura giuridica attica”. In: D. F. Leão - L. Rossetti - M. do Ceu G. Z. Fialho (eds.), *NOMOS. Direito e sociedade na Antiguidade Clássica. Derecho y sociedad en la Antigüedad Clásica*. Ediciones Clásicas: Madrid 2004, 51-73.
- ROSSETTI 2006** – **L. ROSSETTI**, “Oltre il demonstrandum. La dimensione metacognitiva dei testi paradossali nell’età dei sofisti”. *Methexis* XIX (2006), 125-138.
- ROSSETTI 2016** – **L. ROSSETTI**, “Hos technikos. La Atenas clásica, ¿una polis sin profesionales del derecho?”. *Ius Fugit. Revista de Cultura Jurídica* 19 (2016), 231-245.

- RUIZ CASTELLANOS 1992 – A. RUIZ CASTELLANOS (ED.),** *Ley de las Doce Tablas. Introducción, edición crítica, traducción, notas e index verborum por Ruiz Castellanos.* Ediciones Clásicas: Madrid 1992.
- SANTONI 1989 – A. SANTONI,** *Senofonte. Memorabili.* BUR: Milano 1989.
- SCANDELLARI 1979 – S. SCANDELLARI,** "Osservazioni sul significato del termine 'aitia' nelle Tetralogie di Antifonte". *Sandalion* vol. 2 (1979), 67-80.
- SOKOLOWSKI 1962 – F. SOKOLOWSKI (ED.),** *Lois sacrées des cité grecques, Supplément.* E. de Boccard: Paris 1962.
- SOKOLOWSKI 1969 – F. SOKOLOWSKI (ED.),** *Lois sacrées des cité grecques.* E. de Boccard: Paris 1969.
- STOLFI 2006 – E. STOLFI,** *Introduzione allo studio dei diritti greci.* Giappichelli Editore: Torino 2006.
- STOLFI 2020 – E. STOLFI,** *La cultura giuridica dell'antica Grecia. Legge, politica, giustizia.* Carocci: Roma 2020.
- STRECK 2010 – L. L. STRECK,** "Las consecuencias hermenéuticas de la (indebida) separación entre casos fáciles (*easy cases*) y casos difíciles (*hard cases*) en el Derecho Penal". *Revista General de Derecho Penal* 14 (2010), RI §409670.
- STROPPA 2020 – M. STROPPA,** "Antipho". In G. Bastianini - D. Colomo - M. Haslam - H. Maehler - F. Montana - F. Montanari - C. Römer (eds.) *adiuvante M. Stroppa, Commentaria et Lexica Graeca in Papyris Reperta. In auctores, fasc. 2.3 Andron, Antimachus, Antiphon.* De Gruyter: Berlin-Boston 2020.
- STROUD 1968 – R. S. STROUD,** *Drakon's Law on Homicide.* University of California Press: Berkeley-Los Angeles 1968.
- TADDEI 1998 – A. TADDEI,** "Diritto e prediritto in casa del trierarca [Dem.] XLVII 68-73". *Studi Classici e Orientali* 46/3 (1998), 833-844.
- TALAMANCA 2017 – M. TALAMANCA,** *Dikē Ouk Eisagogimos. Contributi Allo Studio Del Processo Attico,* a cura di E. Cantarella, M. Gagarin, A. Maffi, J. Méléze Modrzejewski. Austrian Academy of Sciences: Wien 2017.
- TARDITI 1957 – G. TARDITI,** "Euripide e il dramma di Medea". *Rivista di Filosofia e di Istruzione Classica* 35 81957), 354-371.
- TERRADAS SABORIT 2008 – I. TERRADAS SABORIT,** *Justicia vindicatoria, De la ofensa e indefensión a la imprecación y el oráculo, la vindicta y el talió.* CSIC: Madrid 2008.

- TERRADAS SABORIT 2019** – **I. TERRADAS SABORIT**, *La justicia más antigua. Teoría y cultura del ordenamiento vindicatorio*. CSIC: Madrid 2019.
- THALHEIM 1914** – **T. THALHEIM**, *Antiphontis. Orationes et Fragmenta, post Fr. Blass ed. Th. Thalheim*. Teubner: Lipsiae 1914.
- THIEL 1932** – **J. H. THIEL**, *Antiphons erste Tetralogie / mit Unterstützung des Legatum Jacobi Henrici Hoeufft*. J.B. Wolters: Groningen 1932.
- TODD 1990** – **S. TODD**, “The Purpose of Evidence in Athenian Courts”. In: P. Cartledge - P. Millet - S. Todd (eds.), *Nomos: Essays in Athenian Law, Politics, and Society*. Cambridge University Press: Cambridge 1990, 19-39.
- TODD 2000** – **S. TODD**, “How to excrete People in Fourth Century Athens”. In: V. Hunter - J. Edmondson (eds.), *Law and Social Status in Classical Athens*. Oxford University Press: Oxford 2000, 31-51.
- TORDESILLAS 1990** – **A. TORDESILLAS**, “Palamède contre toutes raisons”. In: J.-F. Mattéi (dir.), *La naissance de la raison en Grèce*. Presses Universitaires de France: Paris 1990, 241-255.
- THÜR 1977** – **G. THÜR**, *Beweisführung vor die Schwurgerichtshofen Athens: Die Prosklesis zur Basanos*. VÖAW: Wien 1977.
- THÜR 2005** – **G. THÜR**, “The Role of the Witness in Athenian Law”. In: M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*. Cambridge University Press: Cambridge 2005, 146-169.
- THÜR 2018** – **G. THÜR**, “Basanos-Rhetorik in Isokrates’ Trapezitikos (or. 17)”. In: B. Biscotti (ed.), *Kállistos Nómois. Scritti in onore di Alberto Maffi*. Giappichelli Editore: Torino 2018, 221-241.
- TULIN 1996** – **A. TULIN**, *Dikē Phonou. The Right of Prosecution and Attic Homicide Procedure*. B. G. Teubner: Stuttgart - Leipzig 1996.
- UNTERSTEINER 1996** – **M. UNTERSTEINER**, *I sofisti*. Bruno Mondadori Editore: Milano (1967).
- VAN CLEEF 1895** – **F. L. VAN CLEEF**, *Index Antiphonteus*. Cornell University: Boston 1895.
- VEGETTI 1965** – **M. VEGETTI**, *Opere di Ippocrate*. Utet: Torino 1965.
- VELARDI 2007** – **R. VELARDI**, “κακοῦ κόρακος κακὸν φόν. Tisia, Corace e l’ ‘argomento del corvo’”. *Lexis* 25 (2007), 267-284.
- VITALI 1971** – **R. VITALI**, *Gorgia. Retorica e filosofia*. Argalia: Urbino 1971.
- VOLONAKI 2000** – **E. VOLONAKI**, “«Apagoge» in Homicide Cases”. *Dikē. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico* III (2000), 147-176.

- VLASTOS 1998** – **G. VLASTOS**, *Socrate, il filosofo dell'ironia complessa*. La Nuova Italia: Firenze 1998 (1991).
- YOUNI 2001** – **M. YOUNI**, "The Different Categories of Unpunished Killing and the Term 'atimos' in Ancient Greek Law". In E. Cantarella - G. Thür (eds.), *Symposion 1997: Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*. Böhlau: Wien 2001, 117-137.
- WALLACE 2005** – **R. WALLACE**, "Law, Attic Comedy, and the Regulation of Comic Speech". In: M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*. Cambridge University Press: Cambridge 2005, 357-373.
- WALLACE 2017** – **R. WALLACE**, "Law and community in ancient Athens, and the prosecution of Sokrates". *Ius Fugit. Revista de Cultura Jurídica* 20 (2017), 249-263.
- WOHL 2010** – **V. WOHL**, *Law's Cosmos: Juridical Discourse in Athenian Forensic Oratory*. Cambridge University Press; Cambridge 2010.
- WOLFF 1946** – **H. J. WOLFF**, "The Origin of Judicial Litigation among the Greeks". *Traditio* IV (1946), 31-87.
- WOLFF 1969** – **H. J. WOLFF**, "Methodische Grundfragen der Rechtsgeschichtlichen Verwendung attischer Gerichtsreden". In: *La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, 1-13; (rist.: *Opuscola Dispersa*. Ed. Wieacker F.: Amsterdam 1974, 27-40).
- ZANATTA 2006** – **M. ZANATTA**, *Aristotele. Retorica e Poetica*. Utet: Torino 2006.
- ZANATTA 2006A** – **M. ZANATTA**, "Figure della responsabilità nel mondo greco". [www.topologik.net](http://www.topologik.net). *Collana di Studi Internazionali di Scienze Filosofiche e Pedagogiche. Studi filosofici* n.1 (2006), 1-30.
- ZANATTA 2012** – **M. ZANATTA**, "Lo scontro dibattimentale tra le parti nella retorica giudiziaria di Ermagora". *Rivista italiana di Filosofia del Linguaggio* 6/3 (2012), 148-160.
- ZUNINO 1998** – **M. L. ZUNINO**, "Scrivere la legge orale, interpretare la legge scritta. I *nomoi* di Zaleuco". *Quaderni di Storia* 47 (1998), 151-159.







# CÓDIGOS COMENTADOS



LA  
EDITORIAL  
JURÍDICA  
DE  
REFERENCIA  
PARA LOS  
PROFESIONALES  
DEL  
DERECHO  
DESDE  
**1981**

DESCUBRA MÁS OBRAS EN:

[www.colex.es](http://www.colex.es)

Editorial Colex SL    Tel.: 910 600 164    [info@colex.es](mailto:info@colex.es)



# I DELITTI E I DISCORSI. DIRITTO E RETORICA NELLE TETRALOGIE DI ANTIFONTE

Il volume è incentrato sulle *Tetralogie* di Antifonte, sofista e oratore, vissuto ad Atene nel V secolo a.C. Le *Tetralogie* sono composte da tre casi giudiziari composti ognuno di quattro discorsi: due di accusa alternati a due di difesa. I tre dibattiti sono di carattere penale e riguardano omicidi perpetrati in contesti diversi, pur con un focus comune intorno al problema della responsabilità e della volontarietà delle azioni.

Dopo una prima parte introduttiva sul diritto greco di epoca classica, la seconda parte del volume presenta la traduzione italiana delle tre *Tetralogie*, corredata dal commento dei singoli passi e seguita da un capitolo finale in cui vengono riesaminati i temi affrontati più rilevanti.

La terza parte del volume si propone di rilevare l'apporto che le *Tetralogie* hanno dato alla storia del diritto greco antico. Ne emerge un quadro composito e significativo, all'interno del quale l'opera dimostra di custodire una molteplicità di elementi che rimandano al diritto dell'epoca, alla cultura giuridica greca, gettando nuova luce sui diversi fattori che interagivano nel dibattito giudiziario: l'intreccio di componenti religiosi, retorico-argomentativi, politici, sociali e culturali restituisce un affresco delle dinamiche giudiziarie coeve.

Si tratta, dunque, di un saggio di storia del diritto e uno studio di diritto e letteratura antica, il cui fine è contribuire a unire diritto e retorica a partire dalla comune origine greca.



## STEFANIA GIOMBINI

Stefania Giombini (PhD in Filosofia e PhD in Diritto) è professoressa associata de Historia del Derecho y de las Instituciones presso l'Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). È vicedirettrice di *Ius Fugit. Revista de Cultura Jurídica* e codirettrice delle collane *Eleatica Series e Supplementa Eleatica*. È Direttrice di *Eleatica*, *Council Member* della *International Association for Presocratic Studies*, *Honorary Fellow* della *Sociedade Brasileira de Retórica* e membro della *Sociedad Española de Historia del Derecho*. I suoi studi e le sue pubblicazioni spaziano dal diritto greco antico, al pensiero antico e alla retorica con particolare attenzione all'argomentazione antica e sofistica.

ISBN: 978-84-1359-909-0



9 788413 599090